Fra· Coppanlo sculp· Neap·

CAUSA REGIA,

O SIA

DIFESA

DEL REGIO PADRONATO

E delle Reali sue prerogative sopra la Chiesa e Regia Cappella di *Girgenti*;

DA ESAMINARSI

Da' Signori Consultori della Real Giunta di Sicilia in Napoli.

INDICE

DE' CAPI.

CAPO I.

CAPO II.

CAPO III.

J. M. J.

E' Vi fu già un tempo, in cui era così spenta ne' Vescovi la memoria de' benefizj ricevuti da' Sovrani della Terra, ch' e' sene stavano a godere delle lor signorie e grandezze, come s'e' le avessero avute in retaggio da' proprj maggiori, senza pensar giammai punto nè poco a mostrarne buon grado a coloro, da' quali doveano per gratitudine e per giustizia unicamente riconoscerle. Sembrò pertanto cosa di raro esemplo nella Corte di Francia, ch' e' vi si vedesse nel 1161. il Vescovo di *Mandè* Signore di *Givaudan*, venire a far sua creanza al Re Luigi VII. per dichiararsegli obbligato, di goder, sua mercè, della spirituale e temporale Giuridizione del suo Vescovado: il che non s'era ommai più per l'addietro praticato da' suoi predecessori, per quanto tutti gli uomini di quel tempo poteansi ricordare. Piacque tanto a quel buon Re, che almeno ogni cent' anni una volta e' vi fusse qualche Vescovo ne' suoi Stati, che si facesse venire a memoria, l'esser nato Vassallo, l'aver Signore; che dopo avere a quel savio Prelato accordato quel che chiedea, *cum regalibus ad Regiam Coronam pertinentibus*; volle nel grazioso diploma, che gliene fece, così la rara e prudente sua condotta lodare: *Longè est a memoria omnium mortalium nostri temporis, quod aliquis Episcoporum Gabalorum, ad Curiam Antecessorum nostrorum Regum Francorum venerit, & eorum subditionem noverit, sive fidelitatem fecerit. Vir Illustris Aldebertus Episcopus, religiosè cogitans, materiales gladii justitias, ad virgam Regni pertinere: cognovit Episcopatum suum de Corona nostri Regni esse, & se nobis subdens, fidelitatem fecit.* (a) Ma qual altro esemplo di orrore, anzi che di stupore, sarà nella Corte di Napoli, allorchè saprassi, non già l'arrivo del Vescovo di *Girgenti*, per inchinarsi al Trono del Regnante ~~Sovrano, *religiosè cogitans*,~~ che quanto egli abbia, e quanto e' sia, a lui e alla sua Corona lo debba; ma ch'e' sene stia là nella Sicilia a godere delle ricchissime rendite, di cui va per reale munificenza proveduto, usurpando i diritti del suo Re *super regalibus ad Regiam Coronam pertinentibus* nella sua Chiesa e nel suo Capitolo, per mandar dippoi quì Emissarj ed Agenti, non solo a sostenere i ma' passi da lui dati, ma a farne de' piggiori, colla bella procura di negare al suo Re un Regio Padronato, che da più di sei secoli trovasi alla Real sua Corona strettamente unito e congiunto? Che dirassi, quando e' si saprà, che in una causa, in cui vi va de' diritti de' Sovrani; cotesti valentuomini, con

(a) *Galliæ Christ. Tom. 3. p. 729.*

certi loro non mai veduti e forse sognati scartabelli, carte, e pergameni, senza data e senza console, vadan forsennati per le strade e pe' Tribunali gridando, fremendo, strepitando, ch'e' si faccia presto: che si svesta da' proprj suoi Ministri della Suprema Giunta di Sicilia delle più belle reali maestose insegne il Sovrano, per rivestirne tantosto sua Signoria Illustrissima: che non si dia tempo, non luogo, non agio, non respiro a chicchesia, che voglia o parlare o scrivere nella causa Regia a favore del suo Re e Signore? Che dirassi? Ah che siam sicuri, che coloro che non odono il mormorio, il rumore, lo strepito ch' e' si fa per parte di Monsignore; crederanno che stiamo a contar loro novelluzze da vegghia, e ch'e' non sia possibile ch'e' si trovino Vassalli così arditi, che arrivino al segno di voler così presto presto in tal guisa spogliar delle prerogative della sua Corona un Re, che bisogna o non aver cuore per non amarlo, o esser senza senno per non venerarlo.

Sed quis Martem tunica
Tectum adamantina
Dignè canat?

Egli grande nel vincere, più grande co' vinti; magnanimo nel perdonare, generoso nel premiare, provido con tutti, giusto cogl' innocenti, clemente co' rei, e tale in somma che s'e' non fusse nato per gli Scettri e le Corone, uopo fora che le Corone e gli Scettri nascessero per lui; merita ben che mentre e' vi è chi ardimentoso gli contrasta i suoi diritti, ogni altro che ha l'avventurosa sorte di averlo per Sovrano, colle proprie sustanze, e colle forze del corpo e dell' animo gli sostenga, gli difenda, gli promuova.

E invero atterriti noi dalla dignità di un Vescovo un tantino troppo precipitoso nelle sue pretensioni, nabissati dalla dottrina profondissima di chi lo sostiene, posti tralle strettoje per la brevità del tempo, ch'e' ci si volea far dare a miccino per parlare, e poi per grazia per lo scrivere; aremmo abbandonata la difesa di ogni gran personaggio, per non inviluppar nell' altrui disgrazia il nostro onore, finattanto che ci avessimo potuto persuadere, che la lite mossa dal Vescovo di *Girgenti* al Capitolo della sua Cattedrale, per visitarlo ne' conti delle sue rendite, fosse soltanto una privata causa, in cui e' se la volessero divertire a stracciarsi tra di loro leggiadramente le carni; come si è fatto senza punto di compassione per parte di Monsignore Illustrissimo contro i poveri suoi Capitolari, che gettan vivo e copioso sangue dalle ferite ricevute da un dente troppo acuto e pungente.

Come però ci siamo avveduti che la causa, di cui si tratta, riguarda un punto generale della Sovrania, e che i poveri Canonici di *Girgenti* gridavano qui accorruomo, non già per le morsicature ch' han ricevuto, non pe' trapazzi, non per le offese, non per le villanie che a buon mercato si sono lor date, prima co' fatti, e indi *ad futuram rei memoriam* colle stampe; ma perchè vi fusse, chi gli ajutasse a far conoscere al Mondo la gra-

gratitudine ch' egli hanno per lo naturale amabilissimo lor Signore, i di cui diritti non voglion permettere, che da chicchesia si usurpino, ricordevoli di esserne Vassalli; siam corsi pronti e con gran cuore ad ajutargli in una cotanto giusta, nobile, e gloriosa lor ragione, comechè sforniti di quel sapere e di quella dottrina, ch' e' ci farebbe mestieri, per istare a fronte di quel valentissimo e sommamente dotto Avvocato, di cui si è proveduto Monsignore: poichè egli armato di suo invidiabil sapere, atterra, abbatte, e conquide chiunque se gli faccia davanti, e noi più che altri, in cui avendo minor robustezza di corpo non che di spirito ravvisato, ci ha violentati a rubar le ore al foro, al cibo, al riposo, perchè si facesse presto a fargli riportar le palme ch' e' crede dovute a' suoi trionfi:

Però a mio parer non gli fa onore
Ferir me di saetta in tale stato:

e disperati di resistergli, ben concorreremmo a inghirlandargli noi stessi d' immortali allori la fronte, se la causa, per cui egli ha scritto, fusse quale gliel' hanno data a credere;

Egli addiviene però, che in cotesto valoroso Eroe s'incontrino per appunto due propietà, che concorsero a render famoso il grande Achille. Ebbe quegli un' asta che feriva e sanava, e le armi del nostro Contradittore feriscono pure e sanano: fu quegli dall' amorosa Teti tuffato in quell' acqua maravigliosa, donde uscì impenetrabile dalla pianta del piede in fuori, che non essendosi bagnata tralle mani della madre, quando se quella grand' opera; restò senza fatagione esposta alle ferite nè più nè meno del resto degli uomini. E' stato questi dalla Dea del sapere immerso nel mare di tutte le più pregevoli scienze, per le quali si rende a ogni nemica offesa superiore; ma perchè pur restò in mano alla gran Dea, senza bagnarsi una parte del suo corpo; ecco per laddove uopo è ch'e' soggiaccia alle comuni leggi della umanità. Di ciò noi avveduti, ci siam risoluti di cimentarci con essolui, non già per affrontarlo per dove e' non si possa ferire; ma spiando quella parte per dove con tutto il suo sapere, non si truova impenetrabile alle ferite della nostra mano. Ma non farem però ciò che dall' effeminato Paride all' invitto Greco si fece, di ferirlo alla non pensata nel calcagno di nascosto e di dietro, mentre quegli era a far sua preghiera al templo; perchè vogliamo entrare con lui in lizza fronte a fronte: avvertendolo a guardarsi da noi per quella parte perappunto, per dove e' si conosce debole, e avvisandolo di non fidarsi troppo al vantaggioso sito in cui si truova, più per fatal destino de' Sovrani, che per opera del suo quantunque si voglia gran valore.

E' vuole che il Capitolo della *Girgentina* Chiesa debba in virtù de' tanto dibattuti decreti del Concilio Tridentino (a) esser sottoposto a render con-

(a) *Cap.* VIII. & IX. *sess.* 22. *de Refor.*

conto delle rendite della ſua menſa al proprio Ordinario; e a queſto fine con una nobile ſcrittura, fatta con quell'agio e comodo ch'è mancato a noi, ha cercato in due Capi moſtrare: Che abantico a' Veſcovi, e poi pe' decreti del Concilio, ſi convenga il rivedere i conti di tutti luoghi Pii e Chieſe: ed indi Che la Chieſa *Girgentina* non abbia dritto nè privilegio di eſſer eſente per le rendite della ſua menſa dalla giuridizione del ſuo Ordinario. Propoſta in queſti termini la ſua cauſa, armato di Concilj, e di autorità, trionfa, tripudia, e irremiſibilmente inſulta chi ſe gli oppone: e comechè tra via, aveſſe trovato qualche intoppo nella Regia immediata Protezione, e nel Padronato Regio; tuttavia arditamente sbrigatoſi di un tale impaccio, con un ſalto ſe gli ha laſciato ambidue dietro, negando alla Chieſa *Girgentina* l'una e l'altro. Egli è però addivenuto, che queſta tanta franchezza, colla quale ha creduto di battere in rovina gli antichi e troppo ſtabili pregi di queſta Chieſa; ci habbia fatto accorti ed avveduti, di aver e' voluto moſtrar più cuore, dove avea più paura, negando di riconoſcere nel Sovrano quel Padronato, che lo riſpingea indietro dalla ſua intrapreſa. E queſta ſarà la parte debole, per dove e' ſi ſentirà pungere, perchè non vi ſi truova armato a difeſa nè ad offeſa. Anzi che per far tutto a un tempo da buon Vaſſallo, e da gran Maeſtro di ſcherma; ha così religioſamente sfuggito di toccare al Sacrario del proprio Sovrano, che, appena ſi può dire, che abbia colle ſommità delle labbra lambito le acque del mare delle Regalie; moſtrando quella paura di berne, che hanno del crocodillo i cani, che fuggendo ſi rinfreſcan la lingua alle acque del Nilo.

Dovendolo noi pertanto attaccare per quella parte che non ha difeſa, ci ſerviremo delle ſue armi ſteſſe, dacchè egli ha la bontà di porcele in mano, credendo che abbiano a perdere e punta e taglio, qualora elle ſi vogliano contro di lui rivolgere. E' dice, che a voler ſoſtenere, che il Capitolo di *Girgenti* non ſia tenuto a farſi rivedere i conti dal ſuo Ordinario, e' biſognerebbe, che provaſſe una delle ſeguenti quattro coſe: *O che alla Chieſa di Girgenti aſſiſta privilegio eſpreſſo di Real Protezione: O che nel tempo del Concilio Tridentino ſi fuſſe invenuta o la Chieſa o i beni ſopravenutegli* ſub immediata Regum Protectione: *O che per ragione di Regio Padronato, poſſedeſſero i medeſimi una tal eſenzione: O pure finalmente che aveſſero fatto di tal preminenza acquiſto, per effetto di preſcrizione, forſe introdotta, per gli atti de' Generali Regj Viſitatori.* (a) Laonde ſe noi provaſſimo le Regalie del Sovrano con uno de' quattro capi, che alternativamente ci ſi propongono a ſoſtenere dal noſtro Contraddittore; e' darebbe ragione al Capitolo di *Girgenti*, e torto al Veſcovo che difende. Or via su, mettiamo da parte il Capitolo di *Girgenti*, a cui, ſe l'eſenzione dall'Ordinario non gli può competere, ſe non pe' quattro capi teſtè addotti; e' non ſi può dare altro nome in queſta cauſa che di Procura-

(a) *Scrittura del Contrad. fol. 15. in fine, & at.*

curatore o Amministratore de' dritti del Sovrano, e consideriamo la cosa per lo suo verso, tra Monsignore Illustrissimo, e la Maestà del Re Nostro Signore, ch'è un principale che non ha di bisogno di Procuratori. E per dare gusto e piacere al nostro Contradittore, trovandoci di aver la fortuna di entrare a difender la Regia Causa; gli vogliamo provare per parte di S. M. tutt' e quattro i capi, ch'e' volea che si provassero per parte del Capitolo, di cui preghiamo a dimenticarsene fino il nome, come ce ne dimenticheremo anche noi: perchè nel fine poi di questo discorso, ce ne ricorderemo ambedue, per discernere, s'e' si convenga trattarlo come un'adunanza di ribaldi falsatori di scritture e violatori di Archivj, per non rimembrar ora il restante del cirimoniale che si è fatto stampare per parte del Prelato.

Per la qual cosa, facendoci carico tutto a un tempo, e di quel ch' e' crede di aver dimostrato a favor suo, e di quel ch'e' vorrebbe che si mostrasse dalla parte nostra; risponderemo a tutti i suoi argomenti, dividendo la nostra Scrittura in tre capi. Nel primo dimostreremo, che la Chiesa di *Girgenti* non solo sia di Regio Padronato, per tutte le più strette vie, per le quali si può Padronato su di una Chiesa acquistare; ma eziandio Regia Cappella. Nel secondo, che il Concilio di Trento, pe' capi di riforma della disciplina non sia stato giammai da' Cattolici Sovrani accettato, in quelle cose che alla potestà del Sommo Imperio fussero contrarie: e che qualora pur si volesse dare per ricevuto senza veruna limitazione; contuttociò le sue disposizioni sien tali, che in nulla progiudichino a' Sovrani ne' dritti de' Regj Padronati, e nelle prerogative delle Reali lor Cappelle. Nel terzo, ch'essendo la Chiesa *Girgentina* di Regio Padronato e Regia Cappella, e' non vi sia esemplo, con cui sene sien fatto perder le prerogative a un Sovrano, di una maniera più atroce di quella con cui sen'è procurato spogliare il Re Nostro Signore: e che perciò debbasi, coll'emendar l'error nel fatto de' Regj Ministri che vi han contribuito, reprimere le violenze del Vescovo, che le ha usurpate.

Ciò fatto, speriamo, che il nostro Contradittore giubilerà con noi, che si mettano in chiaro le Regalie del comune Sovrano, e che abbandoni sdegnoso la difesa di chi tenta usurpargliele: perchè non le sa conoscere, immaginando di averla con quattro Pretoccoli, e non già con un Re: e resterà e' contento di averci fatto anfanare a secco, per non averci voluto comunicare nè far vedere le scritture del suo Monsignore, per doverne stare a credito della sua fede. Ed e' che sa tutte le circostanze di questa causa, sarà il primo a compatirci, se con un ordine forse non approvato dal foro, abbiam dovuto cominciare, dove altri soglion finire. E in vero come potevam noi colle nostre scritture rigettar le sue, s'egli stesso sa, che senz'averne per noi, e senza veder le sue, ebbimo l'onore di parlar di questa causa, soltanto appoggiati a quel ch'e' n'avea divulgato per le stampe in servigio di Monsignore? Abbiam perciò la nostra risposta cominciato dall'assodare i principj donde discendono i dritti del nostro Sovrano, per

riserbarci alla fine di far poi vedere, che in questa causa abbia egli ricevuto un torto, senza pari, fin da che tra' Sovrani e gli Ecclesiastici si contende di Regalie: sperando intanto che ci ajutiamo colle conghietture, di aver quelle scritture di cui abbisognamo a sostenere il dritto col fatto: perchè dovendo passar quarantotto giorni, ad aver un riscontro da *Girgenti*, aremmo dovuto perder gran tempo ad aspettare i documenti, che di posta in posta da colà ci si promettono: e in conseguenza per parte di Monsignore e'si sarebbe seguitato a spander per le piazze, ch'e'si pigliasse tempo, per difetto di poca ragione, e che ci fossimo abusati di quella tanto singolare bontà, colla quale da Supremi Ministri della Real Giunta di Sicilia, ci si è benignamente permesso e di parlare e di scrivere, in difesa delle Regalie dell'Amabilissimo nostro Sovrano; quandochè e'non vuol dar tempo, perchè ne ha paura, come quegli che non ha ragione. Quindi tra il disordine il batticuore e i palpiti in cui siamo, ch'e' non si pensi di noi, ciò che non si può pensare senza discapito del nostro onore, di cui siamo superstiziosamente gelosi; abbiamo a precipizio intrapreso lo scrivere, accozzando le cose l'una dopo l'altra, senza metodo, senza norma, senza ornamenti, colla certezza, che s'egli è vero, che *invenire praclarè, enuntiare magnificè, interdum etiam barbari solent; disponere autem, figurare variè, nisi eruditis, negatum est*; (a) noi non aremmo potuto ottenere neppure il vanto de' barberi, nella confusione di mente e di cuore in cui ci troviamo, sulla sola speranza di ottener, se non altro, di levar la maschera che si è data alla intrapresa di Monsignore. In niuna causa aremmo spesi i nostri sudori più di buona voglia che in questa; e pure in niun' altra si è da noi scritto più a malincuore, perchè conosciam bene quel che si arebbe dovuto fare per trattarla a dovere. Ad ogni modo a chi ne dirà: *una litura coerceat*: non risponderemo già;

Emendaturus si licuisset erat.

ma benvero, che siam contenti di aver fatto quel che abbiam potuto in servizio del nostro Sovrano, poco curandoci di far palese la nostra ignoranza, purchè si ajutassero a sostenere colle deboli nostre forze que' dritti della sua Corona, che trovansi di presente raccomandati a' tre degnissimi e sommamente savj Supremi Ministri della Real Giunta di Sicilia: pe'quali non è già formata questa scrittura, come quelli che per l'alto loro intendimento, e per lo zelo che hanno per le prerogative del Sovrano, veggono ciocchè non sappiamo veder noi; ma bensì per Monsignore, e pe' suoi aderenti, che infingonsi di non vedere ciocchè veggiam noi, e con noi chiunque anche da lontano salutò mai la Giuridizionale Giurisprudenza.

CAPO

(a) *Plin. lib. 3. Epist. 13.*

CAPO PRIMO.

Che la Chiesa di Girgenti non solo sia di Regio Padronato, per tutte le vie più strette per le quali si può padronato su di una Chiesa acquistare; ma eziandio Regia Cappella.

SUppone il dotto Contradittore, che per acquistar Padronato sopra di una Chiesa, e' vi si ricerchino, com'e' l'intende, tre indivisibili requisiti, *Fondo, Dote, Edificio*. (a) Egl'in vero tiene su di ciò un'opinione troppo ristretta: perciocchè s'egli ha qualcheduno dalla sua parte, (b) e'vi ha nientedimanco altri gravi Canonisti, che sostengono, che basti una sola delle tre cose ch'e' richiede: perchè le particelle &, *vel*, di cui si avvale il Tridentino Concilio (c), tengono luogo di alternative non già di congiuntive: di sorte ch'e' si possan dare tre diversi padroni di una medesima Chiesa, e forse anche più. (d) Ad ogni modo, come abbiam promesso di sostenere il Regio Padronato sopra la Chiesa di *Girgenti*, nel senso più stretto; rigettando l'opinione de'Canonisti più generosi a favor de'Padroni, vogliamo attenerci all'altra più rigorosa, che ci si propone. Conoscendo chi fa le parti del Vescovo, che dando per vero il Padronato Regio sulla Chiesa di *Girgenti*, uopo fora accordarle que' privilegj, che hanno per tutta l'Europa Cattolica le Chiese Regie; con bellissima maniera egli sbrigasi di ogni difficoltà, mettendo per principio ciò che viene in quistione, col negar che sulla Chiesa di *Girgenti* abbia il Re dritto di Padronato, come quella che non sia stata da'Serenissimi suoi Predecessori, nè edificata, nè dotata, nè somministratole neppure il suolo; ma che'l suo essere lo debba alla pietà de'Fedeli, che nel tempo della sua edificazione, colle loro limosine la posero in piede. (e) Aremmo potuto negargli quel ch'e' dice, colla medesima franchezza colla quale l'asserisce: o alla peggio, aremmo potuto da lui dimandar con giustizia, che ci avesse assegnata l'epoca certa della edificazione di quella Chiesa, dacchè mostrasene bene inteso, una volta ch'e' dice di sapere come e da chi fus-

(a) *Scrittu. del Contrad.a pag.17.at. ad 18. ex Van-espen &c.*

(b) *Voyez Loiseau au Traité des Seignuries, chap.11. num.27. & 28.*

(c) *Sess.XIV. cap.XII.*

(d) *Voyez Monsieur Mareschal des Droits honorifi. des Seigneurs dans les Eglis.Tom.1.tit.2.a la pag.12.et suivan.Tambur.de Jur.Abbat.disp.7.q.5. tom.1.,& Rota apud eundem post tract. de Jur.Abbat.tom.3.dec.29. nu.2. Lambert. de jur.Patron.lib.1.par.4.qu.3. &c.*

(e) *Scrittur. del Contraditore fol.3.at. fol.12.at. fol.18.at. & passim.*

fuſſe ſtata fondata, dotata, edificata. E invero quando e' ſi tratta di dover dire a un Re, ch'e'non ſe gli convenga qualche dritto; e'vi biſogna altro che parole.

Ma come il veggiamo riſoluto a volerci faro un miſtero di una coſa, che biſognava con molta chiarezza additare, perchè ſi è il fondamento di queſta cauſa; cercheremo di far noi, quel ch'e' niega di fare, affinchè ſi conoſca, che da' Sovrani della Sicilia unicamente potè eſſer fondata, edificata, dotata, quella Chieſa, che ſi pretende da altri fondata, dotata, edificata: e'l faremo con pruove così concludenti, ch'e' non ſene poſſa negar la forza, ſe non ſolo da chi voglia fingerſi cieco per non vedere.

Non altronde è potuta naſcere la franchezza, colla quale per parte di Monſignore ſi è ſenza pruove aſſerito eſſere ſtata la Chieſa *Girgentina* non da' Re della Sicilia, ma dalla pietà d'altri fedeli fondata, e dotata; che o dal non eſſerſi preſa la pena, chi ha per lui ſcritto, di ſporcarſi le mani a rivoltar carte troppo antiche per rintracciarne l'origine: o pure dall' eſſerſi conſiderata di que'tempi la Sicilia, quale ſi è oggi tutto il Mondo Cattolico, in cui paſſa poco men che per empio chi ſi muore ſenza diſporre de'ſuoi beni a favor delle Chieſe, come ne fan fede in queſto Regno le non troppo antiche controverſie circa i teſtamenti dell'anima: ovvero dall'eſſerſi penſato, che la Chieſa *Girgentina*, rinata foſſe in tempi ſimili a quelli del gran Coſtantino, in cui egli ſcoſſo l'infame giogo degl'Idoli, e renduto al Creatore quel culto, che eranſi già le creature uſurpato; e' ſi videro a gara e Signori, e que' del baſſo Popolo per le Città e per le Ville erger da' fondamenti e Templi e Altari, e in Templi e Altari convertir le proprie caſe, e le ſuperbe ſtanze degli Idoli, a ſervizio di quelli le proprie ſuſtanze largamente profondendo (a).

Erra però all'ingroſſo chi tal ſi figura la Sicilia ne'tempi, in cui fu dal gran Ruggieri verſo il fine delle ſue conquiſte (b) la *Girgentina* Chieſa fondata: poichè nè dagli antichi poſſeſſori, nè da que' che allora vi ſi trovarono, eravi che ſperare a favor delle Chieſe, e de'Sagri Miniſtri: giacchè nè quelli avean dritto da pretendere ſopra le coſe una volta poſſedute, nè queſti ragion da ritenere ciocchè allora poſſedeano; e in conſeguenza e gli uni e gli altri tanto eran lontani dal poter fare i generoſi, che anzi erano in iſtato da raccomandarſi all'altrui pietà e mercede per aver donde vivere.

Egli è noto, che i Siciliani, dopo la prima calata de'Saraceni nella lor nobiliſſima Iſola, eranſi cotanto con eſſi affratellati, e dell'Imperio Greco annojati, in guiſa che dopo la prigionia del famoſo e infelice Maniace traſportato in Coſtantinopoli per ordine di Michele Paſſagone a ſuggeſtione di Stefano ſuo cognato, eſſendo reſtati ſotto il coſtui go-

(a) *Vide Theodoret. Θεραπευ. ſerm.6. & hiſt. Eccleſiaſt. lib.1. cap.1. Chriſoſtom. homil.29. in act. Euſeb. H.E. lib.8. cap.1. Filoſtorg. H.E. lib.3. tom.2. Socrat. lib.1. cap.16. Nicephor. lib.7. cap.49.*

(b) *Veggaſi l'Inveges alla par.3. del ſuo Paler. nobil. all'anno 1085. p.m.119.*

governo e dell'Eunuco Basilio; ben presto e' si avvisarono a sottrarsene, amando piuttosto che la Greca, sofferire di bel nuovo la tirannide de'Saraceni, dalla quale erano stati novellamente quasichè liberati, mercè il valore di Maniace. Desiderosi dunque di snidare affatto dalla Sicilia i Greci, e' vi richiamarono l'Emir Apolofar Maometto Assam, con cui unendo quanti potean armi portare, col metter ogni cosa a soqquadro, e Campi, Città, e Castella, rovinando, distruggendo, diroccando; venne lor fatto di scacciar dall'intutto i Greci dall'Isola, che divisa indi in varj Principati, passaron i Siciliani dalla condizion di Vassalli di un solo Principe Cristiano a quella di Schiavi di molti Principi Saraceni (a): tra quali per que' di Girgenti e Castrogiovanni e' vi fu Bingema (b).

Quale e'si fusse lo stato della religione per tutto lo spazio di poco men che tre secoli, che i Saraceni la signoreggiarono; (c) e' si può argomentar con una occhiata, volgendosi a quel che non più in là, che due in tre secoli addietro fecero nella Germania, nella Francia, nell'Inghilterra, i Settarj a' Cattolici e a' loro Templi, sebben e' si vantassero di adorare un medesimo Iddio, ed un medesimo Redentore, la di cui mansueta ed amorevole dottrina facean mostra di voler promovere e sostenere; basterà al nostro proposito, che i Saraceni avean tal divozione pe'Cristiani, ch'e'si faceano un punto di religione di santificar le feste della loro credenza, collo spargerne barbaramente il sangue (d). Questa notizia riceve forza dalla maniera, colla quale e' ci descrive la Sicilia l'istesso di lei Conquistator Ruggieri, chiamandola *terra Saracenorum; habitaculum nequitiæ & infidelitatis* (e) e il Sommo Pontefice Urbano Secondo suo contemporaneo: *Capta a Saracenorum Populis Siciliæ Insula, & illic per alias universæ Provinciæ Civitates, Episcopalis gloria periit, & christianæ fidei dignitas interiit* (f). Ed egli è ben verisimile, che spento vi si fosse quasi dall'intutto col correr degli anni il bel lume della Vangelica dottrina, una volta ch' e'vi si era spento il lume della ragione, coll'essersi data per ischiava a' nemici più fieri che vi fussero di que' tempi del nome cristiano. Io però non voglio entrare a decidere, s' e' vi fossero restati Cristiani o no, vedendo, come poco vadano in ciò d' accordo sin gli stessi Siciliani Scrittori, tra'quali, quegli che si dichiara per l'affermativa, confessa candida-

 men-

(a) *Presso l'Inveges tom. 3. del suo Palermo nobile ad ann. 1040. a pag. 19. & seq.*
(b) *Presso lo stesso pag. 21.*
(c) *Vide ad hanc rem Piccol. de antiquo jure Ecclesiæ Sicul.; & contra eum Pirr. in notit. Eccles. Panormit. ad annum. 1065. pag. m. 53. Panormit. edit. ann. 1733.*
(d) *Ex epistola Theod. Monac. apud Piccol. de antiquo jure Eccl. Siculæ cap. 20.*
(e) *Ex ejus Dipolom. apud Pirr. in notit. Eccl. Catanens. pag. m. 520.*
(f) *Ex ejus Bulla apud eumd. Pirr. loco cit. pag. m. 521.*

mente di non averne pruove da convincere: (a) e dall'altra parte e' si sa, che per farvi predicar la Fede, ebbe di bisogno Leone IX. di pigliar dalla Lorena Umberto Vescovo già di Selva Candida, creandolo Arcivescovo della Sicilia (b), *cum Cardinali titulo, sed non Cardinali Sede*: che vale a dire che il fece Arcivescovo titolare, per dover poi prendere il nome da quella Città in cui arebbe la sua Sede fissata, dopo averla convertita; (c) il che non si sa che si fusse mai da lui fatto, siccome si sa, che poco dopo fu fatto Cardinale: segno evidente che non fusse giammai stato in Sicilia, perchè peravventura se vi fusse stato, di altro che di terrena porpora, sarebbe oggi chiaro nella Storia. Perlaqualcosa terrommi nel mezzo, fermandomi a credere, ch'e' vi fusse allora restata una spezie terza tra Cristiano e Saracino, o sia una certa gente mezzo rinegata, da servire alla Saracina a'Saraceni contro a' Cristiani, da Cristiano a'Cristiani contro a' Saraceni: secondo si vide nell'assedio di Palermo, ove si mostraron buoni Saraceni, sinattanto che lor non parve più utile di farsi tenere per buoni Cristiani, come appresso si dirà.

Or e' dice l'Aquila degl'ingegni, e la più felice penna, di cui l'Italia ed oggi Napoli nostra si onora, parlando di quel dritto di prescrizione, ch'e' come intendentissimo di tai cose, ammette ne' Regni, per cui può rendersi legittimo in un nuovo Possessore il dominio di un Reame, che da altri si possedeva: *la ritenzione del dominio, che un altro possedeva, non è sempre bastevole a produrre l'effetto di cui si tratta: A riguardo del nuovo Possessore, e' si ricerca una vera intenzione di acquistare per se il dominio della cosa di cui s'impadronisce; a riguardo dell'antico possessore, e' bisogna che abbia l'intenzione di cedergliene il possesso, o per parlare da giureconsulto, che se pro spoliato habeat.* (d) Secondo questo princi-

(a) *Vide hac de re latè Pirrum in notit. Eccles. Panorm. contra Piccol. præcipuè pag. 60.*

(b) *Ex Lanfran. Contuar. advers. Bereng. tom. 6. Bibli. Patr. & vide Baron. tom. XI. ad ann. 1055.*

(c) *Vide Chris. Lup. Synod. General. par. 2. ad Canon. VI. Concil. Calcedon.*

(d) *La detention du Domaine que un autre possedoit, n'est pas toujours suffisante pour produire l'effet dont je parle. A l'egard du nouveau detenteur, il faut, qu'il eut une intention veritable d'aquerir pour lui meme, le domaine dont il s'est emparè: & a l'egard de l'ancien Possesseur, il faut qu'il ait l'intention de lui en ceder la possession, ou pour parler en Jureconsulte, il faut que* habeat se pro spoliato. *Queste parole son tolte dalla Dissertat. Istorica sopra i Ducati di Parma e Piacenza, fatta dal Signor D. Francesco Nicoli, Consigl. oggi nel Supremo Consiglio di S. Chiara di Napoli e Consultore nella Suprema Real Giunta di Sicilia, che per l'importanza della materia, per la gravità de' pensieri, e per la profondità della dottrina, fu tradotta in lingua Francese, come noi l'abbiam letta stampata in Colonia l'anno 1722.*

cipio, e' si può dire, che i Saraceni per dritto delle Genti, tralle quali *lex velut pactum quoddam commune est quo bello capta, capientium fiunt*(a); e' divennero veri Padroni della Sicilia, dopo che per se la conquistarono, e che l'Imperador Greco per poco men di tre secoli se la vide ritolta, senza pensare a ricuperarla: perchè *etiam Regna & Imperia per latrocinium acquisita, tandem longo tempore fiunt legitima*. (b) E ancorchè si volesse dire, che l'Imperador Greco, non mai per tutto quel tempo *habuit se pro spoliato*: poichè leggesi, ch'e' mandolla pur a riacquistare da Maniace, che tra guerra e Signoria tennela di nuovo a lui soggetta per 34. anni; ad ogni modo chiamatovi i Saraceni, che giammai non *se habuerunt pro spoliatis* dagli stessi Paesani, e' sene impadronirono di bel nuovo, e ne prescrissero il dominio contro de' Greci per doppio titolo, e perchè n'erano stati discacciati per la loro più che barbara tirannide dagli stessi lor sudditi, che ad altro Signore si vollero dare, e perchè discacciatine, non pensarono mai più a ricuperarla. (c) Che se a riguardo dello intiero Stato, poteronsi indi a qualche tempo per dritto delle Genti chiamare veri Padroni i Saraceni; molto più lo divennero a riguardo delle cose tolte a' particolari del Greco Imperio, poichè a riguardo di esse, per legge della guerra, e'sen' acquista il dominio, secondo alcuni, *statim ac perducta sunt in præsidia*; (d) e secondo altri, dopo ventiquattro ore. (e)

Fattisi così i Saraceni padroni della Sicilia, e per consenso de' Popoli, e per l'abbandonamento de' Greci; entrò da terzo il Conte Ruggieri ad impadronirsene, senz' avervi altro dritto, che quello che gli dava la sua spada e 'l suo valore, contro de' pubblici nemici del nome Cristiano, i di cui beni poteansi considerare come vacanti: *gentibus enim placuit ut res hostium, hostibus essent, non alio loco, quam quo sunt res nullius* (f).

B 2 Ed

(a) Ο' νόμος ὁμολογία τίς ἐςὶν, ᾧ τὰ κατὰ πόλεμον κρατούμενα τῶν κρατούντων εἶναι. *Arist. 1. Polit.*

(b) *Ex Rober. Bellar. lib. v. de Roman. Pontif.*

(c) *Veggasi l'Inveges Par. 3. del Paler. nobil. pag. 15. 19. 68. &c.*

(d) *'Tis true, the Civilians do hold, that it is not every possession, That qualefies such a prescription, and makes it becomes the captors; but a firm possession, that is, vvhen the prize doth pernoctare vvith the enemis, or remain in his possession by the space of. 24. hours; but as this is a nevv lavv, so it is conceived, to be against the ancient judgements of the common lavv &c. Treatise of the affairs maritime and of commerce: By Charles Molloi First Book chap. 1. num. 13. pag. 9.*

(e) *Consulatu Maris c. 283. 287. Constitut. Gall. lib. 20. tit. 13. art. 24.*

(f) *Ex Grot. de jur. B. ac P, lib. 3. cap. VI. num. 8.*

Ed avendo avuto la sorte d' impadronirsene, e' divenne certamente Signore di quanto in guerra tolse a' suoi nemici, senza che tra loro vi potess' essere chi avesse avuto ragione da farsene restituir una briciola: poichè a tutti arebbe potuto rispondere, come Scipione a Massinissa: *Syphax populi Romani auspiciis victus est: Itaque ipse conjunx, Regnum, ager, oppida, homines qui incolunt, quidquid denique Syphacis fuit, præda populi Romani est* (a). Nè miglior dritto egli arebbero potuto dimostrare in pretendendo la restituzione di ciò ch' e' vi avean posseduto l'Imperador Greco co' suoi Vassalli, o chicchesia, prima che da' Saraceni ne fussero stati spogliati: perchè contro di essi giustamente si potea dire, quel che da Tito Largio a' Volsci, che ripetean da' Romani ciocch' e' non avean saputo ricuperare da' loro nemici: *Nos Romani honestissimas eas atque justissimas credimus possessiones, quas belli lege captas habemus; neque vero induci possumus, ut stulta facilitate, deleamus virtutis monumenta, si eas illis reddamus, quibus semel perierunt* (b).

Per legge di guerra dunque potendo Ruggieri uccider de' suoi nemici quanti ne volea, non che spogliarli di tutti i loro averi: *Nec enim contra naturam est, spoliare eum quem honestum est necare* (c); e' non vi era chi si potesse lagnare di aver avuto la vita, ma non la roba: e ben conobbe questa verità Bettumeno Signor di Catania, allorchè si mosse a trattar col Conte Ruggieri, per farlo entrare nella Sicilia, offerendogli: *Suam, suorumque opem, ac operam, modo sua sibi jura illæsa servarentur* (d). Nè a riguardo di qualche Cristiano, ch'e' vi potea essere, egli era in obbligo di esser più cortese, che non co' Saraceni, mercecchè, essendosi volontariamente lor dati per ischiavi, per far con essi un sol Popolo, mutando la spezie dell'antico Popolo (e); e' dovea riguardargli per suoi nemici al pari de' Saraceni. In fatti leggiamo, che nella presa di Palermo, per guadagnarsi il di lui animo alcuni soldati che si volean far credere cristiani: *Qui fidelem operam per multa tempora Saracenis præstiterant, ut a cervicibus servitutis jugum excuterent*; si disposero a mettergli in mano per tradimento quella nobile e forte Città, del di cui acquisto e' s'era non poco diffidato (f): ben ravvisando, che s' egli avveniva di cadere in mano del vittorioso Principe, senza aversi con lui fatto il merito ch' e' si fecero col tradimento; n' arebbero avuto nella vita gran danno,

(a) *Ex Livio lib.* XXX.

(b) Ὅτι Ῥωμαῖοι καλλίστας ὑπολαμβάνομεν κτήσεις εἶναι καὶ δικαιοτάτας, ἃς κατάσχωμεν πολέμῳ, καὶ νόμῳ καὶ οὐκ ἂν ὑπομείναιμεν μωρίᾳ τὴν ἀρετὴν ἀφανίσαι. *Ex Dion. Hali. lib.* VI.

(c) *Ex Cicer. 3. de offic.*

(d) *Ex Fazzell. Decad. 2. lib. 7. cap. 1. Rer. Sicul.*

(e) *Ex Grot. de jur. belli, & pac. lib. 2. cap.* IX. *num.* VI.

(f) *Ex Fazzell. Decad. 2. lib. 7. pag. m. 433.*

no, poichè in quanto a' beni poco avean di che temerne, come coloro che non aveano nulla, qualora da schiavi servivano a' Prencipi Saraceni. Ma posto eziandio ch'egli avessero avuto proprie sostanze, e' non doveano sperare miglior sorte de'Saraceni, perchè *transfugæ nullum postliminium est: Nam qui malo consilio, & proditoris animo patriam reliquit; hostium numero habendus est . . . . Sive fœmina sive masculus sit* (a).

Per questa universal legge dunque della Guerra, e' si vede chiaramente, che ne' tempi, in cui fu la Sicilia conquistata, a cercar col campanello de' fedeli da dimandargli limosine e fondi da fabbricar Chiese, e' non sene sarebbe trovato uno da chi poterle sperare: perchè, fuori del gran Ruggieri, e' non v'era tra suoi abitatori, o tra gli antichi possessori, chi potesse vantarvi cosa di proprio. Ed e' sarebbe stata cosa ridevole, che que' buoni Sacerdoti, che d'ordine di Ruggieri dovettero aver la cura di spiegarvi la già spenta vangelica dottrina, avessero cominciata la lezione a' loro Neofiti col *vende, & da pauperibus*; parlando a gente, che se qualche cosa potea avere, tutto il potea avere per pietà del loro Conquistatore. E ben ce ne lasciò un esemplo quando presa *Girgenti*, dopo quattro mesi di assedio il 1086. e' non lasciò già alla moglie di colui che la signoreggiava, nè in tutto nè in parte, i frutti delle sue conquiste; ma bensì a capo a qualche tempo mandolla a vivere in Mileto di Calabria unitamente col marito fatto prigione nella Città di Enna (b): e degli altri luoghi leggiamo, che a' Popoli conquistati non solo non lasciò i beni di cui eran padroni; ma gli diede in vassallaggio a questi, e a quelli (c).

Per queste vie pertanto ben si conosce, che invano si ricorre alla pietà de' fedeli, per attribuir loro la gloria dell' edificazione della Chiesa Girgentina: perchè di quei tempi o non v'eran fedeli, o s'e' ve n'erano, sarebbe stato un voler sangue dalla rapa il pretendere da essi tesori; anzichè limosine, per fabbricarne sontuosi Templi, laddove appena aveano donde vivere.

E sebben'e' si volesse dire, che quel che non si potea fare da' Popoli conquistati, si arebbe potuto fare da' compagni conquistatori del gran Ruggieri; la Storia però non ce gli dipinge per la più gente dabbene del Mondo, trovandosi di essi scritto, che nella prima Città da Ruggieri guadagnata, *Nortmanni, & qui Troynæ præerant, & qui præsidio relicti fuerant, adeo superbè, ac petulanter imperabant, ut cum non in virginêt modo, sed etiam in matronarum turbam passim dissolutissimæ libidinis flagitia porrigerent*; costrinsero i Trainesi ad avventarsegli contro, e con animo sdegnatissimo a ridurgli nella rocca della piazza, con tanta ferocia, ch'ebbe ben da travagliare Ruggieri a campar vivo co' suoi dalle lor

ma-

(a) *L. 19. π. de capt. & postliminio reverf.*
(b) *Ex Fazzell. Decad. 2. lib. 7. pag. m. 437.*
(c) *Ex Pirr. in notit. Eccl. Messan. pag. m. 383.*

mani (a). Sicchè era cotesta sua gente più adatta ad arricchir bordelli, che a fabbricar Chiese.

Oltrechè quando anche gli volessimo avere per men cattivi di quel ch' egli erano, ad ogni modo la legge della Guerra è tale, qual la ci descrive un Prefetto del Roman Pretorio, che ne doveva esser bene informato: *Captivos, & res alias militibus prædæ loco cedere, ratione non caret; agros autem ad Principem, & Imperium Romanum pertinere* (b); e perciò il dar feudi, fondi, e Signorie, come le ha la Chiesa *Girgentina*, non era pe' Vassalli di Ruggieri, i quali se pur qualche cosa di quelle che da lui ebbero volean mai dare, sopra le loro donazioni egli interveniva da donante e da Padrone, usando a dire *concedo, & confirmo* (c). Che che ne sia però di ciò, noi farem vedere a suo tempo, che il luogo ov'è la Chiesa *Girgentina*, fu, come lo dovea essere, proprio del Conte Ruggieri, e non de' suoi Baroni.

Ma e' potrebbe stare, che non trovando i partegiani di Monsignore da questi lati cotesti pii fedeli, a' quali a dispetto della verità vogliono attribuire la fondazione, e fabbrica della Chiesa di *Girgenti*; e' si riducessero finalmente a immaginarsi, che 'l di lei primo Vescovo a sue spese n'avesse comprato il fondo, in cui colla Chiesa si avesse il Palagio edificato: non dovendo l'una andar separata dall' altro, secondo il prisco cattolico rito (d). Ma s'e' si sognan ciò, uop'è, che de' lor sogni facciano quel conto, che ne fanno tutti gli uomini di senno: perciocchè, facendo il contrario, e si mostrerebbero affatto ignoranti della Storia, e direbbero cosa da ogni verisimilitudine lontana: appoggiandosi alla falsa idea, che si avessero potuto formare di *S. Girlando* primo Vescovo di *Girgenti*, pigliandolo per un uomo di grande affare, perchè parente del Conte Ruggieri, sicchè avesse dovuto essere un gran Signore, come sogliono essere tutti i parenti de' gran Signori. La cosa però va altramente, essendo egli stato un gran Santo, ma non mai uom da tanto da fabbricarsi col suo danajo superbi Palagi e maestosi Templi: perchè non potea essere meglio fornito di beni di fortuna, di quel che lo fusse il suo parente Ruggieri, prima che col suo valore si fosse fatto strada alle ricchezze e alle Signorie, coll' impadronirsi della Sicilia: il che così evidentemente si pruova.

Fu Ruggieri uno de' dodici figliuoli maschi di Tancredi Conte di Altavilla, che delle femmine non ne sappiamo con troppa verità nè il numero nè i nomi,

(a) *Ex Fazzell. dec. 2. lib. 7. pag. m. 429.*

(b) *Ὡς τὰ μὲν ἀνδράποδα καὶ τὰ ἄλλα πάντα χρήματα τοῖς στρατιώταις εἰς λάφυρα ἰέναι, οὐκ ἀπεικὸς εἶναι, γῆν μὲν τοι αὐτὴν Βασιλεῖ τε καὶ τῇ Ρωμαίων ἀρχῇ προσήκειν. Procop. 1 1. Vandal.*

(c) *Apud Pirr. in notit. Eccl. Pattens. pag. m. 771.*

(d) *Ex Concil. Carth. 4. Can. 14. tom. 1. Concil., & ex Concil. Aurel. 1. Can. final. tom. 3.*

nomi, i quali per careſtia di paeſe, vedendo com' e' vi era poco da fare, e poco da ſperare dalle ſoſtanze paterne dividendole tra tutti; preſero la ſavia riſoluzione di laſciare a Goiffredo uno de' loro fratelli tutto l'avere paterno, ed eſſi raccomandarſi a Dio e alla fortuna, ſcegliendo per profeſſione la tanto nobile e famoſa vita di Cavalieri erranti, con metterſi a ſervire in guerra a chi daſſe loro ſoldo migliore. Con queſta idea, cominciarono a paſſare l'un dopo l'altro in Italia, e ſpezialmente nel noſtro Regno, che ne fa la più bella parte, arrollandoſi ſotto le prime inſegne ch'e' videro ſuperbe ſventolar nella campagna del Principe di Capua; ma avendolo trovato cattivo pagatore, dalle ſue alle bandiere del nemico Principe di Salerno paſſarono. Indi eſſendo ſtati da coſtui trovati più valoroſi, che non gli facea meſtieri per la quiete della ſua caſa, ingeloſito di eſſi a ſuggeſtione de' Lombardi, che avea per compagni; con belliſſima maniera ſe ne disfece, mandandogli in ajuto di Maniace, che allora era alle mani co' Saraceni della Sicilia. Quel che là fecero, e come a tanta grandezza aſcendeſſero, quanto ognun ſa; non accade di quì rimembrarlo, eſſendone piene le Latine, le Greche, e le Italiane Storie de' baſſi tempi (a). Baſta al caſo noſtro, quanto in poche parole, così ne dice un ſolo: *Tancredus de Altavilla, de duabus legitimis uxoribus, duodecim filios, pluresque filias habuit, quorum uni nomine Goisfredo, paterna hæreditatis agros conceſſit, alioſque omnes, ut extra ſolum, ea, quibus indigerent, viribus & ſenſu, ſibi vendicarent, admonuit. Illi autem non ſimul, ſed diverſo tempore, ſub ſpecie peregrinorum, peras & baculos portantes, ne caperentur a Romanis, in Apuliam abierunt* (b).

Or ſe i famoſi Principi Normanni e' ſene vennero così alla leggiera in Italia, colla ſola benedizione paterna, e colla taſca e col bordone in mano; egli è ben ragionevole il credere, che pure col breviario e ſenza lettere di cambio e' vi foſſe capitato il lor parente Girlando, toſto ch' e' ſeppe che quì andavan le coſe un po' meglio che nel proprio paeſe: e come quegli avean fatto i Cavalieri erranti, anch' e' ſe da errante Prete, accomodandoſi prima per Cappellano del parente s'è vero quel che ne dice il Pirri, e poi, mal ſodisfatto peravventura di andargli appreſſo ne' diſagi della guerra, volendoſene ritornare in patria, dal Capitolo di Mileto, ſe gli fe cambiar penſiero, col crearlo Primicerio e Maſtro di Canto della lor Chieſa, che fu da lui abbandonata ben toſto, com' e' ſi avvide ch' e' non ſi potea vivere alla Normanna tra' Calabreſi (c).

Ognuno ben vede da ciò, che il Santo Girlando non era che un dabbene, nobile, ma povero Prete, che ſi arrollava tra gli Eccleſiaſtici dove trovava da vivere, come tralle militari inſegne ſi erano i ſuoi conſorti arrol-

lati,

(a) *Vide hac de re latè apud Inveg. part. 3. del Palerm. nobil. a pag. 7. ad 12., & ſeqq.*

(b) *Ordericus lib. 3. Hiſtor. Eccleſ. Nortman.*

(c) *Apud Pirrum in notit. Eccleſ. Agrig. p. m. 695.*

lati, per procacciarsi in guerra ciò che loro mancava in Patria? e che le dignità di Cappellano e poi di Mastro di Canto nella Chiesa di Mileto, non erano state tali da fornirgli del superfluo. E quando anche n' avesse ritratto qualche danajo, com' era, qual bisognava per esser Santo, *vir magnæ charitatis* (a); e' non l'arebbe certamente conservato, come fan gli avari, nel salvadanajo, ma l'arebbe a' poveri dispensato, perchè *peccat qui immoderata sibi retinet, & aliis non subvenit, sicut requirit debitum charitatis* (b). E questa perappunto credo che sia la ragione per cui si è mosso l'odierno Vescovo di *Girgenti* a far di se e del suo Capitolo bella la piazza e le stampe, perchè lo ha trovato così avaro, che non ha voluto fargli un baldacchino in carità (c): a lui, che non avea modo da farlo, a lui che n' abbisognava, a lui, che non ha che appena appena da vivere colla meschina e poverissima rendita di sopra 13. mila scudi l'anno netti di ogni peso (d). Gran fatto, tante difficoltà oggi per un baldacchino, tanta facilità già tempo a erger Palaggi e Templi? Sicchè a considerare il Santo Prete Girlando, come un semplice Prete pieno di carità, possiam dire con sicurezza, che la sua borsa era così piena, quanto quella del Santo Vescovo di Vormes Buchardo, nella di cui morte, per molta diligenza ch' e' si fosse fatta in tutti i più secreti luoghi della sua casa, e' non vi si trovò nè oro nè argento: *exceptis tribus tantum denariis, quos vir Sanctus, in vantone suo reliquit, quando alios pauperibus erogavit* (e). Nè si può far altramente, come ognun sa, da un buono e Santo Ecclesiastico.

Essendo dunque povero per natura e per volontà il Santo Prete Girlando, prima ch' e' fusse fatto Vescovo, con buona ragione si può dire, ch' e' non era per le sue forze nè per la sua santità l'alzar da' fondamenti palagi e Templi, che servon anche inoggi di obbietto di maraviglia e stupore a chiunque volga curioso l'occhio a osservarne la magnificenza e la struttura, contro le massime più pure della Chiesa, dalla quale non potea non sapere, com' e' si fussero tai superbe moli a' Vescovi vietate, coll'ordinare: *ut Episcopus non longè ab Ecclesia hospitiolum habeat . . . . Ut Episcopus vilem suppellectilem, & mensam ac victum pauperem habeat*. (f) e perciò senza grave ingiuria del Santo, al Santo non si può attribuire, che nel luogo e ne' tempi in cui visse, egli avesse le rendite della sua Chiesa in fabbriche maestose e superbe impiegato, e non a sovvenire que' poveri miserabili schiavi, spendendo il danajo meno utilmente di quel ch'e' bisogna-

va

(a) *Presso l'Inveges par. 3. degli Annal. di Paler. pag. m. 120. in fin. ex Gaufrido, &c.*
(b) *Ex Divo Thom. 2. 2. qu. 185. art. 7.*
(c) *Scrittura del Contrad. fol. 4. & fol. 24. at.*
(d) *Ex Pirro in not. Ec. Agrig. pag. 731.*
(e) *Apud Baron. ad ann. 1026. num. 4.*
(f) *Ex Concil. Carthag. IV. Can. 14. 15.*

va per lo esterior culto della Religione, e più profusamente ch'e' non si dovea per l'abitazione di un Santo, che avesse voluto imitare o il S. Vescovo di Vinchester Elpheg, *qui nullum parochianorum suorum publicè mendicare permisit, nec alterius loci pauperem vacuum abire sivit &c.*(a) o il S. Vescovo di Melano Ambrogio, che non solo tutte le rendite della sua Chiesa avea a poveri distribuito, ma avea fino i sacri vasi convertito in danajo, per non vedergli patire: lasciando alla posterità gloriosa la sua memoria, più per gli amari vituperevoli rimproveri, che perciò gliene fecero gli Arriani, che per tutte le più studiate laudi ch'e' n' avesse potuto ricevere, ripetendo sempre: *Aurum Ecclesia habet, non ut servet, sed ut eroget . . . commodius animas Domino quam aurum servari, &c.* (b)

Ma come le cose finora dette non possono servire, che di pruove negative a favore del Padronato Regio sopra la Chiesa di *Girgenti*, uopo è di rintracciarne delle affirmative: affinchè dopo aver fatto vedere, che ne' tempi del gran Ruggieri e' non v'eran di que' sognati fedeli, da' quali si potesse aspettar fondi, e rendite da fabbricare e mantener Chiese; e' si conosca, che il solo, unico, e certo fondatore, altri non ne fosse stato, che il gran Ruggieri, perch' e' solo e non altri il potea essere.

La prima pruova e' ci si somministra dalla cortese mano dello stesso nostro Contradittore, che ci adduce il diploma dal Conte Ruggieri spedito a favore della Chiesa *Girgentina*, da cui trascrive le seguenti parole: *Ego Rogerius prædictus Comes anno* 1093. *ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi, Urbano Secundo Apostolicæ Sedis Præsidente, Rogerio Duce Calabriæ, & Ducatus Apuliæ regnante*, Episcopales Ecclesias *ordinavi, quarum una est* Agrigentina Ecclesia, *cujus Episcopus vocatur Gerlandus, cui in Parochiam assigno quidquid intra fines subscriptos continetur . . . . . in proprietate autem Domini Gerlandi Episcopi, & aliorum post eum Episcoporum est Casale Cathel cum centum Villanis, &c.*

Vedesi da queste parole con molta chiarezza che cosa avesse dato Ruggieri in dote alla Chiesa di *Girgenti*, che cosa in proprietà de' di lei Vescovi, vedesi fondatore, vedesi dotante: e pure questo latino, secondo l'han mandato da Sicilia spiegato al dotto Contradittore, significa tutt'altro di quel che noi crediamo, deducendone egli altre conseguenze, altri sensi, che dalla comune degli uomini naturalmente dedurre non sene potrebbero. E'vuole che sene raccolga, *che sia senza dubbio di Regio Padronato, non già la Chiesa suddetta; ma bensì il Vescovado, che niente meno che gli altri tutti di Sicilia furono fondati dal Conte Rugieri, il quale non alla Cattedrale, ma al Vescovo fe larghe donazioni* (c).

(a) *Vide Surium in ejus Vit. die* 19. *April.*
(b) *Offic. lib.* 2. *cap.* 28.
(c) *Scrittura del Contrad. fol.* 18. *vers. Quello &c.*

Confessiamo ingenuamente di non saper comprendere la via ch'egli, e prima di lui altri in Sicilia, abbia tenuto nella rara interpretazione, che ci si dà del diploma del Conte Ruggieri: mercecchè non ci ha additato s'e' lo spieghi ricorrendo al senso allegorico, al tropologico, al morale, o al letterale: dubitando noi, che piuttosto egli abbia abbandonate tutte e quattro queste maniere, usate a spiegare i più difficili passi della Bibbia, per servirsi di qualche altra meteorologica strada a noi finoggi sconosciuta. Tantovero, che essendosi nella Suprema Giunta di Sicilia questa causa da noi parlata, summo costretti a dimandargli umilmente, ch'e'ne dichiarasse: che cosa intendesse per Chiesa, che per Vescovado? ma comechè gentilissimo e' sia, in quest'occasione però mostrossi scortese a non sodisfare la nostra preghiera, col non degnarci di risposta, all'uso de'grandi Uomini, che disprezzan gl'ignoranti con quell'amaro:

Odi profanum vulgus, & arceo.

quando e' vengono premuti a spiegare certe coselline, chiarissime per gl'ingegni sublimi, oscurissime pe' poveri e bassi: disortechè, essendo restati nel bujo, in cui eravamo allora circa l'intelligenza de'sottilissimi suoi detti; ci veggiamo costretti di gittarci ad indovinare, per potere alle sottilissime sue più che metafisiche speculazioni andar dappresso colla povera nostra ignoranza: cercando ajuto e soccorso da'libri, per intendere che cosa sia Chiesa, che Cattedrale, che Vescovado, tentando di svilupparci dall'oscurità di queste voci, tralle quali egli ha voluto incalappiarci peggio che pulcini nel capecchio.

E' godon nella Repubblica delle Lettere somma pace e felicità i Geometri, mai tra di loro non contrastando, perchè usano di non entrare a parlare delle speculazioni della nobilissima loro scienza, se prima e' non vadan d'accordo delle diffinizioni delle cose, delle quali hanno a discorrere. Se questa, quanto necessaria, altrettanto laudevolissima costumanza corresse anche nella nostra professione, renduta infelice, per non dire abbominevole, perchè perappunto e' vi si pratica il contrario; certamente che basterebbe a fondare il Padronato Regio sulla Chiesa di *Girgenti* il solo diploma del Conte Ruggieri, tal quale si è rapportato tronco e circoncisо dal dotto Contradittore, s'e' non ci avesse voluto confondere colla voce *Chiesa*, che di tutti i tempi è stata troppo equivoca e di non facile intelligenza. Sappiamo, ch'ella dinota sovente l'invisibile universale ceto de'Beati *translatus in Paradisum, jam tunc de Mundo in Ecclesiam* (a). Troviamo, ch'ella significa l'universal ceto de'credenti: *Una nobis & illis fides, unus Deus, idem Christus, eadem spes, eadem lavacri Sacramenta: Semel dixerim, una Ecclesia sumus* (b). E di S. Paolo leggiamo una pistola intitolata Ec-

(a) *Apud Tertul. lib.2. adver. Marcion.*
(b) *Apud eundem de Virgin. Velan. cap.2.*

Ecclesiæ Dei, quæ est Corinthi (a); è nel corpo poi di essa: *Ut mulieres in Ecclesiis taceant* (b). Dandoci a divedere così la generale adunanza de' fedeli in una particolar Città, come anche le private che ivi si faceano, come nella casa di Aquila e Prescilla, *qui propter maximam virtutem, etiam domum suam, Ecclesiam fecerunt, ea sola quæ Ecclesiam decerent, facere contendentes* (c). Or come di sì fatte Chiese il fondatore fu Gesù Cristo, e il dotante è lo Spirito Santo; e' non vi han che fare i termini di fondazione e di dotazione, di cui per la Chiesa di *Girgenti* si contende: e perciò nel diploma del Conte Ruggieri, e nella scrittura del dotto Contradittore, *Chiesa* non può certamente significare, ciocchè significa ne' soprallegati luoghi.

Isidoro Pelusiota nondimeno discepolo di S. Gio: Crisostomo, e' sembra che in qualche maniera ne dia la chiave da spiare il sacrario delle scienze del nostro Contradittore, laddove ci lasciò scritto: *Aliud est Ecclesia, aliud Ecclesiasterium*, cioè a dire il luogo dove si uniscono i fedeli a far la Chiesa, che non vuol dir altro, che Congregazione (d): *illa quidem ex immaculatis animis componitur; hoc vero e lapidibus lignisque exædificatur: Apostolorum enim temporibus, Ecclesia cum Spiritualibus gratiis abundaret, & vitæ splendore afflueret, Ecclesiasteria (templa scilicet) nulla erant* (e). Da queste sue parole raccogliamo, che la parola *Chiesa*, impropriamente si usi a dinotar que' luoghi sacri (f), che da' Latini *Martyria, Oratoria, Templa*, e nelle opere degli antichi Padri Greci chiamansi εὐκτήρια, Βασιλικαὶ, σεμνεῖα, κυριακαὶ, donde i Sassoni, i Tedeschi, gl' Inglesi ricevettero i nomi di *Kerk*, *Kirk*, *Church*, *&c.*, e propiamente significhi quell' adunanza di fedeli, che glorificano Dio coll' innocenza della lor vita, coll' illibatezza del loro animo, e colla santità del lor costume. E perchè tra' fedeli debbono in ciò segnalarsi i Sacerdoti e i Sacri Mi-

(a) 1. *Ad Corinth.* 1. 2.

(b) *Ibid.* XIV. 34.

(c) Οὗτοι διὰ πολλὴν ἀρετὴν καὶ τὴν οἰκίαν ἐκκλησίαν ἀπέφηναν, μόνα τὰ τῇ ἐκκλησίᾳ πρέποντα ποιεῖν προελόμενοι: *Theophil. ad* 1. *Corint.* XVI. 19.

(d) Ἐκκλησία καλεῖται φερωνύμως, διὰ τὸ πάντας ἐκκαλεῖσθαι, καὶ ὁμοῦ συνάγειν. *Cyrill. Jerosol. Catechesi* XVIII.

(e) Ἄλλο ἐστὶν Ἐκκλησία, καὶ ἄλλο Ἐκκλησιαστήριον. ἡ μὲν ἐκ τῶν ἀμώμων ψυχῶν συνέστηκε, τὸ δὲ ἀπὸ λίθων καὶ ξύλων οἰκοδομεῖται . . . ἐπὶ μὲν τῶν Ἀποστόλων ὅτε ἡ Ἐκκλησία ἐκόμα μὲν χαρίσμασι πνευματικοῖς, ἔβρυε δὲ πολιτείᾳ λαμπρᾷ, ἐκκλησιαστήρια δὲ οὐκ ἦν. *Isidor. Pelus. Epist.* 246. *lib.* 2.

(f) *Tot. tit. extra de Eccles. Ædifican. vel repar. & tot. tit. Cod. de Sacrosan. Eccles.*

Miniſtri del tempio, troviamo il nome di *Chieſa* per eccellenza ad eſſi dato, laddove in *S. Matteo* leggiamo quel *dic Eccleſiæ* (a), che racchiude il bello inſegnamento di caritevolmente avvertire il proſſimo ſenza rumore, e trovandolo reſtìo, darne parte a' Direttori Spirituali (b).

Quindi ammettendo queſta diſtinzione tra *Chieſa* e *Chieſiaſterio*, cioè a dire tra il formale e materiale della Chieſa; potrem dire che per proprietà del parlare, e' ſi fondi l'*Eccleſiaſterio*, cioè il tempio, e ch'e' ſi doti la *Chieſa*, cioè i Sacri Miniſtri, che nel già fondato tempio a glorificare Iddio particolarmente ſi uniſcono. Diſortechè chi diceſſe, che dal Conte Ruggieri ſi foſſe dato a' Sacri Miniſtri del tempio, ciò ch'e' facea di biſogno per loro oneſto mantenimento; e' verrebbe a dire, che la Chieſa *Girgentina* foſſe ſtata da lui dotata, ma non già che da lui ſi foſſe edificato il tempio in cui doveano ſervire.

Poſto tutto ciò per vero, noi chiamiamo per giudice tra noi e 'l noſtro dotto Contraddittore chicchesſia, perchè venga a decidere, ſe abbiam ragione di lagnarci di lui, ch'e' ci abbia voluto parlare a bello ſtudio con enimmi e in gergo letterario, per non farſi da noi ſentire, quando ſenza ſpiegarci che intendeſſe per *Chieſa*, ha ſcritto, che ſebbene già tempo fuſſero tutti i Canonici della Chieſa di *Girgenti* di Regia dotazione (c); non per queſto e' ſi poſſa dire che la Chieſa di *Girgenti* ſia ſtata da' ſuoi Re dotata: perchè s'egli ſecondo la diſtinzione propoſta, per Chieſa intende il Templo, il Templo è ben capace di eſſer fondato, ma non dotato; e in queſto ſenſo e' dirà bene, che 'l Conte Ruggieri col dotare i Canonici, non fondò già il templo: che non di Canonici ſi fabbrica, ma di legni e di pietre, che non ſon capaci d'altra dote, che di quella che lor può dare

Mens, menſura, quies, motus, poſitura, figura.

Ma ſe per Chieſa egl' intende i Sacri Miniſtri, che ben ſon capaci di dote e di rendite; com'è ch'e' ſieno e non ſieno ſtati da' Re della Sicilia dotati, ſe tanto è dir Chieſa, quanto dir adunanza di Sacerdoti che la Chieſa compongono?

Sinattanto dunque, ch'e' ci laſcerà nel bujo in cui ci ha poſti, e non ci ſpiegherà com'e' vadi la coſa, ch'e' non ſi debba dir dotata la Chieſa, quantunque ne ſieno ſtati dotati i Sacri Miniſtri, che la rappreſentano; ſoffrirà con pazienza, che noi col volgo crediamo, ch'e' debbaſi aver

(a) *Matth.* XVIII. 17. 18.

(b) Ἐιπὲ τῆ Ἐκκλησίᾳ *ſcilicet interprete Div. Chriſ. homil.* IX. *in Matth.* τοῖς προεδρεύουσι: *præſidentibus*: *& Theophil. ſimiliter ad hunc locum* τὰς τῆς Ἐκκλησίας προέδρους *Eccl. Præſides explicat.*

(c) *Scrittura del Contraddittore fol.* 12. *at. verſ. potremmo, & fol.* 17. *at. verſ. anzi più &c. & fol.* 18. *at. verſ. inoltre.*

aver per dotata, qualora e' fene fieno dotati i Miniſtri (a): e che perciò facendoci egli a ſapere colle proprie parole di Monſignor del *Pozzo*, Regio Viſitatore della Chieſa di *Girgenti*, che *olim omnes Canonicatus per Regem hujus regni præſentabantur*; e' ci abbia per propria confeſſione fatto intendere, che la Chieſa di *Girgenti* ſia di Regia dotazione in quanto al formale, perchè per teſtimonianza de' Generali Regj Viſitatori, tutti i Canonici, di cui ſi componeva il ſuo formale, erano già a nomina Regia: e terremo fermo nella memoria, che *Chieſa* ſignifica inoggi coſa compoſta di anima e corpo, cioè a dire, che il templo e i Miniſtri del templo ſien le parti componenti di quella che ſi chiama Chieſa.

Ma perchè coll'ammettere il dotto Contradittore, che già tempo tutti i Canonici erano a nomina Regia, potrebbe dire ch'e' voglia ſoltanto concederci, che il Conte Ruggieri aveſſe data l'anima, ma non il corpo alla Chieſa *Girgentina*, dotando i Miniſtri del ſacro templo, non fabbricando il templo; uopo è di far vedere che in anima e corpo ella fuſſe ſtata da lui compiutamente formata. Ciò però non ſi può da noi fare, ſenza procurar d' intendere, che coſa ſia Veſcovado, per poi dedurne s' e' ſi poſſa fondar Veſcovado ſenza Chieſa: ch' è la coſa a cui par che abbia le mire così il dotto Contradittore, come que' Signori che fecero in Sicilia conſulta contraria a' dritti Reali, col motivo che il Veſcovado era di padronato Regio, ma non già la *Chieſa come Chieſa*.

Come *Dioceſi* e *Veſcovado*, preſſo profani antichi Scrittori (b) altro non ſignifica, ſe non che la direzione e governo che ſi dà a uno ſopra molti; così nelle ſacre carte, e preſſo i primi Padri della Chieſa, e' dinota l' azione ſpirituale, che ſi fa dal Veſcovo tra' fedeli: *Qui Epiſcopatum deſiderat*, dice S. Paolo, *bonum opus deſiderat*, ed ivi i Padri chioſando, notano: *opus*, *non dignitatem*, *non delicias* (c). E in queſto ſenſo il primo *Veſcovado* ſopra la Terra e' ſi fu quello di Criſto Signor noſtro, *qui eſt Epiſcopus animarum noſtrarum* (d): e poi quello de' Santi Appoſtoli, e ſuccedevolmente del Sommo Pontefice, che rappreſenta Criſto, e degli altri Veſcovi, che rappreſentano gli Appoſtoli, da' quali componeſi il *Veſcovado* dal Divin Redentore fondato. *Epiſcopatus unus eſt, cujus a ſingulis in ſolidum pars tenetur*, dice S. Cipriano (e), e altro-

(a) *Argumen. ex cap. nemo de Conſecrat. diſtin.* 1. *&* *ex Novell.* 67. *ut nullus fabricet cap.* 2. *& paſſim apud Canoniſtas*.

(b) *Vide apud Strabon. lib.* 13. *de Phryg. aliiſque Aſiæ regionib. Cicer. famil.* XII. *epiſt.* 67. *Hom. Iliad.* ή *verſ.* 255. *vid. Pollu. & cæter. Onomaſ.*

(c) 1. *Timot.* III. 1. *ad quem locum videndi Div. Chriſoſ. homil.* x. *& ex eo Theophil. Iſidor. Peluſ. Epiſt.* 116. *lib.* 3.

(d) *S. Pacian. Epiſc. Barcinon. epiſt.* 1. *&* 3.

(e) *De Unit. Eccl.*

trove: *Cum sit a Christo una Ecclesia, per totum mundum in multa membra divisa, item Episcopatus unus, Episcoporum multorum, concordi numerositate diffusus* (a). Disortechè e' non si possi perciò dare Vescovado senza Chiesa, nè Chiesa senza Vescovado, cioè a dire senza Sacerdoti: perchè *Ecclesia non est, quæ non habet Sacerdotes* (b), e da' Sacerdoti si esercita il *Vescovado* nella Chiesa.

Sicchè dinotando la voce *Vescovado* l'azione spirituale del Vescovo nella Chiesa, e' si vede che con essa non han che fare i terreni fondatori, e che per abuso de' bassi tempi siesi traportata a dimostrare il tenitorio che alla Vescovil Giuridizione è sottoposto, laddove nel linguaggio de' Padri una divinissima cosa significava. Niente però di manco, ebbe ciò origine, per via di *Metonimie* e *Sineddochi*, ed ecco come.

I Vescovi nella primitiva Chiesa, a imitazione di Cristo Signor nostro (c), per esercitare il *Vescovado* o sia l'azione del divino loro carattere, e' si metteano a sedere in luogo sublime ed alto, perchè meglio dal popolo fedele potessero esser ascoltati nella spiegazione della Vangelica dottrina: e come di que' tempi, per quel che dagli eruditi e dotti Critici si crede (d), e' non vi erano ancora templi; egli addiveniva, che a collocare in luogo alto il Vescovo, e' si faceano delle cataste di legna, sopra le quali e' si mettean poi a predicare: e queste eran quelle che *Tertulliano* chiama *Cathedras Apostolorum*, delle quali tal crede che quella di S. Marco si conservasse nella Chiesa Alessandrina *ex ebore antiquo politis tabulis* (e). Indi poi a qualche tempo, com' e' si cominciaron a fabbricar delle Chiese, e' si diè ferma e stabile sede a' Vescovi in esse, nel luogo più alto, come si può ricavare da un Canone del Concilio Niceno, in queste parole dall' Arabo rapportate dal *Turriani*: *Et sedem habeat Episcopus inter precandum, in summo loco templi intra altare* (f): e la ragione perchè così si dovesse situare l'abbiamo da *Zonara*, laddove dice: *Vox Episcopus eum ad vigilantiam excitat: dicitur enim speculator: speculatorem autem vigilare oportet*, *non*

(a) *Idem in Epist. ad Antonian.*

(b) *Apud Divum Hieron. advers. Lucifer.*

(c) *Matt.* v. 1.

(d) *Ex Origen. lib.* VII. *contra Cels. passim. ex Clem. Alex. Stromat.* VII. *ex Minucio in Octavio*: *ex Arnobio lib.* VI. *ex Lactan. de Falsa Relig. lib.* I. *cap.* XX. *&c.*

(e) *Vide Vales. ad lib.* VII. *H.E. Euseb. cap.* 32. *ex actis MS. passionis Marci*.

(f) *Francis. Turrian. apud Selden. de Syned. hebr. lib.* 3. *cap.* XV. *pag. m.* 192. *ex MS. Bibliot. Oxonien. Can.* 63.

non otio languere: propterea Episcopis cathedra in sublimi posita est (a). E da questo uso, come suole spesso accadere, nacque poi l'abuso, che i Vescovi, non contentandosi della catasta, della cattedra, della sede; e' si venissero a formare il trono e 'l soglio: disorteché i Padri Antiocheni, fra le altre cose ch'ebbero a riprendere in *Paolo di Samosata*, e' si fu l'intollerabile suo fasto, *quod sibi* Βῆμα καὶ Θρόνον ὑψηλὸν *tribunal & thronum sublimem construxisset* (b). Ad ogni modo essendo l'abuso passato in consuetudine, egli avvenne, che i Vescovi delle più famose Chiese pigliassero il nome dal trono o sia sede (c), sopra della quale il Santo Vescovil ministerio esercitavano, e si denominassero Ἀρχιερεῖς τῶν μεγάλων καὶ οἰκουμενικῶν Θρόνων: *Episcopi magnorum & Catholicorum Thronorum, Romæ, Constantinopolis, Alexandriæ, Antiochiæ, Hierosolymorum* (d). Indi come dal governo spirituale di una sola Città passarono ad averlo di molti luoghi a quella Città sottoposti, in guisa che la prima sede, in cui esercitavano il *Vescovado*, venne a torre il nome della principale Città in cui si era; così tutti gli altri luoghi, che alla lor cura eran raccomandati, vennero ad esser compresi sotto lo stesso nome, che avea la sede da cui denominavansi i Vescovi: ed essendosi poi lor dati de' poderi, ne' luoghi dove il *Vescovado* esercitar doveano; e' ne seguì, che *Vescovado* si chiamasse tutto il tenitorio lor destinato, per ricavarne l'alimento corporale, nel medesimo tempo ch'e' vi doveano la divina parola predicare e spargere.

Perlaqualcosa prendendo il *Vescovado*, o come dinotante l'azione spirituale, ovvero come dinotante il tenitorio da cui le rendite il Vescovo riceve, il nome dalla principale Chiesa in cui ha il Vescovo la sua Sede per esercitarvi il *Vescovado*, che si è la cosa per la quale il Vescovo è Vescovo; e' non si può concepire Vescovado senza Chiesa: perchè e' sarebbe troppo sconcia cosa, ch'e' si facesse un Vescovo per mangiare e non per predicare, assegnandogli copiose rendite, ma non dandogli Chiesa dove posar la sua Sede, per adempire alla missione da Dio lasciatagli.

Or s'egli è così, che il *Vescovado*, come dinotante l'azione spirituale del Vescovo nell'insegnare e nell'istruire, si esercita in luogo e sede a ciò destinata: e come dinotante l'estensione del territorio, riceve la denominazione dal luogo principale in cui ha il Vescovo il suo Vescovil soglio; com'

(a) Τὸ ὄνομα τοῦ Ἐπισκόπου, εἰς νῆψιν αὐτὸν διεγείρει· σκοπὸς γὰρ ὠνόμασται· τὸν δὲ σκοπὸν ἐγρηγορέναι δεῖ, ἀλλ' οὐ ῥαθυμεῖν· Διὰ τοῦτο τοῖς Ἐπισκόποις, ἡ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ καθέδρα ἐφ' ὕψους ἵδρυται, δηλοῦντος τοῦ πράγματος, ὅτι δεῖ τὸν ὑπ' αὐτὸν λαὸν ὁρᾶν ἐφ' ὕψους, καὶ ἐπισκοπεῖν ἀκριβέστερον. *Zonar. ad Canon. Apostol. 58. & ex eo Balsamon ibid.*

(b) *Antiocheni Patres in Epis. ad Dionysium, & Marcum, contra Paulum Samosatenum apud Euseb. lib.* VII. *cap. 30. H. E.*

(c) *Vide Euseb. H. E. lib.* VII. *cap. 32.*

(d) *Theophanes in Chronogr. de Georg. Syncello loquens.*

com' e' si poteva dire dal Conte Ruggieri ; s' egli è vero che non avesse fondata la Chiesa : *Episcopales Ecclesias ordinavi*, *quarum una est Agrigentina*, s' e' senza punto pensare alla Cattedrale, badò soltanto a fare un Vescovado senza sede ? com' e' poteva dire: *Episcopales Ecclesias ordinavi* , s'e' non avendo curato della Cattedrale , venne a fare in conseguenza un Vescovado senza Chiesa ? com' e' poteva dire: *Episcopales Ecclesias ordinavi* , s'e' non riflettendo che la Chiesa dicesi ordinata , quando ella ha Templi , Altari , Vescovo , e Sacerdoti , e' fondò e dotò il Vescovado , per esser amministrato da un Vescovo , che avesse rendite e non sudditi , danajo ma non Sacerdoti , fondi ma non templi? com'e' poteva dire: *Episcopales Ecclesias ordinavi* , s'e' vi pose un Vescovo senza sposa,che si è la Cattedrale ch'e' non fece?com'e' poteva dire : *Episcopales Ecclesias ordinavi* , s'e' fece un Capo senza corpo , col fare un Vescovo senza Capitolo , (a) s'e' fece un corpo senza capo , col formare un Vescovado senza Cattedrale ?

Che direm dunque ? diremo che il Conte Ruggieri chiamasse ordine il disordine, vantandosi di ordinar i Vescovadi, facendo Vescovadi senza Chiesa , eleggendo Vescovi senza Capitolo , senza sede , senza tempio ? o pure che il nostro Contraddittore voglia far nascere il disordine dall'ordine, col non ispiegarci che cosa egl'intenda per Chiesa *Girgentina* , che per Vescovado *Girgentino* ? dacchè distingue talmente l'una dall'altro , che suppone che ciò che Ruggieri diede alla Chiesa *Girgentina* , fosse dato al Vescovado e non alla Chiesa , al Vescovo e non alla Cattedrale : laddove noi , e con noi la comune opinione del Mondo , crediamo come il credette Ruggieri , che Vescovado , Chiesa , Sede Vescovile , Cattedrale *Girgentina* , sieno espressioni diverse in quanto alle parole , ma simili in quanto alla sustanza ?

Ma e' vi ha un' altra cosa di più cattivo , ed ella si è , che sebbene il dotto Contraddittore confessi che il Vescovado di *Girgenti* sia di Padronato Regio ; tuttavia negando che lo sia la Chiesa , da' suoi stessi principj e' sene deduce necessariamente , che neppure il Vescovado sia di Regio Padronato.E ch'e'sia così,e' vuole che il Padronato non si acquisti, se copulativamente non si metta dal Padrone, fondo,dote, edifizio. Or per quanto e'dice,alVescovado diè Ruggieri fondo e dote,ma non già edifizio, perchè il Vescovado non si fabbrica,e non si è già un edifizio:dunque essendo mancata nella fondazione del Vescovado *Girgentino* una delle tre cose, cioè , l'edifizio ; in conseguenza il Conte Ruggieri non ne potè acquistare il padronato : e perciò a perpetua gloria di chi ha promossa una tal dottrina, che e'si fondino de'Vescovadi senza Chiesa Cattedrale ; nè la Chiesa di *Girgenti* nè il Vescovado saranno di Regio Padronato . Non lasceremo per questo di maravigliarne , che gl'inventori ne sieno stati in Sicilia due Supremi Regj Ministri , qui poi seguitati dal dotto nostro Contraddittore:

(a) *Cap.novit de his quæ fiunt a Prælato &c.*

re: a cui invero potremmo in confidenza dimandare, ciò che per riverenza non si può da quelli pretendere, ch'e' ci additasse un solo autore, che insegni, com'e' si possa fare, secondo le massime canoniche, ch'e' si acquisti il padronato sopra il Vescovado, senza ch'e' sene sia fatta la Cattedrale; per indi sapere, quel Ruggieri che nominava o presentava Vescovi per *Girgenti*, a che cosa gli presentava, se gli mancava la Chiesa dove il Vescovo avesse a far da Vescovo? in che consista la differenza, che un privato intanto abbia il dritto di nominare, perchè doti, fondi, edifichi la Chiesa dov' e' nomina; e che quegli poi nominasse come Padrone, senz'aver fondata la Chiesa a cui nominava? Quandochè si è avuto per cosa tanto essenziale la fondazione della Chiesa, per partorire il diritto di Padrone, ch'e' vi fu un tempo che col nome di *Chiesa*, e' si dinotava il Padronato sotto Carlo magno. (a)

Cresce la nostra confusione, allorchè leggiamo presso il dotto Contradittore, che il Conte Ruggieri avesse fatto larghe donazioni al Vescovo, ma non già alla Chiesa Cattedrale, e che per *Sede Episcopale*, e' si debba intendere il Vescovo, non già la Cattedrale: disortechè a provare, che Ruggieri avesse il Vescovo e non la Cattedrale dotato, e' si serve dell'autorevole testimonianza del Regio Visitatore *Jordì*, che così parla: *Serenissimi Reges hanc Sedem Episcopalem donis plurimis dotaverunt, ac feudis, decimis, ac privilegiis ornaverunt amplissimis*. (b) Chi mai da queste parole ne dedurrebbe questa conseguenza, che ne deduce il dotto Contradittore: *il Vescovato adunque, e non la Chiesa Cattedrale, è di Regio Padronato*. (c) Vorremmo invero sapere con qual più volgar latino e' si potea spiegare, che i Re della Sicilia avessero la Cattedrale di *Girgenti* riccamente dotata, s' e' non basta ad assicurarcene ciochè disse il Visitatore *Jordì*, nell'atto che di ordine Regio la visitava? Perchè se *Sede Episcopale*, non basta a dinotare la Cattedrale, ma soltanto il Vescovato e il Vescovo; uopo è dire, che quando il Visitatore Regio si servì del dimostrativo *hanc Sedem*, visitando la Cattedrale, avesse avuto innanzi gli occhi il Vescovo, e non la Cattedrale ch'e' visitava, e che in conseguenza avesse chiamato *Sede Episcopale* il Vescovo: il che solo può stare con ciò che si è scritto per parte di Monsignore, che i Vescovi di *Girgenti sieno di Regia fondazione*. (d) perchè seguendo una tal leggiadra maniera di parlare, che *Sede Episcopale* significa il Vescovo, e che i Vescovi si fondino; potremmo di oggi innanzi chiamar Sede Vescovile Monsignor Gioeni, ed anche Vescovado: mercecchè il dotto suo Avvocato vuole che ogni espressione dinoti il Vescovo, ma non mai la Cattedrale, per paura che non diventi poi di Regio Padronato.

D Noi

(a) *Voyez Monsieur Mareschal De Droits Honorifiq. &c. Tom. pr. pag. 7.*
(b) *Scrittura del Contradittore pag. 18. at. vers. inoltre.*
(c) *Ibid. vers. il Vescovato.*
(d) *Scrittura del Contradittore fol. 13. vers. 13.*

Noi però per non disgustarlo, uopo è che gli andiam dappresso, e che stiamo alle sue parole, dalle quali ne abbiam ricavato, che la *Chiesa Girgentina*, che significa il Vescovo, sia stata dal Conte Ruggieri largamente dotata: che la *Sede Vescovile*, che significa il Vescovo, sia stata pur di ampli privilegj e doni, e feudi e decime da' Re della Sicilia arricchita: che il *Vescovado*, che significa il Vescovo, sia tutto di Padronato Regio: e in conseguenza, che quanto ha la Chiesa *Girgentina*, la Sede Vescovile, il Vescovado, il Vescovo, tutto provvenga dalla generosa mano Reale, dalla Cattedrale in fuori, che non può venire sotto i nomi di Chiesa, di Sede Vescovile, di Vescovado; mercecchè fra gli altri privilegj amplissimi ch'ebbe la Sede Vescovile di *Girgenti*, e'vi fu questo sopra ogni altro singolarissimo, e soltanto per lei inventato, che sotto i nomi di *Girgentina Chiesa*, di Sede Vescovile, di Vescovado, e'non si dovesse mai comprender la Cattedrale, tuttochè nel resto del Mondo dalla Cattedrale pigli il nome la Chiesa, la Sede Vescovile, il Vescovado, e il Vescovo.

Ma lasciando le sue sottigliezze al dotto nostro Contradittore, perchè non le sappiamo intendere; ci avvaleremo dell'autorità di quegli Scrittori, che son più alla nostra portata, per ben intendere quel che sarem per dire in appresso. E' si può da noi francamente affermare, che la parola *Chiesa*, assolutamente posta, ne'bassi tempi abbia significato la Chiesa Maggiore. Così *Procopio* parlando della distruzione di Antiochia per opera di Cosroè, de'suoi soldati, per additare la Cattedrale, e'dice: *ἐσ τὸ ἱερὸν ἀπὸ τῆς ἄχρας κατέβαινεν, ὅπερ ἐκκλησίας καλῦσιν; a summitate ad templum, quod Ecclesiam vocant descenderunt.* (a) E dove *Sozomeno* disse: *ἐπὶ τῇ ἀφιερώσει τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκκλησίας*, il dotto di lui interprete tradusse: *Antiochiæ in dedicatione Ecclesiæ.* (b) E perchè l'addurre altre pruove di ciò sarebbe un portar frasche in vallombrosa, bastino queste; che per insegnarci poi se la Chiesa significhi o no il Capitolo, e'ci farà questa carità Innocenzo III. con una sua Decretale, la di cui somma si è questa, che *Jurans obedire Prælato & Ecclesiæ, non Clero Diœcesano, sed Capitulo Cathedralis Ecclesiæ obedire tenetur*. (c) Sopra di che la Romana Ruota non ebbe difficoltà di appoggiarvi una decisione. (d)

Or che il Conte Ruggieri e'non avesse fatto la rara cosa di ordinare i Vescovadi senza Chiesa e senza Cattedrale, sene somministra una ben chiara pruova dal Sommo Pontefice Urbano II. che avendo nel 1099. confermata l'erezione della Chiesa *Girgentina* fatta da Ruggieri, e'ci fa ben conoscere ch'e' confermava l'erezione della Cattedrale: essendo cosa notissima,

(a) *Procop.lib.2.de Bello Persi.cap.*IX. *&* X.
(b) *Sozomen.lib.*VI.*cap.*VII.*ex traduc. Vales.*
(c) *Cap.cum Clerici* 10.*ubi glos.in verb.Ecclesiæ Placentin.de v. sig. & vide Du-Fresne in Glos.Græcit.Voce* Εκκλησια.
(d) *Decis.*118.*par.*1.*recent.*

sima, che come ogni Chiesa può fondarsi colla sola autorità del Vescovo(a) così le Cattedrali non si ergono, se non per autorità del Sommo Pontefice : (b) essendo questa una facoltà a lui talmente riservata, che neppure al suo Legato s'intende conceduta, se espressamente non se gli conceda. (c) E comechè di propia bocca l'avesse Urbano a Ruggieri comunicata, e in virtù della sua parola avesse egli erette e fondate tutte le Chiese Cattedrali della Sicilia ; (d) ad ogni modo e' ne volle dipoi in iscritto dimandar la conferma. Quando dunque e' dice il Conte Ruggieri, nel principio del suo Real diploma per la Chiesa di *Girgenti* : *Urbano II. Apostolicæ Sedis Præsidente, Episcopales Ecclesias quarum Agrigentina est una, ego Rogerius ordinavi* ; ben si vede ch'e' parli della Cattedrale da lui fondata, per cui poi dimandonne la Pontificia Bolla da quel medesimo Pontefice, da cui a voce glien'era stata data la licenza : e altri che Monsignor di *Girgenti* non potrà negare, che la Cattedrale non fosse stata da Ruggieri fondata, perchè e' ne vuol esser Vescovo, ma non ne vuol saper grado alla memoria di colui, e perciò vuole che colle stampe si sostenga, che l'*ordinare Ecclesias Episcopales*, non significhi nel linguaggio del Gran Ruggieri, fondar Cattedrali, ma bensì ordinar Vescovadi senza Cattedrale.

Dalla medesima Bolla ricaviam noi, che non solo avesse il Gran Ruggieri fondata la Cattedrale di *Girgenti* ; ma che l'avesse inoltre proveduta della dote bisognevole così al mantenimento del suo Pastore, che di tutti altri Ministri, ch'e' vi facea mestiere per lo servizio del Sacro Templo. Mercecchè dopo aver parlato Urbano della intiera dote da lui assegnatale, e della Terra di Cathel data in proprietà al Vescovo, e' soggiugne : *Quæ omnia integrè conserventur tam tuis, quam Canonicorum & Clericorum omnium, ac pauperum usibus profutura.*

Che se il dominio di una cosa, ben si pruova cogli atti co' quali chi la possiede, come di sua ne dispone ; e' non si potrà negare, che il Capitolo *Girgentino* avesse avuto porzione delle rendite che il Conte Ruggieri diede alla Chiesa di *Girgenti*, quandoch'e' si faccia vedere, che come di cosa sua ne abbia disposto. A questo fine e' si dee sapere, come avendo Re Guglielmo II. voluto innalzare alla Vergine gloriosa il maestoso magnifico templo di Monreale, e' pensò a fargli una dote che propia e dicevole gli fosse : e perciò dalla Chiesa di Palermo e da quella di *Girgenti* tolse molti fondi, e alla nuova famosa sua fabbrica appliconne le rendite, dan-

D 2

(a) *Cap. nemo: Cap. placuit de consecr. distin. 1. cap. ad hæc de relig. domib. cap. cum olim de privileg.*

(b) *Argum. tex. in cap. 1. de transl. Episc. cap. 1. ne Sede vacante : cap. quod translationem & ibi glos. de offic. legat.*

(c) *Vide Frances de Eccles. Cathed. cap. 3. num. 1. & num. 17. & 18. & Solorzan. de Jur. Indi. lib. 3. cap. 11. a num. 1.*

(d) *Vide Pirr. in notit. Eccles. Messan. pag. m. 383. a num. 4. & infra.*

dando poi dal Regio suo demanio l'equivalente di quel che tolto lor avea. Con questa occasione e' si fecero tre strumenti, uno tra la Chiesa Palermitana e la *Girgentina*, un altro tra questa e quella di Monreale, un altro tra il Re Guglielmo e la Chiesa *Girgentina*: da'quali manifestamente si raccoglie, com'egli il Capitolo di *Girgenti* era nel possesso de'beni dal Conte Ruggieri donatigli.

Veggiamo nel primo, che la Chiesa *Girgentina* cede a quella di Palermo i casali di Kalkes e Bruccati, e nella cessione che sene fa, dichiarasi il Vescovo di farla *de voluntate, consilio, & consensu omnium fratrum nostrorum, voluntate & consensu etiam domini nostri gloriosissimi Regis, bona, spontanea, libera voluntate nostra &c.* Sene fortifica l'atto col sigillo Capitolare della Chiesa *Girgentina*, e si soscrive dal Vescovo, e da dieci Canonici, e il Vescovo e i Canonici, tutti uno dopo l'altro soscrivono, *concedo, & confirmo*. (a)

Nel secondo poi, in cui la Chiesa *Girgentina* fa la cessione a quella di Monreale di alcune rendite, ch'ell'avea nel tenimentodel Castel di Corleone; il di lei Vescovo a nome di tutto il Capitolo, pur dice di cederle *bona, libera & spontanea voluntate nostra, de voluntate consilio & consensu omnium fratrum nostrorum, ac voluntate & consilio suæ Regiæ Majestatis:* eziandio sene fortifica l'atto col sigillo del Capitolo, e soltanto nel soscriverlo, il Vescovo da'suoi Canonici si distingue: perchè egli non mette altro, che *Ego Bartholomæus Agrigentinus Episcopus*: ei Canonici al numero di dodici, un per uno soscrivono dopo il Decano, *subscribendo concedo*. (b)

Nel terzo finalmente del Re Guglielmo troviamo precisamente dinotata la parte che ne'tenimenti di Corleone avea, fra gli altri, per tre suoi Canonicati il Capitolo, in queste parole: *Inde est quia tu Bartholomæe Agrigentine Episcope fidelis noster, decimas & universos redditus, quos hactenus habebat Agrigentina Ecclesia ratione trium præbendarum sive trium canonicatuum de Parochia Bruccati & Kalkes; jam ipsam Parochiam Panormitanæ Ecclesiæ dimisisti: necnon & pro decimis, & omnibus redditibus, quos eadem Agrigentina Ecclesia ratione prædictarum trium præbendarum, seu Canonicatuum in Castello Corilionis, & omnibus tenimentis ejus.....volentes in æquivalens restaurare &c.* (c)

Dal ristretto di queste tre nobilissime scritture, e' sen' hanno a dedurre varie riflessioni. La prima che la Chiesa si rappresenta dal Vescovo col suo Capitolo: acciocchè per l'avvenire Monsignor di *Girgenti* non creda, che per Chiesa s'intenda il Vescovado e il Vescovo, senza Capitolo e senza Cattedrale, per poter pretender così tutto per se, e non lasciar nulla per gli altri. La seconda che il Capitolo di *Girgenti* nelle cessioni di-

so-

(a) *Apud Pir. in not. Panor. Eccl. a pag. 106. ad 107.*
(b) *Apud eun. in notis. Eccles. Agrigen. p. m. 701. a col. 1. ad 8.*
(c) *Idem ibid. p. m. 700. col. 2.*

ſopra dette cede le ſue rendite; e le cede come ſue, dicendo nel primo ſtrumento : *confirmo & concedo*, a pari del Veſcovo; e nel ſecondo: *ſubſcribo & concedo*; laddove il Veſcovo non concede ma ſoltanto ſoſcrive. Terzo, che le rendite del tenimento del Caſtello di Corleone ſervivano a tre de' Canonicati fra gli altri dal Conte Ruggieri fondati; e che perciò ſene legge fatta la ceſſione di loro volontà e conſenſo, col ſoſcrivere : *ſubſcribo & concedo*; dove il Veſcovo ſoltanto ſoſcrive. Quarto che i fondi, che allor ſi cedettero, erano certamente di Regia dotazione, de' quali per lo Padronato che il Re vi avea, non ſene potea fare alienazione ſenza il Regio conſenſo*: e che perciò ſi legga nella ceſſione ch'e' ſene fa alla Chieſa di Palermo, non ſolo *de voluntate*, ma anche *de conſenſu Regiæ Majeſtatis*: acciocchè non ſi aveſſe a credere ch'e' ſi fuſſe fatta una ſemplice permutazione di beni di privata fondazione a compiacenza del Re; ma una vera alienazione di beni di Regia dotazione, nella quale per eſſenza del contratto e non per convenienza, e' vi ſi ricercava l'eſpreſſa volontà e conſenſo del Re da cui derivavano: poichè ſe da privata munificenza foſſero provvenuti, e'baſtava dire nella ceſſione ch'e'ſene fece alla Chieſa di Palermo, ch'ella ſi foſſe fatta di conſenſo e volontà del Veſcovo e del Capitolo. Che s'e'ſi fuſſe vero ciò che falſamente ſi vuol dire, che dal Conte Ruggieri fuſſe ſtato ſolamente il Veſcovado fondato, e non la Chieſa; arebbe a eſſer vero altresì ch'eſſendoſi nel contratto del Re Guglielmo fatta una permutazione di que'fondi, che il Conte Ruggieri avea dati al Veſcovo, ſopra d'eſſi non avendo alcuna parte il Capitolo perchè alimentato dalle limoſine de'privati; e' non vi avrebbe dovuto entrare a parte col Veſcovo, a dare il ſuo conſenſo nell'alienazione di coſe, che alla menſa Veſcovile e non già alla Capitolare ſi appartenevano.

Baſterebbero queſte pruove a ſoſtener vigoroſamente il Padronato Regio ſopra la Chieſa di *Girgenti*, così a riguardo del formale che del materiale; tuttavia noi ſtimiamo di non dovercene contentare, ma di ricercarne delle altre e più belle e più chiare, perchè meglio ſi conoſca l'arditezza, colla quale ha voluto Monſignor di *Girgenti* negare al ſuo Sovrano ciocchè non ſe gli può contraſtare, ſe non ſolo da chi, cavalcando chimere, voglia roveſciare per terra l'evidenza e la verità.

Che le Chieſe della Sicilia foſſero ſtate da' Saraceni diſtrutte, e da Ruggieri reſtituite all'antico ſplendore, arricchite di poderi, fregiate d'ornamenti, e caricate di doni; lo ſteſſo Ruggieri così ce lo atteſta nella fondazione, ch'e'ſe del Muniſtero de' Benedettini di Patti a S. Bartolomeo dedicato nel 1094.: *Eccleſias quoque ab impietate nefanda Saracenorum dirutas, ad honorem Dei . . . . . in priſtinum ſtatum reſtitui, ditavi muneribus, ampliavi poſſeſsionibus, & ſpecioſis decoravi ornamentis* (a). E co-

(a) *Ex Diplom. Rog. apud Pirr. i.z not. Eccl. Pact. pag.m.770. colum.1.*

come in ciò e' si diportasse, da quel che fece in Traina, che fu la prima delle Città da lui a'Saraceni conquistate, il potrem dirittamente argomentare per le altre, dalle muse ancorche rozze di un Autore, che d'ordine dello stesso Ruggieri scrisse la sua storia.

Tanto sibi adjumento collatus divinitus
Ne appareat ingratus vilipendens Rogerius,
Secum cæpit deputare quid litaret potius
Cæmentarios conducens undequaque aggregans
Templi jacet fundamenta in Urbe Troinica,
Ad quod perstans ævo brevi superat
Laquearia Tectorum ligantur Ecclesiæ,
Parietes depinguntur diverso bitumine,
Consecratur in honore Virginis Puerperæ,
Multa dote augumentatur Terris sive decimis,
Ornamentis palliatur ex diversis copiis
Cathedra Pontificatus sublimatur infulis,
Sacer Clerus augumentatur prout sumptus supp etit.
Altaris vasa, vel vestis plusquam Clero sufficit
Candelabra, Cruces, Textus, ac Cerasumbali
Ex metallo signa fiunt plebem invitantia
Melodiam dulcem reddunt pulcrè consonantia,
Melodizat Sacer chorus hymnos Sacris laudibus,
Præsul verba Sacræ legis seminat in gentibus
Divinus Cultus arcessitur pluribus Credentibus.
Cui debent hæc adscribi, nisi tanto Principi?
Qui reduxit Sacram legem undè priùs corruit
Cujus ope fit hoc totum, & hanc legem reddidit (a).

E perchè non si creda, che questo, per altro veracissimo Storico, avesse piucchè da Storico, da Poeta parlato; ecco com'egli stesso il Conte Ruggieri ci dà a divedere la pratica da lui tenuta nel restituire a Dio le Chiese, e'Sagri Ministri, che se gli eran tolti dall'Affricana barbarie, allorchè nel 1096., congiugnendo la Chiesa di Messina a quella di Traina, a Roberto, a cui diede d'ambedue la cura, così scrisse: *Cum subjecta fuisset mihi voluntate divina Sicilia tota, proposui relevare veteres Ecclesias, & dirutas dirigere . . . . nuper verò templum ædificavi dicatum Sancto Patri Nicolao in Messana Urbe, & in Episcopalem Urbem constitui, ut antiqua olim traditio monebat hanc fuisse Cathedralem ejusdem Urbis, eamque pulcherrimam sanè, ut modo est erectam, ornatamque tradidi tibi præfato Episcopo, cum decenti famulatu &c.* (b)

Dicendo dunque l'istesso Conte Ruggieri di avere le già distrutte Chiese della Sicilia, della guisa che abbiam veduto ristabilite; e fra

(a) *Ex Gaufrido Malat. lib. 3. cap. 19.*
(b) *Ex Pirr. in not. Eccl. Mess. ad annum* 1090. *pag. m.* 382. *colum* 2.

e fra queste dovendosi annoverare anche quella di *Girgenti*; e'non si può senza temerità dire, che con una mensogna indegna d'un privato, non che d'un Principe, e' si avesse voluto attribuir la gloria, che all'altrui pietà si dovea, come pretende Monsignore: ad ogni modo come e' si è di delicatissima coscienza, in virtù della quale dolcemente si lusinga, che al solo suo *ipse dixit* si abbia a credere, ancorchè parli senza pruove, senza ragioni, senza fondamento; parmi di vederlo ancor tempestante e scrupoloso a non voler concedere Padronato sopra la Chiesa di *Girgenti* al nostro Sovrano, sul motivo che sebbene il Conte Ruggieri dica nel fondar la Chiesa di Messina e'l Munistero di Patti, che le già cadute Chiese della Sicilia si erano dalla sua generosità tolte dalle ruine, maestosamente ornate, di ricche rendite fornite; contuttociò e' non parli della Chiesa *Girgentina*, ed e' si serva di dire *Ecclesias*, ma non già *omnes Ecclesias*: e questa fiesi una particella tale, ch'e' può far pensare a qualcuno che vadi trovando il nodo nel giunco, che quella parola *Ecclesias*, posta assolutamente, non possa significare, che tutte le Chiese avessero patita la medesima disgrazia co'Saraceni, e goduta la stessa fortuna di sperimentare la generosa pietà del gran Ruggieri: e che perciò e' non sia per cedere d'un dito, se non ci adattiamo a convincerlo con una autorità di gran peso, in cui e' vi si legga bella e tonda l'importantissima voce *omnes*: e che si dimostri inoltre che tra le tutte, anche quella di *Girgenti* vi sia compresa: che certamente fu fondata e prima della unione della Chiesa di Traina a quella di Messina nel 1096. e prima della fondazione del Munistero di Patti nel 1094.. La cosa è invero un tantino irragionevole, ed è un volerne troppo da chi ha già dato molto; ma come Monsignore, o per dritto o per traverso, vuole quel ch' e' vuole, e poi merita ogni riguardo; mi son messo in testa di volerlo contentare: e a questo fine caldamente mi son raccomandato a quella buon'anima del Conte Ruggieri, perchè mi ajutasse a far quest'opera di carità a sua Signoria Illustrissima, di quietargli la coscienza. Ed ecco che mi ha pienamente esaudito, e se Monsignore non vorrà poi, il che non credo, rendersi a quest'altra pruova, che gliene do per parte del Conte Ruggieri; e'starà a pericolo di passare più per ostinato, che per iscrupoloso. Or vedete, che ha fatto quell'anima beata! mi ha dato in mano il diploma che fece quando era tra noi, e fondava la Chiesa di Catania, e mi ha ordinato che tale quale a Monsignore il facessi leggere, e tale quale io gliele do a leggere in queste parole piene *di omnes* da capo a piede: *Igitur pacificata omnino omni terra Siciliæ per Dei pietatem, & per nostras angustias: cæpi Ego Rogerius Comes adornare* omnes *Ecclesias Siciliæ, quas tempore Belli cæperam ædificare de meis thesauris, & meis nobilibus indumentis, & etiam accrescere earum possessiones, quas illis jam dederam de meis propriis possessionibus* (a).

Indi

(a) *Apud Pir. in notit. Eccles. Catanen. p. 521. colum. 1.*

Indi acciocchè tra l'*omnes Ecclesias Siciliæ* e' vi si vedesse compresa quella di *Girgenti*, per toglier ogni scrupolo a Monsignore; e'mi ha mandata l'anima di quel Roberto ch'e' già destinò Vescovo di Traina e Messina, che a nome suo dalla donazione da lui fatta di alcuni beni alla Chiesa di Lipari, mi avesse descritto le Chiese, e l'ordine, col quale le avea fondate e dotate: e mi ha detto così: *Venerabilis & gloriosissimus Rogerius &c. Ecclesias ab impietate nefanda Saracenorum dirutas, ad honorem Dei in pristinum statum restituit, ditavit muneribus, ampliavit possessionibus, & speciosis decoravit ornamentis. Primum vero Traginensem Ecclesiam, in qua Dominum, & venerabilem Robertum primum constituit Episcopum, deinde* Agrigentinam, *& Mazariensem, sequenter autem Catanensem, ad ultimum quoque Syracusanam* Constituit Ecclesiam, & Episcopum . . . *teste eodem Comite Rogerio, & Goffrido infante filio suo* (a); quì si parla troppo volgare per imbrogliarci, e scernere, s'e' si tratti di Chiesa materiale o formale.

Per la qual cosa se nella fondazione della Chiesa di Catania, che fu nel 1091. (b), e'dicea Ruggieri, che a sue spese, colle proprie sue spoglie, e co'suoi beni avea proccurato di adornare tutte le Chiese che avea trovate distrutte, e che avea ancor durante la guerra cominciato ad edificare; e' si debbe dire che la *Girgentina* ne fosse stata una: poichè quella di Catania fu per sua testimonianza fondata dopo quella di *Girgenti*. Nè perchè la data della fondazione di questa si metta nel 1093. (c) e' si debbe credere che Ruggieri avesse fatto errore ne' conti: mercecchè questa non si è già la data della sua edificazione, mà bensì della sua dotazione, sopra la quale volle che dal Sommo Pontefice per iscritto si autenticasse, ciocchè avea egli già fatto di sua autorità a voce comunicatagli (d). E ben della Chiesa di *Girgenti* potea e' dire di averne incominciata la fabbrica *tempore belli*, perchè presala nel 1086. (e) e' si portò indi alla conquista di undici altre Castella, (f) e passato nel 1088. in Calabria, ritornato poi in Sicilia, chiuse la corona de'suoi allori colla presa di Noto e di Botera (g).

Ma non contenta quell'anima benedetta, di avermi portato dall'archivio di Catania una così bella, chiara, limpida autentica scrittura, fregiata della particola, *omnes*: di avermi mandato l'anima di un Vescovo, sapendo ch'e' si avea quì a contrastare con un Vescovo, per fargli sapere e vedere come tutte le Chiese della Sicilia, e fra esse quella di *Girgenti*, erano state da lui a sue spese, co' suoi tesori, co' proprj suoi ornamenti, colle proprie sue sustanze edificate, arricchite, ornate, dotate; ha voluto inoltre

(a) *Apud Pir. in notit. Eccles. Patten. pag. m. 770. ad 771. in prin.*
(b) *Apud eund. in notit. Eccles. Catan. pag. 520.*
(c) *Apud eund. in not. Eccles. Agrigen. pag. 695.*
(d) *Apud eund. in notit. Eccles. Messanen. pag. 383. & seq.*
(e) *Presso l'Inveges part. 3. del Palermo Nobile pag. m. 119.*
(f) *Ibid. pag. 120.* (g) *Ibid. pag. 122.*

tre fare un gran miracolo in grazia di Monsignore: ed eccone in poche parole brevissima l'istoria.

Il dotto suo Avvocato, stando sulla buona fede di quel ch'e' glien'avea comunicato, avea nella sua scrittura detto così: *Se dunque il Padronato si acquista per la dote, per la costruzione, e pel fondo al luogo pio somministrato; certo si è che nella Cattedrale di Girgenti un tal Regio Padronato non mai considerar si potrà, mentre non fu quella nel tempo di sua edificazione da' Re dotata, e quanto dalla stessa si possiede, tutto li pervenne dalla pietà de' Fedeli: Così* perappunto *testificarono i Regj Visitatori del* Pozzo e Jordì, *il primo de' quali* (Anime Sante, ajutateci a questo duro passo, perchè la cosa è di grande importanza) *disse nella sua visita fol. 2. Sunt enim in Ecclesia ista quotidianæ distributiones ad summam unc.*400. *singulis annis legatæ eidem Ecclesiæ a fidelibus devotis in distributione, quæ distribuuntur in hunc modum videlicet, &c. Et il secondo in sua visita fol.*4. *at. Cæteri vero... gaudent distributione quotidiana... quæ Fidelium largitate, omnibus divinis officiis interessentibus distribuitur hoc modo &c.* (a) Or egli è addivenuto, che in questo latino, in cui e' si dovea *testificare per appunto*, quanto e' si era additato in volgare contro del Regio Padronato, e' non si è trovato un'ette, un'acca che corrisponda al volgare: tanto vero, che avendo per noi la bassa idea che dobbiamo avere, ben lontani dal persuaderci giammai, che nel latino che adduce il dotto Contradittore, e' non vi si avesse a trovare *per appunto* quanto egli avea scritto in volgare; abbiam voluto dimandar a chi sa più di noi, se realmente e' vi si trovasse, o no: ma per molto che abbiamo girato e rigirato, dimandando e cercando ajuto e soccorso; tutti n'han risposto, o che il latino non dice quel che dice il volgare, o che il volgare non significhi quel che significa il latino, ovvero che il latino parli di una cosa e il volgare di un'altra: e insomma tutti costantemente n'hanno assicurati, che tanto è *per appunto* una medesima cosa il latino col volgare, quanto si è *per appunto* la stessa cosa la gragnuola colla treggea. Adunque essendo il dotto Contradittore uomo intendentissimo dell'una e dell'altra favella, una volta ch'e' dice che il latino corrisponde *per appunto* al volgare, e tutti gli altri, che al par di lui intendon bene l'uno e l'altro linguaggio, dicono, che il volgare non abbia nulla che far col latino; uopo è, ch'e' sia sparito da latino, quel ch'e' vi dovea essere, per corrispondere *per appunto* al volgare. E questo si è il miracolo che ha fatto la buon'anima di Ruggieri, per non far trovar vero ciò che alla verità si opponeva: siccome vero non potev'essere, che i Regj Visitatori *Pozzi* e *Jordì* avessero potuto attestare, che nella Chiesa *Girgentina*, che visitavano come Chiesa di Regio Padronato, e' non vi fusse altro, altro ella non possedesse, che soltanto quel che l'era pervenuto dalla pietà de' fedeli.

Un famoso Scrittore, le di cui opere sono in gran pregio, com'e' si era un uomo di un tal singolare temperamento, che volea che il Mondo sapesse

(a) *Scrittura del Contradit. fol.* 18. *vers. Se dunque.*

se le sue virtù e i suoi difetti per propria sua confessione ; narra di se , che delle volte e'non trovava se stesso ne'parti del suo ingegno, di guisa che sovente andava per dire una cosa , e poi perdendo l'idea del primo suo pensiero , s'incontrava di avere scritto tutt'altro da quello che avea immaginato : sì veramente che gli parea di essere

———— velut minuta magno
Deprehensa navis in mari vesaniente vento .

e che spesse volte , avendo voluto quasi che per divertimento e da scherzo esercitarsi a difender qualche opinione alla sua contraria , egli avveniva poi , che vi applicava sì fattamente la forza del suo sapere , che senz' avvedersene , quasi tratto da catene e da una violenza a lui sconosciuta ; si riducea a perder di vista le ragioni della opinione che tenea daddovero , tanto era assorto dalle ragioni di quella che avea cominciato a sostener da burla. (a)

E' ne sembra che in questa causa lo stesso sia addivenuto al dotto nostro Contradittore , ch'egli avesse avuto in prima in mente , che la Chiesa *Girgentina* fusse di Padronato Regio , come ne l'avea dovuto render persuaso il Diploma del Conte Ruggieri da lui stesso addotto, e le parole e le Visite de'Regj Visitatori che avea lette ; ma che poi fusse stato obbligato non già per mero esercizio dell'ingegno , ma per l'impegno in cui si trovava , ad attaccarsi alla opinione contraria; e che quindi tratto da una magica violenza , si fusse talmente persuaso che la Chiesa *Girgentina* non fosse di Padronato Regio , che tutto ciò che gli sarebbe servito prima a sostenerlo , venne a servirgli poi per impugnarlo . Abbiam veduto com'e' dalle parole de'Regj Visitatori , che non parlano nè punto nè poco contro del Padronato Regio , nè della edificazione , nè della dotazione della Chiesa *Girgentina* , ma soltanto delle limosine e legati de'quali godea per pietà de'fedeli ; e' n' abbia ricavato , ch' ella non fusse di Padronato Regio , come se una Chiesa non potesse esser di Padronato Regio , ed aver legati dalla pietà de'fedeli ; ecco ora come fermo nella opinione che non potesse esser di Padronato Regio , francamente dice : *Che sicuramente alcun vestigio di dotazione Regia fatta alla Chiesa Girgentina , non riuscirà mai a'Canonaci di rinvenire .* (b). Oh questa si è poi una cosa da far fare le croci a due mani : poichè non più che trentatre righi disotto e' si scrive da lui , che *Serenissimi Reges Sedem hanc Episcopalem donis plurimis dotaverunt ac feudis , decimis, ac privilegiis ornaverunt amplissimis* : (c) e dieci altri righi più basso : *olim omnes Canonicatus per Regem hujus Regni præsentabantur* , (d) e lo scrive colle stessissime parole di que'Regj Visitatori *Jordi e Pozzo* , da cui e' volea poc'anzi una confessione in tortura , per fargli *per appunto* testificare, che la Chiesa *Girgentina* non fosse di Regio Padronato: il che non potea esser vero s'egli era vero che *olim omnes Canonicatus per Regem*

(a) *Essais de Mich. de Montag. liv. 11. Chap. 12.*
(b) *Scrittura del Contradittore fol. 18. vers. Se dunque in fine.*
(c) *Ibid. fol. 18. at. vers. Inoltre prope principium & prope fin.* (d) *Ibid.*

gem hujus Regni præsentabantur. Sì fatte contradizioni però non nascon già da poca avvedutezza del dotto Contradittore, ma da'miracoli dell' Onnipotenza, che vuol che la verità vada sempre a galla: ond'è che a lui succeda, quel che accadeva a Balaammo, che si cercava per maladire, e a suo dispetto benedicea: (a) va per distruggere il Padronato Regio, e lo conferma, crede di rigettare l'opinione che impugna, e sostiene quella che rigetta.

Niun meglio di Monsignore dovea e potea bene istruirlo delle tante infinite pruove che si hanno a favor del Padronato Regio per la Chiesa *Girgentina*, su de'riscontri che sen' hanno da'que'medesimi libri di cui ci siam noi prevaluti a sostenerlo e difenderlo. Il *Pirri* n'è pieno, e si è un Autore che non può essere sconosciuto a Monsignore: sì perchè a un uomo del suo sapere e del suo bel genio, non è possibile che non sia venuta mai la voglia di legger quella utilissima opera, in cui tante belle notizie si son raccolte delle antichità delle Chiese della Sicilia e fra queste della *Girgentina*: sì perchè nelle giunte fattevi dal *Mongitore*, vi si vede l'istesso Prelato nominato colle laudi che gli son dovute, per le quali uopo è credere che chi rendette giustizia e alle doti sue proprie che son le virtù dell'animo, e alle accidentali che son quelle dello splendor de'suoi natali; glie'l avesse presentato, se non per altro almen per cattivarsi la sua benevolenza. Ma quando anche la sua modestia rattenendolo dal legger le propie laudi, gli avesse involato il piacere di leggere il *Pirri*; bastavagli il solo *Fazello*, che a parer nostro e' debb' essere un autore che va per le mani di tutti in Sicilia, a far sì che con migliori idee si parlasse e scrivesse de'dritti del propio Sovrano: poichè questi con poche parole dice quanto bisogna per dir tutto: *Rogerius capta Enna . . . . omni jam Sicilia, præter Nebetum & Buteram, potitus; sacris aliquandiu templis, Episcopatibus, atque Abatiis in plerisque Civitatibus Deo dicandis operam dedit. AGRIGENTI QUIDEM CATHEDRALE TEMPLUM DITISSIME LOCUPLETATUM, FUNDAVIT, EREXITQUE.* (b) Che bel vestigio della fondazione e dotazione della Chiesa di *Girgenti* dalla mano Reale, per sostenere questa Regia causa, se in una causa Regia dicevol cosa fosse di avvalersi di private testimonianze, più che delle Regie autorità, di cui finora ci siam prevaluti! E poi quì si fan le viste di non trovar vestigio di Regia dotazione e fondazione! E poi quì e'si fan disfidare a forza di Rodomontate i Canonaci di essa, a mostrarne qualcheduno, perchè si crede che non ne abbian niuno!

Ma fingasi pure, che Monsignore intento ad altro non avesse potuto impiegare il tempo a informarsi delle memorie della sua Chiesa su de'Regi diplomi, e perciò non sia per lui colpa, non sia difetto, non ingratitudine, non errore, l'aver fatto negare al Re per questo verso un Padronato; che perciò? diremo, ch' egli in sei anni non fiesi una sol volta

 mosso

(a) *Num.Cap.*XXIII.*Ver.*II.
(b) *Apud Fazell.De Reb.Sicul.decad.*2.*lib.*7.*c.*1.*p.*438.*Panorm. ed.*1578.

mosso a riguardare nella parte più nobile della Chiesa situata sopra del Coro l'Impresa Reale ? Non bastava quella a fargli conoscere, se il luogo dove era, era luogo fatto per carità, o per Regia munificenza ? Che dunque non gli parve di trovar vestigio di Regia fondazione e dotazione nella Chiesa di *Girgenti*, dove l'impresa del Padrone di essa, da se per lui parlava ? E' si sanno gli straordinarj onori che nella Grecia si concedeano a' Fondatori delle nuove colonie, coll' alzarsi degli Altari, in cui per memoria de' benefizj ricevuti da essi, il lor nome si scolpiva : (a) e' si sa che si ergevan loro de' Mausolei in mezzo alle Città, ch'e' fondavano. Si legge di Bianore fondator di Mantua :

Hinc adeo media est nobis via : namque sepulcrum
Incipit apparere Bianoris. (b)
Qui muros matrisque dedit tibi Mantua nomen (c),

e di Mallio Teodoro.

. . . . . *populumque Clientem*
Publica mansuris testantur vocibus aera. (d)

E coloro, che dello studio degli antichi marmi si dilettano, sanno anche essi le belle memorie, che in *Trieste* (e) in *Rieti* (f) in *Bergamo* (g) in *Urbino* (h) lasciarono alla posterità i Collegj degli Artefici pe' loro Padroni. E' possibile che il solo Monsignor di *Girgenti* Uom pieno di sapere e di dottrina non intendesse il linguaggio, ancorchè muto, e il perchè di quella Reale Impresa, ch' era ed è nella sua Chiesa ? è possibile ch' e' non avesse letto, che *inscribi nomen operi publico alterius, quam Principis, aut ejus cujus pecunia id opus factum sit, non licet?* (i) E' possibile ch' e' non sapesse, che nelle Chiese di Padronato Regio, e' non vi si debbon vedere altre imprese, che del Re Fondatore, siccome i Re della Spagna l' ordinarono nelle Cattedrali delle Indie, nelle

(a) *Vide apud Thucid. 1. hist.*
(b) *Virgil. Eclog. IX. propè finem.*
(c) *Aeneid. X. & ibi Servius.*
(d) *Apud Claud. in cons. Manl. Theod.*
(e) *L. Vario. Papirio. Papiriano IIVIR. I.D. IIVIR. ID. Q.Q. Prator Fab. Romae. & Tergestae. Flam. Hadri. Pont. Augur. Collegium Fabrum Patrono merenti.*
(f) *T. Fundilio. Gemino. VIVIR. Aug. mag. inv. Augustales. patrono. & quinque. perpetuo. optimè. merito. hic. arce. Augustalium se. vivo. HS. XX. dedit. ut ex reddit. ejus. summ. & die. natali. Soc. IIII. kal. Februar. praesentes. Vescerentur. & ob. dedicationem. statuae. decurionibus. & sevitis. & juvenibus. sportulas. & populo. Epulum. & oleum. eodem. die. dedit.*
(g) *C. Cornelio. C. F. Vot. Municiano. Praef. Coh. Prim. Damasc. Trib. Mil. leg. III. Aug. praef. Fabr. Curatori. reip. Otesinorum. IV. viro I. D. Pontifici. Flamini. in. Divi. Claudii. Bergomi. Patrono. plebi. urbanae.*
(h) *C. Vesnio C. F. Stell. Vindici. populi. Urvini. patrono suo & municip. Aed. III. virvirr. Curandor. Trib. mil. leg. VIII. Aug. &c.*
(i) *L. 3. §. 2. ff. de operib. publi.*

le quali e' vi hanno quel Regio Padronato, che ha il nostro Sovrano nella *Girgentina* Chiesa? *que no se puedan dar ni vender Capillas en las Iglesias Cathedrales, sin licencia del Rey, como Patron., ni se pongan otras armas que las Reales?* (a) E quando anche ve n' avesse vedute delle altre, non bastava a fargli conoscere la Chiesa di Padronato Regio, il veder l' Impresa Reale collocata tra l' altre nel più dicevole e nobile luogo? (b).

Diceva il Giureconsulto: *Qui liberalitate, non necessitate debiti, redditus suos interim ad opera finienda concessit; munificentiæ suæ de inscriptione nominis, suis operibus, si qua fecerit, capere, per invidiam, non prohibetur.* (c). Or non è egli una disgrazia, che il nostro Sovrano *per invidiam prohibeatur*, ricevere il frutto della munificenza de' Serenissimi suoi Predecessori, coll' esser riconosciuto per Padrone di un luogo, ch' e' fondarono *non ex necessitate debiti, sed ex liberalitate*? Non è ella una gran disgrazia, che Monsignore, che avrà mille volte letto nel Vangelo di S. Luca quell' *ostendite mihi denarium, cujus habet imaginem & inscriptionem*; non siesi poi ricordato del nostro Redentore, che in sentendo: *Cæsaris est*; tosto rispose: *Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari*; per dir ancor egli: *Reddite Regi, quæ Regis sunt*; perchè se questa Chiesa ha l'insegna del Re, uopo è che Regia Chiesa ella sia, (d) da' Re fondata, da' Re costrutta, da' Re dotata? (e). Non vi ha egli veduto situato il Real Soglio nelle funzioni Reali a man destra, e la sua Vescovil Cattedra a sinistra? (f) Non ha egli veduto entrar in quella Chiesa le milizie, e presentar l'armi all'immagine del Sovrano sotto il Real Soglio esposta? S' e' non fusse stato il grand' uomo ch'egli è di mille pregevoli virtù fornito, ma un povero idiota; non arebbe da sì fatte cose drittamente argomentato, ch' e' vi avesse il Re in quella Chiesa qualche cosa di più, che non nelle altre? Ah ch' e' ci vuol troppa supina ignoranza a credere, ch' e' non abbia saputo trovar vestigio del Regio Padronato nella Chiesa di *Girgenti*, per darne qui notizia al dotto suo Avvocato.

Ma s'ella sarebbe cosa strana, l'averlo come un Indiano a riguardo de' punti più essenziali della sua Chiesa; molto più strano riesce, che abbia potuto egli scriver qui, *che in Girgenti morto il Vescovo, i beni del Ve-*

sco-

(a) *Ex Reg. Schedul. 26. Octob. 1544. pag. 102. tom. 1. impres. apud Frassum De Regio Patro. Indiar. cap. 82. p. 290. col. 1. num. 78.*

(b) *Vide D. Palafox in memor. Regi Catho. exhibito, pro restitutione Regior. Insigni. a Cathed. Angelopolit. Eccles. ablator. nu. 98. 249. 251. & 283. & apud Frassum loco citato.*

(c) *Ulpianus l. 2. ff. de operib. publ.*

(d) *L. 1. §. si dolium ff. de pericul. & com. rei vend. l. stigmata 3. Cod. de Fabri. censib. leg. penal. circa fin.*

(e) *Vide Salgad. de Reg. Protect. Par. 111. Cap. x. num. 269.*

(f) *Vide ad hanc rem Daviel. de Nobilib. disp. 60. n. 53. & 61.*

ſcovado non paſſano alla Chieſa , nè al Capitolo , nè da queſto ſi amminiſtrano , come quelli della Sagra diſtribuzione ; ma dal Re , perchè ſon fondi dati al Veſcovo , e non già alla Chieſa; e nulla più . (a) Su queſta notizia appoggiato il ſuo Savio, e' vi ha fatto un terribile argomento , da dedurne tantoſto un *dunque il Veſcovado e non la Chieſa ſi è di Padronato Regio* : nel che se gli è dato motivo da ingannarſi in una coſa per altro trivialiſſima , perchè non se gli è ſcritto tutto quello ch' e' biſognava ſcrivergli . Primo , perchè non val dire : morto il Veſcovo , ſede vacante i beni del Veſcovado ſi amminiſtrano dal Re ; dunque il Veſcovado è di Padronato Regio : perciocchè il dritto , che hanno i Re ſopra i frutti delle Chieſe vacanti naſce peravventura da altro principio , che dal Padronato , e perciò non è proprio de' ſoli Re della Sicilia ; ma bensì una particolar regalia de' Sovrani : (b) poichè ſe naſceſſe dal Padronato , ogni Padrone arebbe l' amminiſtrazione de' frutti del morto beneficiato di ſua nomina : il che , come ognun sa , è falſiſſimo , e l' abuſo ne fu condannato ſotto Carlo il Semplice nel Concilio di Trosley nell'anno 909. ſe la memoria non c'inganna . (c)

Secondo . Non val dire : la pia diſtribuzione d'una Chieſa non s'amminiſtra mai dal Re ; dunque quella Chieſa non è di Padronato Regio . La ragione n'è chiara, perchè il poſſeſſore della pia diſtribuzione ſi è il Capitolo , che non muore mai , come muojono alla giornata i Veſcovi : e perciò ſempre dal Capitolo , e non dal Re ſi amminiſtra , perchè mai non ſi può dare il caſo di vacanza . Che ſe Monſignore l' aveſſe meglio informato delle coſe della ſua Chieſa , ſcrivendogli , che per parte del Re ſi amminiſtrano i beni di tutti i Canonicati vacanti di nomina Regia della Chieſa *Girgentina* , come in fatti e'ſi amminiſtrano que'pochi che ſe gli ſon laſciati (d) ; e' l'arebbe fatto più drittamente argomentare così : come il Veſcovado di *Girgenti* è di Padronato Regio , perchè , morto il Veſcovo , ſede vacante , dal Re ſen'amminiſtrano le rendite ; così di Padronato Regio ſi è la Chieſa , perchè morti i Canonici che a nomina del Re vi ſon reſtati , per parte del Re i frutti delle vacanti lor prebende ſi amminiſtrano .

Per la qual coſa togliendoſi dalla Scrittura del dotto Contradittore (e) l' autorità del *Van-eſpen* , che per lui non val nulla , non avendo il fatto che la ſoſtenga , e per noi val molto pe' fatti che ſi ſon rapportati : s' egli è certo , che i veri Fondatori ſon quelli , *qui fundum & dotem* con-

(a) *Scrittura del Contradittore fol.18. in fin.*

(b) *Vide apud Pfeffinger ad Vitriar. lib.3. tit.2. Inſtitut. jur. pub. tom.3. pag.m.82.colum.2.num.102.§.14.&c. Chopin.de Sacr. Polit.lib.3.tit.3. Ruzenm de jur. Regalior. Marca in concor. Sacerd. & Imper. lib. 4. cap.9. §.5. & lib.8. cap.22. &c. Fraſ. de Reg. Patron. Indiar. cap.*XVI. *per tot.*

(c) *Can.* 14.

(d) *Sommario num.*XIII.

(e) *Scrittur.del Contrad.a fol.17. at. in fin.ad* 18.

convenientem pro fabrica, *necnon ministris*, *aliisque necessariis ad Dei cultum ritè peragendum conferunt &c.*; potremo con buona ragione dire, che il Conte Ruggieri fusse stato vero fondatore della Chiesa di *Girgenti*, perchè le diede il fondo, perchè la edificò, perchè le diè la dote convenevole per farla servire da' Sacri Ministri; e in conseguenza, ch'e' ne fusse divenuto Padrone per tutte le vie, per cui e' si può Padronato su di una Chiesa acquistare.

Essendosi però per parte di Monsig. troppo alla brava fatto negare al Sovrano quel che gli tocca; noi vogliam accettar le disfide che ci si son fatte, e cercare tanti altri vestigj del Regio Padronato, ch'egli abbia a dir non più; e che di lui diffidato il dotto suo Avvocato, e' non abbia più a credere *strano*, *che di presente da' Canonici cotanto si pretenda*, *e molto più si chiegga che non dal Sovrano istesso*: *al quale*, s'è vero come e' dice, che *sicuramente incumbe ampliare*, *e non ristringere la giurisdizione del suo Padronato*; noi, come si conviene sotto un giusto Principe, non cercheremo d'ampliarlo, mentre e' lo restringe; ma di sostenerne ciocchè con giustizia gli spetta e contro ogni dritto se gli niega.

In primo luogo e' ci si fa incontro la lettera del Re Martino, scritta nel 1396. al Capitolo di *Girgenti*, allorchè gli diè per Vescovo Giovanni del Pino in questi sensi: *Ecclesiam Agrigentinam nunc vacantem plenaria administratione Joanni de Pino nostro Confessori*, *auctoritate Apostolica Specialiter in hac parte nobis tradita*, *ac nostra Regia auctoritate*, *maximè cum dictæ Ecclesiæ constituta & dotata per prædecessores nostros*, *simus veri Patroni*, *cum potestate plenissima duximus committendam*. Quì può Monsignore trovar quel che cerca, per sapere da chi fu costrutta, da chi dotata, e chi ne sia il vero Padrone; e poi faccia quì stampare, che non sa trovar vestigio di Regia fondazione (a).

In secondo luogo abbiamo un frammento di un Regio Visitatore de' tempi di Ferdinando, che visitando la Chiesa *Girgentina*, chiaramente dice, ch'e' l'avea per Chiesa di Regio Padronato per lo materiale e per lo formale: perchè fu di opinione, che un Padronato da' privati fondato nella Regia Chiesa, si fusse incorporato al Regio Padronato, per motivo, che (b) *Agrigentina sedes de Regii est jure Patronatus &c.*

Ma perchè egli non resterà pago del Diploma del Re Martino, nè della visita fatta in tempo di Ferdinando per esser di troppo antica data; eccogliene un altro per ora del Re Filippo III. a cui avendo scritto il Vescovo di *Girgenti* D. Giovanni de Orozco y Covarrubias supplicandolo a compiacersi di ordinare, che alla Chiesa di *Girgenti* così lo Stato di Refesi, datole già dal Re Guglielmo, come la Terra di Mozzaro datale da Federico si restituisse, servendosi di destinare a tal effetto uno o più Giudici Ecclesiastici, coll'intervenimento del Fisco del Regal Patrimonio; quel Re geloso de' dritti del suo Padronato, non aderendo alla dimanda del

(a) *Ex Pirr. de elect. Præsul. Sicil. pag.* 107. *colum.* 2.
(b) *Somm. num.* XIV.

del Vescovo circa la destinazione di Giudici Ecclesiastici in una causa, che si apparteneva a una Regia sua Chiesa; commise l'affare al Vicerè di quel tempo, e la sua lettera, da Vagliadolid scrittagli, sì conchiuse: *y por que quiero entender por relacion vuestra lo que el supplicante rifiere en al adjunto memorial; os engargo, y mando, que con intervencion del Patrimonio, me aviseis lo que cerca del buviere, que advertir* muy en particular, y a quien toccaria el conocimiento de este negocio sin perjuizio de mi Padronazco, y preeminencia Real: *para que entendido todo, mande deliberar lo que combenga*: (a) Queste poche sugose parole bastano per Monsignore a fargli trovar le vestigia del Padronato Regio sopra la Chiesa di *Girgenti*, e al nostro Contradittore, per contentarlo: poichè, non ostante, ch'egli avesse una volta cortesemente accordato a' Sovrani il *potere acquistar il Padronato per effetto di prescrizione, poichè lo stesso Concilio Tridentino in sess.25.cap.IX.chiaramente l'ammise*; (b) un' altra volta poi, mostrandosi più avaro, vuol che non ne possano far acquisto, *senza riservarselo espressamente nell' istrumento*, che fanno della fondazione, o dotazione della Chiesa: (c) ch'è una cosa un po' troppo contraria alla comune de' Dottori (d).

Che che ne sia però dell'incostanza de' suoi sentimenti, della quale diremo, quel che *Paolo di Castro* ebbe a dire di *Baldo*: *cum parum sibi constans sæpè numero contrarius reperiatur, id tamen non levitate, sed ingenii subtilitate evenisse*; (e) ben basterebbe per noi, che due Re siensi chiamati Padroni della Chiesa di *Girgenti*, per poter dire francamente: *os Domini loquutum est, sileat a facie ejus omnis terra*; senza curarci di pigliare a prestito le private autorità d'infiniti Scrittori, che hanno avuto la riverenza, ch'e' si debbe a' detti d'un Re: *Quando ipse Princeps affirmat, asseritque ex proprio motu, beneficium sui esse Patronatus, cum hoc procuraverit indagare Sacra Majestas, mittendo personas per suum Regnum, ut inquirerent beneficia suo Patronatui pertinentia*. (f) Siccome chiamaronsi Padroni della Chiesa *Girgentina* i Re della Sicilia, dopochè esattamente eransi informati per mezzo de' Regj loro Visitatori (g) del dritto, che ad essi ne competeva.

Inoltre si è quì fatto scrivere al dottissimo suo Avvocato, che da' Re della Sicilia e' si fossero assegnate sulla sua Mensa Vescovile dugento once l'anno, per doversi investire nel riparo della Chiesa Cattedrale, e che ne fosse stata la pensione *con Bolle di Leone X. nell' anno* 1510., *e di Gregorio XIII. in fine del secolo XVI*.

(a) *Somm.num.XV.*
(b) *Pag.37.vers.* Che si possa &c.
(c) *Pag.35.v.1.*
(d) *Vide apud Fras.de Reg.Patron.Ind.cap.IV.n.31.p.28.col.1.*
(e) *Vide Pancirol.de Clar.leg.interpret.p.m.203.*
(f) *Vide Salgad.de Reg.protect.cap.X.n.164.& apud Fras.de Reg.Patron. Indiar. cap.XXXI.p.m.239.a n.42.*
(g) *Vide Pirr.in not.Eccl.Cronien.pag.509.in Catal.Visitat.&c.*

XVI. confermata (a). Alla sua lettera, buonamente fidando e credendo il di lui Avvocato, e' ne ha tirato delle spaventose conseguenze, e fra le altre questa, *che la Chiesa di Girgenti non divenne di Regio Padronato a causa della detta pensione di once duecento*(b): Or noi sosteniamo, che nè Monsignore, nè 'l suo Avvocato han mai vedute le Bolle, di cui parlano, le quali per altro sono

——— *nihilo metuenda magis quam*
Quæ in tenebris pueri pavitant ———

ed e'si raccoglie dal leggere, ch'e' metton la Bolla di Leon X. spedita nel 1510., ed e'fu fatto Papa nel 1513.(c) ch'e' dicon quella di Gregorio XIII. spedita nel fine del XVI. secolo, ed e' fu fatto Papa nel 1572. (d) e morì nel 1585. (e) e verso il fine del XVI. secolo, morto Urbano VII. nel 1590. gli fù dato per Successore Gregorio XIV. che morì nel 1591. (f) Di questi abbagli però, non facendo noi gran caso, diremo, che la Bolla, della pensione fu spedita per appunto verso al fine del XVI. secolo da Gregorio XIV. e non già XIII. (g) e attendendo a quel che in essa si dice, manifestamente ne dedurremo, che Monsignore non l'abbia mai letta, perche s'e' l'avesse letta, oh, ch'e' si sarebbe ben guardato di aprir gli occhi a' cicchi. Se così non fusse, e' non arebbe qui fatto negare colle stampe il Regio Padronato sulla Chiesa di *Girgenti*, dimenticando ad un medesimo punto e la gratitudine dovuta al suo Sovrano, e la fede dovuta al suo amico, in dandogli ad intendere lucciole per lanterne, e spingendolo a scrivere ciocchè non arebbe mai scritto, se non se gli fosse adulterata la verità; poichè in essa quel Sommo Pontefice, con lettere di appigionasi così scrisse: *Gregorius . . . hinc est, quod nos, qui hodie Ecclesiæ Agrigentinæ*, quæ de jure Patronatus *charissimi in Christo Filii nostri Philippi Hispaniarum Regis Catholici*, *ratione Regni Siciliæ ultra Pharum, cujus ipse Philippus etiam Rex existit*, ex Privilegio Apostolico, cui non est hactenus in aliquo derogatum, *esse dignoscitur &c.* Chi tai cose leggerà, e' non dirà con noi, che Monsignore e 'l suo Avvocato non abbian letto giammai la Bolla, di cui si avvalgono, vedendo, che essi negano al Sovrano il Padronato sopra la Chiesa di *Girgenti*, per quella medesima Bolla, con cui un Papa coll'infallibil suo oracolo attesta, che i Re della Sicilia e've lo abbiano, e ve lo abbiano per Privilegio Apostolico? Oh egli è sicuro, che quando un'altra volta Monsignore entrerà in fregola di battersi col suo Sovrano, o leggerà meglio le scritture di cui s'avvale, o e' si avvalerà di scritture, che parlino col linguaggio, che correa quando

F Noè

(a) *Scrittur. del Contrad. pag.* 19. *in fin.*
(b) *Ibid. pag.* 18. *at. prope fin. ad pag.* 19.
(c) *Apud Natal. de Alex. sæcul.* 15. & 16. *part.* 1. *Parisinæ edit. pag.* 136.
(d) *Apud eund. ibid. pag.* 263.
(e) *Apud eund. pag.* 272. (f) *Apud eund. pag.* 292.
(g) *Ex Pirr. in not. Eccl. Agrig. colum.* 2. *pag.* 720. & *in Summar. n.* XVI.

☞ Nel foglio precedente nel testo al rigo dodecimo in fin. correggasi *della fondazione* e nella nota alla lettera (b) pongasi (*fol.* 20.) e nella lettera (c) leggasi (*fol.* 19.)

Noè uscì dell'Arca, per interpetrarle a suo modo, perchè con queste, che parlan latino, e'non guadagnerà mai nulla, e lascerà il sacco ove pretenderà la decima.

Assicurato il dotto Contradittore del poco, ch'e' debbe fidarsi delle notizie mandategli dal suo Prelato, e' ricaverà da quella stessa Bolla, che egli ha creduto a suo favore, in primo luogo di aver detto bene laddove ha scritto: *che la Chiesa di Girgenti non divenne di Regio Padronato a causa della detta pensione*, perchè già lo era: e in secondo luogo di aver detto male dove dalla pensione dell'once dugento, assegnata alla Chiesa di *Girgenti*, ha voluto ricavare, che i Re sene debbano al più reputare *benefattori*(a), ma non già *Padroni*, perchè e'ne son Padroni e Benefattori. Tantopiù, che appresso la stessa Bolla potrà leggere la fede, che fa il Segretario della imbasciata in Roma, della Regal Carta del Re Filippo in data de'14. Agosto 1590. scritta al Conte d'Olivares, affinchè l'Apostolico assenso per la detta pensione dimandasse, non già per riportarne titolo di benefattore, ma per mantenersene i dritti di Padrone, nello stesso tempo che presentavagli per Vescovo D. Francesco del Pozzo: *Nominavit, & jussit per Illustrissimum Dominum Oratorem præsentari, prout præsentavit Domino nostro Papæ ad Ecclesiam Agrigentinam*, quę de jure Patronatus suę Majestatis . . . . esse dignoscitur . . . . *cum pensione unciarum centum quinquaginta pro ejusdem Ecclesię ornamentis . . . . pro quibus tantum aderat pensio quinquaginta unciarum, quę minimè sufficiebat &c.* Nè quì può valere al dotto Contradittore la tanto sua diletta distinzione tra Chiesa e Vescovado, perchè quì non si parla di rifare un Vescovado, ma bensì di rifare una Chiesa, e'l Re vuole, che le dette pensioni abbiano a servire *pro fabrica, & ornamentis &c.* di quella Chiesa, di cui si chiama Padrone, nel Vescovado a cui nomina D. Francesco del Pozzo. Ed egli è da osservarsi, che'l Re si mosse ad accrescere la pensione di 50. con altre 150. once, *quia pensio quinquaginta non sufficiebat*, il che dinota, ch'e' come Padrone facea quelche faceva, e non come benefattore: mercecchè i benefattori nel dare non son nell'obbligo di andar vedendo, se quelche danno e'sia bastevole al fine di colui, a cui si dà; laddove 'l Padrone è in obbligo di fare quanto e' bisogna per mantenersi la cosa, di cui si è Padrone, per non perdere tutto a un tempo e la cosa e'l Padronato (b). Ciò però s'intende quando il benefiziato è ridotto in istato da non potervi egli supplire (c).

Sicchè, per grazia di Dio che ce le ha fatto arrivare in tempo, abbiamo trovato sulle Scritture, di cui ci ha dato lume Monsignore per mezzo del dotto suo Avvocato, che i Rè della Sicilia sieno Padroni della Chiesa *Girgentina* in quanto al formale e in quanto al materia-

(a) *Fol. 19. a princip. ad fin.*

(b) *Vide Frass. de Reg. Patronat. India. cap. 84. a num. 43. ad seqq., & vide Salgad. de Reg. protect. par. 3. c. 5. a princ. Monet. de Commutat. ult. volunt. c. XI. n. 150.* (c) *Apud eosd. & in Concil. Trident. cap. VII. sess. 21. de Refor.*

teriale: ch' e' ne fieno Padroni *ex privilegio Apostolico*; e Padroni con un Padronato a cui *non erat in aliquo derogatum* nel 1591. Per la qual cosa quando due supremi Ministri in Sicilia, nella lor consulta dissero, che *a propiamente parlare la Chiesa come Chiesa non era di Padronato Regio*; a propiamente parlare e' doveano dire tutto il contrario: perchè così non arebbero tratto nel loro errore colà un degnissimo Vicerè, qui un dottissimo Avvocato, che senz' abbisognar di conghietture, resterà pago che gli abbiam dimostrato il Padronato Regio con un bello e buono Apostolico privilegio, e non per via di prescrizione.

Avendo con incontrastabili pruove dimostrata la Cattedrale di *Girgenti* nel materiale e formale dal Conte Ruggieri fondata e dotata; e' ci bisogna ora far vedere, come e' l'avesse avuta per *Regia* sua *Cappella*. A questo fine egli è da avvisarsi, come avendo egli assegnate le decime a' Vescovi della Sicilia sopra i poderi de' suoi Baroni, chiamati di que' tempi *Terrarii*; nacquero tra questi e i Vescovi delle liti circa il modo di pagarle. Il Conte Ruggieri chiamò a se e quelli e questi, e componendo le lor differenze, e' se la seguente determinazione: *Comes Rogerius Episcopis decimas suas, quas tunc temporis in propria manu sua habebat, concessit habendas; de quibus Episcopi convenienter* Comitis debeant deservire Ecclesiis per Civitates, & Castella constitutis: *concessit etiam Rogerius Episcopis decimas Terrariorum habendas, & ordinandas; Episcopi autem etiam partem decimarum Terrariorum concessere* Cappellis, *quæ in Castellis Terrariorum sunt*. Ricaviamo da ciò, che 'l Conte Ruggieri concedette a' Vescovi così le decime del Regio suo Demanio, che de' poderi de' suoi Baroni; colla condizione però, che da queste decime e' dovesse uscire il mantenimento così delle Chiese da lui fatte, come dell'altre fabbricate da' suoi Baroni. Siegue ora il Padronato de' Baroni della Sicilia sulle Chiese da essoloro fondate, acciocchè vegga Monsignore, se e' sia ragionevole di negare al Conte Ruggieri il Padronato sulla Chiesa di *Girgenti*, una volta ch' e' vedrà manifestamente, com' e' se lo riserbassero fin sulle loro i Baroni: *Si autem Terrarius aliunde Presbyterum* notum, vel ignotum, *Cappellanum facere voluerit, ad Episcopum prius adducatur, qui Presbyter sit dignus, qui servire debeat* in Cappella, *quæ* in Castello *Terrariorum est* . . . . *si verò Terrarius in Casalibus, Cappellam facere voluerit, Cappellanum per Episcopum non habebit, ipse illius Casalis habebit decimam*. Sicchè aveano i Baroni libera facoltà di scegliersi per Cappellano chiunque fusse loro piaciuto, o forestiere o cittadino, senza dover dipendere dal Vescovo, se non solo in averne l'approvazione: che si è per appunto il dritto di nominare, che hanno i Padroni nelle Chiese da lor fondate. Or egli è d'uopo cercare, se al pari de' suoi Baroni e' si avesse fatto anche Ruggieri una Cappella propria in *Girgenti*; ma ciò non si può mettere in dubbio da quel che 'in appresso si legge: *Et si quando hæres meus alicui dederit Civitatem, in qua Episcopus sit*, Agrigentum, *vel Castellum, sicut Saccam: eorum deci-*

mæ erunt Episcopi Civitatis ipsius, aut Castella, sint decimæ in manu ipsorum Episcoporum, sicut primitus fuerant. Cappella verò Domini *serviatur convenienter* (a).

Volle pertanto il Conte Ruggieri, che se da' suoi eredi e'si donasse in qualche tempo o una Città, come *Girgenti*, o una villa, come *Sacca*; dovessero in quelcaso avere i Vescovi le decime, com'e'l'avean prima: sì però, che dicevolmente dovesse esser servita la Cappella del Padrone, a cui fusse stata la Città o la Villa donata. E quanto ella dovesse esser la parte da togliersi dalle decime del Vescovo, per darsi a' Cappellani della *Regia Cappella*; ricavasi così dalla fondazione di tutti i Canonicati di *Girgenti*, la di cui Chiesa trattasi da *Regia Cappella*, e se le assegna la terza parte delle Decime di alcuni luoghi; come dal diploma, che su di ciò ne spedì nel 1142. Ruggieri II. indrizzato *Baronibus, & Terrariis in Ecclesia Agrigentina constitutis*, ove si legge: *Mandamus igitur, & praecipimus vobis, quatenus unusquisque vestrum decimationem suam Episcopo suo in integrum persolvat, nulla tertiæ partis retinendæ habita occasione; nisi forte, qui Castellum habuerit, cui concessum a retro temporibus extitit, ut ad serviendum Cappellæ suæ, tertiam decimationis suæ partem retineat* (b).

Se dunque ebbe il Conte Ruggieri Cappella propria in *Girgenti*, che da lui stesso chiamossi *Regia Cappella* nella fondazione di tutti i Canonicati della Chiesa *Girgentina*, com'e' ricavasi da'registri della Real Cancelleria (c); dicaci ora Monsignore, e chi ne sostiene le vane pretensioni, in qual parte della Città di *Girgenti* vuol e' farci trovare quella Regia Cappella, ch'e' volle, che per se, e pe' suoi eredi fosse, com'ei se le conveniva, servita? Non potrà certamente trovarne altra nè cercarla altrove, che dove al presente si è la Cattedrale: ed eccone il perchè.

La natura delle fortezze è tale, che si riguardano come la pupilla dell'occhio del Prencipe, la quale da ogni menoma cosa si offende e irrita: e di questo sentimento sono state in ogni tempo di accordo tutte le nazioni del Mondo. *Romolo* perchè avea per legge, che le difese della Città si avessero da rispettar per sacrosante, *mænia sacra existimantor*, e'se pagar colla vita all'incauto fratello la licenza ch'e' si era preso di saltarvi su (d): onde il Poeta leggiadramente disse:

> *Neve quis aut muros, aut factam vomere fossam*
> *Transeat; audentem talia, dede neci* (e).

Nè egli era permesso a'privati, di rifar di propria autorità le cittadine mura,

(a) *Ex Pir. in not. Eccl. Agrig. pag. m. 696. colum. 2. in princ.*
(b) *Ex Diplom. Rog. II. apud Pirr. in not. Eccl. Arrig. pag. m. 698. colu. 1. in fin.*
(c) *Sommar. num.* XII.
(d) *L.* 11. *de Rer. divis. & quali.*
(e) *Ovid. Fast.* IV.

ra; o di congiugnervi checchesia: *muros principales nec reficere licet, sine Principis aut Præsidis autoritate, nec aliquid eis conjungere vel superponere* (a). Che s'egli addiveniva poi, che accanto alle difese, o ad altro pubblico luogo della Città, e' si facesse cosa, donde insidiar sene potesse la sicurezza; e' bisognava senza meno diroccarla: *Ædificia quæ vulgo* parapetasia (b) *nuncupantur, vel si qua alia opera, mœnibus vel publicis operibus ita sociata cohærent, ut ex his incendium vel insidias vicinitas reformidet . . . . dirui ac prosterni præcipimus* (c).

Ma non solo e' furono i Principi gelosi delle proprie fortezze; ma fin anche di tutto ciò che ne potesse aver le sembianze ne' privati edificj. Appena Claudio Imperadore ebbe da Marco Preside della Siria notizia, che Agrippa avea nel dintorno di Gerusalemme cominciata la fabbrica di un gran muro; ch'e'tosto comandò, che dall'opera incominciata desistesse:(d)così perchè Vestino aveva *imminentes foro ædes*, fu ordinato *occupari velut arcem ejus:* (e) e a Pisone pur nocque in Roma l'avere *domus foro imminentes festo ornatu*. (f) E invero per l'uno e per l'altro verso ebbero i Principi giustissima ragione di una tanta gelosia, e di una tanta diffidenza, perciocchè una fortezza può meritare un tal nome, quando abbia così ben poste le offese e le difese, le ritirate e le sortite, sicchè senza esser dominata, possa ella dominar dapertutto il nemico campo, e non abbia di che temere da' luoghi che le son vicini: diguisachè dovendola attaccare il nemico ch'è di fuori, non trovando dove coprirsi, non possa avvicinarsele, se non che a petto scoverto, fino a tanto che con infinito stento e molto sangue sviscerando la terra, e' non si metta a coverto dalle offese del nemico ch'è dentro: laddove mettendo accanto alle fortezze grandi e saldi edificj, non solo ch'e' si ha da temere, ch'e'non sene serva il nemico a suo vantaggio e a danni della fortezza; ma e' vi resta anche un nuovo motivo di diffidenza per la propria sicurtà, dalle insidie che se le possono tramare da'mali affetti amici, spezialmente se il luogo sia tale, che col pretesto della religione, concorrendovi molta gente, e' vi si possan fare delle pericolose adunanze. Al che essendosi peravventura avuto mira, leggiamo che già tempo in certi luoghi della Città e' non si poteva alzar neppure una Croce, o una reliquia (g).

Or egli essendo stato il Conte Ruggieri dell'arte della guerra intendentissimo, senza la quale e'non si sarebbe della Sicilia impadronito; come e'conquistava una Città, tantosto pensava a mettere nella proprietà ch' e' si dovea, le fortezze: e perciò *potitus Agrigento, arce, & Urbe, præ-*

(a) *L.IX.D.de Rer.divis.& quali.*

(b) *Vide Cujac. in paratitl. ad lib. Codic.VIII.tit.XI.*

(c) *L.XIV.Cod.de Operib.pubbl.*

(d) *Apud Joseph.lib.XIX.Antiqui Jud.*

(e) *Apud Tacit.annal.XV.*

(f) *Apud eundem 3.annal.*

(g) *L.3. Cod.de Oper. pubbl.*

præsidiis muniit: (a) *vallo*, *turribus*, *& propugnaculis*. (b) Laonde accanto alla fortezza di *Girgenti*, attaccata vedendosi la Cattedrale e il Palagio Vescovile, di ben forti e quadrati sassi fabbricata e commessa; ognuno ben vede, che dal solo Conte Ruggieri poteasi là dove si trova edificare, con disegno tale, che la Chiesa al Castello, e 'l Castello alla Chiesa di difesa servisse, e quasi di un'opera esteriore contro ogni improviso o studiato nemico attacco. Tanto più, che sebbene fosse stata da lui tutta la Sicilia nel 1088. conquistata; (c) ad ogni modo troviamo, che nel 1096. e' vi eran ancora de' Saraceni in gran copia, che da lui co' loro tenimenti ed abitazioni si davano in vassallaggio a questi e a quelli; (d) e perciò, come *Girgenti* fu da lui presa nel 1086. (e) avea certamente di che diffidarsi, e de' Saraceni, e degli stessi abitatori di *Girgenti*, che non dovean essere di miglior farina di quelli di Traina, che poco prima gli avean fatto fortemente sudar la fronte. E' si è perciò incontrastabile ch' egli avesse là situata la Chiesa, dove altri non potea sicuramente situarla, per tenervi a sua posta gente a se divota e da lui totalmente dipendente, dalla quale, come obbligata a' suoi benefizj, e soggetta a perdergli a ogni minimo suo cenno, n' avesse potuto avere il comodo delle sagre funzioni per se e per la guardia del suo Castello; senza doverne avere niun giusto motivo da diffidare, come arebbe dovuto ragionevolmente diffidarsene, s'e' vi si fosse posta gente ad altri e non a lui obbligata, sopra della quale e' non avesse potuto avere l'autorità, che faceagli di bisogno per proibirvi qualunque sorta di pericolose combriccole, in tempo che per Ragion di Stato e' dovea sospettar di tutti. Questa si è una ragione cotanto ben conosciuta da' Sovrani, che Ferdinando Re della Sicilia basta solo a rendercene avveduti colla Prammatica da lui fatta, (f) sopra l'*exequatur* da darsi a benefizj e Prelature provvedute in Roma, dicendo: *Cum maximè & nostræ Curiæ intersit scire . . . . . qui Ecclesiasticas dignitates & beneficia obtinent, præsertim cum Ecclesiasticæ dignitates & beneficia illa seu plura ex illis, arces & oppida teneant, manu & natura munita, & aliqua in medio, aliqua in confinibus dictorum regnorum & principatus sita, quæ nisi a fidelibus & acceptis nobis, teneri periculosum esset, & sæpe ex hoc non modica damna subditis nostris contigisse palam est, his ex causis &c.*

Niuna cosa, a parer mio, pruova più manifestamente che Regia Cappella sia la Chiesa di *Girgenti* quanto il di lei sito: perchè dov'ella è, senza esser

(a) *Vide Fazell. decad. 2. lib. 7. cap. 1. pag. m. 437. in fin. & similia ibid. p. 434.*
(b) *Malaterra lib. 5. cap. x. presso l'Inveges par. III. del suo Palermo nobil. pag. m. 119.* (c) *Presso l'Inveg. tom. 3. del suo Palermo nob. pag. m. 123.*
(d) *Ex Pirr. in not. Eccl. Mess. p. m. 383.*
(e) *Ex Fazell. decad. 2. lib. 7. pag. m. 437.*
(f) *Pragm. 11. Regis Ferdin. ut Rescripta Apostolica &c. an. 1479.*

esser *Cappella Regia*; per le ragioni disopra addotte, non potrebbe certamente stare, senza confondere e distruggere tutte le massime e principj della Ragion di Stato e Guerra: dalla quale e'non si potea mai permettere, che in un luogo cotanto al Castello vicino, e in tempi troppo sospetti, altri che il Sovrano stendesse ardimentosa la mano, a farvi una spezie di controforte, sull'istesso Regio fondo, per mettervi ministri e persone da se e non dal Sovrano dipendenti, a se e non al Sovrano obbligate.

Chiunque vorrà anche da lontano considerare ciò che si è detto, conoscerà con molta chiarezza, che di troppa gelosia e di somma conseguenza si è il sito della Chiesa di *Girgenti*, per non dir con noi: che chi la vuole fabbrica di privata pietà, e non *Cappella Regia*, parli in aria, contro il senso comune, contro la Ragion di Stato, contro le massime dell'Arte Militare, contro la natura del Principato, e contro tutto ciò che si è addotto e si potrebbe addurre di autorevole dall'antica e dalla moderna storia, a favor della quale parlano in questa nostra Nobilissima Città, sin le mura della Real Certosa di San Martino, dall'alto Colle, ov'è posto il Regal Castello, cui volgarmente diciamo di Sant'Elmo.

Chi potesse vedere la maestosa superba mole della Cattedrale di *Girgenti*, per cui si rende una delle più magnifiche e grandi Chiese della Sicilia, e forse anche delle più illustri dell'Italia; direbbe certamente, ch'ella sia opera da Re, e non da limosine: fabbrica degna del gran Ruggieri, che non ergeva templo, che non servisse di stupore alla posterità, (a) e non de' suoi Vassalli: fabbrica propria d'un gran Principe, che volea servirsene per sua *Regia Cappella* a comodo suo, e del Regal suo Castello; fabbrica dicevole a un gran Signore, che vi volea situar la sede d'un suo congiunto; fabbrica fatta su di un nobilissimo disegno, e non accozzata, come sogna Monsignore, senza idea, e senza architettura, aggiugnendo pezzo a pezzo, a misura ch'e' si andavan raccogliendo de' piccioli per carità: fabbrica, che a spese di un Re si potea terminare in poco tempo, e a forza di limosine non sarebbe ancor compiuta a mezzo. Bella gloria del gran Ruggieri, che nel mentre i suoi Baroni e' si fabbricavan delle Chiese ne' lor Castelli, con destinarvi a lor voglia i Cappellani da servirle, e' solo sene fosse stato com'un affamatuzzo ad aspettare chi gliene avesse fatta una per carità! Che sopra i Regj suoi fondi, accanto al suo Castello, per sede di un suo Parente, per servigio de' divini uffizj, per comodo suo e delle guardie della Regal sua fortezza, e' si avesse avuto a fare a forza di limosine il templo a Dio, la Cappella a lui, il comodo a' suoi, la sede al Parente, standosene egli intanto avaro spettatore dell'

(a) *Vide Fazell. de reb. Sicul. decad. 2. lib. 7. pag. m. 434. de temp. Panor. restit.*

dell' altrui pietà, e liberalità, senza mettere mai mano alle sue rendite!

——— ——— *Credat Judæus Apella*

Non Ego ———

Credalo Monsignore, credalo il suo Avvocato, che noi arem sempre più giuste e ragionevoli idee di quel Ruggieri, che con profusa magnanimità, in quanti ha luoghi la Sicilia, seminò eterne memorande vestigia del suo gran nome: di quel Ruggieri, che *immensâ auri, argenti, vestium, animalium, & rerum omnium, prædâ captâ*, ne caricò quattro Cammelli in una sol volta, per farne dono, in segno di una delle tante vittorie da lui sopra a' Saraceni riportate, al Sommo Pontefice Alessandro Secondo: (a) poichè chi cotanto fu liberale ad arricchire il tesoro del Vicario di Cristo, in profondere le ricchezze a fabbricar templi, ed Altari in onore dell'Altissimo, da cui unicamente dovea le sue vittorie riconoscere, e' non potè esser avaro a far' per se una degna Cappella.

E che i Re Successori del gran Ruggieri avessero avuta la Cattedrale di *Girgenti* per lor *Regia Cappella*, è cosa invero da non potersene dubitare: perocchè troviamo, che il Re Guglielmo Secondo, per non farne mancar chiari documenti a chi non fusse come a Monsignore, che disfida la gente a mostrargliene qualche vestigio; lasciönne le memorie autentiche in un Regio suo Diploma, con cui in una sol volta donò alla Regal sua Chiesa l' intiero Stato di Resesi con molte Terre, Casali, Monti, piani, e boschi (b). Oh questo sì, che si chiama dar delle ricchezze a macco, e non a miccino! Oh questo sì, che si è un donar da Re, e non far limosine da privato! E Monsignore? Monsignore non sa trovar vestigio di Regal munificenza a favore della Regal Chiesa di *Girgenti*. Poverino! Credo, che a fargliene trovare qualcheduno, e' bisognava dargli in mano tutte le rendite della Sicilia, che si è poi un po' troppo.

E peravventura altri argomenti aremmo della generosità di quel Re a favore della *Regia* sua *Cappella*, se l'ingiuria del tempo non ce n'avesse privi; Eccone però le vestigia, che Monsignore non sa trovare. Leggiamo, che 'l Re Federico con suo Regal Diploma confermogli da Catania, *omnes immunitates, ac Privilegia, quæ a tempore Regis Gulielmi Secundi habere consuevit* (c). E Federico Secondo Imperadore ci fa vedere con altro suo Imperial Diploma del 1232., che fra gli altri privilegj della Chiesa *Girgentina*, e' vi era quello, chè e' confermò, di estrarre 300. some di grano all' anno, franche di dazio e gabelle, contentandosi di starne alla fede di testimonj (d).

Quì

(a) *Ex Fazell. decad. 2. lib. 7. pag. m. 431.*
(b) *Apud Pirr. in not. Eccl. Agrig. p. m. 699. colum. 2.*
(c) *Ex Pirr. in not. Eccl. Agrig. pag. 703. colum. 1.*
(d) *Apud eund. pag. 703. colum. 2.*

Quì però non ristette la liberalità di Federico Secondo a favor della sua *Real Capella*, mercecchè vedendo, che *ad extremæ devenerat inopiam paupertatis . . . . concessit Mussarum, & Minsarum cum omnibus tenimentis suis, & pertinentiis . . . . cum omni jure suo, & absque juris, & servitii præstatione* (a).

Il paterno esempio seguendo Manfredi, e condiscendendo alle suppliche di quel Rainaldo Vescovo di *Girgenti*, ch'era stato con altri Prelati scomunicato nel 1258. da Alessandeo IV., perchè l'avean consegrato Re; quietate quelle troppo famose brighe, ordinò nel 1264. a Pietro Capuano Segreto della Sicilia, che facesse pagare al Vescovo e Canonaci di *Girgenti*, tuttociò che per l'addietro aveano avuto di dritti, e di decime, o in ispezie o in danajo sopra i Regj fondi della Doana di *Girgenti* e del suo tenimento, sopra Sacca, Alicata, Nari, Caltanissetta, Sutera, Cammarata, Castronuovo, Caltabillotta, Margiamillusi, e Bivona: lor confermando inoltre i 1259. tarì d'oro annui con dugensessantotto some di formento, e cencinquantotto d'orzo provvenuti dal Regio Demanio, per lo cambio già fatto in tempo di Guglielmo (b): e il Diploma della grazia a' medesimi, fu in Foggia dal famoso Gian da Procida soscritto. E poi per parte di Monsignore non si sa trovar vestigio di Real munificenza per la Real Chiesa di *Girgenti*!

Questi due esempli di Federico e Manfredi vaglion molto al nostro proposito, perchè furono e padre e figlio di un temperamento ipocondriaco, da fargli stare troppo sovente di mal umore cogli Ecclesiastici: disortechè s' e' non avessero avuto per *Capella Regia*, come lo era, la Chiesa *Girgentina*; chiunque sa la storia di que' tempi, ci potrà dire s'ella arebbe avuto di che troppo lodarsi della loro generosità. E se Rainaldo non avesse riconosciuto, che quanto egli e la sua Chiesa aveano, tutto provveniva da quella Regia munificenza, di cui non si può trovar vestigio per parte di Monsignore; non si sa, s'e' si sarebbe veduto da Manfredi scelto per coronarlo, non si sa se l'arebbe coronato, nè se nel giorno della di lui coronazione gli arebbe celebrata la Messa, francamente servendo a quel Principe, contro del quale, e contro de' suoi partigiani avea scagliato tutti i suoi fulmini il Vaticano (c).

Sotto Re Carlo d'Angiò nell'anuo 1274. essendo presso che distrutta la Chiesa *Girgentina*, diede egli ordine a tutti i Segreti della Sicilia, che per ripararla, le facessero pagare per intiero tutte le decime, e tutto e quanto da' Re suoi predecessori l'era stato per l'addietro conceduto (d).

G Del

(a) *Apud Pirr. Ibidem pag.* 703. *colum.* 2.
(b) *Ex Pirr. in not. Eccl. Agrig. a pag.* 704. *colum.* 2. *ad* 705.
(c) *Apud eund. ibid. ex Bulla Alex. IV.*
(d) *Apud eund. ibid. pag.* 706. *col.* 1.

Del resto; se i Cappellani Regj prendono il nome dalle Reali Cappelle, in cui servono; uopo è, che in conto di *Regia Cappella* tenuta ella fosse la *Girgentina* Chiesa: poichè i Re della Sicilia e' v'ebbero Regj Cappellani, come a chiare note si raccoglie da' registri della Regia Cancelleria, dove trovasi un Diploma del Re Martino del 1392., in cui al Vescovo di *Girgenti* Fra Pietro Curns ordinò: *ut bona, quæ ejus prædecessor Agatho legaverat Cathedrali templo Agrigentino, omnino exigere studeat. In causam verò Presbyteri Antonii de Campoblanco, quia* Regius Cappellanus *jurisdictionis Episcopalis non est, non se intromittat*; Item beneficium primò vacaturum *Martino Laurentio Scholari conferat*. (a) Oh che chiaro vestigio di Regia munificenza si è questo, che in poche parole dice troppo per chi pretende assai, in usurparsi i dritti del suo Sovrano sopra la sua Real Chiesa di *Girgenti*, che senza più, bastevolmente da ciò si dimostra *Cappella Regia*.

In servigio però di Monsignore, per contentarlo, e'bisogna dargli qualche altra cosa, acciocchè per lo avvenire vadi un po'più a rilente, dopo che avrà veduto, come abantico la Chiesa *Girgentina* ella si è avuta semprемai per *Cappella Regia*. Nel 1596. avendo ella patito notabil danno dal terremoto, unironsi a' 27. di Novembre in Capitolo i Canonaci, ed ivi avendo risoluto di pensar seriamente a ripararla; scrissero a' Ministri del Real Patrimonio (b), e al Vicerè di quel tempo (c), dando loro notizia del pericolo imminente, in cui trovavasi di cadersene, s'e' non vi si dava pronto riparo: e i motivi, su de' quali e' si appoggiarono, per impegnare nella lor domanda i Regj Ministri, furon sempre gli stessi, che al Regio Patrimonio e'si convenisse il rimediarvi, perchè la Cattedrale di *Girgenti* si era *Cappella Regia*, perchè trattavasi *d'interesse del Re, di cosa del Sovrano*. Nell'anno 1601. dovendosi riscuotere certe somme dagli eredi di D.Pietro Pugiades, e'si congregò il Capitolo, e si destinaron de'Deputati a questo effetto; e si disse: *per non pregiudicare li beni Patrimoniali e Cappella Regia della Cattolica e Real Maestà del Re, &c.* (d). Nel 1604. troviamo poi, che di nuovo si scrisse dal Capitolo al Vicerè, perchè mandasse in *Girgenti* qualche Regio Ingegniere, a riconoscere un muro della Chiesa *Girgentina, per trattarsi di Cappella di S.M.C.*(e): e ne fu dal Vicerè dato l'ordine a D.Francesco la Seta Proconservatore della Città di *Girgenti*, per la Regia Corte: il quale scrisse al Regio Segreto della Città d'Alicata, che *per servizio di S.M.* e'si dovesse mandare il Capo mastro delle Reali fabbriche, ch'era in detta Città dell'Alicata, chiamato Angelo Bendici,

(a) *Apud Pirr. in not. Eccl. Agrig. pag. m. 710. colum. 2.*
(b) *Somm. num.* I.
(c) *Somm. num.* II.
(d) *Somm. num.* III. & X.
(e) *Somm. num.* V.

dici, perchè si trasportasse in *Girgenti* a riconoscere le rovine, che la Cattedrale minacciava: siccome in fatti e' vi venne, e riconosciutele, ne fe relazione a chi conveniva (a). Così nel 1651. d'ordine di D. Corrado Montaperto Regio Segreto, coll'assistenza di D. Francesco la Seta Regio Proconservatore della Città di *Girgenti*, e' si riconobbero di nuovo da Giacinto Zirafa, che pur diede il suo sentimento circa il modo da ripararle (b). Desidereremmo ora sapere da Monsignore, se questo gli sembri un bel vestigio della munificenza Reale, per provare, che la Cattedrale di *Girgenti* sia *Regia Cappella*, una volta che non dalla pietà de' fedeli, non da'suoi Vescovi, che han l'obbligo indispensabile d'impiegare porzione delle loro rendite alla fabbrica delle loro Chiese; ma dal Re, per mezzo de' Regj suoi Ministri, per mezzo de' Regj suoi Ingegneri, sene riconoscono, sene risarciscono le rovine, e ad essi si scrive cercando ajuto per la *Cappella Regia*, e da essi si tratta sempre la Chiesa come *Cappella Regia*?

E' si ha anche da osservare, ch'era già tempo così conosciuta questa verità, che la Chiesa *Girgentina* fusse *Regia Cappella*, che non solo dal Capitolo si dinominava tale, quando e' si scriveva o a'Vicerè o a'Ministri del Real Patrimonio; ma anche nelle lettere a' proprj Vescovi dirette. Così nel 1601. essendo insorte alcune differenze tra il Capitolo e i Fratelli della Cappella del Crocefisso, e' sene fe dal Capitolo una rappresentanza al Vescovo di quel tempo, che si era Monsignor Covarruvias, e in una sola lettera due volte diedero il nome di *Regia Cappella* alla Chiesa *Girgentina* (c).

Ma via, che se non gli piace questo, vogliamo regalarlo d'un altro. Monsignor Bonincontro, avendo data in moglie una sua nipote al Marchese di Montaperto, uomo di chiarissima nascita (d); ebbe voglia di fargli dar l'onore di sedere in un banco a parte dinanzi a'Canonici: e da Palermo lor ne scrisse una lettera in data degli 8. di Marzo 1621. Congregatisi questi in Capitolo, gli risposero a' 12. del medesimo mese, ch' e' non poteanlo nella sua richiesta soddisfare, sul motivo, ch' essendo la lor Chiesa *Cappella Regia di Sua Maestà*; non vi potea pretendere luogo proprio e perpetuo chicchesia: e che in ciò erano risoluti di non farsi fare alcun torto, promettendosi dal suo giudizio e prudenza, che gli arebbe ajutati e protetti (e). Ed e' si diportarono in ciò per appunto com'e' si conveniva a Sacri Ministri di una *Regia Cappella*, nelle quali non ad altri che al Re tocca a destinare i luoghi, le sedi, e le precedenze: comechè nelle altre Chiese, che Regie non sono, ciò s'appartenga per dritto comune al Vescovo (f). Perciò avendo voluto i

G 2 Capi-

(a) *Somm. num.* IX.
(b) *Somm. num.* VII. & VIII.
(c) *Somm. num.* IV.
(d) *Ex Pirr. in not. Eccl. Agrig. pag.* 721. *colum.* 1.
(e) *Somm. num.* XI.
(f) *Vide Fras. de Reg. Patr. Ind. cap.* 97. *num.* 33. & *seq.*

Capitolari della Cattedrale di Argentina nel Perù di Regio Padronato, usar delle sedie, laddove non avean prima che i banchi; fu loro dal Senato Regio ordinato, che di banchi e non di sedie e' servir si dovessero; ma avendo voluto far essi troppo i Canonisti, in piedi dell' ordine Regio replicando: *assignare vel prohibere Senatum sedem & locum in Ecclesiis Indiarum, esse lædere Ecclesiasticam libertatem, pœnisque &c.* fu loro risposto che ubbidissero, e che ritrattassero una proposizione cotanto scandalosa, contro i dritti del Regio Padronato. Al che non avendo voluto ubbidire, *ea deleri omnino jussit Senatus, & deleta fuere* (a): e datosi del tutto parte al Re di Spagna, approvò con sua Real Carta tutto l' oprato da' Regj suoi Ministri (b). Il che abantico fu osservato nelle *Regie Cappelle*, come il ricaviamo dalla Real Carta di Errico III. d' Inghilterra per la fondazione della Chiesa di S. Martino, ove si legge: *Cum super Decanatu Ecclesiæ S. Martini Londin. quæ Dominica Cappella nostra esse dignoscitur, ea gaudemus dignitate a temporibus Prædecessorum nostrorum, diu obtenta, quod Decanus cum debuerit institui, a sola manu Regia stallum recipit in choro, & locum in Capitulo.* (c) Chi sa, se quest' altro vestigio a favore de' dritti del Sovrano sia del gusto di Monsignore? perchè cotesto Senato di Argentina e' sembra, che avesse avuto in mente di fare con profetico spirito sempre delle decisioni, che non si trovano di troppo benefici influssi dotate per Monsignore. Tanto rumore per mettere una sedia, dov'e' stava prima un banco! E che non si sarebbe colà fatto, s'e' fusse dato nelle mani di que' Senatori Monsignor nostro, che nella *Regia Chiesa* vuol far tanto da Padrone, ch'e' non ne vuole affatto affatto riconoscere per compagno, non che per Padrone, il suo Sovrano?

Il preghiamo a riflettere ad un' altra cosa, e si è questa, che nella medesima lettera, che da *Girgenti* scrissero al Vescovo, ch'era in Palermo i Canonici, gli ricordarono di parlare al Vicerè, e a' Ministri del Real Patrimonio, perchè sollecitassero il riparo della cadente Cattedrale, e a non fargli passare in ciò per trascurati e negligenti. Timore invero vano e ridicolo, se la Cattedrale di *Girgenti* stata non fosse *Regia Cappella*: perocchè essendo propria del Vescovo e non del Re, al Vescovo e non al Re e'si sarebbe dovuto ricorrere per ripararla; e la negligenza nel farlo, al Vescovo e non al Capitolo si sarebbe dovuta attribuire, perchè a lui e non a questo e' toccava il soccorrerla. Uopo è perciò dire, che avendola per cosa non sua il Vescovo, e avendola per cosa del Re il Capitolo; e' facesse da mezzano tra 'l Capitolo e 'l Re, perchè il Re si ricordasse della *Regia sua Cappella*. In fatti sappiam di certo, che la Cattedrale era cadente, sappiam di certo, che 'l Vescovo raccoglieva dal suo Vesco-
vado

(a) *Apud eundem Fraß. ibid. num. 4. & 5.*
(b) *Apud eundem cap. 99. a num. 53. ad 55.*
(c) *Vide apud Du-Fresne verb. Cappellæ Palatinæ a vers. Ea vero erat, &c.*

vado ricchissime rendite (a); e sappiam di certo; che e' se la vedeva cadere innanzi gli occhi; e pur non vi dava riparo, e pur ne sollecitava dal Re il rimedio. Che si ha a dedurre da ciò? una di queste due cose: o che il Vescovo lasciasse fare al Re, perchè considerava la Chiesa come *Regia Cappella*; o che il Vescovo si lasciava cader la Chiesa innanzi gli occhi, e invece d'impiegar le di lei rendite a ripararla com'era il dovere, egli attendesse ad accomodar i nipoti e le sorelle (b): ed o sia vera l'una o l'altra di queste due cose, se pur non vogliam dire che sieno vere ambedue; la conseguenza che ne deriva si è, che una Chiesa stia sempre bene sotto la guida di un Re, perchè i Re non han mai a pensare a collocar nipoti e sorelle colle rendite delle Regie lor Chiese; laddove i poveri Vescovi si veggon sovente come circondati da tante sanguisughe, quanti sono i parenti, a cui hanno da dare qualche volta da vivere, e tal altra ancora da poter divenir Signori. Ed affinchè semprepiù si conosca la costante credenza in cui si vivea, che la Chiesa *Girgentina* fosse *Regia Cappella*; e' si vede che nella stessa lettera, in cui tale vien chiamata, e' vi si soscrive fino il nipote del Vescovo a cui si scriveva.

Finalmente per non dilungarci più su di una cosa, che non abbisogna di maggiori pruove; nell'anno 1648. avendo patito di bel nuovo quella Chiesa, e' si ricorse al solito al fonte di acqua viva del Real Patrimonio: ed essendosi commessa a' Regj Ministri di *Girgenti* la ricognizione delle rovine che minacciava, dal Secreto sene diè distinto ragguaglio a D. Giovanni di Austria, che a nome del Re governava allora la Sicilia; e pure in quella lettera leggesi, che il riparo alla Chiesa di *Girgenti* si mette tra le cose *che riguardavano il servizio di S.M.* perchè *Cappella Regia* (c).

Per la qual cosa, avendo il Conte Ruggieri detto di aver Cappella propia in *Girgenti*, allorchè fe la transazione tra' Vescovi e i Baroni: trovandosi *Regia Cappella* chiamata la Chiesa *Girgentina* nella fondazione de' suoi Canonicati: avendola il Capitolo in tutti i suoi atti Capitolari avuta per *Regia Cappella*; da tale avendola trattata scrivendo a' Vicerè, a' Ministri del Real Patrimonio, a' proprj Vescovi, e *Cappella Regia* avendola altresì nominata il Regio Secreto di *Girgenti*, e Regj Cappellani avendovi avuto il Re Martino; e' sen' ha a dedurre che tale realmente era, perchè tale ell'era da tutti riputata. Su di che e' si hanno due decisioni, ambedue sinodali e famose in queste materie, che fan molto al nostro proposito, l'una di Roma, l'altra di Portogallo. La Romana si è, che colà stimossi documento valevole, a sostenere il diretto Dominio universale della Camera Apostolica sopra tutt' i beni della Contea di Venassin, un Inventario fatto dagli stessi officiali della Camera, e conservato per cento an-

(a) *Vide Pirr. in notit. Eccles. Agrigen. pag.* 721.
(b) *Apud eund. ibid.*
(c) *Sommar. num.* VI.

anni nell'Archivio di S. Angelo. (a) La Portughese si è quella, con cui à far ristituire al Re molte Chiese di Regio Padronato, e' bastò, ch' e' si fusse trovato scritto sur un antico libro di censi nella Chiesa di Coimbra: *Regis est*. (b) Il caso nostro però è in termini molto più forti: perchè e' si vede che per secoli dapertutto, tutti costantemente passaron la Chiesa *Girgentina* per *Regia Cappella*, tale nominandola, da tale trattandola, e con quelli a' quali potea dispiacere ch'ella si avesse per tale quando non lo fusse stata, come erano i Vescovi, che non si sa che mai si fussero doluti, che si fusse avuta in conto di *Regia Cappella*, e con quelli a' quali dovea calere di rintracciarne il vero ch' ella fusse tale, com'erano i Regj Ministri, che non doveano spendere il danajo del Regio Patrimonio, per cosa che al Vescovo e non al Re si appartenesse. E perciò quando anche mancasse ogni altra pruova, valerebbe per cento; quella che si deduce dalla costante pratica, di essersi sempre ricorso dal Sovrano, per ripararne le rovine: quandochè se non si avesse avuta per tale, troppo svergonati sarebbero stati tanti Vescovi, che di ricchissime rendite forniti, sene fussero stati a vederne con ciglio asciutto le rovine, alle quali per ogni dritto arebbero dovuto dar riparo e non già il Re; s'e' non avessero avuto fidanza al Re, che l'arebbe del suo ristaurata perchè la dovettero credere sua *Real Cappella*, e riparolla il Re perchè per *Regia* sua *Cappella* dovette averla. Laonde egli ha un po' del crudele ch'e' non si voglia

(a) *Apud de Luca lib. 1. decis. 5. num. 45. vol. 3.*

(b) *Valasq. de jur. empbit. quæst. 1x. num. 26. vers. rursus cum dico: & ex process. inter Ducem Averiens., & Dominum Antonium de Castello Branco Pomberio sic relatum a Cabed. post suas decis. ubi de Patronat. Regiæ Coronæ. Antverpianæ editionis anno 1699. Aresto 1v. pag. 63. Accordam en Rellaçam &c. Visto o libello do Autor, contrariedado do Reo, & os mais artiquos recebidos, & a prova a todo dada de scripturas, doaçones, sentencas & feitos juntos & testemunhas, mostrase pello liuro censual do Bispado de Coimbra, posto no cartorio do dito Bispado en guarda com a forma e solemnidade que o dereito requere, pera se a elle dar intera fè, as Igresias da contenda Sancto Andrè de Cordinham, & Sam Mamede de Bolho, serem do padroado do dito Senhor, & o A. ser donatario dos padroados da coroa, que estam no termo da cidade de Coimbra, e che pertenecerem per sua doacam os padroados das Igresias da contenda, & como o dito Senhor hè assistente ao, A. & o R. nam mostra titolo algum que tenha dos padroados da contenda, nem prova prescriptam en maneira que dereito abaste para aquerir o direito dos ditos padroados contro o dito Senhor, o que todo visto como mais que este autos se mostra; condenam ao R. que abra mao do dereito dos padroados da contenda, & o deixe liuremente ao dito Senhor & seuro contra Dom. Antonio de Castelbranco assistente o Procurador da Coroa anno de 1564. en 28. de Agosto.*

glia *Cappella Regia* quando e' si tratti di muoverle liti, per acquistarvi que' diritti che son proprj del Sovrano; e che si voglia poi *Regia Cappella*, quando ella è in bisogno per prontamente ricorrere dal Re, per fargli sapere, come la *Regia* sua *Cappella* patisce: torniamo a dire ch' e' sente del crudele, che i Vescovi l'abbiano a riconoscere per tale, quando e' si tratta di smungere il Regio Erario, e ch'ella non si voglia poi per tale, quando e' si tratti di fare al Sovrano godere delle prerogative, che gli spettano sopra di essa, perchè *Regia Cappella*.

I Vescovi di *Girgenti* insomma hanno avuto la bella sorte, che i Re della Sicilia gli avessero tanto amati e stimati, fino a dar loro nella lor *Regia Cappella* la Sede Cattedrale, nel lor Regio Palagio che gli sta attaccato, la casa Vescovile: e dopo avergli di ricchissime rendite caricati, considerandogli poi, non già proveduti di una ricchissima mensa, ma a guisa di poverissimi Parocchianelli, che da' loro filiani non ricavassero che poche uova la Pasqua, e pochi capponi al Natale, con qualche carlino pe' diritti della stola, e che so io; vollero anche soggiacere a riparar le rovine della Chiesa (al che peravventura ebbe l'occhio Urbano II. nel confermar la dotazione fatta a quella Chiesa dal Conte Ruggieri, allorchè disse che i di lei beni dovessero servire per lo mantenimento del Vescovo, del Capitolo, e de' poveri, senza far menzione della Chiesa e delle riparazioni delle sue fabbriche, dividendogli in tre sole parti (a), quando di que' tempi e' sene solean far quattro); e in ringraziamento e' ne han ricevuto oggi il farsi loro negare tutti que' dritti, che gli son dovuti, stampando questa polita Cronaca, che la Chiesa di *Girgenti* sia opera di private limosine, e non di Regia munificenza, e che 'l nostro Sovrano non v'abbia alcun dritto: non solo perchè non si vuol conoscere per *Regia Cappella*, ma neppure per Chiesa di Regio Padronato, perchè non fecero nulla per lei que' buoni Re della Sicilia, della di cui Corona orna egli la gloriosa e Maestosa fronte.

Che direbbe il Conte Ruggieri, s'e' ritornasse al Mondo in quella Sicilia, ch'e' chiamava *terra Saracenorum*, *habitaculum nequitiæ*, *&* *infidelitatis*, *sepulchrum quoque nostri generis*, *&* *sanguinis* (b); in quella Sicilia, in cui vantavasi con giustizia, *cæpi ego Rogerius Comes adornare omnes Ecclesias Siciliæ*, *quas tempore belli cæperam ædificare de meis thesauris*, *&* *meis nobilibus indumentis*, *&* *etiam accrescere earum possessiones*, *quas illis dederam de meis propriis possessionibus*; (c) s'e' si sentisse dire in barba, che la Chiesa di *Girgenti* sia opera di limosine, e non della sua magnificenza? Che direbbero i Guglielmi, che i Federici, che i Manfredi, che i Martini, che i Filippi, e tanti gloriosissimi Re, che a larga mano profuser tesori per lasciar memorie certe al Mondo, che l'aveano avuta per Chiesa di lor Regio Padronato, per Regia

(a) *Apud Pirr. in notit. Eccles. Agrip. p. m. 696.*
(b) *Apud Pirr. in not. Eccl. Catan. ex Reg. Dipl. pag. 520. colum. 1.*
(c) *Apud eund. Pirr. ex alio Reg. Dipl. ibid. pag. 521. col. 1.*

gia lor Cappella; se sentissero spacciar per le stampe, che non l'abbian edificata, che non l'abbian dotata, che non sia *Regia Cappella*, non Chiesa di Regio Padronato, ma che appena appena qualcheduno di essi possa meritarvi su titolo di benefattore, per andarsi a confondere tra la poveraglia de' suoi Vassalli, per accrescerne la pietosa carità, che direbbero? Risponda per essi la Grecia con una Storia singolare degli antichi tempi. Quando gli Epidannii ricorsero per ajuto in guerra a que'di Corinto, dichiarandosi per consiglio dell'Oracolo di Delfo, lor Colonia; i Corintj sotto la loro protezione gli ricevettero, e contro de' Corfioti pur lor Colonia gli difesero. Ma qual fu la ragione, ch'e' non si fussero i Corintj tenuti neutrali, tra due Colonie che ritraevano come due schegge dall' istesso lor ceppo? Non altra, se non questa, *quia licet essent Corinthiorum Coloni, ipsos tamen contemnebant*; e il disprezzo si era, *quia in publicis solemnitatibus consuetos honores ipsis non tribuebant, nec a viro Corinthio auspicabantur, quum viscera distribuebant pro more ceterarum Coloniarum*. (a) Dove il dotto Chiosatore riflette che i consueti onori, che dalle Colonie a loro Fondatori si faceano, erano il dar loro i primi luoghi nel sedere, e di servirsi di Sacerdoti chiamati dalla Metropoli.(b) Or se bastò a render giusto il risentimento de'Corintj contro i Corfioti, il poco rispetto che da questi era loro portato; e che non arebbero fatto, se col disprezzo si fossero avanzati a negare di volergli avere per Fondatori della loro Colonia? Tal è il caso accaduto in Sicilia: non solo ch' e' non si vuole a Sovrani render gli onori che lor son dovuti come Padroni della Chiesa *Girgentina*; che anzi perchè non gli abbiano a pretendere si niega che ne sieno Padroni, e si pretende di esserne ringraziati di più: *nam qui putat esse turpe non reddere; non vult esse cui reddat*. (c) I Re della Sicilia meritavano invero, che avendo da fondamenti eretta, e riccamente dotata la Chiesa *Girgentina*, o non si fusser loro negati gli onori e il nome di Padroni, o almeno che si fusse data qualche ombra di ragione alla ingratitudine che si volea lor usare, e non promoverla cotanto sfrontatamente: *Sed hoc frequentissimum crimen nusquam punitur, ubique improbatur. Neque absolvimus illud. Sed cum difficilis esset incertæ rei æstimatio, tantum odio damnavimus & inter ea reliquimus, quæ ad vindices Deos mittimus.* (d) E ciò basti per lo primo Capo da noi proposto, sembrandoci, se non andiam errati, di aver con pruove tali che han forza di dimostrazione fatto vedere con quanta ragione e'si debba al Sovrano il Padronato sulla Chiesa *Girgentina*, perchè da'Serenissimi suoi Predecessori fondata, edificata, dotata, e riguardata sempre come *Regia* lor *Cappella*.

CA-

(a) *Οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες γερὰ τὰ νομιζόμενα, οὔτε κορινθίῳ ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν &c. Thucyd. Hist.* I.

(b) *διδόντες τὰς καταρχὰς, ἔθος γὰρ ἦν ἀρχιερέας ἐκ μητροπόλεως λαμβάνειν. Æmil. Port. ibi. num.*20.

(c) *Senec. Epist.*81. (d) *Id. de Benef.*3. *cap.* VI.

CAPO II.

Che il Concilio di Trento, pe' Capi di Riforma della Disciplina, non sia stato giammai da' Cattolici Sovrani accettato, in quelle cose che alla potestà del Sommo Impero fossero contrarie: e che qualora pur si volesse dar per ricevuto senza veruna limitazione; contuttociò le sue disposizioni sien tali, che in nulla progiudichino a' Sovrani ne' dritti de' Regj Padronati, e nelle prerogative delle Reali loro Cappelle.

PEr non far torto a chi difendendo l'onore della Natura Umana,(a) porta la bella credenza, ch' e' non vi sia mai stata nazione, in cui affatto ogni idea di Religione spenta si trovasse; e'ci giova il supporre, che la cura della Religione di ogni tempo comune fusse stata a ogni Civile Società: ma non in tutte comune il nome di Chiesa. Fu il Mondo ne'lontanissimi da noi tempi tutto, come lo è oggi, in Civili Società diviso, ma di esse quella degl'Israeliti allora, quelle de'Cattolici inoggi, il nome di Chiesa han potuto meritare, perchè in quella e in queste la vera Religione fu abbracciata. Tuttavia comechè siesi certo, che Chiesa e Civile Società sien cose di lor natura diverse, e' son però varie le opinioni nel determinare s'ella sia questa una diversità accidentale o pur sustanziale. E' vi ha alcuni che l'han creduta talmente sustanziale, fino ad avere la Chiesa e la Civile Società per due corpi separati, di guisa che le membra di quella non avessero a impacciarsi degli affari di questa, nè i membri di questa cogli affari di quella. Dal che n' han poi dedotto delle massime molto pregiudiziali alla natura della Chiesa e del Principato. Ella però questa opinione troverassi verissima, qualora si voglia considerare sulle idee che ci possiam formare della Chiesa e della Civile Società, de' tempi ch' e' vi cominciarono ad esser Cristiani tra Gentili: poichè abbracciando quelli la vera

(a) *Vide Fabric. Apolog. pro Gener. Hum.*

e abbandonando la falsa Religione, e' si ebbero a formar certamente due diversi corpi, uno de'Cristiani che faceano la Chiesa, uno de'Gentili che la perseguitavano. Sicchè s'e' si domandasse che sorta di Società si era in Roma quella, a cui gli Appostoli davano il nome di Chiesa di Roma? e' si risponderebbe giustamente ch'e' si erano que'pochi Cristiani, che per abbracciar la vera Religione, venivano considerati come una Società Civile di uomini, che divisi da quella de' Gentili in cui prima viveano, ne venivano perseguitati non come membra, ma bensì come nemici: e in questo caso Chiesa e Società Civile, a riguardo de'Cristiani e de'Gentili, e' si eran due cose sustanzialmente tra loro diverse; perchè il nome di Chiesa, che a' Cristiani conveniva, convenir non potea alla Civile Società de' Gentili, e in conseguenza erano accidenti diversi a diversi subbietti applicati.
Ma quando Roma divenne Cristiana, dapoi che dagl'Imperadori e' si cominciò a far di modo colle loro leggi, che la miscredente Civile Società avesse con essi la stessa vera Religione seguitato, tutti al Vangelo attaccandosi; e' non si può concepire che la Chiesa e la Civile Società restassero, al par di prima, come due corpi divisi e separati: perchè se il nome di Chiesa racchiude in se tutti i Credenti; com' ella potea restar divisa per via di personal sussistenza la Chiesa dalla Civile Società, ch'era già tutta di un popolo credente? E' si ha da dir dunque, che da quel tempo in poi in tutti i paesi cristiani restarono i nomi di Chiesa e di Civile Società a dinotar cose realmente tra lor diverse, ma per accidenti tali che potessero e dovessero sempre strettamente unirsi a sussistere in un medesimo subbietto, che si è il popolo credente di ciaschedun paese.
A mantenere questa necessaria unione, pose Dio due Somme Potestà, la Reale e la Sacerdotale, che con iscambievol consenso fossero in un certo modo Sovrana l'una a rispetto dell'altra, e l'un all'altra anche subordinata. Sovrana l'autorità Reale rispetto alla Sacerdotale, in quanto che il Re è il Capo della Società Civile, di cui essendo parte componente la Chiesa, viene per un tal riguardo ad eser subordinata alle leggi che dal Sovrano si fanno per la buona economia dello Stato. Sovrana l'autorità Sacerdotale, in quanto ch' essendo il sommo Sacerdote Capo della Chiesa, di cui è parte componente la Civile Società, vien questa ad eserle subordinata in tutto ciò che in materia di Fede comanda e prescrive.(a) E in questo senso nobilissimo è il paragone, di cui si avvale il sommo Pontefice Innocenzo III., de'due gran Pianeti che il Mondo colla lor luce rischiarano: perchè le cose spirituali essendo infinitamente più pregevoli delle temporali, con tutta propietà la Sacerdotale potestà vien da lui al Sole, la Temporale alla Luna paragonata.

(a) *Voyez l'Histoir. du Droit Canoniq. par M.**. Avvoc. au. Parla. Chap.* XX.

ta. (a) E se la Potestà Sacerdotale non avesse altra parte nella Società Civile, che soprantendere alle materie puramente spirituali; maravigliosa sarebbe l'armonia colla quale tra il Sacerdozio e l'Imperio si viverebbe, perchè chiarissimi sarebbero i confini dell'una e dell'altra potestà. Ma com'e' vi ha alcune cose che non sono meramente civili, nè meramente spirituali, dalle quali n'esce un misto, in cui va talmente unito l'interesse della Chiesa con quello della Società Civile, sicchè l'uno non si possa dall'altro separare, come son quelle che riguardano la disciplina della Chiesa nello Stato; (b) quindi è avvenuto, che gelose ambedue le Supreme Potestà de' lor diritti, abbiano dati tanti lacrimevoli esempli di funestissime conseguenze allo Stato e alla Chiesa, per quello stesso motivo, per cui e' non si poteron mai accordar tra loro Cesare e Pompeo, perchè:

Nec quemquam jam ferre potest Cæsarve priorem
Pompejusve parem.

Per la qual cosa contenti noi di avere soltanto additata l'unione indissolubile della Civile Società colla Chiesa, e' non si debbe già aspettare, che avessimo quì ad entrare a disaminare a minuto quel che possano i Sovrani sopra la Chiesa, che il Sommo Sacerdote sopra la Civile Società per mantenerla, quelli come Capi della Società Civile, questi come Capo della Chiesa, nelle cose miste o di pura disciplina. La materia è troppo dilicata e spinosa, ed e' si è facile di affogarsi tra Scilla e Cariddi. Hanno i Sovrani un libro, che s'intitola della *Ragion di Stato*, e in fronte e'vi hanno scritto: *noli me tangere*: ne ha un altro la Chiesa, cui dassi il nome di *Sancta Sanctorum*: in quello non è lecito il far del saccentino a' Vassalli, perchè i Sovrani ne vogliono e ne debbono esser soli essi gl'Interpreti: in questo non è permesso di *plus quam sapere* a' laici, perchè e' si corre il rischio, d'incontrar la sorte di Ozia, ancorchè e' vi si voglia stender la mano per profumarlo. E perciò e' ci dovrà bastare, di avere innanzi gli occhi una regola, che si ricava da ambedue, e che palese ci si è renduta dall'una e dall'altra Suprema Potestà, di cui dobbiamo aver molto più ragionevole venerazione, ch' e' non sen'ebbe un tempo pe' detti d' Ippocrate: *Veneremur ut Dei voces, neque ex humano ore progressas.* (c) Un Imperadore pubblicamente in un Ecumenico Concilio dicea a' Vescovi che il componeano: *Vos quidem in iis quæ intra Ecclesiam sunt, Episcopi estis: Ego verò in iis quæ extra geruntur Episcopus sum a Deo constitutus.* (d) Ecco i dritti del Sommo Impero brevemente

 ac-

(a) *Decretal. lib. 1. De Majorit. & Obed. tit. 33. cap. solitæ.*
(b) *Voyez l'Hist. du Droit Canoniq. Chapit.* XXXVIII.
(c) Κατασπαζώμεθα ὡς Θεοῦ φωνὰς, καὶ οὐκ ἀνθρωπίνου προελθούσας ἐκ στόματος. *Suidas verbo* Ιπποκρ.
(d) *Ex Euseb. in vita Costan. lib.* IV. *Cap.* XXIV.

accennati e dalla Potestà Sacerdotale distinti. Un Sommo Pontefice a un Imperadore scrivea: *Quantum ad ordinem Disciplinæ Publicæ, cognoscentes Imperium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi parent Religionis Antistites*. (a) Ecco la riverenza della Chiesa per le prerogative del Sommo Impero. La regola dunque che da' detti di un Imperadore Santissimo a un Concilio, e di un Santissimo Pontefice a un Imperadore si può ricavare, si è quella che in tutto ciò che riguarda la Fede, *in iis quæ intra Ecclesiam sunt* ha la Chiesa da diterminare, ciò ch' e' si debba credere, perchè *in cathedra veritatis, posuit Deus doctrinam veritatis:* (b) in quanto alla Disciplina *in iis quæ extra geruntur*, abbia il Sovrano a stabilire ciocchè nel suo Stato si può praticare: (c) E di essa farem uso per far conoscere a suo luogo di qual peso sieno molte cose troppo decisivamente scritte dal dotto Contradittore contro le prerogative de' Sovrani, coll'avergli sovente posti a pari de' Vassalli, spiegando i Decreti di Riforma del Tridentino Concilio, più coll'autorità di qualche Scrittore, che non colle massime del Principato dalla Chiesa stessa riverite ed approvate.

Per la qual cosa abbandonando le quistioni di diritto, ci atterremo a quelle di fatto che riguardano il punto della Regia Causa, battendo com'e' si è il dovere, le vie dagli stessi Re additateci, che di fatto decidono con quattro parole, ciocchè con infiniti volumi non han potuto, e non potranno mai decidere tanti e tanti Autori, che *a cedro libani usque ad hyssopum* hanno di sì fatte materie diffusamente trattato. E' ci tocca dunque di far vedere per lo punto da noi proposto, che secondo la regola testè addotta, sìensi i Sovrani regolati nell'accettazione del Sacrosanto Tridentino Concilio, a riguardo della Dottrina, da Suddici della Chiesa; e a riguardo della Disciplina, da Sovrani della Società Civile, ammettendo ne' loro Stati non quella pratica che in generale erasi determinata dalla Chiesa, ma quella che stimaron di poter ricever senza pregiudizio della Sovranìa.

Fu egli dunque il Sacrosanto Concilio di Trento, per quel che riguarda Dottrina, colla umiltà e ubbidienza che si dovea, da i Sovrani Cattolici pienamente accettato e ricevuto; ma negli affari, che riguardavan la Disciplina, incontrò dappertutto gravissimi e insuperabili intoppi. La Germania, (d) la Francia, (e) la Spagna, (f) Portogallo, (g) i Regni di Napoli, e Sicilia, (h) e' si videro in un baleno posti sossopra, sulla credenza, che e' si fosse co' Decreti di Riforma pensato soltanto ad ampliа-

(a) *Gelas. Epist. VIII. & vide Petr. Blesens. serm. 33.*
(b) *Div. August. Epist. 100. n. 6.*
(c) *Histoir. du Droit Canon. Chap. XXI.* (d) *Apud Tuan. lib. 36. Hist.*
(e) *Apud eun. ibid. & Histoir. Du Droit Canon. Chap. XVI. Voyez les Recherch. de Pasquier. liv. 3. Chap. 34. & Dumoulin. Concil. Trid. anim. ad. &c.* (f) *L'Autor della Storia Civil. lib. XXXIII. cap. 3.*
(g) *Cabed. de Patron. Reg. Cor.*
(h) *L'Autor della Stor. Civil. ibid.*

pliare con maniera insopportabile la giuridizione Ecclesiastica, e a deprimere l'autorità de' Sovrani: avvenendo in quella occasione, ciocchè sempre suole accadere nelle grandi strepitose universali novità, che mentre un le crede gravide di certe felicità che invan si sperano, altri le suppone foriere di certi mali che invan si temono: perchè nè sempre producono tutto il ben che promettono, nè sempre cagionano tutto il mal che minacciano. Ingelositi dunque i Principi de' loro dritti e della quiete de' lor vassalli, stimaron ragionevole di praticare ne' loro Stati, quel che si era praticato nella stessa Roma: dove il Sommo Pontefice da Capo della Chiesa e da Sovrano dello Stato con maturissimo consiglio, prima di pubblicare i Decreti di Riforma del Tridentino Concilio; volle ch'e' si pesassero ben bene, per conoscere se fossero per progiudicare alla Dateria, e s'e' vi fosse di bisogno di riformar la Riforma (a). Fattisi dunque esaminare da ciaschedun d'essi con somma accuratezza e prudenza, comechè in molte cose deposto avessero qualche porzione delle concepute gelosie, in altre però e' vi si confermarono, e tessutone de' cataloghi, costantemente sopra di essi l'accettazione del Concilio impedirono. (b)

Era di que' tempi il Re Filippo II. il più potente Principe dell' Europa, e niuno più di lui lasciò più illustri monumenti di questa famosa storia dell'accettazione del Concilio di Trento circa i Capi di Riforma: perchè e' sentivasi talmente punto ne' diritti di Sovrano, ch'e' non seppe, comechè prudentissimo fusse, frenar tanto il suo risentimento, che non si lasciasse cader di bocca, che i Vescovi *erano entrati nel Concilio da Parocchiani, e ne erano usciti da Papi* (c): essendovi stato l'Orator di Cesare, (d) che di quel Sagrosanto Consesso avea scritto cose tali, da farlo passare per una unione piuttosto Economica, ch' Ecumenica.

Furon perciò i decreti del Concilio in così poca parte ricevuti ne' suoi Stati, che'l Santo Pontefice Pio V. ebbe a destinargli una particolar Legazione; in cui a suo nome il Cardinal Alessandrino suo Nipote accompagnandosi a Fra Vincenzo Giustiniani, il dovessero persuadere a compiacersi di ordinare, che ne' suoi Regni libero corso si dasse a tutti i Capi di Riforma, a' quali ostinatamente si opponeano i suoi Ministri.

Ma quel Re, che colla sola lettura della sua vita può servir di modello ad ogni più raffinato politico Principe, pesando le cose dalla sostanza e non dall'apparenza; con bell' arte schermendosi, mostrò gradire gli onori della Legazione, e di far gran conto del Cardinale Alessandri-

no,

(a) *Pietro Soav. Stor. del Conc. lib. 8. Palla. Stor. del Conc. di Trent. lib. 24.*

(b) *Vide Stockmans Jus Belg. cir. Ball. reten. &c. cap. 3. a pag. 234. L'Autor della Vita Civil. lib. XXXIII. cap. 3.*

(c) *Presso il Card. Pallavic. nella introduzione alla Stor. del Concil. di Trent. al tom. 1. cap. 9.*

(d) *Voyez les Lettres & memoires de François Vargas & de quelques Eveques d'Espagne touchant le Concile de Trente.*

no, pascendolo dolcemente di parole, senza però contentarlo mai sul fine della sua Legazione: mercecchè di continuo e' gli mettea in mano delle lettere, colle quali ordinava a' Ministri de' suoi Stati, che punto non si opponessero alle determinazioni del Tridentino Concilio; e nello stesso tempo e' ne scrivea loro delle segrete, perchè fissi al tenor di esse, col dar sempre tempo al tempo, a nulla facessero valere le palesi.

Come i Capi, sopra i quali caddero le doglianze del Cardinale Alessandrino, furon molti, che posson leggersi presso gli Autori, a' quali ci rimettiamo; lasceremo di quì trascrivergli tutti, contentandoci di riflettere soltanto al tenore delle lettere del Re Filippo, che riguardano il punto della causa per cui scriviamo, per raccogliere da esse, in quali cose e' voleva ch'e' si accettasse il Concilio, e in quali non avesse luogo.

Ciò primieramente si ricava dalla lettera circolare, che d'ordine Reale scrisse la famosa Margherita di Parma a tutti i Vescovi e Cleri de' Paesi Bassi, che eran nel 1565. da lei governati, il di cui tenore fu: *Che essendovi tra gli articoli del Concilio molti, che riguardavano le Regalie, i dritti, le graduazioni, le preeminenze di S. M., i suoi Vassalli, i suoi Stati, i suoi suddisi; S. M. voleva, che ad essi non si sentisse in niente derogato dagli stabilimenti del Concilio; diportandosi a riguardo di essi, come per l' addietro, senza innovare, o mutare checchesia, specialmente a riguardo della giuridizione laicale, e de' dritti di Padronato, così per le nomine, che per cognizion di causa in possessorio, col mantenere la sopraintendenza e amministrazione sopra gli Ospedali, ed altre pie fondazioni* (a). Nè con altri sensi

(a) *Et pour ce que entre autres articles du Saint Concile, il y en a aussi aucuns, concernant les Regales; Droicts, Hauteurs; & preeminences de Sadite Majestè, ses Vassaux, Etats, & Suiets, lesquels pour le bien & repos des pays, & pour ne reculer ou retarder le fait de la Sainte Religion, & eviter tout debat, contradiction, & opposition, ne conviendroit changer ou innover; Sa dite Majestè entend, qu' en ce regarde, on se conduise, comme jusques ores a ète fait, sans, comme dit est, rien y changer, ou innover, & specialement l'endroit de la Jurisdiction Laycale jusques a ores usitèe, ensemble du droit de patronage lay, avec indulte, & droit de nomination, & connoissance de cause en matiere possessoire des benefices, aussi des dimes possedèes, ou pretendues des gens seculiers, y-joint la surintendence; & administration jusques a ores usitèes par loix, Magistrats, & autres gens lay, sur hospitaux, & autres fondations pieuses, a tous lesquels droicts, & autres ensembles, que par ci aprés, vous seront, si besoin est, touchez plus particulierement; Sadite Majestè n'entend ètre derogè par le dit Saint Concile, ny que l'on doit changer aucune chose. Apud Stokmans de jure Belgar. circa Bull. Pontificiar. reception. cap.3. a nu. 5. pag. mih. 233. & Van. Espen de promulgat. ll. Ecclef. par.3. cap.2. par. v1. Edit. Lovan. pag. 19.*

fensi espresse quel savio Re la sua mente, scrivendo al Duca di Alcalà Vice-Re di questo Regno, ordinandogli, che facesse eseguire ed osservare i decreti del Concilio; della stessa maniera però, che si trovava per tutti gli altri suoi Regni e Stati da lui ordinato, senza pregiudicarlo nelle sue preminenze, ed autorità Reali circa i dritti di Padronato, &c. (a)

E perchè nella Sicilia, oltre a' dritti, che avea comuni cogli altri Sovrani, avea i proprj di Monarca, come Legato a Latere della Santa Sede, unendo gli uni e gli altri; spiegossi, ch'e' volea, che colà avesse tanto luogo il Concilio, quanto potesse averne, senza pregiudizio della Monarchia, e senza che si *perdesse un punto* delle sue Reali preminenze (b). E invero e' non si può dire, che colà fusse stato interamente il Concilio accettato ne' Capi di Riforma, senza dichiararsi o di non intendere i decreti del Concilio, o di non comprendere la natura della Regia Monarchia. E se il dotto Contraddittore con quella stessa felicità, colla quale ha dato per accettato il Concilio nella Sicilia, avesse fatto vedere, com'e' si possan unir bene i diritti della Regia Monarchia colle Regole Conciliari; egli arebbe fatta un' opera eccellentissima; facendo conoscere l' insussistenza delle brighe a' giorni nostri accadute tra la Santa Sede e i Possessori della Sicilia, delle quali ne potea aver nobilissimi riscontri dal suo Prelato; poichè il di lui Padre, corrispondendo a' gloriosi fregi del chiarissimo suo sangue, vi ebbe gran parte da Vicario di Vittorio Amedeo; perchè se senza limitazione fusse stato colà accettato il Concilio(c), crediamo che da gran tempo e' vi sarebbe cessata la Monarchia. E' si sa ben però che nell' ultimo con-

(a) *Por la presente que sera con esta, bereis lo que se os ordena, y manda a cerca la observancia, y execucion de los Decretos del Concilio celebrado en Trento, que es lo mismo, que en estos nuestros Reynos*, y en todos los nuestros Estados, y Senorios, *esta probeido, y mandado. Però por esto no es nuestra intencion; que se derogue, à lo que toca a nuestra preeminencia, y autoridad Real; que nos puede parar periuicio, por lo que toca a los Padronazgos, y execucion de Bulas, que vienen de Roma; y las demas, que ay estan en uso, y observancia, de esta calidad. Estareis advertido, para no permitir, que en esta se haga novedad, y embiareis nos secretamente un memorial de ellas. Vide apud Capon. tom.5. disceptat. 397. e il Trattato del Marchese Falletti in Roma d'ordine dell' Imperadore pag. 17. lit. E.*

(b) *Teniendo empero la mano, quando el caso se ofrezca, en que con estas tres cosas, ni con otras algunas se prejudique en la dicha Monarchia, ni se pierda un punto de nuestra preeminencia Real &c. Vid. liter. Reg. Phil. II. data Matri. 24. Octob. 1564. inser. in tom. 3. Pragmat. Reg. Sicil. tit.8. de Offic. Judic. Reg. Monar.*

(c) *Vide Cirin. Nexus Rer. Eccles. Jurisdic. cap. v. num. 11.*

concordato della Santa Sede coll' Imperadore nel 1728. e' vi entrarono delle cose che riguardano l'esecuzione del Concilio, che non vi arebbero potuto aver luogo, s'e' si fusse colà pienamente accettato (a): e la potestà del Sommo Impero è tale, che i diritti di Monarca e di Sovrano sono così strettamente uniti, ch'e' non si può pregiudicare agli uni senza far torto agli altri.

Da queste poche cose, che abbiamo scelte tra le infinite che si potrebbero dire; bastevolmente e'sene deduce, che i nostri Sovrani e' non accettarono il Concilio di una maniera da ritrarne progiudizio per le loro Regalie; ma quel che debbesi inoltre osservare, si è che i Sommi Pontefici nè i Padri del Concilio ebbero mai in mente di progiudicarle: perchè egli è certo, che i Sommi Pontefici diedero a que'decreti quel giusto vigore, che lor dare si potea da chi fa le veci di Padre e di Pastore; non leggendosi, ch'e' ne avessero preteso mai l'esecuzione, se non che con quelle restrizioni, che fossero proprie per la quiete de' Popoli, e pe' dritti de'Sovrani, badando sempre alla regola di sopra accennata, che se era vera ne' tempi di Papa Gelasio, sarà anche sempre tale; perchè la Chiesa venendo sempre da un medesimo Spirito di verità regolata, non può rigettar per falso oggi ciò ch' ebbe per vero jeri. Così Sisto V., non ostante la rigidissima sua natura, nella Bolla, che in forma di Breve scrisse ad Errico IV. Re di Francia, assolvendolo dalle censure, in cui era per le sue eresie incorso, comechè per condizione dell'assoluzione e'vi avesse fatto entrare la pubblicazione del Concilio; pur vi aggiunse la rimarchevolissima clausula: *Exceptis, si quæ essent, quæ Regni tranquillitatem turbare possent* (b). E'l Re Filippo II. con sua Real Carta de'tre Luglio 1566. scrisse al Duca di Alcalà, che da' Prelati del suo Regno, ch'erano intervenuti nel Concilio di Trento, era stato assicurato, che da que'Padri non si era avuto mai intenzione di progiudicare in alcuna maniera a'suoi Regali dritti e preminenze (c): Laonde, se i Padri del Concilio non pretesero mai di progiudicar la Sovrania co' loro decreti, perchè erano entrati nel Concilio per riformare gli Ecclesiastici, *e non già per accrescer loro le unghie sopra de' Principi*: (d) Se i Sommi Pontefici contentaronsi, che co' dovuti riserbi si dovesse pubblicare: Se i Sovrani dichiararonsi, che ne permetteano la pubblicazione colla espressa condizione, che da essa niun progiudizio ne dovessero i Reali loro dritti e preminenze riportare; ogni uomo di sano giudizio comprenderà tosto, che e' ci vuol altro che *Caponi* e *Faggiani* a gracchiar con-

(a) *Vide Pirr. de Reg. Monar. Restitut. pag. 500. col. 2.*

(b) *Vide apud Van Espen de publicat. leg. Ecclesiastic. p. 3. cap. 3. §. 3.*, & *Marc. in Concord. Sacerd. & Imper. cap. 17. num. 6.*

(c) *Apud Chioccar. tom. 17.*

(d) *Pallavicin. Stor. del Concil. Trid. lib. 23. in princip.*

contro i dritti della Sovrania, ristrignendone a modo loro i confini: perocchè contro l'autorità suprema tanto val la loro, quanto l'abbajar de' cani alla Luna.

Or l'esenzione delle Chiese di Regia fondazione e dotazione dalla Vescovile giuridizione, si è una delle più sublimi prerogative della Sovrania, perchè deriva dalla stessa Sovrania: e come, di essa si pretende, non che il nostro Sovrano, ma tutti i Sovrani Cattolici spogliare coll'autorità di certi Scrittori, che volendo far la Corte con freddissime adulazioni agli Ecclesiastici, mostrano di non intendere nè che sia la Sovrania che offendono, nè quella Santa Gerarchia che adulano, dando una interpetrazione a' Decreti del Concilio di Trento, la più strana che si possa pensare; prima di entrare ad esaminarne le parole, poichè di parole e non di ragioni si avvagliano, e ci fa di bisogno di far vedere quanto giusto sia il titolo per cui hanno i Sovrani tal prerogativa per le Regie loro Chiese, affinchè poi sene deduca se era giusto che il Concilio avesse pretteso di spogliarneli, e se di fatto e' ne fussero stati spogliati.

Egli il nostro Contradittore dopo avere spiegato i decreti del Concilio a suo modo, per giustificarne il tenore, si avvale di due ragioni, perchè possi far entrare i luoghi di Regia fondazione nella regola comune della subordinazione alla Vescovile Giuridizione, se non in tutto almeno in parte. La prima si è, che dovendo necessariamente precedere alla fondazione di un luogo, o Religioso o Pio, il consenso del Vescovo, che ha da esaminare quali rendite e fondi se gli assegnano; *possa ugualmente dopo l'erezione invigilare, che non si diminuiscano, e venghino rettamente amministrate.*(a) La seconda, che l'esenzione sia odiosa, e che perciò e' le le debba dar sempre quella interpretazione che men la favorisce. Rispondendo noi all'una e all'altra, rischiareremo a un medesimo tratto la giustizia delle Regie prerogative: imperocchè quando anche volessimo andar con lui d'accordo nelle massime, non possiam però non andar molto discordi nell'applicarle: forse perchè non avrà voluto prendersi la pena di esaminare, qual elle sieno le ragioni delle sue regole, per poi decidere, se caggian bene o no nel caso nostro.

Per quel che riguarda la prima, e' si è certo che un Vescovo o un Privato che voglia fondare Chiese o luoghi Pii, non possa farlo senza licenza del Sovrano; ma egli è certo puranche che per farlo il Sovrano, e' non abbisogna della licenza del Vescovo, ma soltanto della sua consecrazione o benedizione: non potendo co'Sovrani entrare il dubbio, che può cadere ne' privati fondatori, ch'e' non dando proporzionata rendita al luogo, egli abbia il Vescovo a supplirvi del suo: poichè i Sovrani dan sempre del soverchio: E perciò cessando un tal timore, come nel fondare i Sovrani e' non han bisogno del Vescovil consenso, così *del pari dopo della fondazione*, e' non han bisogno che vi abbiano i Vescovi *da invi-*

(a) *Scrittur. del Contrad. fol. 10. vers. Poichè il caso &c.*

invigilare; che non fene diminuiscano le rendite, e che venghino rettamente amministrate: perchè chi seppe da Re fondare e dotare, saprà sempre da Re reggere e governare.

Per quel che riguarda la seconda: è odiosa l'esenzione, quandoche si toglie a uno quelche già possedea, per darlo a un altro: e se ciò si faccia senza il consenso di colui, che ha il possesso sopra la cosa, che dalla sua giuridizione si vuole esentare(a); e'non vi è dubbio, che si va incontro a una manifesta ingiustizia. Quindi leggiamo, che nel Concilio Romano, tenuto nel 1002. sotto Silvestro II., un Vescovo di Perugia ebbe l'animo di opporsi alla volontà del Sommo Pontefice, che volea dalla sua Diocesi un Munistero esentare: e comechè il Papa ne sostenesse l'esenzione cogli antichi privilegj, che sen'erano spediti; pure il buon Vescovo rispondea: *Sine Antecessoris mei consensu privilegium illud factum est: Si solum viderem consensum, haberem indè æternum silentium.*(b) Pertanto se l'esenzione delle Regie Chiese e Cappelle da questo fonte nascesse, comechè ne fosse legittimo il possesso per lunghezza di tempo; pur arebbe potuto il dotto Contraddittore, e quelche ha scritto, e quelche arebbe potuto trascrivere da infiniti Autori, con molta proprietà applicare sul punto dell'odiosità della esenzione. Ma come nasce da principj affatto diversi, s'e'si fosse compiaciuto di darvi un'occhiata, arebbe da sè detto:

—— *Non erat his locus*:

Nasce l'esenzione per le Regie Chiese e Cappelle in primo luogo da quel natural dritto, che ha ciascheduno di usare a suo volere di ciò che è suo, e di essere benefico, non a compiacenza di colui a chi si fa il benefizio, ma a misura di se, che lo fa. Erano i Sovrani Padroni de'loro fondi, Signori delle loro rendite, e sopra di queste e di quelli niuna ragione aveano i Vescovi de'loro Stati, per farvi da Economi e da Censori: vollero fondar Chiese, ed essere benefici alla Chiesa, con applicare e i lor fondi e le lor rendite in servizio de'Sagri Ministri de'Templi ch'edificavano; e perciò quando anche si avessero a considerar come persone private, e' ben poteano sottomettergli a chi fusse lor piaciuto,(c) purchè gli avessero sottoposti per lo spirituale ad un Capo del lor ordine, ritenendo per se la sopraintendenza del temporale, che era dalle lor mani uscito: poichè non è generalmente vero quel che scrive il dotto Contraddittore ch'e' non si possa fondare de' luoghi Pii, coll'esentargli dalla giuridizione ordinaria de'Vescovi.(d) A questa loro volontà s'e'non avessero voluto aderire i Vescovi, com' e' non arebbero potuto forzare i Sovrani ad esser benefici a modo loro; così arebbero ben potuto dinegare la consecrazione o la benedizione del luogo: ma e'sarebbe

(a) *Exempla habes latè apud Thomass.par.4.lib.1. chap.54. de la Ancien.& nou.Discip.de l'Eglis.* (b) *Concil. gen. t.9. pag.*1247.
(c) *Ex Concil.Trid.cap.*IX. *sess.*XXII.*de Refor.& passim apud ejus glossograph.* (d) *Scrittur.del Contrad. fol.9. at. in fin.*

be addivenuto, ch' e' si sarebbero ritirati i Sovrani dall' usare quelle liberalità, alle quali opponendosi i Vescovi, e'ne arebbero ricavato un danno della Chiesa universale, per non voler cedere al privato loro interesse per le loro Chiese particolari, contro la massima generale, per cui gran privilegj si sono accordati dalla Chiesa a' fondatori per adescargli ad esser liberali. Egli è ben verisimile perciò il supponere, che tacitamente o espressamente doveano consentire i Vescovi in una cosa, in cui, senza togliere nulla ad essi, e' si veniva a dar molto ad altri dello stesso lor ordine.

Di questa libertà, che si prendeano i Sovrani di fondar Chiese, Badle, e Vescovadi, dove mai non erano state prima, dando loro quelle prerogative che voleano; ne vien così dal Santo Re Stefano d'Ongheria nobilmente espressa la ragione: *Nec dum enim Episcopatus, & Abbatiæ, præter ipsum locum in Regno Hungariæ fuerant: Quod si licuit mihi, quo volui loco Episcopatus, & Abbatias statuere, an non licuit cuipiam loco, quod volui, ut facerem?* (a) al qual proposito viene in acconcio ciocchè a S. Bernardo scrivea Pietro di Clugny, la esenzione della sua Badia giustificando: *Hæc ipsi ita condiderunt, non ut hanc, de qua loquimur, Cluniacensem Ecclesiam alteri Episcopo, prius eam possidenti auferrent, sed a fundatoribus, qui eam in proprio allodio construxerunt, rogati in propriam retinuerunt, atque soli Romano Pontifici eam in æternum subjacere decernentes, pluribus hoc privilegiis confirmaverunt* (b). Che se per la Francia e per l'Ongheria giuste erano queste ragioni, molto più giuste, come si è detto, sarebbero state pe' Re della Sicilia: poichè quando anche senza limitazione, e' si volessero ricevere i Canoni del Concilio Aurelianese (c), e Cabilonese (d), co' quali fu stabilito, *ut omnes Basilicæ, quæ per diversa loca constructæ sunt, vel quotidie construuntur in Episcopi potestate consistant, in cujus territorio positæ sunt*; non poteano però aver luogo nella Sicilia, dov'e' non vi erano ancor Vescovi, quando Ruggieri vi cominciò a fabbricar delle Chiese, e in conseguenza non eravi Diocesi, non eravi territorio pe' Vescovi, sicchè avessero potuto dire, che le Chiese, che si eran fabbricate, non potessero essere sotto altra giuridizione, che di quel Vescovo, nel di cui territorio e Diocesi fossero state fondate. Di sortechè ben potea Ruggieri sottometter le Chiese, le Badle, e' Munisteri, che fondava, a chi più gli fusse piaciuto, senza che i Vescovi, che ancor avea da nominare, si avessero potuto lagnare, che si fusse fatto torto a una giuridizione, che ancor aveano d'acquistare. E in quanto a *Girgenti* fu ella tolta a Chamut, come il chiama l'*Inveges*, o Tamit, come il denomina il *Fazzello*, senza che

I 2 e' si

(a) *Vide Rainald. ad ann.* 1232. *num.* 24.
(b) *Petr. Cluniacens. lib.* 1. *Epist.* 28.
(c) *Canon. Omnes Basilicæ causa* XVI. *quæst.* 7.
(d) *Canon. Decretum est, Causa* X. *quæst.* 1.

e' si sappia che sotto di lui vi fussero Vescovi, e la Chiesa *Girgentina* si è avuta già per sottoposta immediatamente alla Santa Sede. (a)

Oltre cotesto principio a cui naturalmente era appoggiato il diritto de' Sovrani, di potere con certe particolari leggi e prerogative fondar nuove Chiese e luoghi Pii, dove già non eran per l'addietro; e' vi si potè in secondo luogo mischiar colla *Ragion di Stato* la protezione della Chiesa per l'osservanza de' Canoni nella Disciplina, per cui e' vollero tirar dalla lor parte delle persone Ecclesiastiche, dalle quali col farle godere degli effetti della loro munificenza, e' non solo non ne avessero di che temere, ma ne potessero aspettare quella dovuta venerazione e rispetto, al quale in qualche occasione solean mancare quelli, che con totale dipendenza da' Vescovi viveano. La Storia ci dà degli esempli tali della potenza de' Vescovi, ch' e' sarebbe stato di bisogno, che i Sovrani fossero stati la gente la più sciocca del Mondo per non entrarne in diffidenza e in gelosia, mettendosi sulla loro, per non perdere un giorno affatto l'autorità di Principi ne' loro Stati: ne' quali per l'obbedienza e 'l rispetto che imprime la Religione negli animi de' popoli verso de' loro Pastori; quando questi non sieno ottimi, e' sene può temere de' pessimi abusi. In fatti l'Imperador Costantino conoscea de' tempi suoi tanto ben salda la potestà de' Vescovi ne' suoi Stati, ch'e' credette vera un' accusa falsamente fatta al grand' Eroe della Chiesa Attanagio dagli Eusebiani, di aver voluto impedire il trasporto de' grani dall' Egitto in Costantinopoli: (b) e Teodosio non riputò inverisimile, che il Santo Patriarca Cirillo avesse potuto dar motivi di giusta gelosia a' suoi Imperiali Magistrati (c): e comechè l'innocentissimo uomo fusse stato da Oreste falsamente accusato; ad ogni modo è certo, che avendo gli Ecclesiastici saputo, com' Oreste si era dichiarato di lui nemico, e' si unirono al numero di cinquecento, e un di essi ferì di sassata il Prefetto Oreste: (d) e di Barsuma diceano i Vescovi Orientali nel Sinodo Calcedonese: *Omnem Syriam evertit, ducens super nos mille Monachos.* Cose che non possono esser tròppo gradite a chi bada alla pubblica quiete.

Ma se per un Atanagio e per un Cirillo nacquero da false accuse le diffidenze, giustissime però furono quelle che produsse un Dioscoro pur in Alessandria, che arrivò a segno, di sprezzar talmente l'autorità Imperiale, ch' avendone ottenuto un Rescritto il povero Sofronio, a cui era stata tolta la moglie da Macario, *Dioscorus omnia indevotè agens, arbitratusque se super omnes esse, neque imperialia decreta, neque magnificas a Prætoriorum præfectis datas sententias, concessit exequi, dicens*

(a) *Vide Pirr. in notit. Eccles. Agrigen. p. 719. col. 2.*

(b) *Socrat. lib. 1. cap. 23. & vide Tillem. Memoir. pour servir a l'Histo. de l'Eglis. Tom.* VIII. *p. 1.*

(c) *Apud eund. lib.* VII. *cap. 13. & cap. 22. & vide Cod. Theod. lib. 16. tit. 2. leg. 42. & 43.* (d) *Apud eund. lib.* XII. *cap. 14.*

ceni suam magis Provinciam, quam Imperatorum esse (a), per non parlar di un Paolo da Samosata in Antiochia, che non usciva per la Città, *nisi stipatus maxima hominum multitudine, partim praeeuntium, partim subsequentium* (b), di un Donato in Affrica: *qui Carthagini principatum se tenuisse crediderat &c.* (c). Laonde e' sembra molto verisimile, che da ciò mossi e' si fussero i Sovrani a fondar delle Chiese esenti dalla giuridizione de' Vescovi, sì per non accrescer loro una potenza di cui potessero abusare contro la quiete dello Stato; sì ancora, perchè volendone abusare, e' non tirassero nel lor partito tutti gli Ecclesiastici di un paese: nel che e' si diportarono e come savj Protettori della Chiesa, che abomina tutto ciò che non senta ne' Sacri suoi Ministri l'umiltà e mansuetudine Evangelica, e da prudenti Politici usando della massima *divide & impera*. Questa ragione dunque ond' e' si mossero i Principi, a voler delle Chiese esenti dalla giuridizione ordinaria de' Vescovi; è tale che a chiunque la consideri pel suo verso, gli farà subito conoscere ch' essendo appoggiata alla natura del Principato, non potea da' Sovrani non sostenersi, s' e' si fussero creduti in ciò tocchi da' Decreti del Tridentino Concilio. A un Re poco par che debba calere, che tra gli Ecclesiastici di una intiera Diocesi, e' ve ne sia qualche parte che al Vescovo sottoposta non sia; perchè dovendo pur esser sottoposta a qualche altro Ecclesiastico, la cosa si riduce a un fumo che non significa nulla; ma s' e' si voglia badare alla ragione da noi accennata, e' si troverà che la cosa sia di conseguenza tale, che ben abbia potuto meritare che i Sovrani se la difendessero col calore che si sa.

Egli è perciò da credere che per sì fatte esenzioni e indipendenza da' Vescovi, per le Regie Chiese e Cappelle, e' non avessero abbisognato i Sovrani se non che del tacito consenso de' Sommi Pontefici: che se ne fussero stati richiesti, n' arebbero facilmente accordato l' espresso privilegio, badando sempre all' utile della Chiesa Universale, più che al comodo privato de' Vescovi: poichè leggiamo confermata da Innocenzo III. al Duca di Borgogna l' esenzione della sua Cappella nella lettera da lui scritta al Vescovo di Langres, che vi volea esercitar giuridizione, non già perchè il Duca ne mostrasse le Bolle, ma perchè *gaudere dicebatur hujusmodi privilegio* (d): e 'l Santo Re Odoardo I. d'Inghilterra, parlando delle sue Regie Cappelle; *ab omni jurisdictione ordinaria exemptas penitùs, & immunes*; si avvale del solo titolo del possesso: *Nosque atque progenitores nostri Reges Angliæ hujusmodi libertate, seu privilegio a tempore, quo non extat memoria, semper hactenùs usi sumus*.

Così

(a) *Vide Concil. Calced. Act.* 3.
(b) *Apud Euseb. lib.* VII. *cap.* 30. *H.E.*
(c) *Apud Optat. lib.* 2.
(d) *Cap. cum Capella* 16. *de privileg.*

Così per la sua Real Cappella di Boseham, ch' era della Dioceſi di Chicheſter, e pur ſoggetta, come a Regio Cappellano, al Veſcovo di Exceſter, dimandò confirmarſeli con privilegio l' eſenzione dal Papa, acciocchè non fuſſe più per l' avvenire inquietata nè dall' Arciveſcovo di Canturberl, nè dal Veſcovo Dioceſano: e di una tale eſenzione godean tutte le Regie Chieſe in tempo dell' Inghilterra ancor Cattolica. Il Re Errico III. che avea dichiarato eſenti tutte le Regie ſue Chieſe da' Veſcovi Dioceſani, pur non parla di altro che d'immemorabil poſſeſſo (a).

E ſebbene la collazione de' benefizj è il maggior dritto, che ſi poſſa dalla Chieſa accordare a' Padroni, perchè vengono a rappreſentare lo ſteſſo Sommo Pontefice; pur e' ſi truova che qualche Sovrano ne abbia preteſo i dritti per ſolo titolo di fondazione, ſenza eſpreſſo conſenſo de' Sommi Pontefici: ſopra di che, eſſendo nata controverſia tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII., gli ſcriſſe queſti: *Ad te hujuſmodi Eccleſiaſtica dignitatum & præbendarum collatio non poteſt quomodolibet pertinere, nec per tuam collationem poteſt alicui jus acquiri*; ma poi ſoggiunſe: *Sine authoritate, vel conſenſu Sedis Apoſtolicæ tacitis, vel expreſſis* (b): ch'è quanto dire che ſin la Collazione ſi poſſa da' Sovrani per ſolo titolo di poſſeſſo ſoſtenere: il che è molte più che non ſi è l'eſenzione delle *Regie Chieſe* dalle Viſite dell' Ordinario. Come però ſopra queſto punto, ch'e' non ſieno nell' obbligo i Sovrani di portar privilegio delle loro Regalie pe' Regj loro Padronati, e' vi ha un luogo, in cui ha ſcritto molte dottiſſime coſe il noſtro Contraditttore; ci rimettiamo su di ciò a quel ch'egli ne conoſce molto meglio di noi. (c)

Nè ciò debbe recar punto di maraviglia a chi vorrà riflettere alla gratitudine e benignità uſata dalla Chieſa verſo i ſuoi privati benefattori, per la quale credeſi tra' buoni Canoniſti, che i fondatori delle Chieſe ne acquiſtino i dritti del Padronato, ancorchè non ne ricevan le Bolle, e non ſe gli riſervino eſpreſſamente nell' iſtrumento della fondazione (d). *Tum quia*, dice un di eſſi, *ordine juris, & rationis competit. Can.2. Tolet. Concil. IX. Can. Rationis 16. qu. 7. tum quia quod leges aut Canones nobis concedunt, illud nobis ipſo jure competit. Ac tandem ſicut is qui pecuniam credidit ad reficiendam domum, ipſo jure in ea habet privilegium, quia authoritate conſtituentium illud ei* da-

(a) *Apud eund. ibid.*

(b) *Vide Rainald. ad ann. 1311. num. 34. & apud Van-Eſpen juris Eccleſiaſt. part. 2. tit. 25. de jur. Patron. cap. 8. a num. 6. ad 9.*

(c) *Scrittur. del Contradittore a fol. 16. verſ. E' veriſſimo &c.*

(d) *Ex capit. nobis de jur. Patron. capit. ſignificavi de teſtib. Gloſſ. in Can. Si quis Baſilicam in ver. ſubtributaria de Conſecr. diſt. 1. Duaren. lib. 5. cap. 4. de beneficiis. Loyſeau Traète des Seigneuries Chap. 11. des droits honorifiq. num. 27. &c.*

datum est, leg. 5. ff. qui pot. in pign. hab. ita & qui ædificavit Ecclesiam, hoc ipso habet in eo jus patronatus, quod leges & Canones ei concedant: undè illud etiam habet ipso jure, idest suo & summo jure, non etiam ex mera gratia & munificentia Ecclesiæ. Non opus est ut Ecclesia illud ei concedat: illud sibi habet, quasi reliquias pristini dominii, & ad hæredes suos transfert, ac proindè non est a singulari gratia (a). E come le liberalità de' privati sono di gran lunga inferiori alla munificenza de' Sovrani, così i dritti de' Padronati de' Sovrani han dovuto essere superiori a quelli de' privati per la ragione addotta da Bonifazio VIII. che pur ebbe tutt' altro in mente, che ampliare i dritti della Sovrania: *sicut dignitatis altitudine præeminent, sic prærogativa gratiæ ipsos convenit anteferre* (b).

Derivavano dunque i dritti de' Sovrani nelle loro *Regie Chiese* e *Cappelle* di avervi de' Sacri Ministri esenti dalla Giuridizione ordinaria de' Vescovi, e di nominargli a' loro benefizj, dalla libertà ch'ebbero nel fondarle, senz' abbisognare del consenso de' Vescovi, e dalla ragione del bene dello Stato, che vuole ch' e' vi sieno degli Ecclesiastici particolarmente a' Sovrani addetti ed obbligati, i quali nell' arricchirgli destinandogli al servizio delle Regie loro Chiese, ebbero la mira più al bene universale della Chiesa, che non all' accrescere in particolare la loro potenza: e perciò furon nominati liberi i Cherici che le servivano, e libere le Chiese. Così Carlo il Calvo, nominando a un Vescovado Wenilone Prete addetto a una sua *Regia Cappella*, dicea: *Weniloni tunc Clerico meo in Capella mihi servienti, qui more liberi Clerici se mihi commendaverat, ad Senonensem Ecclesiam gubernandam, commisi* (c). Il che però meglio si potrà scorgere da ciocchè trascriviamo dal *Dufresne* (d), che ci somministra bellissime notizie a questo proposito: *Cappellæ istæ Regales*, dice egli, *liberæ appellari solent. Charta Henrici Secundi Regis Anglorum tom. 2. Monastici Anglic. pag. 14. Cum hæc Ecclesia de Waltham a primitiva sua fundatione semper Regalis fuisset Capella, nulli Archiepiscopo, vel Episcopo, sed tantùm Ecclesiæ Romanæ, & Regiæ Dispositioni subjecta. In eodem Monastico pag. 28. ubi de Prioratu S. Oswaldi: Tunc libera Capella fuit Regis, postea facta est juris Archiepiscopi Eboracensis. Et pag. 84. Ecclesia S. Mariæ de Hastingiis, quæ est libera Capella nostra. Lambetus Ardensis pag. 18. in Eleemosinam ei contulit liberam Capellam B. Mariæ Virginis, quam propriam, & liberam habebat in Castro suo apud Ghisnos. Charta Henrici III. Regis Angl. Apud Pryn-*

ncum

(a) *Fipae Francis le Roy Institut. Canon. lib.* II. *tit.* XVII.

(b) *Cap. fin. de Offic. Deleg. in 6. & vide* **Extravag. Joan.** XXII. **Execrabilis de præbendis.**

(c) *Dufresn. ver. Capellan. vers. ministrabant.*

(d) *Apud eund. verb. Capellæ Palatinæ a vers. ea vero erat, &c.*

neum in libertatibus Ecclesiæ Anglic. tom. 3. pag.62. Cum super Decanatu Ecclesiæ S. Martini London. quæ Dominica Capella nostra esse noscitur, ea gaudemus dignitate a temporibus Prædecessorum nostrorum diu obtenta, ita quod Decanus cum debuerit institui, a sola manu Regia stallum recipit in Choro, & locum in Capitulo. Vide eund. Prynneum pag. 424. 1027. 1075. 1076. 1181. 1236. 1279. 1288. *tom.* 2. *pag.*495. 557. 727. 728. 734. 835. 982. 996. *Acta Synodi Cicestrensis an.* 1157. *Mandans, ac præcipiens, quatenùs Ecclesiam S. Martini de Bello, sicut Dominicam Regis Capellam, & Regiam Coronam, ab omni exactione, & oppressione liberam, & quietam Christo Domino pacificè fineret deservire. Ibidem quod Ecclesia de Bello libera sit, & omninò ab omni subjectione Episcoporum.*

Dalle quali cose può chicchesia, senza nostro avviso, dedurne, che *Cappelle Regie* non eran solamente quelle, che entro i Palagi de' Sovrani si ritrovavano, ma tutte le Regie Chiese, che da essi si fondavano ne' varj luoghi de' loro Stati. Guglielmo il Conquistatore, fatto Re d'Inghilterra, in fondando il Munistero di S. Martino di Hastings, ch'era nella Dioceli del Vescovo di Chichester, dalla di lui giuridizione sottraendolo, chiaramente ce lo fa argomentare da queste sue parole: *Sed neque super illam dominationem aliquam, aut vim, vel potestatem exerceat, sed sicut mea Dominica Capella, libera sit ab omni ejus exactione* (a). E pure Hastings non servì mai di Regia a' Re d'Inghilterra; e questa esenzione dalla potestà dell'Ordinario ne' bassi tempi diceasi *libertare Ecclesiam* (b). E per lo nostro Regno sarebbe vanità l'addurne pruove, essendo tutto seminato di tai *Regie Cappelle* dalla giuridizion dell'Ordinario affatto esenti, fino dalla loro fondazione, e soggette a quella del Principe fondatore: e di tali esenzioni ne abbiam degli esempli di due secoli prima ch'e'vi capitassero i Normanni, e per appunto dell'anno 839., quando innanzi a Sicardo quinto Principe di Benevento, da quel Vescovo si mosse lite contro un Munistero del tenimento di Capua per la Chiesa Parocchiale detta di S. Felice, che da questo possedeasi nella Diocesi Beneventana. Pretendea il Vescovo, che per dritto Canonico: *Ecclesia, quæ lavacrum baptismi ædificatum habuerit, semper sub Dominio Episcopi subjacere debeat*; all'incontro per parte del Munistero si dicea, che quella Chiesa era stata abantico sottoposta al Principe, e da lui totalmente dipendente: *Tantum Palatio obaudivit, nec nihil quandoque ad Episcopum obedientiam habuit*; e a favore del Munistero e de' dritti della Sovrania fu deciso (c).

Or come a' fondatori di Chiese competea il dritto non solo di sopranten- dere

(a) *Apud Seld. in notis ad Eadmer.*

(b) *Du Fresne vo. Libertare.*

(c) *Ex antiq. Cronic. apud Mans. in animadvers. ad lib. 2. & 3. Ecclesiast. disciplin. Patr. Thomass. pag.*648. *&* 656. *edit. Lucens.*

dere da Padroni alle cose temporali de' loro Padronati, ma anche di riscuoterne conto (a): Così a' Re, per ragione dell'eccelsa loro dignità, l'intera amministrazione con totale independenza dal Vescovo, fu riserbata pe' beni delle Regie loro Chiese e Cappelle; le quali se eran per lo spirituale dalla Vescovile giuridizione esenti, molto più il dovean essere per lo temporale. Quindi è, che nell'anno 755. nel Concilio di Vernon si fusse dal Re Pipino dimandato, che de' Munisterj della regola Benedettina, que' che fossero di Reale fondazione, dovessero delle lor rendite al Re dar conto, ed al Vescovo quelli, che fussero al Vescovo sottoposti; e così fu risoluto: *Si Regalis erit, exinde ad Domnum Regem faciant rationes Abbas, & Abbatissa: Si Episcopalis, ad illum Episcopum* (b). E Papa Innocenzo III. la totale esenzione de' Munisterj d' Imperial fondazione nell' Oriente, in questi termini espresse: *Cum libera Monasteria, quæ Imperalia nuncupantur, Græcorum quoque Dominio, nulli essent Archiepiscoporum, vel Episcoporum subjecta, &c. mandamus, quatenus in Monasteriis illis Regalibus Regni Thessalonicensis, quæ Græcorum tempore Archiepiscopis vel Episcopis subjecta non erant, non permittatis Archiepiscopos vel Episcopos juris aliquid inde usurpare*: conchiudendo con queste rimarchevoli parole: *facientes in eis Imperatrici quondam Constantinopolitanæ honorificentiam debitam exhiberi* (c). Nè i Re della Sicilia furono in ciò men privilegiati degli altri Sovrani, poichè come disopra si è detto, nella *Regia* lor Chiesa di *Girgenti* non solo avean la nomina di tutti i Canonicati; ma quel ch'è più, il dritto dell'*espettative* pe' beneficj de' sacri suoi Ministri, coll'esenzione dalla giuridizione dell' Ordinario, come a' Regj Cappellani: avendo ordinato il Re Martino nel 1392. al Vescovo di *Girgenti*: *In causam Presbyteri Antonii de Campoblanco, quia Regius Cappellanus jurisdictionis Episcopalis non est, non se intromittat: Item beneficium primò vacaturum, Martino Laurentio Scholari conferat* (d). Quì di passaggio gioverà anche osservare, che a' Re della Sicilia il dritto dell' *espettative* onninamente convenga: poichè oltre l' esemplo del Re Martino, n' abbiamo un altro del 1488. sotto Ferdinando il Cattolico, anche per privilegio Apostolico d' Innocenzo VIII. perchè troviamo, che il Vice-Rè della Sicilia a questo appoggiato, nominò Bartolomeo Solli-

(a) *Capit. in Lateran. 31. de præbendis capit. ex lit. 7. de jur. Patronat. capit. cum & plantare 3. de privil. & DD. in capit. nobis de jur. Patr. Abbas in capit. cum ad sedem in fin. post Hostiens. de restitut. spoliat. & in cap. suggestum de jur. Patr. Decius in cap. de Monachis num. 22. de præb. & Ibidem Apostill. Curt. de jur. Patr. ver. honorificum quæst. 63. Lambertin. de jur. Patron. lib. 3. &c.*

(b) *Can. 20. apud Thomass. par. 3. lib. 4. cap. x. num. 1. de la Ancien. & Novuel. Disciplin. de l'Eglis.* (c) *Reg.* XIII. *Epist. 39., &* XVI. *epist. 168.*

(d) *Apud Pirr. in not. Eccl. Agrig. pag. m. 710. col. 2.*

ma, *ad Canonicatum vacaturum in Cathedrali Messanensi*: oltre gli esempli più freschi che si trovano de' tempi del Re Filippo III. (a) Laonde a questa esenzione della *Regia Chiesa* di *Girgenti* avendo avuto mira il Visitatore *Jordì*, ben potè dir di essa, di essere stata da' suoi Re e di rendite arricchita, e di amplissimi privilegj fornita: che invero si è un gran privilegio quello di esser esente dalla Vescovil Giuridizione. Nè sapremmo intendere di quai privilegj potè egli parlare se non di questo, quando francamente asserì, che i Sovrani della Sicilia *privilegiis eam dotaverunt amplissimis*: e godremmo che o Monsignore o il dotto di lui Avvocato ne mostrassero, qual altro privilegio amplissimo abbia quella Chiesa per mercè de' suoi Sovrani, se non è quello della esenzione, ch'essi impugnano? perchè per noi, comecchè molte notizie avessimo trovato della Chiesa *Girgentina*, tutte però riguardano la sua fondazione, e i doni da' Sovrani fattile: e la fondazione e i doni non son privilegj, e pure il Regio Visitatore parlò di doni e di privilegj.

Or egli il Concilio di Trento tanto fu lontano dal togliere a' Sovrani questo giusto e ragionevole dritto di esenzione per le *Regie* lor *Chiese* abantico da Santa Chiesa meritato, mercè le ricchezze a suo servizio profuse; che anzi con decreto universale a lor favore confermò ciocchè già tempo avea Papa Innocenzo III. disposto a favor della Cappella del Duca di Borgogna; (b) restrignendone però, e limitandone l'esenzione soltanto per le cose, che riguardavano il ministero di quel luogo (c): che fu il motivo, per cui nacquero in questo Regno delle gravi contese sull'accettazione del Tridentino Concilio per questa restrizione, che si era posta a' privilegj de' Regj Cappellani. Ed essendosene fatto un capo di gravezza al Re Filippo Secondo nella sua Legazione dal Cardinale Alessandrino (d); a nulla giovogli: poichè quel Savio Re costantemente volle ritenere tutti e quanti gli amplissimi dritti di esenzione, che gli competevano pe' Sagri Ministri delle *Regie* sue *Cappelle*, ampiamente notate in più e diverse Pontificie Bolle (e), non essendosi contentato che fosse un' esenzione meramente locale, quella che prima era locale e personale.

Ma eccoci al salto di Rodi, dove si vuole coll'autorità de' *Caponi*, de' *Barbosa*, e de' *Fognani*, torcer di così strana guisa la mente de' venerandi Tridentini Padri, di sorte che da quelli stessi lor Decreti, da' quali si ricava il gran riguardo ch'ebbero per le prerogative de' Sovrani, e' sen' abbia a dedurre che non ne avessero tenuto alcun conto, e che avessero voluto a un medesimo tratto, e altamente offender quelli, e vergognosamente offender se stessi. Ed eccone le pruove.

Essen-

(a) *Apud Pir. de Elect. Praesul. Siciliens. pag. m.* 108. *col.* 1. *propè finem, & pag.* 111. *col.* 1. (b) *Capit. cum Capella* XVI. *de privileg.*
(c) *Concil. Trid. sess.* XXIV. *cap.* XI. *de Reform.*
(d) *Apud Chioccar. Tom.* XIV. (e) *Apud eund. Tom.* II.

Essendosi a' Padri del Concilio di Trento rappresentato, *che per la comune freddezza dell'umana pietà, vedevansi neglette e fraudate assai volte dagli Amministratori le disposizioni pie de' defunti*; (a) pensarono di riparare un tal disordine col dare a' Vescovi la facoltà di visitare gli Spedali, i Collegj, le Confraternite laicali, le limosine de' Monti di pietà, e qualunque maniera di luoghi pii, quantunque la cura a' secolari ne appartenesse. A questa loro determinazione si oppose in primo luogo l'Agente di Spagna, sul motivo, che venivasi con esso a progiudicare la Maestà del suo Re pe' dritti della Monarchia di Sicilia, e vi si oppose in maniera, che dice il *Pallavicini*, *che e' si venne in pensiere di torlo via*. Ma perchè l'Ambasciador di Portogallo per parte del suo Re, domandò altresì, che una tal determinazione si dovesse proporre colla dovuta limitazione, anche pe' luoghi pii ch'eran sotto la di lui protezione: *per ragione, che in essi non poteasi presumere diffalta che richiedesse emendazione dalla vigilanza de' Vescovi; fu mutato consiglio, e limitato il decreto coll' eccezione di tutti i fatti luoghi, che sotto l' immediata protezzione de' Re fossero costituiti*: (b) sicchè non potessero essere visitati, senza loro licenza.

Ma perchè con altro decreto immediatamente dopo di questo, stabilirono che tutti Amministratori, o Ecclesiastici, o laici ch'e' si fossero di rendite destinate alla fabbrica di qualunque Chiesa, Spedali, Confraternità, limosine di Monti di pietà, e di qualunque altro pio luogo; dovessero à capo dell'anno render conto della loro amministrazione al Vescovo, senzachè da una tale obbligazione eccettuati si vedessero que', che sottoposti alla immediata Real protezione si trovassero: quindi il dotto Contraddittore ne deduce, che pe' Decreti Conciliari, i luoghi sotto l'immediata protezione Regia fossero stati nel Capo VIII. eccettuati dalla regola comune a riguardo della visita nello Spirituale; ma che nel Capo IX. fossero stati nella regola comune compresi per quel che riguardasse il rendimento de' conti: e che perciò *sia più ristretta la potestà de' Vescovi in visitare i pii luoghi, di quella di domandar conto del maneggio ed amministrazione delle rendite de' medesimi*: (c) e a sostenere questa sua conghiettura contro la Storia e la ragione, e' si avvale dell'autorità del *Fagnano*, del *Capone* e del *Barbosa*.

Per dimostrare com' e' siesi in ciò fatto ingannare dall' autorità di costoro, conviene in primo luogo riflettere sulla Storia e sulle ragioni, per cui si mossero i Padri del Concilio a stabilire quel che stabilirono; per vedere se alla bilancia della verità sussiste ciocchè pensa co' suoi Mallevadori. Nè la Storia, nè il Concilio ci dan lume da credere, che e' si fussero fatti que' decreti pe' disordini e per le frodi, colle quali

(a) *Presso il Cardin. Pallavic. Stor. del Concil. di Tren. lib. 18. n. 56.*
(b) *Pallavicin. ubi supra.*
(c) *Scrittura del Contraditt. fol. 15.*

si le Regie Chiese venisséro malmenate da'suoi Amministratori: perchè di ciò non solo,e'non sene dice verbo; ma sen' ha tutto il contrario.E sarebbe invero stata cosa troppo ridicola, che i Re per mezzo de'loro Ambasciadori,quando si opposero alla risoluzione ch'eran per prendere i Padri,avessero loro al cospetto d'un Mondo di persone dichiarato, ch'eran tutti di sì poco senno, che non sapessero trovar nè modo nè verso di rimediare a'disordini, che venissero supposti negli Amministratori de' luoghi Pii di lor Regia fondazione: lagnandosi, che in mezzo mare mancasse loro acqua da lavarsi la faccia, diguisachè senza l'ajuto e consiglio de' Padri Tridentini, e' non potessero da se stessi ben regolare l'economia di que' luoghi, che s' avean per l' addietro riservata, e per mezzo di persone da lor dipendenti, regolata; pregandogli a toglier loro quelle prerogative, di cui aveano un tempo goduto,e per le quali aveano a fare per l'avvenire strepiti grandissimi, perchè non ne divenissero privi: come in fatti e' si risentirono tosto, che entrarono in sospetto, ch'elle si fussero in qualche maniera diminuite: e la storia sene fa da ognuno.

La seconda cosa, a cui si deve riflettere, si è, che i Padri del Concilio si eran risoluti di non far più il decreto, che avean fatto nel Capo VIII.,come intesero,che lagnavansi gli Ambasciadori del Re di Spagna che con quello venissero offesi i dritti della Sovranìa; non già per le Regie Chiese e Padronati, de'quali non si era sputato parola, ma bensì per tutti gli altri luoghi pii, che alla particolar protezione de' Sovrani raccomandati si ritrovavano.

La terza cosa si è, che i Padri del Concilio si mossero generalmente a stabilire,che tutt'i luoghi pii dovessero esser soggetti alle visite degli Ordinarj,perchè i loro Amministratori o trascuravano le leggi della lor fondazione, o ne malmenavano i fondi e le rendite, impiegandole in usi diversi, e sovente anche contrarj a quelli, a cui erano state destinate dalle pie disposizioni de'fedeli.

La quarta finalmente, che la ragione, per cui i Padri del Concilio dalle visite dell'Ordinario eccettuarono i luoghi sottoposti all'immediata Regal protezione; si è quella, che rappresentossi dall'Ambasciador di Portogallo, cioè a dire: *che negli Spedali, ed altri simiglianti luoghi, i quali stavano sotto la protezione del suo Re, non potea presumersi diffalta, che richiedesse emendazione dalla vigilanza de' Vescovi*. (a)

Chiunque voglia con giudizio e senza passione esaminare questa brieve storia del Concilio di Trento, che riguarda l'amministrazione de'luoghi pii; chiaramente conoscerà, che la mira di que'Padri fu di ovviare alle treccherie de'loro Amministratori, che appropriavano a se ciocchè dovea servire per l'esterno culto della religione, ed al sovvenimento de'poveri: e che perciò la visita, che dovean farvi i Vescovi, era per

(a) *Pallavic.ubi supra.*

per vedere, come in essi il divin culto si mantenesse, e come si adempisse alla volontà de'morti fondatori, o benefattori: e che su questi punti, somma essendo la vigilanza de'Principi, in quelli ch'erano spezialmente alla lor cura raccomandati; dalla loro, e non dalla Vescovil vigilanza e'sene dovesse sperare ogni buon ordine e regolamento, senzachè vi si avesse ad intromettere in nulla il Vescovo. Nè il Sagro Concilio potea più chiaramente parlare, di quello che ha parlato, per farsi bene intendere, che i Vescovi nulla avessero che fare sopra l'amministrazione del temporale de'luoghi alla immediata Regia Protezione sottoposti: perchè la regola nacque pe'luoghi da'Privati governati, per cagione di loro fraudolente amministrazione del temporale;e l'eccezion della regola fu appoggiata sul non potersi *presumer diffalta* ne' luoghi Pii alla cura de' Sovrani raccomandati.

Ciò non ostante e'si pretende che simiglianti luoghi alla giuridizion del Vescovo sien sottoposti per lo temporale, ma che ne sieno esenti in quanto allo Spirituale; ma o noi non intendiamo che vuol dir visita, o questo è un esemplo dell'Epoca Scettica, di cui a tempo e luogo spesso contro di noi il dotto Contraddittore si prevale: dando una interpretazione a' decreti Conciliari, che di niuna maniera può sostenersi, senza fare tutto a un tempo grandissimo onore e grandissimo disonore a' Sovrani, ed una atrocissima ingiuria al Sagrosanto Tridentino Consesso, alla quale, non han pensato quanti da quel tempo in quà ne hanno le sante determinazioni con velenose scritture impugnato.

Egli è certo, che tra spirituale e temporale, tra anima e corpo, e' non vi ha proporzione: verità conosciuta fino da'Gentili; poichè *Aristotile*, che in materie di cose spirituali e' non si è il miglior testo del Mondo, dubitandosi se n'avesse ammessa l'esistenza; (a) pur disse: *Anima Corpore praeciosior*: (b) e perciò il primo obbietto della Chiesa si è stato sin dal primo suo nascere la buona cura dell'anime e delle cose spirituali, e in secondo luogo delle temporali. Il Nuovo Testamento ci fa vedere, che nella grand'opera della Redenzione, d'altro non si trattava dal Divino Maestro e da' gloriosi suoi Discepoli, se non se di materie appartenenti allo spirito; ma dove e' si tratta poi di beni temporali, e'sene discorre a disegno per insinuarcene il totale disprezzo. Vedea la moglie di Zebedeo due de' suoi figliuoli chiamati all' Apostolato, e credea che quegli, che gli avea chiamati, fusse quel Messia da' Sagri Oracoli predetto; ma piena di terrene idee, le profezie che del di lui Regno parlavano, interpetravale colla comune degli Ebrei di un Regno terreno: ed acconcia in gentil maniera ella si fe ardita addimandargli, che si compiacesse di mettersi i suoi figliuoli uno a destra e l'altro a sinistra del suo Trono, quando e'fusse Re; ma il Divino Maestro

(a) *Vide Fran.Patri. Aristot. Exoteric. &c.*
(b) *Arist. polit. cap.7. l.1.*

ſtro non degnollo neppur di riſpoſta su queſta terrena ſua pretenſione; ed a'di lei figliuoli rivolto,con un *neſcitis quid petatis*,dimandò ſe dava lor l'animo di bere del calice della ſua paſſione?prendendo perciò motivo di fare e a eſſi e a gli altri Apoſtoli una buona ſcuola, per inſegnar loro che ſorta di Regno fuſſe il ſuo (a): ed ei ſen' addottrinarono così bene, che tutti intenti alle coſe ſpirituali, non volendo impacciarſi di danari, ne rimiſero la cura e l'amminiſtrazione a chi conobbero, che avea della ſoverchia abilità per conſervargli: (b) nel di cui triſto fine, volle darci l'eterna providenza un grande eſemplo da farci conoſcere, quanto pericoloſa coſa ſia in mano ad uomini eccleſiaſtici la voglia della borſa piena: giacchè un Apoſtolo, non contento di quel che avea, *peccavit tradens ſanguinem juſti* (c), vendendo per danajo il proprio divin Maeſtro.

La miſſione dunque data da Criſto agli Apoſtoli, e per eſſi a'Veſcovi che gli rappreſentano,si fu quella di predicare la divina ſua parola, di guidar le pecorelle del ſuo ovile, indrizzandole alla celeſte Geruſalemme; con ordine però eſpreſſo, ch'e' non penſaſſero a caricarſi di oro o di argento,o a provvederſi di doppie veſti: *Nolite poſſidere aurum, neque argentum, neque duas tunicas &c.* ma che ſi foſſero contentati per lor soſtentamento di quel tanto che arebbero trovato da mangiare e bere nelle caſe di chi gli aveſſe avuto a ricevere. (d) Alla qual ſanta volontà obbedendo esſi, morto il Maeſtro, per non amminiſtrar danari, ne laſciaron la cura alle divote Vedove Greche ed Ebree: tra le quali eſſendo nate delle geloſie, come ſempre ne naſcono ove ſi tratti di danajo, che ſenza queſto, nulla aremmo di che piatir con Monſignore; i Santi uomini innanzi a tutti i fedeli lor ſeguaci,dopo aver detto: *Non eſt æquum nos derelinquere verbum Dei, & miniſtrare menſis*; (e) laſciarono in lor balia lo ſceglierſi ſette perſone, a' quali ne doveſſero raccomandar l'amminiſtrazione, per eſſer egl'intanto *orationi & miniſterio Verbi inſtantes*. (f) Creſciuta indi a qualche tempo la liberalità de'Fedeli a ſegno, che S. Paolo ſcrivea a' Criſtiani della Macedonia, ch'e' davan tanto, che omai eran per dare ſino le proprie perſone; (g) e' ſi volle da'Fedeli, che l'amminiſtrazione del danajo, da'Miniſtri ſteſſi del Vangelo ſi teneſſe, per diſtribuirgli poi ſecondo il biſogno tra tutti, come quelli che menavano vita comune. Dal che ſi deduce che non per Divina miſſione, ma per conſenſo degli uomini, paſsò in mano agli Eccleſiaſtici il maneggio de' beni temporali. Or ſe ſomma ſtoltezza fora per ogni fedele l'attender più alla cura delle coſe temporali, che non delle Spirituali; per gli Eccleſiaſtici non ſolo ſarebbe ſtoltezza, ma un tradimento del proprio Carattere,qualora dimentichi della miſſione ch'

ch-

(a) *Matthæ. cap.*20. *v.*20.
(b) *Joann.*XII. *v.*6.
(c) *Matt.*X. *verſ.*10.
(d) *Luc.*X. *verſ.*7.
(e) *Act.* VI. 2.
(f) *Ibid.*4.
(g) 2. *Cor.* VIII. 5.

ebbero da Dio per le spirituali, e ricordevoli di quella ch'ebbero dagli uomini per le temporali; e's discaricassero della cura di quelle, per caricarsi del pensiere di queste. E comechè si possa leggere nella storia un tal traviamento in qualche Ecclesiastico; non dimeno senza somma empietà non si può a tutta la Chiesa attribuire.

Or costoro che dicono, che'l Concilio di Trento, che rappresenta tutta la Chiesa di Dio, avesse abbandonato alla vigilanza de' Principi, ne' luoghi sottoposti alla immediata lor protezione, la cura delle cose spirituali, per riservarvi a' Vescovi la cura delle temporali; che altro fanno, se non le attribuire alla Chiesa Universale una risoluzione, che chiamerebbesi stoltezza in ogni semplice Cristiano? Mercecchè se volle il Concilio esenti cotai luoghi dalla giuridizion de' Vescovi, per la visita dello spirituale, ma gli volle soggetti alle loro visite per lo temporale; Chi non vede che se ciò è vero, ne seguita per indubitata conseguenza, che la Chiesa Universale avesse avuto più di gelosia a farsi uscir di mano la soprantendenza all'amministrazion del danaro, che non la soprantendenza all'amministrazione de' Sagramenti, del Divin Culto, della Vangelica dottrina, dando a' laici quella soprantendenza, che si è essenziale alla dignità Vescovile, per riserbare a' Vescovi, ciò che ad essi per accidente soltanto compete? Che se una tal proposizione non può leggersi senza orrore e ribrezzo, come senza orrore e ribrezzo leggerannosi le premesse, dalle quali necessariamente si deduce? Dicaci, chi avrà mai veduto que' libri, che non abbiam veduto noi, de' nemici del Cattolico Nome, se vi han letto, che abbian essi interpretati i due decreti del Concilio di Trento, di una maniera, alla memoria di quei Santi Padri, allo Spirito immaculato della Cattolica nostra Romana Chiesa, alla dottrina del Vangelo, più ingiuriosa di quella, di cui si avvagliono certi nostri Canonisti alla moda, non tanto per mancanza di cervello, che per abbondanza di adulazione, primogenita figlia dell'ambizione, che al dir dell'avvedutissimo Romano Politico, *maximis etiam viris novissima deponitur?* Ma lasciando cotesti valentuomini, che nella Repubblica letteraria han trasportato sovente a forza di buone spalle roba in quantità, senza giudizio e discernimento, togliendola da questi e quelli; come ben tosto il farem con molta chiarezza vedere; per ora sovvengaci, che se un Socrate nelle tenebre del Gentilesimo dicea, che non *per altro andava egli girando, se non che per persuadere a' giovani e vecchi questa verità, ch'e' si fosse un grande error lo studiarsi ad avere cura del corpo, del danajo, e di altre sì fatte cose, e non badar prima a coltivar l'anima per renderla ottima;* (a) e'non si abbia perciò da credere,

(a) Οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι, ἢ πείθων ὑμῶν καὶ νεωτέροις καὶ πρεσβυτέροις, μήτε σωμάτων ἐπιμελεῖσθαι, μήτε χρημάτων πρότερον, μήτε ἄλλου τινὸς οὕτω σφόδρα, ὡς τῆς ψυχῆς, ὅπως ὡς ἀρίστη ἔσται. *Apud Stob. Sermon. v. ubi de Temper.*

dere, che la Chiesa Universale regolata dal verace Spirito di Dio colla luce Evangelica, abbia potuto ancorchè da lontano dar presa a' suoi nemici, d'accagionarla di essersi mostrata più sensibile ed attenta all'economia delle temporali, che non delle spirituali cose.

Ma se coteste loro interpretazioni, o storpiazioni, sono ingiuriosissime alla Santità di quel Divino Consesso; a riguardo de' Sovrani riescon poi e di sommo onore e di sommo vituperio, come sovente addiviene delle cose dette a caso. E in vero e' si è un grande dovuto onore a' Sovrani, il crederli atti e capaci a disimpegnare colla loro direzione la cura Vescovile del cresimare, dell'insegnare, del correggere gli Ecclesiastici nel culto interiore ed esteriore della Religione, vegghiando a spegnere gli usi pagani, le pratiche de' Gentili, i sortilegj, gl' incantesimi, le streghe rie, *ut inquirerent de incestu, de parricidiis, fratricidiis, adulteriis, cenodoxiis, & aliis malis, quæ contraria sunt Deo* (a): e facendo fare tutte altre cose consimili ne' luoghi alla immediata loro protezione sottoposti, che vi si arebbero a fare colle sue visite dal Vescovo, se dalla di lui giuridizione sottratti non gli avesse il Concilio; del pari che il debbon fare negli altri luoghi che non sono esenti: perchè a questi santi fini sono le lor visite principalmente incamminate, (b) dapoicchè i secolari han voluto che gli Ecclesiastici si dispensassero da far loro delle visite in casa. (c)

Essendo dunque così nobile l' obbietto delle visite, gloriosissima cosa si è pe' Sovrani, che da' Canonisti si dica, che ad essi dal Sacro Concilio siesi raccomandata cosa così santa, così utile, così necessaria, e inviscerata col carattere Sacerdotale; per riserbar poi a' Vescovi la soprantendenza all' amministrazione del danajo, che tutta consistendo in vedere come l' esito batta coll' introito, si può da ogni vil fattorin di bottega, non che da un Vescovo ben regolare. Ma non si è ella poi dall'altro canto cosa vituperevole, che i Sovrani che da certi Scrittori si voglion per tanti Daviddi, da poter loro fidarsi interamente la custodia della gloria di Dio; si abbian poi per tanti piccioli ladroncelli, a' quali non si possa confidare la cura delle rendite de' luoghi di lor Padronato, senza temersene quel che si può temere dando la lattuga in guardia a' paperi?

Non può dunque, nè potè esser tale la mente de' Venerandi Padri del Concilio di Trento, qual costoro la si sognano. Affinchè però colle stesse loro ragioni si convincan, che non mai dal Concilio si potè, come essi credono, esentare i luoghi di Regia protezione dalle visite del Vescovo in quanto allo spirituale, per sottoporgliele in quanto al tempora-

(a) *Concil. Gall. tom. 2. pag.* 248.

(b) *Capitul. Carol. Mag. lib.* VII. *cap.* 94. 95. 109. 365. *&c. & vide Concil. Triden. Sess.* XXIV. *cap.* III. *de Refor.*

(c) *Vide. Div. Ambros. Offic. lib.* 2. *cap.* 20. *Div. Hyeron. in Epis. ad Nepot.*

poralè , accordandogli il più , per negarli il meno . Ecco , come da se ſteſſi colle proprie loro armi ſi trafiggono .

Deducon eſſi il fondamento , ſopra cui appoggiano il dritto de' Veſcovi di ſoprantendere alla amminiſtrazione del temporale delle Chieſe , ſin da' tempi degli Appoſtoli : (a) e noi in ciò non vogliamo entrar con loro in briga; ma ben intendiamo cogl'iſteſſi Canoni detti degli Appoſtoli eſaminarne la ragione, per veder poi ſe può reggere ciocchè e' dicono . In un di eſſi leggiamo : *præcipimus, ut Epiſcopus res Eccleſiæ in poteſtate habeat . Nam ſi precioſæ hominum animæ fidei ejus committendæ ſunt , multo utique magis oportuerit , & de pecuniis mandatum dare , ut illius arbitratu diſpenſentur* (b): Dunque ſe la cura del temporale fu a' Veſcovi data , perchè già aveano il più , che ſi era la cura dello ſpirituale; ceſſerebbe queſta ragione , ſe alla lor vigilanza dello ſpirituale la cura commeſſa non ſi fuſſe . Or e' vuole il dotto Contraddittore , che 'l Concilio di Trento abbia tolta a' Veſcovi la cura dello ſpirituale ne' luoghi di Regia protezione , che ſi è il più ; uopo è dunque che confeſſi pur anche, che tolto loro aveſſe il meno : poichè ſe è vera, com'ell' è , la regola Appoſtolica pe' Veſcovi, ſarà altresì vera pe' Sovrani, di ſortechè abbian queſti ad aver la cura delle coſe temporali delle lor Chieſe, perchè per diſpoſizion della Chieſa Univerſale fu alla lor vigilanza raccomandata la cura delle ſpirituali .

Ancorchè però vero e' ſia quel che dice il dotto Contraddittore , ch' e' vi ſia ſtato un tempo , in cui l' amminiſtrazione de' beni temporali era tutta della ſoprantendenza de' Veſcovi ; non per queſto non ſarà vero che ragionevoliſſimi furono i motivi , per cui a una tal coſtumanza e' ſi cominciarono ad opponere i Laici . Nacque ciò peravventura da che e' ſi cominciò a mutare l'Appoſtolica Diſciplina della Vita Comune , e che gli Eccleſiaſtici non più furono amminiſtratori e diſpenſieri di danajo , ma padroni e poſſeſſori di fondi e di rendite certe . Quando e' non erano che ſemplici Amminiſtratori di danajo , com'e' gliel davan loro i Laici , finiva in queſti ogni penſiero di voler ſoprantendere alla maniera colla quale e' ſi diſpenſava , perchè uſcito dalle lor mani e paſſato in quelle de' Veſcovi , tra tutti ſecondo il biſogno di ciaſcheduno ſi dividea . Ma com' e' divennero Padroni di ſtabili, allora fu , che cambiata all' intutto l'antica diſciplina , nacquero delle geloſie tra gli Eccleſiaſtici e i Laici , per gli abuſi che ſorſero tra l'ordine Chericale , per cui sì per ubbidire alle inſinuazioni di Padri Santiſſimi , come per lo ſoſpetto in cui furon poſti dagli ſteſſi Eccleſiaſtici , che non ſempre andaſſero a dovere le coſe temporali nelle loro mani ; entrarono i Laici nel deſiderio di voler anch'eſſi ſapere , com' e' ſi amminiſtraſſero , e in quali uſi ſi convertiſſero le rendite che loro ſomminiſtravano . Su di

L che

(a) *Scrittur. del Contrad. fol. in princip.*

(b) *Canon.40. juxta verſ. Herveti & Haloandri* 41. *juxta Dionyſ. exig.* 34. *juxta Codicem Biblio. Reg. Pariſ. apud Coteler.*

che fa di bisogno osservare qualche cosa, per poi poter intender meglio le diterminazioni del Tridentino Concilio, e non entrare oggi a decidere de' suoi sensi colla pratica de' tempi appostolici sul punto delle cose temporali tra' Vescovi e Laici.

Per quel che riguarda le insinuazioni de' Padri, basti per tutti la bocca d'oro di S.Giovanni, che nel IV. secolo a' Laici coll' ammirabile sua eloquenza rimproverava, che per loro colpa i Vescovi e' si erano ridotti a far da Mercatanti e da Osti, perchè si era loro data l'amministrazione e la cura delle cose temporali: quando ch' essi non avean preteso se non che si somministrasse loro da vivere, senza distorsi dalla orazione: *Non libenter ad hanc se deformitatem immiserunt, qui desiderabant fructus ex vestra devotione sic acquirere, ut orationibus solum possent attendere: nunc vero coegisti eos, eorum qui Saecularia egerunt negotia, curam & administrationem imitari . . . . . propterea os aperire non possumus, quia non melius Ecclesiae, quam Saecularia gubernantur . . . . non audistis quia nec quidem has pecunias, quae sine labore fuerant collectae, distribuendas putaverunt Apostoli? Modo autem, in procuratores, dispensatores, caupones redacti Episcopi sunt, ob istarum rerum curam & sollecitudinem; cumque oporteat eos, animarum curam vestrarum habere; hoc praetermisso, illa sollicitè curant, quae publicanis, quaestoribus, atque villicis curanda sunt: de his quotidiè cogitant, & pervigilant . . . . nunc verò, proh dolor, vindemiae ac messi, Dei Sacerdotes, & venditioni & emtioni fructuum assistunt* (a). Piangea dunque il gran Santo lo stato in cui l'Ordine Chericale vedea ridotto, e volea che i Laici si ripigliassero la cura delle cose temporali, dalle quali dovessero poi destinare gli alimenti a' Sacerdoti, per non dar loro altro pensiere, altra cura, che del servizio di Dio, e della guida dell' anime. Ed ecco il primo fonte, donde potè peravventura cominciar l'uso di fondarsi da' Laici le Chiese col dotarle, ritenendo per se la cura e soprantendenza delle cose temporali.

Il secondo motivo si fu la diffidenza in cui entrarono pe' gravi disordini, che troppo sovente si sentivano nell'Ordine Chericale a riguardo dell'amministrazione del danajo che aveano in lor balìa i Vescovi: perciocchè quando e' non vi fusse stato altro, bastava solo a fargli mettere in guardia il mal del Nipotismo, che si era introdotto troppo presto nella Chiesa di Dio; e quel ch'era più, che il primo ad imbrattarsene, era stato un Santo: se dobbiamo crederne al *Cardinal Baronio*, che ne trae l'origine da S. Cirillo Patriarca Alessandrino, che di ricchissime rendite provvide i suoi nipoti, e dubitando che lor non avvenisse del male dopo la sua morte; e' fe de' gran legati a chi gli sarebbe succeduto nel Patriarcato: *conjurans eum in scriptis per venerabilia & terribilia mysteria, ut ipsius foveret genus & in nullo eis laborem incuteret*; nel che

fu

(a) *Divus Chris. homil. XXXVII. in Matth.*

fu malamente il suo testamento da Dioscoro suo successore eseguito. *Cristiano Lupo* però comechè par che vadi d'accordo col *Baronio* nella data del Nipotismo, scrivendo in un luogo: *Primus qui è Patriarchis aut Primatibus Episcopis sanguinem suum opulentaße, atque ita violentas succeßoris manus in ipsum excitaße legitur, est Sanctus Cyrillus* (a); ad ogni modo altrove la mette più antica, deducendola dal xxv. Canone Antiocheno (b): soggiugnendo in onor del Santo: *nam & Sancti suas quandoque habuere infirmitates & rugas*. E piacesse a Dio che tutti coloro che patiscono della infirmità, di cui non andò esente S.Cirillo, fussero al par di lui anche santi nel rimanente, e studiandosi di coprire le propie rughe, non andassero sovente inquietando gli altri, per la buona amministrazione del temporale delle lor Chiese, mentre e' n'abusano.

Aggiungasi a ciò, che oltre l'aver potuto da per loro argomentare i Laici, ch'e' non sempre i Vescovi potessero dire *Spiritus carnem & ossa non habet*, o con *Incmaro Remense: in Episcopali ministerio, carnalem propinquum non agnosco*; (c) o col Santo Pontefice Benedetto XII. cantare: *Si mei non fuerint dominati, tunc immaculatus ero*; (d) per poter fidar loro l'amministrazione de'beni che alle pie loro fondazioni destinavano, senza entrare nel sospetto ch'e' non ne avessero ad arricchire i Parenti; gli stessi Ecclesiastici eran quelli che gli spingeano a diffidarne colle doglianze e vicendevoli accuse che di se stessi e del lor ordine faceano: dando a divedere che per lo danajo e' non aveano tutta quella indifferenza che predicavano col Canone Appostolico: *Est autem quæstus magnus, pietas cum sufficientia*. E invero e' non si può leggere senza collora, che un S.Crisostomo, che dapertutto dichiaravasi pronto a dar conto a chi che si fusse de'beni da lui maneggiati; (e) e' si vedesse pur accusato dal suo Clero: *quod Ecclesiæ redditus, nemo sciret quo abirent*. (f) Era ben egli innocente il Santo uomo da ogni neo di colpa nella falsa accusa che se gl'imponea; ma e' non si potrà negare, che i Laici ch'eran di fuori, non si mettessero in forse, s'ella vera fusse, o no, o che alla peggio non la stimassero possibile; perchè de' lor tempi e' si riguardava per un Uom come

(a) *Chris. Lup. in Append. ad Synod. Calcedon. action. 3. Venet. Edit. pag. m. 260. col. 2. Tom. 2.*
(b) *Id. In Scol. ad cap. IX. Latrocin. Ephes. dic. Tom. 2. Synod. General. pag. m. 44. colum. 1. propè fin.*
(c) *In Epist. 12. Cap. 9. & 10. & vide Flodoard. lib. 3. Cap. XXXI.*
(d) *Vide Rainal. ad an. 1335.*
(e) *Div. Chris. homil. XXI. in Epis. 1. ad Corin.*
(f) *Ex Biblioth. Phot. Cod. 59.*

me gli altri, e non per quel gran Santo, che il veneriam noi inoggi. Il Vescovo di Edessa Ibas, fu bene assoluto nel Concilio Calcedonese; ma e' non fu buono, ch'e' si sentisse tra'Laici, ch'egli era stato dal suo Clero accusato, di aversi appropiato somme rilevantissime di danajo, e spezialmente quello, che avea dalla pietà de'Fedeli ricavato a riscattar poveri cattivi, di aversi preso fino i vasi della Chiesa per arricchirne i fratelli e i Cugini, e fra questi Daniello Vescovo di Elenopoli, che il tutto profondea in mille stomachevoli schifezze, delle quali è bello il tacere:(a) non era possibile, che si sentissero da'Laici tante accuse, e non sene credesse vera niuna: perchè l'infelice umana condizione è tale, ch'e' si creda più a uno che dica male di un altro, che a cento che ne dican bene.

Si accrebbero le lor diffidenze dall'aver dato il Concilio Calcedonese un Economo al Vescovo di Edessa, e poi anche con un Canone generale, stabilito per legge ciocchè praticavasi per costume in qualche Chiesa, che ogni Vescovo avesse un Economo eletto dal proprio Clero, *ut Ecclesiæ dispensatio sine testimonio non esset, & ex hoc dispergerentur res Ecclesiasticæ*: (b) poichè non senza ragione, e'sene venne ad argomentare, che le rendite della Chiesa non sempre stassero sicure, col raccomandarsene la cura a' Vescovi.

Tuttochè però si fusse creduto da quel Santo Consesso di essersi dato un rimedio opportuno a salvare il temporale delle Chiese, col dare al Vescovo un testimonio perpetuo delle sue operazioni; ad ogni modo ben presto, e quasi sotto l'occhio dello stesso Concilio, e'si vide che di un male se n'eran fatti due: perchè laddove prima de' soli Vescovi si potea diffidare, egli avvenne poi che anche degli Economi si ebbe a temere, come quelli che sovente a danni della Chiesa co' Vescovi si congiuravano: siccome cene somministra l'esemplo *Isidoro Pelusiota*, Scrittore del medesimo secolo in cui si tenne il Concilio, raccontando del Vescovo di Damiata e del suo Economo: *quod pauperum ipsis nulla cura fuerit, verum Ecclesiæ opes diriperent, atque in suas ambitiones consumerent*. (c) Quindi crediamo, che i Santi Vescovi di quel tempo avessero introdotto l'uso, di cui parla lo stesso Isidoro, di non voler più accettar li doni e offerte, che lor si faceano da'fedeli; ma loro ordinavano che da se stessi a'poveri le distribuissero, perchè così solamente poteasi fare, che i poveri non venissero defraudati, di ciò che da'ricchi a lor sovvenimento si raccomandava prima a'Vescovi e a'Sacerdoti per maneggiarlo e distribuirlo. *Atque ad hunc modum faciunt, nunc probatissimi Sacerdotes; nam si quis* di-

(a) *Vide Concil.Calced.act.* IX. & X.
(b) *Ex Concil.Calced.Can.*26.
(c) *Epist.* 127.*ad Cyril.Alexand.Archiepis. lib.*2.

dicat, consecrare atque appendere aliquid volo; id, eum, pauperibus dare jubent. (a)

Questi Economi han dato un occasione di abbaglio al dotto nostro Contradittore, per formarvi su un argomento da distruggere le regalie de' Sovrani, sulla credenza, che sin da'tempi dell'Imperador *Giustiniano*, e'si trovasse ordinato, che gli Economi da lui posti nelle Regie sue Chiese, dovessero ogni anno render conto della loro amministrazione al Vescovo. Ecco per intiero le sue parole, dopo di aver fatto vedere, che gli Economi eran tenuti a render conto a' Vescovi delle rendite della Chiesa. *Ma quello ch'è più, l'istesso perappunto, che fu da Giustiniano disposto intorno i fondi e rendite, dalla pietà de' fedeli lasciate per uso de'legati pii; il simile ben anche, e giusta lo stabilimento de' Sacri Canoni e la tradizione de' Padri, fu stabilito circa que'beni, e rendite, che dalla liberalità de' Principi fossero pervenute alle Chiese, ancorchè sottoposte alla immediata protezione reale. Imperocchè l'istesso Giustiniano volle, che di que'beni e rendite, per la di cui amministrazione gli Economi egli stesso creava, ed in conseguente da lui stesso alle Chiese donate e costituite perciò sotto l'immediata sua protezione, volle dicemmo, che ciò non ostante, fossero ta' Economi tenuti a render al Vescovo ragione di una tal amministrazione.* (b) Or di tutto questo ben tessuto argomento, e' non sene truova vestigio presso *Giustiniano*: non si truova che avesse egli stesso creato gli Economi, ch'egli stesso avesse lor dato l'amministrazione delle rendite da lui donate alle Chiese di sua immediata protezione; non si truova insomma che avesse sputato una parola di Chiese da' Sovrani fondate, dotate, e sotto l'immediata loro protezione tenute. Dal che avvisiamo, ch'e' siesi introdotto nella Scrittura del dotto Contradittore senza sua saputa, per colpa del Copista; tanto maggiormente che si appoggia sopra un *testo*, che dicesi trovare nella *collazione* IX. dell'*Autentica De Sanctissimis Episcopis*, e pur non è così, perchè le parole che si trascrivono, si truovano nella *lege* 42. del *titolo* del *Codice De Episcopis & Clericis* al §. 5.

E in vero se dal dotto Contradittore si fusse letta quella legge, non arebbe certamente detto, che in essa vi si trovano tante belle determinazioni, quanto il suo Copista col solito fatale *perappunto* ne ha numerate, per sottoporre sin da tempi di Giustiniano gli Economi delle Regie Chiese, a render conto dell'amministrazione de' fondi Reali a' Vescovi: poichè arebbe veduto, che avendo l' Imperador Giustiniano, ordinato, ch' e' vi fusse un Economo, che amministrasse i beni della Chiesa vacante, morto il Vescovo; soggiunse poi: *& ipsos quidem Oeconomos, cum judicio & diligenti discussione creari praecipimus: scientibus ipsis, quod singulis annis rationem referant San-*

ctiss.

(a) *Idem lib.2.Epist.88.*

(b) *Scrittur.del Contrad. fol.7.at.vers.Ma quel &c.*

ftissimo Episcopo suæ administrationis (a). Dalle quali parole, a voler cavar sangue dalla rapa, e'non sene può ricavare neppure per ombra, che Giustiniano avesse parlato di Chiese Regie, di rendite Reali, d'immediata regia protezione, e quel ch' e più *di Economi da lui stesso creati*: poichè non saprei indovinare donde egli abbia ciò ricavato, avendo l'occhio alla pratica di que' tempi, per la quale gli Economi o si eleggevan dal Clero, come nella Chiesa Alessandrina, o dagli stessi Vescovi come nell'Antiochena, e in tutta la Diocesi Orientale. (b) Il più ch'e' sene possa dedurre, si è ch'egli avesse con quella Imperial sua legge confermato, ciò che poco prima si era dal Concilio di Calcedonia stabilito, che ogni Vescovo avesse il suo Economo dal suo Clero. (c) Ma che gli Economi delle Regie Chiese avessero a render conto al Vescovo delle rendite de' Regj Fondi, e'non si ravvisa che l'avesse in quella sua legge ordinato Giustiniano. Anzi da quel che immediatamente soggiugne il dotto Contraddittore, si ricava perappunto il contrario di quel che vuol sostenere: perchè e'narra come da Isacio Comneno, ad esemplo di Giustiniano, e'si fusse restituita in libertà la Chiesa Costantinopolitana, col dare a Michele Cerulario suo Patriarca l'autorità di rivedere i conti dell' Economo di essa, e di sceglierselo a sua posta, senza che il Magistrato Laicale potesse più per l'avvenire impacciarsi nel prender ragione di una tale amministrazione come si era praticato per l' addietro: (d) percioccchè se ciò facendo e'volle imitare Giustiniano, e' sene arebbe a dedurre, che Giustiniano non creava gli Economi, ma gli lasciava creare a' proprj Vescovi. Ma che Isacio Comneno avesse restituita tale autorità al Patriarca di Costantinopoli, *giusta la tradizione de' Padri, e la disposizione de' Canoni*, come nota il dotto Contraddittore, oh, questa poi sì è una gloria che non la merita quell' Imperadore, ch' ebbe tutt' altro che Canoni per la testa, quando e' ciò fece a mera compiacenza del Patriarca Michele Cerulario, il quale l'aveva ajutato prima in secreto e poi sfacciatamente a salir sul trono, che tirannicamente usurpò a Michele Stratiotico di una maniera la più singolare ed audace di cui parli la Storia: poichè e' fu quel Patriarca un uom così dabbene, da prender alcuni Metropolitani del suo Patriarcato, per mandargli Ambasciadori all' Imperadore, a fargli sentire, che sua Signoria Reverendissima volea che S. M. I. lasciasse il trono, e si ritirasse alla sua casa, poichè e'già gli avea trovato altro miglior Successore, che si era Isacio Comneno (e). Ed avendo avuto questa impertinen-

(a) *Dict.leg.*42. §.5.
(b) *Vide Chris. Lup.in Schol.ad Can.*XXVI. *Sinod. Calc. tom.*II. *pag.m.* 105. *col.*2.
(c) *Vide Balsam.ad Phot.Nomocan.titul.x.c.*1.*de Admin.Rer. Eccles. &c.*
(d) *Scrittur.del Contraddittore fol.*8.*vers.* Prese esempio.
(e) *Veggasi il Rainal.nell'epitom. del Baron.all'ann.*1057.

nentissima ambasciata di quella buona pesca monda di Michel Cerulario, ch'e' si dismettesse dell'Imperio; in vece di risentirsi, placidamente dimandò: *E che mi dà il Patriarca, in cambio dell'Imperio?* Ed in essendosegli risposto: *il Regno Celeste*; con una risoluzione troppo singolarmente cristiana, deposta la porpora, e tutt'altre insegne Imperiali, prese abito privato, e lasciò l'impero a quel buon Monsignore, che non seppe indovinare che col diletto suo Isacio, e' si aguzzava il palo in sul ginocchio (a). Il che può servir di un nuovo esemplo, per cui per ragion di Stato e' si convenga a' Sovrani l'aver delle Chiese esenti dalla giuridizion Vescovile, mentrechè quel povero Imperadore e' trovò in un Patriarca del suo Imperio e negli Ecclesiastici a lui subordinati, i Ministri crudeli che gli tolsero il Regno. Or da un Patriarca come Michele Cerulario, e da un Imperadore come Isacio Comneno, il voler torre esempli da fargli passare per difensori e protettori de' Canoni e della tradizione de' Padri; è lo stesso che sentir la predica di *Ser Ciapperello*. E veggasi s'è così. Appena aveva Isacio fatto un atto di servigio al Patriarca Michele, ch'e' gliene fe un altro che meglio se gli conveniva; e fu quello di scacciarlo da Costantinopoli, prima che da lui e' non si vedesse scacciato dal trono, siccome n'avea discacciato Michele: tanto era quel Monsignore protettor di Canoni, facile a dare e a torre imperj! (b) Appena Isacio a tenor *della tradizione de' Padri e de' Sacri Canoni*, avea restituita la libertà alla Chiesa Costantinopolitana, ch'e' per far da ottimo Canonista levò tutta la roba a' Munisterj; ordinando che a' Monaci si somministrasse dal Fisco perappunto quel tanto era necessario al loro mantenimento. E quel ch'è meglio, che il *Curopalata*, che narra la di lui Storia, credette tanto uniforme *alla tradizione de' Padri e alle disposizioni de' Sacri Canoni* cotesta sua legge; che la loda per metà, perchè non la rendette universale per tutte le Chiese. E così non sappiamo se Monsignor si accomoderebbe bene all'andar appresso alle massime di quel Principe, che era incamminato a rinnovar troppo l'antica Appostolica Disciplina.

Da questa Storia però ne dedurremo noi al nostro proposito, coll'autorità del dotto Contradittore, che a' Magistrati Laicali e' si apparteneva nell' Oriente nel dodecimo secolo, la cura di prender ragione delle rendite reali della Imperiale Costantinopolitana Chiesa, prima che il contrario si stabilisse dall' Usurpatore Isacio Commeno: che non so se intendeva meglio del suo Predecessore, almen prima che si facesse Frate e portinajo tra gli Studiti (c), *la tradizione de' Padri* e le

(a) *Presso il Rainaldi ivi*.
(b) *Presso lo stesso ivi*.
(c) *Ex Zonar. & Curopalat.*

e le disposizioni de' Sacri Canoni . Indi in poi ne' tempi di Manuel Comneno, e' non si vide in uso la pratica d'Isacio,ma bensì quella di Michele,perocchè con legge espressa fu da lui ordinato , che quando e'fusse presente si dovesse a lui render conto dell'amministrazione de'luoghi Pii; ma lui assente,al Patriarca di Costantinopoli . (a)

Per ritornare donde partimmo . Come nell'Oriente la poco buona condotta de'Vescovi nell'amministrazione del temporale delle lor Chiese fe nascere nel V. Secolo il Canone XXVI. del Concilio Calcedonese , con cui fu dato loro un Economo ; così nell'Occidente nel medesimo Secolo Gaudenzio Vescovo di Ausinio per la sua avarizia diè motivo , che si cominciasse a stabilir per legge la famosa divisione delle rendite della Chiesa in quattro parti , per lo Vescovo . per lo Clero , pe'poveri,per lo riparo della fabbrica : (b) e perchè i poveri per la lor parte non fussero defraudati dal Vescovo alla cui cura si volle raccomandata ; stabilì Papa Gelasio , ch'e' la dispensassero con testimonianze tali , che della lor fede non restasse dubbio : *adscriptam pauperibus portionem quamvis divinis rationibus se dispensasse monstraturus esse videatur ; oportet tamen etiam praesenti testificatione praedicari , & bonae famae praeconiis non taceri* . (c) E' non sembra però che da'tempi di Papa Gelasio in poi, e' si fussero nell'Occidente maneggiate le lor rendite dagli Ecclesiastici di quella laudevol maniera ch'e' bisognava , affinchè i fondatori di nuove Chiese e luoghi Pii non avessero avuto di che dolersi della lor condotta : perchè nel XIII. e XIV. Secolo e' non si badò ad altro ne'Sinodi e Concilj che si tennero , che a rimediare al cattivo uso ch'e' faceano de'beni delle loro Chiese . (d)

Tanti e così diversi stabilimenti fatti dalla Chiesa in varj tempi , per assicurare tra gli Ecclesiastici il maneggio delle cose temporali , senzachè mai non avesse arrivato al santo fine , di non aversene ad abusare ; dovettero verisimilmente dar le spinte a' nuovi Fondatori delle Chiese tanto nell'Oriente che nell' Occidente , di riserbar per se l'amministrazione de' beni che lor assegnavano : considerando che con ciò , arebbero soddisfatto alle insinuazioni di S. Crisostomo , col dare il dovuto mantenimento a' Sacri Ministri del Tempio , senza però dar loro motivo da divertirsi dal divino servigio , col dover pensare alla buona condotta de'fondi da'quali doveano il lor sostentamento ricavare ; e a un medesimo tempo si sarebbero assicurati , che

(a) *Vide Balsam.ad Phot.Nomocan.Tit.2.De extruen.Eccles.&c.*

(b) *Ex epistolis Simpl.Pontif.3.& Gelas.*IX.

(c) *Ex Gelas. Epis.* IX.

(d) *Sinod. Exonien.an.*1287.*cap.*XVIII.*Concil.Ravenn.II.an.*1311. *can.* XXX.*Concil.Paris.an.*1211.*p.*III.*Can.*13. *&c.*

che non si sarebbero fatte delle frodi alle pie loro disposizioni. In fatti verso il Secolo V. nell' Oriente, e poco dopo nell'Occidente, cominciarono i Fondatori delle Chiese, a mettere in piedi una tal costumanza: trovando noi che Zenone Imperadore con legge universale avesse ordinato, che secondo la volontà e piacere di colui che usava sua liberalità verso la Chiesa, si dovessero gli effetti della sua liberalità adempLire: *administratio secundum ea, quæ his, qui liberalitatem exercuerunt, visa fuerunt, & secundum præscriptos fines fiat*. (a) E che nell'Occidente i Fondatori, ad imitazione dell'Oriente, avessero di un tal dritto usato, chiaramente si raccoglie dal Concilio Toletano III. nell' anno 589. ove venne condannato, in questi sensi: *Sic quidam contra omnem autoritatem; Ecclesias quas ædificaverunt, postulant consecrare, ut dotem quam eidem Ecclesiæ contulerunt, censeant ad Episcopi ordinationem non pertinere. Quod factum taliter in præterito corrigatur, ut & in futurum ne fiat probibeatur &c.* (b) E nel Concilio I. di Orleans tenuto nel 511. (c) e in quello tenuto in Londra nel 524. (d) similmente si stabilì, che a' Fondatori non fusse permesso, di sottrarre dall'autorità de' Vescovi i beni che alle lor Chiese donavano, che totalmente da'Vescovi doveano amministrarsi. Ma non perchè da questi e da altri Concilj si fusse a' Fondatori dinegata sì fatta autorità sopra a' beni, che donavano alle Chiese da essi fondate, si potè venire a capo d'indurgli a lasciarle alla total direzione de' Vescovi; anzi che sempre più si confermarono nella risoluzione di non volerveli avere per compagni.

Crebbe dunque ne'Fondatori l'ardenza di ritener per se l'amministrazione del temporale de'luoghi da essi fondati in esclusione de' Vescovi, a misura che la disciplina Ecclesiastica si rallentava. E' si volea già tempo che il Clero dovesse stare inteso dell'amministrazione del temporale delle Chiese, che gli Economi il maneggiassero, che il Vescovo vi soprantendesse, che al Sinodo Provinciale di tutto si dasse conto. (e) Ma sì fatte buone costumanze poco durarono. A San Cirillo dispiaceva, che da'Vescovi si pretendesse conto dell'amministrazione de'beni delle lor Chiese, non dovendone render conto ad altri che a Dio: *magna mæstitia afficit Episcopos, qui sunt ubique Terrarum, quod sumptuum, qui illos eveniunt, dispensationis ratio ab illis exigatur. Unusquisq; enim nostrum dabit suorum malorum rationem, omnium Judici*. (f) Piaceva questa ragione a'Vescovi, ma non era del gusto de'Fondatori, perchè non eran di-

(a) *L. 15. Cod. de Sacrosf. Eccles.*
(b) *Canon.* XIX.
(c) *Canon.* XV. XVI. XVII.
(d) *Canon.* 3.
(e) *Vide Can. Concil. Antioch.* 24. 25. *&c.*
(f) *Div. Cyrill. in Epist. Canon.*

ſpoſti ad avere per tutt'i Veſcovi della terra la medeſima idea, che ſi potea avere di un San Cirillo. Eccoli dunque nel poſſeſſo di volere i conti dagli Economi delle Chieſe, preſſo i Magiſtrati ſecolari nell'Oriente: ma un S. Leone ne fa toſto le querele all'Imperador Marciano, e il priega, *ut Oeconomos Conſtantinopolitanæ Eccleſiæ, novo exemplo, a publicis Judicibus non ſinat audire*. (a) Inſomma i Veſcovi e' ſi ſtabilirono indi a qualche tempo nella ferma pretenſione di non dovere dar conto della loro amminiſtrazione, nè al Clero, nè al Metropolitano, nè al Sinodo Provinciale, nè a' Magiſtrati Laicali: perchè la ſublimità del loro carattere non gli ſottomettea ad altri che al ſolo Dio. Era queſta una giuſta conoſcenza del loro carattere, ma non era pigliata per queſto verſo da' Fondatori, ch' e' non ſi trovavan bene, che aveſſero a vedere i conti di tutti, coloro che non volean render conto a niuno: e parea loro di poter pretendere, che tanto doveano eſſer puniti da Dio gli Amminiſtratori che da eſſi ſi metteano a maneggiar le rendite delle loro fondazioni ſe vi commetteano frode, quanto i Veſcovi: e che se i Veſcovi non ne volean render conto ad altri che a Dio, andava meglio per loro, di averne eſſi la cura, per renderne conto a Dio e agli Uomini.

Quindi è ch'e' ſi credeſſe da'nuovi Fondatori di Chieſe e Luoghi Pii, che colle leggi, ch'e' metteano alle lor nuove fondazioni, e' ſi faceſſe coſa, da non poterſi riprovare: poichè vollero, che gli Amminiſtratori, ch'e' vi deſtinavano, doveſſero ogni anno indiſpenſabilmente render conto della loro amminiſtrazione a' novelli Amminiſtratori, che dovean loro ſuccedere; e ſi riſolſero a fare i Cappellani a loro nomina, e a loro arbitrio *amovibiles ad nutum*, acciocchè riuſcendo cattivi, e' ſi poteſſero toſto mutare, per non aſpettare fino al giorno del Giudizio il rendimento de'conti, che arebbero a dare i Veſcovi innanzi l'univerſal Giudice di tutti.

L'altra potentiſſima ragione, ond' e' ſi moſſero a voler per loro la ſoprantendenza del temporale de' nuovi luoghi ch'e' fondavano, ſi fu quella di vedere, con quanta franchezza e' ſi abbandonavano da' Veſcovi e da' Beneſiziati i proprj Beneſizj e Chieſe, laſciandovi de'Vicarj, e trasferendoſi altrove: coſa ſempre ſommamente abbominata dalla Chieſa, e di totale rovina de' titoli de' loro beneſizj, per cui ſovente hanno famoſi Sacri Oratori a' Beneſiziati non reſidenti minacciato *vicariam ſalutem, perſonalem perniciem: quia per Vicarios Paradiſum, in perſona inferos adibunt*. (b) E invero non potea non diſpiacere che Preti e Veſcovi foraſtieri veniſſero a godere delle rendite delle loro fondazioni, per arricchirne ſovente i Nipoti, ſenza badare alla povera gente del paeſe, e ch'eſſendo ſtati eletti a ſervire i luoghi e le Chieſe, delle quali portavano il

(a) *Epiſ.* 108.
(b) *Vide Claud. Eſpencæum digreſſ. lib.* 3. *cap.* 21. *a lit. B.*

il titolo e riceveano le rendite, per distribuirle a' poveri di cui doveano le anime guidare; lasciassero le anime e i poveri, e seco portassero altrove i frutti de' loro benefizj, che poi raccomandavano non già a que' Vicarj, che poteano essere i più santi, ma a quelli che si conosceano i più ricchi e capaci a pagare un buon fitto, col tanto per cento per loro mercede: dal che si mosse a dire un Cardinal di Santa Chiesa, che ciò si era una giusta cagione da concitar odio contro gli Ecclesiastici: *adde publicum odium, merito in nos ex tanta infamiâ comparatum: lamentari Ecclesias vides, quod his cumulis, egenorum panem eripimus, dolere populos, quod veneranda pastoribus loca, plena nunc mercenariis vident.* (a) Nè con minor senso di dolore parlarono della pluralità de' benefizj, ch'è quella per cui, non essendo possibile di risedere tutto a un tempo in due luoghi, i Padri del Secondo Concilio di Colonia, tenuto nell'anno 1549. poco prima della pubblicazione del Tridentino sclamavano: *Spoliantur Ecclesiæ debitis ministeriis, cessatio inducitur cultus divini, fundatores, quorum Sacrosancta & inviolabilis debebat haberi suprema voluntas; spe & expectatione sua fraudantur.* E chiunque abbia viaggiato soltanto per lo nostro Regno, da tante e tante Chiese cadute e abbandonate può ben dedurre com' e' siesi adempiuto alla volontà de' Fondatori, da coloro che le possedettero a titolo di benefizio, che pur tuttavia ne godono le rendite. Ed e' si legge una diterminazione di Guiglielmo Arcivescovo di York dell'anno 1153., che non avendo potuto far sì che i Benefiziati ed altri Ecclesiastici impiegassero secondo le regole Canoniche porzione delle loro rendite per le reparazioni delle Chiese Cattedrali; e' si vide costretto a chiamare in ajuto i Laici, per fidarsi di essi: dichiarandosi ch' e' si era mosso a ciò fare per l' avarizia e mala fede di coloro che succedeano ne' Benefizj, i quali ingrandivano esorbitantemente le spese per le riparazioni della Chiesa, col detestabile disegno d'impiegarne le somme, che a questo fine lor si davano, ad altri particolari e proprj loro usi: donde conchiude il dotto Scrittore, che la Storia rapporta: *che questo si fu uno de' primi motivi, per cui i Laici furono ammessi all' amministrazione della fabbrica delle Chiese.* (b) Ed e' ce ne conferman la notizia i Padri del Sinodo di Roano in queste parole: *Sicut fabricarum Ecclesiarum regimen Episcopis fuit ablatum, & ad Laicos translatum; ita posterius portio pauperum in Leprosarias & Hospitalia, diversi generis, divisa de manibus Episcoporum & aliorum Clericorum,* ad

M 2

(a) *Cardin. Papien. epist. 547. & 548. ad Cardinal. Mantuan.*

(b) *Voiez. Tomass. de l'Ancien. & Nov. discip. de l' Egl. p.* IV. *Liv.* IV. *Chap.* XXIX. *num.* 11. *ce fut la une des premieres occasions, qui fit appeller les laiques a l' administration de la fabrique des Eglises, &c.*

ad laicorum administrationem transiit (a).

Queste diffidenze e questi non sempre vani sospetti, come dovettero dar l'origine all' esenzione delle Regie Chiese dalla potestà Vescovile; così dovettero far nascere il desiderio ne' Vassalli di godere del medesimo privilegio pe' Pii luoghi di lor fondazione, col sottomettergli alla *immediata Protezione* de' Sovrani, che si è una grazia del Sovrano per qualche luogo o persona, di far per essi qualche cosa di più, di quel ch' e' dovrebbe fare per le regole comuni della Sovrania. Per cagion di esemplo è obbligato il Sovrano a proccurare che i beni delle Chiese e de' luoghi Pii non vengan dissipati nè malmenati, ed a questo fine ha egli tutti i Magistrati attenti e vigilanti; ma non è obbligato, a destinare un particolar Magistrato, che particolarmente a ciò invigili, nè a scegliere gli Amministratori delle rendite di un luogo Pio, che le abbiano a governare in suo nome, avendone quella gelosa cura, ch' e' si debbe avere de' beni suoi patrimoniali, pe' quali e' se n'ha da rendere stretto e minuto conto, colla sicurezza che ogni piccola froda sia un gran delitto: è dunque una grazia che dal Sovrano si fa al luogo Pio, il voler che sene amministrino i beni datigli da' Privati, come se fussero beni della Regia Corona per doversene a lui, per mezzo de' suoi Ministri, render conto.

Vedendo dunque i nuovi Fondatori prima del Concilio di Trento, com' elle andavan male le antiche fondazioni sotto la cura de' Vescovi, perchè avean daddovero innanzi gli occhi il servizio di Dio; e' si avvisarono di proccurarsi la grazia dal Sovrano, di voler ricever le nuove loro fondazioni sotto l'*immediata sua protezione*: cioè a dire di compiacersi a rimirar per cosa sua, ciò che non era se non cosa de' suoi Vassalli, affinchè si avesse per esse quel rispetto e que' riguardi, che si hanno per le cose alla Real Corona appartenenti, perchè non si dissipassero contro la lor volontà que' beni, che a certi particolari usi di pietà eran per destinare. E come nelle cose specialmente al Sovrano riserbate, e' non vi è chi possa esercitare menomo atto di superiorità senza sua licenza; quindi essendosi venuti a considerare i luoghi ricevuti sotto l'*immediadiata Regia protezione*, come luoghi a un particolar uso del Sovrano riserbati; venne in conseguenza a torsi a' Vescovi la potestà di potervi esercitare atti di giuridizione senza il permesso del Sovrano. Ed e' non sembra che si possa mettere in dubbio, che ne' luoghi che per se alla particolar sua divozione fonda e destina il Sovrano; e' non vi possa esercitare atti giuridizionali il Vescovo nè nello spirituale nè nel temporale, senza espressa licenza del Sovrano: poichè se per far da Vescovo nella intera Diocesi sopra i sudditi del Sovrano, ha di bisogno del consenso del Sovrano; ognuno ben vede, che a voler esercitare atti di superiorità nel luogo che il Sovrano a un suo particolare uso riserba; abbia

(a) *Ex Concil. Rothomag. an.* 1581. *tit. de Episcop. offic.* §. XXX. *tom.* XXI. *pag.* 638. *col.* 2. *Nov. Ven. edit.*

abbia di bisogno di una specialissima chiamata del suo Sovrano, che può chiamarvi ad esercitare i divini ufficj, qualunque gli piaccia degli Ecclesiastici del suo Stato, senza che il Vescovo sene possa offendere: perchè il luogo che il Sovrano fonda, viene ad essere isso fatto dalla di lui giuridizione esente. E perciò quando e' volesse un Vescovo esercitare atti di giuridizione sopra un luogo riserbato alla Corona, come son quelli di Regio Padronato; e' non si ha da dimandare al Sovrano che cavi fuori il privilegio della esenzione; ma bensì dal Vescovo che mostri il privilegio della suggezione. Nè perchè il Vescovo avesse per se la legge comune della Disciplina Ecclesiastica, potrebbe perciò pretendere isso fatto, che il Sovrano vi dovesse esser soggetto: ma e' dovrebbe dimostrare e che il Sovrano sia stato nella legge comune nominatamente compreso, e inoltre che avesse voluto nominatamente sottoporvisi.

Quì però è da osservare che una medesima cosa non sia, come l'ha creduto il dotto Contradittore, *Regio Padronato*, e *immediata Regia Protezione*, perchè in una causa di *Regio Padronato* e' si è prevaluto sempre di autorità di Scrittori che parlano della *immediata Regia Protezione*: che si è quanto passare per una medesima cosa originale e copia: poichè e' vi ha infiniti luoghi che sono sotto l'*immediata Regia Protezione*, che pur non sono di *Regio Padronato*; ma e' non vi ha luogo di *Regio Padronato*, che non istia sotto l'*immediata Regia Protezione*. *L'immediata Regia Protezione*, che i Fondatori dimandano al Sovrano, nasce, com'e' dice il dotto Contradittore, (a) da grazia che il Sovrano fa a' Vassalli: ma quella che nasce dal *Padronato Regio*, ella non è già una grazia, perchè il Sovrano non fa grazia a se stesso, ma è un effetto della Sovrania, per cui i luoghi che a un particolar uso dal Sovrano si destinano, sono isso fatto annoverati *inter reservata Regiæ Coronæ*: e perciò non vi è bisogno, come il dotto Contradittore suppone, che il Re sene riservi *la Giuridizione e l'immediata Regia Protezione* (b). E' bisogna badar bene a cotesta distinzione che si truova tra immediata Protezione che nasce da grazia del Sovrano, e quella che si è intrinseco effetto della Sovrania: avvertendo ch' e' non si possa passare per una medesima cosa, queste due che sono diversissime, senza che si creda una medesima cosa Protettore e Padrone, e senza che si stimi lo stesso ciò che il Sovrano concede al Vassallo *loco gratiæ*, con ciò che il Sovrano ritiene per se *jure dominii & Majestatis*. Il che servirà per farne uso quando faremo a far vedere s'e' siensi bene applicati alla causa presente i Decreti VIII. e IX. della Sess. XXII. E per ora, in contrassegno della diversità di queste due cose, e' basterà vedere, ch' e' non si leggerà mai che avendo un Sovrano accordata l'immediata sua protezione *loco gratiæ* a un luogo di privata fondazione, non possa ritorgliela, se così gli piaccia: e sarebbe difficile a trovar ragione, del perchè non potesse ritor-

(a) *Scrittur. del Contradit. fol.16.at. a ver. E che sia così.*
(b) *Id. ibid. & vide Arn. Ruz. De jur. Regal. 7. p. 11. præfat. num.5.*

ritorgliela; laddove e' si potrà presso infiniti Scrittori leggere, e sembrami intenderne la ragione, ch'e'non possa il Sovrano,ancorchè voglia, far ch'e' non sia sotto l'immediata sua protezione, ciò che gli compete *jure dominii & Majestatis*, come si è il Padronato sopra le *Regie* sue *Chiese*: e quando anche il facesse, e' non sene terrebbe conto, se non durante la sua vita. (a)

Avendo fatto vedere donde avesse avuta origine la pretensione de' Fondatori,di ritener per se la soprantendenza del temporale delle pie loro fondazioni, e la ragione onde si mossero a sottometterle alla immediata Regia Protezione,e che cosa ella sia la Regia Protezione,che compete al Vassallo *loco gratiæ*, ed in che sia diversa da quella che compete al Sovrano *jure Majestatis*; agevolissima ci si renderà la vera intelligenza de' decreti del Concilio di Trento, convocato a riformar la Chiesa nella disciplina, secondo lo stato in cui allora si trovava: perchè e' bisogna ben intendere la natura del disordine, per ben concepire la forza dell'ordine. Quindi colla umiltà, che si debbe da un figlio verso la Chiesa sua santa madre, proporremo il nostro sentimento, affinchè poi si conosca se convenga meglio la cortigiana, o la filiale nostra interpretazione alle sante pure evangeliche sue massime, dettatele dall' Immacolato Spirito, coll' assistenza del quale quel Divino Consesso si tenne.

Ebbero que' venerandi Padri che il composero, innanzi gli occhi, sul punto di riformare la Ecclesiastica Disciplina a riguardo de' luoghi Pii, primieramente la necessità ch'e' vi era di sottomettergli alla vigilante cura de' Vescovi, dalla di cui giuridizione trovavansi esenti, altri per lo temporale e non per lo spirituale, altri per l'uno e per l'altro. I primi potean godere di una tal esenzione, o per legge della fondazione, o per privilegio,ovvero per consuetudine: i secondi potean goderne o perchè si trovavan sotto l'*immediata Regia Protezione*, o per via di mero abuso. Ma e' conobbero, che a voler di fatto spegnere tutte coteste esenzioni, riducendo ogni cosa sotto la direzione de'Vescovi, e' sarebbe stato un volere sconvolgere il Mondo, di già troppo prevenuto contro de' Vescovi e degli Ecclesiastici, pe' quali la Riforma, e non pe' laici si era dimandata: e che si arebbero concitato contro i Sovrani e i Vassalli, quelli per non farsi diminuire i diritti delle loro Regalie, questi per non farsi progiudicare nel possesso in cui erano, renduto legittimo o dalle leggi della fondazione, o da privilegi, o da troppo antica consuetudine: donde si sarebbero accresciute e non già spente le calamità tra le quali involta allor si trovava la Chiesa, bersagliata e trafitta dagli stessi suoi figli, che squarciatone il purissimo dilicato seno, come vipere velenose, nel capo, nelle membra, nelle viscere crudelmente dapertutto la mordeano.

Parve dunque loro giusto e ragionevole, che niun luogo vi fosse, a cui general-

(a) *Vide latè Apud Fras. de Patron. Reg. Indiar. cap.1. nu. 19. & cap.95. per tot. & passim apud quoscunque qui de Reg. Patr. tractant.*

neralmente parlando non doveſſero i Veſcovi ſoprantendere nello ſpirituale e nel temporale: Parve giuſto e ragionevole, che le leggi delle fondazioni intatte e illeſe ſi ſerbaſſero, perchè per ogni dritto così ſi dovea. Parve giuſto e ragionevole, che i privilegj, gli ſtatuti e le conſuetudini ſi ſoſtriſſero in ciò che potea tollerarſi, ſi emendaſſero dov' e' vi abbiſognaſſe correzione. Ma e' biſognava loro fare una legge con cui i Sovrani non ſi offendeſſero, con cui i Veſcovi non aveſſero motivo di lagnarſi de'Laici, con cui i Laici non aveſſero ragione d'ingeloſirſi degli Eccleſiaſtici. Conſideraron perciò, che la cura della Religione è talmente eſſenziale per lo buon regolamento della Società Civile, che a niuno più che a'Sovrani che ne ſono i Capi ſi apparteneſſe di ſoſtenerla e promoverla. Queſta ſi è una verità così certa che gente accecata dall'intutto nella cognizione del vero, pure conobbe che la ragione aveſſe dovuto almen dettare a'Sovrani l'utile della Religione, a guidare gli animi de'Vaſſalli: *nonnulli dicunt eos, qui primi præfuerunt hominibus, & quid humanæ vitæ conferret, conſiderarunt, cum eſſent intelligentes ac prudentes, finxiſſe eam, quæ de Diis habetur ſuſpicionem & fabuloſam de Inferis opinionem*. (a) Donde preſe motivo un altro avveduto Gentile, di ſpiegare un paſſo della Mitologica Teologia degli Antichi, in aver finto il Sommo de' lor Dei in atto di ſcagliar fulmini: *ad coercendos animos imperitorum, Sapientiſſimi viri, judicaverunt inevitabilem metum, ut aliquid ſupra nos timeremus: Utile erat in tanta audacia ſcelerum aliquid eſſe, adverſum quod nemo ſibi ſatis potens videretur: ad conterrendos itaque eos, quibus innocentia niſi metu non placet, poſuere ſuper caput, vindicem & quidem armatum*. (b) Quindi que'Padri ſtimarono ch'e' ſi poteſſe raccomandare dall'intutto a' Sovrani illuminati dalla cognizione del vero Iddio, e guidati colle regole della vangelica dottrina, la cura totale de' luoghi alla particolare lor protezione raccomandati: perchè è dell' intereſſe de' Sovrani che la Chieſa non patiſca ne' ſuoi ſudditi, e ch' e' non hanno migliori ſudditi degli uomini dabbene, nè piggiori Vaſſalli degli uomini cattivi, ſienſi Laici, ſienſi Eccleſiaſtici.

Conſiderarono inoltre, che pe' ſudditi non poteaſi aver la ſteſſa mira, perchè

(a) Ἔνιοι τοίνυν ἔφασαν, τοὺς πρώτους τῶν ἀνθρώπων προστάντας καὶ τὸ συμφέρον τῷ βίῳ σκεψαμένους πάνυ συνετοὺς ὄντας ἀναπλάσαι τὴν περί τε τῶν Θεῶν ὑπόνοιαν καὶ τὴν περὶ τῶν ἐν ᾅδου μυθευομένων δόξαν. *Apud Sext. Empir. lib.* VIII. *adverſ. Math. Abſonam hanc opinionem maſculè confutavit vir Egregius Rad. Cudvvorth in Anglico ejus opere*: The True Intellectual Siſteme of the Univerſe *cap.* V. *ſect.* 1. *§.* 36., *quod Italicè nobis olim ab anno 1724. redditum, tamdiu inter ſcrinia delituit, donec Italo hanc ſpartam Author Germanus Jo. Lauren. Moſhemius præriperet, & Latinâ Civitate donaret. Jenæ anno 1732.*

(b) *Seneca lib.* II. *Quæſt. Natur. cap.* 42.

che questi non riguardan già il bene dello Stato in comune, ma l'utile proprio in privato: e che perciò di essi potea sempre temersi, che per migliorare di condizione, e' sarebbero stati atti e capaci, se si lasciassero senza guida e senza freno, di cagionare de' gravi danni allo Stato e alla Chiesa per la indivisibile unione dell'una coll'altro: Ond'è che col Capo VIII. spiegando che cosa fosse Visita, sotto di essa compresero: *omnia quæ ad Dei cultum, ad animarum salutem, ad pauperes substentandos instituta sunt*: e con legge generale vollero, che in tutti i luoghi Pii e' dovessero invigilare i Vescovi, all'interno e all'esterno culto della Religione, e alla buona guida di ciò che al sostentamento de' poveri fosse destinato. Di guisa che se dal Sacro Concilio di Trento e' non si fusse fatta altra legge di questa, in virtù di essa tutti i luoghi Pii sarebbero stati alla giuridizione Vescovile sottoposti per lo spirituale e per lo temporale: perchè *quæ ad Dei cultum, ad animarum salutem, ad pauperes substentandos instituta sunt*, abbracciano l'uno e l'altro: non potendosi aver cura di ciò ch'è destinato al sovvenimento de' pove.., senza ch'e' si soprantenda all'amministrazione del danajo a ciò destinato, nè si può soprantendere a una tale amministrazione, senza ch'e' si veggano i conti degli Amministratori. Si soggiunse poi: *non obstantibus quacumque consuetudine, privilegio, aut statuto*; ma e' si appose nel medesimo Capo l'eccezione pe' Sovrani: *exceptis locis quæ sub immediata Regum Protectione sunt, nisi de eorum licentia*. Adunque dalla regola generale e'si ricava, che il Concilio abolendo ogni consuetudine, privilegio e statuto; volle tutti luoghi Pii nello spirituale e nel temporale alla Vescovile giuridizione sottoposti, ma ch'e' limitolla soltanto pe' luoghi, che avessero avuto da' Sovrani la grazia di esser ricevuti sotto l'immediata loro protezione: lasciando in lor balia di raccomandarne la cura o a' Vescovi, o a qual altro Ecclesiastico fosse loro piaciuto, caricandone la loro coscienza, secondo il famoso Canone: *Cognoscant Principes Sæculi, Deo se debere rationem reddere propter Ecclesiam quam a Christo tuendam suscipiunt: nam sive augeatur pax, & disciplina Ecclesiæ per fideles Principes, sive solvatur, ille ab eis rationem exiget, qui eorum potestati suam Ecclesiam credidit*. (a)

Laonde colla limitazione apposta al Capo VIII. e'vennero que'Padri a mostrare gran riguardo pe' Sovrani, volendo che restassero nel possesso, in cui si trovavano di godere de' privilegi e delle prerogative di cui per lor natura e per consenso della Chiesa godono i luoghi di Regia Fondazione, que' luoghi Pii a' quali per grazia de' Sovrani fu conceduta l'immediata loro protezione, che si è come un raggio della Maestà, che illustra co'suoi splendori un luogo da per se stesso oscuro perchè di privata fondazione; ma e' potea sembrare, che contro il diritto naturale, Civile, Canonico e delle Genti, avessero gettato per terra le leggi delle fonda-

zio-

(a) *Causa 23. qu. 5.*

zioni private, e i possessi nati da legittimo titolo; s'e' non avessero apposto al Capo VIII. un'altra limitazione; per salvare i giusti dritti de' privati Fondatori. Come dunque di que' tempi e' si era il Mondo pieno di mille pestifere opinioni, per le quali ogni Ciabattino, e sin anche le donne si credeano aver tanto di autorità di far da Maestro in Israello insegnando e catechizzando, per la massima posta in su da un primogenito dell'inferno, *solam scripturam, cujus explicationem omnibus permittebat; omnium controversiarum Religionis esse judicem*: donde poi si era avanzato a fare una legge, neppur tra gli più infami Eresiarchi giammai sognata: *ut in locis ubi fœminæ tantum habitarent, ceu in Monacharum sive Deo dicatarum virginum conventibus, una eligi posset, quæ cæteris concionaretur, & baptizaret, & confessiones audiret, & absolveret &c.* (a); gelosi perciò que' venerandi Padri, che maggiormente non si avanzasse il già troppo disseminato mortifero veleno, lasciarono intatto il Capo VIII. in quanto allo spirituale per tutti i luoghi che non godessero la grazia della *immediata Regia Protezione*, senza curar nè di leggi di fondazioni, nè di privilegj, nè di statuti, nè di consuetudini: e per quel che riguarda il temporale, col Capo IX. a pro de' privati diedero queste eccezioni. Ch'e' dovessero gli Amministratori de' luoghi Pii render conto al proprio Ordinario, semprechè *in ordinatione aut institutione secus cautum non esset*: e qualora e'sene dovesse render conto ad altre persone a ciò destinate, *ex consuetudine, aut privilegio, aut constitutione aliqua loci*; allora e'si dovesse chiamare anche il Vescovo ad assistere al rendimento de' conti.

Chi vorrà attentamente considerare cotesti due tanto dibattuti Decreti, troverà che spiegandogli della maniera da noi additata, e' non vi è cosa che non ispiri la santità di quel Divino Consesso. Si fida a'Principi la cura de' luoghi ch'e' ricevettero sotto l'immediata loro protezione per lo spirituale e per lo temporale: perchè avendo Dio raccomandata la general protezione della Chiesa Universale a que' Sovrani che di fatto allora la difendeano, ella ben potea raccomandar loro la cura de' luoghi Pii e delle Chiese particolari. Si raccomanda a'Vescovi la soprantendenza per lo spirituale sopra tutti altri luoghi Pii di privata fondazione: perchè per la cura dello spirituale, e' non si ha pe'privati motivo da poterla lor fidare colla stessa sicurezza che si confida a' Sovrani. Si esentano dal render conto al Vescovo que' luoghi che da' privati ne furon fatti esenti nell'atto della fondazione: perchè supponendosi che vi fusse intervenuto o il tacito o l'espresso consenso de' Vescovi, e' non era ragionevole che si gittasse per terra una condizione, senza la quale il Fondatore non arebbe fondato. Finalmente

 si or-

(a) *Vide Florem. Ramun. Synops. de ortu, progres. ac ruinis Hæres. XVI. sæcul. ex Luther. deliramen. lib. II. cap. XVIII. num. III. pag. m. 219.*

si ordina, che il Vescovo assista al rendimento de' conti; pe'luoghi i di cui Amministratori gli debbon rendere ad altre persone. E in ciò fecero vedere l'indifferenza colla quale rimiravano il danajo pe'fini terreni, badando soltanto a conservargli per quegli usi di pietà pe' quali furono destinati: e facendo una legge, che laddove i Laici e i Vescovi fossero veramente uomini dabbene, e' non dovea curarsi il Vescovo che il danajo passasse per le mani dell' Amministratore e non per le sue; perchè e' sarebbe venuto poi a sapere come si fusse speso: e all' Amministratore e' non arebbe potuto dispiacere ch'e' sapesse il Vescovo come gli avesse spesi, quando non gli avesse convertiti a suo particolar uso: e così si pensò a spegnere quelle continue gelosie e diffidenze tra gli Amministratori e i Vescovi, per cui tutta la Ecclesiastica Disciplina trovavasi allora sossopra. Mettasi ora alla bilancia la bella opinione *de' Caponi*, *de' Fagnani*, e de' *Barbosa*, che vogliono la Chiesa più gelosa del temporale che dello spirituale pe' luoghi d'immediata Regia protezione, e dall'altra parte quel che si è da noi detto; e dove si truova più della Vangelica dottrina, e della dignità della Chiesa, là si fermi chi ne ha il piacere, e assaggia le cose adatte al suo palato e al suo stomaco.

Ma come il dotto Contraddittore e' ci si è fatto incontro co' suoi *Caponi*, *Fagnani*, *e Barbosa*, a sostenere l'interpretazione ch' e' dà a' Decreti del Concilio, e noi ci siamo difesi collo scudo di una intrinseca ragione; e' bisogna pure che gli diamo qualche Autore, a fronte al quale abbiano gli Autori suoi a inginocchiarsi e a chinar la testa. Eccogli un Re che parla, e che interpetra il Concilio nel 1593. e si è perappunto quel Filippo II. ch'era anche Padrone delle due Sicilie, e che meglio di ogni altro potea stare inteso della mente de' Padri che il composero. Avendo dunque voluto l'Arcivescovo di Lima usar dritti di giuridizione in virtù del Tridentino Concilio su de' Luoghi Pii delle Indie di Regio Padronato, ed essendone stato impedito da' Regj Ministri, e' ne fè loro una querela in Roma: del che informatone quel Re, gli fe sentire questa lezione. *Bien sabe, que los hospitales de los pueblos d'Espanoles son de mi patronazgo; fundados y dotados con mi hazienda y limosnas que les he hecho, y hago de ordinario; y què los que ay en los pueblos de Indios se mantienen con la cota que el Virrey D.Francisco de Toledo les adjudicò en las tassas, y tambien de las sementeras, y otros bienes de communidad, que las Indias tienen para este effetto: y que con ser los dichos hospitales de pueblos d'Espanoles de mi patronazgo, y los de Indios sustentados de bienes legos, y del mismo genero los de las fabricas; he puesto los unos y los otros esentos de su Jurisdicion en lo temporal.*(a) Oh questa si è poi un'autorità che unita a quel che si dirà più sotto, val per quanti *Caponi*, *Faggiani e Barbassori* saran mai per nascer nel Mondo: perchè fa ve-

(a) *Apud Solorz.lib.3.cap.3. num.58.p.mih.521.de Guber.Indiar.*

vedere che i luoghi alla immediata Regia Protezione sottoposti, si fusse ro avuti da quel Re per esenti dalla Giuridizione Vescovile nel temporale dopo del Concilio.

E' però ci si farà incontro il dotto Contraddittore, e ci dirà che andiam cercando esempli dagli Antipodi, per decidere delle cause della Sicilia; ed e' può sembrare che in ciò abbia poi ragione, e che bisogna sentire un pò più dappresso l'autorità di quel gran Re: e noi ci accingeremo a soddisfarlo, dopo che avrem fatta una piccola riflessione su di un esemplo ch'egli apporta in questa causa dalla Fiandra, con cui fa vedere, come il Re Filippo II. avesse colà data a' Vescovi la facoltà di soprantendere a' conti degli Amministratori de' luoghi Pii. Or e' si è questo un esemplo, che a nulla può giovare alla interpretazione da lui data a' Decreti Conciliari, e che invincibilmente sostiene quella che loro abbiam data noi: ed eccone il perchè. Il Concilio eccettuò i luoghi Pii d'immediata Regia Protezione dalle visite dell'Ordinario, quando e' non avesse licenza dal Sovrano: diella Filippo II. espressamente in Fiandra; che porciò? dunque i Vescovi della Fiandra visitano *jure proprio* i luoghi Pii d'immediata Regia Protezione in virtù del Concilio di Trento? non Signore: ma sì bene in virtù della licenza che n'ebbero dal Re: e se il dotto Contraddittore avesse portata una simile espressa determinazione per la Sicilia, perchè in queste materie espressa debbe esser la licenza non supposta; (a) e' sarebber tra noi terminate le liti. Inoltre l'ordine di Filippo II. per la Fiandra, fu che i Vescovi potessero soprantendere alla cura del temporale: dunque il Re Filippo II. e i Vescovi di colà credettero, contro quel ch' e' crede, che i luoghi alla immediata Regia Protezione soggetti fussero talmente dalla Vescovile giuridizione esenti, che nel temporale non potessero essere visitati da' Vescovi senza licenza del Sovrano. Adunque l'esemplo della Fiandra non solo non pruova, che il Concilio avesse esentati i luoghi Pii d' immediata Regia Protezione dalle visite Vescovili per lo spirituale e non già per lo temporale; che anzi pruova il contrario. Del resto com'e' lo rapporta sull'autorità del *Van-espen*, e' si è da riflettere, che avendolo noi voluto riscontrare sull'Autore (b); abbiam trovato ch'e' lo trascrive, senza ch'e' vi si trovino certe poche paroline, che pur si leggono e nella edizione di Germania dell'anno 1729., e nell'altra colla data contrafatta di Lovanio del 1732. e son tali che gittano atterra quanto e'vi ha su fabbricato: poichè quel Re, quando permise a' Vescovi della Fiandra il visitar ne' conti i luoghi di sua Real Protezione, espressamente si dichiarò ch' e' non ne dava loro la licenza, perchè di buona voglia loro la volesse dare; ma perchè dovea dargliele per lo stato troppo infelice in cui era allora la Fiandra, dicendo

 per-

(a) *Vide apud Fras. de Reg. Patron. Ind. cap. 85. num. 48.*

(b) *Apud Van-esp. jur. Eccles. Univers. par. 11. tit.* XXXVII. *num. 51. ex art. 23. Reg. Diplom.*

perciò: *Nos pro statu & conditione rei præsentis duntaxat, mandavimus &c.* e queste sono le paroline che mancano nella Scrittura del dotto Contraditore: e quel *duntaxat* pesa assai.

Dall'esemplo però che abbiam portato noi dell'Arcivescovo di Lima, e dall' altro rapportato dal dotto Contraditore de' Vescovi della Fiandra, e' si vede chiaramente, che ne' luoghi d'immediata Regia Protezione non han mai potuto i Vescovi visitarne il temporale senza licenza del Sovrano. E come la visita consiste in due facoltà che ha il Vescovo di visitare, nel temporale, e nello spirituale: e i luoghi d'immediata Regia Protezione sono esenti dalla sua giuridizione per l'uno e per l'altro; e' può bene un Sovrano, usando delle sue Regalie, accordare a' Vescovi o ambedue queste facoltà, o pure una delle due, senza che dall'essersene conceduta una, e' si abbia a intender necessariamente conceduta l'altra: potendo star benissimo l'una separata dall'altra: il che nel nostro Regno si vede praticato generalmente per tutti i luoghi di privata fondazione amministrati da' laici, ne' quali a' Vescovi si concede la facoltà di visitargli nello Spirituale, ma non se gli permette in quanto al temporale. Che se pe' privati e' non si può dire: visita il Vescovo nello Spirituale, dunque debbe visitare nel temporale; molto meno valerà questo argomento per le Chiese di Regio Padronato e pe' luoghi d'immediata Regia Protezione, ne' quali ha voluto peravventura il Sovrano scior le mani al Vescovo nella facoltà di visitargli nello Spirituale, come i Re di Spagna l'han fatto praticare nelle Indie (a), ritenendo ciò non ostante per se quella di fargli visitare nel temporale, in contrassegno del suo Padronato o della sua protezione, affinchè non sene perdesse la memoria, e si venisse poi a dire, ch'e' non fosse Padrone di una Chiesa di cui è Padrone. Nel che de' medesimi Re di Spagna fu ammirabile la condotta, perciocchè avendo talor conceduto a' Vescovi il poter visitare il temporale ne' luoghi di lor Padronato o di Regia lor protezione; e' non permisero, che gli visitassero in tutto, ma si bene in parte: siccome ricavasi dall' anzidetto esemplo dell'Arcivescovo di Lima, a cui con sua Real Carta, avendo detto il Re, che ne' suoi Padronati, non avea di che immpacciarsi il Vescovo per lo temporale; soggiunse poi: *he mandado dar cedulas, para que el y sus Vicarios puedan visitar los bienes pertenecientes a las fabricas de las dichas yglesias y en lo spiritual le quede la visita libre: y que en los demas hospitales que no son de mi patronazgo, haga sin contradicion lo que el derecho le permite:* (b) dandogli così licenza di visitare oltra lo spirituale, non tutti i beni; ma soltanto i beni e rendite alla fabbrica spettanti. E in fatti se al nostro Sovrano se gli è negato il Padronato sulla Chiesa di *Girgenti*, non ostante che delle due facoltà che ha il Vescovo, una siesi ritenuta dal Sovrano, un'altra siesi conceduta a'di lei Ve-

(a) *Apud Fras. de Reg. Patr. Ind. cap. 83. num. 53.*
(b) *Ex Reg. Sched. 29. Maj. 1593. pag. 301. tom. 1. impres. apud Fras. de Reg. Patr. Ind. cap. 61. n. 78. & apud Solorzan. ubi supra.*

Vescovi;e che sarebbe se i Sovrani della Sicilia non si avessero riserbato, in contrassegno del lor Padronato, l'esenzione di quella Regia lor Chiesa dalle visite del Vescovo per lo temporale?

Ma il dotto Contraddittore vuole che in Sicilia e' non si fusse il Re Filippo mostrato cotanto ritroso a cedere a'Vescovi le prerogative della sua Corona,perchè *la pratica della Sicilia*, dic'egli, *è molto più verso de' Vescovi benefica e liberale;perchè ivi si vede, che gli stessi Amministratori laici,dan conto de'loro maneggi avanti i Vescovi.*(a)E ciò donde si ricava? dalla testimonianza che ce ne rende il dotto Contraddittore sull'autorità del suo Prelato,che gli ha scritto, di avergli tutti visitati nel temporale. Noi invero non sappiam nulla di cotesta *liberale pratica*,e quel ch'è peggio non sappiam da chi informarcene quì tra vivi: ma i morti che ne han dato grande ajutoin tutta questa causa,in questa occasione neppur cel negheranno.E' dice che nella Diocesi *Girgentina* più che altrove cotesta *benefica liberale pratica* ha avuto il suo luogo,e noi abbiam uno che netto e polito dice che ciò non è vero, e costui e' si fu un uomo che delle cose della Sicilia ne sapea assai più di noi,di Monsignore,del suo Avvocato. E'dunque da Giudice e testimon di fatto narra, come avendo voluto Monsignor Trahina Vescovo di *Girgenti*,far visitare la Confraternità di S.Giacomo nel 1637.; a'ricorsi di quella: *Decretum est pro Confratribus, ME JUDICE, fuisse illatum gravamen, quod nomine Episcopi, Archipresbyter Alicatensis Rayetanus, vellet visitare societatem hospitalis.*(b)Che poi ciò non ostante Monsignor nostro l'abbia visitata ne' conti, ciò non pruova che i Re nella Sicilia non abbian quelle prerogative, che hanno altrove gli altri Sovrani; ma pruova bene che i Re della Sicilia ricevono colà da loro Vassalli,più torti che non negli altri loro Stati: e che Monsignor nostro purchè possi visitare, e'non cura di esaminare se progiudichi o no alle prerogative del suo Sovrano: e che perciò avendole vulnerate in prima ne'luoghi Pii a' quali *loco gratiæ* competea l'immediata Regia protezione,ed essendogli venuta buona;siesi poi provato a distruggerle in que'luoghi che *jure majestatis* sono sotto l'immediata protezione del suo Sovrano; ed essendogli venuta buona anche questa, siesi poi avanzato a fargli negare fino i titoli de' benefizj, col mettere in istampa che il Re non è Padrone della Chiesa di cui è Padrone.

Per sostenere il dotto Contraddittore cotesta *liberale benefica pratica* della Sicilia, e' narra come il Re Filippo II. *liberamente avesse ordinato l' osservanza del Concilio, con sua Real Carta delli* 17. *di Luglio del* 1564. ma che poi con un' altra del medesimo anno in data de' 24. di Ottobre e' si fusse dichiarato, che i suoi ordini e' si dovessero eseguire senza progiudizio de' diritti della Monarchia: ed indi così argomenta: *Avendo dunque solo il caso di progiudizio della Regia Monarchia o sia lega-*

(a) *Scrittur. del Contrad. fol.*12. *vers. ma nel Regno &c.*

(b) *Apud Pir. in notit. Eccles. Agrig. p.m.*741. *col.*1. *num.*3.

legazione, la Maestà di Filippo II. eccettuato; sol da questo chiarò si sarebbe, che in tutto l' altro fu interamente il Tridentino accettato, per la massima di sopra espressa, che la eccezione stabilisce la regola in contrario ne' casi eccettuati. (a) Or tuttochè non sia vero, che il Re Filippo II.avesse voluto salvar solo i dritti della Monarchia,e non le preminenze che comuni avea cogli altri Sovrani: perchè di sopra abbiam fatto vedere, ch' egli espressamente si dichiarò che nella Sicilia non volea esser di un punto progiudicato nè in quelli nè in questi; (b) ad ogni modo vogliam dar per vero, ch' e' non avesse parlato che de' soli dritti che gli competeano come Monarca.

Ciò posto, disidereremmo ora sapere, che cosa egl' intenda il dotto Contradittore per Monarchia, che per Sovrania? o almeno s' e' creda che l' esser Monarca, sia qualche cosa di più che l' esser Sovrano? Se noi vogliam badare al nome di Monarca che hanno i Sovrani della Sicilia, come successori di Ruggieri, senza badare alla Bolla di Urbano II.;troveremo che Monarca a senso di Ruggieri significava l'istesso che Sovrano,fin da trentatre anni prima della Bolla di Urbano II.che si mette in data del 1097.(c)perchè egli stesso nel 1062.si chiamava Monarca, (d) e conoscea benissimo di esserlo, per ragione ch'essendo Sovrano degli Stati che possedea *jure belli*;e'non avea altra legge o costumanze da eseguire,se non quelle ch' egli stesso avesse ordinato: spezialmente a riguardo della Sicilia,che sopra i Saraceni ebbe per se conquistata. Ed egli è peccato che il famoso Autore,che scrisse pe' dritti della Monarchia di Sicilia, (e) in tempo di Vittorio Amedeo; e' non avesse avuta una tal notizia, poichè e' se l'arebbe fatta molto valere,per confutare e quel che allora, e quel che molto tempo prima contro la Monarchia di Sicilia si era scritto dal Cardinal Baronio. (f) E in questo senso e' bastava che il Re Filippo II. si fusse dichiarato di non voler esser progiudicato nelle prerogative di Monarca, per farsi intendere ch' e' non volea farsi progiudicare nelle preminenze di Sovrano.

Ma s' e' poi si voglia attendere la Bolla di Urbano II. e che per Monarchia si voglia intendere la *Legazione Appostolica*; uopo è ch' e' dica che i Re della Sicilia per grazia della Santa Sede, essendo *Legati a Latere*,sieno qualche cosa di più degli altri Sovrani, perchè ed hanno tutte le preminenze che gli spettano come a Sovrani, ed hanno quelle prerogative che gli convengono come a *Legati a Latere* della S.Sede.Or perchè pe' diritti che a' Sovrani competono come a Sovrani, e'.non avea di bisogno il Re Filippo di spiegarsi ch'e' non volea esser progiudicato:perchè

(a) *Scrittur. del Contradittore pag. 12. in fin. at.*
(b) *Vide sup. pag. 63.*
(c) *Voyez la Defense de la Monar. de Sicile Chap. Cinq.*
(d) *Vide apud Tasson.de Antes.verf.XIV.obs.1.n.25.& 26.ex Reg.Diplom.*
(e) *Defense de la Monar. de Sicile.*
(f) *Veggasi l'Autor della Storia Civil. lib.x. cap.VIII. a pag. 96.*

chè credea che i suoi Ministri fussero stati da tanto, da conoscere, che s'e' volea ritenere intatte quelle prerogative che gli competeano per grazia come *Legato a Latere*; molto più arebbe voluto conservare illese quelle che gli spettavano per essenza della Maestà come Sovrano; quindi potè dire ch' e' volea che il Concilio si eseguisse nella Sicilia di una maniera da non ritraerne progiudizio nelle prerogative di Monarca, senza punto parlare di ciò che se gli dovea come a Sovrano. Ed e' si è una cosa ben rara, quella a cui ha pensato il dotto Contradittore, che quel prudentissimo Re si avesse voluto far nella Sicilia progiudicar nella Sovranìa, ma non già nella Monarchìa: perchè il sentimento comune si è, che ogni Sovrano vorrebbe esser Monarca, senza lasciar di esser Sovrano; ma che un Sovrano per esser Monarca volesse lasciare di esser Sovrano, si è una contradizione da non potersi spiegar colle parole, nè concepir colla mente: perchè e' lascerebbe allo stante di esser Monarca e Sovrano, non potendosi far progiudizio alla Sovranìa senza progiudicar la Monarchìa, nè diminuire i dritti di Monarca, senza perdersi le prerogative di Sovrano, per chi è Monarca e Sovrano. Ma questa si è una disgrazia del nostro Sovrano, ch'e' siensi adunati degli Scotisti a toglierglì con sottilissime distinzioni le prerogative di Sovrano, di Monarca, e sin anche di privato: ora spogliandolo di un Padronato col dire che *la Chiesa come Chiesa non sia di Regio Padronato*: or togliendogli le prerogative della Sovranìa, col dire che i Decreti del Concilio di Trento e' si debbano spiegare di una maniera che gli salvino i dritti di Monarca, e non già que' di Sovrano; perchè il Re Filippo gli accettò come Sovrano, e gli rigettò come Monarca: e mille altre simili dilicate cosucce.

E' non debbe però molto calerci, che il dotto Contradittore in progiudizio delle Regalie faccia giucar la massima, che *exceptio firmat regulam*, sopra la lettera del Re Filippo II. per dedurne che per aver detto che il Concilio si pubblicasse col salvarsegli le prerogative di Monarca; fusse venuto in conseguenza a dichiararsi ch' e' non si curava di esser progiudicato ne' diritti di Sovrano: perchè lasciando stare ch' egli arebbe dovuto confermare i suoi detti colla ragione e coll' autorità, per dimostrare che generalmente corresse pe' Sovrani una massima, che peravventura non è sempre vera neppur tra privati; crediamo di poter francamente dire, che le cose che sono di lor natura eccettuate, non han bisogno di esser nominatamente eccettuate; del che n' abbiamo un nobilissimo esemplo nelle parole di Cristo Signor nostro, quando disse che niuno nato da donna era maggiore del Battista, senza che per render veri i suoi detti avesse eccettuata la Divina sua Persona (a): perchè κατὰ ὑπεροχὴν dell' Unione Ipostatica, dalla regola comune di tutti gli uomini era da per se stesso eccettuato. E perciò quando un Re faccia una legge quanto si voglia universale, non per questo e' s' intende egli colla sua Sovranìa alla sua legge sottoposto, se espres-

(a) *Matth.* XI. 11.

espressamente non ordini che vi si comprenda . Laonde quando il Re Filippo ordinò che il Concilio da per tutto si accettasse colla lettera de' 17. di Luglio del 1564. , non venne per ciò a progiudicarsi ne' dritti di Sovrano : perchè questi di lor natura erano eccettuati , come quelli che gli competeano *κατὰ ὑπεροχὴν* della Sovranìa . Ma non era lo stesso a riguardo della Monarchia o per meglio dire della Legazione Appostolica , che gli competea per grazia della Santa Sede, mercecchè essendosi potuto fare dal Concilio di Trento degli stabilimenti da poter progiudicare a' dritti de'Legati a Latere, sopra de'quali potea avere nelle materie della Disciplina maggiore autorità che non potea avere sopra i Sovrani:perchè i Sovrani riconoscono la Sovranìa da Dio , e la Legazione dalla Santa Sede ; ben potea ciò dar giusto motivo al Re Filippo di avvertire i suoi Ministri colla lettera de'24.Ottobre , a badar bene che il Sacro Concilio si pubblicasse di una maniera da non recargli progiudizio in ciò che per antichissimo possesso gli competea per grazia della Santa Sede .

Che s'egli fosse vero che il Re Filippo , contento di salvarsi le prerogative di Monarca , nel rimanente avesse voluto che il Concilio fusse stato liberamente accettato , senza curarsi delle preminenze di Sovrano , per la massima che *exceptio firmat regulam* ; per la stessa massima troveremmo vero , che il Concilio fusse stato senza limitazione accettato in Sicilia per le cose che riguardan la Monarchia : perchè in un'altra occasione , senza punto parlar delle prerogative , che gli competeano come Monarca , dichiarossi che se gli conservassero le preminenze che gli convenivano come a Sovrano : e ciò fu quando avendo voluto il Vescovo di *Girgenti* nel 1596. dar esecuzione agli ordini de'Regj Visitatori , per ricuperare alcuni stabili e feudi della Chiesa *Girgentina* ; dimandò che nominasse S.M.uno o più Giudici Ecclesiastici,i quali coll'assistenza del Regio Fisco contribuissero a farglieli restituire. Sopra di che il Re scrisse a chi facea in Sicilia le sue veci , che col Regio suo Fiscale l'avvisassero distintamente del tutto,circa il diterminare a chi arebbe dovuto appartenersi il disaminare un tale affare:*sin perjuzio de mi patronazgo y preeminencia Real* . (a) Or chi farà per dire , ch'essendosi il Re Filippo dichiarato di non voler esser progiudicato su di quel punto , nè a riguardo del suo Padronato nè a riguardo delle preminenze Reali; fusse in conseguenza venuto a spiegarsi , ch' e' non si sarebbe curato di esser progiudicato ne' dritti di Monarca , per la massima , che *exceptio firmat regulam?* Vedesi chiaramente dunque,che di essa e' non sene possa far quell' uso generale,che sen'è fatto prima in Sicilia e poi quì ; senza voler dire che Filippo II.una volta non si fusse posto in pensiero della Sovranìa, per mantenersi le prerogative di Monarca, e che un'altra avesse fatto poco conto delle prerogative di Monarca , per ritenere intatte le preminenze di Sovrano : di guisa che avendo una volta rinunciato alle prerogati-

(a) *Sommario num. XV.*

gative di Sovrano, è un'altra alle preminenze di Monarca; avesse poi lasciato pe' suoi successori un Regno, in cui non fussero nè Sovrani nè Monarchi. Cose stranissime a pensarsi non che a dirsi di un Re prudentissimo, del quale a volerne parlar come si deve, e' si avrà sempre a dire, che conoscendo quanto indivisibili fussero in Sicilia i dritti di Monarca e di Sovrano, credette che coll' accennare i primi, bastevolmente facesse conoscere di comprendervi anche i secondi: non potendo indovinare, ch'e'vi sarebbe stato mai per essere, chi per via di scholastiche distinzioni avesse a decidere delle prerogative della Maestà.

Questa interpretazione però, che si diè prima in Sicilia da due Supremi Ministri, che consultarono a favore del Vescovo, e che poi quì si è posta in istampa dal dotto Contradittore, come moneta di nuovo conio, non sapremmo dire quando sia per avere spaccio, perchè è tanta la cattiva lega che contiene, ch'ella si riconoscerà per falsa al solo tatto. Quel che possiam dir noi, si è che in Sicilia ne' tempi del Re Filippo affatto non sen' avea conoscenza, e i Regj Ministri di allora diedero alla sua lettera quella interpretazione ch'e'si dovea, e per mantenergli i dritti di Monarca, e per conservargli le prerogative di Sovrano. Ce ne somministra sicure pruove un'altra lettera del medesimo Re scritta a' XXVIII. di Settembre del 1571. al Duca di Terranova suo Vicerè in Sicilia, che vuol dire sette anni dopo l'altra rapportata a favor di Monsignore: dalla quale ricaviamo, che colà andavan molto avari i Regj Ministri ad accordar la facoltà di visitare agli Ordinarj: tanto vero che glien' avea fatto una querela il Cardinale Alessandrino, perchè omai e' non vi era Chiesa o Munistero, che non volesse esentarsi dalla Vescovile Giuridizione, per sottoporsi a quella de' Regj Visitatori. E perchè da questa lettera e dalla sua risposta e' si può dedurre quanto *sia stata benefica e liberale co' suoi Vescovi la Sicilia* tralasciando tutti gli altri Capi: che contiene, in cui a preghiere del detto Cardinale si compiacque il Re Filippo di far moderare molte cose che colà si faceano; ne trascriveremo soltanto ciò che siegue, che fa al nostro intento. *Tambien nos ha hecho entender, que por esta preminencia de Monarchia . . . . se usurpa tambien la Jurisdicion de visitar qualesquier Iglesias y Monasterios indistintamente, sin tener privilegio para ello: y por quanto a lo . . . . . demas de la visita de las Iglesias y Monasterios; nos informereis de lo que en esto passa, y fundamento que para ello huviere, para que se provea de manera, que cessen los incombenientes que potrian resultar dello.* (a)

Dalle quali Reali parole ricavasi, secondo abbiam detto, che non solo in virtù degli ordini del 1564. e' non si erano ammessi i Vescovi a visitare i luoghi di Regio Padronato; ma che ormai e' non vi era Chiesa o Munistero che non vantasse esenzione da' Vescovi per sottoporsi a' Regj Visitatori. E pure non si vede, che quel Savio Re avesse su questo punto ordinato, che si fusse eseguito il Concilio, contentando il Legato della

O San-

(a) *Sommario nn.* XVIII. *e ne' Manoscritti dell' Archivio della Regia Monarchia presso il libraro Giuseppe Buono.*

Santa Sede in ciò, come lo avea in molte altre cose compiaciuto: ma dice soltanto: *nos informereis, &c. para que se provea*; non già a tenor del Concilio di cui non fa menzione; ma *de manera que cessen los incombenientes &c.* Vegga ora il dotto Contraddittore, se Filippo II. avea accordato liberamente il Concilio, colla sola limitazione di non farsi progiudicare come Monarca, e s'e' si era di quegli Scotisti, che distinguon la Monarchia dalla Sovranla, ovvero un Re di quegli che vogliono esser Monarchi ne'loro Stati perchè ne son Sovrani.

Dalla risposta però che fe il Duca di Terranova al suo Re, si scorgerà meglio, com'e'fussero andate in Sicilia le cose sul punto dell'accettazione del Concilio, e se si volle riserbare i soli dritti di Monarca, o mantenersi altresì illese le prerogative che avea comuni cogli altri Sovrani. Ecco le parole dell'esecuzione data alla Real sua Carta sopra i concordati fatti col Cardinal Alessandrino del 1571. *Quanto alla seconda parte della visita, si dia informazione a S.M., come a lettere Regie e Viceregie fossero state fatte diverse Visite delle Chiese del Regno, altre Universali, altre di Chiese particolari, delle quali per informazione di S. M. sene mandino le copie: E sebbene alcune delle suddette lettere presuppongono la visita* farsi per Delegati di S.M.come Monarca, ed alcune di S.M.come quella che tiene il jus patronato delle prelazie del Regno; *tutta volta ha parso e pare, che questo Jus visitandi possa toccarle come Monarca, perchè per disposizione di leggi tocca al Legato nato; ma come a Padrone specialmente è determinato per lo Concilio Tridentino, che il Padrone non possa visitar le Chiese, se non in quanto li toccasse per istituzione o fundazione.* (a)

Quindi dobbiam dedurne in primo luogo, che se vero fosse ciò che dice il dotto Contraddittore, che il *jus visitandi*, che compete a' Re di Sicilia come a'Legati nati della Santa Sede, sia un dritto che l'hanno *non privativè ad Episcopum, sed cumulativè* (b); non arebbe avuto motivo il Cardinale Alessandrino, di dolersi che nella Sicilia visitassero le Chiese e i Delegati Regj, e i Delegati della Santa Sede: cioè i Vescovi perchè è cosa notissima, che colla visita de' Vescovi e' vi si possa unire quella de' Magistrati Secolari, e molto più quella del Legato a Latere, (c) per quel ch'egli stesso ne scrive. Essendosi dunque lagnato della pratica della Sicilia, chiaramente si vede, senza molto stento; ch'e' sene lagnava, perchè *privativè quoad Episcopum* si visitassero da' Regj Delegati le Chiese, sul motivo che il *Jus visitandi* per disposizione di legge toccava al Re come a Legato nato e come a Padrone.

La seconda cosa da osservare si è, che le visite, che si eran fatte per insino all'anno 1572. in cui di questo punto fe relazione al Re il Duca di Terrano-

(a) *Sommario num.* XVIII. (b) *Scrittur. del Contraddittore fol.* 21.

(c) *Ex ipso Concil. Trid. cap.* IX. *& ex decis. S. Cong. apud Barbos. num.*19. *in collect. ad caput* VIII. *& num.*24. *in collect. ad caput* IX. *sess.*XXII. *ejus. Conc.*

ranova ; si eran fatte con *Regie* e *Viceregie* lettere ; alcune in nome del Re come Legato a Latere , alcune in nome del Re come Padrone : che anche per disposizione del Concilio di Trento , come di là si scrisse, potea visitar le Chiese , per dritto che gliene competea *per istituzione o fondazione.* Nel che non so quanto bene e' si fussero valuti del Concilio di Trento , dal quale per la *istituzione* o *fondazione* non si accordò già il privilegio di visitare a'Padroni; ma bensì l'esenzion dal rendersi i conti al Vescovo. Che che ne sia però di ciò,pigliando per noi il fatto,e non toccando al dottrinale di que' che fecero la risposta al Re Filippo ; e' ci basti di osservare , che a' Re della Sicilia erano in quel tempo da' suoi Ministri conservati e i dritti della Monarchia e i dritti della Sovranìa : non ostante che il dotto Contradittore abbia creduto , che per aversi il Re Filippo riserbati colla sua lettera del 1564. i dritti di Monarca , fusse venuto a cedere a quelli della Sovranìa , mercè la gran massima , che *exceptio firmat regulam*.

Qual esito avesse avuta la relazione del Duca di Terranova , a riguardo del *jus visitandi* che competea al Re come a Padrone ; e' si è facile a indovinarlo, dal vedere,che indi a pochi anni, seguendo l'antico stile, mandò più soventemente di prima suoi Regj Visitatori alle Chiese di suo *Regio Padronato* : i quali le determinazioni che vi fecero , chiamaronle *decreti* , e vollero che s'intimassero al Vescovo , e talvolta con poca lor soddisfazione . Che se col Vescovo avessero avuto giuridizione *cumulativè*, non arebbero dovuto usargli la poca civiltà di trattar con essi da Superiore a Suddito ; col fargli intimare i loro decreti con qualche cosa di più ; del che parlerassi peravventura nel terzo Capo .

E invero quando anche ci volessimo ristringere a' termini di legge comune, e abbandonare i dritti della Sovranìa , coll' ammetter senza limitazione i decreti Conciliari ; pur questi avran luogo a favor de' Vescovi di visitare come Delegati della Santa Sede , quando e' voglian visitar luoghi , che non sieno soggetti ad altro Prelato : (a) *quando vero loca* , dice un Autore del gusto del dotto Contradittore , *non tantum exempta sunt ab ejus Jurisdictione , sed subjecta alteri alicui Prælato ; Episcopus non visitabit , nec de jure Delegato , nec Ordinario , sed ipse Prælatus , cui immediatè subjecta sunt* . (b) Or come le Chiese di *Regio Padronato* sono immediatamente soggette al Prelato Visitatore, che vi destina il Re ; non possono certamente esser visitate dal Vescovo : poichè se potessero essere anche dal Vescovo visitate , sovente si potrebbero i decreti del Vescovo trovar contrarj a que' del Regio Visitatore , e i poveri sudditi non saprebbero a qual de' due dovrebbero ubbidire .

(a) *Cap. pericul. de Stat. Regul. in 6. §. 4. Clementin. attendentes de Stat. Monachor. vide etiam Cockier. de Jurisf. Ordin. in exem. par. 4. quæst. 23. num. 3. &c.*

(b) *Barbos. de Offic. Episc. alleg. 74. num. 2.*

La Chiesa ha veduto e sofferto senza giusto motivo di risentimento sì fatte esenzioni, che i Sovrani han voluto e di fatto ritenuto, per le persone destinate a servir le Regie loro Fondazioni, sulla sicurezza che sostenendo essi vigorosamente la Religione in generale nella Chiesa Universale, non la sarebbero certamente perdere in que' luoghi, dove particolarmente a coltivarla intraprendessero. E' si vede che si esentano alla giornata de' Sacerdoti dalla giuridizione dell' Ordinario, per fargli Commessarj e Mastrodatti, talora di esercizio e tal altra di puro titolo: e pure contutto che costoro chè tali esenzioni si proccurano, non soglian sempre essere i migliori Sacerdoti della Diocesi, non si crede malmenata nè l'antica nè la moderna disciplina. Così e' non vi è male, che i Sovrani esentino dalla giuridizione dell' Ordinario, per sottoporre ad altro Prelato pochi Sacerdoti; non già per fargli Commessarj o Mastrodatti, ma bensì Cappellani e Rettori di Chiese, di Benefizj, e di altre Regie Pie Fondazioni: come sono i Sacri Ministri della Chiesa *Girgentina*, pe' quali come a Sacerdoti di una *Regia Cappella*, hanno a competere tutte quell' esenzioni, che dal Sacro Tridentino Concilio espressamente si trovan loro accordate, e da' suoi Sovrani mantenute.

Raccogliendo le cose fin quì dette, crediamo di aver bastevolmente dimostrato colla Storia del Concilio di Trento rapportataci da un Cardinal di Santa Chiesa; che la regola del *Capo* VIII. nata fosse dalle accuse che si eran fatte agli Amministratori di luoghi Pii, non perchè malamente ne guidassero lo spirituale, ma benvero perchè si abusavano del temporale: e che la eccezion della regola nacque, dal non potersi temer frode ne' luoghi soggetti alla immediata Regia Protezione. Dal che abbiam dedotto con intrinseche ragioni la vera interpretazione de' Decreti di Riforma del Santo Concilio, facendo vedere che i Venerandi Padri, che lo composero, avessero voluto i luoghi alla Regia Protezione raccomandati esentare dalla giuridizione Vescovile nello Spirituale e nel temporale: e che così l'avessero interpretati i Sovrani, dando essi la licenza di potergli talora in parte visitare, senza che coll' avere accordato loro una cosa, e' si dovesse intendere anche accordata l'altra: e che perciò quando e' non si truovi che loro abbian data facoltà di visitare nello Spirituale e nel Temporale, non si possa legittimamente argomentare dall' una licenza all' altra. Restaci ora a dire, che cotesti due Decreti, di cui si è fatto uso prima in Sicilia e poi quì, non facciano alla causa nostra: perchè con essi e' si badò a rimediare a' disordini de' luoghi Pii, per le frodi de' loro Amministratori, non già per accrescer la giuridizione de' Vescovi ne' luoghi di Regio Padronato; a' quali nè i Padri del Concilio ebber le mire in que' due Decreti, nè la Storia ci fa sapere, ch' e' fussero stati accusati di disordini: Facendoci la loro autorità avvisati, ch' e' si pensò allora soltanto a mostrar de' riserbi e de' riguardi a' Sovrani, non già pe' Regj loro Padronati, pe' quali compete loro l'immediata Regia Protezione *jure Majestatis*; ma pe' luoghi Pii di privata

fon-

fondazione, pe' quali appartiene a'Vaſſalli l'immediata Regia Protezione *loco gratiæ* del Sovrano. Che ſe noi ci ſiamo affaticati a dimoſtrare la vera intelligenza de'Decreti de'Padri Tridentini nella *ſeſs.*xxi i., ſi è ciò da noi fatto, non già perchè non aveſſimo conoſciuto, in qual altro luogo ſi aveſſe a cercare, ciò ch'e' determinarono pe' Padronati Regj; ma bensì perchè e'ci biſognava dimoſtrare quanto ne fuſſe inſuſſiſtente l'interpretazione, affinchè ſi deduceſſero delle pruove a favor delle Regalie da quelli ſteſſi Capi, co' quali ſi offendevano. Venendo dunque le prerogative della Maeſtà in conſeguenza del *Capo* viii. della *ſeſs.*xxii. e non direttamente, per aver voluto que'Venerandi Padri favorire i luoghi che godeano l'immediata Regia Protezione *loco gratiæ*, accordando loro l'iſteſſa eſenzione di cui godeano quelli pe' quali *jure Majeſtatis* compete a' Sovrani l'immediata loro Protezione, com'eran quelli di Regio Padronato; e' ci fa meſtieri di rintracciare i luoghi del Concilio, ove ſi parli de' Padronati, per conſiderare la preſente cauſa ne'proprj e veri ſuoi termini, da'quali ci ſiamo ſmagati, per andar appreſſo a chi ci ſi tirava dietro ſegnando la via innanzi.
Il dotto Contraddittore, ſupponendo che *jure Majeſtatis* non competa al Sovrano eſenzione dalla giuridizione dell'Ordinario per li Regj ſuoi Padronati, perchè non portino ſeco ſe non *una generale protezione, ma non già quella immediata protezione, ch'è neceſſaria per iſtabilire ſomiglievole eſenzione*; dice di aver degli Autori a comprovare i ſuoi detti, ma poi e' non n'addita niuno, e ſen'oltre paſſa:e ſu di coteſto nobile principio lavorando, ſuppone coll'autorità di quegli Scrittori, che non nomina, che *l'immediata Regia Protezione, pe' Regj Padronati, altro non introduce a favor del Poſſeſſore del Padronato, ſe non che la general protezione di difendere i beni a quello addetti*, e che ſia diſtinto *onorevolmente allora che ſi conduceſſe in Chieſa*. Ed indi coll'autorità del Concilio di Trento alla *ſeſs.*xxiv. *cap.*3. *de Reform.* penſa *non poterſi queſto meſcolare nell'amminiſtrazione de' Sacramenti, nè nella viſita degli ornamenti, e de' proventi della Chieſa ſteſſa* (a). Il teſto del Concilio non può eſſer più chiaro: *Patroni verò in iis, quæ Sacramentorum adminiſtrationem ſpectant, nullatenus ſe præſumant ingerere, neque viſitationi ornamentorum Eccleſiæ, aut bonorum ſtabilium &c.* Sicchè riſtrignendo in poco la Giuriſprudenza Giuridizionale del dotto Contraddittore su queſto punto, n'arem ricavato, che i Sovrani ne' luoghi Pii, che *loco gratiæ* godono l'immediata loro protezione, ſieno nel diritto di avergli eſenti dall'Ordinario in quanto allo Spirituale e non già in quanto al temporale; ma ne'luoghi, pe' quali *jure Majeſtatis* compete loro l'immediata protezione, come ſono i Regj Padronati ſopra le Regie Chieſe, non abbiano altra prerogativa, che di difenderne con general protezione i beni, e di eſſer dicevolmente ricevuti nella Chieſa di lor

(a) *Scrittur. del dotto Contrad. fol.*17. *a verſ. Per diſpoſitione &c.*

lor Padronato, senza doverne pretendere esenzione nè per lo *Spirituale* nè pel temporale di essa, e ciò il compruova con un testo chiarissimo del Tridentino Concilio: Ed unendo l'interpretazione che dà al decreto del *Capo* VIII. e IX. della *session*.XXII. coll'altra che dà al decreto del *Capo* III. della *sess*.XXIV.; ne dedurremo, che que' Venerandi Padri concedettero maggiori prerogative a'Sovrani ne' luoghi, a cui *loca gratiæ* competea l'immediata loro protezione, che non a quelli a' quali competea *jure Majestatis*: ch'è quanto dire, ch'egli ebbero più riguardo per l'ombre della Maestà, che non per la Maestà stessa. Donde e' si debbe dedurre, che al Sovrano sopra la sua Chiesa di *Girgenti* non se gli convenga altro, se non che proteggerne in generale i beni, e di esservi ricevuto con onore s'e'vi capiterà mai ad udir la Messa: e ciò perchè si è Chiesa di Regio Padronato, senza potervi pretender altro. E questa nobile Giuridizionale Giurisprudenza, non è già qualche cosa solamente vera in teorica, che anzi è verissima in pratica: perchè tutte quelle prerogative, che altrove si credon dovute a'Sovrani pe'Regj loro Padronati, si son tolte al nostro Sovrano, e si son date a' Vescovi di quella Chiesa; in cui non sappiamo se si metterà in forse fra poco, s'e' vi possa pretendere di esservi ricevuto con qualche particolare onore come Padrone, dacchè si è voluto pubblicar colle stampe, ch'e'non ne sia Padrone. Adunque avendo il dotto Contradittore trovato ed autori e testi Conciliari, co' quali crede di far chiarissimamente vedere il poco o nulla, che a'Sovrani si convenga nelle Chiese di Regio Padronato; egli è venuto in conseguenza a sveller dalle radici, quanto da noi si sarebbe voluto dire, a sostenere le prerogative del nostro Sovrano sopra la Regia sua Chiesa e Cappella di *Girgenti*, di cui l'abbiam dimostrato Padrone.

Ad ogni modo e'ci resta pur luogo di respiro, perchè e'vi ha un'altra Giurisprudenza Giuridizionale fatta apposta pe'Regj Padronati, che si è direttamente contraria all'altra posta in campo dal dotto Contradittore: e quel che vale un Perù, si è che tutta si appoggia pretta pretta al medesimo Concilio su di cui e'crede di avere appoggiata la sua. In primo luogo dunque e'si ha ad avvertire, che il primo ad usare il Decreto del *Capo* III. della *sess*.XXIV. del Concilio di Trento contro i dritti e le prerogative de' Regj Padronati, si è stato il dotto Contradittore, tuttochè e' dica di avere de' mallevadori pe' suoi detti che per brevità poi non addita. In secondo luogo, che tutta la scuola de' Regalisti, e de' buoni Canonisti ancora, e' ricorran sempre al Decreto del *Capo* IX. della *sess*.XXV. per prender le misure del come e' si convenga parlare de' Regj Padronati(a). In quella Sessione adunque, essendosi trattato di spegner varj abusi, ch'eran nella Chiesa di Dio circa i diritti e prerogative

(a) *Authorum hac de re congeriem habes penes Fras. de Patron. Reg. Ind. cap.*11.*num*.4.

ve de' Padronati; e'si fecero varj stabilimenti. Ordinossi, che a provare i Padronati, e'vi fusse di bisogno di legittimarne il titolo o coll'autentico istromento della fondazione e della dotazione, o con un possesso antichissimo &c. Ordinossi inoltre che anche coloro, che si dimostrassero Padroni per istromento di fondazione e dotazione, non si potessero affatto intromettere nell'amministrazione del temporale de' loro Padronati &c.; ma da tutte sì fatte determinazioni si videro così eccettuati i Sovrani: *exceptis Patronatibus super Cathedralibus Ecclesiis, & exceptis aliis, quæ ad Imperatorem & Reges, seu Regna possidentes, aliosque sublimes ac Supremos Principes, jura Imperii in dominiis suis habentes, pertinent*. Dalle quali parole s'egli avesse il dotto Contradittore prese le massime della sua Giurisprudenza Giuridizionale, e'non si farebbe veduto impacciato a voler determinare quando e come senza espresso privilegio possano i Sovrani goder delle prerogative de' Regj loro Padronati: (a) e dalla pratica costante di questo Regno e di quel di Sicilia arebbe dirittamente argomentato, che le materie de' Regj Padronati non si trattan già sulle regole del *Capo* III. della *sess*.XXIV. che fu fatto pe' privati, ma con quelle del *Capo* IX. della *sess*.XXV. che si fece pe'Sovrani: poichè in ambidue i Regni i nostri Re per mezzo de'Regj loro Visitatori si han preso tutta la cura del temporale delle Chiese di lor Regio Padronato.

E' si è certo che in questo Regno, siesi perinsino a' Visitatori Appostolici resistito vigorosamente, a non fargli usare menomo dritto di giuridizione nelle Chiese di Regio Padronato: sopra di che ne nacquero gravissime contese nel 1671., epoca quanto famosa altrettanto deplorabile per tanti e tanti punti giuridizionali che si posero in su, sa Dio con quanto servizio della sua Chiesa, in cui per lungo tempo non si parlò di altro che di amarissime liti e discordie, dalle quali come de'denti seminati da Cadmo, sono indi uscite mille teste armate, a rinnovar le guerre, ch'ebbero tregua e non pace, e faccia Dio che l'abbiano una volta. Suscitossi il fuoco da un Breve spedito dalla Santità di Pio V. al Vescovo di Strongoli, perchè come suo Delegato e della Santa Sede avesse visitato alcuni Vescovadi e Arcivescovadi, anche di Padronato Regio, e che l'avesse fatto senza neppure dimandarne il Real permesso. E pure era ancor fresco il Concilio di Trento, col quale si era stabilito, che senza il Regio Beneplacito non si potessero visitare i luoghi alla lor protezione immediatamente sottoposti. Ben si può immaginare, se una tale intrapresa trovasse tutti quegli intoppi, che si possono credere nel Duca di Alcalà, che di que' tempi a nome del Re Filippo questo Regno governava. La somma delle cose si è, che dopo molte lettere consulte e ambascerie, e'si venne finalmente ad accordare agli Appostolici Visitatori

(a) *Scrittur. del Contradit. fol.*20. *vers.* Che si possa &c.

tori l'esercizio della lor Delegata Giuridizione ; ma sempre con questa costante limitazione: *Quoad Ecclesias & beneficia Ecclesiastica, & quoad bona & possessiones, contra personas Ecclesiasticas, exceptis Prælaturis, Beneficiis, Monasteriis, Hospitalibus, & Capellaniis, quæ sunt sub protectione Regia*. (a) E si posero tanti riserbi, quanti quì si leggono, a riguardo de' beni e de' poderi, perchè per mezzo de' Visitatori Appostolici e' si era preteso d'intentare un giudizio universale sopra tutti possessori di beni, che si supponeano malamente dalle Chiese alienati. Sopra di che e' si mostravano cotanto infervorati, che si fece offerire al gran Filippo, il terzo di quel che sene sarebbe ricavato, per gratificarne i suoi Baroni: proposizione, che sebben se gli fusse fatta fare per parte di un Cardinal di Santa Chiesa; fu stimata cotanto poco dicevole per farsi a un Re Cattolico, che il Re Filippo ordinò al Duca di Alcalà, che non facesse sapere neppur di avergliele fatta sentire (b). Re veramente savio e grande, da cui non vi sarà Sovrano al Mondo, che possa sdegnare di torlo per esemplo a ben governarsi in tutto, e spezialmente nelle materie giuridizionali, che nel suo tempo furono con infinito calore promosse e ventilate.

Che se nel Regno di Napoli furon da' Visitatori Appostolici esentati tutti i luoghi alla Real Protezione sottoposti, e' non ci debbe recar maraviglia, che lo stesso e più si fusse praticato, come sopra si è detto, nella Sicilia: poichè se il Re Filippo non volle compiacere il Cardinale Alessandrino nelle sue dimande per lo Regno di Napoli, non ostante che questi gli avesse in confidenza sovente gittato a faccia, ch'e' n'era Feudatario, per la investitura che n' avea preso dalla Santa Sede; (c) molto meno potea contentarlo per la Sicilia, in cui era Sovrano e Monarca per più speciosi e gloriosi titoli.

Ma perchè il dotto Contradittore ha fatto in questa Causa grande uso per la sua Giurisprudenza Giuridizionale del *Capo* IX. della *Sess.* XXII. e del *Capo* III. della *Sessione* XXIV. per sottoporre i Sovrani alle comuni leggi de' privati, sul motivo ch'essendo generali le determinazioni di que' due Decreti, senza che in essi si veggano eccettuati i Sovrani, debban questi andar del pari co' privati; e' fa mestieri di fargli su di ciò vedere colla riverenza che gli dobbiamo, come cotesta sua Giurisprudenza Giuridizionale non regga a martello, e che vera sia la proposizione da noi di sopra assolutamente detta, che per potersi credere obbligati i Sovrani alle Leggi Ecclesiastiche nelle cose che riguardan la disciplina, e' vi si ricerchin

(a) *Vide Chioccarel. Tom.4. de Visitat. Apost. e presso l'Autore della Storia Civile Tom.* IV. *lib.* 33. *cap.* VI.

(b) *Ibid.*

(c) *Apud Chioccarel. Tom.* XIV.

chin copulativamente due cose, e ch'e' l'abbiano accettate; e di ciò abbastanza sene sono addotte le pruove: e ch'e' vi sieno espressamente compresi, ch'è quel che ci resta a dimostrare.

Ella si è regola generale da Laici ed Ecclesiastici Scrittori abbracciata, che *quemadmodum Sancti Concilii Tridentini derogationes, quantumvis generales, ad Regios Patronatus non extenduntur; ita similiter nec regulæ Cancellariæ eis possunt derogare*. (a) Questa regola è nata a nostro avviso dal vedere, che i venerandi Padri del Tridentino Concilio in tutto ciò, che determinarono o di favorevole o di disfavorevole pe' Sovrani, sempre nominatamente gli eccettuarono: avendo riguardo alla loro dignità Reale, nella quale come non poteano cadere tutte quelle sregolatezze, che s'incontrano nelle private persone; ingiuriosissima cosa stata sarebbe, il volerne alla rinfusa co' privati parlare, quando egli avessero creduto, che in essa qualche abuso vi fusse da poter meritare la lor censura: e dall'altra parte sostenendosi la Chiesa dall'autorità de' Sovrani, che ne sono i figli primogeniti; ragionevolissima cosa si era, ch' e' si mettesse della distinzione tra ciò che potea a' Sovrani accordarsi, nel medesimo tempo che a' privati si negava. Quindi essendosi voluto spegner l'abuso dell'esenzioni, nominatamente vennero i Sovrani eccettuati per le Regie lor Cappelle, che restarono esenti dalla giuridizione dell'Ordinario (b): come lo debb' essere la Chiesa *Girgentina*, che si è dimostrata *Regia Cappella*. Così essendosi voluto ristrignere i titoli e le prerogative de' Padroni, vennero nominatamente eccettuati i Sovrani pe' Regj loro Padronati (c). Ma quando e' poi si volle sbarbicar l'abbominevol costume de' duelli, nominatamente vennero anche i Sovrani nella legge generale additati e a severissime pene sottoposti (d): e quando e' si volle rimediare alle treccherie troppo perniciose de' Notai, nominatamente si disse, che anche quelli che si trovassero da' Sovrani approvati, dovessero esser sottoposti a esame degli Ordinarj (e). Questi due stabilimenti però furono creduti da' Sovrani progiudiziali a' dritti della Sovranità. (f)

Qui il dotto Contradittore ci potrebbe rispondere, che se noi abbiamo per una tal regola degli Autori a favor de' Sovrani, e' pur ha degli altri che sostengon la contraria a' dritti della Sovranità; vogliam pertanto con un'autorità suprema renderlo persuaso, che i suoi Autori dican male, e ch' e' si servan di roba che non vale quanto un zero cancellato.

Avea Alessandro III. nel Concilio Lateranense III. proibito: *ne Ministeria, beneficia, Ecclesiæ tribuerentur alicui, seu promitterentur an-*

P te-

(a) *Vide apud Frass. De Reg. Patron. Indiar. cap. 11. num. 5.*
(b) *Concil. Trid. Sess. XXIV. Cap. XI. De Reform.*
(c) *Ibid. Sess. XXV. Cap. IX.* (d) *Ibid. Sess. XXV. Cap. XIX.*
(e) *Ibid. Sess. XXII. Cap. X.* (f) *Veggasi l'Autor della Stor. Civil. lib. XXX.*

tequam vacarent; ed assegnonne questa troppo giusta, e cristiana ragione: *ne desiderare quis mortem proximi videatur*, *in cujus locum*, *& beneficium se crediderit successurum*: (a) cosa sin da'gentili abbominata. Il Sagrosanto Tridentino Concilio rinnovò di Alessandro III. la Legge con un: *Nemini liceat* (b). Non ostante la generalità d'un tal decreto, Filippo del Monte impetrò dall'Imperadore una espettativa *pro beneficio vacaturo* nell'Arcivescovado di Cambrai; ed accordogliela l'Imperadore, usando dell'antichissimo dritto delle *prime preci* (c). Ma sebbene e' sene fosse a quell'Arcivescovo intimata la grazia; e' provide il primo benefizio, che vacò, a Gisberto Leonino: *Sub prætextu*, *quod decretum Concilii cap. 19. sess. 24. tollit quascumque concessiones ad vacatura*, senzachè ne venisse eccettuato l'Imperadore: sopradichè dimandò dalla Sagra Congregazione, che confermasse ciocchè egli avea fatto. Questa però fu di sentimento contrario, *& declaravit*: *hasce primarias preces non comprehendi in d. cap. 19.*, e la ragione si fu: *quia non nominatur Imperator*, *qui est speciali nota dignus* . . . . *& si Concilium voluisset comprehendere Imperatorem*, *expressisset*. Contuttociò, avendo stimato esser questo un punto troppo dilicato; volle, che sene dasse parte alla Santità di Gregorio XIII., ch'era stato un de'Padri del Concilio, *qui probavit sententiam Congregationis*, *& jussit fieri declaratoriam per literas Congregationis.* (d)

Per la qual cosa, se coll'autorità di qualche privato Scrittore ha potuto il dotto Contradittore prevalersi in detrimento delle Regali prerogative della massima, che *exceptio firmat regulam*, volendo perciò soggetti al rendimento de' conti i luoghi di Regia protezione, perchè nel detto *Capo* IX non sieno nominati i Re; Noi coll'autorità della Sagra Congregazione, e di un Pontefice, che fu uno de'Padri del Tridentino Concilio, potremo più ragionevolmente dire, che i Padri del Concilio non vollero, i Re nelle Regie loro Chiese e Padronati, soggetti alle stesse leggi a cui sottoposero i privati; perchè non mai fecero de' Re parola nel detto *Capo* IX.: e contro la massima legale, che *exceptio firmat regulam*; gli opporremo quest' altra, che il Sagro Concilio a riguardo de'Sovrani: *quod voluit expressit*, *quod noluit tacuit*.

Acciocchè però il dotto nostro Contradittore non ci accusi di temerarj per aver dispetezzato i Mallevadori delle sue opinioni, uopo è di giustificare i nostri detti. Tre dunque sono gli Autori, sopra de'quali principalmente e' si fonda a sostenere che i luoghi d'immediata Regia protezione, sieno esenti dalle Visite dell'Ordinario nello spirituale ma non già nel tempora-

(a) *Cap. nulla 2. de Concess. præbend.*
(b) *Sess. 24. Cap. XIX.*
(c) *Vide Pfeffing. ad Vitriar. Jur. pub. lib. 3. Tit. 1. lit. b. p. m. 83.*
(d) *Apud Fagnan. ad III. lib. Decret. de Concess. præb. Cap. nulla vers. 9. & 10.*

rale: il *Fagnani*, il *Barbosa*, il *Capone*, le di cui opere, e non l'opera della Chiesa di *Girgenti* son daddovero fatte dalle limosine de' fedeli, senzachè v'abbian posto del loro altrocchè le mani per raccorle; perchè se si spoglino di quel che ebbero alla rinfusa dagli altri, si troveranno poverissimi del loro: il che vogliamo, che si dimostri co' proprj lor detti su questo punto delle Regalie, su del quale non furono capaci di risolversi con fermezza di ragione, o a dir sempre sì, o a dir sempre no. Ed affinchè ognuno sene persuada, mettiamo qui di sotto i luoghi, donde si deduce o 'l sì, o 'l no, perchè a un'occhiata si legga l'uno e l'altro, per non renderci rincrescevoli a' cortesi Lettori, in volendo mettere in concordia le loro discordie.

F A G N A N O.

In Capit. Nulla de Concession. Præben. num. x.

Vuole che nelle Derogatorie Conciliari non si comprendano i Sovrani, ove non vengano espressamente nominati.

Sacra Congregatio censuit, primarias preces, non comprehendi sub Capite XIX.; *quia non nominatur Imperator, qui est speciali nota dignus.... unde si Concilium voluisset comprehendere Imperatorem, expressisset.*

In Capit. De Xenodoc. De Relig. Domib. num. XVII.

Vuole che i luoghi d'immediata Regia Protezione sieno esenti dalle Visite dell'Ordinario in quanto allo spirituale per lo *Capo* VIII., ma che gli sieno sottoposti per lo rendimento de' conti in virtù del *Capo* IX., perchè espressamente non vi si leggono eccettuati i Sovrani.

Ratio est quia exceptio locorum, quæ sub immediata Regum protectione sunt, non legitur nisi in Cap. VIII. Sessione XXII. *at in* Capite *sequenti, ubi agitur de rationibus Ordinario reddendis, dicta exceptio non reperitur: imò ibi excipitur unus tantum casus &c.*

In eod. Capit. De Xenodo. a num. 31. *§. penul.*

Vuole che i luoghi d'immediata Regia Protezione sieno affatto indipendenti dall'Ordinario.

Immediata Regis Protectio ad effectum exemptionis dicitur illa, quæ non habet aliquam dependentiam considerando verbum illud, immediatè.

In eod. Capit. a n. 18. §. 2.

Vuole che i luoghi d'immediata Regia Protezione sien dipendenti dall'Ordinario per lo temporale.

Non mirum, si quoad visitationem exceperit loca sub Regis protectione existentia, sed illa non exceperit quoad reddendas rationes.

— *qui talia legit*
Quid didicit tandem, quid scit, nisi somnia, nugas?

Dal *Fagnano* paſſiancene al *Barboſa*, che pur fu un uomo aſſai dabbene e pieno di carità per lo proſſimo, ſomminiſtrando il pro e il contra su d'un medeſimo punto ſecondo il biſogno di ciaſcheduno: tanto vero che colui che non ha guari a comun benefizio del genere umano riſtampò le ſue opere, avvertì la gente che *nonniſi collectanea fecerit ex variis authoribus*: (a) e quando gliene mancavano, citava ſe ſteſſo ripetendo le medeſime coſe, acciocchè ſe qualche povero diſgraziato non trovaſſe le ſue margherite in un luogo, aveſſe la ſorte di provvederſene in un altro. Sia benedetto.

B A R B O S A.

In Collectan. ad Cap. VIII. *Seſſ.* 22. *Concil. Triden. num.* 27. *lit. e.*

Vuole che i luoghi ſotto l'immediata Regia Protezione ſieno eſenti dalle Viſite dell'Ordinario.

Quia Tridentina Synodus ſatis videtur confidere ſollicitudini Regum, qui talia hoſpitalia in ſua poteſtate habent, nec volunt Epiſcopis cauſam præbere ſe immiſcendi fundationibus illis, quas Reges ex proventibus propriis, aut ærario publico conſtituerunt, ſuæque Juriſdictioni, & immediatæ protectioni reſervarunt.

Il dotto Contradittore, che ſoſtiene che i luoghi d'immediata Regia Protezione ſieno eſenti dalla giuridizione dell'Ordinario per lo Spirituale e non per lo temporale; dice che queſto luogo del *Barboſa ſia molto confacente al ſuo propoſito.* (b) Noi il crediamo direttamente contrario: è veriſimile che ci ſiamo ingannati. Chi però intenderà queſto poco di latino, ci ſaprà poi dire, ſe quelle parole *ſe immiſcendi fundationibus illis, quas Reges ex proventibus pro-*

Idem ibidem num. 30.

Vuole che ne' luoghi d'immediata Regia Protezione poſſa il Veſcovo viſitare nello Spirituale ma non già nel temporale.

Quare in his hoſpitalibus & confraternitatibus de Regum protectione poſſunt Prælati viſitare decentiam Divini cultus, & ornamentorum .... nec obſtat Concilium Tridentinum dicta Seſſ. XXII. *Cap.* VIII., *quia procedit circa opera quæ in illis locis exercentur, & circa petendas rationes eorum quæ ibi expenduntur; non autem de viſitatione circa cultum divinum, quæ ad Epiſcopos neceſſario & privativè ſpectat, quia res ſpiritualis eſt & Eccleſiaſtica &c.*

In queſto luogo ſoſtiene perappunto il contrario dell'opinione del dotto Contradittore, perchè quegli vuole i luoghi d'immediata Regia Protezione ſoggetti al Veſcovo nello ſpirituale e non nel temporale in virtù del *Capo* VIII. e il noſtro Contradittore gli vuole in virtù del *Capo* VIII. eſenti nel-

(a) *Vide Lugd. Edit. an.* 1721. *in Epiſt. Bibliop. præfixa Collectan. Sup. Concil. Trid.* (b) *Scrittur. del Contrad. fol.* 15. *at. propè fin.*

propriis aut ærario publico constituerunt; dinotino lo Spirituale o il temporale.

In Collectan. ad Caput IX. *ejus. Sess. num.* 8.

Vuole che i luoghi d' immediata Regia Protezione sieno dell' intutto esenti dell'Ordinario.

Sed ut certa ab incertis separentur, advertit Stephanus *Weims istam visitandi, corrigendi, & rationes audiendi authoritatem, Episcopo competere generaliter, & in universum omni casu, exceptis dumtaxat tribus. Primò quando hospitalia sunt immediatè subjecta protectioni Regum, de quo capite præced. num.* 27.

nello Spirituale, soggetti nel temporale.

Ibidem num. 15.

Vuole, che il Vescovo possa vedere i conti ne'luoghi d'immediata Regia Protezione.

Episcopus potest exigere rationem administrationis in locis, quæ sunt sub immediata Regum Protectione . . . quandoquidem Concilium, hoc decreto, ab hujusmodi rationibus reddendis, non excipit loca Regiæ Protectionis, sicut illa exceperat Capite VIII.

Vos introducti risum teneatis amici?

Il nostro *Capone* non ha che cedere nè al *Barbosa* nè al *Fagnano*, poichè egli di due sue *discettazioni*, n' ha fatto una, in cui è tutto per lo Vescovo contro le Regalie; n'ha fatta un' altra, in cui è tutto per le Regalie contro del Vescovo: poche cose bastano al nostro proposito.

CAPONE.

Disceptat. 184. *num.* 15. *Tom.* 3.

Vuole che i Vescovi non si debbano intromettere su del temporale de' luoghi d' immediata Regia Protezione.

Quia in Concilio Tridentino Sess. XXII. *Cap.* VIII. *&* IX. *De Reformat. habetur, posse Episcopos visitare hospitalia &c. ac ab administratoribus rationes habere; exceptis illis, quæ existunt sub immediata Regum Protectione . . . . . Ratio hujus conclusionis est, quia Tridentina Synodus satis videtur confidere curæ & sollicitudini Regum, qui talia loca in sua protectione habent, nec volunt E*

pi-

Disceptat. 134. *num.* 15. *Tom.* 3.

Vuole che il Vescovo possa prender ragione dagli Amministratori de' luoghi Pii d'immediata Regia Protezione.

Quoad jus exigendi rationes, quamvis hospitale esset sub immediata Regum Protectione; tamen hoc constabit, quoad visitationem, non autem quoad redditionem computorum: quia exemptio locorum sub immediata Regum Protectione solum legitur in Capite VIII. *ubi agitur de visitatione; sed in Cap.* IX. *ubi agitur de rationibus Ordinario reddendis, talis exceptio non reperitur, imo ibi exci-*

pi-

piscopis causam præbere se immiscendi fundationibus illis, quas Reges ex proventibus propriis; aut ærario publico constituerunt, suæque Jurisdictioni reservarunt.

Questo luogo è trascritto *totidem syllabis* dal *Barbosa*.

pitur unus tantum casus: idest cum secus expresse cautum fuit in fundatione, quæ exceptio firmat regulam in contrarium in casibus non exceptis &c.

Questo luogo è trascritto *totidem verbis* dal *Fagnano*.

Quis hæc non rideret Democritus?

Chi vorrà dire che costoro abbian bene inteso il Concilio che han voluto interpretare, uopo è che si persuada ch' e' sia far chiose il diguastare il *testo* a forza di contradizioni. Dalla maniera come essi scrivono, e' fan ben vedere che non aveano inteso nè quel che avean letto, nè quel che doveano scrivere: or confondendo la visita col rendimento de' conti, or distinguendo i conti dalla visita, or unendo il *Capo* VIII. col IX., or disgiugnendo l' uno dall' altro; e sempre affastellando parole sopra parole per entrar nella riputazione di autori di gran volumi, senza curarsi se scrivean *digna cedro, an digna colo*. E a voler decidere coll'autorità di costoro i dilicati punti delle Regalie de'Sovrani, e' sarebbe cosa da farne sentire il suon delle predelle.

Da Battro a Tile, e dal mar Indo al Mauro.

Ad ogni modo il dotto nostro Contradittore, e' ci ha voluto tenere a scuola con cotesti valentuomini, non perchè e' facesse conto de' lor detti, essendo troppo illuminato per non fargli la giustizia ch'e' si meritano; ma per darci da fatigare, migliorando il lor Pirronismo Legale, per far vedere ch'egli avea l'abilità di scriver tutto a un tempo e a favor del Vescovo, e a favor del Sovrano, scrivendo contro di ambedue: come si può raccogliere da questi luoghi della sua Scrittura.

Scrittura del Contradittore fol. 16. vers. Se dunque.

La Real Protezione per effetto della sola parola immediata viene ad escludere ogni altra giuridizione in quel luogo, che ha il pregio di una tal preminenza.

Fol. 15. in princip.

La Reale Protezione non ammette nel luogo protetto aliena giuridizione in cosa benchè menoma; e suppone una plenaria giuridizione active, & passive.

Fol.

Scrittura del Contradittore fol. 9. in vers. 9.

Or dunque attento il tenore degli enunciati Capitoli del Concilio Tridentino, è molto più ristretta la potestà de'Vescovi in visitare i Pii luoghi, di quella di domandar conto del maneggio delle rendite de'medesimi. Poichè siccome dalla visita furono esentati que'luoghi ch'erano sub Regum immediata protectione; *dal dover render conto non però, furono eccettuati sola-*

men-

Fol.11.verſ. E ſebbene.

E ſebbene . . . . ſu di ciò varj altri Principi non oſtante che i Pii Luoghi foſſero da loro fondati,dotati,edificati,e che quelli veniſſero da' Laici amminiſtrati , col carico di dovere a' Magiſtrati laicali dar conto, ch'è una delle più eſſenziali circoſtanze dopo del Concilio di Trento , che coſtituiſce l' immediata Regia Protezione ; *vollero con tutto ciò &c.*

Fol.20.nel principio.

Quando per lo contrario , ſe mercè tal unione godeſſero l'effetto del Regio Padronato , avrebbero la reale eſenzione, e non potrebbero i Veſcovi ne anche nello Spirituale viſitarle &c.

mente quelli in cui eſpreſſamente ſi fuſſe nel tempo della fondazione il contrario convenuto : onde al creder di varj,non rimaſero eſcluſi i luoghi d' immediata Regia Protezione , giacchè diſſero , eſſer chiaro , che l'eccezione ſtabiliſce ferma regola in contrario ne' caſi non eſpreſſi.

Fol.10.preſſo il fine.

Da tal cura de' Veſcovi il Concilio ſuddetto non eſentò , come accennammo, nè anche i luoghi alla Regia Protezione ſottopoſti , che ſol dalla viſita franchi gli reſe , ma non già dalla reddizione de'conti &c.

Fol.8.ater. verſ.Ma comunque.

Nel ſeguente Capo IX. *fu diterminato che i Veſcovi doveſſero prender ragione dagli Amminiſtratori de'luoghi Pii in ogni anno, ſenza che ſi vedeſſero in eſſo eccettuati da tal giuridizione Veſcovile i luoghi ſottopoſti alla immediata Realprotezione .*

Sicchè da'luoghi quì notati , per non addurne degli altri, con molta chiarezza e' ſi deduce , che il Veſcovo ritenga per lo temporale intiera la ſua giuridizione ne'luoghi d'immediata Regia Protezione, ne'quali non può eſercitare atto benchè menomo di giuridizione *per effetto della ſola parola immediata* . Ma abbandonando poi l'una e l'altra di coteſte due tra di lor contrarie opinioni , e' ne ſceglie una terza , colla quale, ambedue conciliando , vuole che i luoghi d'immediata Regia Protezione ſieno di una natura anfibia;ſicchè per lo Spirituale intutto abbiano a dipendere dal Re, in nulla dall'Ordinario ; ma per lo temporale debbano al Re e all'Ordinario eſſer ſottopoſti : di maniera tale però , ch' e' non vi abbia nè intiera giuridizione il Re nè il Veſcovo , ma ch'e'ſe l'abbiano a dividere tra loro da buoni amici e fratelli *pro rata* delle rendite del luogo; non già dividendoſi le perſone , che ſarebbe poi una carnificina ſpietatiſſima , ma ſibbene l'eſenzione della perſona , ritenendo il Veſcovo a ſe ſoggetta la perſona eſente,per quel che gode di rendite da privata mano provvenute al luogo Pio d'immediata Regia Protezione, e il Re ritenendo eſente la perſona al Veſcovo ſoggetta,per que'beni che ricava da'Regj Fondi . Ciò però non ſi potrà mai ben comprendere , s'

e'

e' non si legge spiegato dalla stessa felice sua penna: dove così scrive trattando della Regia Pensione della Chiesa *Girgentina*. *Del rimanente quando anche vero fosse, che per tal pensione il Re avesse fatto acquisto del Padronato, ed avesse perciò la Chiesa goduta l'immediata Real Protezione; non perciò sarebbe esente dalla visita del Vescovo la Sagra distribuzione, ma bensì il cennato Reale assegnamento.* (a)

Avendo posto alla considerazione del nostro cortese Lettore i luoghi de' Mallevadori della opinione del dotto Contraddittore con tutta fedeltà dagli Originali trascritte; aremo a esser compatiti se in una Causa Regia non abbiam tenuto troppo conto de' lor detti: o almeno aremo ad esser compatiti, se non gli abbiamo partitamente confutati, sul timore di non imbottar nebbia, o pestar acqua nel mortajo: ingenuamente confessando, che se si voglia da noi sapere, di quale opinione sieno stati il *Fagnani*, il *Barbosa*, il *Capone* e chi gli ha seguitati sul punto della natura e degli effetti della immediata Regia Protezione; siam pronti a rispondere, di non saperla, perchè essi han sostenuta l'una e l'altra, senz' ammetterne niuna alla maniera Accademica: e che perciò abbiam creduto che aremmo sprecato la carta, a pretender di convincere, chi portando lo Scetticismo nella Legal Professione, su di un medesimo punto dice or sì, or no: imperocchè, s'e' si vuol far vedere, ch'e' dica male dove dice sì, risponderà che ha detto bene dove disse no: che s'e' se gli darà a conoscere che abbia detto male ove disse no, e' risponderà di aver detto bene dove disse sì: e così or del sì or del no francamente prevalendosi, non è possibile a tirarlo o a dir sempre no, o a dir sempre sì: perchè risponderà no quando e' si vorrebbe che dicesse sì, e dirà sì quando e' si vorrebbe che rispondesse no; senza che mai si possa persuaderlo colle medesime sue parole. Arte invero tutto a un tempo ingegnosa e ammirabile, che tanto fece di onore a *Carneade*, *Arcesila*, e *Pirrone*, quanto sarebbe di pena alla sapienza stessa a svilupparsene: non che agl'ignorantuzzi pari nostri, che sforniti della notizia di cotesti buoni Scrittori, abbiamo stimato di far parlare i Re, i Papi, i Concilj per difender la Regia Causa: facendo coll'autorità Suprema de' lor detti vedere, che i Sovrani non mai intesero di farsi progiudicare nelle prerogative del Sommo Imperio da' Decreti di Riforma del Tridentino Concilio: i quali quandochè si vogliano intendere a dovere, spiegandogli di una maniera dicevole al Concilio e a' Sovrani; e' si troverà da ogni anima scevra di passioni ed amante della verità, che anzi che distruggere, le prerogative de' Regj Padronati illustrano e confermano.

CA-

(a) *Scrittur. del Contraddittore pag. 19. at.*

CAPO. III.

Ch' essendosi al Sovrano con atroce maniera fatto perdere le prerogative di Padrone, che su della Chiesa Girgentina gli competeano; debbansi, coll' emendar l'errore nel fatto de' Regj Ministri che vi contribuirono, reprimere le violenze del Vescovo che le ha usurpate.

DA uomo di buon senso non si può sentir senza noja e dispetto, ch' e' si gridi tanto per le ricchezze degli Ecclesiastici, come se fussero uomini di un altro Mondo, e non parte della Società Civile in cui viviamo, di guisa che da noi togliendole n' andassero a far uso ne' Regni del Prete Janni: che si biasimino coloro, che con pietosa liberalità lor le accrescono, passando nello stesso tempo senza censura ciò che si profonde ne' giuochi, ne' bagordi, ne' chiassi: che dispiaccia ch' altri serva del suo danajo coloro che ci hanno a incamminare all' eterna vita, e che si miri con indifferenza, per non dir anche con approvazione, ciò che si spende in usi da portare all' eterna dannazione: che contro di essi si ripeta sempre il detto di S. Agostino: *avaritiam, Clericis, & Monachis & generaliter omnibus continentiam professis, esse ex fundamentis quasi naturalem*; (a) e che poi si abbiano per innocenti, e poco men che per virtuosi disiderj, quell' esclamazioni:

> ——— *o si angulus ille*
> *Proximus accedat, qui nunc denormat Agellum:*
> *O si venam argenti fors quis mihi monstret &c.*

che si odono alla giornata tra di noi

> ——— *dum bibimus, dum serta, unguenta, puellas*
> *Poscimus, &c.*

Ma dall' altra parte e' si è poi una cosa dolorosa, che de' poveri Laici si dica troppo francamente, che in essi la Fede è spenta, la Pietà è morta, la Carità perduta, la Religione disprezzata, soltanto che si rivolgano a difendersi qualche dritto, che mercè le loro liberalità un tempo si ri-

Q   fer-

(a) *Vide Div. August. in lib. de San. Viduit.*

ferbarono: poichè e' farebbe a defiderare, che coloro che così ne parlano, fi daffero un po' la pena, d'indagare la vera origine, onde derivano tali lor troppo tragiche querele, per decidere a chi con giuftizia attribuir fene doveffe la vera cagione; e così fi conofcerebbe, che tutte han per lor bafe l'ingratitudine verfo de' Benefattori, da' quali non tanto e' fi è ricevuto il benefizio, che tofto fi mette nel dimenticatojo: e quafi che fi aveffe a vergogna di faperne lor grado, e' fi arriva al fegno di piatir con effi fin delle ombre di gratitudine, e fovente fin del titolo del benefizio; il che certamente non addiverrebbe, fe coloro ch' entrano a goder del benefizio, come hanno l'attenta cura d'informarfi com'e' vaglia e com' e' renda; aveffero anche il penfiero di rintracciare il fonte donde ad effi fi tramanda: e sì farebbero finite le brighe giuridizionali. E' fi legge che a Maffimiliano I. fazio di effere Imperadore, fuffe venuto voglia di cambiar l'Imperial Corona col Camauro Pontificio, fino a cercare di prevaricare con 300. m. ducati il Sacro Collegio (a): ed e' farebbe ben difficile a render ragione proporzionata per un difiderio così bizzarro. Ma fe una tale ftoria fi narraffe di un Re di Sicilia, e ch'egli aveffe voluto lafciare di ftarvi da Re, per vivervi da Arcivefcovo; fene potrebbe peravventura prontamente truovare la cagione poichè in Sicilia e' vi fta molto meglio un Arcivefcovo, *cæteris paribus*, che non un Re: tanto vi hanno gli Ecclefiaftici, così poco i Sovrani. Dal che e' fene dovrebbe dedurre, che in niuna parte del Mondo dovrebbero effer più grati a' lor Sovrani gli Ecclefiaftici quanto in Sicilia: perchè in niun' altra parte e' fi poffon vantare di aver avuto più da' Sovrani, che in quella nobiliffima Ifola. E pur la ftoria ci fa vedere, che non tanto vi cominciarono ad effer Ecclefiaftici, ch' e' fen ebbero a dolere i Sovrani per motivo di poca gratitudine: e gli efempli fi fon moltiplicati fino a' giorni noftri.

Il Gran Ruggieri, conquiftata con infinito ftento fudore e fangue la Sicilia, tutto fi diede com' era il dovere a ripararvi la già fpenta Religione, a fabbricar templi, a provvedere di ricche rendite i Sacri fuoi Miniftri. Sino a tanto ch'era in fua balìa il dare, e' non v' era altri che il Con-

(a) *Haben Vvir demnach in uns felbft entfchloßen von beruhrtem unferm Furnehemen so viel muglich ift, nachzukommen und dermaßen handeln und procediren zu laßen, dann Vvir zu dem gedachten Pabfthum* Kommen *moegen. Und darauf jezo dem Cardinal Adrianus &c.... haben Vvir demnach angefchlagen, zur nothdurfft vorberuhrtes unfers Furnehemen af zufagen und verfprechen den Cardinalen, und etlichen andern Perfonen in diefen fachen zu verhelffen biß in 300. m. ducaten zu gebrauchen &c.* ex Litter. Maximil. I. Imper. fub die XVI Septemb. 1511 ad Paulum de Lichtenftein, *apud Goldaftum Reichs Handlungen fol.* 91. *& apud Beemann. Syntagm. Dignit. par.* 2, *Differ.* XVI. *cap.* 11. *num.* 1. *p. m.* 1281.

Conte Ruggieri; ma dato ch'ebbe largamente quel che potea dare, e' cominciò dal primo Vescovo che fece, a ricever delle amarezze. Non tanto ebbe fatto Vescovo di Traina Roberto suo congiunto, che questi dimentico di quel che gli dovea, pensò tosto, che Ruggieri era da tanto da valer qualche cosa per la Chiesa di Dio, insino a che avesse nominato Vescovo di Traina Roberto; ma che fatto Vescovo Roberto, e' non valesse più Ruggieri quel che valea prima; e che perciò si convenisse a lui e non più a Ruggieri il disporre del tutto, e il dar legge a colui, senza del quale e' non sarebbe stato quel ch'era: e così senza dirgliene nulla, per mettergli legge, e far da Papa; dove il suo Benefattore fino a quel tempo n'avea laudevolmente rappresentato le veci, e' si fe da Urbano II. nominar Legato a Latere della Santa Sede (a). Dicaci ora chi sa che vuol dir gratitudine, era questa una via da infervorare, o pur da intepidire la pietà di quello invitto Eroe? e se quegli ristuccato di tai modi, avesse ritratto la mano dal fare il più che poi fece in servigio della Chiesa; a chi con giustizia e' si sarebbe dovuto attribuire un tal cambiamento, alla poca pietà del Gran Ruggieri, ovvero alla poca gratitudine e soverchia ambizione del Vescovo di Traina?

Emenda il Sommo Pontefice Urbano II. la non laudevole ambizione di quel Vescovo, toglie a lui la qualità di Legato a Latere, n'investe Ruggieri: questi tutto fuoco per l'onor di Dio, semina tutta la Sicilia di stupendi esempli della sua generosità, e sene muore colla credenza, ch'egli avesse fatto cose tante e tali, da dovere sperare che gli Ecclesiastici ne arebbero avuto a conservare eterna la rispettosa memoria per se e pe' suoi successori nella Corona della Sicilia: perappunto. Avendo i di lui Successori imitato le sue vestigie, coll' aumentar sempre più di onori e di ricchezze l'ordine Ecclesiastico; e' si venne finalmente al segno, che non ebbero più che dare: oh allora poi cominciò a parer male, che la qualità di Legato a Latere si tenesse da una persona Laica, e che i Re della Sicilia per mezzo de' loro Ministri esercitassero atti giuridizionali sopra l'ordine Ecclesiastico: ed ecco che non si parla più de' meriti dal Gran Ruggieri contratti con Santa Chiesa; ma si disputa a capo a secoli, s'e' si convenga o no a' Re della Sicilia la prerogativa di Monarchi. Si passa oltre, e si dice, che lor non si convenga, nè si possa convenire, non ostante il possesso che da secoli ne vantavano, perchè era un possesso cominciato da titolo vizioso: ed ecco che gli Ecclesiastici non si ricordan più della famosa Bolla di Urbano II., e si contrasta al Re se abbia giusto o ingiusto titolo per le prerogative della sua Corona. I Re della Sicilia pieni di sofferenza e di pietà, la fanno da privati, cercano gli Archivj, cavan fuori la Bolla di Urbano, e credono aver legittimato i dritti della loro Corona: covelle. Si risponde, che la Bolla non val più, perchè il privilegio da essa accordato non andò più in là

 del

(a) *Vide adud Pir. in noti. Eccles. Troin. p. m. 496.*

del secondo erede di Ruggieri? Proccurano i Re di ajutarsi contro una tal nuova difficoltà, e comechè arebbero potuto dire che il privilegio era correspettivo al peso: di sorte che se dovea durare per fino al secondo erede di Ruggieri per i Re della Sicilia il privilegio, così per insino alla morte del secondo erede di Ruggieri dovea durare per la Corona di Sicilia il peso di tener dimembrate tante ricchissime rendite, Feudi, Città e Castella per gli Ecclesiastici; ad ogni modo facendo pur da privati, proccurarono, che si facesse chiaro colle sottigliezze legali, che la parola *erede*, di cui avea usato Urbano, comprendea tutti Successori della Corona di Sicilia. Questo tanto ricorrere alla Bolla di Urbano, fe che si cominciasse a dire, che dalla Bolla non si potea ricavare, che i Re della Sicilia fossero Monarchi e Legati nati. E pure i Re pazientemente soffrendo questo altro colpo, e' si ajutaron pur da privati, facendo vedere come gli Ecclesiastici si valeano di copie poco corrette. Ma questi per finirla tutto in un colpo, si ridussero finalmente a dire, a perpetua ingiuria del sublime grado de' Sovrani; che la Bolla di Urbano, di cui i Re della Sicilia si avvaleano, era falsa, supposta, apocrifa, inventata. (a) Che fanno i Re della Sicilia? niente più che proibire il libro, di chi sì bella cosa pose in campo. (b) Queste son maniere da promovere o da raffreddare la pietà de' Fedeli, la generosità de' Sovrani?

Se la cosa fusse terminata quì, men male; ma e' si ebbe a insinuare a' Confessori, che ne' lor penitenti imprimessero la massima, che l'usare il dritto della Monarchia era una cosa da scomunicati, e che tutti que' che ne aveano usato da Ruggieri II. in poi, aveano mortalmente peccato: ed andò così bene la faccenda, che fino i Regj Ministri, e quel ch'è meglio, di prima gerarchia; supponendosi scomunicati, ne chiesero l'assoluzione a Roma, e l'ottennero con delle bellissime condizioni. Come questa si è una storia singolare, e' ne giova di rapportarla colle parole dell' Autore che ce la somministra: ed egli è *Fra Tommaso Fazzella*, che la racconta in una consulta da lui fatta sul punto della Monarchia al Vicerè di quel tempo in data de' 15. di Ottobre del 1563. Dopo aver narrato, l'opinione che si era posta in voga, che il privilegio della Bolla si era estinto nella persona di Ruggieri II., dice così: *Questa è la comune opinione de' Teologi e Canonisti, quali trattano questa materia: e dicono questi Dottori, che tutti gli altri Re di Sicilia, li quali hanno usato tal potestà, hanno peccato mortalmente e incorsi nelle censure Apostoliche, ed altre pene: ed io per confermazione della detta opinione comune, posso esser testimonio locupletissimo per due atti succeduti in questa mia età: uno a tempo di Papa Giulio Secondo a Gerardo Agliata Protonotario di questo Regno, ed un altro al tempo di Clemente VII. al Vicerè, qual era in quel*

(a) *Voyez la Defense de la Monar. de Sicile.*
(b) *Veggasi l'Autor della Storia Civile lib. x. cap.* VIII.

quel tempo per mezzo mio; li quali Protonotario e Viserè facendosi scrupolo di questo uso di Monarchia, mandarono alli sopradetti Sommi Pontefici per beneficio dell' absoluzione dalle censure . . . . . che gliela concessero con difficoltà, e con due condizioni: la prima ch' essi facessero giuramento in mano del Confessore designato, che per il futuro non usassero più tale usurpata potestà di Monarchia: la seconda, che per un altro giuramento promettessero sotto damnazione delle anime loro di esortare e di ordinare a tutti altri officiali Regj, che non usassero più tal potestà di Monarchia, &c. (a)

Io credo che que' dabbenissimi uomini puntualmente avessero fatta la penitenza loro ingiunta, e che in parte fussero stati ubbiditi, e in parte no: mercecchè essendosi dal Re Filippo per mezzo de' suoi Ambasciadori trattato in Roma questo grande affare della Monarchìa, per le difficoltà che se l'erano svegliate contro, e son quelle da noi rapportate; e'si vide il suo Ambasciadore talmente lasciato solo da' Regj Ministri, ch' e' fu costretto a scriver di fretta in Sicilia per ajuto, come si può ricavare da queste sue parole: *los Ministros que la Magestad a qui en Roma tiene*, estaban bien en el accordio, *que escrivieron a Sicilia, segun lo que se avia apuntado con S. S.*, de que de la persona Real se quitasse la dignidad da Monarcha o Legado nado; *y por hallarse convencidos de la Sede Apostolica en todas las Congregationes, y dispudas que sobre ella se han mettido, estan esperando de cada dia la ultima resolucion de su Magestad: y dizen ellos, que se entretiene por lo que de Sicilia s'escrivio: y esta misma opinion ai tambien en los demas.* (b) Ma e' gli fu poi mandata tanta roba in soccorso da altri più avveduti e più savj Ministri Regj del Supremo Concistoro di Sicilia, e dal Fiscale del Patrimonio &c. ch' e' non dovette aver più paura di soggiacere alle vanissime difficoltà che si faceano alle giuste e antiche prerogative del suo Sovrano, nè di essere scomunicato e poi assoluto colle condizioni dal *Fazzello* rapportate.

Or chi sarà che tai cose leggendo, non ammirerà l'infelice sorte della generosità del gran Ruggieri, che un privilegio che dovea servir di fregio alla Corona de' suoi Successori, si avesse avuto da convertire in un masso di scomuniche e peccati mortali, non per altro che per poca memoria de' gran servigi da lui renduti a Santa Chiesa? Chi non dirà: poveri Re della Sicilia, ed in quai mani avean raccomandata la più gelosa parte della loro Maestà, sottomettendola a chi n'esaminava le ragioni inginocchioni al Confessionale, e non già seduto al tavolino sulla storia e su

(a) *Parecer de Fray Thomas Fazzello al Duque de Medinaceli a cerca de algunos abusos en la Monarquia del Reyno. Trovasi ne' Manoscritti della Regia Monarchia presso il libraro Giuseppe Buono.*

(b) *Parere dato da Sicilia ad istanza dell' Ambasciador di Spagna in Roma sopra i dritti della Monarchia a tempo di Filippo II. nel citato MS.*

su di buoni disappassionati Scrittori, per non esser così facili a farsi persuadere *de que se quitasse de la persona Real la dignidad de Monarcha*! Piacesse a Dio però, ed in que'tempi finiti fussero gli esempli delle ingratitudini e di qualche troppo intempestiva tenerezza di coscienza; e non ne avessimo uno alla mano di troppo fresca data ne'passi del Vescovo di *Girgenti*, poichè nella Causa da lui mossa al suo Capitolo e' si vede succeduto per un Padronato Regio, quel che allora succedette per la Monarchìa. A poco a poco da picciole cose e' si arrivò al segno di dire, che i Re della Sicilia non potessero esser Monarchi: e i Regj Ministri vi si erano accordati. A poco a poco da piccole cose si è arrivato al segno di dire che i Sovrani della Sicilia non sieno nè possano esser Padroni della Chiesa di *Girgenti*: e Regj Ministri sene sono persuasi e quel ch'è peggio, l'han deciso. Come il fatto è accompagnato da rimarchevolissime circostanze, il racconteremo colla maggior brevità che ci sarà possibile: affinchè serva di esempio alla posterità, della gelosia ch'e' si debbe avere delle prerogative reali, nelle quali per poco che si ceda, e'si viene in fine a perder tutto. Gli Ecclesiastici, e sia detto a gloria loro, fissi sempre e costanti nelle massime di avanzar la loro giuridizione; e' si stanno attenti a non dimandar mai, se non che piccole cose, perchè ove le abbian ottenute, se le fanno far valere molto nelle occasioni: e' non vogliono, se non che al pari di *Archimede*, un punto: *da ubi consistam, & movebo terram*. Laddove nelle cose della Real Giuridizione e' non s'incontra sempre in tutti uguale accortezza, da non farle progiudicare, e si cede sovente a palmi e non a punti.

——pudet hæc opprobria nobis
Et dici potuisse & non potuisse refelli.

I Re della Sicilia come Padroni della Chiesa di *Girgenti* furono abantico nel giusto dritto e possesso, di aver la nomina di tutti i Sagri Ministri che la doveano servire: nel che e' non aveano niente più di quel che abbia un privato Padrone di una Chiesa. E' si cominciò a toglierli loro la nomina del Tesoriere, che più che ogni altro arebbe dovuto essere a nomina del Sovrano, perchè e' dovea essere il Custode de'preziosi sacri arredi e argenti della *Regia Chiesa*. Si tolse poi loro a poco a poco la nomina di quasi tutti i Canonicati, non nominandone oggi il Sovrano se non cinque: indi l'espettative pe'futuri benefizj: appresso tutti i benefizj: di là a qualche tempo dalle rendite della *Regia Chiesa* e' sene fondarono da un Vescovo in una sola volta ventotto, e non avendovi altro posto del suo, se non un attentato contro la regalia; ne riserbò per se e pe'suoi Successori la nomina. Ma perchè i Sovrani ritenean molto della prerogativa di Padroni, col mandare a visitar a lor nome le lor Chiese; e' si avvisaron i Vescovi di non tener gran conto de' lor ordini, e indi a far di tempo in tempo degli stabilimenti nelle lor visite e ne' Sinodi, co' quali si spiegavano di volere se non in tutto almeno in parte i conti delle rendite del-

della Chiesa Regia, senza punto mettersi in pensiero, se sarebbero stati ubbiditi o no, come nol furon mai, lasciando ch'altri un giorno la vincesse. In questi termini eransi in *Girgenti* le cose del Regio Padronato ridotte presso che all'estremo; quando e' fu dall'Imperadore nominato a quella Chiesa per benedizione celeste il Vescovo di oggidì, Uomo di chiarissimi natali, e da aspettarsene gran cose, per quanto i Profeti del nostro tempo ne han predetto, (a) che se non si sono avverate fineggi dobbiamo sperare che ben presto si avvereranno; e per ora non è picciola cosa l'aver fatto negare il Padronato al Sovrano.

Fatto e' dunque Vescovo, si diè tosto a mettersi in esercizio del suo carattere, col voler visitare il Capitolo della sua Cattedrale. Visitollo in fatti in quanto allo Spirituale; ma come volle cominciare a metter le mani sul temporale, trovò che il Capitolo si volea dispensare dal ricevere tali suoi gentili favori: dichiarandosi que' Canonaci, ch'e' non eran per acconsentire che sua Signorìa Illustrissima s'incomodasse su di ciò, perchè essendo la lor Chiesa di *Regio Padronato* e *Regia Cappella*; ab antico erano stati nel possesso di non essere al Vescovo per le rendite della lor mensa sottoposti. (b) Or come Monsignore non si sentì di stomaco di pigliarsela col Sovrano di quel tempo, da cui era stato novellamente così onorato e favorito; e facendo al nobil suo animo paura l'ingratitudine, e' si ristette per allora dall'inquietare il suo Capitolo. Dal che chicchesia di leggieri argomenterà, che senza ragion veduta e appoggiata a un possesso troppo antico e legittimo; non sarebbe stato Monsignor nostro così dolce di sale, da farsi persuadere alla bella prima a tacere, e a ristare dal passar oltre.

Non credendo il Capitolo che Monsignore pensasse più a tal cosa, si consumava intanto a fargli de' gran panegirici, in vedendo come appena giunto, avea fatto un bel Baldacchino di damasco violato nella Cattedrale, della stessa roba avea coverto la sua sedia, e fatti due tapeti per suo servigio quando esercitava i Pontificali. Ognun dicea: o che generoso, o che magnanimo Prelato! se appena giunto fa tanto, e che farà in appresso?

Ecco il giudizio uman come spesso erra.

E' ci bisogna ricordare della pensione di once dugento all' anno destinate alla Regia sua Chiesa dal Re Filippo II. che dal Vescovo si dovean pagare al Capitolo. Venuto dunque il termine fatale, in cui Monsignore dovea pagarla, *nunc incipiunt mysteria*; pretese che sene dovesse dedurre la spesa da lui fatta pel damasco del Baldacchino, e de' due tappeti. Stordì il Capitolo in sentendo una tal pretensione, colla quale tutta la generosità di Monsignore si dovea pagare a costo delle rendite della Chiesa. Modestamente se gli oppose, facendogli vedere, che il Capitolo non era obbligato a caricarsi di sì fatto peso: e che se a Monsignore piaceva di coprirsi di

(a) *Vide Pir. in notit. Eccles. Agrig. pag. m.* (b) *Somm. n.* XIX.

si di damasco, di seder sul damasco, e di calcar damaschi; gliene arebbe sempre dato il buon pro gli faccia, purchè ne avesse fatta correre a conto suo la spesa; ma non già per ritenersela, scomputandola sulla pensione, della quale non ne potea toccar nulla, perchè di ordine Regio era a tutti altri usi destinata. Ma Monsignore che non volea intender sì fatto latino, ostinossi a non voler pagare; sostenendo che sotto nome di riparo delle fabbriche del Palazzo Vescovile e degli ornamenti della Chiesa, e'vi si dovesse comprendere e il Baldacchino, e la sede corale, e i tappeti. (a)

Accesa così la briga tra il Vescovo e il suo Capitolo, quegli per non voler pagare, questo per esser pagato; s'intentò su di ciò giudizio formale nella Curia Metropolitana, che tuttavia dura, e si diè motivo a Monsignore di risvegliargli l'appetito di voler a ogni modo dal Capitolo i conti delle rendite della sua mensa: sicuro che s' e'vi potea arrivare, gli arebbe insegnato a maneggiar le cose di una maniera propia e giudiziosa tanto, da non dover mai più ricever disgusto in materia di baldacchini.

Con questa mira e'si formò Monsig. un memoriale alla Sag. Congregazione, che se si fusse fatto da un procuratorello si arebbe dovuto chiamare *orrettizio e surrettizio (cum rev.)*; ma come fatto da un Vescovo, e'si debbe battezzar per un memoriale pieno di prudenza: poichè tacendo in esso tutto ciò che potea nuocere al santo suo zelo, vi pose soltanto ciò che potea promoverlo. Tacque dunque nel memoriale, che la Chiesa che volea visitar nel temporale fusse di Padronato Regio: tacque che fusse *Regia Cappella*: tacque che ab antico era stata visitata da'Regj Visitatori: tacque che la pensione fusse stata dal Re alla Regia sua Chiesa assegnata: tacque che il Capitolo era nel possesso di rivederne i conti al Vescovo, e di fargliene la quietanza; e soltanto disse, che il Capitolo non intendea sottoporsi alla censura della Visita *in vigore di osservanza e consuetudine mai interrotta da' suoi Vescovi Antecessori, così perciò che importa la buona amministrazione delle rendite capitali, come per quello riguarda il buon uso delle onze duecento, che il Vescovo amministra per riparo di fabbrica e giogali &c.* e che perciò desiderava dalla Sagra Congregazione che se gli sciogliesse il dubbio, se potea non ostante la consuetudine in contrario, visitarlo ne'conti. (b) Come questo si è un caso nettamente deciso dal Concilio di Trento, che potea ben Monsignore da se stesso conoscerlo, senza aspettar l'oracolo della Sagra Congregazione; da questa a tenor del Concilio se gli rispose, che potesse visitare, *non obstante etiam consuetudine contraria quatenus adesset.* Ciò fu nell'anno 1732. (c)

Dal

(a) *Scrittura del Contradittore fol. 4. verso il fin.*
(b) *Somm. num.* XIX.
(c) *Somm. num.* XX.

Dal memoriale di Monsignore e' sene raccoglie una chiara confessione, che intanto non si era risoluto a visitare il suo Capitolo, in quanto che se gli facea contro *una consuetudine, nommai interrotta da' suoi Predecessori*: e che il dubbio, su cui cadde la lettera della Sagra Congregazione, non fu proposto nella dovuta forma, ma in una forma, sulla quale non potea cader dubbio, perchè si trovava chiaramente deciso co'decreti Conciliarj: di guisa che, quando anche fussimo stati in Roma, niun conto si potea tenere della risposta avuta per sorpresa dalla Sagra Congregazione, perchè non cadde sul caso, di cui tra il Vescovo e il Capitolo si trattava; ma sul caso che le fu dal Vescovo rappresentato, nudo e spogliato di tutte quelle circostanze, che ne potean far variare la decisione.

Conoscendo perciò Monsignore, che se la risposta avuta da Roma, neppure in Roma gli sarebbe potuta valere; molto meno gli sarebbe potuta riuscir profittevole volendone far uso in Sicilia, innanzi a un Ministero informatissimo de'dritti del suo Sovrano: e non parendogli peralllora ragionevole, come non lo era, di movergli guerra nelle prerogative di un Regio suo Padronato, e di una *Regia sua Cappella*; fece senno, e della lettera di Roma non fece alcun uso, tenendola per farne colpi di riserba a tempo e luogo. E questa sì fu la seconda volta nella quale, mostrò della riverenza per le Regalie del Sovrano, trattenendosi dal violarle.

Avendo indi a poco ricuperato il Re nostro Signore questi Regni, ed essendo intanto cresciuti i dissapori tra Monsignore e il suo Capitolo per certe liti tra lor nate: delle quali non accade parlare, perchè a chi ne volesse notizie, gliene somministrerebbe un catalogo ben curioso a leggersi la Curia Metropolitana; ecco che Monsignor nostro si diè da fare, credendo peravventura che in un tanto cambiamento di cose, fra lo strepito delle armi, delle vittorie, de'trionfi del nostro Sovrano, e'non si dovesse badar troppo alla Visita che volesse fare un Vescovo a quattro Preti, e ch' e' la potesse accoccare a qualche nuovo Regio Ministro. Quindi a capo a tre anni, cava fuori l' arma fatale della lettera della Sagra Congregazione, e vi domanda sopra il *Regio Exequatur*, per potere in virtù di essa visitare il suo Capitolo; ma la cosa non gli riuscì niente felice: poichè capitò in persona molto più avveduta ed accorta a sostenere i Regj Dritti, che non arebbe voluto. Questi sì fu il Signor *D. Girolamo Arena*, che allor si trovava Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio, cui oggi mercè le alte virtù di cui va sopra l'invidia doviziosamente fornito, veneriamo per Real Clemenza Consigliere nel Consiglio Supremo di Santa Chiara, e Consultore nella Suprema Giunta di Sicilia. Avendo egli dunque avuto la lettera della Sagra Congregazione, negò di darle il *Regio Exequatur*. (a)

Avendo Monsignore trovato questo intoppo, tacque; ma veduto poi come per lo sentiero della gloria camminando a più erte sublimi cime

(a) *Somm. num.* XXIII. & XXIV.

me di onori il Signor *D. Girolamo di Arena* erasi avviato; avvisossi di un bellissimo espediente per burlarsi della difficoltà che avea incontrato pel *Regio Exequatur*: e di botto cava fuori un Editto, con cui intima la visita al suo Capitolo, e la comincia di fatto non già in virtù della lettera di Roma, ma de'decreti del Concilio di Trento: (a) credendo che il nuovo Avvocato Fiscale, come non informato de'primi suoi passi, punto non arebbe badato a'secondi. Questo si fu un fatto per tutti i versi maraviglioso: maraviglioso perchè un uomo, che in tempo dell'Imperadore si era mostrato o affatto pellegrino col Concilio, o almeno un agnellino di pochissimo cuore, a prevalersene senza licenza di Roma; e'si vide tantosto interpetre del Concilio, e tutto cuore a prevalersene a suo vantaggio senza licenza del Sovrano. Maraviglioso, perchè laddove un uomo audace pur si sarebbe spaventato, in avendo a'suoi disegni incontrato difficoltà ne'Regj Ministri; Monsignore da timido divenne ardito, a usurparsi sopra di una Chiesa Regia que'dritti del suo Sovrano, pe' quali se gli eran legate le mani, coll'essersegli impedito il *Regio Exequatur* alla lettera venuta di Roma. Maraviglioso sopratutto, perchè invece di riportarne gastigo, n'ebbe un bel regalo.

——et tamen alter
Si fecisset idem caderet sub judice morum.

Era successor del Signor *D. Girolamo Arena* nella carica di Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio uno de'più chiari soggetti che abbia la Sicilia, *D. Isidoro Terrana*, che inoggi pur trovasi colà sollevato a que'sublimi posti, a cui la rara sua dottrina l'han condotto. Questi sentendo, come Monsignore usava delle soverchierie sopra i dritti del suo Sovrano; non solo perchè s'era posto a esercitare di fatto una giuridizione che non gli competea in una Chiesa di Regio Padronato; ma quel ch' è peggio, perchè si era burlato del *Regio Exequatur* che segli era dinegato, onde veniva ad essere inabilitato a muoversi di un passo; fece una fortissima rappresentanza al Vicerè di quel tempo, con cui gli espose che la Chiesa di *Girgenti* sin dal principio della sua fondazione avea goduta l'immediata Regia Protezione per esser di Padronato Regio, senzachè fusse stata mai da verun Vescovo visitata nel temporale amministrato da quel Capitolo, sotto titolo di Sagra Distribuzione; ma solo visitata dal Visitator Regio. Aggiunse, che alla pretensione del Vescovo essendo sopravvenuta la lettera di Roma, e dimandatosene il *Regio Exequatur*; se gli era impedito dal suo Predecessore Sig. D. Girolamo di Arena, *per avervi conosciuto lesione del Real dritto*: e che ciò non ostante, si era avanzato il Vescovo *in pregiudizio del Real Dritto ab immemorabili visitante la succennata Chiesa, e in disprezzo del Regio Exequatur che non avea ottenuto*, a promulgare Editti di Visita. Perlaqualcosa dimandò le opportune providenze perchè restasse nel suo vigore la Regia autorità, e che il Vescovo rimettesse le cose nello stato di prima, senza fare altre novità: e che *per riparo del*

(a) *Sommar. num. XXI.*

del disdoro fatto alle Regalie, se gli dovesse fare una buona ammonizione. (a) Così parlavano i Regj Fiscali che intendeano la natura delle Regalie, i dritti del loro Sovrano, lo stato della Chiesa *Girgentina*.

A questa rappresentanza corrispose il Vicerè con ordine al Vicario Generale, che più oltre non passasse nella incominciata visita, perchè arebbe fatto esaminar l'affare controvertito da una Giunta di quattro Supremi Ministri a ciò destinata. (b) Il Vescovo che si avvide di quel che ragionevolmente dovea temere da que' Supremi Ministri, non parendogli verisimile, che per parte del loro Sovrano, non avessero dovuto mostrar qualche risentimento se non per la visita tentata nella Regia Chiesa, almen perchè egli in disprezzo della Regalia si fusse burlato del *Regio Exequatur*, e temendo ancora dell'evento delle sue pretensioni, che già da due Fiscali del Regio Patrimonio, Uomini de' più chiari che avesse la Sicilia, si eran dichiarate contrarie a' dritti del Sovrano; stimò d'inorpellar la cosa, e a quella Giunta espose, di non aver giammai preteso voler rivedere i conti del suo Capitolo in tutto ciò che godesse per liberalità de' Sovrani, e che fosse compreso sotto il Regio Padronato; ma soltanto per gli effetti e rendite lasciategli dalla pietà de' Fedeli, che colà vengono col nome di *Sacra Distribuzione* appellati; e che la Visita si era da lui cominciata in vigore del Concilio di Trento, e non già della lettera della Sagra Congregazione. (c)

Trattatosi l'affare furon que' Supremi Ministri discordi di opinione, perchè due tennero a favor del Vescovo contro della Regalia, due a favor della Regalia contro del Vescovo: e giustificando e quelli e questi il lor sentimento, e' diedero a due a due distinto il lor parere. (d) I due però che tennero a favor del Sovrano, tuttochè fussero stati di accordo ne' fondamenti, ambedue sostenendo che il Vescovo non potea visitare, e che dovesse mortificarsi, col farsegli cassare quell'Editto col quale avea la Visita incominciato in virtù de' decreti del Concilio di Trento e in dispregio del *Regio Exequatur*; furon però discordi in quanto che un di essi stimò, che il Vescovo arebbe potuto proseguir la visita, riformando l'Editto, e dichiarandosi di voler visitare per facoltà avutane da' Regj Visitatori: laddove l'altro considerando con finissimo giudizio, ch'e' non se gli era dimandato parere, s'e' potesse o no visitare il Vescovo in vigore di ordini Reali, ma se potesse o no visitare in virtù del Concilio una Chiesa, che si volea far credere che non fusse dell' eccettuate dal Concilio, se non che *pro rata* de' suoi beni; fu di parere che la Maestà del Re, si potesse servire di destinarvi Regio Visitatore, a tenore di ciò che si era praticato da' Serenissimi suoi Predecessori. (e) Tutti e quattro però si unirono di sentimento in consigliando al Vicerè, che su di questo punto e' dovesse darsene par-

R 2

(a) *Somm.num.* XXIII. (b) *Somm.num.* XXII. XXIII. XXIV.
(c) *Somm.num.* XXV. (d) *Somm.n.* XXV. XXVI. (e) *Somm.n.* XXVI.

parte al Sovrano, perchè col Reale suo Oracolo decidesse la lor parità, in un punto che riguardava le sue Regalie. (a)

Fu questa loro risoluzione ben degna del supremo grado ch' e' teneano fra Regj Ministri, perchè come la Regalia de' Padronati *omnes alias præcedit, maximumque jus appellari debet*(b), vedendosi che l'hanno chiamata, *onor del Regno* nelle lor leggi i Re di Spagna, pregiandosene col dire, *esta mayoria y honra han los Reyes de España*(c); stimaron perciò, che trattandosi dell'onor del Re, non altri che il Re medesimo dovesse prescrivere ciò che stimasse dicevole per conservarlo e mantenerlo: perchè neppur tra privati le materie che riguardano il proprio onore, si posson trattare co' Procuratori, che per qualunque amplissima facoltà che abbiano da' loro principali; mai non han quella di mettervi mano. E invero la Storia parlando dell' Imperadore Arrigo e di Pietro Re di Aragona di una maniera da svituperar la lor memoria, per avere vilmente ceduto le prerogative de' Regj loro Padronati (d); e' si avvidero, che non ad altri che al Sovrano toccava a decidere, s'e' fusse o no dell'onore suo l'accordare al Vescovo di *Girgenti* una facoltà che si era di tanto peso, d'aver fatto nascere una parità tra di loro: perchè due avean creduto, che non vi fusse interessato l'onor del Sovrano, per non aver creduto che la Chiesa *Girgentina* fusse di Regio Padronato, e due altri ch'e' vi andasse dell'onor del Re, perchè realmente e' si trattava di cosa che a Regio Padronato competea.

Ogni uomo ragionevole da questi fatti argomenterebbe, che avendo il Presidente del Regno sentito come il Vescovo si fusse burlato del Regio *exequatur*: che avendo veduto come alle sue domande e' si erano opposti due Fiscali uomini degnissimi: che avendo conosciuto, che de' quattro suoi Consultori, due avean tenuto per le Regalie del Sovrano e due per le pretensioni del Vescovo, ma che tutti e quattro erano stati uniformi nel sentimento di doversi ricorrere all'Oracolo Reale; e' si arebbe dovuto gettare dalla parte del Sovrano, volendo entrare a decidere dove non potea decidere: o alla peggio, ch'e' si sarebbe attenuto alla consulta di dar parte di tutto l'occorso alla Maestà del Padrone, perchè e' determinasse quel ch'e' si avea a fare. E pur la cosa non andò così:

Victrix causa Diis placuit sed victa Catoni.

mercecchè non solo ch'e' non aspettò a tenor della Consulta, che dal Sovrano se gli prescrivesse la regola da tenere in un punto cotanto dilicato; che anzi da se lo decise, e lo decise contro la Regalia del Sovrano: nel che diede quel buon Signore in un manifestissimo abuso della sua potestà. Egli è vero, che qualche volta e' si habbian preso i Vicerè l'ar-

(a) *Somm. num.* XXVII.
(b) *Vide Fras. de Patr. Reg. Indiar. cap.* 1. *num.* 22.
(c) *L.* 18. *tit.* 5. *par.* 1. *apud eund.*
(d) *Apud eund. Fras. ibid. cap.* 1. *num.* 25.

l'arbitrio di decider le parità de' loro Confultori (a), quando e' fiefi trattato di cofe che riguardaffero materie di grazia, nelle quali corre la regola: *in dubio pro reo refpondendum*; ma laddove e' fiefi trattato di cofe di giuftizia, e'fi fon dati de' Miniftri aggiunti a dirimerla: di guifa che s'e' non fi aveffe dovuto avere altra idea di quefta caufa, che di una privata caufa, tra un Vefcovo e il fuo Capitolo; a ciafchedun di effi competea il diritto di dimandargli: perchè la parità nata tra Dottori, ella non fi può decidere fe non de' Dottori: ed e' fi potrebbe con giuftizia ricufar per fofpetto un Vicerè, qualora e'volefse fu delle parità de' Dottori decider da se folo di cofe che non fon della fua profeffione, contro l'antico detto:

Quam quifque norit artem in hac fe exerceat:

tanto più che chi entra a decider di una parità, ha da far molto più che coloro da' quali nacque, dovendo fra le due opinioni che hanno ugual fondamento di ragione, fcegliere la vera: il che fi è cofa certamente difficile per non dire impoffibile a chi non è del meftiere, e fpezialmente nelle materie giuridizionali, nelle quali e' non riefce a ognuno di fapervi troppo pefcare.

Ma il fatto fta, che in quefta caufa e' non fi avea già a vedere, fe un Vicerè potea dirimere una parità; ma se potea recedere dall'uniformità de'pareri de'fuoi Configlieri, che aveangli pofto in mano i fondamenti delle difcordi lor opinioni, non già perchè tra le due oppofte e'doveffe fcegliere quella che più piacciuta le foffe; ma sì bene perchè dell'una e dell'altra ne avefse a dar parte al Sovrano: nel qual cafo, a volervi metter mano al dir di Tacito, e'fi è, *arcana Imperii tentare* (b). Quindi non ha guari effendofi dalla Maeftà del noftro Sovrano commeffa a tre Giudici deputati in Sicilia la caufa tra i *Fulci* e gli *Agatbi*, da' quali comechè fi fufse decifa, pur fi era detto, ch'e' fene faceffe relazione al Sovrano: avendo voluto quel Vicerè farn'efeguire il giudicato, non dando luogo che fene facefse la determinata relazione; da quefta Corte a confulta di quefta Suprema Giunta di Sicilia, e'fi ebbe per un attentato quel che fi era colà fatto, e' fi ebbe per non fatto, e fi ordinò che fi tornaffe a fare.

Che fe fopra le cofe de' privati e' non ha e non può avere un Vicerè la facoltà di tor loro la più bella confolazione che poffa avere un fuddito, qual fi è quella di fentirfi dar torto o ragione dal proprio Sovrano, quando per le dubbiezze della legal difciplina, incerti i Regj Miniftri delle loro opinioni furon di parere, ch'e' fi doveffe ricorrere, non più alle leggi morte, ma alla legge viva, che fi è la voce del Sovrano; e che farebbe quando e' fi trattaffe di una caufa che riguardaffe il Sovrano fteffo in una delle più dilicate Regalie della fua Corona, e che colui che n'è l'Amminiftratore, di fatto fenza fentirlo nel voleffe fpogliare? Hanno i Vicerè *Regalia omnia*, non già *in dominium*; ma bensì *in ad-mini-*

(a) *Vide de Fran. decif. 252. num. 6.* (b) *Tacit. lib. 1. Annal.*

ministrationem, eaque alienare vel alteri concedere probibentur, (a) non ostante *l'alter ego*, che si suol mettere nelle lor cedole, come dicea il Re Filippo, *por autorizar en publico la persona del Virrey*; (b) non già per metter mano *in his quæ soli Principi conveniunt*, (c) e nelle cose ch'e' si appartengono *a la majoria y bonra de los Reyes*. Per la qual cosa avendo quel Vicerè dichiarato in una causa, la di cui decisione dal Sovrano aspettar si dovea, ch'e'si era di parere che non se gli convenisse una prerogativa che pur se gli convenia per un Regio suo Padronato; e'si venne dall'Amministratore delle Regalie del Re, ad alienarsene una, e a concedersi la *mayoria y bonra de los Reyes* a chi non si potea concedere, per toglierla dal Sovrano senza l'espresso suo consenso. Adunque nell'essersi al Vescovo conceduto quel che se gli concedette, si fecero due cose singolari per un Regio Ministro. La prima, ch'essendosi la decisione di quella causa rimessa al Sovrano, tuttochè e' non avesse potuto mettervi mano l'Amministratore delle sue Regalie; ad ogni modo e' ve le pose, e ve le pose per alienarle dal Sovrano. La seconda, ch' essendosi dichiarati per la Regalia, prima due Regj Fiscali, ed indi due Supremi Consiglieri, che vuol dire quattro Togati; e' si venne a tener più conto de' due che se l'eran dichiarati contro, che de' quattro che se l'eran dichiarati a favore. Or leggasi tutta la Storia Giuridizionale, e se si truova un altro esemplo, in cui concorrendo tutte coteste circostanze siesi deciso a favor della Ecclesiastica Giuridizione, contro la Reale; dicasi poi se atroce o no sia la maniera, colla quale il nostro Sovrano è stato spogliato non solo delle prerogative di un Regio suo Padronato, ma sin anche del titolo di Padrone.

Che se poi si considererà quel che farem per dire in appresso, e'si troverà che il fatto rendesi via più atroce per le ragioni che si addussero, e pe' fatti che si ebbero per veri da quei due Ministri che consigliarono a favor del Vescovo, sulla falsa credenza, che il Sovrano non era Padrone della Chiesa di cui era certamente Padrone. Dalla stessa atrocità però, con cui fu il Re spogliato delle sue prerogative, nasce la giusta scusa pe'Regj suoi Ministri che vi contribuirono, e spezialmente per quel degnissimo Signore che ne rappresentava le veci: il quale quanto era illustre e chiaro per le gloriose sue militari gesta, delle quali vivrà eterna sempre e invidiabile la fama e il merito presso del suo Sovrano; tanto era poco esperto nelle materie giuridizionali. Poichè essendosegli dato a credere, che nelle pretensioni del Vescovo di *Girgenti* affatto e'non vi andava dell'interesse del Re(d); ma ch'e' si trattava dell'impertinenza di un Capitolo, che scandalosamente si volea opponere alle giu-

(a) *Vide Mastrill. de Magis. lib.* v. *cap.* vi. *num.* 40. *pag. m.* 149.
(b) *Vide Fras. de Reg. Patr. Ind. cap.* xxvi. *a num.* 37.
(c) *De Ponte de Potest. Proreg. tit.* 1. *num.* 2. *pag. m.* 3.
(d) *Sommar. num.* xxv.

giuste domande del proprio Pastore; regolandosi perciò colla tenerezza della sua coscienza e coll'illibatezza dell'amabilissimo suo costume, credette vero quel che non era, per decidere quel che non dovea: e in vero s'e' non fusse stato ingannato ne' fatti, e' non potea fare più laudevole decisione di quella che fece, in ordinando che il Capitolo si sottomettesse al suo Pastore: dacchè furon riputate indegnissime calunnie, quelle ch'erano giustissime ragioni, ma troppo malamente maneggiate per parte del Capitolo. Egli non potea far più di quel che fece per non errare, avendo in quella Giunta chiamato a consiglio uno Ecclesiastico, alla di cui cura era raccomandata tutta la maggior mole delle Supreme Regalie del Sovrano: ed avendogli questi dipinto con oscurissimi colori il malavventurato Capitolo *Girgentino* (a); e' potè ragionevolmente supponere così vero ciò che gli venne da lui suggerito, che potesse esser sicuro di non errare facendo quel ch'e' fece, perchè non era verisimile che stasse poco informato de' diritti del Sovrano, colui che dovea starne informatissimo, per averne la maggior parte in custodia. Ma come l'errar nel fatto è proprio degli uomini, quindi e' non si può chiamar colpa l'errore, e per questo diciamo:

Scimus & hanc veniam petimusque damusque vicissim.

E per questa ragione peravventura e' van di accordo tra di loro gli Scrittori, nel sostenere che contro i diritti de' Sovrani la scienza de' loro Ministri *non sufficit nec officit* (b); perchè sovente si disperdono più per difetto ed errore di chi gli sostiene, che per mancanza di salde fondamenta da sostenerle, spezialmente quando vi entra per mezzo il Confessionale, come accade nelle materie giuridizionali.

Monsignore, che si vide in pena del *Regio exequatur* da lui violato, regalato di una decisione con cui contro del suo Sovrano si era decisa la parità in un punto di tanta gelosia; pensò che se ne facea qualche altra, non gli sarebbe mancato chi sempre a favor suo e contro della Regalia si sarebbe tenuto. Nè in ciò punto restò ingannato: perchè laddove si era protestato, di non voler visitare se non i beni di privata origine, e non già quelli di Regia Dote, che si fu il motivo per cui avea ottenuto il favorevole rescritto; ciò non ostante e' visitò e beni privati, e dote Regia: e se vi fusse restato qualch' altra cosa a fare, e' sarebbe stato per visitare sino il Sepolcro de' Ruggieri, di Guglielmo, di Federico, e di tutti i Sovrani Padroni della Chiesa *Girgentina*, se vi ci si fussero trovati. Ma e' non si sà che per questo vi fusse stato chi reprimesse in lui l'abuso ch'e' facea di un ordine ottenuto colla maniera cotanto per lui singolare, e cotanto per lo Sovrano atroce. Altro non gli restava a fare, se non che negare al Re il Regio Padronato sopra la Chiesa di *Girgenti*; e per coronar l'opera, e coprire un passo niente dritto con un passo

(a) *Scrittur. del Contrad. fol. 5.* (b) *Vide latè apud Fras. de Reg. Patron. Ind. cap. 95. a n. 66.*

passo affatto torto, gliel ha fatto negare, perchè non sene potesse dubitare per l'avvenire, pubblicamente colle stampe: e sta aspettando che il Sovrano sene dichiari contento, come quegli che non ha di che impacciarsi in una Chiesa di cui egli non è Padrone, e fu già fatta per carità da' suoi vassalli. Ed ecco come finalmente perdendo i Sovrani della Sicilia di tempo in tempo qualcheduna delle loro prerogative, per poca gratitudine de' Vescovi che gliele involavano, e per poca avvedutezza di chi gliele facea loro involare; e' si è arrivato al segno, che francamente oggi siesi stampato sotto gli occhi dell'istesso Sovrano, non solo ch'e' non abbia giustizia da mantenersi le prerogative de' suoi Maggiori in un Regio suo Padronato; ma ch'e' non possa senza ingiustizia, e senza usurparsi quel che non gli tocca, chiamarsi Padrone della Chiesa di cui è Padrone: e quel ch'è meglio, che Monsignore crede così chiara sua ragione, che poco meno e' non ha fatto una querela a' Supremi Ministri di questa Giunta di Sicilia, perchè abbiano con benignissima giustizia accordato tempo sopra tempo a chi se gli volea opporre per difender la Regia Causa. Da cotesta decisione dunque si rende vero quel che di sopra abbiam detto, ch'e' si truovi il dotto Contraditore in sito vantaggioso, più per fatal destino de' Sovrani, che per virtù del suo per altro gran valore.

Le ragioni a cui si appoggiarono i Regj Ministri, che tennero per lo Vescovo, sono le stesse con quelle da noi confutate nel dotto nostro Contradittore, la di cui scrittura è fatta quasi che tutta sul modello della lor consulta. Onde ci resta ora a far vedere, com'e' si fussero ingannati nel fatto que' Signori: il che fu facilissimo a succedere: perchè per parte del Capitolo che difendea le prerogative Reali, non si addusse per sostenerle quasi che niuna delle tante scritture e documenti, che oggi con infinito stento si son renduti palesi; e per parte del Prelato e' si pose in mostra quanto si credette per lui profittevole. Quindi è derivato, che a sostenere il Vescovo, abbia il nostro dotto Contradittore, che non ne avea bisogno, trovato spianata la via nella consulta de' due che si tennero a pro del Vescovo, che si è una nobilissima allegazione *in jure & in facto* a di lui favore; laddove noi ch'eravamo nella necessità di essere illuminati, non abbiam trovato nella consulta fatta per le prerogative del Sovrano, se non che accennate con gravità Senatoria e con grandissima brevità le fondamenta vere e certissime da potervi lavorar sopra. Prima però di passare a mettere in chiaro i fatti, di cui non ebbero contezza que' Signori che questa causa decisero; e' ci bisogna rischiarare il vero senso della dimanda di Monsignore, per bene intender la forza della loro decisione: il che si è riserbato a questo luogo, perchè essendoci tra lo scrivere, troppo tardi capitati i documenti che faceano al caso, non credevamo di poterla confutar prima con quel vigore, che speriamo di rigettarla ora.

E' fa dunque di mestieri di metter per base certa e sicura, che in Sicilia, quan-

quando si trattò di questa causa; e' non si dubitò che la Chiesa *Girgentina* fosse di Regia Dotazione, e che come tale non potesse esser visitata ne' fondi di dote Regia. Il Vescovo quando pretese visitarla, dichiarò di conoscerla da' Re dotata, ed esente dalla sua Giuridizione per quel che riguardava il temporale della Regia dote: essendosi espressamente protestato ch' e' non volea visitare le rendite de' Regj Fondi. (a) Tutti e quattro i Ministri furon d'accordo e conformi nel crederla da' Re dotata (b), e sopratutto i due che tennero per lo Vescovo: perchè nel principio della loro consulta, per far vedere al Vicerè che le pretensioni del Vescovo non eran contrarie alle Regalie, prima di entrare a darvi il loro parere; gli diedero a comprendere che non vi andava dell' interesse del Re, perchè il Vescovo si era dichiarato ch'e' non volea visitare i fondi di dote Regia (c). Tutti e quattro convennero che non si dovesse visitare il Capitolo su de' conti delle rendite Reali, perchè tutti i documenti, su de' quali si appoggiarono nella loro consulta, non furono per le Reali rendite, ma bensì per que' beni che gli erano provvenuti dalla pietà de' Fedeli. (d) La disparità de' lor voti nacque, dall'aver due di essi creduto, che il Vescovo potesse visitare i beni di privata munificenza che colà si chiamano *Sacra distribuzione*, col motivo che questi non dovessero aversi per uniti a fare un tutto colle Reali rendite in una Chiesa che non credeano di Regio Padronato; dall' avere gli altri due creduto, che i beni di privata e di Reale munificenza facessero un tutto, e che perciò non potendo il Vescovo vedere i conti de' secondi, non potesse neppure impacciarsi a esaminare i conti de' primi in una Chiesa da essi creduta di Regio Padronato. (e) Il dotto Contradittore quì seguendo le vestigie de' Ministri della Sicilia che furon per lo Vescovo, non ha intrapreso di voler pretendere, ch' e' potesse visitare i fondi di dote Regia; ma bensì quelli di privata munificenza. Dalla *sacra distribuzione* comincia l'idea della nobile sua scrittura, nella *sacra distribuzione* finisce: e la *pastoral cura* del suo Prelato chiaramente dice, che si aggirava a doverla *esercitare visitando i fondi e l'impiego delle rendite ivi dette della sacra distribuzione di quella Cattedrale, lasciati dalla pietà de' fedeli (f)*. Finalmente que' pochissimi e vani documenti che da poco men che da due secoli a questa parte si sono addotti per lo Vescovo, parlan tutti della Visita per la *sacra distribuzione*, niuno per le rendite de' fondi Reali. (g)

Da queste premesse e' se n'ha a dedurre, che quanto da noi si è detto nel

S pre-

(a) *Somm. num.* XXV. *lit. B.*
(b) *Somm. num.* XXVI.
(c) *Somm. num.* XXV. *lit. B.*
(d) *Somm. num.* XXV. *lit. O. & P.*
(e) *Somm. num.* XXV. *lit. G. I. L. & num.* XXVI.
(f) *Scrittur. del Contradittore fol.* 1. & 24. *at.*
(g) *Ibid. fol.* 13. & *Somm. num.* XXV. *lit. O. P.*

precedente Capo, è così vero, che dagli stessi nostri Contradittori non si è posto in dubbio: di guisa che oggi non si ha già a vedere, se una Regia Chiesa per le rendite Reali sia esente dalla Giuridizione del Vescovo; perchè per tale la riconobbe l'istesso Vescovo di oggidì, per tale quanti Vescovi vi furono dal 1564. in quà, per tale tutti e quattro i Togati che in Sicilia diedero il lor parere sulle sue pretensioni, comechè due l'avessero sostenute, due le avessero rigettate. Adunque allorchè dimandò Monsignore che gli fusse lecito visitar la *sacra distribuzione*, senza toccare a' fondi Reali; la controversia si ristringea ad esaminare se una Chiesa di Regio Padronato esente dalla Giuridizione Vescovile pe' fondi di dote Regia, possa alla Vescovile Giuridizione divenir soggetta *pro rata* de' beni che da privata mano le provvengono.

A questo fine e' bisogna ricordarci delle massime nel precedente Capo assodate, che il Concilio non volle progiudicare a' Sovrani, e che i Sovrani non ebber mai voglia di farsi progiudicare dal Concilio nelle prerogative de' Regj lor Padronati: per le quali, nelle Chiese e luoghi Pii che godono dell'immediata loro protezione, o *jure Majestatis*, ovvero *loco gratiæ*; e' non può altra Giuridizione avervi il Vescovo, se non quanta gliene sia data dal Sovrano. Onde ne tireremo questa necessaria conseguenza, che ciocchè non volle e non avea ragione da fare un Concilio Universale a favor de' Vescovi contro le prerogative de' Sovrani; e' non si possa fare da qualunque privata autorità del Mondo. Di sortechè colui, che pretendesse che una Chiesa Regia, esente dalla Giuridizione del Vescovo, gli potesse divenir soggetta pe' legati che le sopravvenissero da mano privata; arebbe a confessare, che un privato possa dare a un Vescovo sopra una Chiesa Regia quella Giuridizione, che non gli potè dare un Concilio Universale. Or comechè una proposizione così fatta possa a chicchesia sembrare totalmente a ogni buon senso e a ogni dritto contraria; ad ogni modo servì di base alla decisione fatta in Sicilia contro il nostro Sovrano: essendosi avuto per vero, che una Chiesa di Regia fondazione fusse esente dalla Giuridizione Vescovile, sino a tanto che non avesse altri beni che di Regia dote; per contrario le venisse ad esser tantosto sottoposta, com' e' se le facesse qualche legato da un privato.

Egli è certo che a rigettare una tale opinione, e' potrebbe bastare l'averla proposta, e che l'affaticarsi a rifiutarla per via di ragioni, potrebbe sembrare un abusarsi della pazienza di chi legge; contuttociò ci vediam costretti a doverla crivellare nel vaglio della verità, e per l'autorità che le han dato i primi suoi inventori, che furono i due anzidetti Supremi Ministri della Sicilia, e per gli argomenti di cui si è avvaluto il dotto Contradittore, per sostenerla: affinchè si vegga come per diverse vie camminando:

Ille sinistrorsum, hic dextrorsum, unus utrique
Error; sed variis illudit partibus omnes.

per

per portargli a render singolare cotesto esempio, col quale e' si è fatta perdere al Sovrano una delle più belle sue Regalie.

Tutta la decisione di questo punto dipende dal vedere, se facendosi de'Legati a una Chiesa di Regio Padronato, vestano i legati la natura delle rendite Reali, ovvero le rendite Reali vestano la natura de' legati, o pure se ritengan la propria, senza confondersi l'una coll' altra? Quale su di ciò sia la opinione del dotto Contradittore, e' si è così difficile a rinvenire, quanto nel secondo capo è stato difficile a determinare qual ella fusse la sua opinione circa la natura e gli effetti della *immediata Regia Protezione*: poichè in tre luoghi della sua scrittura, vuol tre cose diverse, e l'una all' altra contraria. In uno, che le rendite Reali non possano per virtù di unione trarre a se per vestire una medesima natura le rendite de' privati, che portano il nome di *sacra distribuzione*. Nell' altro, che per virtù dell' unione le rendite Reali lascino la propria lor natura, e vestano la natura de' beni della *sacra distribuzione* a cui si uniscono. E nel terzo finalmente, che senza unirsi a fare un tutto, ritengano e quelle e questi la propria lor natura, perchè così in parte se non in tutto abbia qualche Giuridizione il Vescovo sopra le rendite di una Chiesa di Padronato Regio: che si è il centro, dove vanno a terminare le linee del dotto Contradittore: che non potendo contro i dettami del proprio suo sapere digerire, che un luogo di Padronato Regio abbia ad essere per lo temporale sottoposto al Vescovo, e dall'altra parte non dandogli l'animo di non compiacere al Vescovo che pur vi vuol fare qualche figura da Soprantendente; si è adattato con proposizioni tra loro contradittorie, a dar propria reale sussistenza alla *sacra distribuzione*, che pur non l'ha che mentale, perchè sopra di essa faccia poi e dica Monsignore: e in suo servigio fa tante false suppofizioni, quante gliene bisognano a dedurne le tre anzidette proposizioni.

Nella prima proposizione, colla quale vuole, che i Reali assegnamenti non possano confondersi e vestire una medesima natura co' legati de' fedeli; suppone che la Chiesa *Girgentina* non abbia avuto altro Reale assegnamento che la pensione datale dal Re Filippo sopra del Vescovado, da impiegarsela *in ornamenti, e fabbriche: e che i legati de' fedeli essendo destinati per celebrazione di Messe e quotidiane distribuzioni; quindi come di diversi sorti, ed a diversi fini applicati, non possan tra di loro confondersi, nè l'una vestir la natura degli altri*. (a) Questa supposizione è falsa, primieramente perchè non è vero che la Chiesa di *Girgenti* non abbia avuto da' suoi Re altro che la detta pensione, e l'abbiam fatto vedere nel primo capo. E' falsa in secondo luogo, perchè i beni ch' ebbe da' Re e da' fedeli son ben diversi in quanto all' origine, ma non diversi in quanto alla natura, perchè e quelli e questi sono di natura laicale. E' falsa in terzo luogo, perchè si scambiano in essa i mezzi col

S 2 fine:

(a) *Scrittur. del Contrad. fol. 19. in princip.*

fine: perchè e i Sovrani e i Privati, quelli colla fabbrica e cogli ornamenti, questi colla celebrazione delle Messe, ebbero con diversi mezzi l'idea di ottenere lo stesso fine di glorificar Dio in terra, per riceverne mercede in Cielo. (a)

Nella seconda proposizione, con cui vuole, che i beni di Real munificenza perdano per virtù dell' unione la lor natura, per assumer quella de' legati de' fedeli a cui si uniscono; suppone che la Chiesa e i legati de' fedeli precedano di gran lunga il tempo in cui il Re Filippo le assegnò la pensione: *e perciò che questa vestì la natura e qualità de' beni antecedentemente da' fedeli alla medesima lasciati*. (b) Questa supposizione è falsa, primieramente perchè non è vero che il solo Re Filippo avesse usato liberalità alla Chiesa *Girgentina*: e secondariamente, perchè non è vero che la Chiesa *Girgentina* avesse ricevuto l'essere e l' avere dalla pietà de' fedeli, prima che i Re vi voltassero gli occhi: avendo disopra fatto vedere, che i Re la fondarono e dotarono, in tempo ch' essi e non altri potea farlo.

Fermandoci per ora a queste due proposizioni, poichè della terza appresso parleremo, e' si vede che non si son potute accomodare in modo che contraddittorie tra di loro non fossero: perciocchè se nella prima si vuole, che i legati de'Fedeli non possano per virtù di unione vestir la natura della Real pensione, *come cose di diverse sorti, e a diversi fini destinate*; nella seconda poi si ammette, che non ostante che sieno *di diverse sorti e a diversi fini destinate*, la pensione reale per virtù di unione vesta la natura de' Legati de'Fedeli. E così una medesima ragione serve a fare che si uniscano e cambino di natura, quando e' si tratta di render servizio a Monsignore, e che non si uniscano e cambino di natura, quando e' si tratta di progiudicare a' dritti del Re: che si è poi una cosa un po' sconcia.

Se avessimo a fare con persona di nostra confidenza, noi le diremmo, che chi vuol risposta, uopo è che scelga tra le proposizioni contraddittorie di cui si vuole avvalere, una delle due per vera o per falsa: poichè in Loica s'insegna, che tutte e due non possano esser vere, e ciò fatto ci accingeremmo a soddisfarlo: perchè volendosi tener fermo e saldo alle sue contraddizioni, non si finirebbe mai. Ma perchè nel nostro dotto Contraddittore veneriamo fin anche le contraddizioni, noi non le terremo già per contraddizioni, ma bensì per sottigliezze d'ingegno: e perciò lasciandole religiosamente intatte, per poter ricavare il netto e il vero di cotesto tanto astruso difficile Problema che ci si è proposto a sciorre, s'ella possa divenir soggetta per privata autorità una Regia Chiesa che si suppone esente; ci volgere-

(a) *Vide Pir. in not. Eccles. Catanen. ex Roger. Diplom. pag. 520. col. 1. & pag. 521. col. 1.*

(b) *Scrittur. del Contrad. fol. 13. vers. Tanto più &c.*

geremo a cercar soccorso nel bisogno in cui siamo, alle Civili Istituzioni di Giustiniano, per bene intendere qual figura possan fare i Legati de' Fedeli nella Chiesa Regia di *Girgenti*.

Voll'e' quel Savio Imperadore, che *si quis in alieno solo, ex sua materia domum ædificaverit, illius sit domus, cujus & solum est*; e senza punto mettersi in pena, che la casa e il suolo fossero cose diverse e a diversi fini destinate, stabilì, che *materiæ Dominus proprietatem ejus amittit*: ed ecco qual e'ne renda ragione, *quia voluntate ejus intelligitur esse alienata, utique si non ignorabat, se in alieno solo ædificare* (a). Da questa estrinseca legal sua ragione sen' è poi ricavata un altra intrinseca e naturale; e si è quella che intanto debbe la casa cedere in benefizio del Padrone del suolo, perchè senza il suolo non potea farsi la casa, come quella che per legge di natura ha da aver le fondamenta in terra e non in aria: e su di essa si è fondata la generale massima legale, che *adjectum cedat subjecto, hoc est, rei sine qua esse non potest* (b), e che perciò *potestate rei nostræ, ea jure gentium acquirimus, quæ rebus nostris ita accedunt, ut iis cohæreant, atque ab iis trahantur* (c) *discreta manente earum substantia: sivè ita res alienæ rebus nostris junctæ cohæreant, ut iis quasi basibus innitantur; veluti quæ in solo nostro ædificantur, plantantur, feruntur: in tabulis aut chartis nostris pinguntur aut scribuntur: seu ita ut sint tanquam additamenta aut ornamenta rei nostræ &c.* (d).

Or per discernere nel punto controvertito tra noi e il nostro Contradittore, se i beni di dote Regia tirino a se i beni di privata munificenza, ovvero questi tirino a se quelli, ad effetto di conoscere se si abbiano da avere tutti per beni Reali, o pure per beni di Privati; e'non si ha a far altro, che cercare qual di essi stia *loco adjecti*, quale *loco subjecti*.

E che *loco subjecti* stia la Chiesa e per lei il Regio Padronato per le Reali rendite, e' non sene può ragionevolmente dubitare, dopo quel che si è detto, che molto prima che i Fedeli si avvisassero a darle del loro, di già si trovava da'proprj suoi Sovrani fondata nel materiale e nel formale: ond'è che i legati de' Fedeli *stent loco adjecti, & tamquam additamenta & ornamenta*, perchè le sopravvenero dopo che di già si trovava fondata e dotata da' suoi Re: *Sed potestate rei nostræ adjectum cedit subjecto, sive rei, sine qua esse non potest*; adunque i legati de' Fedeli, *tamquam adjecta*, dovettero cedere al Padronato Regio *tamquam subjecto, sive rei sine qua esse non poterant*: Mercecchè senza la Chiesa *Girgentina*, ch'era del Re, non arebbero potuto da per loro sussistere, come separati dalla sostanza sussistere natu-

ral-

(a) *Civil.Instit.lib.2.tit.1.de Rer.divis.§.30.*
(b) *L.XXIII.§.3.ff.de rei vindicat.*
(c) *Vide Vin.ad lib.11.Civil.Instit.lib.2.tit.1.§.20.*
(d) *Idem ibid.§.26.*

ralmente non possono gli accidenti; laddove la Chiesa era già in piè bella e buona prima che avesse de' legati da' Fedeli. Quindi è che come la casa fabbricata scientemente sul suolo alieno, si rende *potestate & beneficio rei suæ* del dominio del Padrone del suolo, non ostante che il suolo e la casa sieno di diversa spezie e a diversi fini destinate, e perchè si suppone a lui donato da chi fabbricolla, e perchè senza il suolo non si potea far la casa; così i Re della Sicilia acquistarono il dritto di Padronato su de' beni alla loro Chiesa dati, *beneficio & potestate rei suæ*, non ostante che fussero *di diverse sorti, e a diversi fini destinati*: e perchè si dee supponere, che al Padronato Regio fussero donati da chi scientemente situolli su di una Chiesa di cui i Re eran Padroni, e perchè senza la lor Chiesa, non poteano da per loro aver sussistenza: e perciò *tamquam adjecta cedere debebant subjecto*, e vestir l'indole natura e privilegio del subbietto, che lor diede sussistenza.

Egli è ben vero che questa virtù attrattiva del subbietto non è stata riputata cotanto efficace tra' Filosofi, quanto fra' Giureconsulti: poicchè narra *Plutarco*, ch'essendosi dagli Ateniesi religiosamente conservata la nave di *Teseo* fino a' tempi di Demetrio Falereo, *subtrahendo ligna vetustate cariosa, subiiciendo alia, ita ut cohærerent; facta est hæc navis, exemplum Philosophis disputantibus in ea quæstione, quæ de augescentibus dicitur, in qua navem illam ad hæc usque tempora eandem fuisse affirmant hi, illi negant.* (a) Nè potea essere altramente, essendo a' principj totalmente diversi appoggiati; quelli a credere ch' e' vi fusse qualche cosa di stabile e fermo nell'Universo, questi cioè i seguaci di *Democrito* e di *Epicuro*, a volere *omnia in fluxu*: talmente che neppur l'uomo di jeri fusse lo stesso coll'uomo di oggi, perchè dall'uomo continuamente sene separano menomi corpicelli, e menomi di continuo sen' aggregano, coll'aer che si bee, e cogli alimenti di cui si nutrisce. (b)

Ad ogni modo tutta la nobilissima famosa scuola della Romana Giurisprudenza, ritenendo l'esemplo della nave, all'affirmativa si attenne nella quistione di cui parla *Plutarco*: perchè considerossi che coteste due celebri Sette di Filosofi eran più discordi tra di loro in parole che in sustanza su questo punto: e che coloro che diceano, che la nave risfatta non fosse la stessa, dicean bene, perchè *numericè* non era la stessa: e che dicean bene anche coloro che la riputavano la stessa, perchè *specificè* era la stessa. Quindi è che si determinassero, a lasciarci questa general regola, che *cujus rei species consisteret, rem quoque eandem esse*

(a) τὰ μὲ παλαιὰ τῶν ξύλων ὑφαιρῦντες, ἄλλά δέ ἐμβάλλοντες ἰσχυρά καὶ συμπηγνῦντες ὅπως ὥςε καὶ τοῖς φιλοσόφοις εἰς τῶν αὐξόμενων λόγον αμφιδοξούμενων παράδειγμα τὸ πλοῖον εἶναι, τῶν μέν ὡς αὐτό, τῶν δέ ὡς ὐ τὸ αὐτὸ διαμένει λεγόντων. Plutar. in Thes.

(b) *Voyez Daniel Huet au Traitè de la foiblesse de l'esprit humain liv. 1. Chap. v.*

esse existimari : (a) e che l'uomo, la legione, il popolo, la nave, si dovessero sempre riputare gli stessi, non ostante che sene mutassero le parti, salva sempre la specie: e proseguendo l'esemplo della nave, diceano che non lasciava di esser la stessa, quando anche non vi restasse che la sola carena. (b)

Adunque seguendo noi la dottrina de' più chiari lumi dell'antica Giurisprudenza, potremo giustamente dire, che una Chiesa di Padronato Regio non perda la sua spezie, perchè di tempo in tempo si vada supplendo qualche cosa alla conservazione della sua spezie: ed essendo la sua spezie tale, che debba esser esente dalla Vescovile giuridizione, lo sarà sempre nel tutto e nelle parti, perchè il tutto e le parti son quelle che ne mantengono la spezie, che mai non può perdersi, se non perdansi affatto tutte le parti che la compongono, bastando a conservarla ogni menoma sua porzione, come la sola carena basta a conservare la spezie della nave: *non cujus partes pereunt, utique interitui obnoxium est, sed cujus omnes partes simul & eodem tempore pereunt*. (c) Laonde se la Chiesa *Girgentina* ricca tuttavia sussiste di copiose reali rendite, che ne sostengono il Regio Padronato e intatta la spezie; colui, che vorrà sostenere che non sia la stessa, e che abbi mutata spezie, come certamente la muterebbe ammettendovi ancorchè in parte la Vescovil giuridizione, sul motivo che qualche cosa di nuovo vi si sia aggiunto di carità e limosina; uopo è che si persuada contro la filosofia e il natural discorso, che l'uomo adulto non sia quello ch' era bamberottolo: dapoichè si vuole, che il più e il meno mutino la spezie, contro l'adagio delle scuole, che *plus & minus non variant speciem*: e bisogna che si dimentichi della giurisprudenza, da cui s'è insegnato: *rem eandem semper existimari, quoties eadem species consistit*, non ostante che di continuo sen' alterino le parti, che alla conservazione della spezie contribuiscono.

Tuttavia concedasi pure, che i fedeli abbian fatto co' loro legati mutar la spezie o sia la forma della Chiesa *Girgentina*; non per questo avrà fatto Monsignore acquisto di una giuridizione che non avea. E' ci s'insegna, che l'introduzione di una nuova forma nella materia presistente, non faccia perdere al proprietario di essa la ragione e i diritti della sua proprietà.

(a) *Vide celeberrim. Alphen. leg. Diges. de Judiciis 76. & cum ea concor. l. quid tamen ff. Quib. mod. usufr. aut usus amitt. l. inter stipul. §. Sacr. ff. de Verb. Obl. &c.*

(b) *Vide* Grot. *de* Jur. B. *ac* P. *lib.* 11. *in adnot. ad* Caput 1x.

(c) Θὐ γάρ δήπυθεν ὧ πάντα μέρη φθείρεται φθαρτόν ἐςιν ἐκεῖνο, ἀλλ' ὧ πάντα τά μέρι ἅμα καὶ ἐν ταυτῷ ἀθρόα κατά τόν αὐτόν χρόνον. *Philo de Mundo.*

tà (a) ; ma che succedendo l'introduzione della nuova forma con buona fede, quel che ne risulta resti naturalmente comune tra colui che ve l'introduce, e colui che somministra la materia presistente: *nam cum res constent materia & specie, tamquam suis partibus, si alterius sit materia, alterius species; sequitur naturaliter rem communem fieri, pro rata ejus, quanti unumquodque interest*. (b)

Applicando or questa regola al nostro caso, e' bisogna vedere che cosa sia nella Chiesa *Girgentina* la materia presistente, e quale la nuova forma introdottavi da' legati de' fedeli, per indi diterminare, *pro rata ejus, quanti unumquodque interest*, che parte vi possano avere i Sovrani, quale i Vassalli; quelli per aver somministrato la materia presistente, questi per avervi introdotta, credendo di poterlo fare, una nuova forma. La materia presistente somministrata dal Sovrano, si furon certamente i Sacerdoti che rappresentano la Chiesa *Girgentina*, e la forma antica di cotesta presistente materia ella si era, che tutti cotesti Sacerdoti dovessero essere totalmente impiegati al divino servigio a pro delle anime de' Sovrani del luogo Fondatori. La nuova forma che vi s'introdusse, ella si fu, che laddove i Sacerdoti di quella Chiesa egli aveano ad applicare i lor sacrifizj solamente per le anime de'Sovrani, le dovessero indi applicare altresì per le anime de' vassalli, che unirono i loro beni con quelli de' Sovrani, per avere in quella Chiesa comune l'uso de' sacrifizj, che vi si aveano a fare. Quindi dividendo a ciascheduno quel che gli tocca per ragione della introduzione della nuova forma, *pro rata ejus, quanti unumquodque interest*; troveremo che i Vassalli sopra i Sacerdoti della Chiesa *Girgentina* altro non guadagnarono se non che di aver l'uso di essi comune co' Sovrani, pe' santi sacrifizj, *pro rata* di quel che vi somministrarono: e come nella materia presistente e nella introduzione della nuova forma nella Chiesa di *Girgenti*, e' non pose nulla del suo il Vescovo; perciò neppur potea guadagnar nulla sopra quello degli altri: perchè *pro rata ejus quanti unumquodque interest*, dovendo ripartirsi il comodo della cosa sopra la quale la nuova forma s'introduce, non avea che pretendere, per non essersi in nulla interessato.

Or costoro che vogliono, che pe' legati da' Fedeli fatti a' Sacerdoti della Chiesa *Girgentina*, egli abbia fatto acquisto il Vescovo di una giuridizione che non avea; non possono per niun verso assegnar ragione di quel che dicono: primieramente perchè la materia presistente che sottopose il Sovrano alla nuova forma che v' introdussero i suoi Vassalli, non si fu già la sua Regalia per la quale i Sacerdoti della sua Chiesa erano esenti dalla Vescovile Giuridizione; ma ben vero l'uso de' suoi Sacerdoti, che ben si potea dividere co' suoi Vassalli, e non la

(a) *Vide apud Puffend. du droit &c. Liur.* IV. *Chap.* VII. §.x. *p.*632. *de l'edit. de l'an.* 1734. *de M. Barbeyrac.*
(b) *Vid. Grot. de jur. B. ac P. lib.*2. *cap.*VIII. §. 19.

la Real Preminenza che non può con essi tenersi in comune: di guisa che, quando anche si volesse supponere che il Vescovo avesse potuto per mezzo delle limosine de' Vassalli guadagnar qualche cosa sopra i Sacerdoti della Regia Chiesa, senza mettervi niente del suo; e' non arebbe potuto certamente guadagnarvi più di quelli che diedero del loro, cioè a dire l'uso de' Sacerdoti che si era somministrato da' Sovrani pe' santi sacrifizj; e non già veruna giuridizione sopra di essi, perchè mai da' Sovrani si era sottoposta la loro giuridizione e Regalia per materia presistente alla comunione accordata a' suoi Vassalli, ma sol tanto l'uso de' Sacerdoti.

In secondo luogo e' si mette per certo, che prima che vi fussero legati di Vassalli, era la Chiesa *Girgentina* per la dote Regia esente dalla Vescovile giuridizione: e' si è anche certo, che prima che i Vassalli facessero de' legati alla Regia Chiesa, non avea il Vescovo veruna giuridizione sopra i beni de' Vassalli del Sovrano: egli è certo altresì che quando i Sovrani e i Vassalli si unirono co' loro beni a possedere in comune l'uso de' Sacerdoti della Chiesa *Girgentina*, e' non vi contribuì niente del suo il Vescovo; donde dunque potea nascere, che sopra beni e persone sopra delle quali non avea prima veruna giuridizione il Vescovo, ve l'avesse acquistata, soltanto collo starsi colle mani in mano senza porvi del suo, aspettando che gli altri gli dassero l'uovo mondo? Se ne fusse fatta una tal dimanda, risponderemmo di non sapervi rispondere; ma e' può ben però stare che quel che non intendiam noi, l'abbia bene inteso, e il dotto Contradittore e i due Ministri della Sicilia; ad ogni modo perchè della lor opinione non han renduta palese la ragione, aspetteremo che ce l'assegnino in appresso, per rischiarar le tenebre della nostra ignoranza.

E invero se vorremo attentamente considerare quel ch' e' pretesero que' Fedeli co' loro legati nella Chiesa del loro Sovrano, troveremo che non fu altro che l'uso di cui si è testè parlato: e come l'uso si diffinisce *jus alienis rebus utendi, salvâ rerum substantia*; poteron bene colle lor limosine acquistarsi il dritto di usar della Regia Chiesa, ma non già di deteriorarne la sustanza, che si era l'esenzione dalla giuridizione dell' Ordinario: *Is qui fundi nudum habet usum*, insegna Giustiniano, *nihil ulterius habere intelligitur, quam ut oleribus, pomis, floribus, fœno, stramentis, & lignis ad usum quotidianum utatur: inque eo fundo hactenus morari ei licet, ut neque domino fundi molestus sit, neque iis, per quos opera rustica fiunt, impedimento; nec ulli alii, jus quod habet, aut locare, aut vendere, aut gratis concedere potest* (a).

Laonde tutto quel che poterono acquistar di dritto per se, e non per

T altri

(a) *Civil.Instit.lib.*II. *tit.*V. §.I. *& apud Puffendorf. liv.*IV. *Chap.*VIII. §.8. *&c.*

altri sulla cosa del loro Sovrano, unicamente si dovette ristringere, a poter usar della di lui Chiesa, de' di lui Sacerdoti, de' di lui sacri paramenti, *hactenus tamen ut domino fundi, molesti non essent*: come lo sarebbero stato pur troppo, se l'avessero voluto in parte svestire de' dritti della propietà che vi avea, sottomettendo quelli *per quos opera sacra fierent* a una giuridizione di più, per fargli essere soggetti e al Vescovo e al Sovrano, e per lui al Prelato che sopra di essi vi avesse destinato: e laddove non sarebbe stato lor permesso di vendere o di allogare l'uso che aveano in quella Chiesa o sia fondo Regio; e' sarebbe una cosa pur troppo strana, il volersi persuadere che vi avessero potuto aver dritto di toccare fino la propietà di chi n'era Padrone, per farvi nascere una servitù, da dividersi tra lui e il Vescovo, esercitandovi più autorità a benefizio di un terzo che non era mai entrato a parte nè col propietario nè cogli usuarj, che non ne aveano per se stessi su di quella parte del di cui uso godeano, in comune col Sovrano.

E' si trova scritto, che in comune godendo due fratelli l'uso e la propietà di una torre, dalla parte inferiore fabbricata di pietra, ma nella superiore costrutta di legni; e' venne voglia a un di loro di finirla tutta di fabbrica per renderla più sicura: al qual giusto disegno essendosi l'altro opposto, sene andarono a consulta da *Baldo*, che per tutta consulta lor rispose, *quod nisi ambo consentirent, non poterat vetus forma immutari, nec illi addi, vel detrahi*. (a) Che s'è così, come potrà Monsignore pretendere, che avendo il Re propietà e uso, e i suoi Vassalli uso solamente; abbian potuto questi, senza consenso del propio Sovrano, non già migliorare la condizione della Chiesa, in cui con lui aveano soltanto l'uso comune; ma sommamente deteriorarla, rendendola da libera soggetta? Il lasciamo a lui considerare, che in quanto a noi, staremmo per dire, che non vi è Sovrano, che volesse a così caro prezzo, a prezzo delle sue Regalie, permetter mai che un suo Vassallo facesse di tai doni alle sue Chiese, per fargli perdere con una cinquantina di ducati le più care gemme della sua corona, riducendolo a piggior condizione di qualunque privato, che *potestate & beneficio rei suæ*, può bene secondo ogni ragione migliorar di condizione; ma non già piggiorare a riguardo di ciò che si soprapone o si aggiunge dall'Uomo, dall'arte, dalla natura, alle cose di cui ha la propietà.

Delle due proposizioni contraddittorie dunque del nostro Contradittore, vedesi che nella ragione è vera la seconda, comechè falsa sia in quello che suppone. Vera nel voler che la pensione reale debba vestir la natura de' beni di privata donazione, perchè *tamquam adjectum cedere debet subjecto*; falsa nel supponere la Chiesa *Girgentina* fabbricata da' Privati, prima che i Re le dassero la pensione. Sicchè mettendo noi in iscambio di una falsa supposizione, la verità, che fusse stata da'Re fondata

(a) *Vide apud Brun. de augum. tom. 17. tract. pag. m. 359. col. 1.*

data e dotata, prima che i Fedeli si avvisassero di farle de' legati; potremo colla veneranda autorità dello stesso dotto Contraddittore tener per fermo, che se non per altro, almen per questo, che *adjectum cedere debet subjecto*, i legati de' Fedeli abbian vestita la natura degli altri beni di Regia munificenza nella Chiesa *Girgentina*: e che perciò fusse restata la Regalia del Regio Padronato intatta, senza che vi avesse potuto fare acquisto per virtù di tai legati il Vescovo di quella giuridizione che prima non vi avea.

Ma pentito poi di averci così illuminato, immediatamente cambiando pensiero, e'raccoglie in uno le due testè dette proposizioni, e ne forma una terza: in cui ponendovi per base un principio certissimo, l'accompagna poi, di tutte le suppposizioni false, che avea fatto prima, per dedurne conseguenze convenevoli a tali supposizioni; senza lasciar luogo a chi legge, di potere indovinare, qual realmente e daddovero sia la sua opinione nel punto controvvertito: in cui tutto a un tempo vuole e disvuole le medesime cose, lasciandoci un maraviglioso esempio di ciò che addivenir suole a grandi e dotti uomini, di restar traditi dalla propia dottrina, qualora e' si veggon costrutti a tradire il propio sentimento.

Proseguendo pertanto egli a parlar della Real Pensione, che testè avea detto, che dovesse vestir la natura de' beni di privata fondazione, e poco prima che dovesse ritener la sua senza confondersi con questi; soggiugne: *Del rimanente quando anche vero fosse, che per tal pensione, avesse fatto il Re acquisto del Padronato, ed avesse perciò la Chiesa goduta l'immediata Real Protezione*: (1) *non perciò sarebbe esente dalla visita del Vescovo la Sacra distribuzione, ma bensì il cennato reale assegnamento, la di cui unione non sarebbe di verun suffragio all'altra*: (2) *giacchè son quelli diversi beni, e a varj tra di loro usi applicati, e maneggiati da diversi Deputati e Proccuratori*: (3) *perciò la decantata unione, non potrebbe il menomo progiudizio al Vescovil dritto recare per tale innovazione*: (4) *pel testo* in cap. cum dilect. de Confirm. utili &c., & in cap. quia Monasterium de Religiosis Domibus, *ove chiaramente si dispone, che un Monistero, ch'era prima nel tenitoria di un Vescovo, unito poi ad altro in diocesi di altro Vescovo, non perciò perde la subordinazione del primo*: nam sic hujus loci ordinationem disponimus, ut tamen jura sua singulis Episcopis inviolata servemus (5) *Fagnan. in cap. de Xenodochiis eod. tit. n. 28. & 29.*

Trascritto così fedelmente il luogo della sua Scrittura, coll'avervi notato i numeri, che cader debbono sotto la nostra considerazione; e'ce ne bisogna stritolare un tantino il senso e le parole, usando noi quella licenza di cui si avvale Monsignore a stritolar la Reale Giuridizione, per pigliarsene quel che fa per se. La ragion vera, di cui e'si ajuta a sostener quanto e'dice, truovasi al *num.*(5) nelle parole che trascrive dal *Cap.*: *Quia Monasterium*, e si è quella, che dovendosi rendere ad ognuno ciò

che gli ſpetta; e' non ſi poſſa ſenza grande ingiuſtizia ſpogliar uno de' ſuoi dritti, per riveſtirne un altro.

Per vedere ſe queſta ragione propriiſſimamente applicata dal Sommo Pontefice al caſo propoſtogli, ſia ben anche applicata al caſo noſtro; e' biſogna ſapere, ch'e' vi era un Muniſtero ſottopoſto alla Dioceſi del Veſcovo di Nocera, che avea patito da nemico furore de' gran danni: ſicchè vedendolo impoverito e preſſo che rovinato, avviſoſſi il Santo Padre di unirlo al Muniſtero dell'Abate Agapito, ch'era della Dioceſi Sorrentina: e così fece, ordinando però che doveſſe reſtar ſottopoſto alla Giuridizione del Veſcovo di Nocera nella di cui Dioceſi ſi trovava; e non già al Veſcovo di Sorrento nella di cui Dioceſi era il Muniſtero a cui ſi univa: *quia Papa*, dice la Chioſa, *non intendit juri alterius derogare per ſuum privilegium*. Or egli ha tanto che fare queſto eſempio colla cauſa noſtra: quanto il Veſcovo di *Girgenti* coll' Abate Agapito: e non ſolo la ragione di quel *teſto* non è a favore del dotto Contradittore, che anzi gli è totalmente contraria, ancorchè ſi voleſſe metter per vero, ciocchè e' falſamente ſuppone. Vediamo s'è così.

E' ſuppone, che la Chieſa di *Girgenti* fuſſe tutt'opera de'Fedeli, prima che i Re le aveſſero fatto verun Reale aſſegnamento: Adunque come tale dovea eſſer totalmente al ſuo Veſcovo ſottopoſta, e per via d'innovazione, ſecondo il *Capitolo: quia Monaſterium*, non potea perdervi i dritti una volta acquiſtati. Mette poi nel numero (1) per ipoteſi, che una Chieſa, che era al Veſcovo totalmente ſottopoſta, poſſa divenir di Padronato Regio e godere l'immediata Regia Protezione, ſoltanto che un Re le facci un aſſegnamento. Or ſe e'vuole, come dice in un luogo della ſua Scrittura, che *l'immediata Real proteziane ſia tale, che per effetto della ſola parola* immediata, *viene ad eſcludere ogni altra giuridizione in quel luogo, che ha il pregio di una tal preminenza*, avvalendoſi dell'autorià del *Fagnano*; e dove ſarà più il *Capitolo quia Monaſterium?* dacchè abbandonandone la ragione, vuole che una Chieſa totalmente al ſuo Veſcovo ſuggetta diventi dal ſuo Veſcovo totalmente eſente, per virtù di un aſſegnamento che dal Re ſe le faccia?

Ma s'e'vuole, quel che a ſe ſteſſo contrario ſcrive in altro luogo, che *l'immediata Real Protezione* non eſcluda la giuridizione del Veſcovo in quanto alla viſita del Temporale, ma bensì dello Spirituale; e pure al par di prima getta per terra la ragione del *Capitolo quia Monaſterium*: perocchè un Veſcovo, ch'avea intera la giuridizione ſu di una Chieſa, la viene a perder per metà, poichè la perde a riguardo dello Spirituale, per l'innovazione che vi fa il Re colla ſua penſione, facendola diventar di Regio Padronato. Che però o voglia dire che l'immediata Real Protezione porti la totale eſenzione dalla Veſcovil giuridizione, o che la porti per metà, ſempre ſi diſtruggerà la ſua Ipoteſi dal *Capitolo quia Monaſterium*: perchè queſto vuole che l'unione non

poſſi

possi progiudicare in nulla al Vescovo ; e il dotto Contradittore, mette una Ipotesi, che secondo i suoi principj, o in parte ó in tutto ha da distruggere i dritti Vescovili, contro quello ch'egli stesso scrive nel *num.* (4) che *l'unione decantata non potrebbe il menomo progiudizio al Vescovil diritto recare, per tale innovazione*: quandocchè nel numero primo, ha detto, che una tale unione può far diventar di Regio Padronato una Chiesa che non lo era, per sottometterla alla immediata Reale Protezione, i di cui effetti son tali, che sebbene gl'interpetri a suo modo or ampiamente or limitatamente, non sarà mai vero, che non possino recar progiudizio a' dritti Vescovili; perchè sempre sarà vero, che o in tutto o in parte gli distruggano.

Laonde trovando noi l'ipotesi contraria alla ragione, e la ragione contraria all'ipotesi, nella terza proposizione del dotto Contradittore, composta di tutto ciò che falsamente avea supposto nelle altre due; cade ella naturalmente da se, perchè le mancano i fondamenti, la conseguenza che ne tira nel *n.*(a), che la Chiesa *Girgentina* comechè diventata fosse di Regio Padronato per godere della immediata Regia Protezione: *non perciò sarebbe esente dalla visita del Vescovo la sacra distribuzione, ma bensì il cennato Reale assegnamento*. Tentiam ora di far vedere, com'e' sia stato dalla propria dottrina tradito, coll'avvalersi di un'autorità, che se non ci fusse stata da lui somministrata, non ne aremmo saputo trovare un'altra più confacente al nostro caso, per sostenere i reali dritti.

E' si debbe in primo luogo osservare, che il Capitolo *quia Monasterium* non ha, come si è detto, che far nulla col caso nostro: perchè ivi trattavasi di unire due Monasterj, ch'erano in diverse Diocesi; e noi trattiamo di beni che provvengono da diversi fonti, a fare una sola rendita. Ivi trattavasi di due Vescovi, de'quali avea ciascheduno i suoi dritti sopra il Munistero della sua Diocesi; e noi trattiamo di un Re e di un Vescovo, tra'quali si contende a chi de'due spetti il dritto di soprantendere a una Chiesa, l'uno all'altro vicendevolmente negando, ciò che da ambidue vicendevolmente si pretende. Ivi trattavasi di due Munisterj, che prima dell'unione erano a due diversi Vescovi sottoposti; e quì si tratta di beni diversi, sopra de'quali prima di confondersi tra loro, il Vescovo non avea alcun dritto: Ivi trattavasi se per l'unione di due Munisterj potesse il Papa progiudicare a' dritti di uno di que'due Vescovi; se quì si tratta, se una Chiesa possa per ragione di beni, che da diversi fonti le provvengono, o divenir soggetta laddove prima era esente, o restar esente laddove era soggetta in progiudizio o di chi la pretende soggetta o di chi la pretende esente. La seconda cosa, a cui si debbe badare, si è che intanto il Sommo Pontefice nell'unione di que' due Munisterj volle, che non ostante l'unione, il Munistero di Nocera restasse sottoposto al Vescovo di Sorrento: perchè prima dell'unione, quel di Nocera vi avea giuridizione e non quel di Sorrento: e perciò re-

regolando quella unione colle massime di una santa giustizia, non volle levare al Vescovo di Nocera quel che avea, per darlo al Vescovo di Sorrento: per non ispogliar l'uno di quel ch'era suo, affin di vestir l'altro di quel che suo non era, contro ogni dritto e ragione.

Ciò posto, lasciando noi il caso del *Capitolo quia Monasterium*, e prendendone la ragione, discorriam così: se la Chiesa *Girgentina*, secondo falsamente suppone il dotto Contradittore, era tutta già fondata e dotata dalla pietà de'fedeli, prima che i Re le facessero alcun assegnamento; ell'era dell'intutto alla Vescovile giuridizione sottoposta: ma per la ragione del *Capitolo quia Monasterium*, al dritto una volta acquistato dal Vescovo sopra una Chiesa neppure il Papa arebbe potuto progiudicare, unendola a un' altra: dunque neppure potrebbe progiudicarlo un Re, col farle una donazione, per toglierli se non in tutto almeno in parte la giuridizione che prima interamente vi avea. Credo che questo sia un argomento nelle forme, a cui aremmo pensato a rispondere più colla pratica che disotto rapporteremo, che colla teorica; se nelle forme ci si fusse dal dotto Contradittore proposto. Voltianci ora dalla parte del Re, per cui si mette per principio la verità, e non un fatto chimerico; e il troveremo molto più strignente, che non a favor del Vescovo, e diciam così. Se la Chiesa *Girgentina* era già tutta fondata e dotata dalla munificenza Reale, prima che i Fedeli le dassero delle limosine; ell'era totalmente dalla Vescovile giuridizione esente, perchè di Padronato Regio e sotto l'immediata Regia Protezione; ma per la ragione del *Capitolo quia Monasterium*, non può neppure il Papa progiudicare a' dritti una volta acquistati dal Re sopra una sua Chiesa coll'unirla a un altra: adunque molto meno potrà fare un privato colle sue limosine, ciocchè non può fare colla somma sua autorità il comun Padre e Pastore. Laonde com' e' si è certo che la Chiesa *Girgentina* sia di Regio Padronato, sia *Cappella Regia*, da'suoi Sovrani fondata, dotata, e ritenuta sotto l' immediata loro protezione; e' sarebbe a mio credere la più strana cosa del Mondo, che un privato con quattro bajocchi di limosine, le avesse da far perdere que'privilegj di esenzione, di cui dovea godere, e di cui godono dapertutto anche per autorità e privilegio del Tridentino Concilio i luoghi che sono sotto l'immediata Regia Protezione, che si è poi qualche cosa meno del Regio Padronato.

Se Monsignore coll'Illustrissima sua autorità arriverà mai a persuadere per vera al Mondo questa stupenda sua dottrina di nuovo conio e fresca data, che una Chiesa totalmente al Vescovo sottoposta, possa dalla di lui giuridizione o in tutto o in parte sottrarsi, soltanto che se le facci un dono da un Re: e che una Regia Chiesa, dalla Vescovil giuridizione totalmente esente, possa al Vescovo divenir soggetta, soltanto che un privato slarghi la mano ad assegnarle qualche ducato per limosina di Messe all'anno; al certo che avrà fatto una gran pruova a farsi credere; e un altra grandissima a rovinar tutte le Chiese del Mondo Catto-

tolico: perchè niun Vescovo vorrà doni da' Sovrani per le loro Chiese, per non perderne la giuridizione; e i Sovrani non permetteranno che i Privati faccian de' legati alle lor Regie Chiese, per non avere a dividere le loro Regalie co' Vescovi. Ma non sappiamo se gli altri Vescovi del Mondo pensino così sottilmente come Monsignor nostro; sappiamo sì bene, che il dotto suo Avvocato, non ostante la prodigiosa lettura e cognizione di libri di cui va fornito, non ha potuto trovare un Autore, o un esemplo a cui appoggiare le belle sì ma troppo nuove sue idee: tantovero che dubitando di non poterle spacciare a credenza, è ricorso a un altro argomento, che in luogo di migliorare la sua mercatanzia, e' sembra che la piggiori.

E' vuole nel *n.*(3) che i beni della Sagra Distribuzione non abbian vestita la natura de' Reali assegnamenti, perchè per quelli e per questi, e'vi ha altri Deputati, altri Procuratori. L'argomento è ottimo, ma gli manca soltanto la maggiore e la minore. La maggiore dunque dovea esser questa: ove da diversi Superiori ad amministrar beni, diversi Deputati si destinano, uopo è dire che i beni sien diversi, e che gli uni non abbian che fare cogli altri: la minore poi; ma nella Chiesa di *Girgenti* da diversi Superiori, diversi Deputati e Procuratori, a' fondi Regj, e alla Sagra Distribuzione si destinano; adunque &c. Se così ci si fusse proposto l'argomento, noi aremmo conceduta la maggiore, ed aremmo negata la minore; e al dotto Contraddittore toccava il peso di provarcela: ma com'egli ha ben conosciuto che non arebbe potuto provarla, uscendosene come si suol dire per lo rotto della cuffia, ha posto per principio ciò che dovea venire in conseguenza; e noi in conseguenza siam costretti a negargli principio e conseguenza: perchè nella Chiesa di *Girgenti*, chi destina i Procuratori e Deputati a riscuotere le rendite de' Regj Fondi, destina altresì i Deputati e Procuratori a riscuoter le rendite della Sacra Distribuzione: dal che non può dedursi, che tutte sì fatte rendite non si confondan tra di loro a fare una sola massa o sia una sola somma di danajo; ma bensì che colui che a riscuoterla varj Deputati e Procuratori destina, il faccia per maggior cautela e comodità. Che se dalla diversità de' Procuratori e Deputati si avesse a ricavare, che le somme ch' essi riscuotono, non compongano la massa delle rendite di chi ha il dritto di riscuoterle; bisognerebbe dire che nella Chiesa *Girgentina* e' vi si trovasse un mostro spaventevolissimo di certi beni, che nelle loro rendite, avessero sette diverse nature, e sette diverse propie particolari sussistenze, per fare con tante sussistenze e nature una cosa snaturale: perchè le rendite de' fondi Regj, della Sagra Distribuzione, della Cappella di S. Gerlando, della Cappella di S. Maria delle Grazie, della Cappella di S. Antonio, della Cappella del Purgatorio, e finalmente della Sagra Missione, han tutte diversi Deputati e Procuratori a riscuoterle; ma tutti però sono a questo effetto dal Capitolo destinati, e di tutte le rendite, ch' essi riscuotono, si compone quella che chiamasi Mensa Capitolare. Ed e' fa ma-

maraviglia che il dotto Contraddittore, che in questa causa si è avvaluto del *Capitolo quia Monasterium*, che non vi ha che fare, perchè qui non si tratta di unione di Chiesa a Chiesa; non siesi accorto ch' e' vi ha un altro *Testo Canonico*, che vi cade a pelo, perchè in esso si tratta di unione di rendite a rendite, che si è il caso nostro, con cui ciò che sembrò congruo e ragionevole in Sicilia, si diffinisce per incongruo in queste parole: ***Incongruum est unam eandemque Ecclesiæ substantiam, duplici quodammodo jure censeri***. (a) Ed a chi non piacesse questa Canonica disposizione, e'ne potrebbe cercare un'altra all'Imperador *Giustiniano*, per informarsi, con qua' termini bisogna parlare, quando e' si tratti dell'unione di rendite a rendite, per non perdere il tempo ad applicarvi le distinzioni tra unione *æquè principaliter, & accessoriè*, ove con una parola e' si può dire che si confondono a fare un tutto di una medesima natura: come quel savio Imperadore ce l'insegna dov'e' parla di peculio unito a peculio, nel caso di un figliuol di famiglia, che diventa padre di famiglia. Mercecchè dopo avere a' figliuoli di famiglia accordato il privilegio di testare del lor peculio quasi castrense, esentando il lor testamento *a querela inofficiosi*; soggiugne: *Sed hoc obtinere oportet, donec in sacris parentum suorum constituti sunt hi; qui quasi castrense peculium possident; si enim sui juris efficiantur, proculdubio est, eorum testamentâ, & pro ipsis rebus, quas antea ex quasi castrensi peculio habebant, posse de inofficioso querelam sustinere: cum neque nomen peculii permanet*, sed aliis rebus confunditur, & similem fortunam recipit, *quemadmodum & cæteræ res eorum, quæ in unum congregantur ex omnibus patrimonium* (b). Come dunque il peculio quasi castrense d'un figliuol di famiglia, che diventa padre di famiglia: *nec nomen peculii retinet, sed aliis rebus confunditur*, a costituire un solo patrimonio; così qualora il peculio de' privati va a unirsi a' beni patrimoniali del Sovrano: perde il nome di privato peculio, *& similem fortunam recipit* co'beni Reali a'quali si unisce.

Legganfi pure tutti e quanti li Scrittori, che parlano di unione di cose a cose, o fatte dalla natura, o dalla legge, o dalla man dell'uomo; che tutti si troveranno uniformi nel dire, ch'ella uguaglia tutto ciò che congiugne, e che mette in una stessa condizione il tutto e le parti, o sian le membra di cui il tutto si compone: e che le distinzioni da'Dottori trovate tra l'unione che si fa *accessoriè*, e l'altra che si fa *æquè principaliter*; sia stata da essi inventata a sol oggetto di esaminare quando e come si perda o non si perda il dominio sopra la cosa unita, per acquistarsi al Padrone della cosa, con cui si fa l'unione: perchè tutti han supposto, che la cosa unita, e quella a cui si unisce fussero a diverse persone per diversi titoli sottoposte ed addette, tra le

(a) *Cap.Cognovimus 30.cauf.11.quæst.12.*
(b) *L.ultim.Cod.de Inoffic.testam.*

le quali bisognava trovare qualche espediente per accordarle; sopra il prodotto da tali unioni derivato, che o non si potea o non si volea dividere, nè possedere in comune (a). Dal che si deduce, che nell'unione delle rendite, che si ricavano dalla Sagra Distribuzione con quelle che si hanno da' fondi Regj, non può valersi Monsignore dell' anzidetta distinzione, perchè non è applicabile al caso nostro: per ragione, che Monsignore, prima che sene facesse l'unione, non avea alcun dritto sopra i fondi Regali, nè sopra i beni de'privati: e perciò, come si è detto disopra, dall' unione de'beni de'privati con quei del Sovrano e' non si avea a vedere, che profitto n' avesse a ricavar Monsignore; ma bensì quale utile sen' avesse a ricevere da coloro, che de'loro beni fecero unione: dalla quale, quando anche fussero stati di ugual condizione i Vassalli col Sovrano; senza il consenso di tutti coloro, che concorsero nell'unione, non si potea da un terzo acquistar servitù sopra la cosa unita: essendo regola certa, che *unus ex Dominis communium ædium servitutem imponere non potest.* (b)

E invero se Monsignore vorrà torsi la maschera, e non inorpellar la verità a voler sostenere quel che pretende; uopo è che confessi, ch'e'vuole una servitù in una Regia Chiesa, senzachè l' abbia acquistata per niuna delle legittime vie, per le quali si acquistano. Poichè s'egli è vero, che *Servitutum non ea natura est, ut aliquid faciat quis .... sed ut aliquid patiatur, aut non faciat* (c); quelche e' vuole, si è, che 'l Re *patiatur*, che abbia sua Signoria Illustrissima nella sua Regia Chiesa parte di quella giuridizione, ch'è tutta del Re; e che 'l Re *non faciat*, che sieno dalla Vescovile giuridizione esenti quelle persone, che totalmente n' erano esenti per l' addietro. Or come quando si ha a far con privati, per acquistare una servitù; *pactionibus, atque stipulationibus id effici debet*, (d) o pure con un lungo e non interrotto possesso; qualora poi si tratta di voler imponere servitù alle cose, che riguardano i Sovrani, e' non sen' hanno a cercare le maniere dal corpo della ragion civile; ma bensì dalla ragion dell'armi: mercecchè i Sovrani non conoscon titolo, per cui si possa mettere delle servitù sopra le Regalie, delle quali per forza e non per ragione possono essere o in tutto o in parte spogliati.

Quando leggiamo, che Monsignore per dimostrarsi attento alle Regalie del Sovrano, protestossi in Sicilia, ch'e' non volea già visitare i beni di Regia dotazione; ma soltanto la Sagra Distribuzione; e' ci vien voglia di rinnegare il sottilissimo Scoto con tutte le dilicate sue distinzioni, che han dato base e fondamento a mille nuovi legali aforismi in questa causa, che tutti si son ridotti a far perdere al Sovrano ciò

 che

(a) *Vide Puffendorf.lib.4.cap.7.§.9.Du Droit &c.*
(b) *L.2.ff.de servit.* (c) *L.xv.ff.de servit.*
(d) *Civil.Instit.lib.2.tit.3.§.4.*

che se gli dovea, per dare al Vescovo ciò che non se gli conveniva: perchè finalmente poi delle rendite uscite dalla Regia mano o dalla mano de' privati, non ne possiam formar quella idea, colla quale e' ci si soglion far concepire le particole elementarj del Mondo Cartesiano: che seguendo le leggi del moto una volta lor impresso, allorchè dal masso della intera materia in cubica figura furon divise, vennero poi da se ad aggiustarsi così bene, che arrivarono a comporre i varj distinti vortici del Sole, della Luna, delle Fisse, e che so io; di guisa che potesse dir Monsignore di voler fare un viaggio per lo Mondo di Cartesio, per assicurarsi s'e' vadano a dovere l'elementari sue particelle nel vortice della Luna, senza toccare a quelle del Sole, quando e' volesse andare a visitare la Sacra Distribuzione, senza punto impacciarsi de' fondi Regj: come se uscite le rendite dalla mano Reale e dalla privata, si fossero tra loro divise e disgiunte nella Chiesa *Girgentina*, per formar di se due vortici l'uno di rendite Reali della Soprantendenza del Re, un altro di rendite private raccomandate alla vigilanza di Monsignore, per non farle muovere con qualche scorrezione. Le rendite e i danai e' non son già cose atte ad errare, ma bensì atte, e lo son pur troppo, a far errare: e perciò sopra di esse non ha che fare la Pastoral cura del Vescovo; e il distinguere tra rendite e rendite, si è un giucherello di parole inventato in servigio di Monsignore: poichè a non volersi far gittare la polvere agli occhi, e' bisognava conoscere, che l'esenzione che hanno le Chiese Regie, si è per le persone che le servono: e che perciò la quistione si riduceva a vedere, s'e' poteano i privati col far de' legati alle persone esenti dal Vescovo e al Sovrano subordinate nella Chiesa in cui servono; sottoporle a colui da cui erano esenti, per far nascere in un Vescovo quella giuridizione, che senza l'opera loro e' non potea avere sopra persone alla Reale Giuridizione sottoposte: e questo poi si è il parlar chiaro, e il dire al pan pane e alla gatta gatta.

Se que' Supremi Ministri, che si fecero sorprendere dalle parole di Monsignore per consigliare a suo favore, avessero badato un tantino al vero lor senso, e non già all' orpello; e' si sarebbero certamente accorti, che si volea da essi una cosa contro ogni ragione, da non potersi accordare, senza mostrarsi affatto pellegrino nel dritto Canonico e Civile. Arebbero conosciuto che la Regalìa essendo individua, e' non si potea al Vescovo accordar la visita sopra i Sagri Ministri della Regia *Girgentina* Chiesa pe' Legati de' Fedeli, senza dargli in progiudizio del Sovrano esercizio di giuridizione dove non potea averla, sottomettendogli quelle persone, che per Regalìa del Sovrano erano unicamente al Sovrano sottoposte. Arebbero conosciuto, che se per disposizione Canonica vera si è la regola, che *exemptio competens Ecclesiæ principali, competat etiam membris, granciis, & aliis dependentibus, ac accessoriè unitis, quæ de mensa dici possunt: cum reputen-*

tentur res & prædia ipsius Ecclesiæ principalis, (a) come quella ch' è nata dall'autorevole decisione di Bonifacio VIII. che dicea: *per exemptionem Ecclesiæ concessam, ipsa Ecclesia, & ipsius Monachi, vel Canonici, Clerici etiam, & Conversi perpetuoque Oblati, intelligantur exempti*; (b) molto più dovea aversi per esente la Sagra Distribuzione, o per dir meglio i legati de'Fedeli acquistati dalla Chiesa esente, che *non tantum de mensa dici possunt*, ma che *mensam ipsam constituunt*.

Ad ogni modo come que' Signori si dichiararono di avere attentamente considerato il merito di questa causa (c), e' ci bisogna con attenzione esaminare l'unico e solo fondamento, su di cui si appoggiarono, che si fu un luogo del *Van-Espen*: che non sappiamo quanto si troverebbe contento di vedersi allegato, per far decidere colla sua autorità, che un Capitolo esente per lo temporale dalla giuridizione del Vescovo, gli potesse divenir soggetto, soltanto che arrivasse alla sciocchezza di accettar un legato Pio: poichè crediam fermamente, che un Capitolo esente si contenterebbe di rifiutare ogni gran legato, quandochè per acquistarlo, se l'avesse a guadagnare colla perdita della sua esenzione: e se n' aremo i documenti a tempo, ne daremo un illustre esemplo nel Capitolo *Girgentino*, ch'ebbe il cuore di rifiutare de'legati, perchè se gli eran lasciati colla condizione di render poi conto della sua amministrazione al Vescovo.

Adunque que'Signori e con essi il dotto Contradittore, per dimostrare che i legati fatti da'Fedeli alla Chiesa *Girgentina* non avessero vestita la natura de'beni di dote Regia, per poter godere della medesima esenzione; si avvagliono di queste parole di quel valentissimo uomo: *Quia tamen Ecclesia quæ eximitur principaliter erat conventualis vel Collegiata, censetur quoque exemta uti talis: & per consequens illi soli exemti, qui ad eam sub illa qualitate spectant . . . . illud quoque propositum fuit Concilii, ut exemtio Canonicorum aut Regularium non extenderetur ad ea, quæ Canonicis aut Regularibus sub alia qualitate competunt*. Indi argomentano così: *Se dunque gli effetti della Sagra Distribuzione non avrebbero potuto appartenere a tal Cattedrale* sub illa qualitate del Regio Padronato, *che avrebbe tal Chiesa dalla visita esentata; non avrebbe potuto chiamarsi* exemta uti talis *dall'ordinaria Vescovile Potestà*. (d) Or comechè il luogo del *Van-espen* abbia tanto che fare col punto ch' era in quistione, quanto la Storia di Monna Tessa che incantava la fantasima; pure si troverà direttamente contrario al proposito per cui si adduce, se non contentandoci delle poche parole che sene trascrivono, aremo la pazienza di leggere, a qual proposito e' le scrisse. V 2 A Bo-

(a) *De Luca de jurisd.disc.25.num.4. & cum eo tota pragmat. Seges apud Amostazo de Causis Piis tom.2.lib.6.Cap.3.num.50.& seq.*

(b) *Capit.per exemptionem de privil.in 6.* (c) *Som.n.xxv.in princip.*

(d) *Scrit.del Contraditt. fol.19.at. vers.Quindi risulta.& Som.nu.xxv. lit. I.*

A Bonifazio VIII. fu dimandato, se per l'esenzione conceduta a una Chiesa Conventuale, come s'intendevano esenti tutte le persone che le spettavano come a Chiesa Conventuale; e'si dovesse aver anche per esente chi vi facea da Parrocchiano. Ed e'rispose di no: *quo ad ea quæ ad curam Parochianorum spectant*. Or dalla lettura di quella Decretale si scorge, che il dubbio al Pontefice proposto, fu per una Chiesa di quelle che si concedeano a' Regolari *non pleno jure*, ma colla sola giuridizione *in temporalibus*: e la differenza tra le Chiese concedute *pleno jure*, e le altre colla sola giuridizione *in temporalibus*, era perappuntto questa, che nelle prime e' poteano i Frati destinarvi per Parrocchiano un di loro; nelle seconde e' vi si avea a destinare dal Vescovo un Prete a presentazione de' Frati. Ecco come ciò si spiega da un dottissimo Chiosatore della Ragion Canonica: *Adnotandum in Ecclesiis, quas pleno jure Monachi vel Canonici Regulares possident, eos posse Monachos instituere, qui plebem regant*, cap.21. extra de privil. . . . *quod si in temporalibus tantum Ecclesiæ Monasteriis subsint, & si in dictis Ecclesiis* Parœcia *consistat, in illis tamen non Monachus, sed Presbyter & Cappellanus ab Episcopo ad præsentationem Monachorum institui debet, per quem populus regatur*; cap,1.de Capell.Monach. *in quo Capitulo agitur tantum de Ecclesiis, in quas Monasteria vel Capitula jus tantum habent in temporalibus.* (a) Per la qual cosa avendo il *Van-espen* considerato il caso a Bonifazio proposto per una di coteste Chiese non concedute *pleno jure*, ma soltanto *in temporalibus*; ottimamente potè dire, che quelli soli s'intendevano esenti, *qui sub illa qualitate Ecclesiæ Conventualis ad eam spectabant*; ma non già quelli che *ad eam sub illa qualitate non spectabant*: come si era il Prete che vi dovea far da Parrocchiano, che certamente *ad Ecclesiam Conventualem sub qualitate Ecclesiæ Conventualis non spectabat.* (b) Quindi e'ci s'apre la via a bene intendere, perchè e' vi avesse voluto una Bolla di Paolo V. a far godere l'esenzione dalla giuridizione Vescovile al Parrocchiano, che nella Chiesa *Girgentina* dal suo Capitolo si destina: poichè la cura delle anime non competendo al Parrocchiano in quella Chiesa *sub illa qualitate* di Regia Chiesa; *per exemptionem Ecclesiæ concessam* non si dovea intendere esente *quo ad Parrochianorum curam*: e perciò quando dal Capitolo si dimandò al Sommo Pontefice l'unione e incorporazione di quella Parrocchia alla Mensa Capitolare per aumento della Sacra Distribuzione; uopo fu che col consenso del Vescovo e coll'autorità della Santa Sede n'ottenesse l'esenzione *cum facultate instituendi et destituendi Presbyterum*, che si è la caratteristica delle Chiese esenti *pleno jure*: non potendo per ragione della esenzione, di cui godea il Capitolo per le cose che riguardavano la Regia Chiesa come Regia Chiesa, goderne per la

(a) *Francisc.Floren.ad caus.16. qu.2. in fin.* (b) *Vide Van-espen Jur. Eccl.par.*III.*tit.*12.*c.*V.*n.*32.*&* 35.*ex cap.cum Cappella,& n.*37.

la cura delle anime, che *sub illa qualitate* non se gli apparteneva. La regola dunque che dal luogo del *Van-espen* si ricava, si è la stessa che noi qui sopra abbiam rapportato, che tutto ciò che al luogo esente si appartiene *ratione loci*, goda la medesima esenzione che il luogo a cui appartiene; ma quelle cose, le quali al luogo *ratione loci* non appartengono, non godano l'esenzione di cui gode il luogo esente. Laonde, come la Sacra Distribuzione si è tanto appartanente alla Chiesa *Girgentina*, che di essa si compone in buona parte la di lei Mensa Capitolare, e soltanto appartiene a' di lei Sacri Ministri, perchè i di lei Sacri Ministri a lei si appartengono; debbe perciò la Sacra Distribuzione godere di quella medesima esenzione, di cui gode la Chiesa co'di lei Ministri che la servono.

Per bene applicare adunque l'autorità del *Van-espen* al punto controvertito, e' non si avea a vedere *cujus qualitatis essent bona*, ma bensì *sub qua qualitate* a'Sacri Ministri della Chiesa *Girgentina* si appartanevano; ed allora si sarebbe con lui detto, che come data l'esenzione a una Chiesa Conventuale, *censetur exemta uti talis, atque per consequens illi soli exemti qui ad eam sub illa qualitate spectant*; così data l'esenzione a una Chiesa Regia, si debbe credere esente come tale, e in conseguenza esenti coloro che a lei *sub illa qualitate* di Regia Chiesa le appartengono. Di guisa che manifestissimo è l'equivoco preso dal dotto Contradittore e da que'due Supremi Ministri che tennero per lo Vescovo, in applicando la dottrina del *Van-espen*, a metter differenza tra rendita e rendita nel patrimonio di una stessa Chiesa: cosa mai da quel valentuomo sognata: perocch'e' non parlò che della differenza, che può cadere tra persone e persone in una medesima Chiesa, per ragione della cura che possono avere di cose che alla Chiesa non appartengono. *Hinc*, soggiugne quello Illustre Scrittore, *tam Regulares quam Canonici exemti, si administrationem aut curam habeant hospitalium .... aliorumque locorum non exemtorum; rationes tenentur reddere Episcopo, eique subiici, in his quae ad dictam administrationem pertinent*: (a) che vale a dire, che l'esenzione reale dà l'esenzione soltanto nel luogo, e in ciò che riguarda il luogo esente; ma non produce già la personale, per cui uno potesse esser esente, quando fuori del luogo esente e' si prendesse l'Amministrazione di cose che al luogo esente non appartengono: perchè allora viene ad esser sottoposto a colui che ha la giuridizione del luogo non esente. Ed e'ci sembra di aver con ciò dimostrato, che l'autorità del *Van-espen* siesi direttamente contraria a chi l'avea contro di noi rapportata, giucando su degli equivoci, e dandoci nuovi motivi da lagnarci, che in questa Causa siesi troppo maestrevolmente scritto dal dotto nostro Contradittore, senza mai darci diffinizione delle cose che tratta; poichè noi aremmo desiderato, ch'e'ci avesse un po' diffinito, che sorta di esenzione sia quella, di cui si ha a godere nella Regia Chiesa: locale, o personale?

(a) *Vide Van espen ubi supra cap.* VI. *n.* XXX.

nale? per dimandargli poi: se vi si ha a goder della locale, come può volere che le cose, che al luogo appartengono, debban essere al Vescovo soggette per le persone che l'amministrano? Se della personale; come può volere, che le persone che lo servono, stieno al Vescovo sottoposte pe' beni che vi maneggiano? E così non aremmo scritto tanto, per far vedere di non intender neppure i termini di una cosa, sopra della quale si è appoggiata la consulta a favor del Vescovo (a).

Che se poi si consideri la domanda fatta dal Vescovo ne' proprj suoi colori, si troverà, ch' e' per leccare un tantino di giuridizione nella Chiesa esente, volea fare un tale miserabile stritolamento della Reale Prerogativa, da ridurre una cosa bellissima a un nonnulla; poichè volendo visitare la Sacra Distribuzione per quella parte che composta fosse de' Legati de' Fedeli, e' n' avea a levare le rendite che vi si erano applicate dal fondo Reale della Fiera, e da' legati de' Canonaci: mercecchè come i legati fatti alla Regia Chiesa da' suoi Canonaci non possonsi considerare come atti di mera liberalità, ma come una giusta e necessaria restituzione: avendo essi restituito alla Regia Chiesa, ciò che dalle rendite della Regia Chiesa era loro sopravanzato; ritennero i lor legati la natura delle Regie Prebende e Fondi donde furon ricavati. (b) Inoltre e' si aveano a dedurre dalla Sacra Distribuzione le rendite della Parrocchia, alla Mensa Capitolare incorporata *pleno jure*: e quel che poi vi fusse restato di legati di Fedeli, arebbe dovuto esser esposto alla economia e soprantendenza di Monsignore. Chi non vede, che coll'accordargli sì poca cosa, si viene a far torto al Sovrano, e ingiuria a Monsignore? torto al Sovrano, perchè si vuol far passare per la trafila la sua Regalia: ingiuria a Monsignore, perchè se gli attribuisce tanto ardente disiderio d'impacciarsi un tantino su di quelle poche povere rendite, che resterebbero per la sua soprantendenza, quanto non ebbe di sete colui che gridava: *Pater Abraham, mitte Lazarum, ut intingat extremum digiti sui, & refrigeret linguam meam?* Ma lasciamo star ciò, che finalmente sarà cosa più da stupire che da confutare, che l'esenzione delle Regie Chiese si abbia a dividere per terzi e per quinti tra il Sovrano e il Vescovo; e passiamo ad altro.

Tuttochè siesi bastevolmente fatto da noi vedere, che nell'unione de' legati pii colle rendite reali (per parlare con propietà dovremmo servirci della voce *confusione*); ad ogni modo e'ci piace di avvalerci della distinzione solita applicarsi all'unione di Chiesa a Chiesa, per ispiegar l'unione di rendite a rendite. Puossi dunque una Chiesa unir con un'altra o *subjectivè sive accessoriè*, o pure *aequè principaliter*. Quando e' si tratta di unione accessoria, la Chiesa che si unisce spropiandosi di tutto quel che avea di suo, (c) piglia i diritti, la natura, le consuetudini e i privilegj

(a) *Somm. num. xxv. lit. C. & lit. I.*
(b) *Vide apud Fras. de Reg. Patr. Ind. cap. 3. a num. 14.*
(c) *Capit. recolent. 3. de Stat. Monachor. & ibi glossograph.*

gj della Chiesa a cui si unisce (a). Quando accade unione *æquè principaliter*, ed allora le consuetudini, gli statuti, i privilegi più speciosi ed ampli, di cui una delle due Chiese gode; si trasfondono, e rendonsi comuni all'unione che si è fatta di ambedue (b).

Tra queste due sorte di unioni, scelga Monsignore qual più le piaccia; per applicarla all'unione delle rendite Reali e de'legati de' Fedeli; che sempre avrà contro alle sue pretensioni tutta la scuola de'pratici Canonisti: conciossiachè s'e'vuole, che i legati de' fedeli sensi uniti alle rendite Reali *accessoriè & subjectivè*: ed in quel caso e'non si potrà dubitare, che dovendo l'accessorio seguir la natura del suo principale; debbano i legati de'fedeli vestirsi della natura e de' privilegj de' beni di Regia dotazione. Ma s'e'vuole, che l'unione siasene fatta *æquè principaliter*; e sarà pur anche lo stesso: perchè essendo più speciosi i privilegi de' beni di Regia dotazione com'esenti dalla giuridizione Vescovile, che non quelli de' privati che vi sono sottoposti; vestiransi questi della indole de'privilegi e delle consuetudini delle Reali rendite. Tuttavia come queste evidentissime ragioni poco si prezzeranno da Monsignore, s' e' non si facci parlare un *Prospero Fagnano*; bisogna pur questa volta far vedere com'e'non sia niente prospero per lui. Narra e'dunque, com'essendo nato dubbio, se un Padronato di origine laicale si dovesse reputar Laicale o Ecclesiastico, perchè coll'andar degli anni, delle tre parti di cui componeasi, era divenuto, mercè la liberalità di altri Compadroni, per due parti Ecclesiastico; si determinò, che si dovesse aver per laicale, per questa verissima ragione, ch'essendo stato *a principio totum Laicale, & postea ex donatione compatronorum effectum pro duabus partibus Ecclesiasticum absque illius consensu; æquum non est, ut nulla ejus culpa laicus Patronus privetur libertate præsentandi*. Donde poi dedusse questa general massima, che *in præjudicialibus mixtum assumit naturam ejus simplicis, per quod jus alterius non tollitur* (c). Venga ora Monsignore con chi il sostenne, ad ammaestrarci, come un Padronato di sua origine totalmente Regio abbia potuto senza consenso del Sovrano esser progiudicato nelle sue prerogative dalla unione de'beni che di tempo in tempo vi si sono accoppiati per liberalità de' suoi Vassalli, che non poterono mischiare le private loro rendite colle Regie, di una maniera da fare *ut mixtum assumeret naturam ejus simplicis per quod jus alterius tolli deberet*. E venga il nostro Contradittore a farci vedere con tutta la sua dottrina, com' e' non sia stato atrocemente il nostro Sovrano spogliato de' diritti del suo Padronato, dopo che se gli è dato torto da' suoi Ministri, in un pun-

(a) *Vide Oldrad. consf. 257.*
(b) *Capit. Medicam. 77. dist. 1. & passim apud Pragmat.*
(c) *Vide apud Fag. ad Capit. cum propter de jur. patron. num. 40. 41. 43. 61, &c.*

punto, per cui se gli sarebbe dato ragione fino da un Auditor di Rota in Roma.

Ma giacchè ci troviamo il *Fagnani* alla mano, e' non bisogna licenziarlo, senza che ci dia qualche altro lume, da far comprendere un po' meglio a Monsignore la natura della Regalia. Racconta egli, che in tre capitoli dell' istromento della fondazione dello Spedale di Sant' Onofrio di questa Città, e' si era stabilito da' laici suoi Fondatori *inter cætera, ut illud tamquam opus spirituale & dicatum ad cultum divinum; esset sub protectione & obedientia Ordinarii, ita ut posset illud suo arbitrio visitare, ad hoc ut omnia fideliter administrarentur*: e in fatti fu dal Cardinale Aquaviva visitato. Indi a qualche tempo e' si pensò a farvi una Chiesa, e alle limosine de' Fedeli aggiunse l'Arcivescovo anche le sue, *& Ecclesiam fundarunt sub invocatione Sancti Honuphrii*. Nel gittarsi però la pietra fondamentale, a boce di popolo si gridò: *Viva il Re*. Ciò bastò, perchè la Chiesa si fusse creduta fondata sotto l'immediata protezione del Re, perchè il Re sene chiamasse Protettore, vi destinasse Regj Delegati, Amministratori, Ufficiali, Cappellani, Confessori, Predicatori &c. Questa cosa si è poi tale, da non incontrare il gusto del dotto Contradittore, poichè egli non vuol dare a' Re immediata Regia Protezione *jure Majestatis* pe' luoghi ch'e' fondano, se espressamente e' non se la riserbino scritta in pergameno: e i Re l'accordano *loco gratiæ* a' loro Vassalli, sol tanto che gridino in fondando un luogo Pio: *Viva il Re*. Quanto è bella la generosità de' Re, quanto è brutta la parsimonia de' privati!

A capo a qualche tempo pretese il Cardinal Caraffa visitare l'Ospedale già fondato espressamente sotto la sua ubbidienza; ma e' trovò alle sue visite chiuse quelle porte che altra volta avea trovato aperte il Cardinale Aquaviva: e la ragione, per cui trovò questa renitenza, si fu, che l'Ospedale dovea godere della medesima esenzione, di cui godea la Chiesa posta sotto l'immediata Regia Protezione. Chi voglia sapere tutte le circostanze che indi susseguirono, potrà leggerle negli Autori a' quali ci rimettiamo: (a) e per noi basti, che l'Ospedale e la Chiesa, mercè l'unione e la Regia Protezione, sieno inoggi dall' Arcivescovil Giuridizione affatto esenti. E senza dilungarci ad esaminare quali circostanze concorreano in quel caso a favor del Vescovo contro del Sovrano, per una Regia Protezione così bizzarramente accordata, e per una unione espressamente contraria al diritto già da lui acquistato sopra dell' Ospedale; lasciamo agli uomini di giudizio a determinare con un tal esemplo innanzi gli occhi, s'e' si possa accordare a Monsignor nostro, ch' e' visiti nella Regia Chiesa que' beni, sopra de' quali mai non fu nè a lui nè a' suoi Predecessori accordata veruna espressa subordinazione, e che si trovano

(a) *Apud Fagnan. ad cap. 3. de relig. domib. num. 17. apud Capon. discept. 134. num. 15. tom. 3. Chioccarel. tom. 15.*

vano uniti alle reali rendite destinate a' Sacri Ministri della Regia Chiesa.

Questa pratica però non è singolare per lo Regno di Napoli, ma ricevuta anche nella Sicilia, in quella Sicilia *dove liberamente* si dice pubblicato il Concilio di Trento. Perchè essendosi cinque Ospedali uniti in un solo, pure non ostante che tre di essi fussero stati al Vescovo soggetti e perciò sempremai da lui visitati, e due alla immediata Regia Protezione raccomandati; e' si credette che interamente dopo l'unione dovesser restare tutti dalla Vescovil giuridizione esenti, per la regola, che *in tali unione privilegia data uni, competunt etiam alteri: & si sunt contraria, meliora & favorabilia conservabuntur*: (a) o come dicono altri Canonisti: *quoad visitationem, Ecclesia unita alteri, gaudet exemtione Ecclesiæ cui unitur*; (b) *quia priviligium magis dignum trahit ad se privilegium minus dignum* (c).

Del resto, per finire una volta di rispondere alla strana ma fortunata pretensione di Monsignore, che la Sacra Distribuzione non vesta nelle Regie Chiese la natura delle rendite Reali, per divenir esente dalla Vescovil sua giuridizione; gli vogliam suggerire brevemente quattro altre cosucce, che cadono puntualmente sulla Sacra Distribuzione. La prima, che sin da' tempi di Ferdinando II. si ebbe per vero, che tutto ciò che si dava alla Regia Chiesa, s'incorporasse al Padronato Regio, a far con esso un tutto da regolarsi a un modo: poichè avendo voluto un privato fare un legato alla Chiesa *Girgentina*, per fondarvi una Cappellania di suo Padronato; il Visitatore Regio, facendone relazione al Re, disse: *firmæ sum opinionis, Cappellaniam sive Altare, ad Regiam spectare collationem; quia Agrigentina Sedes de Regii est jure Patronatus*. (d) La seconda, che il Re Filippo II. credette sempre talmente a' Regj suoi Padronati incorporata ed unita e da' Vescovi esente la Sacra Distribuzione, che egli e non i Vescovi prescrivea la maniera come si dovesse regolare (e). La terza, che il Capitolo *Girgentino* abantico la credette talmente incorporata al Padronato Regio, che quando e' si trattava di ricuperare i legati de' Fedeli; usava a dire, che la sua cura nascea, *dal non voler pregiudicare i beni patrimoniali del Re*. (f) La quarta, che Monsignor *Traina*, che pur fu un uomo tra gli uomini, se avesse conosciuto, che la

(a) *Latè apud Francis. Costa Messanen. cons.* IV. *per tot. & præcipuè a n.* 39.
(b) *Gars. de benef. c.* 10. *& apud eundem gloss. Hostien. Abb. Petr. de Perus &c.*
(c) *Joh. Nicol. in addit. ad Rocch. de Cur. de J.P. lib.* 2. *num.* 208. *Jul. Cæs. Mad. tract. de Sacr. Ordin. cap.* 13. *num.* 36. *&c.*
(d) *Sommar. num.* XIV.
(e) *Apud Fras. de Reg. Patr. Ind. cap.* 88. *a n.* 22.
(f) *Somm. num.* X.

Sacra Diſtribuzione null'aveſſe che fare col Padronato Regio nella Chieſa *Girgentina*, e che fuſſe a'di lei Veſcovi ſottopoſta; in avendo egli ſteſſo fatto un capitale per meſſe nella Cappella di San Girlando; non arebbe pregato il ſuo Capitolo a contentarſi, che ve le aveſſe potuto far celebrare da'Sacerdoti da lui a ciò deſtinati; ma l'arebbe comandato (a). Dal che ſene ricava, e che la Chieſa era Regia, e che il Capitolo era eſente, e che la Sacra Diſtribuzione era dal Veſcovo independente, e alla Menſa Capitolare unita, e che perciò pregava il Veſcovo per farſi compiacere, e non già ordinava per farſi ubbidire.

Dalle quali coſe poſſiamo giuſtamente dedurre, che ſe la natura delle Regalie è tale, che ſecondo la Giuriſprudenza Giuridizionale, perdon la ſuggezione al Veſcovo a cui prima eran ſoggetti que' privati luoghi e Chieſe, che a luoghi e Chieſe d'immediata Regia Protezione ſi uniſcono, non oſtante la deciſione del *Capitolo quia Monaſterium*; ſia perciò una dottrina totalmente nuova e ancor non udita, che un Veſcovo poſſa acquiſtare un dritto che mai non ebbe ſopra una Chieſa Regia, ſoltanto che ſene accreſcano le rendite dalla pietà de'Fedeli, ſicchè coloro che la godono, poſſino diventare in parte ſoggetti a quella Veſcovil giuridizione, dalla quale erano in prima dell'intutto eſenti. Torniam però a dire, che il dotto Contradittore, come non potrà mai ſoſtenere per via di ragioni l'opinione del Veſcovo che difende; così non ci additerà mai un luogo, uno Scrittore, un libro, un eſemplo, in cui ſi dica, ſi ſcriva, ſi legga, ſi truovi che qualche Chieſa Regia ſia diventata ſoggetta *pro rata* de' legati de'Fedeli, a quella Veſcovil Giuridizione, dalla quale fu interamente eſente, ſino al tempo che non ebbe altri beni, che quelli di Reale Munificenza. Se ardita gli ſembra queſta propoſizione, ce ne ſmentiſca pure, che confeſſeremo nella confuſione di reſtare ſmentiti, ch'*eris nobis magnus Apollo*. Ma ſe non gli verrà ciò fatto, non dovrà ſdegnar di confeſſare, che *aliquid humani paſſus eſt*, in aver voluto ſoſtenere un paradoſſo, che non può aver ſuſſiſtenza *nec in jure nec in facto*, perchè la ragione non l'ammette, la pratica lo rigetta.

Tolta la maſchera alla domanda di Monſignore, e' ſi ſcorgerà chiaramente ch'egli ebbe la franchezza di uſare co' Regj Miniſtri che ſorpreſe, dell'arte de' Medici, i quali

——— abſinthia tetra medentes
Cum dare conantur, prius oras pocula circum
Contingunt mellis dulci flavoque liquore:
Ut puerorum ætas improvida ludificetur
Labrorum tenus; interea perpotet amarum
Abſinthi laticem, deceptaque non capiatur.

Avea egli violata una Regia Preminenza, su della quale tutta ſi appoggia

(a) *Somm. num.* XXVIII.

gia la Sovrania, col burlarsi del *Regio Exequatur*, che gli avea legato le mani per la visita; e con un po' di mele rimediò a tutto, dichiarandosi ch'e' non avea già incominciata la visita in virtù della lettera di Roma, ma bensì in vigore del Concilio di Trento: e la bevanda non dispiacque. Volea togliere al Sovrano un'altra Regalia, col togliere l'esenzione alla Regia sua Chiesa, ed asperse

Di soave licor gli orli del vaso:

protestandosi ch'egli avea tanta riverenza per le prerogative del Sovrano, che non volea già visitare le rendite Reali della Regia Chiesa, ma soltanto i beni della *sacra distribuzione*: come se nella Chiesa *Girgentina* e' vi fussero due appartamenti, uno destinato a riporvi le Reali rendite, l'altro per quello de' privati; di guisa che per qualche scaletta secreta e' si potesse Monsignore portare a quel di sotto, senza salire a quel disopra, quando egli avesse a visitare la *sacra distribuzione*; senza visitare i fondi Regj. E pur l'amaro licore non si fe sentire, e poco si badò che dovendo cader le sue visite sulle persone esenti della Regia Chiesa, e' volea con inzuccherate parole sottoporle alla sua giuridizione. Ciò però non debbe recar maravigila, perchè essendo Monsignore un Santo Prelato, trovava aperto l'adito a farsi sempre credere, spezialmente s'e' poteva nel discorso farvi entrare l'odievole nome del Capitolo.

Cotesta gran fiducia che si ebbe, giustamente per altro, a tutto ciò che si rappresentava da un Vescovo; ci apre la strada ad annoverare gli errori in fatto de' Regj Ministri, che per lui si tennero contro del Sovrano. Il primo che ci si presenta, è invero totalmente singolare, ed appena si potrà creder verisimile, e pur è vero: e si è ch'egli credettero di aver vedute e lette le visite de' Regj Visitatori, quandochè dalla stessa lor Consulta chiarissimamente si deduce, che non l'avessero lette, non ostante che spesso delle parole de' Regj Visitatori a sostenere il Vescovo si prevagliano. Perchè ciò si mostri ad evidenza, e' bisogna metter per principio certissimo, che que' degnissimi Ministri, erano qual doveano essere illuminatissimi nella ragion Civile e Canonica, e zelantissimi per sostenere le prerogative del loro Sovrano: e che se tante bellissime cose, che si leggono nella lor Consulta, non sono buone, non altronde abbia potuto provvenire che dal mancar loro la base del fatto. Con queste premesse passiamo a dimostrare, ch'e' non avessero letti gli atti de' Regj Visitatori.

I Regj Visitatori ne' bandi da essi pubblicati, (a) espressamente dichiarano che la Chiesa *Girgentina* sia di Regio Padronato: e nell'aprire la lor visita, nel frontispizio di essa spiegano di volerla visitare in nome del Re come Padrone: e i Regj Ministri, perchè di ciò nulla seppero, si

X 2 ten-

(a) *Somm. num.* XXIX.

tennero per lo Vescovo, credendo che il Re non fusse Padrone di quella Chiesa (a), che da Padrone avea fatto da' Regj suoi Visitatori visitare.

I Regj Visitatori espressamente nelle lor visite dicono, che già tempo tutti i Canonici erano a nomina del Re, e che la Chiesa *Girgentina* era stata da'suoi Sovrani fondata e profusamente dotata *in capite & in membris*; ma che allora e' non vi erano restati se non che cinque soli Canonaci a nomina del Re (b): e i Regj Ministri, perchè di ciò nulla seppero, si tennero per lo Vescovo, credendo che la *Chiesa come Chiesa* non fusse di Regio Padronato, perchè i di lei Canonaci non dal Re, ma dal Papa e dal Vescovo si provedeano secondo l'alternativa de' mesi:(c) che vuol dire che non solo non erano informati che il Re era stato spogliato del dritto di nominare tutti i Canonaci della Regia Chiesa; ma non era a lor notizia neppur che ne nominasse que'cinque che nomina; perchè ciò sapendo, arebbero da que' dottissimi uomini ch'egli erano, conosciuto tosto il Regio Padronato, e non arebbero fatto mai servire di base un antico spoglio a un nuovo.

I Regj Visitatori nella lor visita determinano com' ella si debba regolare la *sacra distribuzione*; e i Regj Ministri che nella lor consulta ne adducono fin le parole, (d) dicon poi che i Regj Visitatori non avessero visitata la *sacra distribuzione* (e), ma soltanto i Regj fondi.

Uno de' Regj Visitatori ordina, che la porzione degli Assenti per la *sacra distribuzione*, si metta in compera, e non già che si accresca alla porzione de' presenti, come si ha dalle parole che ne trascrivono i Regj Ministri (f); e in conseguenza fanno uno stabilimento direttamente contrario a' decreti del Concilio di Trento, con cui si vuole che la *sacra distribuzione* si divida *proportionabiliter* tra' presenti (g). E i Regj Ministri sostengono che il Concilio di Trento sia stato accettato pienamente in Sicilia in tutto ciò che non riguardasse i dritti della Monarchia (h). Chi potrà credere che avessero mai lette quelle visite, sopra le quali fondarono la lor Consulta, quandochè si vede ch'e' parlavano in fatto di una maniera cotanto contraria a' fatti che in esse chiaramente contengonsi? Egli è perciò verisimile ch'e'

(a) *Somm. num.* XXV. *lit. H.*
(b) *Scrittur. del Contrad. fol.* 18. *at.*
(c) *Somm. num.* XXV. *lit. H.*
(d) *Ibid. lit. O.*
(e) *Ibid. lit. M.*
(f) *Ibid. lit. O.*
(g) *Sess.* XXI. *cap.* III. *de Reform.*
(h) *Somm. num.* XXV. *lit. D.*

ch'e' senza avere in mano gli atti delle Regie visite; n'avessero soltanto veduto qualche minuzzame portato loro dal Vescovo, perchè lo stimò a se favorevole.

Questi pochi errori in fatto si accrescono via più, qualora e' si consideri, ch'e' non ebbero in mano neppur la Bolla dell' once dugento: poichè come in essa dicesi il Re Padrone della Chiesa *Girgentina* per lo materiale e per lo formale, non arebbero potuto essi al Vicerè rappresentare che il Re non fusse Padrone *della Chiesa come Chiesa*. E se avessero avuto sotto gli occhi il concordato tra il Re Filippo e il Cardinale Alessandrino nel 1571. non arebbero fatto tanto caso della lettera del 1564., poichè si sarebbero assicurati, che sette anni dopo della pubblicazione del Concilio di Trento e' non si era permesso che i Vescovi visitassero Chiese di Regio Padronato: e così sulla libera accettazione del Concilio non arebbero fondata la lor Consulta, per toglier la prerogativa della esenzione alla Regia Chiesa. E se avessero saputo che la Chiesa *Girgentina* era stata da' suoi Sovrani fondata, edificata, dotata; non si sarebbero prevaluti contro delle prerogative del Sovrano della massima, che *l'esenzione sia odiosa:* (a) che generalmente parlando non è vera: poichè arebbero distinto tra esenzione *dativa* ed esenzione *nativa*, tra quella che deriva da privilegio, e quella che nasce da causa onerosa: (b) ed arebbero conosciuto ch' essendo *nativa & ex causa onerosa* l'esenzione della Regia Chiesa, come fondata, edificata, e dotata da' suoi Sovrani; e' non se le potea applicar la regola, che corre per la *dativa*, che l'esenzione come odiosa debba ristringersi e non ampliarsi. Come però questi fatti riguardano il titolo del Re, e noi l'abbiamo con infiniti argomenti fermamente stabilito, lasciando d'intrattenerci sopra di essi; passiamo agli errori in fatto che riguardano il possesso: poichè e' credettero fermamente, che quando anche avesse il Re giusto titolo di Padrone, e' non fusse però in possesso delle prerogative di Padrone (c) per la sacra distribuzione.

A questo effetto e' si ha a sapere, che que' Signori credettero i Vescovi di *Girgenti* nel possesso di visitare i conti della *sacra distribuzione*, perchè si presentò loro qualche Sinodo e qualche Visita, in cui si diceva o che i Vescovi volean visitarla, o che ne voleano vedere le quietanze.

Or e' bisogna premettere, che di cotesti Sinodi non sene possa tener niun conto, e non possan far pruova in un Tribunale Regio contro le Reali prerogative, s'e' non si portino accompagnati di due circostanze: l'una comune a tutti i Vescovili Sinodi, l'altra particolare pe' Sinodi, che contengan determinazioni che riguardino cose di Regio Padronato.

La

(a) *Somm. num.* xxv. *lit. I.*
(b) *De Luc. de Jurif. dif.* xxvi. *num.* 7.
(c) *Somm. num.* xxv. *lit. O. P.*

La prima si è, che sopra il Sinodo e' vi sia caduto il *Regio Exequatur*: la seconda, che nel Sinodo e' vi sia intervenuto un Regio Deputato. E la ragione sen'assegna da un Re in queste parole, *para mirar por lo que toca a la conservacion de mi Patronazgo*: (a) poichè come i Sovrani ne' Generali Concilj e' vollero assistere per mezzo de' loro Ambasciadori, perchè non venissero progiudicati ne' dritti della lor Corona, e con tutto che vi fussero i loro Ambasciadori intervenuti, neppur si contentarono di riposarsi sulla lor fede, ma vollero ne' Regj loro Senati farne di bel nuovo esaminare i decreti in quanto alla disciplina, prima di ordinarne l'esecuzione; così debbono i loro Regj Deputati e Fiscali assistere ne' Sinodi Diocesani, e in tutto ciò che riguarda Regio Padronato, perchè non vi si risolva cosa contraria a' suoi dritti: e dopo di ciò debbon anche esaminarsi ne' Regj Senati, per vedere s'e' contengan cose alle Regalie o a' Padronati Regj contrarie, per potersi o dare o negare il *Regio Exequatur*; poichè altramente facendosi, verrebbero ad avere i Vescovi nelle loro Diocesi maggiore autorità sopra de' Sovrani, che non n'ebbero i Concilj Universali: cosa strana a pensarsi, non che a dirsi.

Per la qual cosa, non dicendo que' Signori di aver letto in que' Sinodi l'intervenimento del Regio Deputato, ed indi il *Regio Exequatur*, com' e' si tratta di voler da quelli dedurre cose che il Regio Padronato riguardano; e' non sene può avere veruna ragione: e scompagnati delli requisiti disopra addotti, potean bene a que' Signori servir di argomento, che i Vescovi avessero comandato, ma non già che avessero dovuto essere ubbiditi: che avessero preteso, ma non che avessero ottenuto: ed e' non si è una dritta via di argomentare dal comando all'ubbidienza: perchè molti comandano senza esser ubbiditi.

In Roma alla giornata e' si pubblicano delle leggi in campo di Fiore, per obbligare tutto l'Orbe Cattolico, e pur rade volte vengon ubbidite fuor dello Stato Papale (b). Nella nostra Città si è pur letta la Bolla in *Cœna Domini* nell'Arcivescovado (c), e pur non viene ubbidita neppur dagli stessi Ecclesiastici del Regno: del che ne potrebbe somministrar mille esempli la Curia del Cappellan Maggiore, e della Regia Giuridizione, nelle quali alla giornata e' ricorrono alla protezione del Sovrano. Sicchè a provare il possesso, e' bisogna tutto a un tempo e mostrar l'ordine, e additar l'ubbidienza: altramente verrà a dimostrarsi il possesso del Superiore nell'aver comandato, il possesso del Suddito in non avere ubbidito: che si è la via, onde sin le leggi Sovrane vengon vinte dalla consuetudine. Il Vescovo di *Girgenti*, a mostrare il possesso di cui vantossi, e che

ebbe

(a) *Ex Regiis Sched. anni 1620. & 1628. apud Frof. de Reg. Patron. Indiar. cap. 95. num. 56. & seq.*

(b) *Vide Stokmans. Jus Belg. cir. Bull. recep. cap. 1.*

(c) *Veggasi l'Autor della Stor. Civil. lib.* XXXIII. *cap.* IV.

ebbe fortuna di far bere a due Regj Miniſtri ; non dovea moſtrare i Sinodi de' ſuoi Predeceſſori,ma gli atti dell'ubbidienza de' loro Sudditi: il che non ſi fece, perchè non ſi potea fare. E ſe que' Signori aveſſero a ciò badato, e' non arebbero dimandato per argomento del poſſeſſo i Sinodi; ma le quietanze fatte da' Veſcovi in virtù de' Sinodi: poichè non producendoſi le quietanze, arebbero dirittamente argomentato, ch'e' non aveſſero avuto mai il poſſeſſo di quel che preteſero, e che in tanto ordinavano ſempre le medeſime coſe co' Sinodi e colle lor viſite, in quanto che non eran mai ubbiditi: facendoſi i Sinodi e le viſite, non per ordinar che ſi oſſervi ciò che già ſi oſſerva; ma ben vero per preſcriver l'ordine al diſordine. Quindi poſſiam conoſcere per quai motivi quegli altri due Miniſtri,che ſi tennero a favor del Sovrano, aveſſero fatto tal poco conto de' documenti che ſi preſentarono per parte del Veſcovo, che neppur gli nominarono: e perchè conobbero che i Veſcovi co' loro Sinodi e colle loro viſite non poſſono progiudicare a' dritti Reali, e perchè videro che da eſſi ſi potea ricavare ch' egli avean ben moſtrato voglia di vedere i conti della *sacra diſtribuzione* nella Regia Chieſa; ma non già ch'erano ſtati nel poſſeſſo di eſſere ubbiditi. E che non fuſſero ſtati ubbiditi, ben noi il dimoſtreremo a chiare pruove più innanzi: e per ora baſtici che que' due Regj Miniſtri s'ingannarono in fatto, quando credettero che i Veſcovi fuſſero nel poſſeſſo di aver viſitato i conti della *sacra diſtribuzione*, appoggiandoſi a documenti che ſervivano a dimoſtrare il poſſeſſo de' Veſcovi nel comandare; ma non già nell' eſſer ubbiditi.

Avendo fatta menzione de' Regj Viſitatori della Chieſa *Girgentina*, e' ci biſogna riſpondere a certe coſe che dal dotto Contraddittore ſi aſſeriſcono intorno alla loro facoltà,ſeguendo le tracce ſegnategli nella Conſulta per lo Veſcovo. E' ſuppone dunque che le viſite ch'eſſi fecero, l'aveſſero fatte in nome del Sovrano come Monarca, e non già del Re come Padrone; ma de' ſuoi detti non rende ragione, non aſſegna mallevadori. Noi cercheremo rendergli ragione,ed aſſegnargli mallevadori e di ventiquattro carati, ch'e' furono Viſitatori del Re come Padroni, in virtù del lor Padronato, e non già dell'Appoſtolica Legazione, per dir qualche coſa di più che non ſen'è ſcritto diſopra.

La cura particolare,che hanno i Sovrani,ſpezialmente de'luoghi da eſſi fondati,naſce da quel dritto che hanno ſinanche i privati,di badare alle coſe che col lor danajo e colle loro ſuſtanze a qualche particolare uſo deſtinarono:nel che ebbero per loro il conſenſo del Concilio IX. di Toledo nell' anno 653. *Decernimus, ut quamdiu Fundatores Eccleſiarum in hac vita ſuperſtites extiterint, pro eiſdem locis curam permittantur habere ſollicitam......quod ſi ſpretis ejuſdem Fundatoribus, Rectores ibidem præſumpſerit Epiſcopus ordinare, & ordinationem ſuam irritam noverit eſſe: & ad verecundiam ſuam, alios in eorum loco, quos iidem Fundatores* con-

condignos elegerint, ordinari. (a) Questa facoltà conceduta a' Fondatori di mettere nel tempio da essi fondato a lor piacere Ministri da servirlo, sì fu poi loro ampliata anche al soprantendere alla buona amministrazione della dote che gli avessero data: e laddove la prerogativa del nominare fu ristretta a' Fondatori, *quamdiu in hac vita superstites exsisterint*; quella d'invigilare alla buona economia della dote fu distesa fino dopo la morte agli eredi: *Filiis vel Nepotibus, ac honestioribus propinquis ejus, qui construxit vel ditavit Ecclesiam, licitum sit hanc bonæ intentionis habere solertiam, ut si Sacerdotem seu Ministrum aliquid ex collatis rebus præviderint defraudare, aut commonitionis honestæ conventione compescant*, aut Episcopo vel Judici corrigenda denuncient. *Quod si talia Episcopus agere tentat, Metropolitano ejus hæc insinuare procurent: si autem Metropolitanus talia gerat, Regis hæc auribus intimare non differant.* (b)

Fu dunque abantico a' privati Fondatori conceduto per consenso della Chiesa, di riprendere o di accusare presso del Vescovo o del Giudice locale chiunque degl' inferiori Sacerdoti applicasse a suo uso i beni delle loro fondazioni, di accusare il Vescovo al Metropolitano, il Metropolitano al General Protettore di tutte le pie fondazioni, cioè al Sovrano. Questo bel dritto e ragionevole prerogativa, già tempo conceduta a' Fondatori, non solo che inoggi non l'hanno, che anzi par che si truovi ad essi col Concilio Tridentino proibita. Checchenesia però di questo punto, per cui tanto già si è detto e scritto; e' si è certo, che pe' Sovrani è sempre corsa la regola di poter riserbare a se la cura della buona amministrazione de' luoghi da essi fondati, perchè per essi ha sempre la Chiesa avuto que' riguardi, che non ha avuto pe' privati: avendo i Sovrani nelle loro Regie Fondazioni doppio titolo da conservarle, e perchè Fondatori, e perchè Generali Protettori della Chiesa.

Or dalle leggi e dalla storia della Sicilia abbiamo de' riscontri delle prerogative de' Sovrani, e come di *Legati a Latere* della Santa Sede e Protettori Generali di tutte le Chiese e pie Fondazioni de' loro Stati; e come di particolari Fondatori: per dimostrare, che il dotto Contradittore ha confusa l'una coll'altra, per troppo servire alla Causa di Monsignore. Il primo ci si somministra da Ferdinando II. (c), l'altro da' Re suoi Successori. In tempo di quel Re, perchè i Vescovi quanto aveano buona cura di attendere a servirsi delle rendite delle loro Chiese, altrettanto badavan poco al culto materiale e formale di esse; quindi addivenne, che contro di essi fremendo i popoli e i Fondatori, n' avessero avuto ricorso, a tenore dell'anzidetto Toletano Concilio al

(a) *Canon. Decernimus 16. q. 7. in collect. Grati.*

(b) *Ex Eod. Tolet. Concil.* IX. *Canon.* I.

(c) *Pragm.* I. *quod quinta pars redituum Ecclesiar. expendatur in reparatione earundem.*

al Regio Soglio, perchè vi si dasse pronto ed opportuno rimedio. Com'egli andasse il fatto, e come si rimediasse a un tale scandaloso disordine, e' non si può veder meglio che nelle parole della legge perciò fatta da quel prudentissimo Re: *Nuper verò tam relatu vestro, quam nonnullorum hominum fide dignorum, quod dolentes referimus, accepimus, quod Ecclesiæ Archiepiscopatuum, Episcopatuum, Abbatiarum, Prioratuum, & Beneficiorum istius Regni, eo quod Cardinalibus, Archiepiscopis, & Episcopis, Commendatariis, & beneficialibus quorundam* tantum curæ est extrahere pecunias, *non solum carent debitis officiis & Ecclesiasticis cæremoniis, sed etiam jam sunt dirutæ aut ruinam minantur, in maximum dedecus nostrum, onusque conscientiæ nostræ . . . . . quapropter volentes . . . . præcipimus sub pœna privationis officii vobis commissi, quatenus illico & statim, omni mora & dilatione postpositis, ex omnibus redditibus & proventibus Archiepiscopatuum &c. capiatis indistinctè quintam partem quolibet anno, quam erogare faciatis per viros habiles & probos bonæ vitæ & famæ & conscientiæ pro reparatione & ornamentis ipsarum Ecclesiarum et earundem officinarum: illud præ omnibus constituentes, ut Divinus cultus in aliquo non minuatur a* forma primorum fundatorum, *ideo quod magis augumentum quam detrimentum accipiat . . . . Datum in villa Matriti die* XXII. *Jan.* 1513. *&c.* (a) L'esecuzione di questa Prammatica fu strettamente da lui a' suoi Regj Ministri incaricata, e dal suo Vicerè D. Ugo di Moncada fu a questo effetto destinato D. Pietro Pugiades Abate di S.Maria *de Nobaria*, e nel fine delle lettere commissionali in data degli 8.Gennajo del 1514. e' disse *e di tutto quello che farete, di continuo me ne darete conto per vostre lettere.* Morto Ferdinando, fu la medesima legge confermata dalla Regina Giovanna a nome di Carlo II.di Sicilia, I.di Spagna nel 1516. (b)

Da questa legge e' sene debbe ricavare, che non sempre sieno così Santi i Vescovi, che non dissipino le rendite delle lor Chiese, che non se le veggano cadere innanzi gli occhi, senza pensare a ripararle, che non vi lascino spegnere il divin culto senza curarsi di restituirvelo, che non facciano andare a rovina le fondazioni de' pii fedeli senza metterséne in pensiero nè punto nè poco; e che non è sempre vero, che si abbia a sperar da essi più zelo, ch' e' non sene possa avere da' Laici, e molto più da' Sovrani: dacchè vediamo, ch' essendo obbligo indispensabile de' Vescovi di riparare le lor Chiese colle rendite che ne ricavano; non solo che nella Sicilia e' le lasciavan cadere senza ripararle, che anzi vi ci avean fatto spegnere le divine funzioni, e violare le volontà de' Fondatori: e s'e' non vi mettea mano quel buon Re, col fidarsi di altri che de' Vescovi, non è difficile a indovinare a che si sarebbero

(a) *Ex Pragm.* 1. *quod quinta pars. reddit. Eccles. expend. in reparatione earum.*

(b) *Pragm.* 3. *eod. tit.*

ro ridotte. Si legge di Monſignor *Buonincontri*,che ſeppe far molto un secolo dopo ad accomodare i nipoti, le ſorelle, e i cugini con que'danaj, che non avea certamente portati dal Convento in cui avea fatto voto di povertà:che ſeppe concordare ſino i futuri ſpogli degli Arcipreti diocesani,acciocchè ad eſſi premorendo , non aveſſero i ſuoi Succeſſori ricavato que'lucri,che volea per se : che ſeppe penſar per se fin dopo morte, col farſi il sepolcro in una ricchiſſima e nobiliſſima Cappella da lui fondata nella Chieſa de'Domenicani,fra' quali era ſtato Frate in Palermo *; dove ordinò che ſi trasferiſſe il ſuo cadavere , per non laſciar neppur la dolente memoria delle ſue ceneri alla ſua Spoſa ; (a) e'non ſi sa però che aveſſe mai dato nè il quarto nè il quinto delle ſue rendite alla povera *Girgentina* Chieſa , che ſene cadeva : contento di far da mezzano del ſuo Capitolo preſſo la pietà del Sovrano , perchè riparaſſe del ſuo alle rovine che minacciava. Dicea perciò il *Cardinal de Luca*, e noi con lui: *citra præjudicium proborum Eccleſiaſticorum , in pleriſque partibus experientia docuit , quod magis fideliter ac diligenter fuerunt adminiſtrata loca Pia , exiſtentia ſub regimine & adminiſtratione laicorum , quàm ſub immediato regimine Eccleſiaſticorum ; quamvis id citra eorum culpam , caſuali contingentiæ fortè referri quoque poſſit* . E che non arebbe detto de' luoghi alla pietà Sovranà raccomandati ? (b) E queſto ſi è quel Monſignor *Buonincontri* , che non avendo fatto niun onore alla ſua Cattedrale , volea che la ſua Cattedrale rendeſſe ogni onore al Marcheſe di Montaperto ſuo nipote . E queſto si fu quel Monſignor Buonincontri, di cui ſi dirà che contro l' autorità Reale ſi preſe l'ardire di mutar l'ordine dal Regio Viſitatore laſciato per la Sagra Diſtribuzione : e da queſto Monſignor *Buonincontri* deduſſero i Supremi due Miniſtri di Sicilia, ed indi il dotto Contradittore,il primo atto poſſeſſivo de'Veſcovi di *Girgenti* contro le prerogative del Sovrano .

Come dal Re Ferdinando, perchè ſi manteneſſe la volontà de' Fondatori nelle loro fondazioni,ſi ſtabilì l'anzidetta legge , per ovviare a'diſordini ch'e' vi ſi vedeano per colpa de'Prelati ; così e da lui e da' ſuoi Succeſſori ſi pensò a deſtinare Regj Viſitatori per le Chieſe di Regio Padronato,perchè ſi avvidero ch'e' ſi andava male collo ſtarne alla fede de'Beneſiziati. Quindi troviamo, che da Filippo II.ſi fa menzione di un Viſitatore de'Regj Padronati deſtinato dal Re Ferdinando il Cattolico,di un altro conRegia lettera data da Bruſſelle nel 1516.con cui eleſſe Viſitatore de'Regj ſuoi Padronati *Pietro Pujades*:indi nel 1524.*Gio:Pietro Ricci*,nel 1542.*Franceſco Vento*,nel 1552.*Jacopo de Arnedo* , nel 1576. *Pietro Buytron*, nel 1577.*Diego di Arnedo*, (c) nel 1576.*Niccolò Danio* nel 1578.*Franceſco del Pozzo* , nel 1583.*Lupo del Campo* ; ed indi da' ſuoi

(a) *Ex Pir. in notit. Eccleſ. Agrigen. fol.m.721.a col.1.in fin.ad ſecun.*
(b) *De Luca de Juriſd.Diſc.95.nu.10.* (c) *Vide infra pag.72.*

suoi successori *Filippo Jordì* nel 1604. *Simon Fimia* nel 1660. (a) e tutti portaron titolo di Visitatori Regj de' Regj Padronati, e non già di Visitatori della Legazione Appostolica, di cui non si fa parola ne' bandi da essi pubblicati nell'atto di aprir le lor visite ne' luoghi di Regio Padronato: (b) e soltanto si è posto in dubbio dal dotto Contradittore, perchè alla sua causa giovava di avergli per Visitatori della Legazione, e non del Re come Sovrano: poichè altramente facendo, tutte quelle belle dottrine di cui si è avvaluto, per far vedere come la potestà del Legato *cumulativè* concorresse coll'autorità dell'Ordinario; andavan per terra, e non gli sarebbe valuta la pena a raccorle, e avrebbe sprecata la carta a trascriverle.

E'va con noi d'accordo, che la destinazione di tai Regj Visitatori fusse nata dalla rovina de'beni di Regio Padronato; ma non vuol poi, che i Regli destinassero da Padroni. La cagione di questi danni l'attribuisce alla sola assenza de'Prelati, e che perciò essendosi stabilita rigorosamente la residenza dal Concilio Tridentino; *cessaron di allora in poi le frequenti destinazioni di tai Regj Visitatori*. (c) In ciò discordiamo, perchè il fatto gli è contrario: ed egli ben conoscendolo, si è contentato di mettere il Concilio di Trento *nel fine del* XVI *secolo*, (d) contro la verità della Storia, e di quello ch'egli stesso altrove avea scritto, mettendone la pubblicazione nel 1564. nella Sicilia, (e) perchè così avesse trovato minor numero di Regj Visitatori. Quandochè dal 1564. fin quasi presso al fine di quel Secolo, n'abbiamo annoverati cinque: il che ci debbe fare avvertiti di due cose, l'una ch'e' non è vero che i Regj Visitatori si fussero destinati da' Sovrani, per rimediare a'danni che a'Regj lor Padronati si cagionavano dall'assenza de'Prelati; perchè essendosi a questa rimediato co'decreti del Tridentino Concilio, come non vi era più da temere per questo verso, così e' non vi sarebbe stato bisogno di Regj Visitatori a invigilare a' beni de'Regj Padronati. Laond'e' bisogna dire, che se non ostante la residenza ingiunta a' Prelati, pure i Re della Sicilia immediatamente dopo mandarono Regj Visitatori pe'luoghi di Regio Padronato; altri motivi ebbero da farlo. L'altra, ch' e' non è vero che fusse stato in Sicilia accettato il Concilio pe'luoghi di Regio Padronato: perchè dal tempo che fu pubblicato in poi, i Sovrani usaron de'Regj lor Visitatori, tuttochè da' Vescovi a tenor de' suoi Decreti si sarebbe avuto a fare quel che vi fecero i Regj Visitatori: quandochè, se avessero accettato il Concilio, troppo presto e' vi arebbero contro-

(a) *Ex Pir. in not. Eccles. Cronien. pag. m. 509.*
(b) *Somm. num.* XXIX.
(c) *Scrittur. del Contradittore fol. 22. vers. Q. veris.*
(d) *Id. ibid.*
(e) *Id. pag. 12. at. vers. ma più &c.*

venuto mandando a visitar que'luoghi, ne'quali in virtù del Concilio non altri che i Vescovi o per potestà ordinaria, o come Delegati della Santa Sede, potean solamente esercitar giuridizione. Anzichè si vede, che perappunto per far conoscere ch' e' non si era accettato il Santo Tridentino Concilio dal Re Filippo II. di una maniera da progiudicare a' luoghi del Regio suo Padronato, e' mandò di allora in poi più allo spesso Regj Visitatori. Ed e' fa maraviglia, come il dotto Contraddittore abbia potuto con tanta franchezza scrivere, che dopo il Concilio non sene fussero destinati così sovente come prima: perciocchè a contare dal 1516., in cui fu destinato il Primo Visitatore, fino al 1564. in cui fu pubblicato il Concilio in Sicilia; e' vi corrono 48. anni, e vi furono quattro Regj Visitatori: e contando poi dal 1564. fino al 1589. in cui fu nominato Regio Visitatore Lupo del Campo, e' si numerano anni 25. e cinque Regj Visitatori: che vuol dire, che in 25. anni dopo del Concilio e' vi fu un Regio Visitatore di più che non per 48. anni prima.

Questa carica di Regio Visitatore non era tale però, che colla visita finisse, come par che s' immagina il dotto Contraddittore, per poterne indi dedurre, che partito il Regio Visitatore, e' fusse in balia del Vescovo di far quel ch'e' volesse, al pari de'ragazzi che stanno a segno fino a tanto che han paura della presenza del Maestro; ma e' si era un officio, che durava fino a che il Regio Visitatore, o non morisse, o non passasse a dignità maggiori. Ciò l'argomentiamo dal trovar che D. Francesco del Pozzo: *Ob promotionem Didaci de Arnedo ad Episcopatum Hoscensem, sufficitur Generalis omnium Ecclesiarum Siciliensium de jure patron. Reg. Visitator.* Quì di passaggio e' si debbe emendare una scorrezione nell'opera del *Pirri*; in cui in un luogo si fa il Pozzi successor nella carica di Regio Visitatore a Diego di Arnedo (a), e in un altro a Diego di Haedo, (b) e in ambedue si mette il 1580. per data della Regia lettera; laddove l'Haedo non fu mai nè Vescovo di Huesca nè Regio Visitatore, ma sì bene l'immediato predecessore di Monsignor del Pozzi nel Vescovado: (c) e il Pozzi visitò da Regio Visitatore nel 1579. la Chiesa *Girgentina* (d): quindi noi a facce 170. abbiam posto nel 1577. Regio Visitatore Diego di Arnedo, e nel 1578. Francesco del Pozzo. Troviamo altresì che D. Francesco Jordì, comechè avesse terminata la visita in *Girgenti*, pur da Regio Visitatore spediva ordini da Palermo per la Chiesa *Girgentina*, ed a lui e non al Vescovo si ricorrea o per averne nuovi ordini, o per l'interpretazione de'già dati: il che fa vedere, quanto sia vera quella *cumulativa* giuridizione, di cui parla il dotto Contraddittore. Invero se i Regj Visitatori non avessero fatto altro

(a) *Fol. 509. in not. Eccles. Cronien. num.* VIII.
(b) *Fol. 720. col. 2. in prin. in not. Eccl. Agrig.*
(c) *Ibid.* (d) *Somm. num.* XXV.

tro ch' eccitar la Giuridizione del Vescovo; partito il Regio Visitatore, e' si sarebbe dovuto dalla eccitata giuridizione Vescovile dipendere: e pure non è così: perchè essendosi dal Regio Visitatore ordinato nell'atto della Visita la fabbrica di una Cappella, e non trovandosi i Deputati della fabbrica in istato da farla; non al Vescovo ricorsero, come a Delegato speciale della Santa Sede *Fabricæ Cathedralis etiam Ecclesiæ*; ma bensì al Regio Visitatore come a Delegato della Maestà del Re, che della Chiesa era Padrone: ed e' non gli rimise già all'eccitata giuridizione Vescovile; ma senza tenerne verun conto, della sua usando, rispose da Palermo tre anni dopo la visita, (s'egli è vero che nel 1604. l'avesse fatta, come si legge nella Consulta di Sicilia e nella Scrittura del Contradittore): *Mi contento, differiscano di fare la Cappella, conforme hanno risoluto*. E perchè nella Curia Vescovile e' non si tenea Registro di Scritture, ordinò che d'indi in poi e' si dovessero comperar de' libri a questo effetto. (a)

Quì con pompa di sua grandissima eloquenza ci si fa incontro il dotto Contradittore, con dire, che di ta' Regj Visitatori e' non sene debba far gran caso, in quanto al prescrivere giuridizione a favor della lor carica, contro quella dell'Ordinario: perchè dal 1604. non essendovi stati Regj Visitatori, e' sarebbe venuta a restare la Chiesa *Girgentina* senza giudice Ordinario per lo temporale, fino a questo tempo. (b) La cosa è ben ragionevole, ma tutta consiste in una querela che si fa al Re, e senza sentirlo si condanna, e per pena se gl'ingiugne che *amplius non exerceat*. Ne spiegheremo con un esemplo strepitosissimo, quì non ha guari accaduto, per lo quale scrisse uno de' più illuminati e dotti Uomini della nostra professione ne' dritti delle Regalie, il Signor *D. Agnello Franchini*, che come finoggi per una modestia amabile e troppo ammirabile si è tenuto nascosto a' favori della fortuna, così per l'avvenire speriamo che sarà palese agli occhi acutissimi del Nostro Giustissimo Sovrano.

Vacava da molto tempo nel 1573. la Regia Provista dell'Abate di S. Pietro di Loreto Regia Chiesa nella Provincia di Abbruzzo citra, quando al Vescovo di Penne non parendo bene che il Re andasse a rilente in farne la nomina; col protesto della lunga vacanza, di lancio provide la Badia, riservò per l'avvenire a se l'elezione, al Capitolo la nomina, e così nel 1579. e poi nel 1608. provide due altre volte quella Badia di Abate. Avutosene a qualche tempo notizia dalla Regia Corte, si reintegrò al Patrimonio Reale la Badia; ma che? Monsignore in vigore di un possesso così santamente acquistato pretese nel 1638. di spogliar l'Abate della collazione de' Regj Canonicati della sua Collegiata, e che questi per otto mesi dovessero essere a collazione di Roma, per quattro a collazione del suo Capitolo: che due anni dopo ri-

(a) *Somm. num.* xxx. (b) *Scritt. del Contrad. fol.* 22. *a princ.*

riduſſe a mera elezione, per riſerbarſi l'autorità di conferire.

Tra queſte brighe eſſendoſi pur nominato il Regio Abate dal Re, non avendo queſti preſo il poſſeſſo; inſorſero nel 1647. le deplorabili ſciagure di queſto Regno ben note. Colſe il tempo quel buon Veſcovo, e per far egli anche qualche coſa in un'occaſione, in cui per l'inſolenza de' malviventi ſi andava crollando la corona al propio Sovrano; di fatto intruſe un ſuo Abate nella Regia Badia, vi provide Canonicati, ſene fece Padrone; e di tutte quelle belle prerogative che al Sovrano competeano veſtendoſi, preteſe indi viſitarla nello ſpirituale e temporale, e che so io: baſta che al Re e' non avea laſciato ſe non che l'Abate e un ſolo Canonico, e gridava poi per trenta, con Concilj, e con deciſioni di Roma, e della Ruota, per negare al Re quel che avea uſurpato per se. Ma quì fu poſto a dovere.

Ebbero i Re della Sicilia la nomina di tutti i Canonicati della Chieſa *Girgentina*, ebbero l'eſpettative per tutti i benefizj, conferivano la carica di Teſoriere; di queſte ed altre belle coſe furono ſpogliati, e sene veſtirono i Veſcovi, che appena gli han laſciato la nomina di cinque Canonicati: ebbero il dritto di riſerbar per se la cura delle coſe temporali, e di farle rivedere e guidare colle determinazioni de' Regj ſuoi Viſitatori: l'ultimo de' quali, dice il dotto Contradittore, fu nel 1604. Viene Monſig. Buonincontri, e ridendoſi, degli ordini del Regio Viſitatore, mette un contrordine nella Sagra Diſtribuzione: intanto non ſi deſtinano Regj Viſitatori: che addiviene da ciò? *ergo* il Concilio di Trento è ſtato liberamente accettato: *ergo* Monſignor Buonincontri usò dell'autorità Ordinaria a regolar le coſe a ſenſo ſuo: *ergo* i Regj Viſitatori hanno giuridizione cumulativa coll'Ordinario: *ergo* non poſſono far altro che ciò che ha fatto o farà l' Ordinario: *ergo* i Viſitatori ſono del Re come Monarca, non del Re come Sovrano: *ergo* la Chieſa non è di Regio Padronato: *ergo* i Veſcovi l'hanno a viſitare *jure proprio*, e non in virtù della facoltà lor laſciata da' Regj Viſitatori: *ergo* il Re ſi faccia i fatti ſuoi per quel poco che se gli è laſciato: *ergo* non s'inquieti ſua Signoria Illuſtriſsima nelle coſe della ſua Chieſa fatta per carità, e non per munificenza Reale: *ergo* non ſi può poi ſofferire che S. M. ogni cento anni una volta mandi Regj Viſitatori: *ergo* non altri che il Veſcovo può viſitare. E così ſi argomenta quando e' ſi ha a fare con un Re? e così ſi penſa quando ſi hanno a ſoſtenere uſurpazioni? e così ſi diſcorre in un fatto, in cui ſi dovrebbero contare prima quante variazioni di Dominj ſieno ſtati nella Sicilia, quali rivoluzioni vi ſieno occorſe; e poi decidere s'e' poteano penſare a' Regj Viſitatori i ſuoi Sovrani, se era tempo per eſſi o pe' Veſcovi circa il ritenere o uſurpare le prerogative della Sovranìa ſopra le Regie Chieſe. Ma oggi peravventura di altra maniera parleranno i Regj Miniſtri, di altra guiſa penſerà il noſtro Sovrano, quegli per renderlo avviſato di quel che ha perduto, Egli per eſſere geloſo a ricuperar quel che ſe gli è tolto.

Tra noi però e il dotto Contradittore può cadere su queſto punto un'

onesta concordia,e si è questa.E'dice che sarebbe stranezza che una Chiesa stasse un secolo senza SuperioreOrdinario per lo temporale,e che non potendosi a ciò destinare ogni anno Regj Visitatori ; e' sia di bisogno di ricorrere all'ordinaria giuridizione de'Vescovi tanto più,*che altri che il Vescovo non può visitare*,come si dice nella Consulta.(a)Egli ci concede, che il mandar Regj Visitatori sia un atto facoltativo nel Sovrano , noi a lui che il visitare sia un atto facoltativo nel Vescovo;con questa differenza che quel ch'e'concede a noi,il concede per giustizia,perchè il Sovrano non è obbligato a mandar Regj Visitatori ogni anno : quel che concediamo a lui,il concediamo per cortesia, perchè il Vescovo è obbligato ogni anno a visitar ne'conti le Chiese a lui soggette. (b) Non mette egli in dubbio,che il Re possa mandar Regj Visitatori nelle Chiese di suo Regio Padronato; ma che il Vescovo possa visitarle, è tanto per lui dubbio , che per sostenere che il suo Vescovo possa visitare una Chiesa che noi abbiam dimostrata di Regio Padronato ; è stato costretto di ricorrer da disperato a negarlo . Perlaqualcosa ammettendo per ora, senza progiudizio del vero , per atti possessivi di Visita, gli Editti e ordini che ci si adducon da lui ; troveremo dall'ultima di Monsignor *Rini* del 1677.sino all'altra fatta dal di lui *Vescovo* nell'anno scorso 1736. , ch'e' sene son passati sessant'anni.Or che i Sovrani della Sicilia in cento non abbiano inviato in *Girgenti* Regj Visitatori , non se gli può imputare a delitto , perchè divertiti dalle guerre , dalle sedizioni , e dalle mutazioni di Dominj,egli avean troppo a che pensare, per badare a mandar de'Visitatori per le loro Chiese ; ma che non abbiano visitata la loro per sessant'anni i Vescovi di *Girgenti* , ciò è potuto soltanto derivare o da non aver voluto , o da non aver potuto . S'e' si vorrà dire ch'e' non abbian voluto , bisognerà confessare che i Vescovi non sieno que'buoni custodi de'Canoni che si debbe supponere : dacchè contro ciò che prescrivono gli antichi e i più recenti del Concilio di Trento , lascian per sessant' anni senza visita le Chiese . O si vorrà dire, che non l'abbian potuto fare ; ed e' bisognerà confessare , che non l' abbian potuto fare , perchè mai non furono in possesso di farlo , perciocchè ebbero sempre l'ostacolo del possesso in contrario del Capitolo, e de'Ministri Regj : e che perciò diffidati di superarlo , si fussero restati dal pretenderlo , per lasciarne la gloria a chi a capo a tempo avesse trovata la gente addormentata . Se dunque vorrà rispondere ch'e' non vollero , darà una risposta piena di vituperio per la memoria di que'chiari illustri Vescovi, che per sessanta anni quella Chiesa governarono ; Se risponderà che non han potuto , darà una risposta quanto ragionevole altrettanto a'suoi disegni contraria. Per la qual cosa, posto tra Scilla e Cariddi,potrebbe concordar la cosa, col dire di ritrattarsi dal suo argomento proposto come un Achille , ch' e' non possa stare gran tempo un Capitolo senza le visite dell'Ordinario:perchè se non ha per male che ve

(a) *Som.n.*xxv.*propè fin.* (b) *Con.Trid.Sef.*xxii.*Cap.*ix.

ve lo lasciassero stare per sessant' anni i proprj Vescovi, che non aveano altro a fare che attendere alla propria Chiesa; e' non ne debbe poi fare una querela a' Sovrani, che circondati da mille pesantissime cure, non poteano a un medesimo tempo in tanti Regni e Stati badare a tutto.

La forza di questo dilemma si è sentita, prima che noi il proponessimo, dal dotto Contraddittore, ed ha proccurato di guardarsene; ma se in tutte le altre cose ci ha dato norma di sapere, in questa però ci dà motivi di compassione: perchè per ajutarsi si è appigliato a tutto ciò che se gli è fatto innanzi, senza pesarlo alle bilance della sua dottrina, nè a quelle della sua onestà. Vuol egli che per tutti cotesti sessant' anni abbiano i Vescovi visitato, ma che non ne possa produrre i documenti, così per gli sconvolgimenti accaduti in quell' Isola, che *per l'industria de' Canonaci Conservatori de' libri de' conti riveduti da' Prelati, che nel Tesoro si ponevano, una con altri documenti a tali Visite attinenti.*(a) Dio immortale, e come dalla penna di un uomo, che noi torremmo per terso specchio di ogni virtù; è potuto uscire in poche parole la più bugiarda maligna ingiuria, ch'e' si potesse fare a un Capitolo cotanto ragguardevole quanto si è quello di *Girgenti*! Adunque perchè per sessant' anni e' non si può negare o che i Vescovi sieno stati pessimi custodi de' Canoni, o che il Capitolo sia stato in possesso di non farsi visitare; e' si ha da ricorrere a passare quell' Illustrissimo Collegio per Collegio composto di uomini capaci di violar la fede degli Archivj, col sottrarne le scritture? Ma la divina giustizia non lascia senza difesa l'innocenza, e noi la troveremo in buona parte nella stessa Scrittura, di chi troppo altamente l'ha offesa.

Egli il dotto Contraddittore vanta le visite di Monsignore *Buonincontri* sin dall' anno 1615. ed indi quelle di Monsignor di *Amico* per il 1667. e poi l'altra di Monsignor *Rini* del 1677.: e' vanta che costoro avessero visitato ne' conti: e' vanta le quietanze fatte da Monsignor *Crespos*; e poi dice, che i Conservatori del Tesauro ne abbiano involato le scritture. Donde ha dunque avuto sì fatti documenti, che vanta, dacchè a' Canonaci di *Girgenti* si attribuisce il furto delle scritture che faceano a favor del Vescovo? Come gli sconvolgimenti della Sicilia, e più l'industria de' Canonici, han lasciato intatte le scritture più antiche, e sottratte le più moderne? Ma e' vi ha di più, che gli atti delle visite si conservano negli Archivj Vescovili, e non nell' Archivio Capitolare, e in questa causa n' ha Monsignore spiato i più secreti ripostimi; ma non ha permesso che si potesse estrarre quanto sia una copia dal suo: di chi si debbe dunque sospicare? di niuno. Il Capitolo è pronto a far vedere a tutto il Mondo, quel che pur ha veduto violentemente il suo Vescovo: farà vedere tutti i libri de' suoi conti di anno in anno da più di un secolo a questa parte colle quietanze fatte da' suoi Deputati a' suoi Pro-

(a) *Scritt. del Contrad. fol. 2. a t. in princ. & fol. 14. vers. Ne' tempi poi.*

Procuratori,e s'e'vi si truova una volta *Episcopus vidit,Episcopus visitavit*;è pronto, e per questa scrittura il dichiara,di soggiacere a qualunque pena : ma che Monsignore si contenti poi dall'altra parte, di far ch'eschi una fede giurata dal suo Archivio o affirmativa o negativa , che nelle visite fatte da' suoi predeceffori vi si legga , che abbiano o no visitato i conti del Capitolo; e così si vedrà, chi in questa causa si difenda coll'innocenza e colla ragione , chi colla malizia e colle imposture .

Non potea darne il Contradittore più bella pruova,che i Vescovi non sieno stati mai in posse so di quel che oggi pretende Monsignore Illustrissimo;quanto coll'aver detto,che gli atti de'conti riveduti da'Vescovi antecessori si dovessero conservare nel Tesoro: perchè così getta a terra quelle miserabili pruove,che da'suoi Sinodi e Visite crede ricavare.Monsignor *Haedo* ordinò col suo Sinodo , che i conti si dovessero conservare nel Tesoro : e dove sono ? non si trovano nel Tesoro , perchè i Conservatori l'han sottratti : va bene . Monsignor di *Amico* ordinò, che in fine degli atti della sua visita e' s'inserissero i conti : e dove sono ? non vi si trovano , perchè i Conservatori degli atti della visita l'han sottratti : va bene . Monsignor *Rini* ordinò nel 1677. che i conti si dovessero esibire nella Rev. sua Curia : e dove sono ? non si trovano , perchè i Conservatori l' han sottratti : va bene . Ma chi sono i Conservatori del Tesoro , delle visite del Vescovo , della Curia Vescovile ? Il Tesoriere che si provvede dal Vescovo , dacchè ne ha usurpata la nomina al Sovrano, (a) il Vicario che si è Ministro del Vescovo. Adunque se si son sottratte le scritture dal Tesoro e dall'Archivio del Vescovo, l'avran fatto i Ministri del Vescovo , non già i Ministri del Capitolo , che non ne aveano le chiavi , che non vi potean metter le mani . E perciò se il Capitolo si lagnasse , che si soffoghi, la sua ragione , perchè non può da' Ministri del Vescovo ricavar le scritture che gli bisognano ; troverà ben chi gli dia fede : ma che i suoi Canonaci abbian sottratte delle scritture da' luoghi,le di cui chiavi si son tenute da'Ministri de'Vescovi , egli è una cosa che non si può credere, da chiunque sa che differenza vi sia tra Superiore e Suddito , e quanto egli è impossibile , che un Vescovo si faccia mai torre checchesia di ciò che una volta si pose in mano . E quando quel che si dice contro ogni ragionevole verisimiglianza , si volesse pur ricevere per vero; niuno meglio di Monsignore potea assicurarsene : poichè avendo egli avuto in mano i libri de' conti del Capitolo, tosto arebbe scoverto la frode : perchè vi arebbe trovato *l'Episcopus vidit* , *l'Episcopus visitavit* , se gli arebbe ripigliati , e sopra di essi arebbe giustificato il posse so de' suoi Predecessori ; ed o quel Capitolo arebbe ceduto volontariamente , o se avesse voluto litigare , colle stesse sue scritture sarebbe restato convinto . Ma perchè sì villana frode da quel degnissimo Capitolo non fu giammai commessa , e Monsignore ha veduto co' suoi occhi su' libri de'suoi conti,che non mai soggiacque alle visi-

(a) *Vide apud Pirr. in notit. Eccles. Agrig. p. m.730.*

visite de' suoi predecessori; per mostrar quella ragione che non ha; ricorre a una frode che non vi fu: nè si cura che s'infami il suo Capitolo, purchè si contenti la sua voglia. Bella maniera da provar possessi! Il possesso si vuol per certo, e i documenti non sene trovano! Questo non è però il primo favore, e non sarà neppur l'ultimo che gli ha fatto cotesto degnissimo Prelato.

Come presso gli uomini giusti stimatori del vero da se stessa si dà a conoscere questa frottola, inventata a denigrar la memoria de' Canonaci di *Girgenti*, per ispogliargli del possesso delle prerogative di cui abantico han goduto; non c'intratterremo maggiormente a rigettarla, contentandoci che altri senza di noi decida, per chi sia più ingiuriosa: e passiamo a vedere con qual altra nobile difesa sostenga le pretensioni del suo Vescovo il dotto Contradittore contro quel possesso, in cui per sua confessione per sessant'anni si truova il Capitolo di *Girgenti* di non esser visitato. E' dice che ne' tempi che sossegüirono a Monsignor *Rhini*, *non solo i Canonici resero consapevoli i Vescovi che gli succedettero, di tutto lo stato della Sacra Distribuzione; ma ben anche operaron sì, che l'immediato successore di quello, che fu Monsignor Ramirez, disponesse liberamente delle rendite della medesima, come è a tutti ben noto.* Possiam dire ingenuamente di non saperne nulla, ed aremmo goduto, che n' avesse fatto saper qualche cosa con altro che con parole. *E quindi per alcun tempo deve credersi, non essersi tal Prelato punto curato di esigere i conti di una tale amministrazione*(a). Pesiamo un tantino queste belle melate paroline.

Ha disopra francamente detto, che i documenti de' conti si eran fatti volare dall'Archivio: quì poi dice, che dopo di Monsignor *Rini* i Canonici resero consapevoli i Vescovi, che gli succedettero, di tutto lo stato della Sacra Distribuzione. Adunque se in ciò dice quel vero, che non ha detto disopra; una tal verità l'avrà comprovata su de' conti, che sene son trovati nell'Archivio: dunque non ne furon sottratti. Lode a Dio: e dove sono? Oh quì poi giace Messer Nocco: gli mostri pure: non si trovano. Ma quanti benedetti Vescovi vi passarono tra Monsignor *Rini* e Monsignor *Ramirez*? niuno: dunque per enfasi si fa vedere, ch'e've ne fussero stati molti? Ma almeno all'immediato suo successore *Ramirez* si rendette conto? non Signore: e perchè? oh, a questo se gli pose ogni cosa in mano, e perciò non ebbe bisogno di cercarne conto: va bene. E' si rendette almeno conto al suo successore Monsignor la *Penna*? non Signore: e perche? oh, egli era un povero vecchio di decrepita età: va bene. Monsignor *Ramirez*, *qui instaurandæ disciplinæ pastoralem adhibuit vigilantiam*, (b) *qui oves sibi creditas pluries visitavit*, (c) non ha visitato la Cattedrale, perchè avea ogni cosa in mano; Monsignor la *Penna*, che per far la visita nella diocesi *Caltanisectæ*, *in decursu visitationis febre acuta affectus* sen venne a morire

(a) *Scritt. del Contrad. fol. 14. vers. ne' tempi &c.*

(b) *Ex Pir. in not. Eccl. s. Agrig. pag. m. 726. col. 2.* (c) *Ibid. pag. 726. col. 1.*

rire in *Girgenti*, (a) non ha visitato il Capitolo della sua Cattedrale, per la decrepita età; a' quali Vescovi dunque tra quei che susseguirono a Monsignor *Rini*, ha renduto conto il Capitolo, se niuno di essi l'ha visitato per quel ch'egli stesso confessa? Oh, eccolo quì, al successore di Monsignor la Penna: e questi si è Monsignor nostro, che l'ha fatta co' fiocchi. Non crediamo, che altri mai abbia più felicemente dimostrato un possesso.

Raccogliendo ora le mille in una: dalle cose fin quì dette, com' e' non sene può ricavare un'oncia di possesso per Monsignore, così a misura di carboni sene deducono gli argomenti a favor della esenzione della Regia Chiesa dalla visita dell'Ordinario. Abbiam Monsignore, che confessa alla Sacra Congregazione, di non aver voluto visitare nel temporale la *Girgentina* Chiesa, perch'ella si vantava di una consuetudine immemorabile di non esserne visitata: ed eccone uno. Questa esenzione, che si oppose a Monsignore, non potè già essere una mera millanteria, di cui e'sene sarebbe certamente riso, avendo per se l'assistenza espressa del Concilio: e perciò è da credere, che intanto ristette dal passar oltre, perchè il Capitolo gli fe vedere prontamente il possesso della sua esenzione su de' libri de' suoi conti, ne' quali da secoli a questa parte e' non vi si vede neppure una sola volta il *vidit* o il *visitavit* di verun Vescovo; e n' abbiam due. Giustifica il dotto Contraddittore il possesso del Capitolo da Monsignor *Rini* in quà; ed eccone un altro. Abbiamo che da Monsignor *Rini* in là gli mancano i documenti, di essersi visitata la Mensa Capitolare in esecuzione de' decreti Sinodali e delle visite: e questo n'è un altro. Adunque dalle cose prodotte per parte di Monsignore altro non sene può dedurre, se non che il Capitolo non sia stato mai visitato ne' conti; e che tutta la ragione, di cui quegli si ajuta a sostenere quel che pretende, si è ridotta a far negare al Sovrano il Padronato per giustificare il titolo, a far infamare il Capitolo per assodare il possesso.

Il dotto Contraddittore, dall'essere intervenuti i Canonaci in que' Sinodi, ne' quali suppone ch'e' si fussero fatti degli ordini alle loro prerogative contrarj; e' ne vuol raccogliere e che giusti eran gli ordini, e che fermo era il possesso pe' Vescovi. A ciò rispondiamo in primo luogo, con quel che il povero Filippo Re di Macedonia, quando ferito in quella parte ove il Capo alle spalle si congiugne (che da' Greci κλεὶς, e da'Notomisti *Clavis e calvicula* si appella), al Chirurgo, che nell'atto di medicarlo avaramente gli domandava un non so che, pianamente rispose: *λάμβανε ὅσα βύλει, τὴν γὰρ κλεῖν ἔχεις: cape quantum voles, nam clavem habes*: (b) Al qual fatto alludendo peravventura il leggiadro Latin Poeta, con piacevolissima ed ammirabile felicità sciolse un gran problema.

> *Quid si me tonsor, quum stricta novacula supra est,*
> *Tunc libertatem, divitiasque roget?*

(a) *Ex Pir. ibid. pag. 727. col. 1.*
(b) *Ex Plutar. in Apophtegm.*

Promittam ; nec enim rogat illo tempore tonsor :
Latro rogat ; res est imperiosa timor . (a)

Vogliam con ciò dire , ch' e' non si possa addurre per pruova delle prerogative che non avea la Chiesa *Girgentina* , l'avere aderito i Canonaci a un Vescovo che presedeva in Sinodo , perchè :

—— *res est imperiosa timor.*

Per poco ch'e' se gli fussero opposti , non sarebbe stato troppo difficile di sentirsi quel che non arebbero voluto, com'egli accadde al Vescovo di Verdun col Cardinal Crescenzi nel Concilio di Trento.(b) La Ragion Civile ci somministra un esemplo in chi presiede da Capo nelle adunanze, per argomentare ciò che possa accadere a chi vi sta da membro. Quando e' si tratta di decreti fatti da tutto il Collegio,*et si Præses in ordine fuerit, ut fieri assolet,ipse erit provocandus,quasi ab ordine,non ab ipso fieret appellatio*(c).E la ragione che sene rende,si è; *quia potuit suffragiis vinci*.(d) Or che non s'avrà a dire di quell'avanzaticcio miserabile di pochi Canonaci restati a nomina del Re?*an non suffragiis vinci potuere* in mezzo a tutti i Canonaci,Arcipreti,Parrocchiani, Curati,Vicarj Foranei,e Proccuratori de' Cleri delle Diocesi,che subordinati e dependenti totalmente dal Vescovo , rispondeano ammenne , ov' e' mostrava la sua volontà di stender la sua giuridizione ? Ciò però sia detto di passaggio , perchè quando anche si voglia dare a' Canonaci nel riferito Sinodo tutta quella libertà, che *Seneca* in due parole raccoglie : *Si vis scire an velim , effice ut possim nolle* ; pure del lor consenso e di que' decreti Sinodali e' non sene può tener niun conto , per le ragioni disopra accennate , ch'e' non v'intervenne il Regio Ministro , che vi dovea intervenire da Fiscale,in trattandosi di cose che al Regio Padronato si appartenea-no: come sene può vedere un ordine particolare del Re Filippo II. per la Chiesa *Girgentina* . (e)

Avendo con pruove negative sostenuto il possesso della esenzione a favor del Capitolo , e' ci tocca ora a dimostrarlo colle affirmative ; e il faremo con pruove dedotte da atti contemporanei e contrarj a quelli stessi Sinodi e visite , di cui si fe gran caso in Sicilia , perchè vi si lessero i decreti , senza indagare se avessero avuto esecuzione .

Il primo a far ordini toccante la Sacra Distribuzione, e' si mette dal dotto Contraddittore Monsignor *Haedo* : e da un suo Sinodo tenuto nel 1589. rapporta, ch'egli avesse ordinato , che il Capitolo rivedesse i conti ; ma ch'e' non facesse le quietanze senza sua saputa : e che i libri sene dovessero conservare nel Tesoro (f) . Questo Sinodo da noi non si è veduto , e nol videro neppure i Signori della Giunta in Sicilia ; perchè non

(a) *Martial.lib.*XI.*Epigr.*59. (b) *Memoir.& Lettres de Francois Vargas, & de quelques eveq. espagnol. pag.*253.
(c) *L.*1.*§.*4. *ff.quando appellan.*
(d) *Vide Grot.de imper.summ.potes.cap.*VII.*n.*15.
(e) *Somm. num.*XV. (f) *Scrittur. del Contrad.fol.*13.

non ne parlano, (a) e non l'avrà peravventura veduto neppure il dotto Contradittore; ma o l'abbian veduto o no, poco importa, perchè egli è certo, che Monſignor *Haedo* tenne un Sinodo. C'importa però di emendarne per quanto poſſiamo la data, coll'autorità di un buono Scrittore, che di lui narra, che avendo preſo poſſeſſo della ſua Chieſa nel 1585. a' 2. di Aprile; *mox Diœceſanam indixit Synodum*: ſicchè da quel *mox* ne poſſiam dedurre, ch' egli aveſſe tenuto il ſuo Sinodo poco dopo il ſuo poſſeſſo, o almeno qualche tempo prima del 1589. in cui dalla Chieſa *Girgentina* fu trasferito a quella di Palermo. (b) Mettendolo dunque qualche poco dopo del ſuo poſſeſſo, e prima del 1589.; troviamo, che nel 1588. gli ordini del ſuo Sinodo non erano in nulla ubbiditi, perchè non erano ſtati accettati dal Capitolo: perciocchè a' 2. di Febbrajo del 1588. ſi congrega, vede i conti della Sacra Diſtribuzione, ne dichiara debitore il Proccuratore, gli dà tempo a pagare, e ordina che da' ſuoi Deputati ſe gli faccia la quietanza, e che intanto il faccia con iſtromento dichiarare il ſuo debito al Capitolo. (c)

Nella Conſulta parlaſi di un altro Sinodo tenuto nel 1610., da cui ſi deduce il primo atto poſſeſſivo de' Veſcovi: e dal dotto Contradittore ſene mette un altro nel 1611. da cui ne deduce il ſecondo. In quanto a noi non abbiam veduto nè l'un nè l'altro; sappiamo però che nel 1610. e nel 1611. era Veſcovo Monſignor *Buonincontri*, di cui non ſi legge che aveſſe mai tenuto Sinodo: (d) ma non neghiamo che aveſſe viſitato la Regia Chieſa nello Spirituale, e che nelle ſue viſite aveſſe fatto delle gran coſe ſopra la Sacra Diſtribuzione; non già vedendone i conti, che mai non vide; ma preſcrivendovi delle regole per l'aumento del Divin culto, com' egli ſteſſo lo dice. Dobbiam però qui brevemente eſaminare ciò ch' e' fece, per vedere s'egli ebbero ragione di farvi il gran fondamento che vi fecero que' due Supremi Miniſtri per drizzarlo ſin contro le ombre delle prerogative Reali. Monſignor *Buonincontri* eſſendo da povero Frate Domenicano diventato Veſcovo di *Girgenti*, e' non fe altro che impiegar tutte le rendite della ſua Chieſa a ben accomodare la ſua caſa, avendoſi comprata la *Secrezia* di *Girgenti*, per darla in dote a una ſua parente per farla Marcheſana nella nobiliſſima famiglia de' Montaperti: donde, dice la Storia: *in plurium & maximè Canonicorum incidit odium*; talmente che accuſato a Roma, ebbe a portarſi colà: ma come s'incontrò in Papa Paolo V., di cui era ſtato Teologo, e forſe ne ſarebbe ſtato anche Cardinale, ſe la morte non ſi fuſſe toſto disbrigata di ambedue; trovatovi, che'l Nipotiſmo non era un male allora, che fuſſe troppo abborrito non che proſcritto, come ſi proſcriſſe poi dalla Santa memoria del noſtro Innocenzo XII. (e), e ſene tornò in

Gir-

(a) *Somm.num.*XXV.*lit.P.*

(b) *Apud Pirr.in notit.Eccleſ.Agrig.p.m.*720.*n.*52. (c) *Somm.n.*XXXI.

(d) *Id. ibi.pag.m.*721.*col.*1.*ad* 2. (e) *Vide ejus Bull. incip. Romanum decet Pontificem edit. an.*1692. *Pontif. ſui prim.*

Girgenti netto di ogni colpa (a); ma non già netto di ogni rancore contro de' suoi Canonaci: perchè e' non vi è cosa peggiore di quella di di un Capitolo, che a tenore degli antichi Canoni voglia da testimonio impacciarsi troppo curiosamente dell'uso ch' e' faccia il Vescovo delle sue rendite; come e' non vi è cosa più santa presso i Vescovi, quanto che abbiano a soprantendere a' conti del loro Capitolo: tanto vero che que' due Regj Ministri, che furon in Palermo per lo Vescovo, credettero che fusse *più necessario* il visitare il Capitolo *nella reddizione de' conti*, che nello Spirituale. (b) Quindi addivenne, che Monsignor *Buonincontri* si fusse disposto volentieri a ordinare sopra la Sacra Distribuzione, che la porzione degli assenti ceder dovesse in benefizio de' presenti: ed indi per tirare a se l'autorità che avea il Capitolo, di sceglierli i suoi Cappellani o Mansionarj, passò a stabilire, che della Sacra Distribuzione e' sene formassero ventinove benefizj con altrettanti benefiziati, tutti a nomina sua e de' suoi successori, togliendo con manifesta ingiustizia al Capitolo sino la facoltà di nominare il Sacrestano (c). Non si può negare che cotesti stabilimenti fussero stati ben pensati per un Vescovo, che senza mettervi nulla del suo, avesse avuto l'abilità di fondare sopra la roba di altri un così ricco numero di nomine e di padronati pe' suoi successori: e Monsignore ha tutta la ragione di prevalersene a suo favore; ma vediamo se la cosa tornava così pe' Regj Ministri che ne tennero conto.

Prima che Monsignor *Buonincontri* avesse fatto la sua visita e l'erezione di ventinove Benefiziati a sua nomina, e' vi era stato nel 1604. in *Girgenti* il Regio Visitatore *D. Filippo Jordì*, il quale visitando quella Sacra Distribuzione (che i due Ministri di Sicilia e il dotto Contradittore dicono, che non fusse stata da lui visitata, quantunque ne trascrivano il decreto) avea ordinato una cosa utilissima per la Chiesa *Girgentina*, la quale si era, che la porzione degli assenti non dovesse già cedere in utile de' presenti, come lo avea determinato il Concilio di Trento; ma in aumento della stessa Sacra Distribuzione, impiegandosi in compera di capitali. (d) Sicchè Monsignor *Buonincontri* col suo ordine fece un contrordine all'ordine del Regio Visitatore, prima col volere che la porzione degli assenti cedesse a utile de' presenti, indi coll'ergere ventinove benefiziati a sua nomina sopra la Sacra Distribuzione della Regia Chiesa. Cento *Demosteni* e mille *Ciceroni* non arebbero potuto scusare di attentato contro le preminenze Reali quel ch'e' fece: e se di que' tempi elle si fussero trovate raccomandate al zelo di que' due Ministri, che ultimamente consultarono a favor del Vescovo; chi potrebbe credere ch' e' non avessero dovuto vendicare i torti, che si faceano

(a) *Ex Pir. in notit. Eccles. Agrig. p. m.* 721.
(b) *Somm. num.* XXV. *lit. L.*
(c) *Vide de Luca de Benef. dis.* 97. *num.* 1. & 2. & *de Canon. & Capit. dis.* XXII. *num.* 2. (d) *Somm. num.* XXV. *lit. O.*

no al lor Sovrano con un tal manifestissimo disprezzo de' Regj suoi Visitatori ?

Ma cotesto attentato, che di que' tempi da' Regj Ministri, che avessero saputo il conto loro, non si sarebbe lasciato passare senza qualche memorabile risentimento; coll'andar degli anni è andato pian pianino così bene purgandosi di ogni sua cattiva qualità, ch'egli è arrivato in mano a que' due che si tennero non ha guari per lo Vescovo, non solamente spogliato di ogni ombra di attentato(a), ma vestito di più di tai laudevoli attributi, che laddove per l'addietro potea valere al Re contro del Vescovo; si è fatto poi servire a' Vescovi contro del Re. Il miracolo è portentoso, e merita attenzione.

Disopra abbiam detto, che nella Consulta data da' quattro Togati al Vicerè, un solo si tenne tutto per lo Sovrano, due affatto contro le sue prerogative, l'altro per lo Sovrano e per lo Vescovo: dicendo ch'egli arebbe potuto il Vescovo visitare, purchè si fusse dichiarato di visitare per facoltà datagliene da' Regj Visitatori. A que' due, che si tennero in tutto per lo Vescovo, non parendo ragionevole di tenersi qualche poco per lo Sovrano; stimaron così irragionevole il sentimento di quest' ultimo, che nettamente si spiegarono *di non aver trovata formalità da potervisi uniformare*: che si è poi un po' troppo.(b) La ragione fondamentale si fu questa. De' due Regj Visitatori l'uno, cioè Monsignor del *Pozzo*, nel 1579. avea ordinato, che la porzione degli assenti accrescesse a' presenti (c): l'altro cioè Monsignor *Jordì* nel 1604. che la porzione degli assenti si convertisse in compera di capitali: adunque, dicono essi, quando Monsignor *Buonincontri* contro l'ordine del secondo Regio Visitatore stabilì lo stesso che avea ordinato il primo; non solo ch'e' non commise un attentato in disprezzando l'ordine di Monsignor *Jordì*, che anzi quel ch'e' fece, il venne a fare *in virtù de' Canoni e del Concilio*, e non per facoltà avutane da Monsignor del *Pozzi*, il di cui ordine si trovava già rivocato da Monsignor *Jordì* (d). Di guisa che que' Signori stimarono non solo, che i Regj Visitatori non avessero giuridizione *cumulativè quoad Episcopum*, ma di più che il Vescovo l'avesse *destructivè quoad Regios Visitatores*: poichè a senso loro Monsignor *Buonincontri* nel recedere dall'ordine del secondo Regio Visitatore, non commise attentato, e nell'uniformarsi al primo, usò della facoltà che gli competea *jure proprio*: ch'è quanto dire, che non essendo Monsignor *Buonincontri* tenuto a ubbidire nè all'uno nè all'altro, potea *jure proprio* risolvere quel che più gli piacea: perchè i Regj Visitatori non servono ad altro, che a fare spendere qualche migliajo di ducati a' loro Sovrani per le visite de' Regj loro Padronati, ma non già che possano per ciò pretendere di diversi ad eseguire gli ordini Regj.

Am-

(a) *Somm.num.*XXV. *lit.O.*
(b) *Somm.num.*XXV. *lit.N.*
(c) *Somm.num.*XXV. *lit.M.*
(d) *Sommar.ibid.lit.O.*

Ammiriamo la sottigliezza di un tal raziocinio; ma s'e' ne toccasse pure a dire il nostro sentimento, diremmo, *che non troviamo formalità di uniformarci al loro*: perchè non sappiamo intendere, come ciò che sarebbe certamente inoggi un attentato contro l'autorità Reale, fusse stato allora un passo sì ben misurato, da meritare, che i custodi della Reale Giuridizione vi avessero avuto a fondar su un argomento, da sostenere il possesso de' Vescovi contro la prerogativa del Sovrano. Chi cammina con questi principj, non è maraviglia che si persuada, che non si offendano le Regalie, quando ricorrendosi al Sovrano perchè dia il Regio suo *exequatur* sopra una domanda, ella sia dipoi sotto altro colore, ancorchè il Regio *exequatur* non siesi ottenuto (a).

Fermandoci però noi nelle massime da' Sovrani insegnateci, diremo; che quando anche e' si volesse ammetter per vero, il che non è, che si fussero posti i Vescovi nel dritto e possesso di checchesia sopra le prerogative de' Regj Padronati pe' passi di Monsignore *Buonincontri*; ciò loro non gioverebbe a nulla: perchè, senza entrar nelle massime legali, e' si sono dichiarati i Sovrani di non ammetter per legittimo sì fatto possesso. *T sin reparar en qualquier uso en contrario; pues contro el dicho nuestro Patronazgo, ni se admite ni se puede llamar costumbre, si no corruptela y mala introducion*(b). E altrove: *sin consentir que aya costumbre en contrario; pues no ha potido introducirse en perjuizio de mi Patronazgo Real*. E invero qual Regio Ministro arebbe potuto mai dare il *Regio Exequatur* al Sinodo o alle Visite di Monsignor *Buonincontri*, quando egli allacciandosi la giornea troppo in su, disfece quel che avea fatto a nome del Sovrano un Regio Visitatore? o qual conto e' si arà mai a tenere di tutto ciò, che indi in poi avessero potuto praticare i suoi successori, in virtù di quel suo attentato, per meritare il nome di possesso e di costume, e non piuttosto *de corruptela y de mala introducion*?

Cotesto passo del Vescovo *Buonincontri* potè verisimilmente dar motivo a quell'avvedutissimo Ministro, che fu tutto per la Regalia, di consigliare che neppure per facoltà delegata da' Regj Visitatori e' si dovesse al Vescovo di oggidì permettere di aversi a visitare la Regia Chiesa: perchè venendosi ad unire la facoltà Delegata coll'Ordinaria, a capo a tempo non solo ch'e' si sarebbe negato che i Vescovi avessero fatta la visita per facoltà concessa loro dal Sovrano; ma si sarebbe sostenuto, che questa facoltà competesse all'Ordinario *jure proprio, & non jure delegato*: del pari che del Vescovo *Buonincontri* si è creduto, che senza punto essere obbligato ad eseguire gli ordini del primo Regio Visitatore, avesse ben potuto *jure proprio* sovvertire i decreti del secondo, con tanta innocente chiara giustizia, da non *trovarsi formalità da uniformarsi* con chi avesse voluto ancorchè da lontano farvi avere qualche parte al Sovrano.

Aven-

(a) *Somm. num.* XXV. *lit. A.*
(b) *Apud Frasf. de Reg. Patron. Ind. cap.* 95. *n.* 56. *& seq. ex Reg. Schedul.*

Avendo fatto vedere in qual guisa Monsignor *Buonincontri* avea *destructivè quoad Regios Visitatores* usato di quella giuridizione, che più cortese de' due Consultori della Sicilia accorda per grazia il dotto Contradittore *cumulativè cum Episcopo* a' Regj Visitatori; ben sene deduce come la sua opinione non possa a niun patto reggere per una Chiesa Reale. Ella è ben vera la regola, che *jurisdictio censeatur concessa cumulativè & non privativè quoad Judices Ordinarios*; ma un Sommo Pontefice vi dà la sua limitazione, *quando jurisdictio conceditur favore personæ in quam exerceri debet, & favor ipsius est non habere plures qui eam exerceant*. E perciò trattandosi della visita, che da Padrone facea in uno Spedale il suo Priore, fu di parere che la sua Giuridizione non si dovesse intendere *cumulativè*; ma ben vero *privativè quoad Episcopum*: perchè *concurrit favor hospitalis; qui pro persona habetur, & ejus interest ne a pluribus Visitatoribus vexetur &c.* (a) Che se per un privato fondatore di uno Spedale correa questa limitazione contro la regola generale; come non si ammetterà, che la Giuridizione che ha il Sovrano di far visitare da' Regj suoi Visitatori la Regia sua Chiesa, non sia una Giuridizione conceduta *favore personæ*, mercè la quale *interest* alla Regia sua Chiesa, che *stat loco personæ*, *ne a pluribus Visitatoribus vexetur*, per non vedersi posta in bilico di non sapere a chi ubbidire, ove il Vescovo comandi una cosa, e il Regio Visitatore ne prescriva un' altra?

Che se poi considererassi il più che fece Monsignor *Buonincontri* sopra la Sacra Distribuzione della Regia Chiesa, il troveremo cotanto alle Sovrane Regalie contrario, che se fusse venuto a notizia di que'Signori, che sopra i di lui passi gettaron le fondamenta del possesso de' Vescovi contro del Sovrano; e' non è possibile che non si fussero scossi, a prender vigorosamente per lo Sovrano quelle parti che sottilmente han sostenuto per lo Vescovo. Per insino a tanto che contra gli ordini dell' ultimo Regio Visitatore e' volle, che si dividesse tra'presenti quella porzione della Sacra Distribuzione, che tolta agli assenti, si dovea mettere in compera; si fu un grande attentato: ma e' si fu poi grandissimo quello, di voler tutto in una volta erger ventinove benefizj dalla Sacra Distribuzione, per riserbare a se e a' suoi successori la nomina di ventinove beneficiati nella Chiesa Regia. La nomina de' Benefiziati *est unus ex præcipuis fructibus juris patronatus* (b), e nelle Regie Chiese compete al Re, come dicono gli Autori Spagnuoli, *por todas las prebendas, y todos los beneficios simples, y curados, y otros officios Ecclesiasti-*

A a *cos*,

(a) *Vide decis.* IV. *Grego.* XV. *olim Ludovisii per tot.*
(b) *Vide Calder.cons.*19.*in fin.de jur.Patron. Vivian. de jur. Patr. lib.*5. *cap.*2.*n.*3.*&* 4. *Valenzuela cons.*188.*n.*10.*vol.*2.

cos, *basta una minima Sacristania* (a): e così trovasi colle Reali carte ordinato, che *no se pueda proveer ni instituir* . . . . *Dignidad*, *Canongia*, *Racion*, *Media Racion*, *Beneficio Curado ni simple*, *ni otro qualquier beneficio*, *sin consentimiento y presentacion nuestra* . . . *por escritto*: ed in ciò furono i Re di Spagna cotanto gelosi, che avendo permesso a' Vescovi di poter nelle loro Regie Cattedrali Chiese destinar qualche Cherico estraordinario in mancanza degli ordinarj assenti; espressamente comandarono, che *la dicha provision no fuera en titulo*, *si no* ad nutum *amobibles*, *sin tener silla de Beneficiados en el Coro &c.* (b). Questa Real Prerogativa fu tra le altre confermata nel famoso Concordato tra l'Imperador Carlo V. e il Sommo Pontefice Clemente VII. in Barcellona per mezzo de' loro Ambasciadori a' 23. Giugno del 1529., particolarmente per questi Regni, con cui non solo e' si tolse a' Vescovi ogni qualunque autorità di poter checchesia attentare sopra tutte Chiese di Regio Padronato; che anzi il Sommo Pontefice dichiarò, *illa invalida penitus existere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis authoritate Apostolica, et per nos, scienter vel ignoranter contigerit attentari.* (c) Or non è egli un caso atroce, che Monsignor *Buonincontri* in una sola volta, per accrescere i diritti della sua Curia colla spedizione delle Bolle, da' frutti della Regia Chiesa, si avesse riserbata la nomina di ventinove Benefiziati, facendo ciò che i Sommi Pontefici non vollero che si potesse fare dalla Santa Sede? e che i suoi passi cotanto destruttivi delle prerogative Reali abbiano avuto a servir di scudo a chi sopra de' vecchi ne ha voluto far de' nuovi? che ciò che non se gli sarebbe mandato buono da' Ministri della Corte Romana, siasegli accordato da' Ministri della Corte Sovrana?

Quì non vogliamo entrare a decidere, se potea egli secondo la Ragion Canonica far quel ch' e' fece; ma diremo soltanto, che avendo voluto in Napoli il Guardiano di S. Lorenzo Maggiore non far altro che mettere una lapide, nella quale volea far sapere alla posterità, ch'egli avea pur fatto qualche cosa, quando colle limosine de' Fedeli si trasferì, con licenza del Sovrano, il religioso culto di S. Antonio nella Real Cappella della Serenissima Casa di Durazzo, che finalmente poi una tal memoria non si era un gran male; pure la cosa andò quì trattata con tanto rigore, che dal Collaterale di quel tempo e' si mandaron de' buoni Maestri Muratori, a gittar

(a) *Vide Bobadil. de la Polit. lib. 11. cap. 18. n. 221. caso* CXI. *& vide Solorz. de Ind. Gubern. lib. 3. cap. 3. num. 37.*

(b) *Vide apud Frass. de Reg. Patr. Ind. cap. 63. num.* 10. 14. *& seq. ex Regia Sched. ann.* 1654.

(c) *Vide integ. Bull. Clem.* VII. *apud Pir. de elect. Præsu. Sicilien. pag.* 109. *col.* 1.

tar per terra quell'innocente marmo: perchè e's'ebbe per vero, il che non sappiamo se sia del gusto del dotto Contradittore, che tutto ciò che si unisce a Regia Chiesa, veste la natura de'beni a cui si unisce; e che perciò essendosi uniti i legati de' Fedeli della Cappella di S. Antonio a' fondi Regj della Cappella de' Durazzi, e'si eran talmente tra di loro incorporati, ch' e' non si dovea far vedere che quel Guardiano avesse col Sovrano diviso l'onore di quella pia opera: (a) E pure quel povero Frate, e'vi dovea aver posto qualche cosa del suo, e se non altro, la faccia invetriata a far da pitocco accattando limosine.

Or s'e'non si volle da'Re, che nelle Regie lor Cappelle neppur un' impresa neppure un marmo in memoria de' benefattori si ponesse; e che direm noi di Monsignor *Buonincontri*, che fu tutt'altro che Benefattore della Regia *Girgentina* Chiesa, cha avendo trovate le spicciolate rendite di essa destinate di ordine Regio a comun pro de' suoi Canonaci, sene mette a disponere come di cosa sua, non solo senza Regio assenso, ma col positivo Regio dissenso, e si arroga non già la licenza di mettere un marmo o una tela nella Chiesa Regia per memoria delle liberalità che mai non fece; ma bensì la superiorità di nominarvi tutto in una volta 29. Benefiziati, in memoria de' suoi attentati contro le Regie Prerogative, per le quali e' si compete a'Sovrani nelle Regie loro Chiese sin la nomina del Sacrestano? O le massime più innocenti e giuste delle Regalie uopo è che si mandin per terra, o e' bisogna dire, che Monsignor *Buonincontri* e' fece cosa, che s'e' fusse vivo, ne arebbe a rendere strettissimo conto al Sovrano. E qui non si debbe lasciar di riflettere, com' e' si vadan radendo e rodendo a poco a poco le prerogative Reali, perchè col tempo e' non ve ne resti vestigio. Monsignor *Buonincontri* disprezzò in prima gli ordini del Regio Visitatore, indi si pigliò dalle rendite della Regia Chiesa 29. parti e creonne altrettanti benefiziati, che si chiaman Mansionarj a sua divozione e de' Vescovi suoi Successori: e da chi si è mossa oggi lite alle prerogative del Sovrano? da' Benefiziati di Monsignor *Buonincontri*: e chi ha dato motivo di mettere in campo la bella dottrina, che nelle Chiese Regie le rendite de' privati sussistano da per loro nel fondo Regio, senza però unirsi alla dote Regia? I Mansionarj di Monsignor *Buonincontri*, che tutto quel che hanno, credon doverlo a' privati, e non a'Sovrani, nel medesimo tempo che son Ministri della Regia Chiesa: E per chi si è mosso Monsignor di *Girgenti*, a voler uguagliare nelle pompe funebri i Canonaci co' Cappellani? pe' Mansionarj di Monsignor *Buonincontri*, che non riconoscendo niente dal Re, voglion andar del pari con quelli che tutto dal Re riconoscono. In fine onde è nato che siesi arrivato a negare sino il Padronato al Sovrano in una Regia Chiesa? Da' Mansionarj di Monsignor *Buonincontri*, perchè si credono benefiziati dal Vescovo e non dal

(a) *Vide apud Sanfelic. dec. 283.*

Re: e così scambievolmente il Vescovo da'Mansionarj, e questi dal Vescovo facendosi tirar per lo naso, e'si veggono inoggi congiurati in apparenza contro de' Canonaci, ma in sustanza contro le Regie Prerogative: e poi di loro si dice:

Illos defendit numerus junctaque umbone phalanges? (a)

E di quel miserabile avanzaticcio, che alza le voci gridando ajuto e soccorso al Sovrano che si spoglia de'suoi dritti, sene pensa il peggio che si può, si passa per una canaglia, per una gente ladrà, bara, riottosa, impertinente? Vi è tale, che non si è disiderato mai lunga vita, che troppo già gli rincresce della passata, e non si cura di arrivare agli anta, che ha paura, che da disutilaccio vivendo com'e' visso, e'non segli adatti l'Epitaffio fatto ad *Hia* dal Pontano:

Hia non visse mai, ma è ben riposto
In questo Avello: ora se mai non visse,
Adunque puossi dir che non è morto (b);

ma e'vorrebbe ben poter vedere, se non s'inganna in profetando sul piede del passato per l'avvenire, che se non si pon freno alle Vescovili usurpazioni nella Chiesa di *Girgenti*; e' non arà il nostro Sovrano da quì a poco neppur la nomina di que' cinque Canonicati che gli son restati. Basta che si dia a Monsignor nostro anche la soprantendenza sul maneggio del temporale, e lasciate poi fare a lui il resto, che saprà fare, come han fatto i suoi Predecessori, per metterlo nel piede di non volerlo neppur per Padrone della Regia sua Chiesa riconoscere.

——— *quis talia fando*
Temperet a lacrimis?

Checchenesia de' torti fatti al Sovrano da Monsignor *Buonincontri*, e' si è però sicuro, che il Capitolo si tenne nel possesso di vedersi i conti de' suoi Procuratori, e prima e dopo della Visita, di cui parla il dotto Contradittore. Pruovasi ciò con due atti Capitolari del 1612. l'uno in data de' 20. di Febbrajo, l'altro de' 12. di Maggio, ne' quali dal Capitolo si fanno' ordini, si concorda, si quieta il Proccuratore della Sacra Distribuzione (c). N' abbiamo un' altro del 1618. in data de' 16. di Ottobre, in cui avendo fatta istanza il Tesoriere, *quod corrigerentur computa redditaum Sacræ Distributionis pro anno XV. Ind. præteritæ, ut fieri solet singulis annis*; si rividero i conti al Procuratore Antonino Christa: e conosciutasene la frode, fu condannato a rifare la sorte coll' interesse, e fu privato dell'annua provisione che gli era dovuta: e ciò si fece a tenor del solito, *ut fieri solet singulis annis* (d). Sicchè in tempo di Monsignor *Buonincontri*, dopo le sue Visite e i suoi Sinodi, e'si era solito che il Capitolo rivedesse i conti de' suoi Procuratori, e ne facesse loro le quietanze. Agli

(a) *Scrittur. del Contrad. fol. 2. at.*
(b) *Veggasi l'Arnigio degli Ammendati costumi dell'umana vita veglia VI. pag. 349.*
(c) *Somm. num.* XXXII. *e* XXXIII. (d) *Somm. num.* XXXIV.

Agli attentati del Vescovo *Buonincontri* sussiegue, nella scrittura del dotto Contradittore, il Sinodo tenuto nel 1632. da Monsignor *Traina*, da cui trascrive soltanto queste parole: *Ullam nisi nobis facto verbo, nostraque jussu interveniente faciant quietantiam.* (a) Dalle quali, con sua buona licenza, non sene può dedur nulla a favor del suo Vescovo, nè contro la Regia Chiesa: perchè non si sa per chi fu fatta una tal legge, se per la Cattedrale, o pure per gli altri luoghi della Diocesi: e così dove quella non è spressamente nominata, non dobbiam noi curarci di difenderne le prerogative. Ad ogni modo, quando Monsignore voglia visitarla ne' conti, perchè la suppone visitata da Monsignor *Traina*; noi ce lo accorderemmo, purchè prima e' si facesse un comento sopra quel gran precetto degli antichi: *sustine & abstine*. Che soffra d'imitar Monsignor *Traina* in quel ch'e' fece, e che si astenga dal far quel che non fece. Quegli in un' anno di carestia divise a' poveri di *Girgenti* 1500. some di grano, e diè cento mila ducati: *ut contracta æris alieni onera, Magistratus Urbis expenderet*. Quegli perchè il Re volea vendere la *Girgentina* Città, pagò nell' anno appresso cento ventimila ducati per ricomperarla dalla servitù Baronale, *& pro se Urbem numeratâ pecuniâ coemit*: ma quanto è bello quel che sussiegue: *at eo tantum superstite, ut civium indemnitati, non hæredum & parentum commodo prospiceret*. (b) Quì Monsignore uopo è che dica: *sustine*. Ma quando e' poi si sente portato a muovere una lite al suo Capitolo, per poche canne di damasco; uopo è che dica: *abstine*. Quegli ebbe tanto di rispetto e di amore per lo suo Capitolo, che non sapendo come più onorarlo, volle nel giorno che si facea l'elezione di tutti gli Officiali della Regia Chiesa, e fra questi i Revisori de' conti; che a lui si dasse la carica di Secretario del Capitolo, obbligandosi a servirlo da tale per un anno. (c) Quì Monsignore uopo è che dica: *sustine*: perchè un tanto onore e' non si potea fare, se non che a un Capitolo esente di una Regia Chiesa. Ma quando poi gli vien voglia di voler metter tanto in terra l'onor di quello Illustrissimo e per tutta l'Italia famosissimo Capitolo, coll' uguagliarlo a' suoi diletti Mansionarj; uopo è che dica: *abstine*: perchè in una Regia Chiesa il Capitolo, che la rappresenta, merita esser distinto da' Mansionarj che la servono. Quegli in avendo fondate le Cappellanie in S. Gerlando, pregò il suo Capitolo che si contentasse che vi si celebrassero le Messe (d), dando con ciò a conoscere che s'e' pregava, non avea diritto da comandare per esser ubbidito da un Capitolo esente della Regia Chiesa, sulle cose che pur riguardavano la Sacra Distribuzione; e quì Monsignore uopo è che dica: *sustine*. Ma quando poi e' si sente spinto a voler visitare il suo Capitolo nella Sacra Distribuzione, uopo è che dica: *abstine*: ed egli è certo, che usando a tempo e luogo del *sustine* ed *abstine*, arriverà dove vorrà senza romore e senza strepito, come arrivano dove vo-

(a) *Scrittur. del Contrad. fol.* 13. *at. in prin.*
(b) *Apud Pir. in notit. Eccl. Agrig. t. m.* 723.
(c) *Somm. num.* XXXVI. (d) *Somm. num.* XXVIII.

vogliono tutti coloro, che metton lor cura a farsi amare più che temere.

Al generoso *Traina* succedette il santo uomo Monsignor *Sanchez*, a cui dopo morto furon trovate rotte le carni e le ossa da'cilicj e discipline.(a) Il dotto Contradittore e' dice, che in tempo suo nel 1654. si fussero osservati gli ordini fatti da Monsignor *Traina*, *in certa visura di conti*, per mezzo del suo Vicario Generale e di due Deputati espressamente a ciò destinati : e passa ad altro. (b) Comechè questo suppongasi un documento al Capitolo e alla Prerogativa Reale contrario ; non ha lasciato però di consolarne ; perchè vedendo com' e' ne contrassegna puntualmente la data, in leggendolo abbiam detto: lodato il Cielo: ecco ch'egli ha delle buone scritture contro del Capitolo, e in conseguenza gli ristituirà la fama che gli ha tolto, che da' Canonaci Conservatori si fussero rubate. Come di cotesta *certa visura di conti* e' non adduce parola ; rischiareremo noi il fatto. Nel 1653. *D. Pietro Sciangula* per la cattiva sua amministrazione fu dal Capitolo rimosso da Procuratore della Sacra Distribuzione ipso fatto, e se gli sostituiron altri. (c) A suoi ricorsi il Vescovo ordinò al suo Vicario, che ne vedesse con altri due Deputati i conti. Gli videro, e visti, ordinarono che pagato quel ch'e' dovea, ne potesse conseguire la quietanza dal Reverendissimo Capitolo. Che ne abbia da ciò a dedurre il dotto Contradittore, non si sa : perchè non avendo egli narrato il fatto, fa vedere che non valea per lui, e che tutto quel che sene potea dedurre, riduceasi a dimostrare, che il Vescovo avesse fatto da Giudice in una causa nata tra il Capitolo e il suo Procuratore, sì però che avesse lasciata intera la facoltà al Capitolo circa la quietanza, perchè non se gli ordinò che dovesse farla al suo debitore, ma ben vero al debitore, *che la potesse conseguire* dal Capitolo: e questa sorta di parlare mostra l'autorità del Capitolo sopra i suoi debitori, e non già del Vescovo. Nel Sommario però e' si può vedere, come il Capitolo fusse stato ne' tempi di Monsignore *Sanchez* nel possesso di vedere i conti e quietare i suoi Procuratori. (d)

Da Monsignor *Sanchez* si passa alle Visite di Monsignor d'*Amico* nel 1667. ed indi a quelle di Monsignor *Rini* nel 1677. e quel che in ambedue si debbe osservare, si è che gli Editti non corrispondano alle Visite. Negli Editti si ordina a tenor del Concilio con mandato generale, che tutti i Procuratori abbiano a presentare i lor libri de' conti, per potersi riconoscere &c. Ma dalle Visite, per quanto e' sene può raccogliere da' minuzzami che sene sono stampati dal dotto Contradittore, non si vede ch'e' si fussero o riveduti o presentati i conti della Mensa Capitolare ; ma soltanto vedesi ordinato, che dal Capitolo si dovesse presentare una nota di tutte le sue rendite, *& consignari Magistro Notario, ut apponatur in fine Visitationis*, colle comminatorie delle pene e censure ad arbitrio &c. Ed in una di esse, cioè in quella di Monsignor *Rini*, e' vi si legge di più : *præsentibus ad dictas ordinationes, & audientibus, & notifi-*

(a) *Ex Pir. in not. Eccl. Agrig. p. m. 724.* (b) *Scrit. del Contrad. fol. 13. at.*
(c) *Somm. num. XXXV.* (d) *Somm. num. XXXVII. lit. A. & seq.*

tificatis RR. D.Hieronymo Fardica Mag. Cappellano & D.Calogero Termine Thesaurario . (a)

A varie dimande uopo è che risponda il dotto Contradittore perchè si possa servire di coteste visite a provare il possesso de' Vescovi di *Girgenti* di rivedere i conti della Mensa Capitolare. Prima, perchè gli ordini delle visite non corrispondono a' mandati degli Editti? indi s'e' si possan rivedere i conti, senza nota delle rendite, da cui abbia a ricavar l'introito chi rende il conto? perchè s'egli è vero che *Amico* e *Rini* avessero riveduti i conti al Capitolo, uopo è che l'avessero fatto col bilanciar l'introito coll'esito, e che in conseguenza avessero avuta in mano la nota delle rendite da cui nasceva l'introito? Or s'è così, ed è la terza dimanda, com'è ch'e' dimandavano dal Capitolo la nota delle sue rendite, una volta che già l'avebbero dovuta avere in mano, se gli avessero riveduti i conti? La quarta, se Monsig. *Rini* avea riveduti i conti, perchè fece notificare a' Deputati della Sacra Distribuzione l'ordine di esibire la nota delle rendite, quandochè questa dovea già esser in poter suo? La quinta, se *Amico* e *Rini* videro i conti, perchè nelle lor Visite non si trovano? La sesta, giacchè con severe pene avean comandata l'esibizione della detta nota fra quattro mesi, per doversi inserire negli atti delle lor Visite; com'è che si mostrano i minuzzami delle visite, senza che colle visite si producano le note nelle visite dimandate? Qui non vale il ricorrere alla indegna scusa, che i Canonaci Conservatori se le abbiano sottratte: perchè dovendo stare a tenore delle visite inserite in esse, ove si son trovate le visite, e' si aveano a trovar anche i conti nella visita riveduti, le note nella visita richieste. E se si volesse dire, che non furono eseguiti: che si mostri almeno, che in vigor delle pene comminate, fussero stati i contumaci puniti e gastigati; perchè i processi sene hanno a conservare nell' Archivio Vescovile. Chi non vede che da coteste visite non ne può uscire una dramma di possesso?

L'ultimo documento che dal dotto Contradittore si adduce a favor del Vescovo, sono alcune poche parole trascritte dal Sinodo di Monsignor *Ramirez* nel 1703. che dicon così: *Quittantias procuratoribus vel nostro interveniente jussu, vel de totius Capituli consensu, nec aliter fieri posse mandamus:* Da queste sue parole il più che si possa ricavare, si è, che Monsignor *Ramirez* conoscendo l'immemorabil possesso, in cui era il suo Capitolo di far le quietanze a'suoi Procuratori; non dandogli l'animo di violarlo, come prudentissimo ch'egli era, stimò non guadagnar poco, se potea arrivare a guadagnar l'alternativa da lui proposta: che se il Capitolo non fusse stato in ciò dalla sua giuridizione esente; non avea egli certamente autorità da farlo revisore de' proprj conti con tale alternativa. E che fusse stato bene informato del possesso del Capitolo, nello stesso suo Sinodo, e nel medesimo luogo donde trascrive le teste no-

(a) *Scritt. del Contrad. fol.13. at. ad 14.*

notabili parole il dotto Contradittore dal titolo: *De Sacra Distributione*; vi si leggono quest' altre: *Sacram nostræ Cathedralis Distributionem a majoribus erectam & auctam approbantes, juxta præscriptas constitutiones*, ac laudabiles consuetudines, prout hucusque servatum fuit, *volumus gubernari*. Quali e' fussero cotesti stabilimenti e laudevoli costumanze, secondo le quali la Sacra Distribuzione dal Capitolo si governava; le additeremo peravventura più sotto. Bastici per ora di osservare, che di Monsignor Ramirez, che fu Vescovo in *Girgenti*, fino al tempo in cui ebbe l'esilio, (a) non si porta veruna visita o quietanza da lui fatta, comechè il suo Sinodo fusse stato pubblicato nove anni prima: laddove da Monsignor *Rini* fino al 1730. e' si portano le quietanze fatte dal Capitolo. (b)

Per dare però un saggio a Monsignor nostro dell'autorità, che si prese Monsignor *Ramirez* nel 1711. dopo il suo Sinodo del 1704. sopra la Sacra Distribuzione, vogliamo che dall'istesso Monsignor *Ramirez* l'abbia egli a ricavare. Da Monsignor nostro, da' due Consultori della Sicilia, dal dotto Contradittore si è disopra sostenuto, che la Sacra Distribuzione si tenesse salda da se sola, senza incorporarsi colle rendite Reali: si è sostenuto che perciò stia soggetta alla giuridizione Vescovile: che da' Vescovi sia stata co'lor Sinodi regolata, ed indi visitata. Mettiam per vero tutto ciò, e ricordianci, che tra i Santi Decreti del Concilio di Trento e' ve ne ha uno santissimo, e si è quello con cui si prescrive a' Vescovi la cura di ben educare la gioventù ne' Collegj, per ricavarne col tempo uomini degni per lo servizio di Dio, della sua Chiesa, del Pubblico. A questo effetto diè loro un'autorità amplissima, di prender danajo e rendite, per applicarle a tal santo istituto, da tutte sorti di beni Ecclesiastici, dalla Mensa Vescovile, dalla Capitolare, da' Canonicati, dalle prebende, porzioni, luoghi Pii, *&c.* e fin anche da' benefizj *jurispatronatus cujuscumque fuerint, etiam exemptis &c.* (c) Or Monsig. *Ramirez* seguendo i Conciliari Decreti fondò un di sì fatti Collegj, e dotollo di 1530. ducati l'anno, e in un Capitolo della dotazione disse così: *Item incarichiamo con ogni efficacia alli Signori Deputati del detto nostro Collegio, acciocchè* si adoperino appresso la Sacra Distribuzione *della Cattedrale co' Deputati della medesima*; che le Messe delle falte *de' Signori Canonici e Mansionarj si diano a' Sacerdoti del detto nostro Collegio: stante che dovendo valersi di altri Sacerdoti del foro per l'adempimento di esse*, pare più congruente, che si prevalgano *di detti Collegiali, come di soggetti che sono annessi e connessi colla Chiesa Cattedrale* .... *E* sarà molto congruente per maggior facilità *che i detti Signori Deputati supplichino al Prelato che sopra* di ciò si degni passar il suo valevole uffizio, ap-

(a) *Vide Pir. in not. Eccl. Agrig. p. m. 726. fino al 1713.*
(b) *Somm. num.* XXXVII.
(c) *Concil. Trid. Sess.* XXIII. *Cap.* 18.

appresso li Deputati della Sacra Distribuzione per l'effetto suddetto. (a) Qui domandiamo a Monsignore: se la Sacra Distribuzione era alla Vescovile Giuridizione soggetta, e non alle Reali rendite incorporata: se Monsignor *Ramirez* vi avea fatto nel 1704. degli ordini, per regolarla a suo modo; com'è poi, che nel 1711. insinua a' Deputati del Collegio, *che si adoperino co' Deputati della Sacra Distribuzione*, a far loro sentire, ch'ei fosse *più congruente* di far godere *delle falte a' Collegiali* che non ad altri Preti? perchè nol comanda? perchè dice che si supplichi il Prelato, *a passarne degli uffizj appresso i di lei Deputati?* perchè loro non lo prescrive? tanti riserbi, tante cerimonie, tante cortesie, tante preghiere, suppliche e raggiri in un Vescovo sopra i Deputati della Sacra Distribuzione, per una cosa dove hanno i Vescovi *vices & voces*, amplissima ed illimitata facoltà dalla Santa Sede, da' Concilj, per prender delle rendite dove ne trovano, ed applicarle al mantenimento de' Collegj Ecclesiastici; che significano? Una di queste due cose, o che Monsignor *Ramirez* non avesse saputo quel che potea, nè quel che valea la sua autorità in virtù del Concilio: il che non si può dire contro la gloriosa memoria di quel degnissimo Prelato; o pure, che si è poi il vero, ch'e' pregava, e volea che si pregassero i Deputati della Sacra Distribuzione, a contribuir qualche cosa per motivi di congruenza e convenienza al Collegio Ecclesiastico: perchè non avea autorità di lor comandarlo, perchè la Chiesa era di Regio Padronato, perchè i beni, che di tempo in tempo avea acquistati, avean vestito la natura delle rendite Reali, perchè abantico erano esenti dalla sua giuridizione, perchè sebbene dal Concilio si fusse data a' Vescovi facoltà di stender la mano sopra benefizj *jurispatronatus cujuscumque fuerint*, questa generalissima clausula non si potea intendere de' padronati Regj, per le ragioni disopra addotte. Quando avrà Monsignore, e chiunque il voglia difendere, letto che Monsignor *Trabina* per fondare una Cappellania, che Monsignor *Ramirez* per aver qualche ajuto al suo Collegio, si fossero indotti a pregare e non a comandare a' Deputati del Capitolo della *Girgentina* Chiesa; s'e' non vogliono impugnar la verità conosciuta, avranno a dire, che quanto da noi si è finora scritto a favor della prerogativa Reale per l'esenzione della Chiesa *Girgentina* dalla Vescovile giuridizione, sia appoggiato a pruove tali, che non si possan rigettare, se non solamente da chi voglia opporsi all'evidenza, o da chi non sia bene informato di cotesti fatti, come non lo furono que' due Supremi Ministri, che per lo Vescovo, contro della Regalia si tennero.

Avendo fin qui portati tai quali ce gli ha lasciati l'ingiuria del tempo gli atti contemporanei e contrarj a' Sinodi e alle visite de' Vescovi Predecessori di Monsignor nostro, da' quali invinci-

 bil-

(a) *Ex Instrum. dotat. Typis edit. fol.* XVIII.

bilmente si raccoglie, che il Capitolo sia stato sempre in possesso di quel dritto, di cui i Vescovi mai non godettero; e'ci tocca ora a far vedere, come anche in tempo del felicissimo governo di Monsignor nostro siesi praticato lo stesso: e basta a ciò volger gli occhi al Sommario, che sen'avran delle pruove dal 1730. per tutto il 1735. (a) Tra queste e' si debbe però osservare, che non solo era Monsignor persuaso del possesso del Capitolo, com'egli stesso l'attestò nella sua lettera alla Sacra Congregazione; ma che ne vide praticati gli atti possessivi nella stessa sua Curia nel 1733. quando ad istanza del Capitolo si dimandò e s'ottenne il sequestro su' beni del Canonaco *Rini*, condannato dal Capitolo, perchè da Deputato della Sacra Distribuzione, dal di lei Procuratore avea fatto fare alcune spese a conto suo, che non le avea poi potuto prontamente soddisfare. (b) E Monsig. che facea allora? non sapea egli allora il Concilio di Trento? come non cavava fuori la lettera della Sacra Congregazione che avea già in mano? come non impediva o che nella sua Curia si spedissero decreti *contra jus*, perchè contro i Decreti del Concilio, o che in essa e'si facessero dal Capitolo atti di possesso contrarj a quel possesso de'suoi Predecessori, per cui e' fa oggi tanto romore? Eh allora Monsignore non era per ancora in tanta collora col suo Capitolo, quanto ne concepì di là a poco; e perciò imitava la prudenza de' suoi Predecessori tra' quali que'pochi che avean mostrato di voler por mano sopra il Capitolo, si eran trattenuti dal passar oltre, com'e' si avvidero e furono informati, ch' egli arebbero fatto cosa da ritrarne delle grandi inquietudini, a voler interrompere l'antico immemorabil possesso della Regia Chiesa dalla esenzione della loro Vescovil giuridizione.

Sicchè a ben pesar le cose, e'si troverà che dal Vescovo *Buonincontri* in quà, cioè dal 1615. fino al 1736. e' non si adduce altro a favor del possesso de' Vescovi, che tre ordini fatti in Sinodo, e tre fatti in visita: ne'primi due fatti in Sinodo fu stabilito, che il Capitolo avesse a far le quietanze a' Procuratori della Sacra Distribuzione colla intelligenza del Vescovo: e con un altro, che si facessero o *jussu Episcopi*, *aut de totius Capituli consensu*; senza però che ne' primi due si fusse mai detto, ch' e' si avesse a vedere l'introito e l'esito della Mensa Capitolare: coll' essersi posta nel terzo un'alternativa, per cui se fusse vero che il Capitolo per la sua Mensa Capitolare fusse soggetto a render conto al Vescovo dell'introito ed esito di essa in virtù del *Capo* IX. della *Sess.* XXII. del Concilio di Trento come tutt'altri Amministratori; non avea autorità Monsignor *Ramirez* da dispensarvi, col metter un' alternativa, onde in qualche caso potesse l'Amministratore far le quietanze a se stesso. Per quel che riguarda i tre ordini fatti in visita, con un di essi dal Vescovo *Buonincontri* visitando lo Spirituale si prescrisse, che la porzio- ne

(a) *Som.n.*XXXVII.*&* XXXVIII.*& ex att.San.Visit.sub die* XX.*&* XXI *Jul.* 1736.*in red.comp.Proc.n.Marin.& Agrò.* (b) *Som.n.*XXXIX.*&* XL.

ne degli asenti andasse in benefizio de' presenti, e con due altri da Monsignor d'*Amico* e da Monsignor *Rini* si volle, che dal Capitolo si dasse una nota di tutti i beni mobili e stabili che dalla Chiesa si possedeano, per conservarsi nel Tesoro, e nulla più. Or chi da tutto ciò vorrà dedurre, o che i Vescovi fussero stati ubbiditi ne' lor ordini, o che qualcheduno di essi abbia mai riveduto i conti del Capitolo della maniera che ha fatto Monsignore; uopo è che sappia anche trovare il *quidlibet in quolibet*: o che sia della sua tempera, che ha voluto lasciar registrato di aver egli visitato ne' conti il suo Capitolo, come aveano fatto i suoi Predecessori, non ostante che smentisca il suo detto col propio suo fatto: mercecchè se i suoi Predecessori avessero fatto quel che dice, e' non arebbe dovuto rivedere i conti sin dal 1719. (a) in quà: poichè se gli avesse riveduti Monsignor de la *Penna*, egli arebbe dovuto rivedergli da quel tempo in quà, e non da quel tempo in là. Checchenesia però di ciò, egli è certo, che sopra tutti gli antichissimi libri de' conti del Capitolo non vi si truova altro *vidit* o *visitavit*, che quello che vi ha impresso Monsignor nostro: (b) a di cui favore non si è potuta trovare neppure una sola quietanza firmata da' suoi Predecessori in virtù della facoltà del Concilio di Trento.

All'incontro il Capitolo dal 1588. per tutto il 1735., che vuol dire per lo spazio di 147. anni, mostra e produce i conti e le quietanze da lui fatte a' Procuratori della Sacra Distribuzione, senza che in quelli nè in queste avessero mai avuto parte i Vescovi. Questo si è un possesso di cotanta ragguardevole veneranda antichità, che a dispprezzarlo, bisogna passare per tante oche tutt'i Vescovi, che furon per l'addietro in *Girgenti*: come quegli, che senza mai avere avuta menoma conoscenza del Concilio di Trento, ch'era più fresco de' tempi loro che de' tempi nostri; non avessero saputo ovviare a una cosa cotanto scandalosa, quanto si è cotesta riserbata soltanto all'infinito sapere ed Appostolico zelo di Monsignor nostro. In quanto a noi il crediamo savio quanto un Concilio, dotto quanto la Salamanca e la Sorbona; ma non sappiam se gli altri si contenteranno di passar per oche tredici Vescovi, che per 147. anni, senz'andar più in là, l'han preceduto nella Chiesa *Girgentina*, in cui e' vi lasciaron troppo illustri e chiari esempli di santità e dottrina, per non meritare migliori attributi.

Comechè siesi da noi fatto vedere, che dal 1588. sia stato il Capitolo *Girgentino* nel possesso di non farsi vedere i suoi conti da' suoi Vescovi; e' ci bisogna ora far vedere, che dal 1583. in quà sia egli stato nel possesso di rivedergli al Vescovo. Ci basterà di addurne qualche esemplo, affinchè Monsignore, che vuol vedere i conti che non debbe vedere; si disponga a far vedere i suoi a coloro, da' quali si hanno a vedere.

A ben intendere i documenti, da noi addotti per sostenere il possesso del Capi-

(a) *Ex act. visit. sub die* xx. *&* xxi *Jul. in vis. comp. de Marin. & Agrò.*
(b) *Somm. num.* xxxvii. *&* xxxviii. *per tot.*

pitolo di rivedere i conti al ſuo Veſcovo ; e' ſi deve ſpiegare che coſa ſignifichi *Maramma*, che difficilmente s'intenderà da chi non ſia nato in Sicilia : poichè un uomo intendentiſſimo delle voci de' baſſi tempi, e' non ci ſeppe laſciar lume a riſchiarar queſta parola, di cui non ſi moſtra nè punto nè poco informato. (a) Penſiam dunque, ed abbiaſi per una mera conghiettura, che *Maramma* derivi dal Greco Μαραίνω o Μαραίνωμαι, che vuol dire *ſenio aut tabe conficior* : donde preſſo *Ariſtotele* *μάρανσις* diceſi *la vecchiaja*, e preſſo i Medici *μάρασμος* quella infermità, che a poco a poco diſtruggendo conſuma. Or come di un fuoco, che a poco a poco va mancando, *Ariſtotile* diſſe *πῦρ μαραίνεσθαι* : (b) e *Omero* *φλόγα μαραίνεσθαι* ; (c) così di una caſa o fabbrica, che col tempo va lentamente rovinando, e' si potrebbe dire *μαραίνεσθαι*, e la ſua vecchiaja o lenta rovina *μάρανσις*, ovvero *Maraſmos* appellare, da cui potè poi naſcere *Marammo* e poi *Maramma*. Quindi quel danajo, che per la Chieſa di *Girgenti* è deſtinato al riparo delle cadenti ſue fabbriche, e' chiamaſi danajo della *Maramma*.

La prima penſione, che da' Sovrani della Sicilia ſi fuſſe fatta mettere ſopra il Veſcovado di *Girgenti*, per doverſi dal Veſcovo pagare al Capitolo, per impiegarla nella *Maramma* ; ſi fu di cinquanta once : l'altra di 150., che in tutto compoſero la ſomma delle once dugento, per cui è nata tutta queſt' animoſa briga tra il Veſcovo di oggidì e il ſuo Capitolo : la prima fu confermata da Leone X. la ſeconda da Gregorio XIV. come diſopra ſi è detto.

Avendo dunque il Re Filippo II. mandato ſuo Regio Viſitatore Monſignor del *Pozzi* in *Girgenti* nel 1570., paſsò con lui delle grandi amarezze Monſignor *Lombardo* : perchè il Regio Viſitatore, in vigore di quella Regia facoltà, che chiama *cumulativa* col Veſcovo il dotto Contradittore, e che battezzaron per *eccitativa* della Veſcovil Giuridizione i due Supremi Miniſtri della Sicilia ; fece certi eccitativi di giuridizione, da' quali fu così *cumulativamente* favorito il Veſcovo, ch'ebbe a cercare ajuto e ſoccorſo alla Città, e a' Canonaci della Chieſa *Girgentina*, per poterſi ſcagionare, ch'e' vi aveſſe fatto predicare, che il Paſtorale che tenea in caſa, ve lo aveſſe portato per andare in viſita, e che aveſſe realmente impiegato il danajo della penſione in benefizio della *Maramma*, ed altre picciole coſucce di queſta fatta (d) : ſicchè per far rilucere la ſua innocenza nel 1583. diè conto al ſuo Capitolo di quanto avea ſpeſo per riparare le rovine della Chieſa e del palagio Veſcovile co'

(a) *Du-Freſne in Gloſſar. Græcitat. voce* Μαραγμα.
(b) *Ariſtot. De Cœlo lib.* 3.
(c) *Homer. Iliad.* 1.
(d) *Somm. num.* XLI.

co' danari della pensione della *Maramma*; e dal Capitolo ne ottenne la quietanza. (a) Era dunque nel 1583. il Capitolo nel possesso di rivedere i conti della pensione al Vescovo.

Essendo stato indi a pochi anni destinato Vescovo di quella Chiesa l'istesso D. Francesco del Pozzo, avendola egli per l'incuria de' suoi predecessori trovata troppo male in ordine allorchè vi fu da Regio Visitatore; (b) ottenne dalla Maestà del Re Filippo, che da S.S. si accrescesse sulle rendite del Vescovado la pensione per la *Maramma* in altre 150. once: e per mettere i di lui successori nello stato di pagarla daddovero, procurò una Bolla piena di terribili minacce, per que' Vescovi, che ne' tempi determinati non la pagassero. Furon in quella destinati due termini per un tal pagamento, il giorno di S. Gio: Battista per una metà, e per l'altra le feste del S. Natale: che nel caso che più in là di un mese si tardasse a soddisfarla, dovesse il Vescovo restare interdetto, senza poter ottenere l'assoluzione, *præterquam in mortis articulo constitutus*: che se oltra del mese ne avesse fatto scorrere sei, allora dovesse aversi per sospeso *eo ipso ab administratione & regimine ipsius Ecclesiæ*: che ne' giorni più solenni e festivi sene dovesse pubblicare l'interdetto e la sospensione, *contradictores per censuras Ecclesiasticas, appellatione postposita compescendo, &c.* (c) Egli è da credere, che Monsignor del Pozzo, che da Visitatore Regio avea fatto render conto al Capitolo da Monsignor *Lombardi* della pensione di 50. once; l'avesse renduto anche egli dell' once dugento a tenore della Bolla a sua istanza spedita. Ma e' non si debbe poi credere, ch'egli avesse voluto che il Capitolo gli rendesse conto della sua mensa: sì perchè non si legge che mai l'avesse preteso: sì perchè avendola visitata da Regio Visitatore a nome del Re come Padrone, ne avea dovuto conoscere l'esenzione dalla giuridizione Vescovile: sì ancora perchè arebbe preteso una cosa, che distruggea l'idea da lui avuta nell'ottener l'anzidetta Bolla, che intanto potea produrre l'effetto per cui fu dimandata, in quanto che il Capitolo fosse stato per lo temporale della sua mensa dalla Vescovile giuridizione esente: perciocchè altramente sarebbe stata una cosa troppo svenevole, il sottoporre il Vescovo a render conto al Capitolo, e che di quel tempo si avesse voluto sottoporre in virtù del Concilio il Capitolo al Vescovo: e poi contro del Concilio il Vescovo al Capitolo, con una contradizione la più ridicola del Mondo, pensando alla più irregolar regola, a cui mai infermo si avvisasse di sognare: perchè sottoponendo il Vescovo al Capitolo, e il Capitolo al Vescovo in materia di conti; e' non sarebbe stato buono il Capitolo a rivedergli al Vescovo, nè il Vescovo al caso di rivedergli al Capitolo: poten-

(a) *Somm. num.* XLII.
(b) *Ex Pirr. in not. Eccl. Agrig. p. m. fol.* 720. *col.* 2.
(c) *Somm.* XXIII. XVI.

tendo ognuno di leggieri comprendere che se gli arebbero menati buoni senza troppo contrasto: e che a volere tra di essi supporre una tal rigida e giusta bilancia, da condannarsi ed assolversi scambievolmente senza verun rispetto umano in materia di conti; e' sarebbe stato più che un voler di nuovo mettere in pratica quella Repubblica di Platone, che non potè riuscire a chi n'ebbe una volta la voglia per riverenza di quel Filosofo, (a) che ne fu perciò tenuto più in conto di ridicolo che di divino. E invero se il Capitolo *Girgentino*, dimentico della sua esenzione, si fusse figurato il Vescovo a lui subordinato pe' conti della pensione, e se soggetto al Vescovo per quelli della sua mensa; oggi non vi sarebbe la lite che vi è tra di loro: perchè il Capitolo arebbe menato buono il baldacchino e i tappeti a Monsignore, e Monsig. certe poche once di vernice, e non so che carlini di politura di argenti a' Procuratori del Capitolo: e con questa buona armonia vivendo, Dio sa, se si sarebbe mai pagata la pensione, e se la Chiesa si sarebbe mai veduta riparare nelle sue rovine: perchè se ora ha voluto Monsignore, ch'è dotato di una santa umiltà, contentarsi di un baldacchino di damasco; da quì a cent' anni dopo lui vi potrà essere un Vescovo più profuso, che pieno di alte e non troppo Vescovili idee vorrà un baldacchino fregiato a oro, che assorbirà interamente la pensione.

Come dalla Bolla ottenuta da Monsignor del Pozzo si ricava manifestamente l'esenzione del Capitolo dal Vescovo; così sene deduce chiarissimamente, che il Concilio di Trento pel *Capo* IX. della *Sess.* XXII. non fusse stato accettato dalla Maestà del Re Filippo II. nelle Chiese di suo Regio Padronato: perchè essendo con esso ordinato segnatamente, che gli Amministratori *etiam Fabricæ Cathedralis Ecclesiæ* dovessero esser sottoposti a render conto a' Vescovi, affinchè colla lor soprantendenza, si stasse sicuro, che le rendite per la fabbrica daddovero nella fabbrica delle Chiese s'impiegassero; (b) quel Re per contrario, perchè realmente nella fabbrica della Regia Chiesa la pensione si spendesse, stimò di assicurarsene, col darne la soprantendenza al Capitolo, a cui ne dovesse render conto il Vescovo: ricedendo dal Concilio di Trento, per uniformarsi alle leggi di Ferdinando II. che per non far rovinare le Chiese della Sicilia, ebbe a torre a' Vescovi la soprantendenza della fabbrica, per raccomandarla ad altri, che n'avessero dovuto render conto a' Regj suoi Ministri. Potendo tutto ciò servir di fondamento a rischiarare il detto de' Padri del Sinodo di Roano, sarà nello stesso tempo un chiaro argomento a chiuder la bocca a chi vuol nella Sicilia *liberamente* accettato il Concilio di Trento per l'anzidetto *Capo* IX.: e se di cotesto fatto fussero stati informati e i due Supremi Ministri che si tennero per lo Vescovo, e il dotto Contradittore che gli ha seguitati; ad altro che all'accetta-

(a) *Vide Plotin. Vit. per Porph.*

(b) *Concil. Trid. Sess.* XX. *Cap.* IX. *&* *Sess.* XXIV. *Cap.* III. *de Refor.*

tazione libera del Concilio farebbero ricorfi.

Succeduto a Monfignor del *Pozzo* il Vefcovo *Covarruviai*, e' diede il conto (a) delle once 200. che di ordine Regio dovea a quella Chiefa, di cui fu egli non meno innamorato del fuo Predeceffore: poichè di lui fi legge, che vi aveffe fatto de' gran benefizj, ma non che l'aveffe mai vifitata, fe non che per divozione: che aveffe renduto i fuoi conti al Capitolo: che l'aveffe conofciuta per Chiefa Regia: e che per non moftrarfele men liberale del fuo Predeceffore, laddove quegli a di lei benefizio avea dal Re Filippo II. fatta affegnare una penfione di 150. once; voll' egli fargliene affegnare un'altra di 200. dal Re Filippo III. con fua Real Carta del 1604. *(b)* Di quefta feconda penfione però e' non ne rifcuote nulla inoggi la Chiefa *Girgentina*, per effersene perdute le memorie nell' erario Vefcovile. Onde fempre più ci dobbiamo confermare in lodare la prudenza di Monfignor dèl *Pozzo*, che pofe ordine a nome del fuo Sovrano in efecuzione della Pontifica Bolla, che la penfione fua ella fi doveffe dal Capitolo rifcuotere, e che i Vefcovi Succeffori ne aveffero avuto a render conto al Capitolo: al che non avendo peravventura badato Monfignor *Covarruvias*, per fare con un ordine confimile regolar la fua; egli è addivenuto, che il Capitolo non goda inoggi del benefizio ch'e' gli fece: perchè i fuoi Succeffori, tutto intenti a pagare il debito Paftorale, e' fi fon dimentichi di pagare il debito annuale. In fatti il noftro Monfignore tiene due liti aperte, una quì per rivedere gli altrui conti, l'altra in Palermo, per non pagare la penfione se non gli fi meni buono il baldacchino. E pure fta nello ftato dell' innocenza a riguardo della penfione dell'once 200. di Monfignor *Covarrubias*, sì veramente che a volergliele far pagare, e' vi bifognerà un' altra terza lite: e come quì fi è ricorfo a dire, che fe gli fieno tolte le fcritture da' Canonaci Confervatori, così poi fi dirà che nella Regia Cancelleria e' vi fi fien fatto trovare delle fcritture di più per malizia de' fuoi Canonaci, a motivo di caricarlo di un nuovo debito.

Prima di lafciar Monfignor *Covarruvias*, e' gioverà riflettere alla indepenedenza ed efenzione, colla quale del fuo tempo fi vivea tra il Vefcovo e il Capitolo, e alla ftima ed amore che fcambievolmente fi portavano tra di loro. Avea Monfignore bifogno per fuo ufo di un luogo del Capitolo detto il *Tefauro*, attaccato al palagio Vefcovile: lo richiefe ad impreftito al Capitolo, che non fu lontano di negarliele: in concedendogliele fi diffe: *che il Capitolo gli accomoda detto Tefauro, così per il bifogno che ne tiene Monfignore*, come per li meriti dell'Illuftrifs. fua perfona, *ad tempus e non per fempre: poichè il Tefauro è della Maggiore Ecclefia*. (c) Ma indi a qualche giorni gliene diede l'ufo totale con un atto pubblico, il di cui

(a) *Somm.num.*XLIII.
(b) *Vide Pir. in notit. Eccl. Agrig. p. m.* 720.
(c) *Somm. num.*XLIV.

cui tenore merita ben che vi si rifletta: *concesserunt & concedunt Rev. D. Joban Horosco de Covarrubias a Leyva Episcopo Agrigentino, eique præsenti, stipulanti*, ac loco gratiæ *ab eis prout supra recipienti & se contentanti locum Thesauri prædictæ Cathedralis Ecclesiæ*, & hoc durante beneplacito dicti Capituli Agrigentini; & sic intelligatur concessus & *non aliter*.(a) Chi non esclamerebbe qui: *o tempora, o mores!* Allora *loco gratiæ* concedeva il Capitolo a un Vescovo Benefattore una casuccia, il Vescovo *loco gratiæ* l'accettava: Un Vescovo che volea l'uso di una stanzietta, ricorrea al Capitolo, il Capitolo gliel' accordava colla dichiarazione d'accordargliele *ad tempus* e pe'suoi meriti; ed oggi si spoglia violentemente un Capitolo delle sue prerogative, ed indi *loco gratiæ* dal Vescovo ne riceve una cronaca d'ingiurie e una patente di ladro di scritture! *uh*, *uh*.

L'altro atto possessivo del Capitolo di rivedere i conti al suo Vescovo, l'abbiamo nel 1660.in tempo di Monsignor *Gisolfi* Patrizio di quella nobilissima Città, di cui è anche Patrizio Monsignor nostro: ma Dio immortale, e che Vescovo si fu quegli! Appena nel 1658.e' fu dalla Chiesa di Cefalù trasferito alla *Girgentina*, che vedendo *Cathedrale templum ornamentis denudatum*, *palam declaravit*, *Ecclesiam in posterum fore pupillam oculi sui*: e talmente riguardolla come pupilla de'suoi occhi, che fra lo spazio di sei anni, e' si dice che vi avesse speso da settanta mila ducati. (b) Or chi con un Vescovo di quella fatta arebbe potuto andar per lo sottile e a spilluzzico pesando le sue dimande, per servirlo in accomodandogli lo stanzino dello studio dalle rendite della *Maramma* o sia della Regia Pensione? E pure i Capitolari di quel tempo, avendo egli fatto lor sentire di esser pronto a render il suo conto, ma che volea esser ricompensato dalla *Maramma* di alcune spese da lui fatte, e che se gli dovesse accomodare la casa, e farsegli una stanza per lo studio; se gli risposе: *che a Monsignor se gli faccian buone quelle partite* che mostrerà di aver pagato e che non gli sieno state compensate, e che faccia il deposito di quello deve dare: *de'quali danari primieramente se ne accomodi la Chiesa*, *e si ripari conforme al bisogno che ne tiene, e al pericolo che minaccia* . . . . . *ed accomodata che sarà detta Chiesa*, *quanto al riparo*, *e fabbrica nuova del Vescovo, che si osservino gli ordini &c.* (c) Così trattava il Capitolo *Girgentino* con un Vescovo, che in sei anni avea speso settanta mila ducati per la sua Chiesa, e non si legge che quel degnissimo Prelato se ne fusse punto risentito; ma oggi dopo aver egli avuto sei anni di liti col suo Vescovo, è stato trattato per un branco di ladri di scritture e del patrimonio della Chiesa per non avergli voluto bonificare un baldacchino e due tappeti sulla pensione della *Maramma*! *Ehu*: *ehu*.

Lu-

(a) *Somm.num.*XLV.

(b) *Ex Pir.in not.Eccles.Agrig.pag.m.*724.*col.*1. *in fin.ad* 2.

(c) *Somm.num.*XLVI.

Lugete Veneres Cupidinesque ,
Et quantum est hominum venustiorum .

Noi non siam uomini da dar consigli a un Vescovo , per cui oltre quel che si debbe a lui,abbiam per lo divino suo Carattere tal riverenza che baceremmo fino il suolo che calpesta; però non crediamo , che Monsignor di *Girgenti* abbia ad aver per male che gli si dica di non aver fatto bene a intentar la lite della sua santa Visita,pendente la lite del baldacchino: poichè stimiamo ch'egli arebbe dovuto imitare *S. Basilio*, il quale vedendosi da ogni parte bersagliato,e talmente turbato di animo, ch'ebbe a dire: *parum aliquando absuisse , quin de omnium hominum fide & sinceritate dubitaret* ; niente però di manco , sentendosi uomo , comechè Santo , dubitando che mettendosi sulla difesa così caldo caldo , gli avesse potuto cader dalla penna qualche cosa da non fargli onore ; non incominciò a difendersi , se non che dopo che si sentì l' animo rassettato , e il sangue raffreddato a capo a tre anni . (a) Che se a *S. Basilio* bastaron tre anni a fargli passar la collora , perchè le sue inquietudini aveano avuto più alti principj ; a Monsignor nostro , che si trovava male col suo Capitolo per causa d'interesse , e gliene bisognava una dozzina , acciocchè il Mondo poco savio gli facesse la giustizia che si merita , in credendo , che si fusse mosso veramente da zelo , e non da interesse coverto col mantello del zelo , che qual altro Proteo , piglia tutte le forme che gli bisognano a *travisarsi* . E' dirà bene Monsignore che il zelo l' ha mosso a voler rivedere i conti al Capitolo , e sarà così ; ma che ? la gente trista dirà , ch'e' siesi a ciò mosso dall'aver voluto che se gli menasse buona la partita del baldacchino e de'tappeti ; e che non avendolo voluto in ciò compiacere il Capitolo,che volea esser interamente pagato, ne fusse egli andato perciò in collora , e che la collora l'abbia fatto fare quanto ha fatto : perchè a disgustare un debitore col suo creditore, e' non vi bisogna altro che dir: paga; che l'inimicizia è fatta.

L'ultimo a dar conto al Capitolo di aver soddisfatta la pensione della *Maramma* , si dovette essere Monsignor *Ramirez* , e il raccogliamo dalla Scrittura del dotto Contradittore , ove dice di avere una scritta del Capitolo,in cui dichiarasi nel 1707. di aver ricevuto da Monsignor *Ramirez* un baldacchino co'suoi piomazzoni &c. ; (b) ma che la spesa fusse uscita dalla Regia Pensione, nè il dotto Contradittore lo dice , nè noi il sappiamo , perchè non abbiam letta nè veduta cotesta ricevuta .

Sicchè da cotesti esempli e' sene deduce non solo, che i Vescovi abbian pagata la pensione ; ma ben anche che il Capitolo se l'abbia fatta molto autorevolmente pagare , e sen'abbia fatto rendere strettissimo conto. Nè potea essere altramente per chi avesse conosciuto che rispetto si deve a' Reali ordini , e che avesse inteso il latin della Bolla , con cui si minac-

(a) *Vide Div.Basil.Epis.79.*
(b) *Scrittur,del Contrad. fol.4.a t.*

ciavano interdetti e sospensioni formidabili a' Vescovi, *ipso facto*, soltanto ch'e' ne avesser fatti passare sei mesi senza pagare. Contuttociò uopo è, che cotesle censure da incorrersi *ipso facto*, non corrano pe'Vescovi con quella violentissima rovina, che piombano sopra noi altri laici: perchè non son troppo antiche le memorie di qualche Vescovo di *Girgenti*, che abbia fatto passare i sei e i dodici mesi senza pagare; e pur si è veduto il meno interdetto uomo del Mondo, e un tantin più Vescovo di prima far per sette nell'amministrazione della Chiesa, e trattar sovente da scomunicati certe persone, che a riversar tutto il testo Canonico colla Chiosa, non vi si sarebbe trovata una goccia di Scomunica. Ma noi non vogliamo entrar troppo addentro in sì fatte scomunicative materie, lasciandole interamente per Monsignore, a cui come a Vescovo tocca a decidere com'e quando e's'incorra o non s'incorra nelle censure: e ci basti di aver fatto conoscere, che per 147. anni il Capitolo sia stato nel possesso di non farsi vedere i conti della sua Mensa dal Vescovo, e che dal 1583. fin'al presente, che vuol dire per 153. anni, sia stato nel possesso di rivedergli al Vescovo. E ciò solo sarebbe sufficiente ad aver dimostrato, che in questa Regia causa per troppo fretteria si trovan dati de' passi contro le Regalie de' Regi Padronati: che se si fosse andato un po'più adagio, si sarebbero rischiarati que'fatti, che prima in *Sicilia* non si seppero, e per non essersi saputi, si tolse al Sovrano per mezzo del Capitolo della Regia *Girgentina* Chiesa, il possesso ed indi il titolo in cui era da poco men che due secoli delle Reali sue prerogative. Dal che dovremmo prendere occasione di render quì e le grazie e le meritate laudi a'Signori di questa Suprema Giunta di Sicilia, se la povera e rozza nostra penna fusse atta e capace da farlo a dovere; perchè siensi contentati di darci tempo da scrivere, soltanto per darci tempo da provvederci de'documenti necessarj a sostener co'fatti la bella Causa Reale, ammettendoci all'onore di sentirci in parlando, e di sofferirci in iscrivendo: comechè dal parlare avessero ben potuto conoscere che nulla si potea sperar di buono dallo scrivere. Ma pure pieni di zelo per lo Sovrano, han voluto darci campo di addestrarci a poter col tempo co' loro insegnamenti aprirci la strada a potere un giorno più utilmente impiegare i nostri or troppo inetti sudori in suo servigio.

Avendo promesso al dotto Contradittore, che nel fine di questa nostra risposta alla dotta sua scrittura ci saremmo ricordati del Capitolo *Girgentino*; per non mancargli di parola, quì ci cade in acconcio il dirne qualche cosa: poichè qual si truova descritto da lui, dal Giudice della Monarchia, da'due Supremi Ministri della Sicilia, dal suo Vescovo; e' fa compassione a pensarvi, perchè tutti han gridato: dagli, dagli; ch'è can guasto. Monsignore per farsi ragione, come un Giona predicante in Ninive, ha scritto a Roma, ch'e' bisognava visitarlo ne' conti, poichè e'si eran fatte di tai frodi a'beni della Chiesa che si era un abuso insopportabile(a).
I su-

(a) *Somm.num.* XIX.

I Supremi Ministri di Sicilia sul suo detto pure al Vicerè rappresentarono, che per coprir le sue frodi, non si volea far visitare.(a) Il Giudice della Monarchia era così persuaso delle sue frodi, che l'avea preso tanto a noja, che com' egli era chiamato a consiglio per una causa tra il Capitolo e il Vescovo; e' dava consiglio per due contro del Capitolo facendo da panegirista del primo, e da tromba sonora delle infamità del secondo:(b) e finalmente il dotto Contradittore per colmar lo stajo, raccogliendo quanto si era detto e pensato di male dagli altri; vi ha dato l'ultima mano, mettendo tutto in istampa con un tantin di pepe, per renderlo più gustoso al palato. Or tutta la difesa del Capitolo nasce da due fonti, l'uno dalla maniera come amministra le sue rendite, l'altro da' processi e dalla visita del suo Vescovo: da quella si fa vedere, che non può commetter frode, da questa che di fatto non le abbia commesse. Alle pruove.

Per l'amministrazione del temporale della Chiesa *Girgentina* escono dal Capitolo due Deputati della Sacra Distribuzione, due altri per la Maramma e Fiera, uno per la Cappella di S. Gerlando, uno per quella di S. Maria delle Grazie, un altro per quella delle Anime, un altro per quella di S. Antonio, un altro per la Missione, e un Depositario di tutti gli effetti destinati al mantenimento del Divin culto nelle dette Cappelle. Dal grembo de' Mansionarj escono poi i due Procuratori o sieno esattori per la Sacra Distribuzione, un altro per la Marammа e fiera, altro per le tavole e logge di detta Fiera, uno per gli effetti della Cappella di S. Gerlando, e così uno per tutte l'altre Cappelle. E'vi ha inoltre un Prete esattore in Palermo, uno in Cammarata, uno in Racalmuto; ed a questi Procuratori spetta privativamente l'introito di tutte le rendite, senza che niun Canonaco possa ricever danajo d'introito per la sua rispettiva Deputazione. Da' medesimi Mansionarj esce lo Scrittore e Controscrittore de' libri d' introito ed esito ch' essi conservano.

Si eleggono inoltre due Dottori, per servir la Chiesa non solo da Avvocati nelle cause che occorrono in *Girgenti*, ma anche da Consultori nell'Archivio e Detentoria Capitolare ogni lunedì, e quante volte e' sene ricerchi l'assistenza in ogni grave affare: badando alle cautele degli stromenti e di tutti altri contratti che accadono, ne' quali, quando e' manchi il loro *vidit*, e' non si possono stipulare: e tengono l'obbligo d'informare tutto il Capitolo di quel che si tratta, prima di mettere il *vidit*, perchè ciascuno possa dare il suo parere.

Si elegge pure da' Monsionarj il Puntatore, che si è quegli, a cui si appartiene di segnare le assenze dall'Officio nel Coro così de' Canonaci che de' Man-

(a) *Somm. num.* XXV. *lit.* Q.
(b) *Scritt. del Contrad. fol.* 5.

Mansionarj, facendone ogni mese un libro: e finito il mese, e' lo debbe portare nell'Archivio Capitolare, per osservarsi da' Deputati della Sacra Distribuzione, affinchè il Mansionario Puntatore stia sull' avvertenza, che mancando di puntare o qualche Canonaco o qualche Mansionario, e' se ne possa subito conoscer la frode da' detti Deputati: acciocchè nella distribuzione poi restino gli assenti esclusi dalla partecipazione *pro rata* della loro assenza.

Fatto il danajo da' Procuratori Mansionarj, o quello si debbe depositare o spendere prima di entrare in cassa: s'e' si debbe depositare dal Canonico Depositario: si riceve con queste cautele. Debbe nell' atto della consegna intervenire il primo del Capitolo, il Canonaco Depositario, e il primo de' Mansionarj, ciascheduno de' quali ha una chiave propria e da quelle degli altri diversa, il Procuratore, che debbe fare il deposito un pubblico Notajo, il Custode del Tesoro che apre e chiude la cassa, due testimonj, i Deputati della Sacra Distribuzione, e il Controscrittore Mansionario. Innanzi a tutta questa gente il Canonaco Depositario fa la ricevuta al Procuratore Mansionario che deposita, e nel medesimo atto il Controscrittore controscrive la somma che si deposita in due libretti, uno che si chiude nella cassa del deposito, l'altro nell' Archivio Capitolare: e nella nota doppia, che fa il Controscrittore, si mette il giorno del deposito e il nome del Notajo che stipula l'atto: e della stessa maniera esce il danajo dalla cassa; con questa sola differenza, che il Procuratore fa la ricevuta al Depositario.

Quando e' si ha da spender danajo da' Procuratori, deve precedere il mandato del Deputato della Diputazione, e il mandato si scrive e soscrive dal Controscrittore e da' Deputati, e così soscritti si registrano dal detentore nel libro maggiore dell' Archivio. E perchè sovente e' si hanno a fare delle spese minute, per le quali non è possibile di spedirvi sempre il mandato; si usa questa diligenza. I Procuratori almeno una volta al mese portano il loro libretto di ogni giorno al Deputato, acciocchè coll' andar del tempo non perdano la memoria di così fatte picciole spese, e in piede di esse mettono il loro *vidit*: e fattane poi una ragionevole somma, dal Controscrittore si fa il mandato della maniera disopra avvisata.

Ma perchè nel Capitolo *Girgentino* e' vi ha la buona costumanza di pagarsi a' partecipanti la distribuzione ogni mese, per la celebrazione delle messe, del Divino officio, e per l' esequie che occorrono; come i mandati, che per tal effetto si spediscono, sono i più rilevanti, non si soscrivono già da' soli Canonaci Deputati, ma da tutti i Canonaci residenti: ed intimatosi il ripartimento, vanno così i Canonaci come i Mansionarj nell' Archivio Capitolare, ed ivi ciascheduno riceve la sua parte a tenore del libro del Puntatore, e dell' altro del Custode delle messe, e fa la sua ricevuta.

Quan.

Quando e' si hanno poi a dare i conti, e' si eleggono dal Capitolo due altri Deputati Revisori, così per esaminare i conti de' Procuratori, che per sindicare l'amministrazione de' Canonaci Deputati. Finita dunque la loro amministrazione, s'intimano tutti i Procuratori a presentare i libri de' loro conti, ed indi si ripongono nell' Archivio, e le chiavi si consegnano al Detentore, e Controscrittore. Nel giorno poi destinato e' si uniscono i due Deputati Revisori, il Detentore, il Controscrittore, e il Procuratore a cui si hanno a rivedere i conti. Cadendovi qualche dubbio legale, e' si ricorre a' Consultori, e può, nell' atto ch'e' si riveggono, intervenirvi qualunque de' Canonaci da Fiscale: essendo in libertà de' Canonaci o d'intervenire da se, o per mezzo del Deputato eletto. I Deputati dell' amministrazione intervengon pure nel rendimento de' conti, sinattanto ch'e' si tratta dell' introito; ma come si viene all'esito, in cui ebbero parte co' loro mandati, e' si ritirano, e lasciano in piena libertà i Revisori Sindicatori.

Esaminatisi i conti da' Revisori, con notarsi dal Controscrittore tutto ciò che da essi si è diterminato, o assolvendo, o condannando, o avvertendo; s'intima il Capitolo, e s'informa di tutto ciò che si è nella visita stabilito. Se insorge qualche difficoltà, si serbano gli atti della visita, e si dà tempo a chi propone il dubbio da poterlo rischiarare: ed indi a qualche giorno si congrega di nuovo il Capitolo, e vi si chiamano i Consultori, affinchè da essi si ditermini s'e' si debba o no far la quietanza al Procuratore. Nel farsi poi la quietanza, egl' interviene, come si è detto, tutto il Capitolo, due testimonj, e il Notajo, che ripetendo la visita fatta, pubblica la minuta disposta secondo la direzione de' Consultori, e richiede da tutti i Canonaci, come rappresentanti la Chiesa, un per uno il loro *placet*.

Or quì vorremmo noi il più fino ladro di tutta l'arte ladra nobile e ignobile, civile e plebea, laicale ed ecclesiastica, ch'e' ne facesse vedere come possa rubare il Capitolo a' Mansionarj per potere indovinare donde domine avvisossi Monsignor di *Girgenti* di accusarlo di ladro, a suggestione com'e' dice de' suoi Mansionarj. Vorremmo quì i Padri del Concilio di Calcedonia, per dimandar loro, se stimassero che *sine testimonio esset res Ecclesiæ*, dove con tanti e tanti testimonj si amministra. Vorremmo quì tutti i Padri della Chiesa, tutti gli uomini più avveduti del secolo, perchè dicessero s'e' sia possibile di pensare una regola più sottile, più esatta, più rigida, più giudiziosa, per bene amministrare cose temporali. Vorremmo quì tutti que' Sovrani, e tutti que' fedeli, che colle loro limosine arricchiron la Chiesa *Girgentina*, per saper da essi, s'e' sien contenti, che le rendite, di cui la providero vengan così amministrate? Vorremmo finalmente quì Monsignor di *Girgenti*, per cui risuona di Concilj e di antichi Canoni il colle e il piano, per dimandargli, qual delle due Mense è amministrata di una maniera più uniforme alla dottri-

na degli Appostoli, all' autorità de' Concilj, all' insegnamento de' Padri, al disiderio del Mondo antico e moderno; la Mensa Vescovile, o la Capitolare? questa in cui ancorchè si voglia esser tristo, non si può: o pur quella, in cui anche gli ottimi posson divenir pessimi? questa in cui ha il Capitolo tanti testimonj, quanti sono gl' interessati che vi han parte, o quella, in cui si vuol per testimonio il solo Dio? questa, in cui quanto vi è, tutto si divide a quelli pe' quali è destinato, o pur quella, in cui entra sovente a parte chi non vi può aver parte?

Avremmo invero potuto far a meno di rapportar quì la maniera, colla quale il Capitolo *Girgentino* amministra i suoi beni; tuttavolta bisognava parlarne, per dimostrare una verità di fatto: cioè a dire, ch' e' non sia possibile, che i Mansionarj avessero spinto Monsignore colle loro accuse a pretender di rivedere i conti del temporale della Regia Chiesa; ma che piuttosto Monsignore avesse spinto, per mancanza di accusatori, i Mansionarj ad accusare il Capitolo: perciocchè chiunque leggerà com' e' si amministri il temporal della sua mensa, vedendo che il danajo non si maneggia mai da' Canonaci, ma da' Mansionarj, che ne son sempre gli Esattori e gli Spenditori; se vi è chi possa la Chiesa defraudare, e' son certamente questi non già i Canonaci: perchè e' non si entra in molino, che la farina non si attacchi alla veste. E perciò sarebbe stata una cosa troppo ridicola pe' diletti Mansionarj di Monsignore, di pregarlo che si compiacesse di rivedere i lor conti, per esaminare quante frodi avessero commesso nelle spese da essi fatte d'ordine del Capitolo, in maneggiando le rendite della *Girgentina* Chiesa: e in fatti tutte le prudentissime leggi fatte da Monsignore in Santa Visita, riguardano le frodi de' Mansionarj e non de' Canonaci.

Ma quando e' pur si voglia credere, che daddovero si fusse mosso Monsignore a suggestione de' Mansionarj a redarguir di frode il suo Capitolo; pure bisognerà dire, ch'egli sia stato troppo facile a prestar loro credenza: nel che gli sarà addivenuto qualche cosa di consimile, a ciò che si racconta di S. Bernardo, che non avendo troppo buona opinione de' Maestri di Scuola, *ex habitudinali mansuetudine quodammodo adeo credulus evasit, ut Magistros qui humanis rationibus & saeculari sapientiæ confidenter nimium inhærebant abhorreret, & de talibus sinistrum quid recitanti, facilè aurem præberet, juxta illud Festi: τά πολλά γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει*: (a) e ch'egli altresì *ex habitudinali mansuetudine* non sentendosi troppo bene inclinato verso i Canonaci, sulla idea che *τὰ πολλά* non già *γράμματα* ma *χρήματα εἰς μανίαν περιτρέπει*; si fusse renduto così credulo, che dasse facilmente orecchio a tutto ciò che si dicesse contro di essi, sin anche da' Mansionarj: de' quali egli arebbe dovuto far poco caso, come quelli *qui non sunt de*

(a) *Francis. Ambæsius ex Othon. Frisingen. in præf. oper. Abæl. præfi.*

de Capitulo , sed illius nudi Ministri ac Servitores , per servirci del barbaro sì ma espressivo latino di un Eminentissimo Scrittore . (a) *Et ideo cum eisdem famulis ac ministris assignatæ sint ab initio diurnæ seu menstruæ portiones , tamquam merx seu salarium laboris ac servitii* ; il più che arebbe dovuto lor dimandare si era , se avanzavan niente della lor paga ? e del resto licenziargli con un *tolle quod tuum est & ambula*: insegnando loro, che *ad famulum pertinere non debet inquirere de excrescentia fructuum bonorum Domini ; sed esse contentus convento stipendio* . (b) Ma la disgrazia del Capitolo *Girgentino* è stata perappunto questa , che avendo avuto Monsignore favorevolissime idee pe' Mansionarj , e cattivissime pe' Canonaci ; ha preteso sempre di uguagliare i servi col Padrone ; non volendo che in morte , non che in vita fussero i Canonaci onorati più de' Mansionarj . E pure il Capitolo di *Girgenti* non solo che abantico ha goduto delle ragionevoli prerogative , di cui ha cercato privarlo Monsignore , per farlo andar del pari coll' ordine de' Mansionarj ; ma quel ch'è più , egli ha delle insegne di onore che il mettono al disopra sin dell' istesso Vescovo non che de' Mansionarj; mercecchè in segno di un Arcivescovile giuridizione (c) : *Antè Capitulum usque ab immemorabili tempore , Crux Capitularis defertur*, singularis præeminentiæ *certum vestigium* : e quasi che i suoi Canonaci fusser tanti Cardinali; *post crucem, clava ex argento constructa & inaurata, ob sui quoque geritur præstantiam* , dicea un illustre Vescovo di *Girgenti* . (d) Cose invero da farlo credere totalmente esente dalla Vescovil giuridizione, non che dal rendimento de' conti , se *ex habitudinali mansuetudine* non se lo avesse figurato Monsignore a se *in omnibus* e *per omnia* soggetto , e a' Mansionarj uguale .

Ma comechè se mai possa cader frode nell' amministrazione del temporale della Chiesa *Girgentina* , questa si potrà da' Mansionarj e non da' Canonaci commettere ; ad ogni modo il dotto Contradittore vuol che il Vescovo ne abbia a vedere i conti a' Canonaci ad istanza de' Mansionarj: e si avvale di questo per altro fortissimo e presso che insolubile argomento . *La Chiesa è come una pupilla, il Capitolo è il suo Tutore , i Deputati sono i suoi Fattori, i Procuratori sono i suoi Ministri, e in conseguenza, il Vescovo si è il Giudice Ordinario. Or niuna prescrizione può esentare il tutore di render ragione di sua tutela al Giudice ; non ostante che i Fattori diano il conto delle spese al tutore : adunque il Capitolo debbe render conto al Vescovo dell' amministrazione della sua tutela* . (e) E' si è invero difficile di torsi quì d'impaccio ; ad ogni modo Dio ci ajuterà .

Egli

(a) *Cardin. De Luca De Canon. disc. v i i. n. 7.*
(b) *Apud eund. ibid. num. 8.* (c) *Cap. Antiqua de privileg.*
(d) ***Ex Synod. Episcop. Ramirez par. 3. de Capitu. & Canon. Eccl. Agrig. cap. v. p. m. 57.***
(e) ***Scrittur. del Contrad. fol. 22. vers. ma più &c.***

Egli era ben ragionevole, che il dotto Contraddittore terminasse la sua scrittura coll' istessa arte maestra, colla quale l'avea cominciata: l'equivoca voce *Chiesa* diedle principio, nella equivoca voce *Chiesa* ha avuto fine. All' argomento, e stiamo al paragone.

Il Capitolo è il Tutore, la Chiesa la pupilla. Or il Tutore non può torre per se checchesia delle cose del pupillo: adunque il Capitolo non può aver per se nulla della Chiesa *Girgentina*, e quanto dalle rendite della Chiesa raccoglie, tutto il debbe alla Chiesa restituire, perchè è roba della pupilla e non del Tutore. Ma divien ella mai maggiore cotesta pupilla Chiesa, per potersele dal Capitolo Tutore ristituir la sua roba, perchè se l'amministri da se? Eh, non Signore: ella è ben casata, ma si tien sempre pupilla. Dunque al di lei sposo, ch'è il legittimo Amministratore de' beni della sposa, e' si avrà dal Tutore a consegnar tutta la roba della pupilla? certamente. E chi è lo sposo di cotesta pupilla? Il Vescovo: bene. Dunque tutto l'avere della Chiesa *Girgentina* debbesi dal di lei Tutore consegnare in mano del Vescovo che n'è il legitimo Amministratore. Lodato sia Dio, che abbiam trovata una via da far cessare ogni controversia tra il Vescovo di *Girgenti* e il suo Capitolo: perchè questi come Tutore, non potendo nulla ritener per se della sua pupilla; ha da dare al Vescovo quanto possiede, per ragione ch'è lo sposo della Chiesa pupilla, e come legittimo di lei Amministratore, potrà farne quel che gli piaccia, senza che il Capitolo abbia che pretendervi. Or noi abbiam dato gusto al dotto Contraddittore e a Monsignore, perchè fermi al nobile paragone che ci hanno addotto, ci siam persuasi che quanto ha la Chiesa *Girgentina*, è tutto del Vescovo di lei sposo, e che il Capitolo non vi faccia altra figura, che di un mero esattore, non che di un Tutore. Ma si contenti ora, che si diciferi l'equivoco.

Quando e' paragona la Chiesa al pupillo, non può certamente parlare della Chiesa materiale, poichè come tale non è nè orfana nè pupilla, nè vedova nè sposa; adunque debbe intender del formale di essa. E s'egl'intende del formale di essa, ecco che delle rendite della Chiesa *Girgentina* ne sarà Padrone il Capitolo, e non il Vescovo: perchè i Canonaci rappresentano la Chiesa, e di Canonaci si compone il Capitolo. Mettendo dunque per fermo, che la Chiesa si rappresenti da' Canonaci, (a) o sia dal Capitolo; troveremo la Chiesa fatta maggiore e non già pupilla: poichè quando il dotto Contraddittore dice, che la Chiesa sia la pupilla, i di cui beni da Tutore amministra il Capitolo; a parlar senza equivoci, viene a dire che il Capitolo amministra i beni del Capitolo, o pure, che si è l'istesso, che il Capitolo amministra i suoi beni: e come chi amministra i suoi beni, non è obbligato a render conto ad altri che a se stesso; ne viene in conseguenza, che il Capitolo non sia obbligato a render conto al Vescovo dell' amministrazione de' suoi beni, che amministra come maggiore

(a) *Cap. cum Clerici de V. S.*

giore e non come pupillo. E invero dacchè i Vescovi vennero a separarsi da' Canonaci co' quali prima conviveano, e a dividersi con essi le rendite della loro Chiesa, coll' assegnarne la quarta parte al Capitolo; da allora venne il Capitolo a far figura di un emancipato o di un Maggiore, a riguardo di tutto ciò che avanzasse o perdesse nella porzione una volta assegnatagli: laddove prima da figlio di famiglia stava alla scudella del Vescovo, a cui toccava a dargli da vivere. (a) Ella non si è già questa qualche massima posta in piè da' Realisti, per difender l'esenzione de' Capitoli delle Regie Chiese, che il Capitolo pe' beni della sua Mensa faccia figura di emancipato e non di pupillo, di padrone di roba sua e non di amministratore di roba d'altri: poichè se Monsignore vorrà informarsi dalla Corte di Roma, che sene senta su di ciò; troverà per risposta, che il Capitolo *non solum est administrator, sed dominus illorum bonorum, quorum fructus assignati sunt distributionibus, quæ sunt etiam communes portionariis*. Talmente che quando abbiano avuto i Mansionarj quel, che loro si truova assegnato per mercede e salario del servigio che rendono alla Chiesa, *non debent inquirere de excrescentia fructuum domini*: (b) *quia Canonici prætendunt augumentum ratione dominii, cujus vigore prætendunt de dictis redditibus ad libitum disponere*. (c) E' non ne hanno a render conto, se non che a se stessi che sono gl' interessati, *veluti condomini*, a' quali *singulis uti singulis* compete il diritto di non far che uno abbia più di un altro, o che uno defraudi all' altro: senza che vi sia chi abbia a far loro da Curatore, se voglian rimettere, o a chi con essi fa da Padrone, o a chi gli assiste da servi e da esattori, qualche frode commessa nelle lor rendite.

Ma Monsignore dirà, ch'e' sene sia bene informato in Roma; e che di là fiesegli rescritto il contrario, quando la Sacra Congregazione rispose alla sua lettera: *ut in visitatione Capituli prout juris procedat, & juxta decreta Sacri Concilii Tridentini; non obstante etiam consuetudine contraria, quatenus adesset*. (d) Or comechè altra volta Monsignore si guarderà bene di dare a credere, ch'e' siesi prevaluto di questa lettera; ad ogni modo vogliam quì fargli vedere, che quando anche avesse egli voluto prevalersene, non siensi giammai sognati quegli Eminentissimi Padri di dargli la facoltà, di cui egli ha usato sulla Mensa Capitolare: e che per abbaglio egli abbia applicato alla Mensa Capitolare que' decreti del Concilio, che non faceano al caso. Egli ha creduto, che il procedere *prout juris, & juxta decreta S. Conc. Trid.*, si dovesse regolare col *capo* IX. della *sess.* XXII., e pur non è così: e quel che fa più maraviglia; si è che i due

 Su-

(a) *Vide Van-espen Jur. Eccl. p.* II. *cap.* 6. *tit.* 32. *per tot. & p.* I. *tit.* VII. *præcipuè cap.* V.
(b) *Vide Cardin. de Luc. discur.* VII. *de Canon. & Capitul. a num.* 4.
(c) *Rota decis.* 45. *&* 537. *par.* 2. *recent. &* 321. *par.* 7. *&* 351. *p.* 6.
(d) *Somm. num.* XX.

Supremi Ministri che in Sicilia il sostennero, e il dotto Contradittore che qui l'ha difeso; tutti di comun consenso han parlato delle visite e rendimento de' conti del Capitolo, sullo stesso piede del detto *Capo*.

Quanto in ciò siensi ingannati, si può conoscere soltanto in leggendo il detto *Capo* IX. perchè salterà subito agli occhi, quanto inapplicabile sia alla Mensa Capitolare la ragion della legge e la stessa legge. A questo effetto ricordianci di quel che si è detto di sopra coll'autorità del Cardinal *Pallavicini*, che il motivo per cui i venerandi Tridentini Padri si disposero a formar quel decreto, non nacque già dall'essersi loro rappresentato, che i Sacerdoti e Ministri de' Sacri templi mancassero a' divini uffizj, che non dicessero messa, che non tenessero col dovuto culto la Chiesa ornata; ma ben vero, che gli Amministratori de' luoghi Pii si servissero a lor vantaggio di quelle rendite, che non eran per essi, ma per usi di pietà destinati. Or egli il Capitolo non amministra beni, che da altri si abbiano a consumare in atti di pietà; ma beni che son suoi, perchè gli ha per mercede delle opere di pietà che da lui si fanno: *altari servit, de altare vivere debet*. Tra il Capitolo e l'Amministratore de' luoghi Pii vi è questa differenza, che l'Amministratore *conducit ad opera pietatis*; e le persone, che compongono il Capitolo, sono *ad opera pietatis conductæ*: di guisa che l'Amministratore è obbligato a render conto di quel che ha speso, *ut eas ad opera pietatis conduceret*, ed esse non sono obbligate già a far vedere, come si spendano il danajo, che lor si dà: *pro mercede laborum*; ma ben vero che *ad opera pietatis conductæ*, abbiano realmente fatto quelle opere di pietà, per cui fu loro certa mercede destinata.

Posta questa differenza tra le persone che *conducunt*, e quelle che son *conductæ ad opera pietatis*, che quelle amministrano roba d'altri, e queste servonsi della roba propria; s'intenderà a maraviglia, come la Chiesa possa in un caso passar per pupilla e in un altro per maggiore, per avvalerci del nobile ma equivoco paragone del dotto Contradittore.

Ne' luoghi Pii, in cui gli Amministratori hanno in mano rendite da distribuire alle persone, che hanno a fare le opere di pietà; gli Amministratori che le fan fare, sono i Tutori, la Chiesa in cui si fanno, la pupilla: perchè al pari de' pupilli, la roba, che si ha a convertire a suo servigio, non da essa, ma da altri si maneggia, lasciandone la cura a' suoi direttori da' quali riceve il suo sostentamento. A questo caso ebbe la mira il Concilio di Trento col *Capo IX.* della *sess.* XXII. perchè considerando i luoghi Pii come pupilli raccomandati all'altrui governo e tutela, egli era facile, che gli Amministratori convertissero in proprio alimento ciò, ch'era destinato per alimento del pupillo: e perciò volle che i Vescovi dovessero alla loro amministrazione soprantendere, da Fiscali, da Giudici, da Protettori del pupillo; affinchè realmente in di lui utile, e non de' suoi Direttori, la pupillare sustanza si convertisse. Legga e rilegga tutte le autorità di cui si è avvaluto, vegga e rivegga qu n-

quanti gli capiteranno in mano Chiosatori del Tridentino Concilio; che conoscerà il dotto Contradittore, che tutti a questo caso applicano il Decreto del Capo IX. Quando poi la roba è passata in mano della persona, che ha da fare gli atti di pietà, come si è il Capitolo, allora a riguardo della roba pervenutagli, non si è più la Chiesa una pupilla, ma un maggiore, a cui e'non si ha a dimandare com'egli spenda il suo danajo; ma soltanto se abbia adempiuto alle condizioni colle quali gli fu dato: e di questo caso nulla determina in quel Capo il Concilio di Trento, anzichè da esso perappunto si raccoglie manifestamente il contrario di quel che dal dotto Contraddittore se ne deduce: poichè trattandosi ivi de' conti da darsi da tutte sorte di Amministratori, vi si notò un caso particolare, qual si fu quello della fabbrica della Chiesa. Or come la rendita a questo effetto destinata, non dovea convertirsi in sostentamento della Chiesa formale, ma ben vero in risarcimento della materiale; si disse, *ut administratores tam Ecclesiastici quam laici fabricæ cujusvis Ecclesiæ etiam Cathedralis* ne dovessero render conto al Vescovo, affinchè il Capitolo non si credesse da ciò esente, al pari del rimanente dell'altre rendite: perchè a riguardo di essa, quando gli Ecclesiastici ne abbian cura, si hanno come Amministratori di roba d'altri e non di roba propria: e a tal effetto vi si legge la particella *etiam*, non essendo della Mensa Capitolare ciocchè è dote della Chiesa materiale: che son cose tanto tra loro distinte, che *legatum factum Capitulo non cedit commodo fabricæ, & legatum factum fabricæ non cedit commodo Capituli, & in hanc causam relicta non possunt in alios usus converti sine Apostolica dispensatione.* (a)

Preghiamo però il dotto Contraditore, a compiacersi di riflettere alla differenza, ch'e'vi ha tra Amministratori di roba altrui, e Amministratori di roba propria; e poi vedere quanto convenevolmente e' siesi fatto traportare dalla sua eloquenza, a dire, che il non voler il Capitolo far rivedere i suoi conti, *serve a' Canonaci, a manifestare il sommo loro ardire, di volersi dilapidare quelle rendite, che ad usi di pietà furon destinate: (a) e per voler provvedere alcuni del lor ceto in comestibili, abiti, tabacchi e cose simili.* (b) Poichè siam sicuri che parlerà di un' altra maniera, quando considererà, che gli usi di pietà, a' quali furon destinate le rendite della Chiesa *Girgentina*; son quelle cose, che in essa si fanno da chi la rappresenta, Messe, Coro, Confessionale, Mortori, Anniversarj &c. e che perciò il lor delitto innanzi a Monsignore non si debbe andare a trovare nel tabacco e nel cioccolato che si han comperato; ma bensì nel caso che avessero mancato di adempiere le condizioni, colle quali era loro una tal mercede dovuta.

Dd 2 Che

(a) *Vide Pignatel. consf. 5. tom. 6.*
(b) *Scrittura del Contraddittore fol. 24. verf. qual vanità.*
(c) *Ibid. fol. 5. at. Ma più.*

Che se alcuni di quel ceto si fecero a spese del danajo del Capitolo la sottana e il mantello, appropriandosene le rendite; era del Capitolo l'azione di ripeterlo o di donarlo, senza che Monsignore gliene avesse potuto fare una querela. Sicchè essendosi sottoposti alla visita dello Spirituale, che contiene tutto ciò che riguarda l'interno e l'esterno culto della Religione, e'si eran soggettati all'esame del lor Pastore in tutto ciò che riguardava e il lor personale, e la propietà del divin culto: ma non eran già obbligati a rendergli conto, se a ripulire gli argenti della Chiesa, a fare i candelieri, a comperarne i broccati, aveano speso più o meno di quel che arebbe speso Monsignore: perchè se si erano fatti uccellare o dagli Artieri o da' Mansionarj, che han la mano in pasta; il danno era il loro, perchè tanto meno arebbero avuto dalla massa comune; e s'e' poi fossero stati uccellati gli artieri da' Mansionarj, l'utile era il loro, perchè si sarebbero diviso tanto di più: il che non era della incombenza di Monsignore, per farvi nascer delle pene a cento ducati per volta in benefizio della Camera Vescovile. In somma dagli Amministratori di roba de'luoghi Pii si han da cercare due cose: la prima, se abbino fatto le opere di pietà: la seconda, quanto vi abbiano speso a farle: perchè o non facendole o mostrando di avere speso quel che realmente non hanno speso, vengono a mancare e alla volontà de'defonti, e a prendersi la roba altrui. Ma da un Capitolo e' non sen'ha a domandare se non una, e si è, se adempisca a quegli atti di pietà, a cui è obbligato per lo formale e per lo materiale della Religione; ma non già il conto di quel che ha speso, perchè come Amministratore di roba sua, non può rubare a se stesso, secondochè gli altri possono rubare a lui: come accade qualora quel che si arebbe a dividere in tutti, se l'appropriasse un solo. Questa si è una cosa cotanto certa in pratica in tutte le Chiese, che se non si fusse posta in dubbio da Monsignore, sarebbe peccato ad avervi sprecato parola.

Sicchè sembra bastevolmente chiaro, che il Sacro Concilio di Trento nella *Sess.* XXII. al *Capo* IX. per pensiero non abbia parlato de' conti, che pretende Monsignore dal Capitolo per le rendite della Mensa Capitolare: e in conseguenza che la Sacra Congregazione nella risposta che gli diede, che avesse visitato il suo Capitolo *prout juris & juxta decreta Concilii* nè avesse avuto innanzi agli occhi il *Capo* IX. nè avesse pensato a dargli facoltà da far da Curatore della Mensa Capitolare.

Per la qual cosa e'sembra, che gli Emin. Padri avessero avuto verisimilmente presenti que'decreti del Concilio, che nominatamente parlano della Visita delle Chiese Cattedrali, e spiegano in che debbe raggirarsi l'autorità Vescovile sopra de'Capitoli. Il primo si è quello della *Sess.* VI. *Cap.* IV. il secondo, quello della *Sess.* XXV. *Cap.* VI. Ambedue, non ostante qualunque consuetudine, dispongono che debbano i Capitoli delle Cattedrali *visitari corrigi emendari* dal Vescovo; ma non solo non dicono, che abbia il Vescovo a vedere i conti della mensa Capitolare, che anzi espressamente dalla giuridizione Vescovile l'esentano: *Caeteris autem in rebus Capituli Ju-*

Jurisdictio & potestas, si qua eis competat, & bonorum administratio, salva & intacta omnino *relinquatur*. (a) Laonde quando gli Eminentissimi Cardinali interpetri del Concilio rispofero alla dimanda di Monsignore, ch'e' potesse visitare *prout juris, & juxta decreta S. Conc. Triden.*; per poter e' visitare *prout Juris* il suo Capitolo, avea ad emendarne i costumi secondo la regola prescritta dal Concilio alle visite Vescovili per le Cattedrali, (b) e informarsi se si adempiva la volontà de' Fondatori nel culto materiale e formale della Religione; (c) ma non metter mano alla Mensa Capitolare, la di cui amministrazione, *juxta ejus decreta, salva & intacta omnino relinqui debebat* al Capitolo; e non già sottoporsi a cento ducati di pena per ogni volta, che non l'avessero guidata i Canonaci a verso di Monsignore, che invece del *salva & intacta omnino relinquatur*, vi ha letto *in nihilum reducatur*.

I Regj Visitatori *Pozzi* e *Jordà* rischiarano co' lor ordini quel che noi abbiam detto, poichè fan vedere, ch'e' non pretesero mai di sottoporre la Mensa Capitolare alla Giuridizione Vescovile a tenore del *Capo* IX. della *Seß.* XXII. non facendone menoma parola, perchè non cadeva al proposito; ma bensì di dare una soprantendenza al Vescovo sopra ciò che riguardasse il divin cultò e liturgia della Regia Chiesa. Avendo di ciò parlato il *Pozzi*, e non già del rendimento de' conti della Sacra Distribuzione, come nella Consulta si legge; chiuse la sua visita (d) dicendo: *Quæ omnia*, de mandato Suæ Catholicæ Majestatis, *Dominus Visitator hic notari mandavit: Ut Prælatus qui pro tempore fuerit*, recognito *in Dei Gloriam, debito Divini Cultus servitio, ad populi utilitatem ac ædificationem . . . possit in singulorum informationes incumbere*. Nella Consulta mancano, quelle poche prime parole, cioè a dire: *Quæ omnia de mandato suæ Catholicæ Majestatis*, nè vi si truova nominata la pena di ducati mille da applicarsi al Regio Fisco: però sarà di bene a saper che vi sono, per assicurarsi se i Regj Visitatori visitavano in nome del Re come Padrone, e se non fecer altro ch'eccitar la giuridizione Vescovile, col metter mille ducati di pena a' Vescovi, che agli ordini Regj non avessero ubbidito.

Ma il Visitatore *Jordà* più manifestamente ne fa vedere, che non solo non volle il Regio Capitolo alla Vescovile Giuridizione soggetto; che anzi il volle totalmente esente per le sue rendite: merceccchè dopo aver ordinato, che *juxta singulorum beneficiorum valorem præsentaretur justus missarum numerus in tabella referendus in ipsa Sacristia*, come si legge nella consulta; (e) perchè poi si avesse il Vescovo ad assicurare se si fossero ce-

(a) *Seß.* XXV. *Cap.* VI.
(b) *Seß.* XXIV. *Cap.* III.
(c) *Ex Cap.* VII. *Seß.* XXII.
(d) *Som. n.* XXV. *lit. M. & ex act. Reg. Visitat.*
(e) *Somm. ibid.*

celebrate o no, e' non ordinò già, che i Canonaci e'Preti gliene avessero a render conto; ma ben vero, ch'e' si facesse un libro da mettersi pure nella Sacristia, ove ciaschedun celebrante si dovesse soscrivere in fede di aver celebrato, *ut & ipse Reverendissimus Episcopus, nec non & beneficiorum fundatores eorumque hæredes semper intelligere possent piis dispositionibus fideliter satisfactum esse.*(a) Ma ciò non si legge nella consulta. Dal che si vede, che il Visitatore *Jordì* volle al Concilio Toletano accomodarsi, perchè diede al Vescovo una medesima e uguale facoltà co' Fondatori, d'informarsi se fedelmente si adempiesse alla loro volontà; il che dal Concilio di Trento al solo Vescovo si ristringe. E come a tenore del decreto di *Jordì* e' non ebbero autorità i fondatori, di chiamare a se il Capitolo a farsi render conto dell' amministrazione delle sue rendite; così non la diede neppure al Vescovo, ma volle che non men essi che il Vescovo si potessero assicurare sempre che volessero, se le cose andavano a dovere, col riscontrare nella Sacristia se l'obbligo delle messe da celebrarsi, notato nella tabella, fusse stato soddisfatto colle soscrizioni notate nel libro: e Monsignor nostro, col visitare la Sacristia, la tabella e il libro che ivi si conserva, arebbe ubbidito a' Canoni antichi e moderni del Toletano e del Tridentino Concilio, agli ordini de' Regj Visitatori alla pratica delle altre Chiese. Ma s'e' non si visitava il Capitolo per l'amministrazione della sua Mensa, e' non si sarebbe poi potuto far vedere come i Canonaci facessero delle frodi sulle lor rendite, per darvi un opportuno rimedio col mettervi cento ducati di emenda, senza parlar delle carceri.

Fu dunque disgrazia del Capitolo *Girgentino*, che Monsignore Prelato intendentissimo de' Sacri Canoni, e che i due Ministri, che lo sostennero; si fussero trovati cotanto pieni del *capo* IX. della *sess.* XXII. del Concilio, che stimato avessero di potere applicar al Capitolo, ch'è Padrone della sua Mensa Capitolare, quella legge che fu fatta per gli Amministratori di roba d'altri, per dar poi motivo al dotto Contradittore di esclamare quì compassionevolmente: *Dio immortale, che le rendite addette a legati Pii, a celebrazione di messe*, se le han divorate alcuni Canonaci! (b) come se l'adempimento de' legati pii colla celebrazione delle messe e' si avesse a fare da gente del Missisipì, e non già da' Canonaci della Chiesa *Girgentina*. Che si ha a fare? Monsignore gli avea scritto: *imple facies eorum ignominiâ*; bisognava dir qualche cosa. E pure Monsignore coll' istesso libretto da lui stampato circa il rito di celebrare il divino uffizio in ogni mese dell'anno, vi ha posto i giorni per la memoria de' Canonaci Benefattori di quella Chiesa. Ma via raccomandiangli a Dio, ch'e' non è tempo per essi di laude, ma di vituperio: ed eccone pronti e pubblicati i processi, e sulle stampe del dotto Con-

(a) *Ex Decret. Reg. Visitat. sub tit. De Visitat. Altar.*
(b) *Scrittur. del Contradittore fol. 5. at. vers. ma più.*

Contradittore, e sulla Santa Visita di Monsignore Illustrissimo. Si accinga il Lettore a sentir le cene di Tieste, i letti di Euristeo, le are di Busiride.

In primo luogo i Canonaci di *Girgenti* hanno speso gran danajo in litigi inutili, e per questo non si vuol far rivedere i conti al Prelato (a): *min' tu istud ais?* Oh, grazie a Dio, che finalmente poi non se l'han divorato i Canonaci; ma i Curiali. Quest'accusa però si dileguà con un po'd' acqua santa: primieramente perchè se le liti dal Capitolo promosse sembrano inutili al dotto Contradittore pajon però utilissime al Capitolo, che con una di esse, per un credito sopra la famiglia *Ugo*, si è posto nello stato di aver ricuperato 600. once del passato, e 32. annue per l'avvenire: nè si sente male di aver ricuperato un altro legato di once 363. all'anno contro il Duca di Palma. Egli è ben però vero, che tra le sue liti vè n'è stata pur una molto inutile, ed è stata quella che fra le tante, gli ha mosso Monsignore. Avendogli dunque voluto torre quattro Cherici che servivano la Cattedrale, a cui non volle che andassero i Seminaristi neppur per la predica; a'ricorsi che ne fecero alla sua Curia i Canonaci, fe loro dar torto dal Vicario Generale suo Fratello; ma dalle Corti Superiori si disse poi: *esse illatum gravamen per Curiam Episcopalem, & proinde Deputati manuteneantur in possessione jurium exigendi servitia vel salaria*. Vittoria, che importa al Capitolo 24. once all' anno. Del resto se il Capitolo ha del delitto per le liti, il suo delitto si è che ha litigato poco: mercecchè Monsignore gli ha ingiunto sotto pena di scomunica, di carceri, e quel ch'è peggio di cento ducati per volta in caso di controvenzione; d'intentarne qualche centinajo di più, e sin le più desperate, come quella di muoversi a pretendere due messe di legato annuo, in virtù di quel che gli era stato riferito da uno ch'era stato presente nel testamento del Canonaco Pancucci. (b).

La seconda generale accusa, che propone il dotto Contadittore contro il *Girgentino* Capitolo, si è *l'intollerabile sua negligenza, che avea quasi ridotta all'ultimo stato di perdizione i beni della Cattedrale*. (c) Come una tale accusa suppone provata in Santa Visita: *l'intollerabile negligenza e l'ultimo stato di perdizione* di quella Chiesa, saremmo in obbligo d'esaminarne tutti i decreti; ma quando finiremmo? E si potrebbe comporre un libro da pagarsi a peso d'oro, e da farsene settanta ristampe in un anno: tanto belle, savie, prudenti e giudiziose sono tutte le diterminazioni che vi si leggono, per dar riparo alla rilasciata Disciplina (d) (era meglio dire alla borsa Capitolare *Girgentina*) da poter servir di modello a ogni Prelato Visitatore. Ne daremo perciò noi un saggio, che basterà a contentare la curiosità di chi legge.

I.Proc-

(a) *Ibid.*
(b) *Ex act. San.Visitat.sub die* XI *Jun.* 1736.
(c) *Scrittur.del Contrad.fol.2.at.* (d) *Ibid.*

I Proccuratori della Chiesa *Girgentina* aveano certe costumanze assai *perniciose*, che avean bisogno di una prudente emenda. Egli erano usi a comperar le cose, che servivano per la Chiesa, senza farsi fare per mano di Notajo la ricevuta dal Mercatante che gliele vendeva colla fede di avergliele vendute. Parve a Monsignore sì fatta maniera di comperare e vendere cotanto irragionevole e strana, che avvisossi di darvi opportuno rimedio: e perchè i Deputati del Capitolo, solcano spedire i mandati senz'altra formalità, che quella di aver veduta realmente comperata la roba o fatti i servizj che alla Chiesa bisogavano; a ciò anche cercò di riparare. Per la qual cosa, per *dare un legale riparo* a tanti disordini, pose questa legge, che ogni Artiere o Mercatante, che faticasse o vendesse roba per la Chiesa, dovesse con pubblico documento o far relazione giurata della fatica fatta, o *apoca* di essere stato soddisfatto della roba venduta: e ciò così per le grandi che per le picciole o fatiche o vendite fatte. (a) Che per passarsi poi il mandato da pagarsi dal Proccuratore, si avesse a usare questa regola, che si dovesse in primo luogo soscrivere dal Detentore e Controscrittore, non già mettendo tutto il lor nome, ma benvero dimezzato, scrivendo *Mar* e non già *Marco*, e *An* in vece di *Antonio*. Che indi il mandato così soscritto coll'apoca *de recepto* si dovesse far legalizzare colla soscrizione de' due Canonaci Deputati: ciò fatto, il Detentore e il Controscrittore compier dovessero la loro soscrizione, al lor nome aggiugnendo la metà che non si era scritta mettendo *co* appresso a *Mar* e *tonio* dopo d' *An*. Indi registrato il mandato, e fattoci il segno della registrata, *allora il Procuratore potesse pagare la somma contenuta nel sudetto mandato* (b): e per qualunque di tai circostanze che mancasse, carcere, censure, e ducati 100. *Fisco Episcopali applicandi*, per farne poi carità. (c) *Persio*, *Orazio*, e *Giovenale*, e mettianci anche *Settano* e' non vi troverebbero che riprendere in questa legge: e tutti i più eloquenti Oratori o del moderno o del vetusto secolo non saprebbero abbastanza lodarla, essendosi con essa trovata la vera via di spegnersi quella *intollerabile negligenza che per l' addietro avea portato all' ultima perdizione la Chiesa Girgentina*: perchè si è pensato a un modo, da non trovar più nè chi venda nè chi fatighi per essa; e in conseguenza, non applicandosi il danajo in nulla, si troverà a capo a qualche tempo caduta la Chiesa, morti i Canonaci, ma tutto intero il tesoro nella cassa.

Ciò però non addiverrebbe già per difetto della legge, ma per difetto dell' Artiere e del Mercatante, a' quali basta dire che s'e' voglion esser pagati o delle loro fatiche, o della loro roba, uopo è aspettar a gloria, e soggiac- cere

(a) *Ex actis San. Visitat. die* IV. *Jul.* 1736.
(b) *Ibid.* (c) *Ex act. eis. in fin.*

cere a far la cautela, fiesi *de recepto* o de *recipiendo*; che ti voltan le spalle, e con una fischiata ti licenziano: sì perchè non vogliono nè vendere nè fatigare a credenza, sì perchè quando anche il volessero fare a credenza, e' non vogliono nè fatigare nè vender coll'assisa; mercecchè una volta che con atto pubblico avessero dichiarato, che la tal fatica o la tal roba l'han fatta o venduta tanto, ognuno la vorrebbe a quella ragione: ed e' potrebbero chiudere i fondachi e le botteghe, o riottar più che non riottano co' compratori, che vorrebbero sapere, perchè con essi non avesse a correre il prezzo, che si è fatto correre co' Procuratori della Chiesa *Girgentina*. Ma e' vi ha un'altra cosa anche più cattiva, e si è quella, che per le robe, che non si vendono coll'assisa, e' si fa una lutta tra il mercatante e 'l compratore, a chi può accoccarla al compagno, e in conseguenza non potendosi sapere il determinato prezzo di esse; e' si potrebbero facilmente accordare il mercatante e il Procuratore, a farle apparire comperate più di quelche realmente non si fosser pagate, per dividersi tra di loro il sopra più, e cavare, malgrado della savia legge di Monsignore, dalla stessa sua legge un modo facile da prendersi più del dovere.

Inoltre quando e' si hanno a far delle spese minute, e' s'incontrerebbe un altro taccolo, cioè, che la lavandaja, per esemplo, colui che vende l'incenso, l'altro che dà la farina per l'ostia, non sapendo scrivere; egli avran da ricorrere a chi il faccia per loro: e non essendo ragionevole ch' essi paghino, pagherà per loro il Procuratore del Capitolo, il quale portandosi sempre a fianchi il Notajo, il Giudice a contratti, e due testimonj; farà lor fare o la relazione de' panni lini che si hanno a lavare, o l'apoca *de recepto* per l'incenso o per la farina: e così per un bajocco di roba che compera, avrà pagato due carlini di cautela. E non vi sarà poi paura di frode? piacesse a Dio: corromperà i testimonj, e farà vedere di aver pagato quel che non ha speso. La legge però non lascia di esser buona. Ma perchè *facile est inventis addere*, soltanto aremmo desiderato, che Monsignore vi avesse aggiunto un altro avvertimento, e si è questo: che il Detentore e il Controscrittore, che hanno a soscriver per metà il lor nome, stassero ben attenti a servirsi dello stesso calamajo, dello stesso inchiostro, e della stessa penna, quando egli hanno a scrivere il resto: perchè per poco che si alterino queste cose, e' si altera similmente l'uniformità della soscrizione, e si può venire in sospetto di falsità, e nascervi delle controversie infinite, per le quali sen' arebbero a pagare cento ducati al Fisco Vescovile, e per non pagargli i Mansionarj i Deputati e gli altri si faranno più tosto tagliar le mani che spender un quattrino per la Chiesa.

In cotesta bella legge però e' vi si ha da osservare una picciola cosuccia, e si è ch' ella contiene in se un precetto *de jure divino & naturali*, che ciascheduno è obbligato a saperlo, non ostante che l'universale pratica del Mondo sia totalmente contraria alla pratica, che si è voluto con essa introdurre. E qual è mai cotesto nuovo precetto? Noi nol sap-

piamo; ma pure argomentiamo, che vi debbe essere, perchè in santa visita si son condannate tutte quelle spese, che si son trovate fatte prima che si facesse la legge, per non essersi trovate fatte a tenore di essa. Or egli avendo detto l'Appostolo: *Usque ad legem peccatum erat in Mundo; peccatum autem non imputabatur cum lex non esset*; e pure *regnavit mors ab Adam usque ad Moysen &c.* (a); e' bisogna dire, che quando Monsignore ha imputato a peccato, e gastigato come peccatori que' disgraziati Procuratori, che prima della sua legge avean fatto de' passi alla futura sua legge contrarj; egli avessero commessa cosa tale, che anche senza legge scritta fosse peccato, contravenendo a un precetto che *lumine naturali* si dovea riconoscere per peccaminoso, e che dovesse esser punito ancorchè non vi fusse stata la legge scritta: e che perciò non si dovessero menar loro buone tutte quelle spese, per le quali in Santa Visita non avean prodotte nè le relazioni degli Artieri, nè le ricevute de' Mercatanti, a' quali si era pagato il danajo. (b) E quel ch'è stato più ragionevole, si è che avendo fatte alcune spese i Mansionarj, senza averle verificate con tali riscontri; senza punto mettersi in pensiere Monsignore, che la frode avea da punirsi del sopra più del pagamento, e' volle che avessero a ristituire tutta per intiero la somma bonificatagli: (c) avvalendosi peravventura della massima morale, che dice *malum ex quocumque defectu &c.* Ma egli era poi ragionevole, che fussero così trattati i buoni Mansionarj, per fargli ricordare di quella Storia della Bibbia, in cui si narra come si fusse aggiustata al collo di *Aman* la trave, che avea designata per lo buon *Mardocheo*.

Riprese inoltre Monsignore e punì un'altra colpa nel rivedere i conti, e si fu quella che i Deputati del Capitolo avessero menate buone nell'anno 1720. 1721. 1722. certe spese fatte da' Procuratori *Marino* ed *Agrò* per lo dì delle palme a conto della Sacra Distribuzione: quandochè Monsignore nel 1736. avea ancora da ordinare, che l'obbligo di farle dovesse esser del Canonaco Tesoriere. E perchè non era ragionevole, che il Canonaco Tesoriere ne rimborsasse la somma, comecchè e' dovesse esser obbligato a pagarla; ordinò che si pagasse o da' Procuratori che ne avean fatta la spesa, o da' Deputati che loro l'avean menata buona: (d) nel che fu ammirabile la sua condotta, perchè ogni ragione vuole che perda il suo danajo, chi per errore paga il debito altrui, senza che sia obbligato a rifarglielo il vero debitore. Ma e' si dovea aver poi qualche riguardo pe' Tesorieri, ch'essendo della confidenza de' Vescovi, meritano sì fatti privilegj.

Quel

(a) *Ex Div. Paul. Epis. ad Roman. cap. v. vers.* 13.
(b) *Ex act. Sanct. Visitat. sub die* IV. *&* XXI. *Jul.*
(c) *Ex actis San. Visit.* XX. *Jul. in comp. Procu. de Marino.*
(d) *Ex actis Vis. sub die* XX. *&* XXI. *Jul. in Visit. comput. Procur. de Marino, & Agrò.*

Quel che però può far innarcar le ciglia a chicchesia, si è la stupenda facilità, colla quale Monsignore dal suo palagio, come se avesse avuto presenti tutti gli Artieri e Mercatanti del Mondo, senza vedere nè esaminare gli utensilj e ornamenti ch' erano in Chiesa; diè prezzo a tutto, e non volle menar buono checchesia, che non si trovasse pagato alla ragione da lui pensata. E' seppe che si paga all' Orafo a pulir gli argenti, (a) che si possa spendere a indorare a vernice, (b) che costi la canna il damasco, (c) quanto il broccato falso, (d) com'e' torni più conto il fabbricare a canna e non a staglio (e). Il male si è, che i buoni Mansionarj non si trovano niente troppo contenti degli apprezzi di Monsignore; poichè e' dicono (non san però quel che si dicano) ch' e' non si dovea stare al suo giudizio per condannargli, in cose nelle quali si potea di leggieri ingannare: come quelle che non avean nulla che fare nè col Vescovo nè colla visita, nella quale non si vanno apprezzando damaschi, broccati, vernici, puliture di argenti, la canna, lo staglio; non avendo mai data tal cura a' Vescovi nè Cristo S.N., nè gli Appostoli, nè i Padri, nè i Concilj, nè i volgari Chiosatori: E che perciò quando e' vi avesse voluto metter mano, facea di mestieri di ammettere per Convisitatori ed Arbitri tra Monsignore e i Procuratori, i Collegi o Consoli degli Orafi, de' Drappieri, de' Verniciari, de'Muratori; per poter determinare, chi avesse errato, se Monsignore negli apprezzi, o i Procuratori nella spesa: e forse in qualche cosa poteano aver ragione, perchè Monsignore non volle loro menar buono il broccato falso a 30. carl. la canna, non parendogli verisimile che potesse valere quanto il damasco. La forza dell'argomento è chiara: quì però, i nostri drappieri ne hanno assicurati, che il broccato falso si paga pur da 29. in 30. carl. Checchenesia di ciò, egli è certo che Monsignore abbia apprezzato, che i suoi apprezzi sieno passati per decreti, e che in virtù di tai decreti fatti così bel bello su due piedi, sieno stati i Procuratori condannati. E' peccato però, che in quella Santa Visita non vi si legga la ragione, perchè torni meglio a fabbricare a canna che non a staglio: poichè passando ciò tra coloro, che di fabbriche si dilettano, per un gran problema; aremmo desiderato di farcene belli a deciderlo nelle occasioni con un decreto fatto in Santa Visita, *cum pastorale manus exercet* il Vescovo.

Fe Monsignore da Esecutore delle ultime volontà un'altra ottima legge, e si fu, che non ostante che fussero mancate le rendite di un particolar legato di Messe; pure si dovessero celebrare ogni giorno (f), per lo testo

(a) *Ibid. sub die* xx. *Jul. in Visit. comput. Marag. de Marin.*

(b) *Ibid.* (c) *Ibid.* (d) *Ibid.*

(e) *Ibid. sub die* xix. *Jul. in Visit. comp. nund. S. Ger. per Procu. de Mar.*

(f) *Ex actis Visit. sub dieb.* 13. *&* 14. *Jul. per la Cappella. fondata dalla Piamontese &c.*

che *debet sentire incommodum qui non sentit commodum*. In Girgenti, dove per la sua esecuzione, vi ha un anno di carcere e cento ducati di pena per lo Fisco Vescovile, sarà certamente ubbidita; ma non per certo altrove, poichè da per tutto si dice, senza danari non si canta messa.

Come i Canonaci di *Girgenti* avean passato delle amarezze con Monsignore, e'volle in Santa Visita dar loro un contrassegno del suo amore e della sua stima; per poter poi dire: *quid ultra potui facere & non feci?* perciò diede al Capitolo più di quel che gli potea dare, cioè l'autorità Papale, ordinando che dasse a censo non so che ricchi stabili, (a) il che, come ognun sa, non si può fare senza l'assenso Appostolico. Ma com' e' si avea preso delle licenze col Sovrano contro del Capitolo, e' non fu gran fatto che si avesse preso qualche confidenza col sommo universal Pastore, facendo un tantin da Papa in grazia del Capitolo.

E'non bisogna però avere i Canonaci di *Girgenti* per uomini cotanto dabbene, che non sappian poi spendere il danajo della Chiesa a cose *voluttuose*. E' sono una certa gente troppo dedita alle *voluttà*, tale in somma che Monsignore *con molto suo cordoglio* avendo osservato, che la Chiesa *trovavasi destituta di giocali*; dichiarossi di non saper comprendere *come li Signori Canonaci spendettero grave somma voluttuosamente nella fabbrica ed adobbi non necessarj dell'Aula capitolare sopra la pensione delle once dugento.* (b) Ah, manco male, che almeno fu danajo che non se'l portarono a casa, ma s'impiegò per una parte essenzialissima della Chiesa, che si vuole che *tamquam Regia speciosa & ornata . . . non cujuslibet fabricæ vulgaris sed speciosæ formæ et architecturæ esse debeat.* (c) Ma come Monsig. si ricordò allora, che la pensione era destinata *in virtù dell'Appostoliche Bolle e Visite Regie* a spendersi *per la fabbrica e giocali della Chiesa e del Palazzo Vescovile*; stimò reprensibile, che si fusse in parte impiegata nell'Aula Capitolare, quandochè sene dovea pagare il baldacchino e i tapeti da lui fatti: perchè quelle che sono spese *voluttuose* per l'Aula Capitolare, son poi spese sacrosante pe' baldacchini. In quanto *al cordoglio da lui sentito*, per avere osservata la Chiesa *destituta di giocali*, non disse veramente che cosa vi avesse trovato mancante; ma disse di *aver sentito cordoglio*. Monsignor Gisolfi avendo una volta un simile cordoglio, se lo fe passare collo spendere 70.m. ducati in sei anni ad ornare a suo modo la sua sposa: Monsignor nostro, sarà ben lo stesso corrispondendo alle generose idee, che dal chiaro suo sangue ed Appostolico zelo gli saran dettate; dopo che saran terminate tante liti, che il tengono così disturbato col suo Capitolo: e per allora e'si servì di un altro più facile e pronto spediente, e si fu quello di ordinare, che per l'avvenire si dovesse spendere il danajo della pensione *facto verbo* col Prelato che la pa-

(a) *Ex actis Visit. sub die* XIX. *Jul. per lo luogo di Morreale.*
(b) *Ex actis Visit. sub die* 1. *Octob.*
(c) *Vide apud Frances de Eccl. Cath. cap.* XXII. *n.* 27. *in fin. &* 32. *in princ.*

paga. In fatti; tostochè sarà finita la lite del baldacchino, si pagherà con tutta sollecitudine: perchè da lui stesso si truova ordinato, che si osservino le Bolle della pensione, *per eseguirsi in quello si deve spendere il danajo* (a).

Sinora per grazia di Dio non si è trovato niun decreto di Monsignore contro le frodi del Capitolo, ed eravamo in punto di sfidare il nostro Contradittore a trovarcene uno in tutta la sua visita, comecchè l'avesse cominciata sin dall'anno 1719. (b), e fusse durata dalli 25. di Maggio fino alli 6. di Ottobre; quando e'ci si è fatto incontro un delitto grande del Capitolo, in un fatto che riguarda un de'suoi Canonaci, che da noi non si può negare. Parlane il dotto Contradittore nella sua Scrittura, e con carità cristiana tace il nome del Canonaco: benchè con arte rettorica compensa poi cotesta carità, coll'attribuire *a molti di quel ceto*, ciò che fu colpa di un solo. (c) Adunque egli addivenne, che un Deputato della Sacra Distribuzione avesse fatto spendere dal Procuratore in Palermo per conto suo da 91. once. Venuto il tempo ch' ebbe questi a render conto della sua esazione al Capitolo, ed avuta la notizia, come il Deputato si era abusato della sua autorità, si tolse tosto la carica al Deputato, fu costretto ad obbligarsi con istromento a pagar fra certo tempo ciò che dovea, se gli fe far sequestro per sicurezza del pagamento sopra i suoi beni nella Curia Vescovile dal Vicario Generale fratello carnale di Monsignore, e si fe indi la quietanza al Procuratore. (d) E pure cotesto povero Canonaco era nipote di un Vescovo, sulle di cui visite appoggia Monsignore la sua pretensione: e pure si era un insigne Benefattore della Chiesa, e pure era un onorato vecchio, che per accidente avea contratto quel debito, credendo di poterlo soddisfare in tempo.

Ognun ben vede quanto rigorosamente si fusse trattato questo affare, e che senza andar troppo in su per lo dritto civile e canonico, e' si conoscerebbe da' battilani, che il delitto non era stato del Procuratore, ma ben vero del Deputato, non di chi dovea ubbidire, ma di chi potea comandare, non di chi avea pagato il danajo, ma del Deputato che lo avea fatto pagare, e che perciò il Capitolo avesse fatto quel che per giustizia si dovea fare assolvendo il Procuratore, condannando il Deputato; ma quando cotesta decisione si portò innanzi il severo Tribunale di Monsignore, e' non si può dire con poche parole, quanto egli avesse spiegato di cordoglio, di maraviglia, di risentimento, di mala soddisfazione, (e) contro de'Deputati del Capitolo, perchè avessero fatta la quietanza al Procuratore. Fu tale e tanta la costernazione, in cui il gittò l'Appostolico suo zelo, che dopo aver riveduto il pelo al Capitolo, senza punto consigliarsi colla sua dottrina; arrivò

(a) *Ex actis San. Visit. sub die* xxv. *Jun.* (b) *Ex eis. sub die* xx. *in vis. Comp. De Marin.* (c) *Scritt. del Contrad. fol.* 5. *at.* (d) *Som. n.* xxxix. & xl.
(e) *Apud acta Visit. in Visio. Comput. Abb. de Catan. sub die* x. *Jul.* 1736.

vò a mostrarsi scandalezzato, che quel Canonaco già condannato non si fusse *fatto scrupolo di essere incorso nelle pene comminate da'Sacri Canoni contro gli alienanti li beni ed effetti della Chiesa:* (a) senza badare ch'e' facea torto così parlando al suo gran sapere, mostrando di non conoscere una cosa risaputissima, che *fructus bonorum Ecclesiasticorum reputantur prophani, caduntque in liberum commercium, absque læsione illorum substantiæ & proprietatis*: (b) e che perciò non vi si poteano adattare *le pene comminate da'Sacri Canoni*, almeno di una maniera da muovere gli scrupoli a un'anima divota, più fortemente che non farebbe la Bolla di Gregorio XIV. per un Vescovo che non pagasse attempo la pensione. Ma che fece egli Monsignore per rimediare all'altro scandalo che gli avea dato il Capitolo; quietando il Procuratore, condannando il Deputato? nulla di più, che una buona sbrigliata al Capitolo: coll'ordinar poi che pagasse il Canonaco, co' di cui mandati si era speso il danajo, senzache punto più parlasse del Procuratore. Grazie a Dio, che cotesto Capitolo non è poi nè ingiusto, nè frodolente nell'amministrazione de'beni della sua mensa, giacchè Monsignore si uniforma alle sue decisioni, dopo di aver contro del Capitolo invocato in soccorso Uomini e Dei.

Per molto che avessimo cercato d'indagare la cagione, perchè Monsignore avesse fatto tanti schiamazzi contro del Capitolo, per poi uniformarsi alla di lui diterminazione; non l'abbiam saputa ritrovare: perchè essendo egli amantissimo del suo Capitolo, ed essendosi dichiarato di voler fare una Visita, *paternâ caritate* emendando ciò che ne avesse bisogno;(c) e' non si può pensare, che per isfogo del mal talento conceputo contro il Capitolo, per accomodargli un tantino le costure del gabbano, e fargli una carminata senza pettine, fosse andato cercando col fuscellino il mal come i Medici, senza carità paterna sbrigliandolo dove non solo non avea trovato che emendare; ma piuttosto da imitare: e perciò e' ne sembra, che di lui si possa dire ciò che un tempo fu detto di Ser torio: *Vir summæ quidem sed calamitosæ virtutis*. (d) E che sia così, mettiamo per principio ciò ch'è certo in Ragion Canonica, che il Vicario sia tutt' uno col Vescovo, e spezialmente in *Girgenti* dove per dispensa, come si deve credere, il Vicario e il Vescovo son fratelli carnali; ed indi ci si risponda a questi dilemmi: O il Deputato, o il Procuratore dovea esser costretto a pagare: se il Procuratore, e perchè dal Vicario si fa il sequestro sopra i beni del Deputato affinchè questi paghi? se il Deputato, e perchè in Santa Visita il Vescovo e il Vicario riprendono il Capitolo, che abbia condannato il Deputato ed assoluto

(a) *Ibid. ead. die in fin.*
(b) *Rot. in Bonon. Cens. 29. Jan. 1723. §. Et de facto coram Foscar.*
(c) *Ex conclus. San. Visit.*
(d) *Ex Flor. lib. 3. Cap. xxII.*

to il Procuratore? se fece bene il Vicario in accordando al Capitolo il sequestro sopra i beni del Deputato; perchè lagnarsi del Capitolo, che l'abbia condannato? se fece male, perchè sgridando il Capitolo, non si riprende il Vicario, e non si gli fa restituire i danaj che avea introitato alla Camera Vescovile, per un decreto ingiusto? Inoltre o il Capitolo fece bene, o fece male assolvendo il Procuratore, condannando il Deputato: se fece bene, perchè senza ragione riprenderlo? se fece male, perchè alle sue determinazioni uniformarsi? Che si può rispondere a tanti perchè? non altro certamente per parlar con rispetto di Monsignore se non che e' sia, *Vir summæ sed calamitosæ virtutis*.

Come non ci è permesso di poterci maggiormente dilungare, riandando dall'a alla zeta la santa Visita; conchiuderemo le nostre riflessioni coll' ultimo atto, con cui da Monsignore fu conchiusa: il quale avendo colle belle diterminazioni disopra addotte formato un giudiziosissimo piano da spegnere *quella intollerabile negligenza, che avea quasi ridotto all'ultimo stato di perdizione i beni della Cattedrale*, volendo finalmente *mostrare la sua clemenza e pietà verso i debitori della Sacra Distribuzione*, dopo non aver fatto altro da'28. Maggio fino al primo di Ottobre, che dir sempre dalla mattina alla sera più di dugento volte che si facessero pagare, che si costringessero i debitori della Mensa Capitolare, che loro si movessero delle liti; terminolla col concedere a tutti una moratoria Universale pe'decorsi: dando con ciò a divedere, che differenza vi sia tra Vescovo e Capitolo: poichè se per lo Capitolo era un *dilapidare* i beni della Chiesa, l'aver qualche pietà de'debitori della sua Mensa; e' si era atto di *clemenza e pietà*, che sopra la Mensa Capitolare usando di una potestà assoluta, concedesse il Vescovo una moratoria universale a di lei debitori, senza richiederne menomo consenso dal Creditore. Se farà l'istesso co'debitori della Mensa Vescovile, sarà un Santo Prelato in questo, come lo è in ogni altra cosa. Non sappiam però, se cotesta universal giusta grazia si estenda anche agli eredi di D. Girolamo Palamenghi, de'quali non vi è che una nobile sì ma povera e vedova Matrona, verso la quale avendo usata troppo carità il Capitolo, le avea accordato qualche dilazione: e da Monsignore si truova ordinato, *che si esigesse a tenore della dilazione per li decorsi, e se fusse scaduta la dilazione, si costringesse per tutto il debito.*(a) Questo è un punto, che meritava esser dicifrato dalla di lui clemenza: poichè avendo egli posto per pena 100. ducati da pagarsi *irremissibiliter* (b) a qualunque cosa che si facesse contro i Santi suoi Decreti; se il Capitolo costringerà la vedova secondo l'ordine datogli sotto i 6. di Giugno, pagherà *irremissibiliter* 100. ducati per aver controvenuto all'ordine del 1. di Ottobre; se le darà dilazione

ster-

(a) *Ex actis San. Visit. sub die* VI. *Jun.*
(b) *Ex conclus. San. Visit.*

servatâ formâ del decreto generale del 1. di Ottobre, dovrà pur pagare *irremissibiliter* ducati 100. per aver fatta cosa contraria a quel che gli fu ingiunto sotto li 6. di Giugno: e questo si è poi un gran taccolo.

Mentre che ci credevamo gionti al porto, e di aver salvata la riputazione troppo altamente e a torto offesa del Capitolo *Girgentino*, ci siam veduti da capo: poichè come si vide Roma sossopra, dopo che *Arrio* sen'era ito colla benedizione del Cielo di là dal mare Jonio, e colla sua partenza.

——— ——— requierant omnibus aures;
Cum subito affertur nuncius horribilis
Jonios fluctus postquam illic Arrius isset
Non jam Jonios esse, sed Hiionios.

così noi ci siam veduti nella maggior confusione del Mondo, dopochè per la posta è stato rimesso al dotto Contradittore sul punto di terminar la sua Scrittura un documento, da far vedere, che razza di Canonaci e'sieno que'di *Girgenti*. Il fatto, che contiene, non potea essere nè più orribile, nè più scellerato, nè più indegno, nè più infame: oda il Mondo e stupisca. I Canonaci di *Girgenti*, prevedendo che un giorno e' vi sarebbe stato un Vescovo, che arebbe loro mossa lite, per farsi pagare su della pensione Regia un baldacchino che si arebbe dovuto fare; per non fare trovar vestigio, che altra volta sulla pensione l'avessero menato buono a Monsignor *Ramirez*, *sede vacante* il diguastarono. (a) Or siane una volta lecito d'esclamare: maladetto baldacchino: che ci si è fatto sempre incontro in questa causa, e che ha dato origine a tanti romori: maladetto baldacchino, un'altra volta, e poi non più. E che ne ha fatto quella gente bara, che? eh, bisogna pur dirlo: *fu non senza evidente dolo in tempo di sede vacante disfatto, e impiegato in farne paramenti pel Sacrosanto Sacrifizio*. (b) Puoffar del Mondo! Si può dar più chiara pruova delle frodi del Capitolo? più ragionevole motivo da rivedergli i conti, più ingiusta ragione da non volersegli far rividere? guastare il baldacchino, e impiegarlo poi a farne paramenti pel Sacrosanto Sacrifizio!

Non mihi si linguæ centum sint oraque centum
Ferrea vox.

Potremmo tanto dire, da arrivare a persuadere la gente dell'innocenza del Capitolo *Girgentino*: questo sol fatto, capitato per la posta, basta a far vedere di chè uomini sia composto; e perciò senz'altra difesa il raccomandiamo a Dio, alla fortuna, al giudizio degli uomini, *sapientibus & insipientibus*.

Due sole cose restanci quì a soggiugnere su di cotesto baldacchino: la prima, che tutto ciò che si contiene nello spoglio del Vescovo che gli succede;

(a) *Scrittur. del Contrad. in fin.*
(b) *Scrittur. del Contrad. ivi.*

muore, non è del Vescovo che gli succede; ma entra in utile della Chiesa: tanto vero, che in Sicilia vi fu un tempo, in cui dal Regio Secreto, perchè gli spogli de' Vescovi passan colà in mano de' Regj Ministri, si vendettero sin le reliquie nella morte del Vescovo di Mazzara. Alla quale scandalosa cosa avendo voluto dar riparo il Regio Visitatore *Jordì*, ordinò per la Chiesa di *Girgenti*, che morto il Vescovo le cose dello spoglio appartanenti a uso sacro, *ut puta calices, Cruces, Thuribula, & vestimenta sacra pro usu Missæ & divinorum officiorum, nec non reliquiæ;* si dovessero dal Secreto consegnare al Tesoriere. (a) Di guisa che quando il Capitolo guastò il baldacchino per farne paramenti per lo Sacrosanto Sacrifizio, non fe altro che mutar l'uso della cosa che prima era del Vescovo e poi era divenuta della Chiesa, facendola passare dal servizio del Vescovo al servizio di Dio.

La seconda cosa si è, che ciò che dice il dotto Contradittore *che non era sostenibile nè da potersi pretendere* dal Capitolo, che Monsignore si avesse avuto egli a pagare il baldacchino se lo volea, e non già ripeterlo sopra la pensione, per ragione che il baldacchino e i tapeti, *sono suppellettili addette alla Chiesa, per le necessarie funzioni di quella, ed alla Chiesa stessa rimangono*; (b) non è vero; perchè il baldacchino e i tapeti son suppellettili addette al Vescovo e non alla Chiesa, sono utensilj del carattere Vescovile, sono istromenti della sua carica, son cose che debbe egli di necessità farle a sue spese e non già a spese della Chiesa, a cui dovendo servire per necessità e non per liberalità; deve seco portare tutto ciò che gli bisogna per doverla servire: come un artiere prezzolato, è obbligato a portar seco gl'istromenti ed utensilj del suo mestiere, per potersi mettere in opera a serviggio di chi lo chiama. Quel che dice *non sostenibile nè da potersi pretender dal Capitolo*, il dice il dotto Contradittore sulla sua autorità, grande per altro, ma non quando ne abbia a far uso in giudizio: quel che diciam noi, *che non è sostenibile nè da potersi pretender dal suo Vescovo* di volersi fare i tappeti e i baldacchini a spese della Chiesa; l'ha deciso più volte la Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari, (c) la di cui autorità è di gran peso e in giudizio e fuori. Lasciam che gli altri or decidano, se il Capitolo pretenda cose irragionevoli, o pure chi ha voluto rivedergli i conti della sua Mensa, facendovi sopra leggi e moratorie a suo modo, come se ne fosse Padrone ugualmente che della Vescovile. Questo è altro che informarsi come si faccian le quietanze, che si furono le pretensioni Sinodali dell'*Haedo*, del *Traina* del *Ramirez*: questo è altro che un voler la nota delle rendite della Chiesa, che son gli atti possessivi che si attribuiscono al *Rini* all'*Amico*. Questo si è un far quel che mai non fece

Ff nè

(a) *Ex act. Reg. Visit. Jordì tit. De Spol. siv. Sacr. Suppel. Episc. Mor.*

(b) *Scritt. del Contrad. fol. 4. at. in prin.*

(c) *In una Urbinaten. apud Pignatel. Consult. 55. num. v. & in alia Messanen. apud Nicol. Floscul. utriusq. Jur.*

nè pretese di fare l'*Haedo* il *Traina* il *Ramirez* il *Buonincontri* il *Rivi* l'*Amico*, e per avventura qualunque altro Vescovo si voglia: Questo si chiama lavorar da Padrone con autorità assoluta sopra la Mensa Capitolare, di cui il Capitolo è Padrone: e pur gode che se gli sian riveduti a questo modo i suoi conti, perchè si vede ch' e'non sono stati i suoi Canonaci mai capaci di defraudarla.

Il dotto Contradittore per disporre l'animo de' Supremi Ministri di questa Giunta di Sicilia contro del Capitolo e a favor del Vescovo, per farsi dare intiera fede; ha voluto servirsi della penna autorevole del fu Giudice della Monarchia. Questi in una sua Consulta al passato Vicerè fece un degnissimo panegirico a Monsignore, una bonissima rappresentanza della malvagia indole del Capitolo, e in conseguenza del panegirico e della rappresentanza,diede un severissimo consiglio contro de' Capitolari. Dicea *Callistrato*, che un Giudice *non oportet neque excandescere neque illacrimari*: (a) ma la disgrazia del Capitolo *Girgentino* si fu, che quel Savissimo Ministro era così persuaso che non sapesse pretendere se non cose irragionevoli, e che Monsignore non sapesse richiedere se non sempre il giusto, che alle dimande del Capitolo e' si sentiva ristuccare, e alle richieste di Monsignore si vedea *illacrimari*. Eccone una pruova.

Avea il Capitolo fatto chiamare in giudizio il suo Vescovo nella CuriaMetropolitana di Palermo per tre cose, e di queste la terza si era che si costringesse alla residenza da che mancava da più di un anno dalla Chiesa. Su di queste domande,la CuriaMetropolitana *avea proceduto*,dice il dotto Contradittore, *irregolarmente a citazioni ed atti susseguenti:* (b) e diè perciò motivo a Monsignore di farne ricorso al Vicerè. Quel degnissimo Signore ne dimandò parere al Giudice della Monarchia, che trovavasi pur destinato Consultore nella Giunta per la lite tra il Vescovo e il Capitolo sul punto della visita. Or egli non facendo caso delle due prime cose dimandate dal Capitolo che quì si tacciono,si fermò sopra la Residenza: e per coglier due colombi a una fava, essendogli stato dimandato il suo sentimento sopra di una cosa,il diede sopra due: formando una Consulta in cui disse, che si era mossa lite al Vescovo per la Residenza, *a vendetta ad iscusare la visita che spettava al Prelato,che gli conveniva pe'Sacri Canoni*;(c)quandochè trovandosi fuor di Residenza a cagion che si era prorogato il tempo del Parlamento; erasi venuto colla domanda del Capitolo a preggiudicare i diritti dell'Appostolica Legazione: e che perciò si dovesse avvertire quel Vicario ad abolire gli atti da lui fatti, e mortificare il Capitolo col chiamare *ad audiendum Verbum Regium* due de'

(a) *L.19.ff.de Offic.Praesid.*
(b) *Scrittur. del Contrad..fol.4.at. vers. Quindi.*
(c) *Ibid.*

de' fuoi Canonaci. (a) Che bel zelo per le prerogative del Sovrano come Monarca, quando fi tratta di punire *il zelo indifcreto del Capitolo!* Ma quando nella caufa della Vifita e' fi fe da Monfignore comparire a far domande un Canonaco Matto (b), a far atti da Canonaco un Manfionario alle di cui bolle trovavafi fofpefo l'*exequatur* per le note pendenze colla Corte Romana(c), quando pendente l'*exequatur* fulla lettera della Sacra Congregazione per la vifita pur cominciolla di fatto, quando dopo efferfi proteftato di non voler vifitare i beni di Regia dote pur poi vifitogli; tutto fi ebbe per parte del difcreto zelo di Monfignore: Che bella pietà a favor del Vefcovo fopra le prerogative del Monarca come Sovrano! In efecuzione dunque della Confulta e' pe' ricorfi di Monfignore, ebbero la chiamata i Canonaci *Lena* e *Belmonte*.

Da quefta mortificazione data al Capitolo ne ricava il dotto Contradittore le ingiufte idee del Capitolo, le giufte e fante di Monfignore: noi neghiamo quelle, ed ammettiam quefte; ma non lafciamo di ricavarne chiaramente la mala fortuna del Capitolo. Ed eccone la dimoftrazione. Egli è certo che quando il Capitolo ricorfe al Metropolitano perchè Monfignore ftaffe in refidenza, Monfignore n'era fuori, ma per quel che fi diffe nella Confulta, per ferviggio Reale. Suppofe il Giudice della Monarchia, che *ciò foffe ben noto al Capitolo di Girgenti, e che non poteffe ignorarlo fenza malizia*: (d) può però ftare che l'ignoraffe per mera ignoranza: ma fia pur come fi fuppone. *Girgenti* è a due giornate di cammino da Palermo, la Curia Metropolitana è dentro Palermo. Se in *Girgenti non potea fenza malizia ignorare* il Capitolo, che l'affenza de' Vefcovi dalla loro Diocefi, nafcea dall'efferfi prorogato il Parlamento; ciò fi dovea fapere con indubitata certezza in Palermo, che dovea effer tutta piena di Prelati non refidenti a cagion del Parlamento. Chi dimanda cofe ftrane non commette al certo un delitto così grande, quanto chi gliele accorda: e chi pecca di penfiero o di parole contro del proprio Sovrano, pecca men di chi pecca di fatto: tanto vero che de' primi non foglion tener conto i Sovrani, (e) laddove fan gran cafo de' fecondi.

Ciò pofto, dimandiamo al noftro Contradittore: di chi fu maggiore il fallo, fe pur ci fu fallo del Capitolo che cercò una cofa proggiudiziale a' diritti della Monarchia, o della Curia Metropolitana che di fatto, a fenfo fuo, gli avea progiudicati *col proceder irregolarmente alle citazioni contro Monfignore?* Or comechè fi voglia aver per rea quella ragguardevoliffima Curia, perchè facendovi da Vicario Generale un Cugino di Monfignore, aveffe chiufi gli occhi agli umani rifpetti, ed apertigli alla giuftizia, ammettendo del Capitolo le iftanze contro del Cugino; mille giufte fcufe fi potrebbero addurre a favor del Capitolo, per non farlo paffar per reo innanzi al Sovrano: bafta dire che nelle caufe Giuridizionali la parte che fuccombe o non ottiene l'*exequatur*, non l'ottiene e fuccom-

Ff 2 be,

(a) *Scrittur. del Contrad. ibid.* (b) *Somm. n.* XLVII. (c) *Somm. n.* XLVIII.
(d) *Scrittur. del Contrad. ibid.* (e) *L. unic. C. si quis Imp. Maled.*

be, perchè ha dimandato cose irragionevoli a sostenersi contro le Regalie del Sovrano, e non per questo i Sovrani sene offendono; ma lasciano che i Giudici gli mettano a segno: ed e'si puniscono, se in ciò mancano. Or s'e' non fece altro il Capitolo che dimandar quel che non dovea nella Curia Metropolitana, e questa gli accordò quel che dovea rigettare; perchè tanta severità col Capitolo, così poca colla Curia? la risposta è chiara: Monsignore volea che si mettessero a segno i suoi sudditi, e non il suo Superiore: volea che si gastigasse il Capitolo, ma non già la Curia Metropolitana: e perciò tutto il rigor della giustizia si rovesciò sopra del Capitolo, tutta l'equità verso la Curia: gastigandosi più severamente chi avea dimandato cose contrarie a diritti Reali che non chi gliele avea accordate: più chi lontano dalla Corte potea non sapere quel che in Corte si era stabilito, che chi presente in Corte non potea ignorare ciò che ogni giorno vi succedeva. Non fu questa una gran disgrazia del Capitolo di esser gastigato per una domanda reputata giusta e sussistente fin dal Cugino di Monsignore, che ben sapea s'era o no disciolto il Parlamento? ma forse altrove cotesta severa giustizia, gli valerà a qualche cosa.

L'altra disgrazia del Capitolo si fu, che tutto il suo delitto e tutta la sua pena nacque da un fonte più degno di laude che di biasimo: dall'aver dimandato che il suo Pastore sen venisse in Residenza, dall'aver mostrato amore e stima del Superiore, dall'essersi dato a conoscere composto di gente dabbene, che volea il suo Direttore presente e non assente; laddove gli uomini vizzi e tristi, di niuna cosa tanto si rallegrano quanto che il superiore si apparti. Si mosse *per zelo indiscreto*, ma pur fu zelo. Quando Monsignore per la lite insorta tra lui e il suo Capitolo per la visita, portò colla sua lettera alla Sacra Congregazione, una causa di Regio Padronato fuor dello stato dell'Appostolico Legato; non si conobbe ne' suoi passi progiudizio pe' diritti dell'Appostolica Legazione: ma quando il Capitolo dimandò negli Stati e sotto gli occhi del Legato Appostolico, in una Curia al Legato Appostolico pur soggetta, la Residenza del Vescovo; il progiudizio dell'Appostolica Legazione si fu manifesto: *per lo zelo discreto* di Monsignore e' si videro piover Canoni e Concilj: *per lo zelo indiscreto del Capitolo*, e' non vi fu Canone per salvarlo, ma solo i diritti della Monarchia per condannarlo. Queste sono certamente sciagure, nate dall'essersi avute del Capitolo *Girgentino* troppo ignominiose idee, mercè le grida che presente in Palermo facean fare i Mensionarj dal Prelato contro gli assenti di *Girgenti*. Un fatto rischiarerà tutto, affinchè si vegga quanto sia vero ciò che dicea il Roman Filosofo e Poeta.

Denique ut in fabbrica, si prava est regula prima,
Normaque si fallax rectis regionibus exit,
Et libella aliqua si ex parte claudicat hilum;
Omnia mendosè fieri atque obstipa necesse est:
Prava, cubantia, prona, supina, atque absona tecta
Jam ruere ut quædam videantur velle, ruantque
Prodita judiciis fallacibus omnia primis.

Ab-

Abbiam disopra detto che il Canonaco *Lena* fu un de'due chiamati *ad audiendum verbum Regium*, perchè si era dimandata la Residenza di Monsignore : or e' bisogna conoscer ben costui per intender bene qual e' fosse il Capitolo : quel che però si dirà , abbiasi per detto ad obbietto di far conoscere dal Deputato qual e' sia il Capitolo *Girgentino* , ad esemplo di quel che vedesi fatto per parte dell' istesso Monsignore , che da uno ha voluto che si argomentasse degli altri. Egli è dunque a sapersi , che per tutto gli otto di Giugno del 1734. il Canonaco *Lena* era il trentapara in ogni cosa : Filosofo, Teologo , Dottor d'ambedue le Leggi , Sacerdote approvato alla confessione d'ambi i sessi , Canonaco per concorso e non per grazia , con meschina prebenda pronto al servizio della Chiesa , Sede vacante Fiscale , Sede piena per sette anni Avvocato de' poveri , ascritto tra que' della dottrina Cristiana , degno in somma di ogni qualunque Ecclesiastica Dignità . Chi non s'innamorerebbe di un Ecclesiastico dotato e fornito di tante belle virtù , povero di beni della Chiesa, ricco di meriti colla Chiesa e co' Poveri ? oh , ma e' si dirà : questi son panegirici di Avvocati , che non meritan fede : bene , non vogliam che la meritino , quantunque chicchesia che conosce cotesto degnissimo Ecclesiastico , può assicurarsi della verità de' nostri detti : Meriteralla poi un Vescovo ? oh , e chi può dubitarne : e se il Vescovo fosse il proprio Vescovo ? maggiormente: e se il Vescovo glielo avesse fatto nel bollor della lite per la Visita ? tanto più. Or s' è così , sappiasi che il panegirico da noi fatto in volgare , si è l'istesso che molto più elegantemente gliel fece in latino *in Sancta visitatione*, l'istesso suo Prelato , dopo che già se gli era opposto per la visita sulla Mensa Capitolare e per l'affare del Baldacchino . In cotesto attestato , come Monsignore non prese consiglio da Mensionarj ; e' vi si vede l'innocenza del suo cuore, l'illibatezza del suo costume , la signoria del suo animo; perchè facendo giustizia alla verità , lauda colui che pur in molte occasioni gli avea vigorosamente resistito ; senza che mostrasse di esserne restato perciò con ombra di risentimento . (a)

Per tutto il dì nono di Novembre del 1736. era ancor il Canonaco un uom dabbene, sopra di cui non avea la Curia *Girgentina* nulla da riprendere, nulla che gastigare . E questo poi chi lo dice ? adagio : Il Vicario Generale fratello carnale di Monsignore di *Girgenti* : e quando e dove il dice ? quando l'approva e raccomanda a tutti Ordinarj di qualunque luogo ad ammetterlo all'esercizio del Sacerdotale suo carattere , *ut totus orbis , cum eo , commercio formatarum in una communionis societate comunicet* (b) , che son le lettere che oggi dimissoriali chiamiamo , a lui consegnate nel detto giorno , (c) quando già fin dal mese di Maggio era

in

(a) *Somm. num.* XLIX.
(b) *Ex Optat. Mileu. lib.* I.
(c) *Somm. num.*

In Palermo felicemente terminata per lo Vescovo, infelicemente per lo Capitolo la causa della Visita. (a)

Il Capitolo di *Girgenti* avendo adocchiato in cotesto Canonaco tanto merito, quanto ne avea conosciuto e dichiarato con autorevole documento il proprio Vescovo, credette ch'e' non potesse fare più utile e nobil elezione a sostener le cause della Chiesa, quanto il farlo Deputato delle liti, sulla giusta ragione che chi laudevolmente avea per sette anni, con carità veramente cristiana e a tenor degli antichi Canoni propia di un buono Ecclesiastico, difeso i poveri nella Curia Vescovile; con maggior fervore si sarebbe adoperato a favor di quella Chiesa di cui era membro, e che nelle liti fa sempre la figura di povera e di pupilla. Questa elezione agli uomini di giudizio, darà un giusto barlume del merito, della prudenza, del discernimento, della dottrina, della probità de'Canonaci di *Girgenti*, senza le quali cose e' non è possibile il sapere scegliere.

Essendo egli dunque sottentrato a questa onorata ma troppo per lui disavventurata carica, ebbe a sofferire il peso delle tante liti ch'erano insorte tra Monsignore e il suo Capitolo, e fra le altre quella con cui avea preteso, dopo aver ottenuto nella causa della visita; d'inalzare i Mensionierj e deprimere il Capitolo, uguagliando nelle pompe funebri i Canonaci co' Mansionarj. Trattossi questa causa nella Curia Vescovile, e ivi proccurò di far vedere, ch'e' si volea fare un torto manifesto alla dignità del Capitolo, per lo quale aveano avuto tanto di rispetto i suoi Predecessori; ch'e'non avean voluto che i Mansionarj celebrassero neppur nell'Altar Maggiore riserbato pe' Vescovi e pe' Canonaci, e che non si potessero servire *vestibus ornamentisque sacris Canonicorum usui destinatis*: appoggiati sulla naturale ragione e pratica universale dell' orbe Cattolico, *ut majora majoribus, minora minoribus sint addicta*. (b) Come però aveano i Mansionarj suggerito a Monsignore ch'e' se le convenisse mettersi in mano la bacchetta per andare sfiorando all'uso di *Tarquinio* i papagni, cantando il Salmo: *Super Aspidem & Basiliscum* per rintuzzare l'alteriggia Canonicale; e' si fe dar torto dal fratello Vicario al Capitolo, e ragione a Mansionarj ch'erano stati suoi parteggiani per la Visita. Non potea il povero Canonaco *Lena* non conoscere l'irragionevolezza di un tal decreto, e non avvalersi de'rimedj che gli dava Dio, la natura, le leggi Civili, il dritto delle genti. Quindi comechè avesse potuto da principio allegar per sospetta la Curia Vescovile, in cui stava a render giustizia il fratello Carnale del Vescovo con cui piativa; ad ogni modo avendo avuta una incomparabile e ben dovuta riverenza al suo Prelato, dopo aver sofferto che facesse da Giudice il fratello della

parte

(a) *Scrittur. del Contrad. fol.4.*
(b) *Ex Synod. Episc. Ramirez par.3. cap.v. de Capit. & Canon.*

parte con cui si litigava, e ch'ebbe deciso da fratello e non da Giudice; appellò alla Curia Metropolitana, e ne ottenne le lettere *prout in forma*. Monsignore intanto che pendeva l'appellazione nella Metropoli, volle sostenere contro del Capitolo il Fratello, ed ordinò per editto più che quegli avea ordinato per decreto. Ed ecco che si appella di nuovo alla Metropoli. Tanto bastò perchè con una metamorfosi inudita, allo stante divenisse il Canonaco *Lena* col suo Capitolo, il più infame malvagio uomo del Mondo.

Essendoci avveduti che a mettere in tela co'vivi colori che bisognerebbe cotesto grande stupendo accidente; il nostro pennello non era a ciò: e che bisognava raccomandarsi ad altri, che meritasse intiera fede e credenza, abbiam creduto farlo con un testimon fedele, che con maravigliosa dicitura supplirà a quel che manca a noi. Essendosi e' dunque veduto, come per aver dimandato il Canonaco *Lena* da Deputato del Capitolo, ch'e' tornasse in Residenza; era stato chiamato *ad audiendum verbum Regium*, perchè erasi creduto che avesse proggiudicato a' diritti della Legazione Appostolica; credettero i Mensionarj che per un appello portato nella Corte Metropolitana, e' sarebbe stato facile di farlo sbandeggiar per lo meno dal Regno, s'e' vi si potea far entrare un tantin di Ragion di Stato: e a questo effetto fecero comparire la seguente lettera al Vicerè scritta contro del Cugino e de' Canonaci da Monsignore.

ECCEL. SIGNORE.

Come fu V.E. prevenuta del mal'animo, con cui gl'inquieti, e torbidi Canonaci di Girgenti si palesorono contrarj all'editto, che in seguela degl'Ordini tanto di S. M. quanto dell'E.V. ancora feci pubblicare, per la reforma delle pompe funerali, così appunto è avvenuto: mentre spedirono questi subito costà il Canonaco Lena uno de' più perfidi calunniatori miei, *il quale ad altro non pensa*, che a fomentar discordie, e seminar zizanie, *e che precisamente fu uno de' dui, i quali l'E. V. nella Primavera passata chiamò* ad audiendum verbum Regium, *e che poscia per mia umilissima intercessione, si degnò d'addrittura rimandare alla di lui Casa* ammonito de' suoi eccessi *d'allora, affinche appellato si fosse al Metropolitano di tal mio Editto, come ha Egli già fatto, per sempre mantenermi in una continua guerra. Onde ricorro all'alto patrocinio di V. E., umilmente supplicandola ad impiegarci la sua autorità, per mettere una volta costui in dovere, e farlo insieme* pentire *di cotanta sua presunzione nell'insolentire eziandio contro gl'ordini di S.M. e dell'E.V. ancora: giacchè il mio Editto altro non conteneva se non quell'istesso; ch'Ella inculcava per ordine della predetta M. S., mentre promettendomi dall' E. V.* tut-

ta

ta la giustizia, *che il caso richiede*, *anche* per altrui esemplarità, *massimamente che il Vicario Generale Stella diede orecchio all'accennato Canonaco Lena, ed uscirono a sua istanza le lettere appellatorie in forma, e ripieno d'ubbidienza, e venerazione, mi dico immutabilmente*. *Recalmuto* 19.*Decembre* 1736. Di V.E.umil., ed ubidientiss.Serv. Lorenzo Vescovo di Girgenti. (a)

Chi è che dal tenor di questa lettera non raccolga quanto avesse l'impertinenza de'Mansionarj alterato il vero zelo, e il generoso cuore di quel, per altro degnissimo Prelato? parlò mai così il calognato Attanagio, il perseguitato Basilio, l'infamato Crisostomo? quanto han del Vescovile, del dolce, del paterno quegl'inzuccherati attributi che si danno al Capitolo, e fra que' che lo compongono *perfidi calunniatori*, al Canonaco *Lena più degli altri perfido e calunniatore*, *fomentator di discordie*, *seminator di zizanie*? Quant'odora di vangelica dottrina quell'ardente disiderio per cui si ricorre all'autorità Sovrana, *perchè si metta una volta in dovere col far insieme pentire di sua insolenza*, colui che nella Corte Ecclesiastica non avea neo di colpa? quanto è pieno di giustizia quel risentimento che si mostra contro chi dal Vescovo appella al Metropolitano, costretto a farlo, perchè Deputato del Capitolo? quanto sente della carità cristiana quel dare a divedere al Sovrano, che l'avere appellato al Metropolitano dagli Editti del Vescovo, sia *un insolentire contro gli ordini di S. M. e del suo Vicerè*? Quanto si è uniforme alla Ecclesiastica Disciplina, che si dimandi esemplare gastigo contro del Canonaco *Lena*, perchè gli altri non ardiscano d'imitarlo appellando dal Vescovo al Metropolitano, *massimamente*, attenti alla ragione, *che il Vicario Generale dando orecchio all'accennato Canonaco Lena, avea a sua istanza dato fuori le lettere appellatoriali*? Quanto si ricorda a tempo che il Canonaco *Lena* era quello istesso, a cui avea perdonato Monsignore, dopo averlo fatto gastigare colla chiamata *ad audiendum verbum Regium*, per farnelo ritornare *ammonito in casa de' suoi eccessi*, cioè a dire di aver preteso che il Vescovo si affrettasse a venire a consolar la sua Sposa? E va ti fida poi ad attestati e lettere dimissoriali, va: Ecco quì, su di quelle spedite per lo Canonaco *Lena*, e'non vi fa-

(a) *Copia ex ordine Vicereg. sub die* 21.*Mai. ex actis Metrop. Cur. prout sequitur legalis: Præsentetur registretur & stet penes acta.*
Stella Vic.Gen.

Præsentata in M. C. Archiep. hujus Urb. Panorm. die 25. *Maii* 1737. *de mand. Rev. Dom. Archidiac. Stella Vic. Gen. Capitu. & stet penes acta.*
Sciacca p.Mag.Notar.

Ex volum. confer. in Archiv. hujus M.C. Archiep. Pan. an. 1736. & 1737. *extracta est præsens copia. collatione salva. D. Sciacca pro mag. Notar. de Abramo Detentor. Adest legalis. Leonar. Maria lo Presti P. Mag. Notar.&c.*

sarebbe chi non l'ammettesse a dir Messa dapertutto: e pur si sarebbe dir messa *a un perfido calunniatore, fomentator di discordie, seminator di zizzanie, pieno di eccessi, degno di esser posto in dovere con una giustizia esemplare*. Ben gli stette però, che gli avvenisse qualche cosa di consimile al fatto di Uria: perchè mentre egli era stato con benigno volto licenziato dalla Curia Vescovile colle lettere dimissoriali per la volta di Palermo; e' sene spedivano delle altre, colle quali si cercava di farlo gastigare colà *con giustizia esemplare*, come un uomo buono per la Messa, ma tristo per appellare dagli Ordini ed Editti della Curia Vescovile. Noi altri Italiani possiamo con giusta ragione gloriarne di esser zelantissimi difensori della infallibilità della Santa Sede, perocchè per misericordia di Dio abbiamo avuto lume da riconoscere nel Sommo Padre e Pastore il Vicario dell'Eterno suo Figliuolo; ma che un Vescovo avesse a pretender parte in cotesto eccelso incomunicabile attributo o pe'suoi Editti, o pe' decreti della sua Curia; egli arebbe del soverchio: volendo che al solo suo *ipse dixit*, se gli avesse a rispondere *facta sunt*, altramente s'incorresse tantosto nella sua indignazione, sulla sicurezza di ottenerne una patente di *perfido calunniatore &c.* franca di sigillo e di diritti al Secretario, che le dispensasse per carità.

Avendo il Vicerè avuta la lettera attribuita a Monsignore, la rimise tantosto alla Curia Metropolitana, perchè l'informasse sul contenuto di essa: *Haviendome rappresentado el Obispo de Girgento lo que V. S. observarà en la carta adyunta sobre las lettras appelatorias, que emanò essa Corte a istancia del Canonigo Lena, por el editto promulgado toccante a los luctos, segun la Pragmatica dispuesta de S. M. para ellos; la passo a manos de V.S. afin que luego me informe. Dios guarde V.S. muchos años. Palermo* 28. *Decembre* 1736. *El Duque de la Conquista a la Corte Metropolitana d'esta Ciudad.*

A un tal ordine la Metropolitana Curia obbedendo, in risposta gli diè ragguaglio del tutto in questi sensi.

ECCEL. SIGNORE.

S*I è compiaciuta l'E.V. rimetterci un viglietto, affinchè Noi informassimo sopra l'acclusa istanza presentatagli dal Vescovo di Girgenti; in esecuzione del quale ordine siamo a significarle, che da molto tempo prima, che dal Governo si fusse emanata la Prammatica sopra la riforma del lutto, s'era introdotta nella nostra Corte Metropolitana per via d'Appellazione fatta dalli Canonaci di Girgenti una causa di precedenza sopra li funerali de' Defonti Canonaci, e Mansionarj di quella Cattedrale, decisa dal Vescovo di Girgenti contro delli Canonaci: anzichè prima ancora della promulgaziane della suddetta prammatica ebbimo Noi, altri comandi da V.E. significatici per ordine Reale di S.M. (che Dio guardi) acciocchè Noi spedissimo la detta causa d'appellazione; a che Noi reverentemente rispostimo a V.E., che per Noi non mancava, ma solo per le*

 par-

parti, le quali avevano per qualche tempo differito d'assistere. Promulgossi poi la suddetta prammatica sopra la riforma del lutto, e da questa pigliò motivo il suddetto Vescovo, per quanto si scorge dall'impegno, che manifesta, *e dalle suppliche date a V.E., di levare dalle mani del Metropolitano la causa pendente, con pigliare* lo specioso titolo *d'aver fatto Egli ancora la sua riforma a tenore della prammatica; che nulla ha toccato sopra la riforma dell'Ecclesiastici: ed in ogni caso, che il Vescovo di Girgenti avesse voluto farla per li suoi Ecclesiastici, noi avremmo voluto* lodare il suo Pastoral zelo, se si fosse riguardato, che anche nell'istessa riforma potea entrare la precedenza, e dare ancor luogo al più e al meno; *a cagione d'esempio, il Vescovo nel suo editto comanda, che li gradini del tumolo dell'Ecclesiastici defonti non passino il numero di otto; se si fusse fermato in questo solo ordine, meriterebbe tutta la lode per la sua riforma: ma poi ha passato più oltre, con dire, che quest'otto gradini hanno ad essere ugualmente, così ne' tumoli de' Canonaci, come de' Mansionarj; e questa, Ecc. Signore, non è riforma, ma è sentenza, dalla quale attualmente s'appellano i Canonaci, con dire, che lodano la riforma, ma in questa potea il Vescovo, secondo essi dicono, e da noi s'esaminerà, aver riguardo alla gerarchia, con non comandare l'uguaglianza delli Canonaci colli Mansionarj. Tutto questo, Ecc. Signore,* è il gran prurito, per cui si rinzela forse più del dovere il Vescovo *di Girgenti; che Noi abbiamo dato orecchio all'appellazione de' Canonaci, alli quali in una causa, per altro civile, li Sacri Canoni permettono l'appellazione al Metropolitano: non potendo far a meno E.S. la nostra Corte di sentire le istanze delle parti, per rendersi uniforme alle disposizioni de' Sacri Canoni per l'accerto della Giustizia: il che non praticandosi* resterebbe chiusa la strada alle parti di poter ricorrere al Metropolitano, o ad altro Tribunale per l'aggravio sofferto dal lor Prelato *contro la Bolla della Benedittina, & altre leggi ecclesiastiche. Ciò, Ecc. Signore, è stato l'impulso che ha dato alla nostra Corte, d'aver fatto sbrigare le lettere citatoriali per l'appellazione. Questo è quanto ci occorre portare all'alto intendimento di V. E. a cui facendo umilissime riverenze con un profondo inchino ci diciamo. Palermo 3. del* 1737. Di V.E. Umilissimi, Divotissimi, ed obligatissimi Servi e Cappellani Arcidiacono D. Giuseppe Stella Vicario Generale, Decano D. Giovanni Montoya Assessore. *(a)* Così scrivea il Cugino di Monsignore.

L'evento di questa causa si fu, che il Viceré, avendo ben conosciuto che pretendea Monsignore toglier colle prerogative la natural difesa al povero *Girgentino* Capitolo, in far gastigare il Deputato che ne facea le parti; ordinò che la Curia procedesse di giustizia ne' pregiudizj che Monsignore gli facea: *Quedando enterado de quanto V.S. expone con la de 3. del corriente en su informatica consulta sobre la instancia del Obis-*

bo

(a) Adest legaliz. prout supra.

zo de Girgento; que ha becho a fin de observarse el editto, que mandò publicar para la observancia della reforma de las pompas funerales; prevengo a V.S. proceda como fuera de Justicia en la appellacion de los Canonigos de aquella Cathedral sobre el peryuicio, que le haze en los tumulos, ygualando sus gradines a los gradines de los *Mansionarios. Guarde Dios a V.S. mil.an. Palermo a 7. de Henero de 1737.*

El Duque de la Conquista.

Noi non ci abbiamo a dilungar troppo in esaminar tutte le circostanze di questa notabile Storia, dalla quale così bene che dagli atti della Visita si scorge qua' sieno state le frodi, quali gli eccessi, quali le perfide calunnie, che han meritato contro del malavventurato *Girgentino* Capitolo, tanto disprezzo, tante accuse, tanti ricorsi dall'amoroso suo Pastore a istigazione de' Mansionarj, per avergli creduti dotati di un cuore innocente a par del suo; non accorgendosi che ciò che nasceva in lui da zelo, derivava da superbia e invidia in essi. Se non si avesse a fare con un Capitolo di una Regia Chiesa, che vanta e giustifica la sua esenzione per lo temporale dalla giuridizione Vescovile, e si fusse nel caso di ogni altro Capitolo; questa sola lettera basterebbe a fargliel accordare per lo temporale e per lo spirituale dalla Santa Sede: innanzi alla quale sarà difficile, che altro Vescovo sia mai ricorso a domandar gastigo contro de' suoi Canonaci per simili cause in termini cotanto forti. Ma questa stessa lettera si è quella, che ci spinge a disdirci, e a condannare i trascorsi della nostra penna in qualunque luogo abbiamo a Monsignore attribuito, ciò che si dovea in propietà a qualche spirito inquieto de' Mansionarj, e spezialmente dove con mal fondato giudizio avevam creduto poco verisimile che i Mansionarj avessero spinto Monsignore a dimandare i conti della Mensa Capitolare, sulla idea che ci eravam formata, ch'e' si sarebbero aguzzato il palo in sulle ginocchia: a cagion che maneggiando e spendendo essi tutto il danajo del Capitolo, ben poteano, sia detto con pace de' buoni, commetter quelle frodi che s'imponevano a' Canonaci. Avendo fatta indi riflessione al tenor dell'anzidetta lettera, ci siam persuasi ch'ella non sia stata mai dettata dalla bocca di Monsignore, nè uscita dalla sua penna: non essendo possibile, che un Prelato di benignissima natura si avesse avuto a mostrare così aizzato contro del suo Capitolo e di un innocente Canonaco sommamente da lui approvato, stimato, e lodato, senza sapersene il perchè. Donde abbiamo argomentato, che la lettera fusse stata scritta da qualche Mansionario, e che con inganno si fosse fatta soscrivere da Monsignore, senza ch'e' sene fusse avveduto. L'ingannarlo fu agevolissimo, poichè vedendosi soscritta vicino le feste del S. Natale, e propriamente nella settimana, in cui nelle Secreterie de' Signori e de' Prelati sene formano a centinajo; si potè destramente inserir questa fra le altre che se gli portarono a soscrivere, di guisa che tra la folla potè egli soscriverla, credendola di buone feste. Quanto è verisimile una tal destrezza in qualche

Mansionario, altrettanto è inverisimile che quel buon Prelato avesse potuto mai scriver sì fatta lettera. E sa Dio in quante maniere l'avran sorpreso, abusando della sua bontà in altre cose, per metterlo a controcuore col Capitolo, con danno e non con profitto della Chiesa.

La Visita da lui fatta può produrre questo cattivo effetto, che come in tempo ch'e' la fece, e' vi si trovaron da dieci mila scudi in cassa, misero avanzo della *negligenza intollerabile* del Capitolo, *che avea ridotto all' ultimo stato di perdizione i beni della Chiesa*, e' vi si trovaron Deputati, Depositarj, e dall'ordine de' Mansionarj, Proccuratori, Detentore, Controscrittore &c. e tante buone costumanze, che per altro non arebbero avuto bisogno di emenda, s'e' non si fosse entrato in visita per dover emendare; un altra volta che vorrà rivedere i conti, non ne troverà i libri, non che gli Uffiziali o il danajo in cassa: perchè il Capitolo non ne vorrà più: e per non dare incomodo a' Mansionarj che l'hanno a servire (a), e' si maneggerà da se le sue rendite: ed essendo sua la Sacra Distribuzione o sia la Mensa Capitolare, divideralla a' suoi Canonaci, col metter la parte in mano a' Mansionarj, che non possono pretender altro, che la mercede che lor si deve, a tenore degli ordini de' Regj Uisitatori. (b) E quando Monsignore vorrà un'altra volta visitare la sua Chiesa, egli avrà a durar poca fatica, perchè esaminato il personale de' suoi Canonaci, passerà ad informarsi se vi mantengan il Divin Culto della maniera a cui sono nella lor Chiesa obbligati. Questo è quelche si truova ordinato da' Regj Visitatori, questo è quel che si comanda da' Sacri Canoni, questa è la pratica universale di tutta la Cristianità non che della Sicilia, questa è la pratica, che ammette la ragione. La Sacra Distribuzione chiamasi così, perchè si distribuisce e divide nella Chiesa Formale, e non perchè serva alle spese della Chiesa Materiale: le rendite della Fabbrica diconsi così, perchè non si hanno a dividere nella Chiesa Formale; ma benvero al riparo della Materiale. Per la qual cosa, se il Capitolo *Girgentino* ha riserbato le rendite della Sacra Distribuzione, che doveansi nelle sue membra distribuire, (c) per tener sempre pronto qualche danajo pe' vantaggi della Chiesa; ha fatto un' opera di sopraerogazione, da cui erasi indovinato di averne a meritar laude e non i vituperj che ne ha ricevuto: e perciò come da atti facoltativi, potrà sempre che voglia ritirarsene: (d) e quando e' si avesse a fare con Benefiziati obbligati alla fabbrica ed ornamenti delle lor Chiese, e' non potrebbe altro da essi pretendere il Prelato, che ciò che si truova dal Tridentino Concilio ordinato pe' luoghi Ecclesiastici della Diocesi, *ut quæ renovatione indigent aut* re-

(a) *Vid. Glos. in cap. penul. v. Assisos & alibi de Cler. non Residen. & vid. Rot. dec. 145. & 321. p. VI. recen. & 76. p. VII.*

(b) *Ex act. Reg. Visitat. de Præben. & Distrib. sing.*

(c) *Vid. Rot. decis. 309. p. VII. Recen.*

(d) *Vide Apud Farin. dec. post. 565. p. 1.*

restaurationi, reficiantur;(a)ma non già che dassero conto se abbian molto o poco speso negli ornamenti che vi facessero.

Dall'altra parte essendo obbligo indispensabile del Vescovo, perchè la legge e la ragione lo detta, che s'e' vuol passare per isposo della sua Chiesa, debba del suo contribuire a tutto ciò che può servire a farla comparire da sposa, vivendo con somma gelosia che altri gliel orni e vesta; (b) sarebbe stato buono che si fusse contentato il Capitolo che Monsignore avesse fatto ripulir gli argenti, i candelieri inverniciati, gli arazzi e i tapeti, siensi di damasco o di broccato falso, per uscir d'ogni sospetto che le cose non fossero andate a dovere: e viver così con quella bella pace ed armonia co' suoi Canonaci, ch'è stata interrotta per aver voluto dare troppo fede a' Mansionarj, e per non avergli trattati *veluti Ministros & servitores* del Capitolo, che vale a dire, come a nemici pagati di chi lor dà pane; ma il fatto sta che Monsignore è debitore al Capitolo del danajo che serve a questo effetto, e i creditori di rado voglion che le loro spese si facciano per mano del debitore.

Grandi invero sono i torti che ha ricevuto il Capitolo, ma grandissimo è quel che è venuto a fare a se stesso Monsignore a suggestione de' Mansionarj. E stata gran ventura del Capitolo *Girgentino* l'avere avuto un Prelato qual si è quegli da cui vien oggi governato; ma non è stata già una cattiva sorte per lo Prelato di essere stato eletto a governarlo. Egli ha il Capitolo fregi tali di onore, tali prerogative, che ogni gran personaggio può recarsi a gloria di vedersi far corona da' Canonaci che lo rappresentano. I Re, i Sommi Pontefici, i Vescovi passati, par che abbian tra di loro gareggiato, a chi potesse far più per renderlo illustre e chiaro nell' Europa non che nell'Italia. N' abbiam noi dato un barlume di sopra nell'insegna Arcivescovile e Patriarcale della Croce, e nella prerogativa presso che Cardinalizia del Mazziere, che con mazza di argento gli precede nelle funzioni, in contrassegno dell'ampia giuridizione che tiene, portando innanzi i Littori a guisa degli antichi Romani Consoli. E se tutte le sue preminenze e' si avessero qui ad annoverare, avremmo a cominciar da capo questa già troppo lunga scrittura: e perciò qualche altra ne additeremo, affinchè si conosca che nell'averlo avvilito il Prelato, ha tolto a se stesso i più be' pregi della sua Mitra: laddove essendo egli per sangue e per virtù a molti de Vescovi antepassati superiore, a pochi uguale, a niuno inferiore; ogni ragion volea, che in vece di deprimerlo, fino a metter lor legge nel farsi lavare i panni lini della Sacristia, avesse dovuto procurare d'innalzarlo maggiormente.

Egli è diviso il Capitolo *Girgentino* in Preti, Diaconi, Suddiaconi, tra' quali e' non vi è altra disuguaglianza che nelle sacre funzioni: non vi è differenza di stallo; ma la prima sede è di chi primo l'occupa: nè perchè si trovasse occupata dall'ultimo de' Canonaci, può pretender la pri-

(a) *Concil. Trid. sess. 21. cap. VIII.*
(b) *Vide laxi apud Fian. de Eccl. Cathed. cap. XIII. a num. 9.*

prima Dignità che gliela cedi : e la medesima regola corre pe' paramenti sacri.

Non solo al Capitolo ma anche a' Canonaci fuor di Capitolo, quando e' sieno invitati o a dispute o ad altre funzioni Ecclesiastiche, va innanzi il Mazziere con veste paonazza o negra, e nel luogo dove vanno e' si porta per ornar lor la sede, il postergale violato o rosso secondo il tempo che occorre.

Il lor abito nelle pubbliche funzioni si è Mozzetta e Rocchetto, negro o violato, da mutarsi secondo il Rituale; e fuor di esse veston di zimarra, che dov'e' sono, non si può portare da altri Ecclesiastici, siensi Piovani, siensi Arcipreti.

Celebrando Messa solenne, hanno il Sacerdote assistente con piviale che lor tiene e segna il Messale, usando della credenza di argento co'suoi bacini da riporvi la mozzetta e il piviale a pari del Vescovo, anche in sua presenza: e dovendo cantare il *Te Deum*, si colloca la lor Sede col postergale dentro la Cappella maggiore *in cornu Evangelii*, ed ivi lor vien presentato e tenuto il Messale da un Cherico, com'e' si pratica co' Vescovi: quando il Vescovo è presente hanno due incensate, e tre quando egli è assente.

Il Vicario Generale, che altrove precede a'Canonaci quando e'non sieno in abito, in *Girgenti* eziandio quando e'non sono in abito, come nella predica, non solo ch'e'non può seder ne'loro stalli, ma neppure al pari di essi.

I Vescovi non possono intervenire negli atti Capitolari circa le determinazioni, che vi si fanno per lo buon governo della Chiesa, e per l'amministrazione del temporale; al qual effetto e'si ebbe il Vescovo *Trabina* da obbligarsi a far da Secretario del Capitolo per un anno per potervi intervenire.

Ha la Collazione del Parrocchiano per la Bolla di Paolo V. senza menoma dipendenza dal Vescovo, e con giuridizione tale da potere amministrare i Sacramenti nella Città, anche nelle altrui Parocchie, a'pellegrini e forestieri che non abbian contratto domicilio, e fuor di Città a tutte sorte di persone: e i Parocchiani cedono il luogo per la Croce Parrocchiale al Clero del Capitolo.

Il primo Deputato della Sacra Distribuzione tiene titolo di Barone, ed entrambi i Deputati han la mano Regia per riscuotere i diritti della gabella che colà si dice del *quartuccio intra & extra mœnia* senz'obbligo di ricorrere al Magistrato.

Nella Cattedrale e' non si posson erger Feretri con gradini se non solo a' Pontefici, Re, Viceré, Vescovi e Canonaci; non sappiam però se resterà in piedi una tal prerogativa dopo l'Editto di Monsignore: e se negli Anniversarj di Pontefici e Vescovi abbiano ad andar del pari gli onori co' Mansionarj.

Perchè ha il Capitolo, per mercè de' Sovrani i diritti della Fiera, occorrendo in quel tempo qualche lite tra Mercatanti, i Giudici a terminarla sono i Deputati del Capitolo. Or ella è mò cosa buona l'andare a metter

leg-

legge a un Capitolo di questa fatta, per lo salario di Mastro Pietro che ha da spazzare i cornicioni della Ch.e.a? (a) per chi. ha da lavare i panni lini? per chi ha a tesser le palme?

Ha, per non farla più lunga, il Capitolo *Girgentino* quanto gli può bastare per renderlo esente dalla Vescovile giuridizione per lo temporale della sua Chiesa, perche non è al Vescovo sottoposto, se non che per le visite nello Spirituale. Questa che sembra una proposizione identica involta in un circolo vizioso; non è tale, quando e' si sappia che l'istesso Vescovo d'oggidì, lo riconosce e lo tratta da esente. Dal Concilio di Trento fu stabilito, che i Capitoli esenti, fussero alla Vescovile giuridizione sottoposti per le visite nello Spirituale; (b) ma che *extra visitationem* volendo il Vescovo contro di essi procedere, avesse da avvalersi de' Giudici aggiunti eletti dal Capitolo (c). Or come Monsignore si ha da avvalere di Giudici Eletti dal Capitolo, (d) per poter contro de' Canonaci procedere; in conseguenza, ne ha conosciuta l'esenzione che tiene per bolle Pontificie (e); ed avendone conosciuta l'esenzione, se il vuol visitare; e' l' ha a visitare della maniera che l'istesso Concilio ha prescritto, nello Spirituale e non già nel temporale. (f) Ed è assai ch'e' sembri strano al dotto Contradittore, che un Capitolo sia al Vescovo soggetto nello Spirituale, e da lui esente per lo temporale; quando che ne abbiam noi l'esemplo nella Cattedrale di questa nostra Città per la Basilica di S.Restituta ch'è pe'suoi Canonaci, perappunto perchè vi fu già la Regia Cappella fondata dal Re Luigi di Angiò.

Che si ha a fare? la disgrazia del Capitolo *Girgentino* è tale, che un tempo ogni eccessiva prerogativa gli fosse dicevole e proporzionata; ma oggi ogni avvilimento se gli convenga: che per l'addietro e' si avessero i suoi Canonaci per tanti Cardinali, e di presente abbiano a trattarsi da men che Sacristanelli, a' quali non si abbia a lasciare neppur la libertà di tener salariato Mastro Pietro a lor modo: di guisa che non abbiano a far altra figura nella lor Chiesa, che quella che facea nella sua Pieve il Piovano Arlotto, di accomodar l'uova sotto la biocca. Il dotto Contradittore in qualche luogo della sua Scrittura gli ha fatto la grazia di passarlo per tutore, atto e capace ad amministrare roba d'altri; ma con Monsignore ha incontrato la disgrazia di passar per prodigo da meritar Curatore e Mastro di Casa sopra i suoi beni, pe' quali e' non ha avuto quel Capitolo tanto di giudizio da sapersi governar con Mastro Pietro. E quel ch'è peggio, che i Vescovi Predecessori, che Monsignore suppone, che gli abbiano riveduti i conti com'egli ha fatto; non furono da tanto da conoscere ch'e' tornava meglio al Capitolo il pagare a Mastro Pietro quel che se gli potea convenir di stipendio per le fatiche da farsi da lui, ogni volta che ne avesse di bisogno la Chiesa, che non tenerlo salaria-

(a) *Ex actis San. Vis. sub die* xxv. *Jun.* (b) *Sess.6.cap.*iv.
(c) *Sess.*xxv. *cap.*vi. (d) *Som.*mxxxvi.
(e) *Scrittur.del Contrad.fol.2. at.* (f) *Dict.sess.*vi. *cap.*iv.

lariato ad anno. Segno manifesto, che s'e' fossero vivi, lor toccherebbe ad aver anche il Curatore, per insegnar loro un po' meglio quel che non seppero, e ch'era riserbato alla correzione di chi gli potea tenere a scuola. Ma e' verrà un giorno in cui conoscerà Monsignore che senza mettersi in iscrupolo di peccar di vanagloria; e' si possa contentare di tenere onorato il suo Capitolo, senza abbisognar di avvilirlo: perchè avrà l'esemplo de'Re, de' Pontefici, de' Vescovi suoi antecessori, che han creduto che gli onori del Capitolo fussero onori del Vescovo.

Una cosa non possiam tralasciar di dire, e si è, che il Capitolo *Girgentino* è stato cotanto geloso di non sottomettere alla Vescovile Giuridizione la prerogativa Reale della sua esenzione; ch'essendogli stata lasciata una eredità da un tal *Crescenzi*, col peso di dover dell'amministrazione di essa render conto al Vescovo, per questo appunto la rigettò, e vi succedettero gli eredi abintestato. Questo fatto importantissimo per questa causa da noi si asserisce, non già che possa avere il vigore che merita, perchè non ne abbiam documento; ma ben vero per un giusto sfogo del nostro crepacuore: poichè avendolo richiesto da *Girgenti*, si è trovato colà chi ne ha saputo più di noi, per farci sentire che non accadeva metterfene in pena, che non facea alla causa. Ma non è questo l'unico disgusto che abbiam sofferto nella difesa del Capitolo *Girgentino*, e i Supremi Ministri della Giunta di Sicilia ne vivon persuasi, e questa pubblica dichiarazione servirà loro a confermargliene la credenza, in veggendo quanto poco siamo stati sentiti, anche quando dovevamo essere ubbiditi. Cattiva cosa si è, quando i Clientoli san più degli Avvocati: ma comecchè noi candidamente confessiamo che a saper più di noi, si ha a durar poca fatica, perchè sul dottrinale ci può tenere a Scuola chicchessia, conoscendo benissimo da per noi, senza che altri ce l'additi, di non avere apparato l'a bi ci nè sulla mela nè sul mellone, come dicea colui; (a) crediamo però, che senza presunzione si possa da noi dire, che chi sta da lontano non possa mai sapere più di chi è vicino, a ben regolare la condotta di un affare. Perdonisi a noi un tal giusto risentimento, che peravventura colle altre lettere verrà in tempo il documento richiesto: e se non viene? danno a chi n'è colpa. Con questa legge ci è toccato a scrivere: le scritture che si son richieste le prime, ci si son mandate le ultime: Chi il crederebbe? i documenti del possesso di quietarsi i debitori del Capitolo, senza avervi che fare il Vescovo, non son venuti se non in questo stesso mese di Giugno in cui scrivіamo: e pur si dimandaron da Febbrajo.

La visita dunque fatta da Monsignore a istanza de'Mansionarj, è certamente tale che dovunque la voglia e' presentare per farsi dar ragione, troverà ben chi gliela lodi per tante sottilissime economiche cose da lui pensate, buone da farne uso sulla Mensa Vescovile; ma non già per averle da praticare sopra la Mensa Capitolare. Troverà chi gli adduca a di-

(a) *Boccac. Novel.* 79. 27.

a diluvio decisioni della Sacra Congregazione, che quel che ha preteso di fare sopra il Capitolo *penes quod residet potestas ferendi leges super gubernio Ecclesiæ, & circa omnia concernentia tranquillum ejus regimen* (a), che amministra roba sua, non so gli manderebbe buono neppure se l'avesse voluto ordinare nello Stato Pontificio sopra gli Amministratori de' luoghi Pii, che amministrano roba d'altri. (b) Nè troverà altri esempli di quel che egli ha fatto sopra del suo Capitolo, per cui avendo il Sacro Tridentino Concilio ordinato *ut libera & intacta bonorum administratio omninò relinqueretur*; e l'ha ridotto a non aver la libertà neppur di spendere due bajocchi senza seguir la legge da lui impostavi: neppur che possa tener salariato a anno Mastro Pietro per pulire i cornicioni della Chiesa, perchè ha egli ordinato ch'e' si paghi otta per otta a misura che i ragnateli vi faran le ragne: neppur di poter dare a fitto, perchè ha ordinato che si dia a censo: neppur di far fatigare a staglio, perchè ha ordinato che si lavori a canna: neppur che si faccia pagar da suoi debitori, perchè ha loro conceduto la moratoria, sotto pena di carcere, di scomuniche, di danajo, senza speranza di ottenerne mercè, perchè vi ha posta la clausola da riscuotersi *irremissibiliter*: e colla minaccia di averne anche di peggio. (c) Nel formolario del Pignatelli non vi è nulla di tai cose pe' Vescovi Visitatori delle Cattedrali: (d) cioè a dire, ch'egli abbiano a fare da Curatori de' Capitoli.

Dalle cose fin quì dette crediamo che chiaramente e' sene possa raccogliere, come a Monsignore manchi titolo, possesso, e ragione da sostenere quel che ha preteso: perchè alla Maestà del Sovrano e' si conviene il Padronato sulla Chiesa *Girgentina* colle prerogative che l'accompagnano per ragione, per titolo, per possesso. Per ragione, perchè da' Serenissimi suoi Predecessori fu fondata dotata edificata. Per titolo, perchè i Re sene chiamaron Padroni, e la Santa Sede per tali gli riconobbe *ex privilegio Apostolico*. Per possesso perchè abantico da' Padroni l'han governata, facendola visitare e prima e dopo del Tridentino Concilio da' Regj loro Visitatori, con ordine tale, che non solo, ch'e' non si son mai riveduti i conti al Capitolo dal Vescovo, che anzi di più il Vescovo ha renduto conto al Capitolo: sì veramente che per parte del Vescovo, dalla pubblicazione del Concilio in quà, e' non si è potuto portare altro che un solo atto di possesso fondato sull'attentato di Monsignore *Buonincontri* contro gli ordini Regj, non già fatto rivedendo i conti al Capitolo, ma benvero visitando la Chiesa nello Spirituale; laddove per parte di quel Capitolo dalla pubblicazione del Concilio fin sotto gli occhi del presente Vescovo, con un ordine mai interrotto, e' si è fatto vedere di essersi man-

(a) *Vide Rot. decis. 321. & 351. p. 6. dec. 76. p. 7. Recent.*
(b) *Vide apud Pignat. tom. 6. consult. 71. & tom. 7. cons. 15. & apud: Monacel. Formul. pract. leg. for. Eccles. tom. 1. tit. v.*
(c) *Exact. San. Visit. in fin.*
(d) *Vide Pignatel. cons. 146. tom. 6.*

tenuto nel possesso di non farsi rivedere i suoi conti dal Vescovo, e nel possesso di rivedergli al Vescovo: e con una fede di un Mansionario, che vale a dire di persona ben veduta da Monsignore, si è fatto palese che non si legge ne' conti da un secolo in quà, quanto sia una sola volta *Episcopus vidit*, ovvero *Episcopus visitavit*: (a) di guisa che e' non sembra che possa altro da noi pretendere il dotto Contraddittore per dar per vinta al suo Sovrano la causa che abbiam noi difesa; avendogli provato tutte e quattro le cose ch'e' volea che se gli dovessero provare per dargliela per vinta, rispondendo a quanto ha egli mai pensato o di fatti o di autorità a favor del Vescovo contro la prerogativa Reale. Volea che al Capitolo assistesse privilegio espresso di Real Protezione, e noi gliel' abbiam dimostrato coll' autorità de' Sovrani e della Santa Sede: Volea dimostrato che prima o dopo del Concilio avesse fatto acquisto di una tal Regia Protezione; e noi gliene abbiam dimostrato il possesso prima e dopo del Concilio: Volea che se gli fusse dimostrato se non altro, che al Capitolo potesse per ragion di Regio Padronato competere l'esenzione pretesa; e noi gli abbiam dimostrato, che di fatto per ragion di Regio Padronato sia stato abantico e sino a' giorni nostri il Capitolo esente dalle visite del Vescovo in quanto al temporale della sua Mensa, e il Vescovo soggetto al Capitolo per quella parte che gli va debitore. Sicchè non gli resta or altro a fare, se non che goder con noi, ch'e' siensi poste in chiaro quelle ragioni che competono al comune Sovrano sulla Regia *Girgentina* Chiesa, che intanto da lui si eran negate, perchè era stato ingannato, coll'essergli si scritto da Sicilia, ch' ella non fusse di Padronato Regio: nel qual caso e' potea giustamente dire di aver fatto l'ultime pruove del suo sapere in servigio di Monsignore.

Concorrendo dunque tante circostanze a favor della Regalia, e' non si potrà negare che atroce non sia stata la maniera, colla quale n'è stato il Sovrano spogliato: non già perchè i Regj suoi Ministri vi avessero voluto contribuire, ma perchè vi contribuirono senza che il volessero: per ragione che dal Capitolo non si presentò loro quanto fosse un solo documento, da rischiarargli i fatti che concorreano a favor della Causa Regia; e perciò lavorando sull' error de' fatti, credettero ch'e' non fusse Padrone di una Chiesa di cui era Padrone. Atroce, perchè credettero che non avesse ragione da esserlo, quando n' avea tante, quante da noi sene son rapportate. Atroce, perchè credettero ch' e' non avesse privilegio per una cosa, per la quale e' non abbisognando di privilegio, pur era di privilegio fornito. Atroce, perchè credettero, ch'e' non fusse in possesso di quel ch' era in possesso costante da' secoli addietro. Atroce, perchè si diè per atto possessivo nel Vescovo, un attentato commesso in dispregio degli ordini Reali. Atroce, perchè quando anche e' si fosse stato nel dubbio delle Reali sue prerogative, e' non era naturale che i Regj Ministri si avessero dovuto tenere più per lo Vescovo che per lo Sovrano. Atroce, perchè es-

(a) *Somm. num.* XXXVII.

essendovi nata una parità, questa si decise contro del Sovrano. Atroce, perchè essendosene rimessa al Sovrano la decisione, pur si decise da chi rappresentandone le veci, non avea facoltà di deciderla, comechè l'avesse decisa sulla credenza ch'e' non vi andasse dell'interesse Reale. Atroce, perchè si fe dal Vescovo più di quel che egli avea dimandato. Atroce, perchè non essendo al Sovrano restato se non che un ombra delle sue prerogative, in vece di fargli restituire quelle che se gli eran tolte; si pose un principio da spogliarlo del resto: poichè dicendosi che la *Chiesa* come *Chiesa* non fosse di Padronato Regio; non potrebbe il Sovrano aver ragione da pretender la nomina de' cinque Canonaci che nomina, non che ricuperare il più che se gli è tolto. Atroce, perchè avendo quel Vescovo mancato al rispetto che dovea al suo Sovrano, e come Legato a Latere, e come Sovrano, e come Padrone; in vece di restarne mortificato, e' gli venne buono tutto quel che avea fatto. Mancò il Vescovo al suo Sovrano come Legato a Latere, perchè essendo insorta la lite tra lui e il Capitolo, in vece di ricorrere secondo gli stabili diritti della Regia Monarchia al Giudice di essa; e' ricorse a Roma, chiamando colà fuori Regno a difendersi non tanto il Capitolo quanto il Sovrano. Mancò al Sovrano come Sovrano, e perchè pendente il *Regio exequatur*, e' fece perappunto quello per cui l'avea dimandato e non lo avea ottenuto: e perchè di fatto contro ogni dritto e ragione spogliò il Capitolo del possesso in cui era, che da lui stesso non si negava nè si potea negare. Mancò al Sovrano come Padrone, perchè avendolo conosciuto Padrone della sua Chiesa, ciò non ostante si prese la licenza di privarlo delle sue prerogative, mentre ancor ne' Regj Tribunali pendea la quistione s' e' potea fare o no quel che di fatto fece: e perchè essendosi formalmente dichiarato innanzi a quel Supremo Ministero, ch'e' non volea metter mano a que' fondi ch'eran provvenuti dalla Regia Munificenza, ciò non ostante indi la pose sopra tutto. Qual Giudice adunque sarà mai che renduto avvisato di tutti cotesti certissimi fatti, non sentirassi commosso l'animo da un ragionevole zelo di giustizia e da un sentimento di pietà, in veggendo con tanto disordine tolte al Sovrano le prerogative della sua Corona? Chi sarà che non corra tosto a ripararne i torti, emendando ne' Regj Ministri gli errori di fatto, reprimendo in Monsignore gli errori di volontà? Non sarà egli giusto, che avendo un Vescovo abusato del suo carattere contro del proprio Principe, toccandolo ne' diritti di Monarca, di Sovrano, di Padrone; non passi per esempio alla posterità la sua condotta, sicchè sappia che s'e' gli venne buona una volta, perchè ebbe a fare con chi stava affatto nudo di tanti fatti de' quali in questa Scrittura si è parlato, gli sia venuto male dapoichè e' si hanno avuto a pesare i suoi passi a più giuste, a più esatte, a più dilicate bilance?

La decisione fatta in Sicilia, se merita riforma per le premesse, merita poi che sen' abolisca la memoria per le conseguenze: mercecchè se per le premesse, pe' fatti che non seppero i due Ministri che si tennero per lo

Vescovo, venne a perdere il Sovrano le sue Regalie sopra un solo luogo de' suoi Stati; per le ragioni sopra le quali fu fondata, viene in conseguenza ad esser progiudicato in tutti i luoghi di suo Padronato, e quel ch'è peggio, in tutti i dritti della Sovrania. Due furono le principali ragioni, sopra le quali cadde quella decisione. La prima: Che i luoghi di Regio Padronato, comechè goder possano della esenzione a riguardo de' beni di dote Regia dalla potestà Vescovile; le restino nientedimanco sottoposti pe' beni che vi si sono aggiunti per pietà de' Vassalli.(a) Su questo principio in tutti i luoghi di Regio Padronato, ne' quali per ragione e per pratica antichissima non si è mai permesso a' Vescovi di esercitar giuridizione ancorchè menoma, senza licenza del Sovrano, se' ve la potranno acquistare a dispetto del Sovrano, soltanto che loro la voglian concedere i Vassalli, col far de' legati al luogo o di Regio Padronato o d'immediata Regia Protezione: cosa mai detta neppur dentro Roma, non che negli Stati de' Sovrani. Ed essendo universale la massima che vi si adatta, *che l'esenzione sia odiosa &c.* quandochè si voglia lasciare in piede la decisione, resterà salda la ragione sopra la quale si fonda; e in conseguenza negli Stati del Sovrano potrà giustamente pretendere ogni Vescovo, di rivedere nelle Chiese di suo Padronato o d'immediata Regia Protezione i conti alle persone che gli servono, in tutto ciò che maneggiano di rendite provenute da privata mano alla Regia Chiesa, e n'avranno a lor favore una decisione strepitosissima fatta dal Supremo Regio Ministero.

La seconda principal ragione, sopra la quale sostiensi quella decisione, si è; che il Concilio di Trento fusse stato nella Sicilia di ordine di Filippo II. liberamente accettato per tutti i suoi capi di Riforma, colla sola limitazione di salvarsegli i dritti della Legazione Appostolica.(b) Comechè ciò siesi detto con manifesto errore in fatto, ad ogni modo ammettendosi per vera nella Consulta, cotesta distinzione tra Monarchia e Sovrania; la conseguenza si è, che in Sicilia debba aver luogo pienamente il Concilio in tutto ciò che non riguarda l'Appostolica Legazione: donde i Vescovi degli Stati del nostro Sovrano pretenderanno di poter usare liberamente delle facoltà loro concedute nella *sess.* IV. *cap.* 2. nella *sess.* V. *cap.* I. nella *sess.* VI. *cap.* I. nella *sess.* VII. *cap.* 14. & 15. nella *sess.* XIV. *cap.* 12. & 13. nella *sess.* XXI. *cap.* 4. 7. & 8. nella *sess.* XXII. *cap.* 6. 8. 9. 10. 11. nella *sess.* XXIII. *cap.* 18. nella *sess.* XXIV. *cap.* I. *cap.* 8. 11. *ead. sess. cap.* III. *in fin.* 19. 20. nella *sess.* XXV. *cap.* 3. 6. 8. 9. 19. perchè in tutti cotesti luoghi si parla di cose che appartengono a' Sovrani, come Sovrani, e non già come Monarchi. Il che se una volta si voglia accordare agli Ecclesiastici, come giustamente il potran pretendere in virtù di cotesta decisione; e' si verranno a distruggere affatto tutti i dritti della Sovrania, pe' quali non furon mai ricevuti gli additati Decreti del Con-

(a) *Somm. num.* XXV. *lit. A.*
(b) *Somm. num.* XXV, *lit. D. & E.*

Concilio. Niuno meglio di Monsignore ha conosciuto di che peso fusse cotesta decisione, poichè essendogli paruta, come lo è, veramente rara nella Storia Giuridizionale, volle inserirla nell'Editto della sua visita: (a) parendogli di aver fatto un colpo da Maestro, da meritarne un cappello da Cardinale, per lo gran servizio che avea renduto alla Corte Romana; facendo sinodalmente decidere dal Regio Ministero certi punti, pe' quali vane furono tutte le fervorose istanze della santa memoria di Pio V. e del Legato suo nipote. E invero noi non sapremmo che rispondere, a chi tra gli Ecclesiastici ci volesse per l'avvenire chiuder la bocca a parlare, e gastigar la mano nello scrivere a favor della Regalia; qualora e' si lasciasse in piede una tal decisione, con cui a strettissimi e miserabili cancelli si è ristretta l'autorità Sovrana.

Questo e quanto si è potuto da noi pensare in difesa della Regia Causa. Ma se un Poeta delle sue opere dicea:

Cum relego scripsisse pudet, quia plurima cerno
Me quoque, quæ fuerant judice, digna lini. (b)

non possiam dir noi lo stesso, perchè non abbiamo avuto respiro da rileggere ciò che una volta ci è uscito dalla penna, e perciò diam per condannato tutto ciò che *refrigerato ingenii calore* aremmo condannato noi stessi, e più largamente condanneran gli altri. Imperocchè vivendo Monsignore persuasissimo di aver una ragione chiara come il Sole, ha voluto farci scrivere cogli sproni a' fianchi e colla scure pendente sul collo come a Demade: facendo per mezzo de' suoi Agenti e Ministri batter sempre all' armi, gridando ch'e' si volea tempo per prender tempo, e che i momenti che s'indugiava a decidersi quì la sua Causa, si toglieano al piacere dovuto alle sue vittorie: e pur è mancato poco, ch'e' per colpa de' suoi Agenti non restasse innocentemente irregolare: perchè tra cinque mesi, che ci è toccato a faticare dalla mattina alla sera, e poi dalla sera alla mattina, verso il primo de' cinque ci vidimo presso che morti per una infirmità troppo grave e non brieve, e nel fine ci sentiamo men che vivi. E se i Supremi Ministri di questa Giunta di Sicilia, perchè dotati di gentilissimo e cortese animo, e forniti di un zelo ardentissimo di segnalarsi nel servizio del Sovrano, non avessero avuto di noi un' amorevole compassione, considerando che in queste cause e' bisogna cercar le cose a una a una, e non si scrive copiando dal *Tusco*, dal *Bertacchino*, e dal *Sabelli*, o trascrivendo da altri di tai Monti di poveri vergognosi; ogni altro che fusse stato, arebbe ceduto a tanti urti e a tante scosse: ma e' si sono stati

——— *ceu stat Marpesia cautes*:

fermi e stabili a sofferire, che finalmente dovessero uscire non perfetti, ma terminati questi fogli: da' quali si conoscerà, che non ci siamo già abusati del tempo che ci si è conceduto, ma si bene che ci siamo fidati troppo della

(a) *Scrittur. del Contrad. fol.4. ver. in seguela.*
(b) *Ovid. de Pont. Eleg. 1.*

della loro benignità, col metter loro innanzi tanta carta, che non vale una mano di nocciuole, e che non ha altro di buono che il frontespizio.

Coll' occasione dunque della indisposizione sofferta e di quella che stiamo in atto sofferendo, abbiamo da' nostri Medici imparato, nel lungo cinguettare che senza niun profitto han fatto sopra i nostri mali; ch'e' quando fanno quelle lunghe lor filastrocche, dividono il lor ragionare in due parti, l'una che chiamano *διάγνωσιν*, cioè *morbi judicium*, l'altra *πρόγνωσιν*: cioè *morbi præsagium*. A loro imitazione abbiam finora parlato *circa causæ dijudicationem*, e' ci tocca or a dire qualche cosa *circa causæ præsagium*; per indovinare, se dopo quel che si è da noi scritto, si avrà per parte di Monsignore la fretteria che si è avuta finoggi per lo disbrigo di questa Causa: al qual effetto e' ci bisogna premettere una diffinizione del Regio Padronato, senza la quale non si potrà intender bene ciò che farem per dire; e non la cercheremo già o da'Loici o da'Canonisti, ma da un Re nella seguente brevissima Storia.

Il Re Ramiro, dando in moglie Petronilla sua figliuola a Raimondo Berengario Conte di Barcellona, rinunziolle in dote il Regno di Aragona; ma nell'istromento della rinunzia riserbossi per se soltanto il Padronato su di molte Chiese in queste parole: *Emperò retengo para mi* el Señorio Real *sobre todas las Yglesias de mi Reyno, sobre el Monasterio de San Salvador de Leyre .... y sobre todas las yglesias Parochiales, y mas propiamente sobre San Pedro de Cereso, con sus pertinencias de Pertusa, de San Urbin, y de Santa Cecilia: y aunque te dè el Reyno, emperò no dexo mi dignidad Real*. (a) Non è questa una bella diffinizione del Regio Padronato, ch'e' sia *Signoria Reale*? Non è rimarchevole il sentimento, col quale quella scritta si conchiude, che un Re che ritiene per se i dritti di Padrone, comechè si spogli de'suoi Regni, e' non lascia però la dignità Reale? Non è singolare la gelosia, che si ha da' Sovrani pe' lor Padronati, quando e' si vede che sieno più facili a privarsi de'Regni, che a spogliarsi de' dritti di Padrone? Or da ciò e' se ne debbe raccorre, che quando si è procurato di togliere al Sovrano le prerogative di Padrone, si è cercato di torgli la dignità Reale: e quando poi qui colle stampe se gli è fatto negare il Padronato su di una Regia Chiesa, e' non si è fatto altro che fargli negare quella Signoria Reale, per cui il Re Ramiro si credea Re senza Regno, perchè si riserbava la principal caratteristica di Re, col riserbarsi i dritti di Padrone.

Avendo trovata la diffinizione del Regio Padronato nella scuola de' Re, e' ci farà facile a predire, qual evento possano avere le pretensioni di Monsignore, su di una decisione fatta non ha guari negli Stati di S.M. Cattolica, dalla quale si scorgerà con quanta dilicatezza siensi trattate

(a) *Vid. apud Fras. De Patron. Reg. Indiar. Cap. v. pag. 38. num. 39. col. 2.*

te le materie de'Regj Padronati da'suoi Ministri.

Era nata in Argentina, o sia nella Città *de la Plata*, una lite tra i Parocchiani della Chiesa Metropolitana e i Padri di S.Francesco, circa l'esazione della Quarta Funerale nell'anno 1668; e mentre che sene trattava nel Senato, e' si fece uscir di bocca l'Avvocato de' Parochiani queste poche parole nel fervore della sua aringa: *que el Patronazgo Real solamente dava protection extrajudicial a las yglesias de las Indias, y nunca conocimiento de causa*: com'egli ebbe ciò detto, que'degnissimi Senatori, quasi avessero un' atroce bestemmia sentito; e' si posero tosto a sclamare: *hanc propositionem esse audacissimam, falsam, scandalosam, perperam & sine fundamento dictam, juribus & Regaliis Regiis contrariam, omnique animadversione dignam*. Ma senta Monsignore il resto, che ci avrà gusto, perchè la cosa non finì in parole. E' si armaron tosto del zelo che si dovea, e la memoria suggerì loro una decisione fatta nel Parlamento di Tolosa, al di cui Arcivescovo, (per essersi scritto non so che cosellinne contro le Regalie del Sovrano); fu ordinato che facesse cancellare *penitus de chartis suis & regestis officialitatis nomina, cognomina praedictorum officialium saecularium, ita quidem ut ne in posterum legi, intelligi, sciri possit, quid inibi quondam scriptum fuerit: idque ita cautum, si folia exinde lacerari non possent; alioquin folia laceranda, ad abolendam memoriam hujusmodi actuum*: e un tal esemplo seguendo, egli ordinaron, che quelle parole dette per parte de'Parocchiani si dovessero cancellare se si trovassero scritte, affinchè non restasse vestigio di esse per la posterità. Ma senta appresso, che ci avrà gusto. Inoltre multarono in mille ducati d'emenda colui, che quelle parole avea detto; ma senta appresso, ch'e' ci avrà gusto. Privossi per quattro anni dell'esercizio di Avvocato: e finalmente, oh questo poi non sentirassi con gusto, si conchiuse: *eum qui juribus ac praeminentiis sui Principis derogare intentat, causa amissione puniri*; e così *causam amisit*. (a) Così si trattán colà le cause di Regio Padronato.

Or posto ciò e' ci tocca a vedere di quante maniere siensi offese le Regalie del Sovrano in questa Causa per parte di Monsignore co' fatti e co' detti, affinchè si conosca se con ragione siesi al Sovrano ricorso perchè reprima le sue violenze. E' volle rivedere i conti al Capitolo della Regia Chiesa, e se gli oppose che non potea, perchè era alla immediata Reale Giuridizione soggetta, ed abantico da' Regj Visitatori in nome del Sovrano visitata; ed e' fu di ciò ricorse a Roma. Questo passo progiudicò primieramente a'dritti Sovrani, perchè contro le leggi e le prerogative dell'Appostolica Legazione si portò fuori dello Stato la Causa. In secondo luogo e' si chiamò il Sovrano a difender le sue Regalie in Corte straniera. Per terzo e' si venne a voler per Giudice delle prerogative de'Regj Padronati la Corte di Roma; quandochè di esse ne

(a) *Vide apud Frasi.de Reg.Patron.Indi.cap.34.n.50.*

ne ha da conoscere l'istesso Sovrano Padrone.

A questi tre passi falsi contro le Regalie e' vi si aggiunse il quarto, che si fu la violenza fatta al Capitolo in esecuzione dell'ordine venuto da Roma: poichè avendo Monsignore presentata a' Regj Ministri la lettera della Sacra Congregazione per la Visita, ed avendo incontrato difficoltà per lo *Regio Exequatur*; non potea pendente la causa, in cui egli e il Capitolo stavan da parti avanti il Regio Tribunale, cominciar di fatto la Visita. Nè vale a scusare la violenza usata al Capitolo e l'attentato commesso contro la Regalia, ciocchè per parte di Monsignore si disse col suo Editto, e poi si espose alla Giunta di Sicilia, ch' e' non avea ricominciata la visita in virtù della lettera di Roma, ma del Sacro Concilio Tridentino: (a) poichè la scusa contiene un manifesto ludibrio dell' autorità Regia. Primo perchè Monsignore ha a suo favore la presunzione *de jure & de facto*, che sappia quel che gli bisogna sapere per bene adempiere al suo officio: basta che sia Vescovo, per dover credere, ch'e' sia fornito, come lo è, di tutta la necessaria cognizione dell'antica e moderna Ecclesiastica Disciplina: su di ciò fu riggettata la dimanda del Capitolo ch'e' tornasse in Residenza, *perchè non presumevasi in un Prelato di tanta bontà, che lasciasse senza giusta causa la Residenza, ben sapendo le leggi del Sacro Concilio di Trento &c.* l'ha *de facto*, perchè egli stesso nella lettera scritta alla Sacra Congregazione dice di voler visitare, per uniformarsi a' decreti Conciliarj. (b) Or e' non si può supponere, che un Prelato di tanta bontà e dottrina non avesse saputo nel 1732. il Concilio di Trento, quando interruppe la visita per consigliarsi con Roma; e che ne fusse venuto in cognizione nel 1736., in cui con un nuovo Editto ricominciolla *ex abrupto*, pendente l'*exequatur*. Per la qual cosa il voler portare per iscusa, che dopo la lettera venuta di Roma, di essa e' non si avesse voluto servire, ma benvero del Concilio di Trento; questa sarebbe una scusa da volere dare a credere, che Monsignore non avesse saputo nel 1732. que' decreti Conciliarj, ch'ebbe a 'mparar poi nel 1736. quattro anni dopo: cosa stranissima a pensarsi non che a dirsi di un Vescovo del merito e della dottrina di Monsignore, per potersi difendere l'attentato commesso contro la Regalia. Se mai tai scuse si vogliano ammettere, si ammetterà la più corta e spedita via che siesi mai pensata a far chiudere le porte alla Real Giuridizione. E' non si ha far altro che dimandar delle cose in Roma, assicurarsi con una lettera che colà non dispiacciano, che si accordi ciocchè si dimanda, venuta la risposta, supprimere la lettera; non dimandar *Regio Exequatur*, cavar fuori degli Editti, e badar bene a dire che quel che si vuol fare, e' si voglia fare in virtù del Concilio; e così non si darà motivo al Sovrano, che si sdegni che senza il Real suo permesso, si eseguano ordini di Corte straniere, e così ogni ordine della Sacra Congregazione sarà eseguito senza che possa il Re lagnarsene. In

(a) *Scrittur. del Contrad. fol.* 4. & *Somm. n.* XXV.

(b) *Somm. num.* XIX.

In secondo luogo contiene una tale scusa un ludibrio del *Regio Exequatur* molto notabile, perchè o egli volea visitare in virtù del Concilio di Trento, o in virtù della lettera della Sacra Congregazione; e' non potea più visitare nè per l'un verso nè per l'altro, dopo di averla presentata nel Tribunale del *Regio Exequatur*: in cui e' non si avea ad esaminare che carta fosse quella venuta di Roma, se di Foligno se di Genova, da chi scritta, o a chi indrizzata; ma se potea aver luogo ciò che in essa si contenea: laonde contenendo la lettera ciò che prescrive il Concilio, e prescrivendo il Concilio ciocchè contiene la lettera; quella ragione che avea mosso l'avvedutissimo Signor D.Girolamo di Arena a trattenere i passi di Monsignore in virtù della lettera, militava a trattenergliele in virtù del Concilio: se non per altro, almeno per sentire, chi era dal Sovrano ricorso, per non esser di fatto spogliato di una prerogativa, di cui avea abantico goduto sotto le ali del Sovrano. Sicchè per questo verso è inescusabile l'attentato contro la Regalia, e la violenza contro del Capitolo.

Inoltre e' si commisero in questa causa per parte di Monsignore due altri falsi passi contro la Regalia, uno che si fe soscrivere un memoriale a suo favore da un Canonaco Matto, e in una causa di Regio Padronato e' non istava bene a portarvi i matti a far domande: l'altro che si fe soscrivere da Canonaco un Mansionario, e il primo atto possessivo di Canonaco ch'e' se gli fe fare, fu di comparire in una causa di Padronato Regio contro di quel medesimo Sovrano, da cui si trovava sospeso l'*exequatur* alle sue bolle. Gran confidenza col *Regio Exequatur* in questa causa.

L'altra violenza contro del Capitolo e contro l'autorità Reale si fu, che avendo Monsignore dimandato con formal protesta al Vicerè e a' suoi Ministri, di essergli lecito di visitare soltanto le rendite che avea il Capitolo da' privati, ma non già i fondi di dote Regia: Ed essendo stati i due Ministri che per lui si tennero di parere, che per la Sacra Distribuzione e' non pe' beni di Gius Padronato, se gli potesse permettere; egli poi abusando del Viceregio Rescritto, e contravenendo alle sue dimande e alle sue proteste, volle i conti anche de' fondi Regj, e anche sopra di questi pose delle leggi a suo modo.

Diguisa che abbiam finora otto passi falsi contro la Regalia in fatto, e da questi passando ad annoverare que' che si son posti in istampa; ci piglieremo la licenza di qualificargli sulla pianta lasciatacene dal Senato di Argentina nella causa di sopra accennata.

Si è qui stampato, che l'essersi il Capitolo di *Girgenti* risentito dell'ordine dato dal Vicerè in Sicilia a favor del Vescovo, fosse stato *ne' renitenti un metter da parte ogni dovuto ritegno, per muoversi a ricorrere a' piedi del Sovrano gravandosi dell'ordine emanato da quel governo*: (a) gran

I i disgra-

(a) *Scrittur. del Contrad. fol. 4. vers. la pubblicazione.*

disgrazia che tutto è male nel Capitolo *Girgentino* : male se dagli Editti del Vescovo ricorre al Metropolitano : male se dalle decisioni de' Ministri Regj ricorre a gettarsi a' piedi del Sovrano per lagnarsi ! *propositio audacissima falsa, scandalosa perperam & sine fundamento dicta, juribus & Regaliis Regiis contraria* : secondo il sentimento del Senato di Argentina.

Si è quì fatto stampare, che in virtù del Concilio di Trento *sia molto più ristretta la potestà de' Vescovi nel visitare, che non nel domandar conto del maneggio delle rendite de' luoghi, che sono sub Regum immediata protectione* : di guisa che tai luoghi si abbiano da avere per esenti dalla giuridizione del Vescovo in quanto all'amministrazione dello Spirituale, e' non del temporale : (a) *propositio audacissima, falsa, scandalosa, perperam, & sine fundamento dicta, juribus & Regaliis Regiis contraria* : secondo il sentimento del Regio Senato di Argentina. (b)

Si è quì stampato, che il *Regio Padronato non importi altro, se non che possi il Re esercitare una general protezione per la conservazione de' beni del suo Padronato* : (c) che val tanto nel nostro italiano, quanto quel che in lingua spagnuola disse l'Avvocato de' Parrochiani nel Senato di Argentina : *propositio audacissima, falsa, scandalosa, perperam, & sine fundamento dicta, juribus & Regaliis Regiis contraria*.

Si è quì stampato, che il *Regio Padronato non importi altro a favor del Padrone, che la general Protezione di difendere i beni a quello addetti, e che fosse distinto onorevolmente allora che si conduce alla Chiesa a quello annessa* : (d) troppo poco per un Padronato Regio : *propositio audacissima, falsa, scandalosa, perperam, & sine fundamento dicta, juribus, & Regaliis Regiis contraria*.

Si è quì stampato a comprovare una tal proposizione, che ne' Regj Padronati corra quella stessa regola, che corre pe' Padronati de' privati, *ch' e' non si possano mescolare nell'amministrazione de' Sacramenti, nè nella visita degli ornamenti e de' proventi della Chiesa stessa* : e si è appoggiata al Decreto della *sess.* XXIV. *cap.* 3. del Tridentino Concilio (e) : e in conseguenza si è avuto per vero, che i Sovrani fussero compresi nelle leggi comuni *etiam in praejudicialibus*, ancorchè non vi fussero specialmente nominati : *propositio audacissima, falsa, scandalosa, perperam et sine fundamento dicta, juribus & Regaliis Regiis contraria*.

Si è quì stampato, che i luoghi di Padronato Regio non godano l'immediata Regia Protezione, se i Sovrani nel tempo della loro fondazione espres-

(a) *Scrittura del Contrad.fol.9.a verf.9. & fol.10.verf. Da tal cura &c.*
(b) *Apud Fraf.dic.Cap.34.num.50.*
(c) *Scrittur.del Contrad.fol.17.verf. Per disposizione &c.*
(d) *Scrittur. del Contrad.ibid.*
(e) *Scrittur. del Contrad.ibid.*

espressamente non sene riserbarono la giuridizione e la Regia Protezione: (a) come se ipso fatto che il luogo è dal Re fondato, non si dovesse supponere *sub immediata ejus protectione*, e che i Re dovessero far per se, quel che fanno pe' Vassalli, di accordare a se stessi in iscritto la grazia di tener sotto la loro protezione que' luoghi ch'e' fondano, e a un particolare lor obbietto destinano: *propositio audacissima, falsa, scandalosa, perperam & sine fundamento dicta, juribus & Regaliis Regiis contraria.*

Si è quì stampato, che una Chiesa di Regio Padronato esente come tale dalle Visite del Vescovo, gli possa divenir soggetta, sol tanto che il voglia un Vassallo: perchè basta ch'e' se le faccia un legato di messe, per far sì, che i Ministri della Regia Chiesa da esenti divengan soggetti *pro rata* delle rendite che hanno da' Vassalli: (b) *propositio audacissima, falsa, scandalosa, perperam & sine fundamento dicta, juribus & Regaliis Regiis contraria.*

Si è quì stampato, che il Padronato Regio in Sicilia non porti seco l'immediata Regia Protezione, e che i Sovrani che han fatto visitare le Regie lor Chiese colà da' Regj loro Visitatori, l'abbian fatto come Legati a Latere della Santa Sede e non come Padroni: (c) *propositio audacissima, falsa, scandalosa, perperam, & sine fundamento dicta, juribus & Regaliis Regiis contraria.*

Si è quì stampato, che un atto contrario agli ordini Reali possa servire di atto possessivo nel Vescovo contro lo stesso Sovrano: (d) *propositio audacissima, falsa, scandalosa, perperam & sine fundamento dicta, juribus & Regaliis Regiis contraria.*

Si è quì stampato finalmente una Scrittura per parte di Monsignore, fatta apposta, perchè dall'alfa all'omega si dovesse provare che il Re non sia Padrone di una Chiesa, di cui è Padrone per tutte le vie più strette per le quali e' si possa Padronato acquistare: *propositio audacissima, falsa, scandalosa, perperam & sine fundamento dicta, juribus & Regaliis Regiis contraria.* Or di tutte sì fatte audacissime, false, scandalose proposizioni dette senza fondamento contro i Regj diritti e Regalie de' Sovrani, e' non sene debbe dar carico a chi le ha stampate, perchè e' con un giudizio infinito non potendo mancare all'amore che ha per lo suo Sovrano, e volendo servire a Monsignore; ha posto sempre l'Antora affronte del Nappello, di guisache non tanto ha scritto una proposizione a favore del Vescovo, che immediatamente vi ha soggiunto la contraria a favore del Sovrano: tentando non

(a) *Ibid. pag. 15. at. vers. E che sia così.*
(b) *Scrittur. del Contrad. fol. 19. per tot. & at.*
(c) *Scrittur. del Contrad. fol. 17. at. a vers. 10.*
(d) *Scrittur. del Contrad. fol. 21. at. vers. 8.*

non già di attaccar le sue Regalie, ma di giovare alle pretensioni di Monsignore, procurando di sorprendere quì la gente con quell' arte colla quale altri fu sorpreso in Sicilia, lisciando da sopra e radendo da sotto. Per la qual cosa o seguendo la massima legale, che *qui causam damni dat, damnum fecisse videtur*, o il detto delle scuole, che *causa causæ est causa causati*; tutto ciò che si è fatto o detto contro le Regalie, e' si ha da mettere a carico di Monsignore, ed indi discorrer così. Se per aver fatto un peccato di pensiero il Capitolo *Girgentino* in dimandando, che il suo Vescovo senè ritornasse a consolar la sua sposa; soffrì a istanza del Vescovo la mortificazione di veder chiamati due de'suoi Canonaci *ad audiendum verbum Regium*: Se una proposizione in qualche maniera contraria alle prerogative de' Regj Padronati meritò dal Senato di Argentina quattro diverse pene; quante e' ne arebbe a sofferire, chi tra detti e fatti per diciotto Capi avesse attaccato le Regalie del Sovrano? e colla regola del tre sene arebbero a contar settantadue. Che dunque aspetterà il Capitolo, che dal Sovrano si reprimano cotanto rigorosamente le violenze del Prelato? Sì perappunto: eccone la domanda.

Il Capitolo *Girgentino* ha sentito il suo nome malmenato in Sicilia, in Roma, in Napoli: chi l'ha trattato da ladro di scritture, chi da ladro del Patrimonio della Chiesa, chi da dissipatore delle limosine de' poveri, chi da dilapidatore de' beni della Cattedrale: frodi si son rappresentate in Sicilia, abusi intollerabili in Roma, disciplina rilasciata, perniciose novità, astuzie, sofismi, cavilli, improprio audace ardire, zelo indiscreto e falso, vendette &c. in Napoli: In Sicilia si dimandò per parte del Vescovo *esemplar gastigo contro i perfidi Calunniatori Canonaci fomentatori di discordie, seminatori di zizzania*: in Napoli si è pur cercato, *che ricevano a proporzione de' loro scandalosi attentati, mortificazione e gastigo*: (a) E chi volesse raccorre tutto il rimanente che si è detto contro di essi per non aver voluto lasciar vedere a Monsignore i conti della Mensa Capitolare, che si è tutta l'indegnità del lor costume; arebbe a restringere in pochi righi tutto il vocabolario delle ingiurie, degli obbrobrj, de' vituperj. Han dovuto perciò ricorrere a quella natural difesa, che ogni legge ammette, spezialmente nelle cose che riguardano l'onore, e l'onore di persone Ecclesiastiche: si son difesi, ma schermendosi da'micidiali colpi contro di essi avventati, sempre colla spada nel fodero, dubitando che sfoderandola non tagliasse troppo e pungesse assai: dalla lor difesa, chiara si conosce la lor ragione, la loro innocenza. Dopo di essersi difesi, al Sovrano ricorrono, perchè egli da Padre, da Re, da Custode e Protettor de' Canoni e della Chiesa, entri da Mezzano tra' Canonaci e il Prelato affinchè di lui tutta la pena sia di ricever benignamente tralle sue braccia i suoi Canonaci, che gli riconosca da Fratelli, che gli accolga da figli: Ei per Padre, per Pastore,

(a) *Scrittur. del Contrad. fol. 24. verf. e ficcome*.

re; per Capo, per Fratello, per Compagno nella vigna del Signore il riconoſcono, il riveriſcono, l'oſſequiano: Da lui perchè Prelato, perchè pieno di generoſi ſentimenti proprj de' chiari e illuſtri ſuoi natali, ſperano che ſi avvedrà che i Menſionarj abuſando della benigna ſua indole, e fervoroſo zelo, l'han fatto in qualche maniera traviare da quel cammino che pieno di dolcezza avea laudevolmente cominciato a tenere nel governo della ſua Chieſa. I Menſionarj l'han renduto al Capitolo Padre ſdegnato, Giudice Severo, Superiore irritato: abbianſi i Menſionarj ciò che hanno impreſſo del loro nel bel cuore del Prelato, e aſcolti per l'avvenire il Prelato ciò che ha da se, nobiltà, generoſità, magnanimità, santità, dottrina: e allora tra lui e il Capitolo ſi gareggerà di amore, e non ſi udiranno più liti. Tolte di mezzo le brighe da eſſi ſuſcitate, che moveran tenerezza nel nobile ſuo animo, in conſiderando in quante maniere ne ſia ſtato avvilito un Capitolo che vanta prerogative ſingolari nella Italia, eſſendoſi aſſicurato colle ſteſſe ſue Viſite, che da' ſuoi Canonaci non ſienſi commeſſe giammai quelle frodi, ch'egli ha cercato di riparare ne' Menſionarj; contenteraſſi che il Capitolo abbia de' ſuoi beni quella independente cura che ne ha avuto da ſecoli a queſta parte, che per ragione gli ſpetta, per pratica gli compete, per lo Regio Padronato gli conviene. Da lui altro non vogliono che il ſuo amore: ſe vorrà farneli degni, e' ſaranno gli ſcabelli de' ſuoi piedi, e gli preſenteranno in olocauſto il cuore, non che l'autorità di comandar loro ciò che gli piaccia, perchè lontano da' conſigli de' Menſionarj; vorrà ſempre quel che può comandare un giuſto, un santo, un dotto, un savio Prelato. S. Agoſtino parlando de' vani ſoſpetti di mariti troppo geloſi, in vece di riprendergli, tolſe motivo da laudargli così: *Tolle de zelo errorem, quid remanebit aliud, niſi voluntas cuſtodiens caſtitatem & corruptionem vindicans conjugalem* (a); e noi altresì da vani ſoſpetti conceputi da coteſto inſigne Prelato contro de' Canonaci per troppo amoroſa geloſia della ſua Chieſa, diciam pure a ſua perpetua laude: *tolle de zelo errorem*, e quel che reſterà poi ne' ſuoi detti e ne' ſuoi fatti, ſarà una volontà *cuſtodiens caſtitatem & corruptionem vindicans conjugalem*. Per la qual coſa dobbiamo ſperare che dileguate quelle nubi, onde il ſereno cielo della ſua mente veniva offuſcato; renderà da se ſteſſo con atto glorioſo e magnanimo quella ragione che ſpetta al ſuo Capitolo, ſenza che altri gliel' inſinui; dopo che su di queſti fogli, ſi ſarà avveduto dell'errore in cui fu già il ſuo zelo, di ſoſpicar corruzione, ov' e' non vi era di biſogno di correzione.

Ma per quel che riguarda la Cauſa del Sovrano, eſſendoſi fatto con palpabili dimoſtrazioni vedere, ch'e' ſia Padrone di quella Chieſa, di cui ſe gli era negato il Padronato: Che la Chieſa *Girgentina* non ſolamente ſia di Regio ſuo Padronato, ma ben anche Regia Cappella: Che il Concilio di Trento drittamente ſpiegato ſoſtenga, e non diſtrugga le prerogative de'

(a) *Div. Auguſt. contra Adimant. cap.* XIII.

de' Regj Padronati : Che atrocemente sia stato il Sovrano spogliato ; richiede la giustizia e la ragione, che abbia tutti i frutti che seco porta il Padronato Regio , e la prerogativa di una Real Cappella . Furon già tempo tutti i Canonaci a nomina Regia , lo debbono essere anche inoggi : perchè questo è un frutto cotanto essenziale del Padronato , che nasce a favor del Padrone , ancorchè non se lo riserbi.La natura del Regio Padronato è tale,che nelle Chiese di cui i Re son Padroni, egli han la nomina di tutte sorti di Uffiziali e Benefiziati *usque ad minimum Sacristam* : l'ebbero i Re della Sicilia , debbe averle il nostro Sovrano. Il Re Martino fin dal 1392.nominava a' benefizj della Regia Chiesa *Girgentina* : Giulio II. confermonne a' Re della Sicilia il privilegio:Gregorio XV.nel *1621*.se l'istesso . (a) Onde non solamente la carica di Tesoriere debbe essere a nomina Reale , come lo è stato per l'addietro ; (b) ma ben anche tutti i Canonicati , tutti i benefiziati di quella Chiesa , colla bella e veramente Regia prerogativa dell' *espettative* da' detti Sommi Pontefici a' nostri Sovrani accordata . (c)

Inoltre come per lo dicevole mantenimento della Regia Chiesa si trovano dalla munificenza Reale assegnate due pensioni di 200. once l'una : la prima da Filippo II. l'altra da Filippo III. , uopo è che questa sollecitamente si paghi, per impiegarsi agli usi, a'quali dalla Real Volontà e dalle Bolle fu destinata .

Che si tolgano tutte le novità fatte dal presente Vescovo a suggestione de' Mansionarj sopra la Mensa Capitolare della *Girgentina* Chiesa , la quale per l'amministrazione delle sue rendite , non ha avuto mai veruna dipendenza dal Vescovo , come con chiarissime pruove si è fatto vedere , e dagli ordini de' Regj Visitatori si raccoglie .

Finalmente essendo una delle principali prerogative de' Regj Padronati , il mandarsi di tempo in tempo Regj Visitatorj ; si può dalla Clemenza Reale sperare , che abbia a destinare chi a suo nome visitando di nuovo la Regia sua Chiesa , faccia conoscere che sia come lo è , Regia Cappella e Chiesa di Regio Padronato , col farlo metter di fatto nel possesso di tutte le prerogative che gli spettano come a Sovrano e come a Padrone : delle quali sene trova oggi pressochè affatto spogliato, fino ad essersi creduto , che non nomini neppure i cinque Canonaci che nomina , e che la Chiesa *Girgentina* non possa esser visitata da altri che dal Prelato . Restituiti così que' diritti e quelle prerogative che o per altrui ambizione, o per altrui poca accortezza se gli son tolte ; potrassi allora dire con verità quel che nelle Bolle pe' Vescovi di *Girgenti* da' Pontefici si dice, che il Re abbia sopra quella Chiesa un Padronato *ex privilegio Apostolico , cui in aliquo non est hactenus derogatum* . (d)

(a) *Vid. Pirr. de elect. Præsul. Sicil. pag*. cxi.
(b) *Apud eund. in notit. Eccl. Agrig. p*.710. *col*.2. *ex Reges Reg.Cancel.*
(c) *Apud eund. de elect. Præf. Sicil. ibid.*
(d) *Apud Pir. de elect. Præf. Sicil. p*. cxi. *col*. 1.

SOMMARIO

DE' DOCUMENTI

Allegati in queſta Scrittura.

Illustrissimi Signori, e Padroni Osservandissimi. (a)

I. SOno in buona parte informate le Signorie Vostre Illustrissime del danno fu cagionato l'anni passati da un terremoto in molti luochi di questa Città, ed in particolare nella Chiesa Cattedrale, alla quale minacciandosi pericoli e gravi danni, abbiamo al possibile andato reparando, con mettere certi travi al tetto, donde si temeva il danno; però adesso tocchiamo con mani evidente e certissima rovina, poichè una parte del muro verso Ponente, dove sta la porta maggiore, si è aperta talmente, che dubitamo ora per ora abbi da cascare, il che sarebbe per mettere a terra tutta la Chiesa con dubbio delle genti vi si trovassero: e questo lo vediamo, che allo spesso vanno cascando pietre, e li travi si vanno staccando dalle mura, e crediamo sia miracolo del nostro Padre San Gerlando, che non abbi finora socceso qualche fracasso. Or essendo così evidente il pericolo, e trattandosi di riparare una fabbrica così importante, *e poi Cappella di Sua Cattolica Maestà*; abbiamo fatta resoluzione darne avviso alle Signorie Vostre Illustrissime, acciocchè come fedeli ed utili Ministri di Sua Maestà, e zelosi del ben pubblico, e massime di Chiese, vedano con la prudenza, e potestà loro ajutare in parte, però con conseglio di qualche capo Mastro di fabbriche, e pratico in simili negozj, al quale daremo quel che sarà giusto per le sue fatiche: e desideramo, che questo sia eletto e mandato dalle Signorie Vostre Illustrissime per procedere poi come vi và *l'interesse del Re nostro Signore*. E le supplichiamo di più vogliano dar licenza alla Città d'ajutarci 'n qualche parte: poichè li Signori Giurati vedendo tanto pericolo, si sono offerti, avendo licenza dalle Signorie Vostre, contribuire a questa fabbrica, giacchè noi da canto nostro non potriamo, vendendo quanto abbiamo, finire quel che ci è di bisogno. Il Nostro Monsignore Illustrissimo ha cominciato in conto di quel che deve delle pensioni a darci denari, ed oltra di questo s'offerisce ad ajutarci del proprio quanto sarà possibile, conforme alla sua santa intenzione; però contuttociò non sarà sufficiente. Resta dunque, che le Signorie Vostre Illustrissime ci ajutino, giacchè con cosa di poco si riparerà danno, che con trenta mila scudi non si potrà poi riparare. Di questo informerà la Città il nostro Prelato, e darà piena relazione anco alle Signorie Vostre Illustrissime il nostro Canonico D. Pietro Pugiades, che viene per proponere questa necessità con tanto suo travaglio in questi tempi. Del resto aspettando dalle Signorie Vostre Illustrissime ogni favore, finiamo, con pregare Nostro Signore Dio per ogni colmo di loro felicità, in Girgento a' 27. di Novembre 1596. &c.

Ex registro actuum Capitularium, conservato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ, extracta est præsens copia, &c. collat. salv. &c.

Loc. Sigilli.

Canon. U. J. D. Rosarius Lombardi Rever. Capituli Cancellarius, & Secret.

Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore, e Padrone nostro Osservandissimo. (b)

II. SApendo questo Capitolo, quanto V.E. sia zelante del ben pubblico, e quanto largamente proveda alla utilità di quello, viene a farli parte di quanto per servigio di Dio Nostro Signore, *e di Sua Cattolica Maestà* l'occorre. Stava

a que-

(a) *Lettera del Capitolo a' Ministri del Real Patrimonio*.
(b) *Lettera del Capitolo al Vicerè di Sicilia*.

questa Cattedrale per il terremoto socceſſo l' anni paſſati, per un' apertura li cagionò, con pericolo di caderſi:al che con quelle poche forze ha poſſuto la rendita della fabbrica d'eſſa,ſi è andato reparando. Adeſſo ci veggiamo certi,che ſe non foſſe l' interceſſione del noſtro Glorioſo Padre San Gerlando, ſotto la cui protezione ſtà queſta Chieſa , ed il Capitolo in particolare ; già ſarebbe rovinata per li ſegni ſino adeſſo veduti : poichè alla giornata cadono pietre dell' apertura , e li travi ſi ſtaccano di mano in mano delle muraglie : per il che con l' ajuto del noſtro Monſignor Illuſtriſſimo e Reverendiſſimo , quale con pronta e ſanta volontà vuole ajutarci,avendo già cominciato a darci denari in conto delle penſioni aſſignate da Sua Maeſtà , con offerirſi oltre di quelle ajutar del proprio quanto ſarà poſſibile ; ſiamo reſoluti dar principio al riparo di queſta fabbrica , e così abbiamo ſcritto al Regio Patrimonio,che ſi mandi un capo Maſtro a noſtre ſpeſe per darci il modo di far queſto riparo , per farlo con quella manco ſpeſa ſia poſſibile, ed anco *per eſſere Cappella Regia*. E perchè la fabbrica importa , ſupplichiamo V. E. vogli concedere, che la Città poſſi contribuire a queſta fabbrica, poiche li Giurati atteſa la gran neceſſità , e trattandoſi *di coſa di Sua Cattolica Maeſtà*, ſono pronti ad ajutarci , e noi ſenza dubbio ſenza d'eſſi loro non poſſiamo far niente : e ſe ſi manca, ſiamo certi , che quel riparo ſi può adeſſo fare con poca ſpeſa, non ſi potrà compire con trenta mila ſcudi . E perchè ſappiamo la santa intenzione di V. E. non diciamo altro ſe non che aſpettando la ſua grazia , li preghiamo da Noſtro Signore ogni contento maggiore , in Girgento a' 27. di Novembre 1596. &c.

Ex regiſtro actuum Capitularium, & litterarum, conſervato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Cathedralis Eccleſiæ Agrigentinæ , extracta eſt præſens copia, &c. collat. ſalva, &c.

Loc. Sigilli.

Canon. U.J. D. Roſarius Lombardi Rever. Capituli Cancellarius, & Secret.

Die Sexto Novembris 1601.

III. ESsendo congregato il Capitolo *ad ſonum campanelli in loco ſolito* intimato dal Clerico Franceſco il Sacriſtano ad iſtanza di D. Tomaſo di Leto Secretario, e D.Franceſco Zanghi Vicario Urbano ; intervennero in detto Capitolo l' infraſcritti Canonici D. Franceſco Navarra , D.Giacomo Meuga , D. Raimondo Vitali , D. Matteo Guali , e D. Nicolò Galeone , dove per il ſervizio di Dio , e di queſta Santa Chieſa , *e per non pregiudicari li beni Patrimoniali , e Cappella Regia della Cattolica e Real Maeſtà del Noſtro Re Filippo Terzo* ; s' hanno reſoluto queſti mei Signori nel loco ſopradditto , che ſi notificaſſi l' erede del quondam D. Pietro Pugiades , che voleſſe ademplire il teſtamento , e ſua ultima volontà , che aſſignaſſe la rendita di duc. dieci , overo daſſiru unzi cento , acciò ſi compraſſi unzi dieci di rendita ad effetto dilla Sacra diſtribuzioni .

La ſeconda coſa fu , che alcuni fratelli del Santiſſimo Crociſiſſo , come fu il quondam D. Franceſco de Albano , ſenza licenza alcuna , eſſendo allora Vicario Urbano , aprì il Campanaro una gran apertura con grande pericolo della fabrica dello campanili : ed avendo per tale apertura fatto alquanto di moto , come ſppari ſopra l' armi dell' Eminentiſſimo Signore di Carpi con grande intereſſe della Chieſa Cattedrali , *e dalli beni Patrimoniali del Re Noſtro Cattolico* ; conclu-

clusero *unanimiter* si murasse, e si serrasse, come era di primo dato l'ordine alli Deputati della Maramma.

E perchè oggi al presente si ritrovano alcuni fratelli inquieti di detta Cappella, volendo presumiri con grande temerità vuliri livari e trasportari l'Imagini del Sanctissimu Crocifissu fora la Chiesa Catredali alla loro Cappella, e vuliri fari apertura, passaggiu, e porta intra la ditta Catredali; videndu questo, e sapendo il Capitulo si congregò, e conclusero per la indennità della Chiesa, e dannu che patirà, *e per lo interesse di Sua Cattolica e Real Maestà, essendo sua Cappella Reale*, non consentendo a tale danno il Capitolo, s'ha fatto lettere al nostro Pastore e Prelato in Palermo, del tenor sequente.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor nostro Padrone Osservandissimo. (a)

IV. SArà forse informata V.S. Illustrissima delli gravi danni ha generato le fabbriche della Cappella del Santissimo Crocifisso, siccome molti Capimastri, e le altre tutte del Collegio manifestorno, così alla Chiesa, come alli campani, e campanile, che con spese maggiori non si possono rimediare, e questo non ostante alcuni Officiali fratelli della Congregazione di essa Cappella con arroganza, non portando rispetto all'assenza di V.S. Illustrissima, nè alla presenza del suo Capitolo, vogliono con poco timore, e senza sua benedizione rompere certa Cappella, fari apertura dentro la Catidrali di sua Signoria Illustrissima, e *Cappella di Sua Maestà Cattolica*, con un pregiudizio perpetuo; supplichiamo umilmenti sua Signoria Ilustrissima, che con tutto l'avvissimu supplicatu resti servita ordinari a questi fratelli discoli, non vogliano innovari, nè dar principio a tal pregiudizio, per insino alla venuta col favor divino di V.S. Illustrissima, e con la sua Reverendissima presenza inteso il Capitolo, per le loro frivoli ragioni si possi far quel retto giudizio, si spera di un tanto Illustrissimo Prelato di mente santa, ed oltre farrà giustizia, difendirà la sua Santa Chiesa, *e Cappella di Sua Maestà*, noi lo riceveremo favorissimi con obligo maggiore pregare per la salute di V.S. Illustrissima, a cui facemo profonda riverenza, e bagiamo di V.S. Illustrissima le sacrate manu, Girgenti li 6. Novembre 1601. Il Canon. D.Francesco Navarra Cancell.

Ex registro Actorum Capitularium, conservato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ, extracta est præsens copia, &c. collat. salv. &c.

Loc. Sigilli.

Canon. U.J. D. Rosarius Lombardi Illustris. & Rever. Capituli Cancellarius & Secret.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore, e Padrone Osservandissimo. (b)

V. VOlendo il Capitolo di questa Cattedrale di Girgento riparare un muro della Chiesa *per trattarse di Cappella di Sua Maestà Cattolica*, affinchè si accertasse il Reg. Mini. fece venire un capo Mastro della Regia Corte, il quale diede il suo parere, e per mancamento della spesa non si è fatta sin dall'ora cosa veruna; adesso per vedere l'evidente pericolo, che soprasta, ci siamo resoluti mettere in esecuzione ditto reparo con quelli denari, che ce ritroviamo, e con l'altri, che speriamu con il favore di V.E. avere, conforme alle lettere

a 2 che

(a) *Lettera del Capitolo al Vescovo Horozco y Covarruvias.*

(b) *Lettera del Capitolo al Vicerè.*

che l'abbiamo scritto: E per essere trascorsi alcuni anni, da che venne in questa quel Capo Mastro, dubitando che detta fabrica abbi necessità di novo rimedio, affinchè il tutto si esequisca con li debiti mezzi, e con saputa di V. E. Prencipe cussì zelanti *delle cose di Sua Maestà*, e nostro particolar padrone e Signore; abbiamo determinato darcene parte, con supplicarla, e per sta servitu dare ordine si mandi alcun altro capo Mastro quanto prima, per vedere la fabrica, e determinare il modo, come si debba fare, che sarà a spese della Chiesa ben pagato. A questo pensero have venuto li Spettabili Jurati della Città, ed il Regio Secreto del parere di cui ci abbiamo valuto: e crediamo, che anco essi ne daranno parti a Vostra Eccellenza per essere negozio di momenti, mentre li pregamo Nostro Iddio ogni augomento di stato, e felicità maggiore, in Girgento a dì 12. di Decembre 1604. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore, e Patron Osservandissimo, di Vostra Eccellenza Illustrissima devotissimi Oratori infrascritti Canonici di Girgento il R.Ciantro, Dottor Antonino Gualterio, Dottor Tomasi Diletto Tesaureri, Dottor D. Francesco Zanghi, D. Antonio Peres, D.Giuseppe Librici, Dottor Francesco Cipulla, D.Mariotta di Diana, D.Francesco Navarra, D. Jacobo Menga, D.Petro la Sita, D. Ramundo Vitali, D. Joanne Bonsignori, D.Matteo Guali.

Ex registro Actuum Capitularium, & litterarum conservato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ, extracta est præsens copia, &c. collat. salv. &c.

Loc. Sigilli.

Canon. V.J. D. Rosarius Lombardi Rever. Capituli Cancellarius & Secret.

Serenissimo Signore. (a)

VI. PER complire con l'obbligo nostro dell' esecuzione delle cose, *che riguardano il servizio di S.M.*, con la notizia avuta nel mese di Ottobre passato della roina, che mostrava la Cappella della Grazia del titulo della Cattedrale di questa Città, *Cappella Regia*, fecemo fare le relazioni delli capi Mastri di questa Città, e quelli trasmesimo per via del Consiglio Patrimoniale; ma perchè detta Cappella tuttavia ha andato mostrando roina maggiore essendoni stata fatta instanza da Monsignore Illustrissimo Vescovo, per farsini altra recognizione con l'assistenza di un capo Mastro venuto da Palermo; così abbiamo esequto, per aversi il detto servizio, e sene hanno ricevuto di nuovo relazioni per quanto li detti capi Mastri di questa Città con il detto di Palermo hanno referito della loro recognizione fatta, repari, e spese per quelli necessarj, e si trasmettino per via del medesimo Consiglio Patrimoniale con queste nostre lettere per quanto ricerca il nostro obbligo, rimettendone sempre alla disposizione di V. A. S., come obbedientissimi siamo a tutti comandamenti, facendoli ogni riverenza. Girgenti li quindici d'Aprile dell' anno milli seicento quarantanove. Serenissimo Signore di V. A. S. Umilissimo Creato Petro Mallia Regio Secreto. A. S. A. S. Patrimonio.

Ex registro anni primæ Inditionis 1648. & 1649. existente in officio Regiæ Secretiæ in folio 154. extracta est præsens copia, &c. collat. salva.

Loc. Sigilli.

Not. Vincentius Guarnotta Reg. Pr. Mag. Not.

EST

(a) *Lettera del Secreto di Girgenti a S.A.S. D.Gio: d'Austria.*

EST sciendum qualiter in libro actorum Capitularium, ubi adnotari solent negotia, et interesse hujus Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ, conservato in Aula eiusdem Capituli; inter alia inveniuntur adnotata infrascriptæ relationes extractæ per acta Regiæ Segretiæ hujus Magnificæ Civitatis Agrigenti tenoris sequentis videlicet.

Die vigesimo primo Decembris quintæ inditionis millesimo sexcentesimo quinquagesimo primo.

VII. RElatio Magistri Jacinthi Zirafa Terræ Raphadalis hic Agrigenti reperti præsentis &c. fabri murarii, facta cum juramento de mandato, ac cum ejus præsentia D. Conradi Montaperto Secreti, cum interventu D. Francisci della Seta Proconservatoris hujus Civitatis, super infrascripto dixit, che d'ordine del Magnifico Secreto di questa Magnifica Città coll'intervento di D. Francesco la Seta Proconservatore avere visto, e revisto, e ben considerato la Cattedrale Ecclesia di questa Magnifica Città di punto in punto, dice esso Relatore &c.

Eodem.

VIII. RElatio Magistri Vincentii, & Philippi Miraglia, & Magistri Paulini Santamaria Magnus Fabrorum hujus Civitatis Agrigenti, facta cum juramento super infrascripto de mandato Magnifici D. Corradi Montaperto Secreti, cum interventu D. Francisci la Seta Proconservatoris hujus Civitatis; dixit, ch' avendo essi Relatori visto, e ben riconosciuto, e considerato la Cattedrale Ecclesia Agrigentina di punto in punto li fabrichi, dicono essi Relatori, che sudetta Cattedrale alla porta grande all'intrare di mano manca insino alla cantonera di tramontana minaccia rovina quasi cascata, e per rimediare mentre si appuntilla a mettersi in ordine tratta, è di bisogno in formare dui archi di parti di tramontana, e dui a parti di menzogiorno per livari lo piso all'affacciata, e più vi è il dammuso del choro, che ora con grandissimo pericolo per essere li pilastri di sotto crasasati, e sono di parere, come l'affirmano, e dicino, che li trattenno la legname dell'ali di porta di tramontana, e menzo giorno, che sono mese allo terzo dello dammuso una punta e l'altra sopra li fabrichi in consentire, come sono consentuti, un altra poco di trantulimento di vento, il dammuso casca con grandissimo pericolo di genti, e disfare tutti l'altri collini, e si fracassa tutta la Chiesa, onde per reparo dicino che è necessario alliggerirsi con levare tutta la ligname, ed organo di sotto levare li canali, e levare di poco in poco il dammuso, e rifari il pilastrone, e pelastri, e coprirlo di legname, come era prima. E sono di giudicio e parere, che in farsi detti fabrichi, per non ci essiri pericolo d'essere stanza di poterci abitare, ci vogliano da quattro mila scudi in circa. E questo è quanto essi Relatori sono di giudicio e parere come sopra, de causa scientiæ dixerunt ut supra L. S. q. Mastru Vincenzu Miraglia ✠ Signum Magistri Paulini Santamaria S. Nescientis ✠ Signum Magistri Philippi Miraglia S. Nescientis &c.

Ex actis Officii Regiæ Secretiæ hujus Magnificæ Civitatis Agrigenti extracta est præsens copia collat. salva &c. Notarius Vincentius Guarnotta Regius Pro-Magister Notarius.

Loc. Sigilli.

Can. U.J.D. Rosarius Lombardi Rev. Capituli Cancellarius, & Secretarius.

EST

EST sciendum qualiter in libro actorum Capitularium, ubi adnotari solent negotia, & interesse hujus Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ, conservato in Aula ejusdem Capitulijinter alia inveniuntur adnotata infrascriptæ relationes extractæ per acta R. Secretiæ hujus Magnificæ Civitatis Agrigenti, tenoris sequentis videlicet.

IX. Relazione fatta per me Angelo Bennici Capo Mastro delle fabriche Reali della Città della Licata chiamato per Girgenti dal Signor D. Francesco la Seta Proconservatore di sudetta Città di Girgenti per la Regia Corte, a sue lettere dirette al Regio Secreto di detta Città della Licata, d'ordine del quale mi conferì *per servizio del Re Nostro Signore* in detta Città di Girgenti &c.

Ex actis Officii Regiæ Secretiæ hujus Magnificæ Civitatis Agrigenti extracta est presens copia collat.salva &c.Notarius Vincentius Guarnotta Regius Pro-Magister Notarius.

Loc. Sigilli.

Can. U.J.D. Rosarius Lombardi Rev. Capituli Cancellarius & Secretarius.

EST sciendum qualiter in Capitulo detento sub die 6. Novembris 1601. ut apparet in libro actorum Capitularium *fol.* 139. conservato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ inter alia extat infrascrpta notatenoris sequ. videlicet.

Die 6. Novembris 1601.

X. Essendo congregato il Capitulo ad sonum Campanellæ in loco solito intimato da Cl. Francesco il Sacristano ad instantiam D. Thomasi de Leto Thesaurarii, & D.Francisci Zanghi Vicari Urbani intervennero in detto Capitulo l'infrascritti Canonici D.Joseph Matinali, D.Mariotta di Diana, D. Vito Belguardo, D.Francesco Navarra, D. Jacomo Menga, D. Raimondo Vitali, D. Matteo Gali, e D.Nicola Galiuni dove per il servizio di Dio, e di quista Santa Chiesa, e per non *pregiudicari li beni patrimoniali, e Cappella Regia della Catholica, e Real Maestà del Nostro Re Filippo Terzo* s'anno resoluto questi miei Signori nel loco sopradditto che si notificassi l'erede del qu.D.Petro Pugiades che volissi adimpliri il testamento e sua ultima volontà che assignassi la rendita di unzi dieci, o vero dassiro unzi cento acciò si comprassi unzi deci di rendita ad effetto della Sacra Distribuzione &c.

Ex scripturis originalibus existentibus in Archivio Aulæ Capitularis hujus S.Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ extracta est præsens copia coll.salva &c.

Loc. Sigilli.

Can. V.J.D. Rosarius Lombardi Rev. Capituli Cancellarius, & Secretarius.

Die 8. Martii quartæ Inditionis 1621.

XI. PEr Dominum Cantorem D.Gabrielem Salerno fuit intimatum Capitulum, & initum per Marianum Bono Bidellum in Thesauro loco solito & consueto ad sonum Campanellæ devenerunt infrascripti Canonici videlicet, dictus Cantor D. Petrus della Seta Thesaurarius, D. Antonius Peres, D. Franciscus Magro, D. Joannes Carlia, D. Philippus Marinus, D. Sigismundus Tagliabia, D. Epiphanius Molè, D.Gaspar Traina, D. Placidus Giardina, & D.Thomas de

de Baldo major pars dicti Capituli; fuit per dictum D. Gabrielem Salernò Cantorem propositum quia Domino D. Corrado Bonincontro (a) ordinatum venit ad litteras Illustrissimi & Reverendissimi Domini nostri Episcopi Agrigentini (b) tenoris sequenti videlicet.

Il Signor Marchese di Montaperto mi fa istanza, che vuole copia della Supplica che mi diedero i Canonici, sopra la differenza di sedere innanzi il banco delli medesimi Canonici; ed essendo richiesta giusta, V.S. ordinerà, che si dia copia alla persona cha comparirà a nome di detto Signor Marchese, e a V. S. mi raccomando, da Palermo li 21. Febraro 1621. Il Vescovo di Girgenti.

Quid nobis super hoc videtur? fuit unanimiter conclusum, quod scribatur dicto Illustrissimo tenoris sequentis videlicet. Illustrissimo e Reverendissimo Signore e Padrone osservandissimo. Abbiamo inteso, che il Marchese di Montaperto hà fatto istanza appresso V.S. Illustrissima per la pretensione del luogo in questa Cattedrale. Saprà V.S. Illustris., che la parte fattaci da noi non è stata per altro, che per essere questa Chiesa *Cappella Reale di Sua Maestà*, non si possi pretendere luochi proprj e perpetui, siccome egli meglio di noi sà: e però noi del canto nostro siamo risoluti non lasciarci far torto, anzi l'istanza fattagli tirarla innanzi, pure in tutto e per tutto ni rimettiamo al savio giudizio di V.S. Illustrissima, sapendo che come capo d'essa la difenderà, e proteggerà. Raccordisi V. S. Illustrissima, che *tante volte ci abbiamo scritto il pericolo grande che patisce la fabrica della sua Chiesa Cattedrale*; di nuovo lo supplichiamo a raccordarsene con parlare a S.E. e Real Patrimonio per il rimedio di quella, e per denotare, che non vogliamo essere tenuti per negligenti e trascurati: e per fine bagiando a V.S.Ill.le mani, li preghiamo dal Signore ogni felicità e serenità. In Girgenti a dì 12. di Marzo 1621. Di V.S.Illustriss.e Rev. Aff.ser. D.Gabriele Salerno Ciantro, D.Petro dela Seta Tesoriero, D.Antonio Peres, D.Francesco Magro, D.Giovanne Carzia, D.Filippo Marino, D.Sigismondo Tagliabia, D. Vito Alaim, D.Francesco Navarra, D.Epifanio Mulè, D.Corrado Bonicontro, D.Gaspare Trajna, D.Placido Giardino, e D.Tomaso Baldo &c.

D. Epifanio Mulè Secretario.

Ex registro actuum Capitularium conservato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Cathedralis Agrig. extracta est præsens copia, collat. salva &c.
Loc. Sigilli.

Can. V. J. D. Rosarius Lombardi Rev. Capituli Cancellarius, & Secretarius.

XII. EST sciendum, qualiter in libro Prælatiarum Regni Siciliæ sub *fol.* 230. conservato in Regia Cancellaria ejusdem Regni Panormi (c) adest libellus de successione Pontificum, & de Institutione Præbendarum Canonicorum Ecclesiæ Agrigentinæ, facta Gerlando Episcopo, a Comite Rogerio electo de anno 1093. Summo Pontifice Urbano II. confirmante. Inter alia in eo contenta adsunt infrascripta videlicet.

Ordinati fuerunt duodecim Canonici in Ecclesia ipsa Agrigentina per Papam & Principem, habentes proprias Præbendas, ab Episcopo Gerlando taliter institutas, qui diligenti consilio habito in Agrigentino retinuit sibi Decimam de Regalibus cunctis, & in Sacea decimaria Regalium Burgentium, & Baronum ipsius Saccæ confinium in omnibus redditibus, & in cunctis extra mures Saccæ a Comi-

(a) *Nipote del Vescovo, ut ex Pirro in not. Eccl. Agrig. pag. m. 721. col. 1.*
(b) *Monsig. Buonincontri.* (c) *Et ex Inveges Carthag. Sicul. lib. 11. cap. 2. p. 107.*

mitissa Toecca Domina loci, &c.

Prima Præbenda fuit instituta in Agrigento de decimis Baronum confinium, & de decimis Burgentium Latenorum retentis Græcis cum eorum Parochiali Ecclesia de Demanio suo, quæ Ecclesia cum decimis Græcorum, & Casali Rahalecassin commutata fuit a Septimo Episcopo cum Canonico pro decimis Latenorum.

Secunda Præbenda instituta fuit de tenimento Antellæ cum Casalibus Baronum confinium, de qua præbenda fuerunt extracta plura Casalia commutata a Rege Guillelmo Secundo pro Ecclesia Montis Regalis, & cum decimis Caccabi, & Brocati pro tarenis MCC., & XI. salmis frumenti & Ordei in Dohana Agrigenti.

Tertia Præbenda fuit de Monte Hazu cum tenimento suo, scilicet Casali Fitaliæ Cutemi, & Mizillasusu, quod est Monasterii S. Joannis de Heremitis Panormi.

Quarta Præbenda fuit de Cephala, & tenimento suo præter Ecclesiam Sanctæ Mariæ, & Hospitale viæ Panormi. Cifala vero commutata fuit ad opus Episcopi pro mensa Clericorum pro quingentis tarenis, de Busagino, scilicet de excambio Montis Regalis.

Quinta Præbenda fuit de Parisio cum tenimento suo, exceptis Terrariis burgensium Parisii, & Adriani.

Sexta Præbenda fuit de Caccabo, & Brocato, sicut superius dictum est.

Septima, & octava de Decimis Regalium Castrinovi Cammaratæ, & Suteræ, exceptis Decanationibus Burgensium ipsorum trium locorum. *Cappella Regia* debet habere Tertiariam in Castronovo de Regalibus. Decimæ vero Casalium his omnium adjacentium tam Burgensium, quam Baronum, sunt ipsarum Præbendarum.

Nona Præbenda de Caltanixetta cum Decimis Regalium & Baronum, cum duabus partibus Decimarum Burgensium, tertia vero parte ipsarum Decimarum Burgensium, & Ecclesiarum Beneficialis Ecclesiæ Agrigentinæ, & in Regalibus Tertiariam pro *Cappella Regia*: Canonicus vero debet habere perpetuo a Priore Sancti Spiritus annuatim unciam unam auri Ecclesiæ Sancti Joannis Militensis Monasterii cum censu.

Decima Præbenda de Leocata tam Regalium quam Burgensium, præter de Fortu.

Undecima Præbenda de Naro Regalium, & Burgensium cum Decimis de Sabuce, & Gorgotte, & est annexa Decanatui, qui datur a Rege; Præbenda vero Cappellæ Nari datur ab Episcopo, nec a Decano, Decanus habet primam vocem in Ecclesia, Cantor secundam, Archidiaconus tertiam: qui duo Cantor & Archidiaconus non habent connexas Præbendas dignitatibus, sed habent semper esse Canonici de duodecim.

Duodecima Præbenda fuit instituta de Camera, pro auctoritate Regis: Sacerdotes dabunt Decimam Decimæ.

Postea fuit instituta alia Præbenda de quatuor Baronibus Saccæ: de tarenis excambii Montis Regalis factæ fuere tres Præbendæ, & deleta fuit Præbenda Cephalæ, & remanserunt quatuordecim. Quatuordecim Canonicos debet habere Ecclesia Agrigentina, & non amplius &c.

Ex Regia Cancellaria Regni Siciliæ extracta est ex libro Prælat. Regni R. C. fol. 230. collat. salva, &c.

Loc. Sigilli.

Leonardus Biasini Primus Notar.

F. L.

XIII. CErtifico io infrascritto Razionale per S.M.C.C.(che Dio guardi) dell'officio dell'Ill. Conservatore del Real Patrimonio, qualmente avendo riconosciuto i libri, e diverse relazioni toccanti a Prelazie, che si conservano in detto Officio, trovo, che l'Arcidiaconato della Matrice Chiesa della Città di Girgenti tiene per sua prebenda le decime di formenti, ed orgi della Terra di Caltabillotta solite ascendere ogn'anno a salme 70. di formenti forti & orzi 27.

Come pure il Decanato di essa Matrice Chiesa di Girgenti tiene altre diverse decime di frumenti in altre Terre della Diocesi di Girgenti solite gabellarsi ogn'anno per la summa di salme 775.

E similmente li tre Canonicati nominati del Porto di essa Matrice Chiesa di Girgenti tengono la quinta parte delle decime delli seminarj delli Feghi di S.Benedetto, e Ranciditi, del Fego del Pioppo, del Fego del Porzo, del Fego di Riesi, del Fego di Raffadale, del Fego delle Grotte, del Fego delli Bigini, del Fego di Cominiti, del Fego di Giancaxio, e Relaturco, e del Territorio di Scintiria e Regalmanni, che sogliono ascendere ogn'anno per tutti tre Canonicati a salme di formenti forti 75. ed orzi salme 6. e tummoli 6.

Quali frutti spettanti alli sudetti Arcidiaconato, Decanato, e tre Canonicati in tempo della sede vacante di essi; l'esigge, e se'l conseguisce la R.C., siccome esigge le decime spettanti al Vescovato di essa Città di Girgenti, conforme appare per li libri sudetti, alli quali s'habbia relazione &c.

In Palermo li 15. Giugno 1733.

D.Gaspare Scichili Coaggiutore.

Cappellania, & Altare Sanctæ Margaritæ Agrigenti.

XIV. PErpetua Cappellania sive Altare Sanctæ Margaritæ in Majori Agrigentina Ecclesia existens, prout per Papam Julium Secundum Summum Pontificem affirmatur suis cum Apostolicis Bullis, sub Datum Romæ 3. Idus Novembris 1508. in Petri Cavalerii Regii Secretarii dicti anni registro in Regia Cancellaria conservato notatis; de Jure est Patronatus Laicorum: sed quia *Agrigentina Sedes de Regii est Jure Patronatus, firmæ sum opinionis Cappellaniam ipsam sive Altare ad Regiam spectare collationem:* & nihilominus casu quo Cappellania prædicta de Jure esset Patronatus aliarum Laicarum personarum, est bene attendendum si ob deficientiam hæredum dictorum Patronorum, beneficium antedictum in vim regiarum excadentiarum Regiæ Curiæ devolutum esset, vel saltem si Patroni in præsentiarum apparerent in futurum deficerent &c.

Currente autem in præsentiarum anno 1511.

Ex Regia Cancellaria Regni Siciliæ. Extracta est præsens &c. collat. salva

Loc. Sigilli.

D. Benedict. Falcone primus Notar. collat. salva &c.

EL REY

X V. ILlustr. Duque primo mi Virrey Lugarteniente y Capitan General per parte del Obispo di Gergento me ha sido presentado un memorial del tenor seguiente: Señor. Don Juan de Orozco y Covarrubias Obispo de Gergento del Reyno di Sicilia dize, que por la visita que hize de la dicha Yglesia el licenciado Diego de Arnedo, y despues D.Fancisco del Pozo q nel titulo de las pretensio-

nes de la Yglesia se encarga a los Obispos que hagan diligencia para que se cobre, y restituya la hazienda de la Tierra de Mozaro con sus pertinencias, la qual al presente està incorporada en el Marquesado de la Favara siendo de la Yglesia de Gergento, como costa del Privilegio y concession que tiene del Rey Federico, fecha a lo Obispo de la dicha Yglesia en el año de 1200. Encargase assimismo al dicho Obispo que cobre la hasienda del Feudo del Resеso el qual se concedio a ciertos Moncos en Feudo con condicion que faltando ellos bolviesse la hazienda a la Yglesia; yaunque ya faltaren se halla en poder de D. Angela de la Cerda Duquesa que fue de Bivona: Vense tambien por los dichos Capitulos de las visitas otras pretensiones que lo uno y lo otro monta gran consideracion de hazienda. Todo lo qual se ordenò por los dichos Visitadores conforme a las instructiones Reales que sobre ello tenian y que assistiesse el *Real Fisco* para que esto se pidiesse ante el Juez Ecclesiastico que fuesse competente, como mas particularmente parece todo lo sovra dicho por los papeles y recaudos que a qui se presentan. Atento lo qual supplica a V.M. sea servido mandar que los dichos bienes, y pudios sean restituidos a la dicha Yglesia de Gergento, y que se nombren uno, o mas Juezes Ecclesiasticos que sobre ello administren breve y entero cumplimiento de Justicia *assistiendo el Real Fisco a estas causas como està ordenado por los dichos Capitulos de las Visitas*, que de mas deser todo conforme al derecho y justicia, recivirà en ello merced de V.M. y por que quiero entender por relacion vuestra lo que el supplicante refiere en el inserto memorial os encargo y mando que con intervencion del Patrimonio *me avises y lo que cerca del huviere que advertir muy emparticolar y a quien tocaria el conosimiento deste negocio sin perjuizio de mi Patronazgo y preeminencia Real*, para que entendido todo mande deliberar lo que combenga. Dat. en Vallalodid a veynte de Marzo MCDVI. Locus Sigilli Aguirre Secret. Vidit Valcar Reg. Vidit Lanz Reg. Acienca pro taxa: in partium R. 6. *fol.* 53. Al Virey de Sicilia de informacion a istancia del Obispo de Gergento.

Ex originalibus scripturis existentibus in Archivio hujus Sanctæ Ecclesiæ Agrigentinæ extracta est præsens copia, collat. salva &c.

Canonic. Rosarius Lombardi Rev. Capituli Cancellarius & Secretarius.

PHILIPPUS &c.

XVI. VIcerex, & Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Reverendissimis R. ac Venerabilibus in Christo Patribus Archiepiscopis, Episcopis, eorumque in spiritualibus & temporalibus Vicariis, & officialibus generalibus, nec non Illustribus, spectabilibus, Magnificis Nob. Regni ejusdem Magistro Justitiario, Præsidibus Regiis, Tribunalium judicibus M.R.C. Magnificis Rationalibus, Thesaurario, & Conservatori Regii Patrimonii, Advocatis quoque, & Procuratoribus fiscalibus, cæterisque demum universis & singulis officialibus, & personis spiritualibus, & temporalibus Regni ejusdem, & signanter Panormitanis, & Montis Regalis Archiepiscopis majoribus, & minoribus, præsentibus & futuris, quocumque officio, titulo, authoritate, potestate, vel dignitate fungentibus, cui, vel quibus præsentes præsentatæ fuerint, Conciliariis oratoribus, & fidelibus Regiis dilectis salutem &c. Fuerunt Nobis exhibitæ, & reverenter præsentatæ quædam duæ Apostolicæ Bullæ, omni qua decet

cet sollemnitate expeditæ, sigillisque plumbeis in pendentibus munitæ, una cum fide Bartholomæi Martinez de Carnacedo Secretarii legationis suæ Catholico Regiæ Majestatis, quarum literarum primus tenor talis est, videlicet, Gregorius Episcopus, Servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Ad summi Apostolatus apicem meritis licet imparibus Divina dispositione vocati, ad ea per quæ Ecclesiarum quarumlibet, præsertim Cathedralium fabricis, & reparationibus, ornamentis, & jocalibus valeat salubriter provideri, & Divinus cultus augeri, & in his Apostolicæ providentiæ partes, ad reparationes, & fabricas hujusmodi perficiendas, ac ornamenta & jogalia emenda, & prout opportunum fore conspicimus, favorabiliter impartimur; Hinc est quod Nos qui hodie Ecclesiæ Agrigentinæ, *quæ de jure Patronatus charissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum Regis Catholici, ratione Regni Siciliæ ultra farum*, cujus ipse Philippus etiam Rex existit, ex *Privilegio Apostolico, cui non est hactenus in aliquo derogatum*, fore dignoscitur; tunc ex eo quod alias felicis recordationis Xistus Papa Quintus Prædecessor noster, venerabilem fratrem nostrum tunc suum, Didacum Archiepiscopum Panormitanum, olim Episcopum Agrigentinum, a vinculo quo dictæ Ecclesiæ Agrigentinæ, cui tunc præerat tenebatur de fratrum suorum, de quorum numero tunc eramus, consilio, & Apostolicæ potestatis plenitudine absolvens, illum ad Ecclesiam Panormitanam, tunc certo modo vacantem Apostolica authoritate transtulit, ipsumque illi in Episcopum præfecti, & Pastorem Pastoris solatio destituti de persona Dilecti filii Francisci electi Agrigentini, Nobis, & fratribus nostris, ob suorum exigentiam meritorum acceptam, de fratrum nostrorum hujusmodi consilio Apostolica authoritate providimus, ipsumque illi in Episcopum præfecimus & Pastorem, curam, & administrationem ejusdem Ecclesiæ Agrigentinæ sibi in spiritualibus & temporalibus plenariam committendo. Nos ejusdem Ecclesiæ Agrigentinæ decori, & ornamentorum provisioni, ac illius domus Episcopalis fabricæ manutentioni, & reparationi consulere, illisque providere volentes, motu proprio, non ad dilectorum filiorum Decani, & Capituli Agrigentini, vel alicujus eorum nobis, pro eis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate pensionem annuam centum & quinquaginta unciarum monetæ illarum partium, summa trecentorum ducatorum auri de camera, vel circa ut accepimus, constituentium, pro Ecclesiæ Agrigentinæ, necnon domus Episcopalis fabrica, ornamentis, & jogalibus hujusmodi, super mensæ Episcopalis Agrigentinæ fructibus, redditibus, & proventibus, super quibus pensio annua quinquaginta unciarum similium, summam centum ducatorum similium constituentium præfatæ fabricæ, dilectis filiis illius Administratoribus, illam annuatim percipientibus Apostolica authoritate præfata, perpetuo reservata extitit, & hodie etiam alias pensiones annuas usque ad summam octingentorum ducatorum in dicto Regno cursum habentium certis personis Ecclesiasticis, eidem Philippo gratis, & acceptis, motu, & authoritate similibus reservavimus, & quorum tertiam partem, omnes pensiones præfatæ insimul, ut etiam accepimus, non excedunt; *pro tempore existenti Decano dictæ Ecclesiæ Agrigentinæ, & Capitulo præfatis, vel eorum Procuratori ad hoc ab eis speciale mandatum habenti*, per dictum Franciscum electum, cujus ad hoc expressius accedit assensus, & successores suos ipsius Ecclesiæ Agrigentinæ Præsules, seu Administratores pro tempore existentes annis singulis, pro una videlicet in Beati Joannis Baptistæ, & altera medietas primo di-

ctæ pensionis in Domini Nostri Jesu Christi Nativitatum festivitatibus, pro rata temporis integrè persolvendam, in Ecclesiæ Agr igentinæ, ac domus Episcopalis fabricam, ornamenta, & jogalia hujusmodi convertendum, Apostolica authoritate tenore præsentium perpetuò reservamus, constituimus, & assignamus; decernentes Franciscum electum, & successores suos præfatos ad integram solutionem primo dictæ pensionis faciendam, juxta illius reservationis, constitutionis, & assignationis præfatarum tenorem, fore efficaciter obligatos; ac volentes, & eadem authoritate Apostolica statuentes, quod illi ex Francisco electo, & successoribus præfatis, *qui in dictis festivitatibus, vel saltem intra triginta dies illarum singulas immediate sequentes primo dictam pensionem per eum tunc debitam, non persolverit cum effectu, lapsis diebus, eisdem ingressus Ecclesiæ interdictus existat, cujus interdicti relaxationem, donec Decano, & Capitulo, vel Procuratori præfatis de primo, dicta pensione tunc debita integrè satisfactum, aut alias cum Decano, & Capitulo, & Procuratore præfatis, super hoc amicabiliter concordatum fuerit, præterquam in mortis articulo constitutus, nequeat obtinere. Si verò per sex menses dictos triginta dies immediatè sequentes, sub hujusmodi interdicto, animo (quod absit) permanserit indurato, ex tunc effluxis mensibus ejusdem à Regimine & administratione ipsius Ecclesiæ Agrigentinæ suspensus existat*, eo ipso, non obstantibus Lateranensis Concilii novissimi celebrati, pensiones annuas super fructibus mensarum Episcopalium, nisi excessionis, aut alia probabili causa reservati prohibentis, ac aliis constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, nec non dictæ Ecclesiæ Agrigentinæ juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, ac consuetudinibus contrariis quibuscumque. Aut si Francisco electo, & successoribus præfatis, vel quibusvis aliis communiter, vel divisim ab eadem sit Sede indultum, quod ad prestationem, vel solutionem pensionis alicujus minimè teneantur, & ad id compelli non possint, per litteras Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de Indulto hujusmodi mentionem, & qualibet alia dictæ Sedis indulgentia generali, vel speciali, cujuscumque tenoris existat, per quam præsentibus non expressa, vel totaliter non inserta, effectus hujusmodi gratiæ impediri valeat quomodolibet, vel differri, & de qua cujusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Nulli ergo hominum liceat omninò hanc paginam reservationis, possessionis, constitutionis, assignationis, voluntatis, decreti, & statuti infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, si noverit incursurum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicæ MDXC. Decimo nono Kalendas Februarii Pontificatus nostri Anno Primo l.fe. P.Pultrius f.Berterius Joannes Baptista Vives B.Nussius pro Jurium solutione in provisione, & obligavit se. B.M.de Marcellinis L.Brutius pro Magistris B. Fabius pro Annata sol. in provisione, & obligavit se, Idem pro Annata solvit, & obligavit se B Desiridis M.Antonius Lembo pro Annata sol. in provisione, & obligavit se V. Criscenzo pro ann.sol.in provisione, & obligavit se M. Antonius Incasatus expendit ducatos quadraginta tres B. M. de Marcellinis præsentatæ Excellentiæ suæ Pan. sub die xxx. Augusti quartæ Ind.1591.& mandans quod spectabilis Regius Consiliarius fisci Patronus referat, Joannes Baptista Xivalora Secretarius, & Referendarius, die septimo Septembris quintæ Ind.1591.facta relatione prædi-

ctæ

ctæ Suæ Excellentiæ provid. & mand. quod fiant exequut. Franciscus Fortunatus fisci Patronus. Tenor verò alterarum literarum sequitur ut infra. Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabilibus fratribus Panormitanis, & Montis Regalis Archiepiscopis, & Episcopo Amerinis, salutem, & Apostolicam benedictionem. Hodie pensionem annuam centum & quinquaginta unciarum, monetæ illarum partium summam tricentorum ducatorum auri de Camera, vel circa constituentium, pro Ecclesiæ Agrigentinæ, nec non ejus domus Episcopalis fabrica, ornamentis, & jogalibus, super mensæ Episcopalis Agrigentinæ fructibus, redditibus, & proventibus, *pro tempore existenti Decano, & Capitulo Ecclesiæ præfatæ, vel eorum Procuratori ad id ab eis speciale mandatum habenti*, per dilectum filium Franciscum electum Agrigentinum, de cujus persona, etiam hodie dictæ Ecclesiæ certo tunc expresso modo Pastoris solatio destitutæ, de Fratrum nostrorum consilio, Apostolica authoritate, per quasdam providimus, præficiendo illi ipsum in Episcopum, & Pastorem, ac successores suos ipsius Ecclesiæ Præsules, seu Administratores pro tempore existentes annis singulis, in certis terminis, etiam tunc expressis, *sub interdicti ingressus Ecclesiæ, & deinde suspensionis a Regimine, & administratione dictæ Ecclesiæ sententiis, integrè persolvendam*, motu proprio, per alias nostras litteras perpetuo reservavimus, constituimus, & assignavimus, prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur, quo circa fraternitati vestræ per Apostolica scripta mandamus, quatenus Vos, vel duo, aut unus vestrum, si & postquam dictæ litteræ Vobis præsentatæ fuerint, per Vos, vel alium, sivè alios faciatis, authoritate nostra, *pensionem præfatam Decano, & Capitulo præfatis, vel Procuratori hujusmodi, juxta reservationis, constitutionis, & assignationis præfatarum, ac decreti nostri, in eisdem litteris appositi, continentiam, & tenorem, integrè persolvi: & nihilominus quamlibet ex Francisco electo, & successoribus prædictis, quem interdicti, & suspensionis sententias hujusmodi incurrisse, vobis constiterit, quoties super hoc pro parte dictorum Decani, & Capituli fueritis requisiti, tamdiu Dominicis, & aliis festivis diebus, in Ecclesiis, dum major inibi Populi multitudo convenerit ad Divina, & interdictum, & suspensionem publicè nuncietis, & faciatis ab aliis nunciari, donec Decano, & Capitulo, vel Procuratori prædictis de dicta pensione tunc debita fuerit integrè satisfactum*, ipseque interdictus, & suspensus ab hujusmodi interdicti, & suspensionis sententiis, relaxationis beneficium meruerit obtinere, contradictores per censuras Ecclesiasticas, appellatione postposita compescendo, non obstantibus omnibus, quæ in dictis litteris noluimus non obstare; seu si Francisco electo, & successoribus prædictis, vel quibusvis aliis communiter, vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per litteras Apostolicas, non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de Indulto hujusmodi mentionem. Datum Romæ apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicæ 1590. decimo nono Kalendas Februarii Pontificatus nostri Anno Primo fe.P.Pultius f.Berterius B. Nunius B. M. de Marcellinis Præsentatæ Excell.suæ Pans die xxx.Augusti quartæ Ind.1591.de mandato quod spectabilis Regius Consiliarius fisci Patronus Regii Patrimonii deferatur Joannes Baptista Xivalora Secretarius, & Referendarius, die septimo Septembris anno 1591. facta Relatione prædicta Excell.sua providet, & mandat, quod fiant exequutor. Franciscus Fortunatus f. Patronus. Tenor vero fidei Bartholo-

Iomæi de Martinez de Carnacedo Secretarius legationis S.C.R.M.sequitur, ut infra.Fidem facio ego Bartholomæus Martinez de Carnacedo, Secretarius legationis S.C.R.M., quod eadem Majestas Catholica quo litteras ad Illustr.Dominum D.Henricum de Gusmano Comitem de Olivares, suum Consiliarium, & apud SS.Dominum nostrum Papa, Sanctamque Sedem Apostolicam oratorem, scriptas datas apud Sanctum Laurentium die 14. Augusti 1590. sua Regia manu signatas, & sigillo àtergo sigillatas, ac per unum Secretarium Cayas, qui eis subscripsit, expeditas, nominavit, & jussit per Ill. Dominum oratorem præsentari, prout præsentavit SS. Domino Nostro Papæ ad Ecclesiam Agrigentinam, *quæ de jure Patronatus suæ Majestatis ratione Regni Siciliæ, ultra farum esse dignoscitur*, Reverend. Dom.Franciscum del Pozzo Archimandritam Messanensem, cum reservatione pensionis annuæ ultra alias pensiones centum & quinquaginta unciarum, pro ejusdem Ecclesiæ ornamentis, & jocalibus, & domus Episcopalis fabrica, pro quibus tantum aderat pensio quinquaginta unciarum, quæ minimè sufficiebat, quæ simul summa ducentarum unciarum monetæ ipsius Regni pro dicta fabrica, & ornamentis, super fructibus dictæ Ecclesiæ Agrigentinæ constituunt, prout ejusdem Regiæ præsentationis virtute pensio hujusmodi in propositione dictæ Ecclesiæ, & Bullis expeditis, ad quas me refero, pro dicta fabrica, & ornamentis reservata fuit; in cujus rei testimonium de mandato Ill. Domini oratoris, & ad requisitionem dictæ Partis, his mea manu subscripsi, sigillo Dominationis suæ Illustr.sigillatis. Datum Romæ die ultima Maii 1591. Bartholomeus Martinez de Carnacedo Regente &c. & volentes Nos, ut æquum est Apostolicis literis conformes reddere, stante forma præinsertæ fidei providimus, & ita harum serie Vos spiritualis monemus, attenteque hortamur, vobisque vero temporalibus dicimus, committimus, & expressè mandamus,quatenus præinsertas Apostolicas litteras, omniaque & singula in eis contenta; exequamini, compleatis, & observetis, ac per quos decet exequi, compleri, & inviolabiliter observari faciatis ad unguem, juxta earum seriem, continentiam, & tenorem pleniorem, ac de verbo ad verbum, & à prima linea usque ad ultimam, Juribus tamen Regiæ Curiæ, Regiæque Monarchiæ præheminentiæ, & alterius cujuscumque semper salvis, & illæsis permanentibus, & non aliter nec alio modo, & non secus agatis agire permittatis pro quanto vobis gratia Regia cara est, ratione aliqua, sive causa, & sub pœna ducatorum mille fisco Regio applicanda, quibus pœna imponi potest. Datum Panormi die XXVI.Septembris quintæ Ind.1591.el Conde de Alva. Vidit Locadellus ProConservator. vidit Franciscus Fortunatus fisci Patronus.Dominus Vicerex, & Capitaneus generalis mandavit mihi Virginio Godano.visa per Locadello ProConservatore, & Franciscum Fortunatum fisci Patronum,Ideoque Geronimo Layr Coadjutor registr. Sontor. registrata penes Prothonotarium Joannes Maria Cornelius Coadjutor. Registr. Montalbanus. Registrata in Cancellaria Franciscus Dardanus, nil stante actu Combaus Taxator, registrata in Secretaria de Mayo Innocentius pro Detentore Sigilli.

Præsentantur, & exequantur, & registrentur Franciscus Episcopus Agrigentinus. Præsentatæ Agrigenti die XIX.Novembris quintæ Ind. 1591. de mandato Illustr. Reverendiss.Dom.Episcopi Agrigentini, & exequantur. Vincentius Panzetta Mag. Not. PHILIPPUS &c.

Reg. fidel. Dilect. Il Reverendissimo Vescovo di quella Città mi have representato la necessità grande, che tiene di riparo la Chiesa Cattedrale, e la casa Vesco-

ſcovale, e la rovina irreparabile, che potria ſeguire non riparandoſi preſentemente, e perchè per far ciò, è neceſſario, che ſi paghino al Depoſitario di dette fabriche le trecento cinquantanovi tt.venticinque gr.ſedici e più. Quattro, che ſi devono per conto dell'Aſſignazioni, che tengono dette fabriche, ſopra li frutti del Veſcovado per le due vacanze ſeguite per la permutazione dello Reverendiſſimo Veſcovo Aedo, e per la morte del Reverendiſſimo Monſignor del Pozzo, come ſi dichiara particolarmente in un riſtretto fatto del Coaggiutor Mario la Gatta a 28.del paſſato; perciò l'hà parſo ricercarvi, & eſortarvi, a pagar la ſudetta ſomma di docati 359.25.16.4.al detto Depoſitario, a conto dell'Affitto del Veſcovato, ancorchè non ſia maturato il tempo, che ultra di eſſere opera tanto utile, ne ſerbaremo noi grata memoria, è già con altra lettera ſpedita oggi l'abbiamo ordinato al ſpettabile Teſoriero generale, che ammetta queſto pagamento, à conto del voſtro affitto, ad eſibizione di queſta; e dell'altra lettera a lui diretta, e dell'Apoche del pagamento, che preſenterà qui notate, nell'officio di Conſervatore. Datum in Palermo a'7.Luglio 1595. el Conde de Alvares Modeſtus Gambacurta Preſidente Lucadello M.Rationale Act.Marcianus Migliano M. Rationale Fortunatus M.Rationale Vitalii M.Rationale Joannes M.Cornelius Pro Mag.Not.Dom.Mag.Secret.Civitatis Agrig,Regio fideli Dilecto.

Die quarto Auguſti xi. Inditionis 1583.

XVII. CUm Reverendiſſimus Dominus Epiſcopus Agrigentinus teneatur expendere, & erogare quolibet anno in fabrica, & maragmate, ac ornamentis Cathedralis Eccleſię Agrigentinæ,& Epiſcopali Palatio in primis uncias quinquaginta tantum, & non ultra virtute bullæ Apoſtolicæ datæ Romæ apud Sanctum Petrum die &c. Cumque Illuſtriſſimus, & Reverendiſſimus Dominus Doctor Antonius Lombardo Epiſcopus Agrigentinus a die 16. Junii ſeptimæ Inditionis proximæ præteritæ, in quo die cepit, & apprehendidit poſſeſſionem dicti Epiſcopatus Agrigentini uſque per totum Annum præſentem xi. Inditionis teneatur,& dare debeat dictæ maragmitæ unc. ducentas ad rationem prædictam unc.50. pro anno, propterea hodie prætitulato die Magnifici,& Reverend D. Joſeph Matinali, & D.Gerlandus Xarabba Canonici Agrigentini mihi Notario cogniti præſentes coram nobis intervenientes ad hæc uti Deputati fabricæ, & maragmatis dictæ Cathedralis Eccleſiæ Agrigentinæ, vi præſentis actus cum Juramento dixerunt, & declaraverunt, ac dicunt, & declarant quod viſis, reviſis benè conſideratis calculatis, & ſubtiliter diſpuntatis per eos computis dictæ fabricæ maragmatis, invenerint dictum Reverendum Dominum Epiſcopum erogaſſe, & expendiſſe unc. ducentas & treſdecim, quas dicti Deputati dixerunt, & confeſſi fuerunt & ſunt habuiſſe, & recepiſſe ab eodem Epiſcopo ſtipulante pro totidem expenſis, & erogatis per dictum Dominum Epiſcopum in fabrica Campanarii Cathedralis Eccleſiæ Agrigentinæ per manus dicti de Matinali ſolutis Magiſtro Nicolao Santa Maria, & Magiſtro Raimundo de Rainaldo Magiſtris fabricatoribus virtute publicorum actorum: & ultra dicunt, & declarant dicti Domini Deputati, dictum Reverendum Epiſcopum expendiſſe, & erogaſſe in fabricis, conſtructionibus, & reparationibus Palatii Epiſcopalis (quod prius minabatur ruinam) uncias ducentas quinquaginta novem, & tarenos decem p. g. & ultra pro tabulis, & ligneis in reficiendo tectum ſalettæ, & alia tecta, & in faciendo portas, & feneſtras, & ferramenta, & artificis mer. fabrorum pro ut eiſdem Deputatis plenè conſtiit, & conſtat

ex

ex relatione dictorum fabrorum unc. octuaginta p. g. ita quod apparet dictum Dominum Episcopum expendisse ultra dictam summam, ad quam tenetur quolibet anno, & unc. tricentas quinquaginta duas, & hac de causa dicti Domini Deputati eumdem Reverendum Dominum Episcopum a dictis unc. 210. 12. 10. ad quas, & quos tenetur dictæ maragmati pro dicto tempore tantum juxta formam dictæ bullæ, quietaverunt, liberaverunt, & absolverunt, ac quietant, liberant, & penitus absolvunt per aquilianam stipulationem antecedentem, & acceptilationem subsequentem in . . . interpositam facientes eidem Reverendo Domino Episcopo stipulanti finem, & pactum finale validum perpetuum liberatorium absolutorium, de aliquid ulterius ultra non petendo, nec peti faciendo per se, nec per eorum dicto nomine latis justas personas aliquo jure titulo ratione, vel causa directè, vel indirectè quomodocumque, & qualitercumque contesta causa præmissorum omnium, renunciando unde &c. testes Magnificus, & Reverendus Doctor Alphonsus de Unda, V. J. Doctor Reverendus D. Joseph de Leo, & Notarius Joseph lo Terrasi.

Ex Actis meis Notarii Nicolai Jardina Agrigentini. Collat. salva, &c.
Ex scripturis originalibus conservatis in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Ecclesiæ Cathedralis Agrigentinæ, extracta est præsens copia. Collat. salva, &c.

Loc. Sigilli.

Canonicus V. J. D. Rosarius Lombardi Illustrissimi, & Reverendissimi Capituli Cancellarius, & Secret.

XVIII. EST sciendum qualiter in quodam libro titulato Privilegia Ecclesiæ Agrigentinæ, & ejus fundatio conservato in Archivio hujus Aulæ Capitularis ejusdem Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ in *fol.*104. retro adsunt Concordantiæ Pii V. Papæ cum Philippo Rege II. & inter alia Capitula *fol.*106. retro adsunt infrascripta tenoris sequentis videlicet.

Tambien nos ha hecho entender que por esta preheminencia de la Monarquia, no solo se confunde en esse Reyno la orden ecclesiastica, pero que se empide tambien el derecho camino de todas cosas: pues ya no se recurre ay de las causas al Obispo, y dal Obispo al Arçobispo, y de ellos a la Silla Apostolica, antes esta abierta la puerta a qualquier que quiere declinar su Juridicion, y que esto tambien se haze en la primera istancia quitando las causas de los ordinarios usando de esta autoridad como se el Monarca fuesse otro Papa sin que se pueda rimediar por el Pontifice por no ad mittirse aun la primera citacion embiada a Roma, y que de mas desto se usurpa tambien la juridicion de visitar qualesquier yglesias y Monasterios indistintamente, sin tener privilegio por ello, y por que quanto al primo no es bien que haya excesso, procureys que las primeras, y segundas instancias se dexen liberamente a los Ordinarios, y Metropolitanos por su orden, conforme al Concilio, *y en lo demas de la visita de las yglesias, y Monasterios nos enformareys de lo que en esto passa, y fundamento, que para ello huviere para que se provea de manera que cessen los enconvenientes que podrian resultar de ello.*

Quanto alla prima parte dell' instanza eseguiscasi quello, che comanda Sua Maestà. Quanto alla seconda parte della visita si dia informazione a Sua Maestà,

come

come a lettere Regie e Viceregie sono state fatte diverse visite delle Chiese del Regno, altre di Ecclesie universali, altre di Ecclesie particulari, delle quali per informazione di Sua Maestà si mandano le copie, sì bene alcune delle sudette lettere *presuppongono la visita farsi per Delegati di Sua Maestà, come Monarca, ed altre di Sua Maestà, come quello che tiene il giure Patronato delle prelazie del Regno, tuttavolta l'ha parso, e pare, che questo giure di visitare possi anco toccare come Monarca, perchè per disposizione di leggi tocca al legato nato, ma non come Patrono, e specialmente è determinato per il Concilio di Trento, che il Patrono non possa visitare le Chiese se non in quanto le toccasse per instituzione, e fondazione.*

Loc. Sigilli.

Canonicus U. J. D. Rosarius Lombardi Rever. Capituli Cancellarius, & Secretarius.

XIX. LOrenzo Gioeni Vescovo di Girgenti rassegnato a' comandi dell'EE. VV. le rappresenta aver dato principio alla visita della sua Chiesa, e fra gli altri errori & abusi osservando quello, che li Canonaci della Cattedrale non intendono, che il Vescovo habbia autorità di soggettare il Capitolo alla censura della visita *in vigore di osservanza, e consuetudine mai interrotta da suoi Vescovi Antecessori, tanto perciò che importa la buona amministrazione delle rendite capitali, che per quello riguarda il buon uso delle duecento once che il Vescovo somministra per riparo di fabbrica e giogali, quanto per l'esecuzione, & amministrazione de' beni, e rendite a quelli designati*; perciò bramando il presente Vescovo di uniformarsi a' decreti conciliarj, e non volendo per quanto sia possibile dar causa a controversie, attesa la pretesa consuetudine di non esser soggetto il Capitolo alla Visita; supplica l'EE. VV. sù l'espresso emergente a manifestargli la loro mente affin che possa l'oratore seguire con accurate za l'oracolo della Sac. Congregazione, e cooperare al vero servigio d' Iddio della sua Chiesa delle disposizioni testamentarie, e della sua gregge, che dalla &c.

XX. REverendiss. Domine uti frater: perlectis in Sac. Congregatione Concilii adjunctis precibus nomine amplitudinis suæ porrectis EE. PP. eidem rescribendum esse censueverunt, prout hisce facimus, ut in visitatione Capituli, prout juris erit procedat, & juxta decreta Sacri Concilii Tridentini, non obstante etiam consuetudine contraria quatenus adesset. & ita exequatur. Ampl. tua cui omnia fausta precamur a Domino.

Romæ 5. Aprilis 1732.

Ampl. tuæ &c.

uti fr.

Agrino Episcopo.

D. Canonicus &c.

Amadinus de Lanfredinis Secr.

E D I T T O.

XXI. PRemendo a Monsignor Illustriss. il corrispondere all' obbligo del propio Officio Pastorale ed eseguire ciò, che li viene spezialmente ordinato dal

Sacro Concilio di Trento, in continuando e perfezionando la Santa Visita da lui dappiù tempo incominciata; ha per tal effetto deputato, ed eletto noi per suo sustituto, e suddelegato, attesa la sua assenza da questa sua Santa Chiesa e residenza per cause necessarie, ed urgentissime concernenti al serviggio d'Iddio, e della medesima sua Sede Vescovile. E volendo anche noi assecondare alli pressanti ordini, che ci vengono dal di lui Pastorale zelo prescritti, per proseguire detta Santa visita in virtù del presente nostro editto, ordiniamo, notifichiamo, ed ingiungiamo a tutti, e singoli Economi, Procuratori, Deputati, ed Amministratori di tutti, e qualsivoglia introiti rendite, ed effetti di detta Santa Cattedrale, e delle sue Cappelle, Oratorj, Deputazioni, ed altre dipendenze annesse e connesse, spettanti e pertinenti alla medesima Santa Chiesa Cattedrale qualmente abbiano, vogliano, e debbiano, ed ogn'uno di loro abbia, voglia, e debbia fra il termine di giorni otto cursuri dal dì dell'affissione del presente, esibire ed aver esibito, presentare ed aver presentato tutti li conti, raziocinj, ed altri alle loro respettive amministrazioni spettanti, e pertinenti affine di doversi quelli da noi coll'assistenza delli Reverendissimi Canonici D. Salvadore Marchese, e D. Giuseppe Palmeri Convisitatori a tal effetto eletti, e compotisti da eliggersi, riconoscere, e doppo riconosciute far loro le querende e condenne, che forse si riputerà farsi, o pure le quittanze, che saranno loro dovute secondo sarà di giustizia, e questo per maggior serviggio d'Iddio, e benefizio di detta Santa Chiesa Cattedrale, seu Cappelle, ed Oratorj; altrimente detto termine elasso, é non presentati detti conti, raziocinj, o altro come sopra, e non fatta la loro esibizione si procederà a drittura contro di essi, ed ogniuno di loro respettivamente alle pene dovute, e specialmente di carceri, ed in sussidio anche alla pena di Scomunica, che in virtù del presente s'intima loro a tenore de' Sagri Canoni, e Concilio di Trento per l'esecuzione de' quali si procederà con tutto zelo, e rigore, e senza alcun rispetto umano, che però per venire alla notizia di ogn'uno, e non potersi allegare ignoranza si è disposto il presente pubblico Editto, oggi in Girgenti li Decembre 1735. affiggatur. Petrus Gioeni U. G. U. J. P. Sacer. Didacus Modica Cancell.

Loc. Sigill.

XXII. HAviendo entendido averse publicado edito de orden de Monsignor Obispo, para visitarse esta Catedral en execucion de un breve expedido de la Corte de Roma en 5. de Abril 1732. al qual non se ha dado el Regio exequatur; vien encargado all'Abocado Fiscal del Patrimonio haga presentar dicho breve por examinarse esse punto, y que al interim qu'esta resulta; suspenda dicha Visita, y lo prevengo a U.S. para si lo execute.

Dios guarde a V.S. muchos años.

Pal. 14. Dec. 1735.

EL DUQUE DE GRACIA REAL.

Signor Vicario General D. Pietro Gioeni.

EC-

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

SIGNORE

XXIII. LA Cattredale di Girgenti, fin dal principio della sua fondazione in tempo del Serenissimo Conte Rugiero, ha goduta l'immediata protezione del Re, con essere pertinenza del suo Regio Patronato, senza che mai fosse stata da verun Vescovo visitata, per quello concerne il temporale amministrato da quel Capitolo sotto titolo di Sac. Distribuzione, ma solo visitata dal Visitatore Regio ed Apostolico, come si vede dalle visite di Monsignor D. Francesco del Pozzo, e di D. Filippo Jordi. Or pretendendo il presente Vescovo Monsignor Gioeni non ostante il Regio Patronato, ed immediata protezione del Re sotto la quale *ab immemorabili* è stata la Cattedrale Chiesa di Girgenti, visitarla secondo le constituzioni del Sacro Concilio di Trento; ricorse nel 1732. alla Sacra Congregazione, dalla quale ottenne lo qui compiegato decreto, per la di cui esecuzione ricorrendo allora all'*Illdi Arena* mio predecessore, *conosciuto esservi lesione del Real diritto*, fu dal medesimo sospeso il *Reg. exeq.* Scordatosi adesso Monsig. Gioeni delle divisate ragioni, per le quali gode quella Chiesa l'esenzione dalla visita del Vescovo, come altresì della pendenza del compiegato decreto, senza il Regio *exequatur*, sotto pretesto della facoltà concessagli dal Concilio di Trento; passò ultimamente ad ordinare al suo Vicario Generale D. Pietro Gioeni suo fratello, acciò intimasse tutti gli Economi, Procuratori, Deputati, ed Amministratori di tutti l'introiti, rendite, ed effetti della succennata Chiesa Cattredale, e delle Cappelle, Oratorj, deputazioni, ed altre dipendenze per dovere fra il termine di giorni 8. esibire tutti li conti, raziocinj, ed altri per quelli esaminarsi dal sudetto Vescovo coll'assistenza di due altri soggetti a tal fine eletti, e ciò sotto pena di scomunica, carcerazione, ed altre allo riferito Vescovo ben viste, come dalla qui compiegata copia dell'editto, che V. E. servirà farsi riferire, si scorge; ed essendo tutto ciò in pregiudizio del Regio diritto *ab immemorabili visitante* la succennata Chiesa, ed in disprezzo del Regio *exequatur*, che non ha pur anche ottenuto, quando per altro dal Sacro Concilio di Trento non viene derogata la immemorabile *laudabiliter* introdotta, nè in alcun modo vulnerata la Regia protezione. Per tanto mi dò l'onore di passare tutto l'antedetto alla suprema intelligenza di V. E. dalla quale imploro le opportune providenze per restare nel suo vigore la Regia autorità, e frattanto che il succennato Vescovo restituisca il tutto allo stato di prima, senza che faccia novità alcuna, affinche nell'atto di esaminarsi questo affare, si possa rendere la giustizia che assiste a quella Venerabile Cattedrale. E se V. E. giudica opportuno per lo risarcimento del disdoro fatto alla Regalia, il redarguire chi fu l'autore della novità, e del pregiudizio fattole; resta alla savia determinazione di V. E., mentre io sottomettendo ogni mio sentimento al lume superiore di V. E. resto con farle umilissima, e profonda riverenza, e mi soscrivo.

Palat. li 12. Decembre 1735.

Eccellentiss. Signore.
Di V. E.

Umilissimo, ed Obligatissimo Servidore
D. Isidoro Terrana.

XXIV. Por la Consulta de U.S. de'12. del corriente quedo entendido de quanto V.S. representa con motivo del Edicto que ha publicado el Obispo de Girgento, para visitar àquella Cathedral contra lo que por lo pasado se ha practicado, y no obstante el Regio Patronato que goza; Encargo a V.S. haga entender al dicho Prelado que presente el Breve para el Regio exequatur, que se expidio en 5. Abril 1732. pues aunque se presentò al Consultor D. Geronimo Arena como Abogado fiscal del Patrimonio no se determinò el Regio exequatur, y que en el interim, que a hora se examina este punto, y hasta que se resuelbe, haga suspender la Visita en diha Cathedral segun se previene tambien por esta via a su Vicario General D. Pedro Gioeni Dios guarde a V. S. much. an. Pal. 14. de Dicie. de 1735.

EL DUQUE DE GRACIA REAL.

Signor Abogato fiscal D. Isidoro Terrana.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

XXV. Essendosi degnata l'E. V. con un suo biglietto de' 27. dello scorso Decembre rimettere alla Giunta una consulta dello Spettabile Avvocato Fiscale D. Isidoro Terrana, che rappresenta avere il Vescovo di Girgenti intimato la visita nella sua Cattredale in virtù di un decreto della Sacra Congregazione, senza che prima ne avesse ottenuto il Regio *exequatur*, e che questa visita non debba in conto veruno permettersi per essere contraria all' antica, ed immemorabile consuetudine di quella Chiesa, che non è stata mai visitata da' Vescovi predecessori, e pregiudiziale a' dritti Regj per essere ella sotto l' immediata protezione del Re Nostro Signore, che ne ha il gius Patronato, con mandare unite ad essa consulta trè rappresentazioni una del Vicario Generale di Monsignor Vescovo, il quale avendo ricevuto ordine da V. E. di sospendere, giustifica il suo operato, l' altra del Vescovo che acclude una supplica che fanno per la visita i Mansionarj di quella Chiesa, e la terza finalmente de' Canonaci della Cattedrale, che sostengono non dover essere visitati. La Giunta per eseguire gli ordini di V. E., che le ha prescritto di dovere informare col suo parere, doppo di avere *maturamente* considerato non solo, quanto si contiene in tutte le riferite scritture, ma anche tutto ciò, che è stato detto dagli Avvocati, così dell' una, come dell' altra parte, si è congregata *seriamente* per conferire l' affare; ma nel congresso però dispari furono i sentimenti de' Ministri, giacchè l' Illustre Presidente Consultore D. Nicolò Fragianni portò opinione, che il Vescovo non possa visitare in conto veruno. Il Presidente D. Tomaso Loredano fu di parere, che possa visitare, non già in virtù del Concilio di Trento, ma in esecuzione della facoltà datali da' Visitatori Regj. Ma noi però Presidente D. Casimiro Drago, e Presidente D. Giacomo Longo Giudice della Monarchia, che ho intervenuto per commissione particolare di V. E. a vista delle raggioni del Vescovo, e di quanto si dispone da' Sacri Canoni e dal Concilio di Trento; abbiamo stimato, che possa, e debba il Vescovo visitare la sua Cattredale, non già in virtù del riferito decreto della Sacra Congregazione nel regno non esecuto con la dovuta formalità del Regio *exequatur*, ma per l' incarimento de' Sacri

Ca-

Canoni, e Sacro Concilio di Trento, che ne dà l' obligo generalmente a' Vescovi, per le loro respettive Diocesi: Quindi siccome difformi sono i nostri sentimenti da' due primi; così abbiamo stimato giustificarli con questa particolare consulta, in cui ci daremo l' onore di rappresentare a V. E. le ragioni, ed i forti motivi, che ci hanno indotti, ad essere del cennato parere.

E primieramente avendo considerato l'editto promulgato dal Vicario Generale ci siamo accertati non essere stata mai intenzione del Vescovo di volere visitare la sua Chiesa in esecuzione di decreto della Sacra Congregazione; ma solamente in virtù di quell' autorità e facoltà, che accorda a tutti i Vescovi il Concilio di Trento, come espressamente si legge in esso editto.

A

Nè questa autorità può a buona equità contendersi al Vescovo, ne reca a parer nostro il menomo pregiudizio, che fosse alla reale giurisdizione; e qui prima di entrare nelle ragioni; fa di uopo prevenire l' E. V. *essersi protestato il Vescovo, che non sia di sua mente volere visitare tutto ciò, che gode la Chiesa per liberalità de' passati nostri Sovrani, e tutto ciò che è compreso sotto il Regio Gius Patronato*; ma solamente voler domandar conto degli effetti, e rendite lasciate alla Chiesa dalla Pietà de' fedeli, per sapere se si esequisca con fedeltà, quanto da' medesimi fu prescritto: ed in ciò non ha fatto altra cosa, che adempire, a quanto è commesso alla sua cura da' Sacri Canoni.

B

Sin dalla prima origine della Chiesa fu instituto degli istessi Apostoli avere la cura de' poveri, e di tutto ciò, che per li medesimi era donato. I primi Cristiani vendevano i loro beni, e ne depositavano il prezzo a' piedi degli Apostoli. *Quot enim*, sono parole del Sacro Testo riferite al nostro proposito da *Vanespen. Jus Ecclesiastic. univers. part. 2. tit. 37. de Hospitalibus, & aliis piis locis §. 1. Possessores agrorum, aut domorum erant vendentes, afferebant pretia eorum, quæ vendebant, & ponebant ante pedes Apostolorum: dividebatur autem singulis prout opus erat*, e soggiunge il citato autore, *nimirum authoritate Apostolorum*. E fu in ciò così costante l'osservanza de' primi secoli, che il Concilio Calcedonese nel Canone 8. riferito da *Graziano caus. 18. qu. 2. can. 10.* avendo prescritto, che coloro che sono destinati alla cura de' poveri debbano essere sotto la podestà de' Vescovi; non si servì d' altra ragione, che di queste poche parole: *Secundum traditionem Sanctorum Patrum*, come nota il laudato Dottore nel luogo citato §. 3. E volendo l'*Imperador Giustiniano* rendersi uniforme a questa disciplina nella *l. 46. §. 3. cod. de Episcopis, & Clericis*, ordinò, che i Vescovi dovessero invigilare sopra tutti gl' Amministratori dell' Ospedali, ed altre opere pie. *Ideo amabiles Episcopi si quidem diserte hi, qui defecerunt, præposuerint rebus (Xenodochos Ptochotrophos . . . . . aut economos, aut simpliciter dicendo piarum actionum administratores) illos quidem permittant habere administrationem; ipsi vero non administrent, sed quidem administrationem illorum inspiciant, aut observent, & recte quidem habentem, laudent in quibusdam autem aliquid prætergredientem corrigant, pessima autem administratione facta etiam eos expellant, & alios instituent.*

Ma essendosi sopra ciò introdotti coll' andar degli anni molti abusi; il Concilio Tridentino congregato per ristabilire l' antica disciplina nella *sess. 22. cap. 8. de refor.*, stabilì, che i Vescovi siano esecutori di tutte le pie volontà, e che pos-

possano visitare tutti gli Ospedali, Confraternità, Monti di pietà, ed altri luoghi pii non obstante qualunque consuetudine, come che immemorabile, e nel *cap.* 9. dell'istessa sessione stabilisce, che ogni Amministratore di opera pia fosse obligato rendere li conti al Vescovo. Che però a vista dell'antica disciplina di Chiesa Santa della tradizione de' Santi Padri, e del Concilio di C Trento; ci è sembrato essere incontrastabile il dritto del Vescovo di domandar conto da' Procuratori di tutti li legati pii, che sotto nome di Sacra Distribuzione si amministrano da' Canonici della sua Cattedrale.

Ne giova il replicare, che il Concilio di Trento non sia stato ricevuto nel nostro Regno in quelle parti, che direttamente ò indirettamente venissero a ledere i dritti Regj, giachè Filippo II. in tempo di cui si publicò il Concilio ordinò con sua lettera Reale sotto li 17. di Luglio dell' anno 1564. inserta nel terzo tomo D di Gesino sotto il titolo de *Officio Judicis Regiæ Monarchiæ prag.* 6. la puntuale osservanza di quanto in esso si contenea: e ne assegna la raggione per essere obligo di un Principe Cristiano far eseguire ne' suoi Stati i decreti, e regole di Chiesa Santa, come figlio ubbidientissimo, e specialmente i decreti di un Concilio generale, ove concorsero anche per la parte di Sicilia tanti Prelati di gran Dottrina, religione, ed esempio, ed anche li suoi Ambasciadori. E sebbene nell' anno 1564. 24. Ottobre con altra lettera reale inseritta nell' istesso luogo si avesse ordinato, di sospenderne l'esecuzione in tutto ciò, che reE casse pregiudizio alla prerogativa della Monarchia; dal tenore però di essa lettera si scorge a chiarezza, che parli solamente de' pregiudizj, che seguire potessero contro la legazia, che comunemente chiamiamo Monarchia, giacchè si dice. *Y pues aunque se alla executoriada la dicha nuestra provision non por esso sarà de inconveniente paraque offreciendose el caso se de lugar a que la preminencia de la Monarquia se desmenezca ni cayga del ser y observancia en que al presente se halla; sarà bien y assi lomandamos &c.*

E veramente per lo particolare della visita di cui si tratta non era necessario impedire l'esecuzione del Concilio per quelle parti, che recassero pregiudizio a' F dritti Regj, se l'istesso Concilio si era protestato, che non voleva punto pregiudicare le prerogative reali con dichiarare esenti dalla visita quei luoghi pii, ed Ospedali, che godessero l'immediata protezione del Re. E per la parte nostra non ci sarebbe mai potuto cadere in mente di permettere al Vescovo la visita, quando questa recasse menomo pregiudizio, ò alla immediata protezione del G Re, se la Chiesa di Girgenti la godesse, ò al suo Gius Patronato, poiche siamo persuasi, che non pregiudica nè l'uno nè l'altro.

E per prova di ciò fa di uopo avvertire l'immediata protezione del Re, che secondo il Concilio di Trento nel *cit. cap.* 8. della *sess.* 22. *de refor.* fa esente li luoghi pii dalla visita de' Vescovi, non è quella protezione generale, con cui ogni Principe difende, e protegge tutte le opere pie, ma una grazia particolare accordata con espresso privilegio a certuni in particolare. *Vanespen. nel cit. loc.* §. 32. *dum hic Sinodus loquitur de immediata Regum protectione intelligi vult non generalem illam protectionem, quam Principes promittunt, & debent omnibus piis locis, sed de speciali, & expressa protectione, in qua quadam Hospitalia de singulari gratia Principis, ex fundatorum voluntate recepta sunt.*

Ma questa però non la gode la Chiesa di Girgenti, giacchè non si esibisce privile-

legio, che la contenga, come nè anche è vero, che la *Chiesa come Chiesa sii di Gius Patronato Regio*, giacchè questa prerogativa, *se parlar vogliamo con proprietà*, la gode il solo Vescovo, che si presenta dal Re, *non già tutta la Chiesa, ed i Canonici, che non sono eletti dal Re, ma dal Papa secondo l'alternativa de' mesi*: lo che non potrebbe nè dovrebbe permetterli se la Chiesa fosse ella di gius Patronato Regio, siccome non si permette nella Chiesa di San Pietro di Palazzo, che gode di questa prerogativa, ove tutti i Canonaci sono eletti dal Re.

Inoltre si prova non essere la Chiesa di Gius Patronato, ma il solo Vescovato dalle parole del Conte Roggiero riferite da Pirri nella notizia della Chiesa di Girgenti, d'onde si scorge, che il Conte dota il Vescovato, e non già la Chiesa. *Ego Roggerius prædictus Comes anno 1093. ab incarnatione Domini Nostri Jesu Christi Urbano Secundo Apostolicæ Sedis Præsidente Roggerio Duca Calabriæ, & Ducatus Apuliæ regnante: in conquistu Siciliæ Episcopales Ecclesias ordinavi, quarum una est Agrigentina Ecclesia, cujus Episcopus vocatur Girlandus, cui in Parochiam assigno quidquid infra fines subscriptos continetur*. E doppo poche parole così prosiegue: *In propietate autem Domini Gerlandi Episcopi, & aliorum post ejus Episcoporum est Casale Cathel cum centum Villariis*.

E da ciò nasce la pratica, che morto il Vescovo i beni non passano alla Chiesa nè al Capitolo, nè da essi si amministrano; ma dal Rè perche sono beni donati al Vescovo, e non già alla Chiesa, e sono li frutti di sede vacante, che sono destinati per opere pie. E qui considerando noi, che il Vescovato sia di Gius Patronato, come dotato dal Re; non abbiamo potuto concepire, come per questo stesso motivo se li debba minuire la giurisdizione, impedendoli, che non visitasse la sua Chiesa.

Ma quando mai però si volesse accordare, che la Chiesa, come quella in cui è fondato il Vescovato sia anche essa di Gius Patronato, *con questo titolo potrebbe solamente essere esente per tutto ciò, che riguarda i beni, e per le rendite di esso Gius Patronato*: Mai però per li legati pii, giacchè l'esenzione come odiosa dee restringersi a quella sola qualità, per cui è concessa come nota il citato *Vanespen. part. 3. tit. 12. de exempt., & jurisd. ordinarii cap. 5. §. 32. vers. quia*. *Quia tamen Ecclesia, quæ eximitur principaliter erat conventualis, vel collegiata, censetur quoque exempta uti talis, atque per consequens illi soli exempti; qui ad eam sub illa qualitate spectant*. E nel *cap.* sequente dell'istesso titolo §.29. *Illud quoque propositum fuit Concilii, ut exemptio Canonicorum, aut etiam regularium non extenderetur ad ea, quæ Canonicis, aut regularibus sub illa qualitate non spectant juxta regulam præcedenti capite propositam*.

L'esenzione addunque dee solamente considerarsi sotto quel titolo, e qualità per cui viene accordata alla Chiesa, e non mai per tutto ciò, che sotto altro titolo si trova in essa: e per lo particolare delle nostre Chiese Cattedrali, che così vada la facenda ce lo persuade la raggione, e l'osservanza; la raggione perche se mai vero fosse, che per lo gius Patronato Regio tutta la Chiesa dovesse godere di una reale esenzione, senza veruna distinzione; ne seguirebbe per necessario conseguente, che il Vescovo non potrebbe nè anco visitare lo spirituale della sua Chiesa, giacchè secondo la disciplina di questo Regno le Chiese esen-

esenti nello spirituale non sono visitate da' Vescovi, ma dal Giudice della Monarchia, come si osserva per le Chiese de' Genovesi, Pisani, Neapolitani, ed altre Chiese esenti, de' Seminarj de' Nobili di Santo Rocco, De' figli dispersi, e per tanti altri, e pure non si è mai posto in dubio, che i Vescovi possano visitare le loro Cattedrali, siccome tutti le visitano, e l'istesso Vescovo di Girgenti ha visitata la sua, perciò che riguarda lo spirituale, le suppellettili, e il perso-
L nale de' Canonici, *e solamente si li contende la visita per lo particolare della reddizione de' conti, che è la più necessaria per trattarsi di materia, dove possono essere maggiori le frodi*.

In oltre ce lo persuade l'osservanza, giacchè in questo Regno non è la sola Chiesa di Girgenti, che gode la prerogativa di essere di gius Patronato; ma tutte le altre Cattedrali, nelle quali tutti li Vescovi visitano i legati pii, e domandano i conti de' procuratori, senza menoma contradizione. Onde non abbiamo saputo rinvenire raggione, per cui questa particolarità debba farsi solamente per la Cattedrale di Girgenti.

E qui in conferma della sopradetta distinzione di beni di gius patronato, e di legati lasciati da' fedeli cade in acconcio riferire ciò che hanno fatto l'istessi Visitatori Regi, i quali visitando la Chiesa di Girgenti, di cui si tratta, non solo
M si sono astenuti dall' esame de' conti delle particolari credità lasciate da' fedeli, trattenendosi sopra i conti di beni di Gius patronato, ma parlando nell' atto di descrivere la Chiesa di Girgenti della Sacra Distribuzione per la riforma degli abusi; si sono in tutto riposati su la vigilanza del Vescovo, dicendo espressamente esser questo suo obligo, secondo la disposizione del Concilio Tridentino: Ecco le parole della visita del Pozzo fatta nell' anno 1579. *Visitator hic notari mandavit, ut Prælatus qui pro tempore fuerit, recognitis in Dei Gloriam debitum divini cultus servitium, ac populi ædificationem juxta Sacrorum Canonum decreta, & novissime Sacræ Synodi Tridentinæ proprium munus exercens, possit in singulorum informationes incumbere*. E nella visita di Monsignor Jordi fatta nell' anno 1604. sotto il titolo *de missis quotidianis*, si leggono le seguenti parole. *In hac Ecclesia non solum Decanus Archidiaconus, & Canonici ratione eorum Canonicatuum, sed etiam nonnulli alii Sacerdotes ratione beneficiorum, ac legatorum singulis diebus celebrare tenentur; proinde Reverendissimus Episcopus, ut piæ fidelium dispositioni satisfiat pro debito sui pastoralis muneris curet, ut juxta singulorum beneficiorum valorem præsentetur justus missarum numerus in tabella referendus in ipsa Sacristia*.

E ponderando noi le riferite parole *non abbiamo trovata formalità da poterci uniformare* al sentimento dell' Illustre Presidente D. Tommaso Loredano, che
N portò opinione, che potesse il Vescovo visitare, come Delegato de' Visitatori Regi, se nella visita si parla non di nuova podestà, che si accordi al Vescovo di Girgenti, come Delegato; ma di autorità, che abbia in virtù del Concilio Tridentino, *juxta Decreta Sacrorum Canonum, & novissime Sacræ Tridentinæ Synodi proprium munus exercens*, si dice nella prima, e nella seconda *pro debito sui pastoralis muneris curet*.

A vista di quanto finora abbiamo esposto all' alta censura di V. E. incontrastabile ci è sembrato il dritto del Vescovo, senza che ostacolo alcuno possa recarli l'immemorabile consuetudine, di cui si vantano li Canonici: si perchè fu que-

questa espressamente derogata dal Concilio nel *cit. cap. 8. sess. 22. de reform.* ove nel fine si dice *non obstantibus quacumque consuetudine etiam immemorabili, privilegio, aut statuto:* Sì perche si tratta di atti facoltativi, che non sono soggetti ad essere prescritti: e finalmente perche il Vescovo ha presentato una visita fatta da Monsignor Bonincontro nell'anno 1615., che interrompe certamente l'allegata *immemorabile dal tempo della cennata visita*. Nè perchè prescrive, che le porzioni della distribuzione degl' assenti accrescesse a' presenti, può dirsi fatta in esecuzione di ciò, che su questo istesso punto aveva ordinato D. Francesco del Pozzo nella sua visita fatta nell' anno 1579. giacchè ciò, che su questo particolare si era ordinato nella visita del Pozzo fu revocato nell' anno 1604. da Filippo Jordi, che dice così. *Portio absentium convertitur in emptionem redditum pro augumento dictæ quotidianæ distributionis*. Che però quando Monsignor Bonincontro nell' anno 1615. ordinò, che la porzione degli assenti accrescesse a' presenti non potea giamai servirsi della facoltà datali dal Visitatore del Pozzo, se questa già era revocata, *ma della propia, che aveva in virtù de' Canoni, e del Concilio*: non essendo stato altro, ciò che disse il Visitatore del Pozzo, secondo le parole da noi notate di sopra, che una *pura eccitativa di Giurisdizione*.

Inoltre ha il Vescovo esibito tutti li Sinodi della sua Cattedrale congregati nell' anno 1610. 1632. 1655. 1703. ove nel titolo *de Sacra Distribuzione* si suppone come indubitata la potestà de' Vescovi in domandare i conti da' Procuratori della Sacra Distribuzione: e per non riferire le parole degli antichi, ci restringiamo a quelle del Sinodo di Monsignor Ramirez congregato nell' anno 1703., che sono a quelle degli antichi uniformi: *Eligantur quotannis duo, vel tres Procuratores, qui fideliter diligenterque exequutioni incumbant, & singulis Hebdomadis exactas pecunias depositario consignent: in fine cujusque mensis deputatis computa exhibeant, nec quidquam ipsi mansionariis solvere audeant sub pœna distributionis amittendi. quique in administratione segniter, vel dolosè se gesserit in carcerem nostro arbitrio detrudatur*.

Che però resta totalmente esclusa l'immemorabile consuetudine da' Canonici addotta per fondamento di loro raggione, se il Vescovo è stato sempre nella possessione di carcerare li Procuratori dolosi della Sacra distribuzione: lo che presuppone necessariamente, che li possa domandare i conti, senza l' esame de' quali non può devenirsi al castigo del Procuratore: ed in oggi colla visita intimata e l' editto promulgato, il Vescovo non pretende altra cosa, che il rendimento de' conti da questi stessi Procuratori, per vedere se siano fedelmente adempiute le pie disposizioni de' fedeli. Onde non abbiamo potuto noi ritrovar raggione, per cui impedir se li debba la visita, in cui procura egli la maggior gloria di Dio, ed il suffragio delle anime de' Testatori, come si osserva in tutte le Chiese Cattedrali di questo Regno, *e solo Girgenti per coprire le fraudi*, che forse han per il passato occorso, si oppone: altrimente sarebbe il caso, che quella Chiesa non sarebbe mai visitata, già che altro non può visitarla, che il propio Prelato come ordinò il Concilio Tridentino.

Queste, Eccellentissimo Signore, sono state le raggioni, che ci hanno indotti ad esser di sentimento, che il Vescovo debba proseguire la visita intimata, le quali sottomettiamo all' alto intendimento dell' Ecc. V. nell' atto di farle profondissima riverenza. Pal. 18. Aprile 1736.

D. . . . .
D. . . . .

XXVI. Essendosi V. E. servita con più biglietti, e decreti commetter alla Gionta de' Presidenti e Consultore le controversie insorte tra il Reverendissimo Vescovo di Girgenti col Capitolo di quella Cattedrale, per aver il suddetto Reverendissimo Vescovo intimata la visita di essa Cattedrale; si compiacque rimetter alla Gionta così le rappresentanze e ricorsi del Capitolo che si oppone a detta visita, come quelli del Vescovo e suo Vicario Generale per la pretesa visita, come ancora tal fine si trasmise da V. E. una larga consulta dello Spettabile Avvocato Fiscale del R. P. D. Isidoro Terrana, in cui rappresenta, che detta visita non debba in conto veruno praticarsi per esser pregiudiziale a' dritti Regj per trovarsi quella Chiesa sotto l'immediata protezzione del Re Nostro Signore, che ne ha il gius Patronato, e per essere contraria all' antica ed immemorabile consuetudine di essa Cattedrale, che non è stata mai da' Vescovi Predecessori visitata, ma solamente visitata da' Visitatori Regi, ed Apostolici.

Essendo stato intanto dibbattuto tal punto nella Gionta con aver inteso gl'Avvocati dell' una, e dell' altra parte; si votò, come V. E. osserverà nella consulta firmata da tutti li Ministri della Gionta, che con la stessa data d'oggi si è a V. E. trasmessa, e perche furono voti diversi: brevemente in detta consulta della Gionta che si cennano avendo inclinati l' Illustri Presidenti D. . . . e D. . . . . . a favore del Reverendissimo Vescovo, e noi sottoscritti per la Regia giuridizione; perciò s'è giudicato più proprio farsi sopra questa dipendenza altre consulte separate, acciocchè con più libertà ciaschedun possa portare sotto l' alta intelligenza di V. E. le ragioni, per le quali si è mosso a dar il suo parere.

Appoggia, Signore, il Reverendissimo Vescovo il suo dritto nella disposizione delle leggi Canoniche, e disposizione del Sacro Concilio Tridentino, che constituisce i Vescovi per Visitatori, anche come Delegati Apostolici della Santa Sede di tutti li legati pii lasciati da' fedeli, acciò avessero la dovuta essecuzione, non ostante qualsivoglia consuetudine in contrario, ancorchè sia immemorabile: ed essendo questi proventi della Sacra Distribuzione relitti fatti da Particolari, senza dubbio alcuno devono soggiacere alla visita dell'Ordinario; e che in niente gli deve ostare l'essere la Chiesa *de Patronato Regio*, perchè giammai il Reveren. Vescovo ha preteso, o pretende visitare effetti provenienti dal Regio Erario, sapendo molto bene, che tutto quello riguarda diritto di Padronato Regio fu dal medesimo Concilio di Trento tolto dalla giurisdizione del ordinario, e riservato per il Patrono.

Che le visite Regie, che si allegano per la Real giuridizione non fondano il dritto Regio, come il Capitolo suppone; ma solamente in dette visite si ritrova descritto lo Stato del Capitolo e sua distribuzione, per modo di relazione dello stato della Chiesa, e non per constituirgli giuridizione di visita, anzi il sudetto Visitadore rimette la sudetta visita all' istesso Reverendissimo Vescovo, a cui appartiene per l'obligo del suo officio, in forma tale, che la sudetta commissione si reduce ad'essere eccitativa di giuridizione e non a delegazione, come dal Fisco e Capitolo si pretende, e lo dimostra chiaramente per le sequenti parole descritte nella visita di Monsignor Jordi al Capitolo *de missis quotidianis: Proinde Reverendissimus Episcopus, ut piæ fid. lium dispositioni satisfiat, pro debito sui Pastoralis muneris, curet, &c.*

Nem-

Nemmeno si verifica l'allegata consuetudine immemorabile ; perche la sudetta distribuzione nell' anno 1615. fu visitata dal Reverendissimo Monsignor Bonincontro Vescovo di Girgenti, e dato, che tale visita non vi fosse, la sudetta immemorabile non gli giovarebbe , perche non si dà negl' atti facultativi , e nemmeno in essa si osservano li requisiti dalle leggi disposti per introdurre una consuetudine contro le leggi comuni : molto più che tutte queste consuetudini anco immemorabili furono derogate dal Concilio di Trento ricevuto nel Regno . Da parte però del Fisco e del Capitolo per sostenere l'esenzione della giuridizione dell' Ordinario , e soggezzione alla Regia visita si considerava non vi essere dubbio alcuno, che il medesimo Concilio di Trento , che dà all' Ordinario la giuridizione di essere essecutore , e sovraintendere all' osservanza di tutti li legati pii amministrati dalli Ecclesiastici ; nel medesimo Testo eccettua tutte quelle opere , che sono sotto Regia protezione : e parimente è indubitato , che il sudetto Concilio Tridentino non fu ricevuto nel Regno in quelle parti , che venissero a ledere *directè , vel indirectè* li dritti Regj : ed ancorchè le lettere Reali di Filippo II. litteralmente parlino per il Tribunale della Monarchia che sembra non comprendere tutti li dritti Regj ; Contuttociò non essendo stata giammai intenzione del Re, che per la disposizione del Concilio restino lese , e derogate le prerogative spettanti alla Corona ; conseguentemente non si deve avere in considerazione nella presente quistione . Nè da esso può il Reverendissimo Vescovo dedurre diritto veruno , stante la immemorabile osservanza di non essersi giammai visitato dalli Reverendissimi Vescovi la sudetta distribuzione , e dal vedersi la sudetta visita esercitata dalli Regj Visitatori . Questo fatto nel medesimo tempo unisce a favore della Regia giuridizione la possessione corroborata da un fumo di titolo , che li somministra la sudetta immemorabile , fondata a nostro credere dall' esser li sudetti legati , che il Capitolo distribuisce, ed oggi intende il Reverendissimo Vescovo visitare, lasciati alla Chiesa , alla quale sono acquistati : e vivendo la Chiesa sotto la Regia protezione per esser di Padronato Regio; non è di dovere, che quel luogo , che da per se stesso soggiace alla Regia protezione , abbia per li beni ad essa acquistati da soggiacere alla visita dell' Ordinario , e nel medesimo tempo sottomettersi a due giuridizioni diverse : giacchè le visite fatte dalli Visitatori Regj della Sacra Distribuzione , non sono come da parte del Vescovo si decantano di semplice descrizione dello stato della Chiesa , ma è visita formale , e specialmente quella di Monsignor Jordi nell' anno 1603. , che doppo aver descritto lo stato delle prebende , e delle messe , e delle distribuzioni; si avanza a dare l'ordini , come si deve governare la sudetta distribuzione , e li chiama (*Decreta*) : dal che si riconosce esser stata vera visita : nè alla sudetta visita il Vescovo di quel tempo si oppose : commise però nella medesima visita la essecuzione , ed osservanza di questi suoi decreti al medesimo Vescovo . Nè se le sudette visite mancassero , cesserebbe perciò il dritto Regio fondato dal colorato dell' immemorabile osservan a esclusiva del dritto Vescovile, per la replica della revocazione di tutte le consuetudini anco immemorabili fatte dal sudetto Concilio , perchè questo per le lettere Reali di Filippo Secondo dell' anno 1565. , non fu ricevuto in quelle parti , che cedono , e derogano li Regj diritti . Molto meno viene conturbata l'immemorabile della visita di Monsignor Bonincontro nell' anno 1615. , che unica si dimostra dalla parte del Reverendissimo Vescovo , perche questa fu esecuzione della precedente visita

Regia dell'anno 1604., con cui fu al Vescovo ingiunto di eseguire quel tanto che su questo punto aveva il Visitatore Regio ordinato co' suoi decreti: oltre che questo unico atto del sudetto Prelato, non potea inferire pregiudizio alcuno alli Regj diritti.

Avvista dell' anzidette ragioni dall' una e l'altra parte allegate siam stati di parere di assistere alla Regia giuridizione la possessione avvalorata da presunto titolo, che li dona l' immemorabile consuetudine esclusiva della giuridizione dell' Ordinario: e che non possa il Vescovo visitare la sudetta distribuzione in pregiudizio delli dritti Regj, e che debba cancellare l'editto emanato.

L'Illustre Presidente D. Gio: Tomaso Loredano però è stato di voto, che volendola il Reverendissimo Vescovo visitare, si avesse da servire del titolo della commissione addossatagli dal Visitatore Regio, e che lo editto lo debba formare in esecuzione della osservanza incaricatagli dalli Regj Visitatori nelli decreti della sudetta visita: L'Illustre Consultore D. Nicolò Fraggianni ha dissentito in questa parte, che la possa visitare in esecuzione della carica addossatali dalle Regie visite; non volendogli nemmeno permettere questo titolo: ma che dovendosi visitare destinasse S. M. un Visitatore: Uniformi siam però stati tutti di umiliarsi al Regio soglio della M. S. questi nostri umili sentimenti per risolvere quel tanto sarà del suo Real aggrado.

Ch' è quanto per disimpegno del nostro obligo abbiam saputo informare a V. E., alle di cui savie deliberazioni, ci rimettiamo con farle divotissima riverenza.

Palat. 27. Aprile 1736.

D. Tomaso Loredano.
D. Nicolò Fraggianni.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

XXVII. Riceve riveritamente la Gionta compiegate in un biglietto di V. E. de' 17. Decembre dell' anno scorso una consulta dello Spettabile Avvocato Fiscale del Real Patrimonio D. Isidoro Terrana, una rappresentanza del Capitolo della Cattedrale di Girgenti, ed altra del Vicario Generale di essa Città toccanti alla visita pretende fare in quella Cattedrale, il Reverendissimo Vescovo, incaricandoci V. E. con detto biglietto, che in vista di tutto dovessimo col nostro parere informare, dovendo nell'esame di tal punto intervenire l' Illustre Presidente D. . . . . Giudice della R. M. in sequela di commissione particolare ordinata da V. E. con biglietto de' 3. Gennaro passato al riferito Illustre Presidente dirizzato.

Rappresenta l' accennato Avvocato Fiscale Terrana, che sin dal principio della sua fondazione la Cattedrale di Girgenti ha goduta l' immediata protezione del Re senza che mai fosse stata d' alcun Vescovo visitata per quello concerne lo temporale amministrato da quel Capitolo sotto titolo di Sacra distribuzione; ma solo visitata dal Visitatore Regio, ed Apostolico, come si vede dalle visite di Monsignor D. Francesco del Pozzo, e di D. Filippo Jordi: e che pretendendosi dal presente Vescovo Monsignor Gioeni, non ostante il Regio Patronato *ab immemorabili*, visitare la sudetta Cattedrale secondo le constituzioni del Sacro Concilio di Trento, ottenne nell' anno 1732. dalla Sacra Congregazione decreto di visitarla, quale fu portato sotto l' occhio per l' esecuzio-

zione dell'Illustre Presidente D. Girolamo Arena, che allora in qualità di Avvocato Fiscale del Tribunale del Real Patrimonio: e che scordatosi esso sudetto Prelato della pendenza del sudetto Regio *exequatur*, senza di esso passò ultimamente ad ordinare al suo Vicario Generale, acciò intimasse tutti li Economi Procuratori Deputati, ed Amministratori di tutti l'introiti, rendite, ed effetti della succennata Chiesa Cattedrale, e delle Cappelle, Oratorj deputazioni, ed altre a dover fra il termine di giorni otto esibire tutti li conti raziocinj, ed altri per esaminarsi dal sudetto Vescovo coll' assistenza d' altri due soggetti a tal fine eletti, comminando pena di censura, carcerazione, ed altre a detto Prelato ben viste, come dall' editto publicato si scorge. Or ponderando l'Avvocato Fiscale Terrana il pregiudizio, resulta da una tal visita al Regio dritto, e la pendenza dell' esecuzione del Decreto, quando per altro dal Sacro Concilio di Trento non viene derogata la immemorabile, nè in alcun modo vulnerata la Regia Protezione; sente doversi dal Vescovo restituire tutto al primiero stato, senza che si facci novità alcuna, affinche si esamini questo affare. Delle stesse ragioni sopraddotte dall'Avvocato Fiscale Terrana scorgendosi vestita la rappresentanza del Capitolo della Cattedrale di Girgenti, ove allegando quei Canonici l' annesse copie del citato breve della Sacra Congregazione, e del riferito editto, alla fine conchiudono, acciò V.E. si servisse disporre gli opportuni ripari per impedire la esecuzione del già enunciato editto, e così evitarsi le pregiudiziali conseguenze della lesione delle Regie prerogative, e delle censure.

Dalla rappresentanza però del Vicario Generale di Girgenti fatta a V. E. in esecuzione di un riverito suo biglietto di sospendere la visita de' conti della Cattedrale, si vede tutto il contrario di quello hanno di sopra esposto li Canonici, poichè insinua a V.E. non aversi in conto alcuno voluto Monsignor Vescovo valere del predetto breve, come non necessario, siasi però solamente preteso di continuar la visita giusta lo prescritto de' Sacri Canoni, e del Tridentino, che particolarmente lo impone a Prelati per invigilarsi da questi al serviggio della Chiesa loro Sposa, e che sendo l' intenzione del Capitolo di andar diffuggendo la esibizione de' conti; priega a V. E. di compiacersi contribuire la sua autorità e zelo affine di conseguirsene il fine, e non far sospendere un opera cotanto necessaria pel buon regolamento della medesima Cattedrale.

Indi servendosi V. E. con altro suo riverito biglietto de' 31. dello stesso Decembre dello stesso Decembre, rimettere una rappresentanza del Reverendissimo Vescovo, e li ricorsi de' beneficiati di quella Cattedrale; ci incarica di doverla cogl' altri antecedenti informare. Si aggirano i ricorsi da Manzionari apprettando la visita de' conti, per affatto troncarsi la radice di sì gran male a vista de' disordini, che alla giornata in quella Cattedrale succedono per lo che espone il Vescovo esser sua obligazione a tenore di quanto gli viene imposto, e prescritto dal Concilio di Trento la visita per riconoscere se giusta la mente de' Testatori siano stati dal Capitolo adempiuti i legati pii, che tiene in quantità, e perciò trasmette a V. E. lo stesso memoriale de' Vivandieri fatto allo stesso Vescovo con altro diretto all' E. V., e ne implora tutta la providenza, che stimerà profittevole per metter ciascun in dovere, togliendosi affatto ogni dissenzione e contrasto fra il Capitolo, e Beneficiati, e ridurre in giusto sistema l'istessa Chiesa.

Or stando fra questo mentre la Giunta con vista dell' anzidetto su l' esame di tal pen-

pendenza, le capitò altro biglietto di V.E. de' 10. del corrente, ove venne acchiuso un memoriale del Capitolo della Cattedrale rimesso a V.E. da S.M., a cui fu dal Capitolo umiliato, ed in esso si contiene lo stesso di sopra allegato, che non spetta la sudetta visita al Reverendissimo Vescovo.

Queste sono le istanze in dette respettive rappresentanze, e memoriali che si sono addotte. Intanto dalla Gionta consideratesi colle ragioni che diffusamente si sono allegate in voce dall'Avvocati dell'una, e l'altra parte, &c. ponderatali da noi con l' attenzione dovuta, siamo stati di pareri diversi, e non avendo stimato nella presente consulta stender diffusamente il sentimento d'ognuno per non renderla confusa, risolse bensì la Gionta cennar quì brevemente la disparità de' voti, riserbandosi ognuno di sottomettere distintamente con consulte a parte il suo respettivo parere. Mentre che l'Illustri Presidenti D. . . . , e D. . . . stimando sossistente, quanto da parte del Vescovo si è allegato, furono di parere, che il Vescovo *jure proprio* potesse fare la sudetta visita, e che l'editto da lui promulgato si avesse da eseguire, molto più che si ritrova al medesimo Vescovo incaricata dal Visitatore Regio la sudetta visita.

L'Illustre Presidente D. Gio: Tomaso Loredano, e l'Illustre Consultore D. Nicolò Fraggianni furono di parere non esser la sudetta distribuzione sogetta alla Giuridizione del Vescovo, e come tale non aver facoltà di poterla visitare, e di dovere perciò cancellare l'editto fatto. Sono però stati difformi nel modo della visita, intendendo l'Illustre di Loredano, che possa il Reverendissimo Vescovo visitarla in esecuzione della facoltà datali da' Visitatori Regi, e che l'editto lo debba formare in esecuzione dell' osservanza incaricatagli dalli Regi Visitatori; e l'Ill. Presidente Consultore Fraggianni fu di sentimento, che dovendosi visitare destinasse S.M. un Visitatore; *concordi però siamo stati tutti di umiliarsi al Regio Soglio della M. S. questi nostri umili sentimenti per risolvere quel tanto sarà del suo Real serviggio, ch' è quanto sottomette la Gionta all' alto lume di V. E.* a cui fa umile riverenza.

Palat. 26. Aprile 1736.

D . . . – Loredano – L . . . – Fraggianni.

XXVIII. EST sciendum qualiter inter alia capitula adjecta in donatione, seu insolutum datione duc. bismillo octingentorum facta per Ill. S.T.D. D. Franciscum Trayna Episcopum Agrigentinum Deputatis Cappellæ Divi Gerlandi dictæ Civitatis Agrigentinæ ad effectum emendi tot bona stabilia, & ea empta erogare in illis causis dispositis in dicta donatione stipulata per acta mea Notarii Infrascripti sub die trigesimo primo Julii Decimæ Inditionis millesimo sexcentesimo quatragesimo primo, extat, & apparet Infrascriptum Capitulum tenoris sequentis v3.

Item etiam per præsentem dictus Ill. Episcopus donans *rogavit* prædictos Deputatos prædictæ Cappellæ præsentes, & futuros, & omnes Canonicos prædictæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ etiam præsentes, & futuros in perpetuum quod habentes præ oculis prædictam insolutum dationem prædictorum duc. bismille octin. pro causis supradictis, & in evidentem utilitatem prædictæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ pro ut supra, Cappellanis prædictæ Cappellæ, prædicti Canonici qui sunt, & pro tempore erunt permictere de-

debeant, quod possint, & quod eorum quilibet possit celebrare in dicta Cathedrali Ecclesia Agrigentina quolibet die missam, &c.

Ex actis meis Notarii Gasparis Quaglia Agrigentini.

Loc. Sigilli.

Collat. salva, &c.

PER IL RE NOSTRO SIGNORE.

XXIX. BAndo, e Comandamento da parte del Molto Illustre, e Rever. D.Filippo Jordi Archidiacono, e Canonico della Santa Chiesa Cattedrale Elnen., e Visitator Generale di tutte le Chiese, e Prelazie, Priorati, e Benefizj di Regio Padronato di Sua Cattolica Maestà fra tutto questo Regno di Sicilia; per lo quale presente Bando notifica, ordina, e comanda a tutti, e qualsivoglie Personi tanto laici, quanto Regulari, e Moniali, ed a' loro Protettori, Procuratori, e Detentori di libri, Tutori, e Curatori di Pupilli, altramenti di qualsivoglia Stato foro, Sessu, e condizioni, che siano etiam esenti, e privilegiati, e di qualsivoglia giurisdizioni, quali teninu, possedinu, seu occupanu, o sapirannu, ed avirannu intiso dire, che alcuna Persona qualsivoglia delli supraditti tenesse, o possidesse, seu occupasse feghi, Territorj, lochi, Vigni, Casi, Boschi, Molini, usi Saje, condutti, Gurghi, pantani, acque, fiumare integre, o parti di quelli lochi maritimi di pescare, giurisdizione di Tonnara, e pescare in qualsivoglia loco, tenute, chiusi, canneti, cignali arborati, e non arborati, terri lavorativi, e terri scapuli, rampanti, Montagne, Valli, Massarie, trappeti, predii così urbani, come rusticani, li quali beni tutti, o parte fossero stati di qualsivoglia Prelato Abbate, Priore, o Persona Ecclesiastica nominata, e presentata da S. C. M., o di qualche Chiesa di dominio, e Padronato Regio di anni trenta addietro, e per detti Patroni Ecclesiastici venduti, alienati, permutati, donati, concessi *ad emphyteusim*, ed in qualsivoglia modo translato dominio di essi beni Ecclesiastici, *de Jure Patronato*, che detti Personi abbiano, e debbiano fra termine di giorni otto da contarsi dalla publicazione delli presenti, rivelare, ed aver rivelato nell' officio del Regio Segreto di questa Città di Girgenti li nomi, e cognomi delli Possessori, seu Occupatori de ditti beni Ecclesiastici, e li nomi, e cognomi delli Venditori, e Permutatori, alienatori di detti Beni Ecclesiastici, che li Notari di questa predetta Città nello medesimo termine di giorni otto abbiano, e debbiano dare, ed aver dato notamento della giornata nomi, e cognomi de detti Personi, che averanno venduto, donato, alienato, e permutato in qualsivoglia modo li detti Beni Ecclesiastici *de Jure Patronato*, sendo però nello spazio di detti anni trenta di oggi indietro, e tutti le Personi, quali averanno nelle cose predette cadano, e s' intendano avere cascato *ipso facto, & ipso jure* nella pena di pagare onzi cento al Fisco della R.M., quale pena sarà inviolabilmente esecuta, senza alcuno respetto de Persona alcuna.

Di più ordiniamo, e comandamo, che sotto le medesime pene, ed ordinazioni, quando le sopranominati, ed ingiohti reveliranno, abbiano da declarare, ed espressare la qualità de' salmate, e tumuli di terrerj, e tenute, e la valuta di case, ed altri predj come di sopra, e questo a' simplici Juramento delli Possessori, quali poco più, o meno, e incirca a loro judicio, e parere giuriranno,

no, e li Notari similmenti abbiano nello loro notamento, che faranno di dichiarare la qualità dello Predio, come nel contratto farrà notato. Datum Palat. primo di Settembre 1604. Filippo Jordi Visitatore Generale: de mandato dicti Reverendissimi Domini Generalis Visitatoris. Stephanus Malavila primus Notarius, & Secretarius, &c.

Die ottavo Septembris 1604. fuit supradictum Bannum promulgatum alta voce præconia cum tubicinis non solum semel per pluries, & per plures dies, ac infixum in publico Tocco per Petrum Cujacorio per publicum Præconem, ut retulit Unde, &c.

Ex registro anni 1593. usque ad annum 1617. existente in officio Regiæ Secreteriæ hujus Magnificæ Civitatis Agrigentinæ extracta est præsens Copia Collat. salva, &c.

Notarius Vincentius Guarnotta Regius Primus Magister Not. &c.

XXX. PER due lettere sottoscritte di mano di U.S., e d'altri Signori Deputati della Maramma di cotesta Cattedrale, ho inteso quanto per quelli mi dicono, e mi contento che differiscano di fare la Cappella conforme hanno resoluto con il Signor Ciantro, il quale in altri tempi, avendo detta Cattedrale la commodità, non mancherà di fare eseguire il mio ordine, essendo tutto servizio di nostro Signore Dio. Averà U.S. da pagare come Secreto alli Deputati del Seminario unzi cento per Sua Eccellenza dati sopra il Vescovato in Sedia Vacante, perciò la priego ad esser bono esequtore di tanta Santa Opera, e far che si paghino subito, e non distorni detto pagamento, come fanno tutti Secreti del Regno. Sono stato in grandissima collora per avere inteso, che nella Corte Episcopale non si tenghano registri ligati di anno in anno, come si osserva nella Corte Archiepiscopale di questa Città, ed in altri Viscopati, che non fu possibile in molti mesi potere avere certe copie, che importavano il servizio di Dio, e di Sua Maestà; Perciò V.S. come Secreto, e per autorità di S. M., ed unitamente con il Vicario Generale di questo Vescovato faccino atti d' intima con pene ad U.S., ed a detto Vicario ben viste, che dell'introiti dell' officio di Mastro Notaro presente, e che *pro tempore* saranno abbiano da comprare libri ligati da' Librari con suoi coverti, ed alfabeti, quanti saranno necessarj per registrarsi in tutti atti, supplicazioni, e lettere solite registrarsi in altri Tribunali, con mettere li nomi, e cognomi di dett' atti, ed alfabeti, acciò ognun Vassallo di S M. con facilità possi trovare gli atti, e scritture, che ci bisogneranno, del che si farrà atto di notifica d' ordine mio al detto Mastro Notaro, presente, che fra termino di giorni a U. S. e detto Signor Vicario benvisti, abbia da comprare detti libri, il che abbia di fare ogn' anno, ed in caso di mutazione di Mastro Notaro, U. S. li farrà la medesima intima a quello Mastro Notaro, che farrà, acciò nostro Signore Dio, e S. M. dalli suoi Ministri siano ben serviti, e li Vassalli ne riportino espedizioni, e di detto atto d' intima autentico me ne manderà U. S. subito copia, acciò lo possi registrare nella mia visita, avendomi scordato di farlo in mia presenza, lo so adesso con questa; e sapendo quanto U.S., e detto Signor Vicario Generale siino buoni Ministri di S. M. non starò a dire altro, se nò, che Nostro Signore li feliciti, come desidera, e li b. li m. In Palermo a 28. di Gennaro 1607. Filippo Jordi Visitatore Generale D. Giuseppe Contarini

ni Segreto di Girgenti per S. M., præsentatur exequatur, & registratur Joseph Contarenus Secretarius. Die &c. præsentatæ fuit in actis hujus Regiæ Secretiæ demandato Regj Secreti juxta supradictam decretationem unde, &c.

Die vigesimo quarto Martii quinq. Inditionis 1607.

FUit per me Jacobum Siracusis Magnificum Notarium istius Curiæ Regiæ Secretiæ hujus Civitatis de mandato Regii Secreti dictæ Civitatis Joseph Contarino cum consensu, voluntate, & ante præsentiam S. T. D. D.Antonii Gualterio Cantoris Delegati Apostolici, & V. G. Diœcesis Agrigentinæ ad literas Reverendissimi D.Philippi Jordi Archidiaconi Confluentis, & Visitatoris Generalis Beneficiorum Ecclesiasticorum, & Prioratum de Jure Patronato Regio in hoc Siciliæ Regno. Datum Palatium die 28. Januarii fuit notificatus, & intimatus D. Thomasius de Leo Cauta per Magn. Not. M. C. E. Agrigentinæ Diœcesis personaliter quatenus infra terminum dierum viginti ab hodie numerandorum, habeat velit, & debeat emere, & emisse libros, sive registra ligata a librariis cum eorum copertis, & alsabetis, sive indicis necessariis in dicta Curia Episcopali, ad effectum registrandi omnia acta, suppositiones, literas, decreta, & alia solita registrari in aliis Tribunalibus, alphabectando nomina, & cognomina partium in dictis Alphabetis, & illa detinere in dicta Curia pro facilitate negotiorum Vassallorum S. C. M., & sic successive continuare de anno in annum durante ejus Officio, & non deficere sub pena unciarum quinquaginta applicandâ Fisco Regio Monarchiæ istius Regni, pro subsidio Regiæ Visitæ per manutenimento Not. præd. Fisco Pat. unde, &c.

Præsentibus pro Testibus D.Francisco Cipolla Canonico Agrigentino, & D.Thomasio de Baldo.

Ex registro actorum annorum 1593. usque ad annum 1617. existente in officio Regia Secretia hujus Magnifica Civitatis Agrigentina extracta est præsens Copia Collat. salva, &c.

Loc. Sigilli.

Notarius Vincentius Guarnotta Regius Primus Magister Not. &c.

Die 20. Februarii 1588.

XXXI. FUit congregatum Capitulum ad sonum Campanellæ, ut moris est ubi interfuerunt Domini Canonici, videlicet Dominus Archidiaconus Dominus Thesaurarius, Dominus D.Franciscus de Albano, & Domini D. Augustinus de Galione, D. Franciscus Zanghi, Don Joseph Matinali, D. Michael Badino D. Franciscus de Santo Antonio, D. Jacintus Mengha, D. Carolus de Saccio, D.Artalis de Apparo fuit conclusum quod visti li cunti dellu Procuraturi di la Sacra Distribuzioni per li Signuri Deputati eletti, quali foru lu Signuri Archidiaconu, e lu Signuri Matinali, e visti molto bene ogni conto resta detto Procuraturi debituri in doc. 70. 29. 13. 3. della quale summa dettu Illustri, e Magnificu Reverendo Capitulu si contenta, che a dettu Procuraturi ci sia datu tempu un Misi a pagari, o veru cumpliri con la partita di Francesco l' Aquilina, e dellu ristanti si contenta dettu Signuri Capitulo darli tempu infi-

e no

no alla fera di lu Patri San Girlandù, e detti Signuri Deputati li facciano la quittanza contrattu prima obligatorio a dettu Signuri Capitulu.

Ex registro actuum Capitularium, conservato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ, extracta est præsens copia collat. salva &c.

Loc. Sigilli.

Canonicus U. J. D. Rosarius Lombardi Rever. Capituli Cancellarius, & Secret.

Die vigesimo Februarii x. Inditionis 1612.

XXXII. Congregato il Capitolo, *ut moris est*, per il Sig. Ciantro intimati dal nostro Bidello Paulo Saido tutti li Signori Canonici d'ordine del Tesaurero *ad sonum Campanellæ*; da essi fu concluso, che si eligessero dui Deputati per vidiri li cunti del nostro Depositario, perche il Signor Canonico D. Antonio Peres delli denari, che ci intrano della *Maramma*, *e Sacra Distribuzione* tutti quelli, che sono presenti eliggero al Signor D. Pietro la Sita Tesaureri, ed il Signor Canonico D. Francesco Magro Dottore, e che vedessero li conti, e visti che saranno ne abbiano dare raguaglio alli Signori Canonici, *acciò ci sia fatta la cautela per atto publico* per indennità di sua persona, e robba, e non altro, &c.

Die 12. Maii x. Inditionis 1612.

XXXIII. Congregato Capitulo, *ut moris est*, per il nostro Sig. Ciantro intimati per il nostro Bidello Paulo Saido tutti li Signori Canonici dentro il Tesauro *ad sonum Campanellæ*; da essi fu concluso *nemine esente*, che li Procuratori dassero *conto finale di tutto l'introito, ed esito della Sacra Distribuzione alli Deputati, che foro eletti* l'anno passato, che sono li Signori D. Antonio Peres, D. Francesco Cipolla, D. Matteo Guali, *che vedessero li conti per suttili*, e caso che dovessero unzi cento a basso, stante la pleggeria essere onzi cento, potessero pagare di quello, che tengono in potere suo, o di quelli che devono eliggere delli cenzi minuti, e non della primizia, fera, e segho, e non ci ni essendo, si devono pigliare, dove sono depositati, ad effetto per pagarsi li Canonici, e Preti, per lo culto Divino, altrimente si intendano tutte cose sequestrate, acciò la Chiesa non sia defraudata, ed il Depositario a questo effetto fu eletto il Signor D. Antonio Peres uno delli nostri Canonici. Unde, &c.

Ex registro actorum Capitularium conservato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ, extracta est præsens copia, collat. salva, &c.

Loc. Sigilli.

Canon. U. J. D. Rosarius Lombardi Illustriss. & Rever. Capituli Cancellarius, & Secret.

Die 24. Augusti 15. Inditionis 1617.

XXXIV. Fuit congregatum Capitulum per Dominum D. Petrum de la Seta Thesaurarium in loco ubi congregari solet, & adfuerunt infrascripti Domini Canonici, videlicet D. Petrus de la Seta Thesaurarius, D. Antonius Peres, D. Fran-

D.Franciscus Magrus S.T.D., D. Joannes Carthia, D.Philippus Marinus S.T.D., D.Sigismundus Tagliavia, D. Nicolaus Galionus, & fuit propositum si vellent eligere Procuratorem Sacræ Distributionis; responderunt, quod sic

Igitur suprascripti Domini elegerunt in Procuratorem Sacræ Distributionis Presbyterum Antoninum Christam, cui sicuti ceteris debeat dari pro annua mercede uncias quatuordecim.

D. Philippus Marinus Secret.

Die 16. Octobris 1618.

Congregato Capitulo more solito ad sonum Campanellæ, & vocatis Dominis Canonicis ad locum solitum Thesauri Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ, videlicet D. Petro della Seta Thesaurario V.J.D.D.Antonio Peres S.T.D., D.Francisco Magro, D. Jo: Carthia, D.Sigismundo Tagliavia, V.J.D. Vito Alaimo, V.J.D. D.Francisco Navarra, V.J.D. D.Epiphanio Mulè, repræsentantibus majorem partem Capituli, ceteris vero absentibus.

Fuit propositum per dictum Dominum Thesaurarium, quod corrigerentur computa redditũum Sacræ Distributionis pro anno 15. Indit. prout fieri solet singulis annis a Presbytero Antonino Christa, Procuratore dictæ Sacræ Distributionis: & bene visis & calculatis dictis computis dictorum redditũum per Dominos Canonicos, manifestè apparuit, quod dictus Procurator male suum administravit Procuratorium officium, ex quo missus ad exigendum uncias quadraginta debitas per Dominam Margharitam Morreale super vinea dicta de Margivitali, non solum non exegit, sed omnino impedivit jus exactionis.

Recuperando ipse Procurator pecunias sibi debitas, & non Ecclesiæ.

Quia repertus est in dolo, cum confessus fuerit pluries coram Capitulo se exigisse quatuor tantum vegetes vini musti ex dicta vinea, & in libro introitus Portæ pontis hujus Civitatis notatæ sunt sex pro dicto de Christa perventæ ex dicta vinea.

Exinde apparet ejus defectus; quia dixit dictus Procurator emisse singulas vegetes unciis duabus a dicta Domina, quod esse non potest, quod circumcirciter in hoc anno, & in proprio torculari venditæ fuerunt singulæ vegetes uncias quatuor, & tarenos quindecim, prout multi testantur præsertim Presbyter Jacobus Vassallo Sacræ Distributionis ad præsens Procurator.

Quia cum potuisset ~~recuperare salmas decem & novem tritici~~ ex dicto territorio de Messe, feudi Margivitalis, noluit eas recipere, & præsertim cum sibi oblatæ fuissent spontè salmæ novem, ut dixit, & affirmavit pluries Canonicus D. Thomas de Baldo, penes quem sunt dictæ salmæ decem & novem, renuit, & noluit eas recipere.

Quia cum ipse Procurator potuerit retinere duas vegetes musti pro Sacra distributione, recusavit illas retinere; imo illas dedit Monasterio Sanctæ Mariæ del Soccorso dictæ della Batiola, & sic potuisset cum aliis creditoribus facere, ut Sacra distributio partem, & si non totum recuperaret.

Quod gravius est, non se gessit in officio suo fideliter, cum ex dictis redditibus perceptis ex territorio, & ex vinea nihil pro Ecclesia pro præterito, & præsenti anno recuperaverit cum potuerit, ut supra.

Quia anno præterito habuit, & recuperavit tamquam Procurator dictæ Sacræ distributionis ex dicta vinea vegetes septem vini musti in computum præfatarum un-

unciarum quadraginta debitarum per dictam Dominam,& in redditione sui computi negavit aliquid percepisse in dicto anno ex dicta vinea , & contrarium apparet ex dicto libro introitus Portæ pontis ex credito dicti de Vassallo, & ex confessione , & dicto dicti Procuratoris .

Ideo bene visum fuit præfatis Dominis Canonicis, quod ipse de Christa teneatur ad interesse, & ad solutionem tabulæ totius mensis Julii primæ Inditionis proximæ præteritæ , & deinde ad solutionem unciarum quadraginta, quas percipere potuit si ut Procurator diligentiam adhibuisset , quam debebat : & deinde decretum fuit pariter , ut salario careat ob suam negligentiam, cum Sacræ distributionis negotia neglexerit , & non fideliter gessisset &c.

Canon. Magrus Secretarius Capituli .

Ex registro actorum Capitularium, conservato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Ecclesiæ Cathedralis Agrigentinæ, extracta est præsens copia , collat. salva &c.

Loc. Sigilli .

Canon. U.J.D. Rosarius Lombardi Illustris. & Rever. Capituli Cancellarius, & Secret.

Die 4. Novembris 1653.

XXXV. IN Capitulo de more detempto, Domini omnimode voluerunt Dom. Petrum Sciangula Procuratorem rationem reddere nonnullis causis eorum animos digne moventibus, idcirco rem tam gravem Dom.Canonicis computorum deputatis enixè commendarunt ut per absentiam Domini de Apicella unius ex deputatis ejus vicem gerat Dominus de Trapanotta ; sed iste justis detemptus impedimentis renuit subire, unde ad novam fuit deventum electionem in personam Dominorum de Blasco & Camfora , qui simul cum Domino de Pace Deputato citius & facilius rem perficiat .

Gaspar Blascus Canonicus Cancellarius.

Die decima ejusdem mensis .

ABsolutis vespertinis horis , placuit Dominis Canonicis in Civitate repertis (excepto Domino Archidiacono adversa detempto valitudine) quod in visione redditionis rationis administrationis suæ D.Petrus Sciangula uti Procurator Sacræ distributionis, quia res maximi est momenti, hoc facere debeat sub alio aut pluribus Canonicis ob absentiam Domini de Apicella Deputati, tanto magis quod Dominus de Pace Deputatus ejus collega hoc per se solum peragere renuit . Ideò Domini ad electionem aliorum duorum Deputatorum devenerunt : hi fuerunt Dominus de Blasco , & Dominus de Camfora , qui simul cum Domino de Pace prædictam rationem recognoscat & accipiat.Et interim ipse de Sciangula exigere a debitoribus Sacræ distributionis se abstineat , & suo loco suppleat D. Carolus Barba & D. Salvator Ferraro Mansionarii , usquequo ipse de Sciangula suæ administrationis reddat rationem .

Idem de Blascus Canonicus Cancell.

Ex registro actorum Capitularium conservato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Ecclesiæ Agrig.extracta est præsens copia, collat. salva &c.

Loc. Sigilli.

Can. V. J. D. Rosarius Lombardi Ill. ac Rev. Capituli Cancellarius , & Secret.

XXXVI.

XXXVI. IO infrascritto Canonico Cancelliere, e Secretario del Reverendissimo Capitolo della Sacra Real Cattedrale Chiesa di questa Magnifica Città di Girgenti faccio certa, ed indubitata fede a tutti, e singoli Officiali sì maggiori, come minori, e precise a chi spetta veder la presente, qualmente avendo diligentemente osservato il secondo volume dell' Atti Capitolari nel foglio 78. nell' anno settima Indizione 1639. a 13. Aprile congregatosi il Capitolo Generale per l' elezzione dell' Officiali annuali, come si è il Secretario, Maestro Cappellano, Deputati della Fera, e Maramma, Deputati della Sacra Distribuzione, Deputato della Cappella di Santa Maria delle Grazie, Deputati della Cappella dell' Anime del Purgatorio, Deputati per vedere i conti de' Procuratori tanto della Sacra Distribuzione, Fiera, e Maramma, com' ancora delli Procuratori delle sudette Cappelle, ed eredità particolari, il Tesoriero, seu Depositario di tutti gl' effetti sì della Sacra Distribuzione sudetta, com' ancora delle sudette fiera, e Maramma, e d' altre eredità particolari, il Maestro Comuniere, li dui Giudici aggionti per l'informazioni contro li Canonici, com' ancora l' elezzione de' Procuratori della sudetta Santa Distribuzione, Maramma, e fiera, ed eredità, e Cappelle sudette, il Maestro delle ceremonie di detto Reverendissimo Capitolo, Maestro di Scuola, il Pontiero, il sotto Comuniere, ed il Bidello di detto Reverendissimo Capitolo, ritrovo che Monsignor Vescovo D. Francesco Trayna intervenne al sudetto Capitolo congregato con aver esercitato l' Officio di Secretario di detto Reverendissimo Capitolo, avendosi addossato il sudetto Officio di Secretario per un Anno. Onde in fede del vero ho fatto la presente sottoscritta di mia propria mano, e suggellata col solito suggello di detto Reverendissimo Capitolo, oggi in Girgenti da questa Aula Capitolare li 30. Aprile 15. Indizione 1737. suis die, loco, & tempore valitura.

Onofrio Canonico Contino Cancelliero, e Secretario, &c.

Loc. Sigilli.

XXXVII. FAccio fede io infrascritto Contrascrittore della detentoria de' Libri, e Scritture di questa Sacra Distribuzione della Chiesa Cattedrale di Girgenti con giuramento a tutti, e singoli Officiali, ed a chi spetta vedere la presente qualmente.

Nell' anno 1647. e 48.) In un volume titolato conti di Procuratori consistente in pagine scritte, e non numero 493. si legge per primo Procuratore di questa sudetta Sacra Distribuzione dal *fol.* 1. per tutto il *fol.* 20. Onofrio Sciacca senza quittanza, o restretto, o sottoscrizione alcuna.

Anno 1649. e 50.) Dal *fol.* 25. per tutto il *fol.* 36. D. Gregorio Zaccaria senza quittanza, solamente vi è un ristretto di numeri d' introito, ed esito senza sottoscrizione nel *fol.* sudetto 36.

Anno 1650.) Dal *fol.* 37. fino al *fol.* 45. D. Aloisio Vella con quittanza stesa senza sottoscrizione nel *fol.* 44.

Anno 1651. e 52.) Dal *fol.* 46. fino al *fol.* 61. D. Crispino Azzarello senza quittanza solamente vi è un ristretto d' introito, ed esito senza sottoscrizione nel *fol.* 53. e *fol.* 60.

Anno 1651. e 52.) Dal *fol.* 62. fino al *fol.* 63. D. Giacomo Tabone con quittanza sottoscritta dalli Signori Canonici D. Filippo Apicella, e D. Giuseppe Pari nel *fol.* 67.

Anno

Anno 1652. e 53.) Dal *fol.*69. fino al *fol.*92. D. Pietro Sciangula con quittanza nel *fol.*91. del tenor che siegue „ A dì sette di Luglio XII. Indizione 1654. Avendosi per noi infrascritti Deputati delegati d'ordine di Monsignor Illustrissimo D. Ferdinando Sanchez Vescovo di questa Città per un viglietto a noi diretto, visto li conti di D. Pietro Sciangula, come Procuratore dell'effetti della Sacra Distribuzione di questa Cattedrale di Girgenti del residuo dell'anno 4. Ind. p. p. tutta la quinta sequente, e parte della 6. Indizione di tutti l'effetti così di feghi, lochi, Vignali, Loeri di Case, ed altri, abbiamo ritrovato averli pervenuto in tutto, salvo errore calculi, onze mille cinquecento, e nove tarì ventitre, e grana nove, conforme li sudetti conti da lui presentati apparino, alle quali s'abbia relazione. E per contra ritroviamo avere depositato così per esso, come per altri da lui constituti in potere delli Depositarj Signori Canonici D. Giuseppe Oddetto, D. Pietro Castellano, e D. Giovanne Belguardo in varie partite, e somme onze mille quattrocento novanta tre tarì venti sette, e grana undeci, come apparino al libro della nostra Chiesa dal *fol.*177. per tutto il *fol.*188., alle quali partite s'abbia relazione. Onde sottratte le dette duc.1493.27.10. delli suoi depositi dalle duc.1509.23.9. dell'esigenza, apparino stare debitore detto di Sciangula in onze quindeci tarì venticinque, e grana diecedotto, salvo errore calculi, quale deve pagare, e restituire *statim omni mora, & dilatione postposita*, quali sodisfatti ne possa conseguire la sua cautela dalli Reverendissimi Signori Deputati del Reverendissimo Capitolo, restando però pendente la revisione de' conti di tutti l'effetti creditarj della quondam Gerolama Pignola, da chi ne fu lasciata erede universale la Sacra Distribuzione di questa nostra Chiesa, il Canonico D. Giovanne Belguardo Vicario Generale, il Canonico Giacomo Pirao, il Canonico D. Francesco Boccalandro, Cangemi Detentore. E più troviamo dietro detta quittanza nel medesimo *fol.* come siegue a dì 7. Luglio 1654. Avere D. Pietro Sciangula Procuratore onze cinque tarì dieceotto, e grana undeci depositati nel Signor D. Pietro Castellano cioè duc.3. 18. per un mandato spedito a' 15. Decembre 1652., e pagabile a D. Francesco Lena onza una, e tarì undeci fatta buona per due tavole al Signor Canonico D. Giacomo Montaperto di Marzo, ed Aprile 1653. ed onza una per D. Gerlando Pinna fatta buona a sue tavole dette on. 5. 18. 11. A dì detto avere in detto Signor Castellano Depositario onza una tarì venti due, e grana dieceotto fatte buoni per due tavole di Marzo, ed Aprile del Signor Canonico Piconio, stante che il resto delle dette tavole resta per il debito della Salma del formento dovea detto Signor Canonico Piconio dette on. 1. 22. 18., e per altre on. 7.6.18. pagati in D. Libertino Rizzo Procuratore a' 12. Novembre 1655., ed onza una tarì sette, e grana undeci depositati nel Signor Canonico Oddetto a' 24. Ottobre 11. Indizione 1657., che in tutto fanno on. 8. 14. 9. saldo del suo debito tirato nella quittanza nel *fol.* avanti *num.*23. di questo conto suo. Il Canonico Blasco Deputato, il Canonico Belguardo Deputato, D. Carlo Barba Detentore.

Anno 1653. 54. 55. e 56.) Dal *fol.*93. fino al *fol.*109. D. Salvatore Ferrarò senza quittanza, ne ristretto, ne sottoscrizione alcuna.

Anno 1654. 55. e 56.) Dal *fol.* 110. fino al *fol.*123. D. Libertino Rizzo con un solo ristretto di numeri senza altra cosa a *fol.*122.

Anno 1659. e 60.) Dal *fol.*124. fino al *fol.*133. D. Leonardo Cappallo porta due con-

conti, nel fine del primo si osserva una spezie di quittanza nel *fol.* 128. d'ordine delli Signori Canonici Deputati, quali non si sa chi siano stati per non essere da loro sottoscritta. E nel fine del secondo a *fol.*133. si lege un altra spezie di quittanza senza sottoscrizione, che incomincia del tenor, che siegue. „ Visti per noi Canonici infrascritti Deputati della S. Distribuzione i „ conti, che presenta D. Leonardo Cappallo Procuratore di residui di questa, „ secondo il ristretto di quelli assegnatoli, fatto per ordine di Monsignor Eccel- „ lentissimo Gisulfo olim Vescovo di questa Città, mostra avere esatto onze „ trecento trenta due tarì ventitre, e grana dieceotto, e piccoli due, come „ distintamente per detti conti, ed avere parimente depositato nel Canonico „ Depositario della sudetta, Canonico D.Giuseppe Oddetto onze trecento, e sei „ tarì otto, e grana tre, e nel Canonico Depositario D.Benedetto Milacci onze „ quattro tarì undeci, che uniti sommano on. 318. tarì 19. 3., quali sottratti „ dalle on. 332. 23. grana 18. 2. dell' esatto, resta dovendo onze venti due tarì „ quattro, grana quindeci, e piccoli due, quali compensati con le on. 22. 5. „ d'esigenza li tocca a ragione di tarì due per onza delle sudette on. 332. 23. „ 18. 2. resta saldo, quitto, e libero, salvo errore calculi. Datum Agrigen- „ ti die.

Anno 1659. 60. e 61.) Dal *fol.*134. fino al *fol.*145. D.Giuseppe Catuara con quittanza sottoscritta dalli Signori Canonici D. Francesco Babilonia, e D. Giuseppe Pari, come Deputati della S. Distribuzione a *fol.*138.

Anno 1660. 61. e 62.) Dal *fol.*146. fino al *fol.*162. D. Narcisso Giandaidone con quittanza a *fol.* 159. sottoscritta dalli Signori Canonici D. Giuseppe Pari, e D. Calogero Termine, come Deputati della S. Distribuzione.

Anno 1660. e 61.) Dal *fol.*163. fino al *fol.*175. D.Natale Boscarino con quittanza a *fol.*173. sottoscritta dalli Signori Canonici Pirao, e Columbo come Deputati della S. Distribuzione.

Anno 1660. e 61.) Dal *fol.*176. fino al *fol.* 182. D. Angelo Verruso senza quittanza, solo s' osserva nel *fol.*179. un ristretto di numeri d' introito, ed esito, e di quanto restò debitore senza sottoscrizione.

Anno 1663. 64. e 65.) Dal *fol.*183. fino al *fol.*205. D. Antonino Russo, con un ristretto di numeri come sopra a *fol.*205.

Anno 1662. per tutto il 1667.) Dal *fol.*206. per tutto il *fol.*248. vi sono tre conti di D. Giacomo Diana, nel fine del primo conto a *fol.*218. si vede specie di quittanza senza sottoscrizione, nel fine del Secondo a *fol.*231. e del Terzo a *fol.*242. e 243. un ristretto di numeri d' introito, ed esito, e di quanto restò debitore senza sottoscrizione.

Anno 1668.) Dal *fol.*249. fino al *fol.* 262. D. Libertino Vizzini con un ristretto di numeri d' introito, ed esito a *fol.* 262. senza sottoscrizione.

Anno 1671. e 72.) Dal *fol.*263. fino al *fol.*291. vi sono due conti del Procuratore Orlando con un ristretto nel primo conto a *fol.*283. d' introito, ed esito senza sottoscrizione. E nel secondo a *fol.*289. un altro ristretto d' introito, ed esito sottoscritto dalli Signori Canonici Pirao, e Columbo come Deputati della S. Distribuzione.

Anno 1667.) Dal *fol.*292. per tutto il *fol.*307. D. Calogero Grasso con quittanza al sudetto *fol.* 307. sottoscritta dalli Signori Canonici Pirao, e Columbo come Deputati della S. Distribuzione.

Anno 1668.) Dal *fol.* 308. fino al *fol.*321. D. Libertino Vizzini per il sudetto

Grasso

Grasso con alcuni numeri nel fine senza quittanza ne ristretto, ne altra cosa come a *fol.*316.

Anno 1667. 68. 69. e 70.) Dal *fol.*322. fino al *fol.*338. D. Girolamo Scibetta con un ristretto d'introito, ed esito con quello, che restò debitore senza sottoscrizione nel *fol.*337.

Anno 1669. 70. e 71.) Dal *fol.*339. fino al *fol.* 362. D. Leonardo Cappallo con un ristretto a *fol.*357., e 358. senza sottoscrizione.

Anno 1670. 71. e 72.) Dal *fol.* 363. fino al *fol.* 371. D. Giuseppe Catuara con quittanza a *fol.* 370. sottoscritta dalli Signori Canonici D. Cesare Gaetano, e D. Giacomo Trapanotti, come Deputati della S. Distribuzione.

Anno 1670. e 71.) Dal *fol.*372. fino al *fol.*376. D. Girolamo Scibetta senza quittanza, ristretto, o sottoscrizione.

Anno 1672. e 73.) Dal *fol.* 377. fino al *fol.*383. D. Michele d'Orlando senza quittanza, ristretto, e sottoscrizione.

Anno 1671. e 72.) Dal *fol.*384. fino al *fol.*407. D. Vincenzo Amorella con un ristretto d'introito, ed esito, e di quello restò dovendo senza sottoscrizione, come a *fol.*394.

Anno 1678. e 79.) Dal *fol.*408. fino al *fol.*458. D. Francesco Catuara con un ristretto senza quittanza sottoscritto dal Signor Canonico Brunelli a *fol.* 411. indorso.

Anno 1681. e 82.) Dal *fol.* 459. fino al *fol.*471. D. Michele d'Orlando con un ristretto senza quittanza sottoscritto dal sudetto Signor Canonico Brunelli, come Deputato della S. Distribuzione a *fol.*463.

Anno 1681. 82. 83. e 84.) Dal *fol.*472. fino al *fol.*489. D. Isidoro Guccione con un ristretto sottoscritto dal Signor Canonico Brunelli, come Deputato della S. Distribuzione a *fol.*485.

Anno 1684.) Dal *fol.*490. fino al *fol.*493. D. Francesco Greco con un ristretto, che restò saldo, senza sottoscrizione veruna a *fol.*492., e questo è l'ultimo Procuratore di questo volume titolato conti de' Procuratori.

Anno 1685. e 86.) Si osserva un libro titolato conti del Procuratore Guccione, ove vi sono copiati li sopradetti conti, e di più li conti dell'anno 1685. e 86. con quittanza in fine d'essi sottoscritta dal Detentore Barba, senza altra cosa come a *fol.*109.

Anno 1667. 68. 69. 70. e 1681.) Si legge un altro libro titolato conti del Procuratore Orlando, e nel fine d'essi a *fol.*144. si vede quittanza sottoscritta dalli Signori Canonici D. Domenico Brignone, e D. Francesco Matina, come Deputati della S. Distribuzione.

Anno 1584. e 85.) Vi è un libro titolato conti del Procuratore Sanzo senza quittanza ristretto, e sottoscrizione.

Anno 1679. 80. 81. 82. 83. ed 84.) Vi è un libro titolato primi, e secondi conti del Procuratore D. Gaetano Piranio con quittanza nel *fol.*23. e 24. delli secondi conti sottoscritta dalli Signori Canonici D. Carlo lo Giudice, e D. Epifanio di Paula, come Deputati della S. Distribuzione, e la medesima quittanza transuntata per l'atti di Notar Antonino Giardina a' 12. Aprile 11. Indizione 1688.

Anno 1694. 95. 96. 97. e 98.) Un altro libro titolato terzi conti del Procuratore Piranio quittati dal Reverendissimo Capitolo per atto publico in Notar Antonino Giardina a' 8. Marzo 8. Ind. 1700. notato *per extensum* nel *fol.*224. fino al

al *fol.* 228. di detti conti.

Anno 1677. e 78. per li primi conti Anno 1689., fino al 1694. per li secondi conti) Vi è un libro titolato conti del Procuratore Gelo, ove vi sono li primi, e secondi conti quittati dalli Reverendissimi Signori Canonici D. Domenico Brignone, e D. Gaspare Salerno, come Deputati della S. Distribuzione, e detta quittanza è ligata nel fine di detto libro, ed avendo il Procuratore d'essa Sacra Distribuzione causato esequzione contro l'eredi di detto Gelo per quello resto dovendo in detta quittanza nella Gran Corte Vescovale, questi si gravorono in detta Gran Corte Vescovale, *via revisionis*, dalla quale furono condennati per sentenza pro lata dal Vicario Generale d'essa Gran Corte Vescovale Canonico Dottor D. Girolamo Turano, e dall'Assessore D. Alessandro Formica copia, della quale è collegata parimente nel fine di detto libro estratta da Francesco Toesca allora Arcivario di detta Corte.

Anno 1698. fino al 1709.) Vi sono quattro libri titolati conti del Procuratore D. Ignazio Raimondo quittati dal Reverendissimo Capitolo per atti publici in Notar Michele Bonaventura Cumbo, cioè li primi sotto li 7. Novembre x. Ind. 1701. come al *fol.*223. e 24. del primo libro; li secondi sotto li 17. Decembre 13. Ind. 1704. nel *fol.*72. e 73. del secondo libro. Li terzi, e quarti sotto li 17. Febraro 3. Ind. 1710. nel *fol.*56. 57. e 58. del quarto libro.

Anno 1698. fino al 1716.) Vi sono sei libri titolati conti del Procuratore D. Francesco Gibilaro quittati dal Reverendissimo Capitolo per atti publici in detto Notar Cumbo, cioè li primi sotto li 7. Novembre x. Ind. 1701. a *fol.*51. e 52. del primo libro. Li secondi sotto li 17. Settembre XIII. Ind. 1704. a *fol.*65. e 66. del secondo libro, li terzi sotto li 17. Febraro 3. Ind. 1710. a *fol.* 60. del terzo libro. Li quarti, quinti, e sesti sotto il primo Maggio XIII. Ind. 1720., come a *fol.*77. del sesto libro s'osserva la nota di detto atto.

Anno 1710. 11. 12. e 13.) Vi sono due libri titolati conti del Procuratore D. Pietro Alonge, ed in fine del secondo libro vi sono li terzi conti tutti tre quittati dal Reverendissimo Capitolo in detto Notar Cumbo per atti publici, cioè li primi conti, e secondi quittati a 28. Agosto XIII. Ind. 1720., come a *fol.* 72. del secondo libro, e li terzi conti quittati sotto li 2. Agosto 2. Ind. 1724. come a *fol.*83. di detto secondo libro si osserva la nota.

Anno 1714.15.16.17. e 18.) Vi è un libro titolato conti del Procuratore D. Raimondo Rè quittati dal Reverendissimo Capitolo in detto Notar Cumbo a 12. Aprile 3. Ind. 1725. come a *fol.*46. di detto libro se ne lege la nota.

Anno 1715. e 16.) Vi è un libro titolato conti del Procuratore D. Alfio lo Cicero con quittanza senza sottoscrizione, benche nel ristretto si osserva la sottoscrizione delli Signori Canonici Deputati Canonico Dottor D. Nicolò Noto, e D. Francesco Matina al *fol.*79. d'esso libro.

Anno 1716. e 17.) Vi è un libro titolato primi conti del Procuratore D. Giuseppe Alonge quittati dal Reverendissimo Capitolo per atto publico in detto Notar Cumbo a' 28. Agosto XIII. Ind. 1720., come a *fol.*71. di esso libro.

Anno 1718.) Un libretto piccolo titolato conti del Procuratore D. Girolamo Marino con quittanza fatta dalli Signori Canonici D. Salvatore Marchese, e D. Francesco Matina, come a *fol.*17. di detto libretto.

Anno 1718. fino al 1733.) Vi sono quattro libri titolati conti del Procuratore D. Raimondo Formica quittati dal Reverendissimo Capitolo per atti publici, cioè il primo in Notar Cumbo a' 8. Agosto 2. Ind. 1724., come a *fol.* 158. di

f det-

detto. Il secondo, terzo, e quarto in Notar Francesco Maria Contino a' 14. Agosto 12. Indizione 1734., come a *fol.* 76. di detto quarto conto se ne legge Nota.

Anno 1719. fino al 1735.) Vi sono altri sette libri (oltre il primo quittato, come sopra) titolati conti del Procuratore D. Giuseppe Alonge, cioè il secondo libro quittato dalli Reverendissimi Signori Canonici D. Salvatore Marchese, e D. Francesco Matina, come Deputati della Sacra Distribuzione a *fol.*64. di esso; il terzo, quarto, quinto, e sesto con un solo ristretto nel fine d' ognuno d' introito, ed esito, e di quanto restò debitore, o creditore senza sottoscrizione delli Signori Canonici Revisori. Il settimo, ed ottavo quittati dalli Signori Canonici Bonditto, e Castelli come Deputati della S. Distribuzione, come a *fol.*71. del settimo libro, e *fol.*54. dell' Ottavo si osserva.

Anno 1734. e 35.) Vi sono due libri titolati conti del Procuratore D. Antonio Balsamo; il primo quittato dalli Signori Canonici Contino, e Castelli Deputati del Reverendissimo Capitolo come a *fol.* 69. di esso, ed il secondo quittato dalli Signori Canonici Castello, e Bonditto Deputati come sopra nel *fol.* 72. di detto,

Onde in fede del vero s' ha disposto la presente sottoscritta di mia propria mano oggi in Girgenti li 14. Maggio 15. Ind. 1737. (tutta però non potendosi d' altra formalità) che semplicemente relativa ad ogni foglio di detto Tomo di conti, che si trovano esistenti in questa detentoria dall' anno 1647. e 1648. per tutto l' anno 1684. avvolumati mal portati, a colonna a stile di quel tempo, e per lo più la maggior parte d' essi in pitarri, borromi, e scartafazi, senza potersici dare intelligenza alcuna, eccetto che dal tempo sudetto del Procuratore D. Gaetano Piranio, e delli Procuratori sussequenti a questa parte se ne osservano li conti formati al possibile legalizati, salva sempre miglior revisione, essendo l' uomo soggetto agli errori, e facile alle volte prendersi involuntario qualche sbaglio.

D. Antonio Tuttolomundo Contrascrittore, &c.

Loc. Sigilli.

Agrigentin. Urbs Mag. fidem facit omnibus, & Singulis Officialibus hujus Regni, & extra Maii, & min. præsentibus, & futuris, cui vel quibus ipsorum præsens præsentata fuerit qualiter supradicta subscriptio supradicti D. Antonii Tuttolomundo contrascriptoris detentoria librorum, & scripturarum hujus Sacræ Distributionis Ecclesiæ Cathedralis Agrigentinæ est vera, & propositio, & subscriptio ejusdem, cujus officium publici in hac Civitate exercet benè fideliter, & legaliter. Unde in veritatis fidem hanc præsentem fieri jussimus nostri Reg. Promag. Not. subscriptione, ac consueti sigilli impressione munitam Dedimus Agrigentini. Die decimo quinto Maii 1737.

Joseph l'Amantha Reg. Promag. Not.

XXXVIII. 1673. ad 1674.) PER l'amministrazione tenuta da' 15. Maggio dell'anno 1673. per tutto li 3. di Aprile del 1674. dal Canonico D. Mario lo Re, come Procuratore del Reverendissimo Capitolo di Girgenti; essendosi da lui dati i conti dell' introito, ed esito a' Canonici Deputati di detto Capitolo, e quelli visti, revisti, ed esaminati in Aula capitolari, fu dal medesimo Capitolo quietato mediante pubblico istrumento stipulato per mano del quon. No-

Notajo Francesco Zabatta di Girgenti agli 11. di Giugno 1674.

1694. ad 1698.) Per l' amministrazione tenuta da' 13. di Aprile dell' anno 1694. per tutto li 10. di Aprile 1698. dal Sacerdote D. Gaetano Piranio, come Procuratore del Reverendissimo Capitolo di Girgenti; essendosi da lui dati i conti dell' introito, ed esito a' Canonici Deputati di esso Capitolo, e quelli visti, e revisti, ed esaminati in Aula capitolari, fu dal medesimo Capitolo quietato mediante pubblico istrumento stipulato per mano del quon. Notajo Antonino Giardina di Girgenti sotto gli 8. Marzo dell' anno 1700.

1700. ad 1701.) Per l' amministrazione tenuta dal primo di Settembre dell' anno 1700. per tutto il mese di Giugno 1701. dall' Abate D. Ignazio Ciavi, e la Farina, come Procuratore del Reverendissimo Capitolo di Girgenti; essendosi da lui dati i conti dell' introito, ed esito fatto in tutto detto tempo a' Reverendissimi Canonici Deputati di detto Capitolo, e quelli visti, revisti, ed esaminati in Aula capitolari da' medesimi ne fu quietato, e liberato mediante pubblico istrumento stipulato per mano di Notajo Michele Bonaventura Cumbo di Girgenti sotto li 7. di Novembre dell'anno 1701.

1704. ad 1707.) Per l' amministrazione tenuta dagli 11. Aprile dell' anno 1704. per tutto Aprile 1707. dal Sacerdote D.Francesco Gibilato, come Procuratore del Reverendissimo Capitolo di Girgenti *ad exigendum*; essendosi da lui dati i conti dell' introito, ed esito per tutto detto tempo a' Canonici Deputati di esso Capitolo; e quelli visti, revisti, ed esaminati dal Canonico D. Domenico Brignone, a cui fu data special facoltà di vederli in detentoria dall' istesso Capitolo, ne fu poi quietato, e liberato dal medesimo Reverendissimo Capitolo mediante pubblico istrumento stipulato per mano di Notajo Michele Bonaventura Cumbo di Girgenti sotto li 17. Febraro dell'anno 1710.

1704. ad 1709.) Per l' amministrazione tenuta da' 28. Marzo 1704. per tutto li 2. di Aprile 1709. dal Sacerdote D. Geronimo Marini dell' eredità del quond. D.Narciso Giandaidone, di cui la Catedrale di Girgenti si rittuova erede universale. Avendo egli, come Procuratore di detta eredità presentato i conti dell' introito, ed esito fatto in tutto detto tempo di sua amministrazione a' Reverendissimi Canonici di detta Catedrale, e quelli visti, revisti, ed esaminati dal Canonico D. Domenico Brignone Deputato a tal effetto da' detti Canonici con ispecial facoltà; ne fu poi esso Sacerdote da tutto il Capitolo quietato, e liberato mediante pubblico istrumento stipulato per mano di Notajo Michele Bonaventura Cumbo di Girgenti sotto li 17. Febraro dell'anno 1710.

1704. ad 1709.) Per l' amministrazione tenuta da' 28. Marzo 1704. per tutto li 2. di Aprile 1709. dal Sacerdote D. Geronimo Marini, come Procuratore dell' eredità della quond. Caterina Piamontesa, lasciata a benefizio della Sacra Distribuzione della Catedrale di Girgenti; essendosi dal medesimo presentati i conti dell' introito, ed esito di detta eredità di tutto detto tempo al Reverendissimo Capitolo di detta Catedrale, e quelli visti, revisti, ed esaminati dal Canonico D. Domenico Brignone a quest' effetto Deputato da esso Capitolo; ne fu poi dal medesimo quietato, e liberato mediante pubblico istrumento stipulato per mano di Notajo Michele Bonaventura Cumbo di Girgenti sotto li 17. Febraro dell' anno 1710.

1704. ad 1709.) Per l' amministrazione tenuta da' 28. Marzo 1704. per tutto li 2. di Luglio 1709. dal Sacerdote D. Ignazio Raimondo delle rendite del Reverendissimo Capitolo di Girgenti; essendosi da lui come Procuratore del mede-

simo presentati i conti dell' introito, ed esito per tutto il tempo di detta sua amministrazione a' Reverendissimi Canonici Deputati di esso Capitolo, e quelli visti, revisti, ed esaminati dal Canonico D. Domenico Brignone a tal effetto Deputato, nella detentoria, ne fu poi da esso Capitolo quietato, e liberato mediante pubblico istrumento stipulato a' 17. Febraro 1710. per mano di Notajo Michele Bonaventura Cumbo di Girgenti.

1710. ad 1717.) Per l'amministrazione tenuta per più tempo, e insino all' ultimo del mese di Aprile dell' anno 1717. dal Sacerdote D. Giuseppe Alonge delle rendite del Reverendissimo Capitolo di Girgenti; essendosi da lui come Procuratore del medesimo presentati i conti dell' introito, ed esito per tutto detto tempo nella detentoria di esso Capitolo, furono quelli visti, revisti, ed esaminati da' Reverendissimi Canonici Deputati D. Nicolò Noto, e D. Francesco Marina, a cui fu data dal medesimo Capitolo la facoltà, e potestà di rivederli, e ne fu insequito il detto Procuratore quietato, e liberato mediante pubblico istrumento stipulato per mano del citato Notajo Michele Bonaventura Cumbo di Girgenti a' 28. di Agosto dell'anno 1720.

1713.) Per l' amministrazione tenuta da' 3. Luglio 1709. per tutto l' anno 1713. dal Sacerdote D. Pietro Alonge, come Procuratore del Reverendissimo Capitolo di Girgenti, essendosi da lui presentati i primi, e secondi conti dell' introito, ed esito a' Reverendissimi Canonici Deputati, cioè quelli de' tre Luglio 1709. per insino ad Agosto 1711., e gli altri dall' ultimo Agosto detto per insino all' anno 1713., furono quelli visti, revisti, ed esaminati da' medesimi Canonici, e ne fu poi quietato, e liberato esso Procuratore mediante pubblico istrumento stipulato per mano del più volte citato Notajo Michele Bonaventura Cumbo a' 28. Agosto 1720.

1725. ad 1727.) Per l' amministrazione tenuta in Palermo dal primo di Settembre 1725. per tutto Agosto 1727. da D. Giuseppe Capucci, come Procuratore del Reverendissimo Capitolo di Girgenti, essendosi da lui dati i conti dell' introito, ed esito di sua amministrazione per tutto detto tempo a' Reverendissimi Canonici Deputati di detto Capitolo, e quelli visti, revisti, ed esaminati da' medesimi, ne fu poi quietato, e liberato mediante pubblico istrumento stipulato per mano di Notajo Michele Bonaventura Cumbo a' 14. Gennaro 1709.

1719. ad 1732.) Per l' amministrazione tenuta da' 13. Febraro 1719. per tutto l' anno 1732. dal Sacerdote D. Gio: Andrea Trapanese Procuratore eletto dal Reverendissimo Capitolo di Girgenti ad esiggere le rendite, così dell' eredità della quon. Caterina Piamontese, come dell' eredità del quon. Sacerdote D. Narciso Giadaidone, lasciate ad esso Capitolo; essendosi dal medesimo Procuratore presentati i conti dell' introito, ed esito nella detentoria di esso Capitolo; e quelli visti, revisti, ed esaminati da' Canonici Deputati D. Onofrio Vinciguerra, D. Antonio Giuttari, e D. Diego Franco; si ritrovò restare detto D. Gio: Andrea Trapanese debitore alla Sacra Distribuzione di detto Capitolo nella somma di onze 506. 4. 17., cioè in onze 473. 8. 12. per l'eredità di Giandaidone, ed in onze 30. 26. 5. per l' eredità di Piamontese; e non avendo esso Procuratore pronto il modo di sodisfare, supplicò il Reverendissimo Capitolo per qualche competente dilazione offerendoli nell' istesso tempo idonea cautela, ch' era l' *insolidum* obbligazione di Domenico Calopero, e de' Sacerdoti D. Francesco, e D. Giuseppe Trapanese suoi Fratelli coll'ipoteca,

ed

ed obbligo di tutti i suoi beni. E non avendo detto Reverendissimo Capitolo altra maniera di poterli sodisfare, fu costretto contentarsi, come si contentò, che il cennato Procuratore con pubblico istrumento stipulato a' 21. Aprile 1734. per mano dell' istesso Notajo Michele Bonaventura Cumbo si fosse obbligato, come di sopra *insolidum* co' di lui fratelli di pagare trallo spazio di tre anni alla Sacra Distribuzione la sopradetta somma di onze 506. 4. 17., a ragione di onze 25. per ogni fine di Agosto di cadauno anno, e per maggior sicurtà se fe cadere dal sudetto Procuratore tutte le dilui ragioni, ed azioni, ch' e' rappresentava sopra le onze 228. dovutegli da alcuni debitori della Città di Girgenti, che si espressero in detto istrumento; ipotecandoli, ed obbligandoli esso Procuratore, e fratelli un tenimento di case consistente in più, e diversi membri sito in detta Città giusta i suoi confini, insieme con altri diloro poderi, ed effetti descritti in detto istrumento.

1728. ad 1734.) Per l'amministrazione tenuta dall'anno 1728. per insino all'anno 1734. dal Reverendo Padre Antonino Pennica della Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri nella Terra di Camerata, come Procuratore del Reverendissimo Capitolo di Girgenti; essendosi dal medesimo presentati i conti dell' introito, ed esito di tutto detto tempo nella detentoria di detto Capitolo; e quelli visti, revisti, ed esaminati da' Reverendissimi Canonici Deputati, ne fu poi assoluto, e quietato da esso Capitolo in Aula capitulari mediante pubblico istrumento stipulato per mano di Notajo Michele Bonaventura Cumbo di Girgenti sotto li 5. Gennaro 1737.

1734. ad 1735.) Per l'amministrazione tenuta da' 20. Gennaro dell'anno 1734. per tutto il mese di Agosto del 1735. dal Sacerdote D. Giacomo Catanzaro, come Procuratore del Reverendissimo Capitolo di Girgenti in Palermo; essendosi dal medesimo presentati i conti di detto tempo di sua amministrazione; furono quelli visti, revisti, ed esaminati da' Canonici Deputati D. Giuseppe Bonditto, e D. Giuseppe Castelli, e ne fu poi esso Procuratore quietato, e liberato dal detto Reverendissimo Capitolo in Aula capitulari mediante pubblico istrumento stipulato per mano di Notajo Michele Bonaventura Cumbo sotto li 16. Giugno 1736.

Die decimo tertio Decembris duodecimæ Inditionis millesimo septigentesimo trigesimo tertio.

XXXIX. Rev. Canonicus S. T. Professor D. Franciscus Maria Rini, & la Grua Agrigentinus mihi notario cognitus coram nobis sponte se debitorem constituit Sacræ Distributionis Agrigentinæ me Notario pro ea, ejusque Reverendissimis Canonicis Deputatis stipulantibus in un. nonaginta otto p. q. sunt pro aliis totidem per ipsum de Rini & la Grua, & de ejus ordine expensis in Urbe Pan. per D. Jacobum Catenzaro Procuratorem ejusdem Distributionis, & per ipsum Procuratorem de Catanzaro portatis in suis computis præsentatis, & de pecuniis ejusdem Distributionis per dictum de Catanzaro Procuratorem exactis in Urbe Pan. pro quartum solutione Reverendissimus Canonicus D. Didacus Franco, & Canonicus D. Honuphrius Contino tanquam Deputati hujus Sacræ Distributionis m. n. c. e. n. tempus, & dilationem concesserunt, & concedunt supradicto de Rini & la Grua præsenti, & stipulanti solvendi eidem Sacræ Distributioni ejusque legitimo Procuratori supradictas

dictas un. nonaginta otto ad rationem un. 8. singulo anno in primo die mensis Septembris cujuslibet anni, prout ipse de Rini promisit, & se obligavit, & obligat solvere ad rationem prædictam incipiendo a die primo Septembris decimæ quartæ Inditionis 1735., & 1736. & ab inde in antea continuare, & solvere usque ad integram, & effectivam solutionem supradictarum un. 98. in pace, & de plano, &c. Quæ omnia, &c. juraverunt, &c. Unde, &c.

Testes D. Petrus Rizauto, & D. Nicolaus Amico.

Loc. Sigilli.

Ex actis meis Notarii Michelis Bonaventura Cumbo publi. Notari. Agrigentini, collat. salva, &c.

XL. FAccio fede io infrascritto come Cancelliere, e Segretario di questo Illustrisimo, e Reverendissimo Capitolo della Regia Cattedral Chiesa di Girgenti a chi spetta veder la presente qualmente avendosi conosciuto dal sudetto Illustrisimo, e Reverendissimo Capitolo, che il Canonico D. Francesco Maria Rini nel 1733. in quel tempo si trovava il medemo Deputato di questa sudetta Chiesa Cattedrale s' avea fatto spendere per conto proprio dal Procuratore di detta Chiesa residente in Palermo la somma di onze novanta in circa, nell'immediata elezzione, che ogn' anno si fa delli Deputati della sudetta Chiesa, e dell'altri Officiali, a tal caggione dal sudetto Capitolo li fu tolta la carica di Deputato, come d' ogn' altro ministero, che il medemo esercitava; e per risarcire l' interesse sudetto fu astretto il sudetto di Rini constituirsi per l' atti di Notar Michele Bonaventura Cumbo, debitore nella cennata somma, avendosele a miglior cautela dalli novi Deputati fatto sequestro delli suoi effetti per l' atti di questa Gran Corte Vescovile, come per li medesimi si vede; onde in fede del vero ho fatto la presente sottoscritta di mia propria mano, e sugellata col solito sugello dell' Illustrisimo Capitolo in Girgenti 5. Marzo 1737.

Il Canonico Rosario Lombardi Cancelliero, e Secretario.

Loc. Sigilli.

XLI. EST sciendum qualiter in visitatione hujus Sanctæ Regiæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ facta ab Illustrissimo, & Reverendissimo Domino D. Francisco del Pozzo Regio Visitatore in Anno 1579. ad literas Regiæ Catholicæ Majestatis datas Matriti sub die vigesimo quarto mensis Novembris 1578. exequutoriatas Panormi sub die undecimo Junii ejusdem Anni, adsunt infrascriptæ justificationes Reverendissimi Domini D. Antonii Lombardi ejusdem Regiæ Cathedralis Agrigentinæ Ecclesiæ Episcopi ad quærendas factas ab ipso Illustrissimo Domino del Pozzo in ventre ejusdem visitationis, & sunt infrascriptæ videlicet. Epilogia in qua respondetur per Illustrissimum, & Reverendissimum Dominum Episcopum Agrigentinum ad multa in præcedenti visitatione sinistre posita. Quia Illustrissimus, & admodum Reverendissimus D. D. Franciscus del Pozzo Sanctæ Theologiæ Doctor Visitator omnium Ecclesiarum, & beneficiorum Regii Patronatus, Vallium, Nemorum, & Mazariæ in visitatione per eum facta Agrigentini Episcopatus infrascriptas annotationes fecit, videlicet: quod Sanctissimum Sacramentum erat sine clausura clavium. Item quod operculum fontis Baptismatis debet renovari, & tegi panno, seu corio. Item quod in hac Cathedrali Ecclesia Agrigentina

non

non observatur Prælatum prædicare facere Evangelium, diebus decreto Tridentini Concilii statutis. Item Collegium Puerorum non erigi, licet sit quodammodo incoatum. Item Baculum Pastorale non fuisse in Thesauro, sed sibi dictum, esse penes Prælatum. Item quod dicta Ecclesia reparatione indiget, & quo d dealbetur cubula tribonæ magnæ decrustata, & terminetur fabrica campanarii, subdens quod in dicta Ecclesia sunt unc.16. annui redditus pro ejus fabrica, & multa alia annotata, quæ forsan notata non fuissent si dictus Dominus Visitator omne quod decebat temporis intervallum in visitatione dictæ Ecclesiæ adhibuisset, & sinistris informationibus non assentisset, sed Officialium, & Magnatum, & nobilium testimonio usus esset & tam cito non recessisset, quod vix bidutum in dicta visitatione consumavit; adeò quod se informare de privilegiis prætensionibusque Ecclesiæ prætermisit, & ob id annotamenta privilegiorum, & prætensionum una cum Juliana scripturarum pro sua in informatione Messanam ad eum mittere opus fuit prout ipse Dominus Visitator non ignorat, ejusque literæ testantur Reverendissimo Domino Episcopo missæ, & Capitulum cum Thesaurario hujus Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ, & tota ferè Civitas testimonium præbet, & ob id decet servitio Omnipotentis Dei Ecclesiæ prædictæ decori, & pro superiorum vera informatione non prætermittere, quod tales notæ in dicta visitatione sic descriptæ ad sinistram informationem, seu verius ob repentinum Domini Visitatoris discessum pertranseant sine justificatione, cum quilibet Prælatus rationem villicationis suæ reddere debet juxta Evangelium teste Divo Luca cap.16. & id quod legitur in cap. qualiter, & quando il secondo de accusatione, & in Ecclesia cap.46. circa finem.

Idcirco Illustrissimus, & Reverendissimus Dominus D. Antonius Lombardo Dei, & Sanctæ Sedis Apostolicæ gratia Episcopus Agrigentinus pro suæ conscientiæ exoneratione, & veritatis dilucidatione, ut cunctis futuris temporibus non lateat superiores notationes præmemoratas in dicta visitatione factas sinistris non carere informationibus ipsumque Reverendissimum Dominum Episcopum, quantum sibi adeo datum est, non defuisse omni labore vigiliis, & expensis pro ejus Pastorali officio debitum onus impositum exequi sigillatim dictis objectis respondet, &c.

Ex scripturis originalibus conservatis in Archivio Aula Capitularis hujus Sanctæ Ecclesiæ Agrigentinæ, extracta est præsens Copia. Collat. salva, &c.

Loc. Sigilli.

Canonicus U. J. D. Rosarius Lombardi Illustrissimi, & Reverendissimi Capituli Cancell. & Secret.

Die quarto Augusti xi. Inditionis 1583.

XLII. CUM Reverendissimus Dominus Episcopus Agrigentinus teneatur expendere, & erogare quolibet anno in fabrica, & maragmate, ac ornamentis Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ, & Episcopali Palatio in primis unc. quinquaginta tantum, & non ultra virtute bullæ Apostolicæ, datæ Romæ apud Sanctum Petrum cumque Illustrissimus, & Reveren-

dissi-

dissimus Dominus D. Antonius Lombardo Episcopus Agrigentinus a die 16. Junii septimæ Inditionis proximæ præteritæ in quo die cepit, & apprendidit possessionem dicti Episcopatus Agrigentini usque per totum Annum præsentem XI. Inditionis teneatur, & dare debeat dictæ maragmatæ unc. ducentas ad rationem prædictam unc. 50. pro anno, propterea hodie prætitulato die Magnifici, & Reverendi D. Joseph Matinali, & D. Gerlandus Xarrabba Canonici Agrigentini mihi Notario cogniti præsentes coram nobis intervenientes ad hæc uti Deputati fabricæ, & maragmatis dictæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ, vi præsentis actus cum juramento dixerunt, & declaraverunt, ac dicunt, & declarant quod visis, revisis bene consideratis calculatis, & subtiliter disputatis per eos computis dictæ fabricæ maragmatis invenerit dictum Reverendum Dominum Episcopum erogasse, & expendisse unc. ducentas, & tresdecim quas dicti Deputati dixerunt, & confessi fuerunt, & sunt habuisse, & recepisse ab eodem Episcopo stipulante pro totidem expensis, & erogatis per dictum Dominum Episcopum in fabrica Campanarii Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ per manus dicti de Matinali solutis Magistro Nicolao Santa Maria, & Magistro Raimundo de Rinaldo Magistris fabricatoribus virtute publicorum actorum, & ultra dicunt, & declarant dicti Domini Deputati, dictum Reverendum Episcopum expendisse, & erogasse in fabricis, constructionibus, & reparationibus Palatii Episcopalis (quod prius minabatur ruinam) unc. ducentas quinquaginta novem, & tarenos decem p. g. & ultra pro tabulis, & lignis in reficiendo tectum salutæ, & alia tecta, & in faciendo portas, & fenestras, & ferramenta, & artificis mercadante fabrorum pro ut eisdem Deputatis plene constitit, & constat ex relatione dictorum fabrorum unc. octuaginta p. g. ita quod apparet dictum Dominum Episcopum expendisse ultra dictam summam ad quam tenetur quolibet anno, & unc. tricentas quinquaginta duas; hac de causa dicti Domini Deputati eumdem Reverendum Dominum Episcopum a dictis unc. 210. 12. 10. ad quas, & quos tenetur dictæ maragmati pro dicto tempore tantum, juxta formam dictæ bullæ, quietaverunt, liberaverunt, & absolverunt, ac quietant, liberant, & penitus absolvunt per aquilianam stipulationem antecedentem, & acceptilationem subsequentem in interpositam facientes eidem Reverendo Domino Episcopo stipulanti finem, & pactum finale validum perpetuum liberatorium absolutorium, de aliquid ulterius ultra non petendo nec peti faciendo per se, nec per eorum dicto nomine fatis justas personas aliquo jure titulo ratione, vel causa directè, vel indirectè quomodocumque, & qualitercumque contesta causa præmissorum omnium, renunciando unde, &c. Testes Magnificus, & Reverendus D. Alphonsus de Unda, U. J. D. Reverendus D. Joseph de Leo, & Notarius Joseph lo Terrasi.
Ex actis meis Notarii Nicolai Jardina Agrigentini. Collat. Salva, &c.

Ex scripturis originalibus conservatis in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Ecclesiæ Cathedralis Agrigentinæ, extracta est præsens Copia. Collat. Salva, &c.

Loc. Sigilli.

Canonicus U. J. D. Rosarius Lombardi Illustrissimi, & Reverendissimi Capituli Cancell. & Secret.

Die

Die 2. Martii XII. *indict.* 1599.

XLIII. CApitulariter congregati, & intimati per Sanctum Sacristam infrascripti DD. Canonici videlicet.
Dominus Decanus.
Dominus Tesaurarius.
Dominus de Bobadiglia V. G.
Dominus de Matinali.
Dominus de Cipolla.
Dominus de Pugiades.
Dominus de la Sita.
Dominus de Diana.
Dominus de Guall.

Cæteris absentibus nemine eorum discrepante eligerunt deputaverunt, & fecerunt Deputatos Capitulares infrascriptos Dominos videlicet Dominos D. Petrum Pugiades, & Dom. Joseph Matinali *ad videndum computa ab Ill. Domino D. Joànne Horosco nostro Præsule Maragmatis quæ singulo anno tenetur satisfacere dictæ Cathedrali Ecclesiæ juxta formam & voluntatem suæ Catholicæ Majestatis*; & supradicti Domini habeant, teneant, & possideant liberam licentiam, authoritatem & potestatem *visis legitimi computis dicto Illustrissimo Episcopo ut dicitur quietantiam facere*, & Rev. Capitulo justum & rationabile computum tradere teneantur & ut in futurum appareat factus est presens actus &c.

De Zanghi Cancellarius.

Die 21. *Aprilis* 1599. XII. *indict.*

CApitulariter congregati, & omnes intimati per eundem Sacristam videlicet.
Dominus Thesaurarius.
Dominus Zanghi.
Dominus Antonius de Babadiglia.
Dominus de Menga.
Dominus de Cipolla.
Dominus de Diana.
Dominus de Bottoni.
Dominus de la Sita.
Dominus de Guall.

Cæteris vero absentibus fuit ab Illustre & Reverendo Domino Vicario Generali propositum quod Illustrissimus & Rev. Dominus Episcopus se paratum & promptum semper esse agnosceret pro satisfactione pensionis, & pro tali negotió denuo eligerent duos Capitulares Canonicos quia primi electi & deputati ad hoc negotium videlicet Dominos de Matinali & de Pugiades unus infirmitate laborabar, alter verò erat Panormi, ideò hodie nemine eorum discrepante & pro indemnitate Sanctæ Ecclesiæ eligerunt, designaverunt, & nominaverunt infrascriptos Dominos Canonicos D. Thomam de Leto Thesaurarium, & D. Thomam de Bottoni *ad videndum computa ab Illustriss. Domino Episcopo quæ computa tenetur singulo anno* satisfacere juxta formam & voluntatem suæ Ca-

g tho-

tholicæ Majestatis in reparatione hujus Sanctæ Ecclesiæ, & supradicti Canonici teneant, habeant, & liberè exerceant omnem authoritatem, & potestatem, *et visis legitimè computis dicto Ill.Domino Episcopo ut dicitur quietantiam facere valeant*, & Rev. Capitulo justum & legale computum tradere teneantur, & ut in futurum appareat factus est presens actus &c.

De Zanchi Cancellarius.

Ex registro actuum Capitularium conservato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agriæ extracta est presens copia collat. salva &c.

Loc. Sigilli.

Can. V.J.D. Rosarius Lombardi Rev. Capituli Cancellarius & Secretarius.

XLIV. EST sciendum qualiter in Capitulo detempto sub die 3. Martii 8. Inditionis 1595. ut apparet in libro Actorum Capitulariorum *fol.* 91. conservato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ inter alia extant duo Capitula tenoris sequentis videlicet.

In quanto allo accomodamento del Thesauro fu concluso, che si accomodasse a detto Monsignore Illustrissimo nostro Vescovo, con atto però publico, che il Capitolo gli accomoda detto Thesauro così per il bisogno, che tiene Monsignore, come per li meriti di la sua Illustrissima persona, *ad tempus*, e non per sempri, poiche il Thesauro è di la Magior Ecclesia.

Il terzo foru eletti per Deputati *ad effectum* di comprari li renditi, *ut supra* il Canonico D. Vito Belguardo, il Canonico D. Petro Impugiades, ed il Canonico D.Mattheo Guali, chi habbiano delli renditi da comprarsi vedere le scritture, ed informarse per la indennità di detta sacra Distribuzione, e che loro a nome di tutto il Capitolo habbiano da comprare, e contrattare dette rendite.

Ex scripturis originalibus existentibus in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ, extracta est præsens copia collat. salva &c.

Loc. Sigilli.

Canonicus U.J. D. Rosarius Lombardi Rever. Capituli Cancellarius, & Secretarius.

EST sciendum qualiter in libro Actorum Capitulariorum *fol.*93. retro conservato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ inter alia extat infrascriptus actus publicus tenoris sequent. videlicet.

Die septimo Martii 7. indictionis 1595.

XLV. DOn Thomas de Leto, & D.Joseph Matinali Canonici Agrigentini cogniti presentes &c.intervenientes ad hæc uti commissionati Capituli Agrigentini ut dixerunt spontè aliquibus causis & respectibus dicto Capitulo dignè moventibus ut dixerunt virtute præsentis actus concesserunt & concedunt Rev. D. Joanni Horosco de Covarruvias Aleyva Episcopo Agrigentino eoque, præsenti, stipulanti, ac loco gratiæ ab eis pro ut supra recipienti & se contentanti locum Thesauri *prædictæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ*, & hoc durante beneplacito dicti Capituli Agrigentini, & sic intelligatur concessus et non ali-

aliter &c. renunciantes &c. juraverunt &c. unde &c.

Testes Marianus Puglisi, & Notarius Gerlandus de Mazara: Ex actis meis Notarii Joannis de Torano Agrigenti. Collatione facta, parte petente &c.

Ex scripturis originalibus existentibus in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ extracta est presens copia collat. salva &c.

Loc. Sigilli.

Can. V.J.D. Rosarius Lombardi Rev. Capitulli Cancellarius, & Secretarius.

Die 24. Julii 13. Inditionis 1660.

XLVI. CONgregato Capitulo more solito ad sonum Campanellæ, fu proposto per il Sig. Dottor D. Antonio Gualtero Canonico Ciantro, che il Signor Canonico D. Pietro la Sita, come Deputato della Maramma della Cattedrale Chiesa ha forse sentito, che Monsignor Illustrissimo nostro Vescovo è pronto, e voli depositari il denaro, che deve a detta Maramma per li maturati passati sopra il Vescovato: e perchè se li devono fare buoni alcuni partiti, che ha pagato, e non ci foro compensati quelli, si li compensassero: e perchè la Casa Vescovale in molti parti minaccia ruina, pretendi quella ristaurari delli detti denari, e fabricari un' altra stanzia per lu studio; fu conclusu, e rispostu da tutti *nemine eorum discrepante*, che a dettu Monsignuri se li facciano buoni quelli partiti, che demostrirà aver pagatu, e che non si li sonu stati compensati, e che faccia il deposito di quello devi dari, delli quali denari primariamenti si acconcia la Chiesa, e ripari conformi alla necessità, che teni, e periculu, che minaccia, per li quali diversi volti ha vinutu ordini del Vicerè, e Patrimonio, ed il Segreto, e Giurati di questa Città si hannu protestato contra il Capitulo: ed accomodata, che sarà detta Chiesa, quanto al riparo, e fabrica nuova del Vescovato, che s' osservi l'ordini della Santità del Papa Nostro Signuri, &c.

Ex registro actorum Capitularium conservato in Archivio Aulæ Capitularis hujus Sanctæ Ecclesiæ Agrigentinæ extracta est præsens copia, collat. salva, &c.

Loc. Sigilli.

Canon. V.J.D. Rosarius Lombardi Rever. Capituli Cancellarius, & Secret.

XLVII. IO infrascritto Canonico Cancelliere, e Segretario del Reverendissimo Capitolo della Sacra Real Cattedrale Chiesa di questa Magnifica Città di Girgenti faccio certa, ed indubitata fede a tutti, e singoli Officiali sì maggiori, come minori, e precise a chi spetta veder la presente qualmente il Canonico D. Polidoro Formica dall'anno 1729. sino ad oggi è stato mentecatto, ed ha continuato scemo di senno a segno, che non se gli è permesso la celebrazione della Santa Messa, ne meno di votare in Capitolo; onde in fede del vero ho fatto la presente sottoscritta di mia propria mano, e sugellata col solito suggello di detto Reverendissimo Capitolo. Oggi in Girgenti da questa Aula Capitulare li 30. Aprile 15. Ind. 1737. suis die, loco, & tempore valitura,

Onofrio Canonico Contino Cancelliere, e Segretario, &c.

Loc. Sigilli.

XLVIII. IO infrascritto Canonico Cancelliere, e Secretario del Reverendissimo Capitolo della Sacra Real Cattedrale Chiesa di questa Magnifica Città di Girgenti faccio certa, ed indubitata fede a tutti, e singoli Officiali sì maggiori, come minori, e precise a chi spetta veder la presente qualmente il Canonicato nominato della Prebenda d'Antella, si trova adesso vacante per la morte del quondam Canonico D. Libertino Sciacca, il quale se bene avesse fatto rassegna in tempo di sua vita in persona del Reverendo Sacerdote Mansionario D. Angelo Antonio Amico, questo però sin' oggi non ha preso possesso di detto Canonicato, per qual motivo resta attualmente vacante, ed il sudetto d'Amico continua a servire questa sudetta Sacra Real Chiesa Cattedrale in qualità di Mansionario, come il passato. Onde in fede del vero ho fatto la presente sottoscritta di mia propria mano, e sugellata col solito suggello di detto Reverendissimo Capitolo. Oggi in Girgenti da questa Aula Capitulare li 30. Aprile 15. Ind. 1737. suis die, loco, & tempore valitura.

Onofrio Canonico Contino Cancelliere, e Segretario, &c.

Loc. Sigilli.

XLIX. NOS D. Laurentius de Joenio, e Ducibus Andegavensibus Dei, & Sanctæ Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Agrigentinus Regiusque Consiliarius, &c. Indubiam fidem facimus Eminentiss., & Reverendiss. Domino Sanctissimi Domini Nostri Domini Clementis Divina Providentia Papæ duodecimi Cardinali Prodatario Illustrissimo Subdatario cæterisque Dominis Officialibus Almæ Urbis ad quos spectat. Philippum Lena ex Civitate Agrigenti Oriundum, & legitimo matrimonio procreatum, annorum triginta quinque in Sacro Presbyteratus ordine constitutum Philosophiæ, ac Sacræ Theologiæ Professorem, & in utroque Jure in hac Regni Universitate Civitatis Catanæ Doctorem per totam Diœcesim ad confessiones utriusque Sexus audiendas approbatum, & prævio examine ad Cathedralis Ecclesiæ Beneficiatum in publico concursu promotum. Per Septennium Pauperum Protectoris, & Advocati Munus in nostra Episcopali Curia exercuisse. Ejusdem etiam M. Curiæ Sede Vacante ad omnes causas Fisci Patronum, Congregationi doctrinæ Christianæ ascriptum, in dictæ Cathedralis Ecclesiæ Canonicum ordinis Præsbyteralis a Sancta Sede Apostolica promotum, & in dicto Canonicatu, licet parva præbenda, prædictæ Cathedrali inservientem. Quibus attentis ad Canonicatus, & dignitates Ecclesiarum etiam Cathedralium, & ad quæcumque alia Ecclesiastica beneficia dignum reputamus, in quorum omnium fidem has præsentes fieri jussimus nostra manu subscriptas, & sigillo quo utimur roboratas. Dedimus Villæ Francæ in discursu Visitationis die 8. Junii 1734.

LAURENTIUS EPISCOPUS AGRIGENTINUS.

Loc. Sigilli.

Gaspar Bart. Ganga Mag. Not.

LAURENTIUS EPISCOPUS AGRIGENTINUS.

L. NOS S.T. & U. J. D. Abbas D. Petrus Gioeni è Ducibus Andegavensibus Protonotarius Apostolicus, Tribunalis Sancti Officii Sanctissimæ Inquisitionis Conservator, & Qualificator, ac præsenti Illustrissimi, & Re-

Reverendissimi Domini D. Laurentii Gioeni Fratris nostri Dei, & Sanctæ Apostolicæ Sedis gratia Episcopi Agrigentini Regiique Consiliarii in Spiritualibus, & temporalibus Vic., Gub., & Visitator Generalis.

Dilecto nobis in Christo Filio Rev. U. J. D. D. Philippo Lena Can. hujus Sanctissimæ Cathedralis Ecclesiæ Agrigentinæ Salutem. Cum infra, & extra hujus Siciliæ Regnum negotiorum tuorum causa te conferre desideres, nos enixè supplicasti, ut nostras dimissoriales literas tibi concedere dignaremur: Nos vero supplicationibus tuis benignè annuentes easdem literas ad sex menses valituras cum facultate quotidiana Sacra celebrandi, prævia tamen, cujus interest, licentia Illustrissimi Ordinarii loci, libenter tibi concedimus, & elargimur; testantes te præfatum de Lena fuisse & esse nullis irretitum censuris, nullisque prohibitum impedimentis, ac nostræ M. C. Episcopalis minimè contumacem, quam Rever. Dominum Vicarium Generalem Capitularem M. C. Archiepiscopalis Metropolitanæ, aliosve Illustrissimos, & Reverendissimos Dominos locorum Ordinarios tam infra, quam extra Regnum summopere rogamus, ut te commendatum habeant, & quid quid erga te beneficii, gratique animi signum prætulerint, nos ad majora pollicemur. In quorum omnium, &c. Dat. Agrigenti die 9. Novembris 1736.

PETRUS GIOENI VICARIUS.

Loc. Sigilli.

U. J. P. Sac. Didacus Rodic. Cancell.

Literæ dimissoriales per Regnum, & extra in personam Rever. Can. U. J. D. D. Philippi Lena hujus Civitatis Agrigenti, &c.

AVVERTIMENTO
Sopra le Scorrezioni della Stampa.

Avendo dovuto lo Scrittor di questi fogli ceder finalmente sotto il peso di una fatica, nella quale non ha potuto in cinque mesi trovar momento da riposarsi; non gli è stato perciò permesso di potergli emendare; nè per l'espressioni, nè pe' sentimenti, nè per l'ortografia, nè pe' luoghi degli Autori, che vi si allegano. Nel greco e' si sono sovente scambiati gli accenti di sede e di tuono, e lo stesso è addivenuto per gli *spiriti*, e delle volte anche per le lettere: nè la cosa è riuscita più felice per lo latino e per l'Italiano: onde dal dotto e cortese Lettore si supplirà a tutte sì fatte mancanze, considerando benignamente che non mai meglio che in questa scrittura si è verificato il proverbio, che a far presto come la cagna, e' si fanno i catellini ciechi. Ad ogni modo quì sotto a diminuirgli la pena nel leggere, si additano le seguenti scorrezioni di ortografia, che frettolosamente si son potute raccorre, da che manca il tempo a far lo stesso pe' sensi e per le parole, per le quali comechè sieno infinite, sin da questo punto si dà per accettato ogni emendamento, affinchè non abbia parte negli errori dell'intelletto la volontà sempre pronta e rassegnata a chi voglia illuminarlo.

ER-

ERRORE.			CORREZIONE.
pag. 6.	v.21.	barberi	barbari
8,	4.	faro	fare
	41.	*Chrisost.*	*Chrysostom.*
9.	v.penult.	Dipolom.	Diplom.
	v.ultimo	*eumd.*	*eund.*
12.	5.	*victus est*	*victus captusque est.*
14.	41.	*Pattens*	*Pactens*
16.	5.& 8.	*charitatis*	*caritatis*
20.	v.36.	*Chriso.*	*Chrys.*
	38.	*Chrisos.*	*Chrysos.*
25.	40.	*De Droits*	*Des Droits*
26.	27.	*dedicatione Ecclesiæ*	*dedicatione majoris Ecclesiæ*
28.	10.	*consensu*	*consensu*
30.	9.	*jacet*	*jacit*
30.	17.	*sumptus*	*sumtus*
54.	24.	*emphit.*	*emphyt.*
61.	Nota b.v.2.	*della vita Civile*	*della Storia Civile*
69.	36.	*exemptas*	*exemtas*
70.	20.	molte	molto
70.	v.penult.	*Traite*	*Traitè*
70.	v.ultimo.	*des droicts*	*des droits*
77.	23.	tcmpo	tempo
80.	v.penult.	*Hyeron.*	*Hieron.*
82.	v.ultimo.	*Chris.*	*Chrys.*
83.	v.penult.	*Chris.*	*Chrys.*
86.	40.	*Sinod.*	*Synod.*
88.	v.penult.	*Sinod.*	*Synod.*
89.	34.	*sumptuum*	*sumtuum*
90.	5.	*Ecclesia*	*Ecclesiæ*
100.	32.	immpacciarsi	impacciarsi
111.	10.11.	*babentet*	*habentes*
123.	v.ultimo.	*adud*	*apud*
133.	16.	immpassibile	impossibile
147.	18.	costrutti	costretti
147.	33.	nel tenitoria	nel tenitorio.
148.	30.	autorià	autorità
156.	34.	*Parrocchianorum*	*Parochianorum*
156.	v.penult.	*Erancis.*	*Francis.*
188.	6.	*existerint*	*extiterint*
170.	32.33,	Succcssori	Successori
177.	37.	soffoghi,la	soffoghi la
186.	24.	voluro	voluto
193.	17.	Concillo	Concilio
196.	v.penult.	*Iliad.*1.	*Iliad.*IX.
198.	28.	*fabirca*	*fabrica*
199.	15.	*Pontifica*	*Pontificia*
199.	40.	giorni	giorno
216.	9.	bisogavano	bisognavano

ER-

Pag.	Ver.	ERRORE.	CORREZIONE.
pag. 222.	31.	Ser toriŏ	Sertorio
224.	12.	*Hiionios*	*Hionios*
ibid.	v. 41.	Vescovo che gli succede muore &c.	leggi così: Vescovo, che muore &c.
225.	21.	Velcovile	Vescovile
226.	15.	*illacrimari*	*illacrymari*
228.	39.	*ut in fabbrica &c.*	*ut in fabrica &c.*
229.	37.	efercizio	esercizio
239.	v. 23. 24.	Cappella fondata dal Re Luiggi di Angiò.	Cappella di San Luiggi fondata dal Re Carlo I. di Angiò.
245.	29.	infirmità	Infermità
250.	31.	Dccreto	Decreto
254.	Not. (c)	*Praf.*	*Praf.*

Pag.	Ver.	Errore	Correzione
p. 12.	v. 37.	εἵναι	εἶναι
12.	38.	ἇς	ἅς
ibid.		νόμω	νόμῳ
14.	38.	ἇλλα	ἄλλα
ibid.		πᾶντα	πάντα
14.	39.	εἵναι	εἶναι
14.	40.	αρχῆ	ἀρχῆ
ibid.		πρσσηκεῖν	προσηκεῖν
19.	31.	δἰα	δ ιὰ
19.	36.	"Εκκλησία	ἐκκλησία
ibid.		"Εκκλησιαςήειον	ἐκκλησιαςήειον
19.	37.	συνὲςηκε	συνέςηκε
19.	38.	"Εκκλησία	ἐκκλησία
19.	39.	ἒβρυε	ἔβρυε
20.	36.	"Εκκλησίᾳ	ἐκκλησίᾳ
20.	38.	Εκκλησίας	ἐκκλησίας
23.	35.	το ὀνομα	τὸ ὄνομα
ibid.		Επισκόπȣ	ἐπισκόπȣ
23.	37.	ἐν πῶ	ἐν τῷ
ibid.		ἶδρυται	ἵδρυται
23.	38.	ὖψȣς	ὕψȣς
26.	23.	ῖερον	ἱερὸν
26.	24.	ἇχρας	ἄχρας
ibid.		ἐκκλησίας	ἐκκλησίαν
26.	26.	τῆς ἐν	τῆς ἐν
ibid.		Εκκλησηα	ἐκκλησία
59.	penult.	ἀρθρωπίνȣ	ἀνθρωπίνȣ

ER-

		ERRORE.	CORREZIONE.
p. 79.	42.	ἆλλο	ἄλλο
79.	44.	ἄλλου	ἄλλου
ibid.		οὖπω	οὔπω
ibid.		ὃπως	ὅπως
79.	45.	αρίστη	ἀρίστη
79.	43.	νεωτέροις, καὶ πρεσβυτέροις	νεωτέρους, καὶ πρεσβυτέρους
95.	35.	ανθρώπων	ἀνθρώπων
95.	37.	ᾆδου	ἅδου
142.	40.	τὰ μὲ παλαῖα	τὰ μὲν παλαιὰ
ibid.		ἄλλά δέ ἐμβάλλοντες	ἄλλα δὲ ἐμβάλλοντες
142.	41.	εἷς	εἰς
142.	42.	αμφιδοξουμένων παράδειγμα	ἀμφιδοξουμένων παράδειγμα
ibid.		εἶναι	εἶναι
ibid.		ὧς αὐτό	ὡς αὐτὸ
142.	43.	δέ ὡς ου τὸ	δὲ ὡς ου τὸ
ibid.		λεγὸντων	λεγόντων
143.	40.	Θὐ γάρ δήπουθεν	ὀυ γὰρ δήπουθεν
ibid.		φθαρτόν ἐστιν	φθαρτὸν ἐστὶν
143.	41.	ἆμα	ἅμα
ibid.		ταυτῶ αθρόα κατὰ τὸν αυτόν	ταυτῷ ἄθροα κατὰ τὸν αὐτὸν
179.	38.	ὅσα . . . . ἔχεις	ὅσα . . . . ἔχεις
196.	6.7.	μαραίνωμαι	μαραίνομαι
196.	10.	μαραῖνεσθαι	μαραίνεσθαι
196.	11.	φλὸγα μαραινεσθαι	φλόγα μαραίνεσθαι
196.	12.	μαραίνεσθαι	μαραίνεσθαι